Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 139/13
di iniziativa della Giunta regionale recante:
"Istituzione della Consulta regionale per l''autotrasporto e la logistica della Calabria" (Deliberazione di Giunta n. 724 del 28/10/2026);

DATI DELL'ITER	
NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	4/11/2026
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	4/11/2026
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	II Comm.
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 05/11/2026

Testo del Provvedimento

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE RECANTE ISTITUZIONE DELLA CONSULTA REGIONALE PER L' AUTOTRASPORTO E LA LOGISTICA DELLA CALABRIA pag. 3

Normativa comunitaria

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 pag. 16

Normativa nazionale

LEGGE 5 maggio 2009 , n. 42 Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. pag. 104

Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 pag. 151

Normativa regionale

Legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale. pag. 218

Legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti. pag. 247

Legge regionale 7 ottobre 2026, n. 32 Assestamento del bilancio di previsione della regione Calabria per gli anni 2026-2028. pag. 246

Statuto regionale pag. 245

DGR recante L.R. n. 32/2026. Determinazione dell’ammontare del contributo, dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi a fondo perduto alle imprese, a parziale ristoro delle spese sostenute per l’acquisto dei carburanti nell’anno 2026. pag. 244

Documentazione correlata

Piano Regionale Trasporti. pag. 248

Normativa comparata

Legge Regionale 28 marzo 2002 n. 3 . "Riforma del Trasporto Pubblico Locale e Sistemi di Mobilità della Regione Campania pag. 464

R_CALABR|AAA0ABE|RGP2026|PROT. N. 0025001|04/11/2026 - Allegato Utente 1 (A01)

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 724 **della seduta del** 28.10.2026.

Oggetto: Disegno di legge: «Istituzione della Consulta regionale per l'autotrasporto e la logistica della Calabria»

Presidente e/o Assessore/i Proponente/i: ____ (*timbro e firma*) _____

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (*timbro e firma*) _____

Dirigente/i Generale/i: _____ (*timbro e firma*) IL DIRIGENTE GENERALE Dott. Fortunato Varone

Dirigente di Settore: _____ (*timbro e firma*) Dirigente Generale Ing. Claudio Moroni

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	X	
2	FILIPPO MANCUSO	Vice Presidente	X	
3	GIOVANNI CALABRESE	Componente	X	
4	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
5	EULALIA MICHELI	Componente	X	
6	MARCELLO MINENNA	Componente	X	
7	ANTONIO MONTUORO	Componente	X	
8	PASQUALINA STRAFACE	Componente		X

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 3 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Economia e Finanze
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
con nota n° _____ del _____
IL DIRIGENTE GENERALE
Dott.ssa Stefania Buonaiuto

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI gli articoli 34, lettera g), e 39 dello Statuto della Regione Calabria, in materia di iniziativa legislativa della Giunta regionale;

VISTO l'articolo 4 (Partecipazione popolare) dello Statuto della Regione Calabria e, in particolare, il comma 2, che prevede la consultazione di organismi rappresentativi di istanze sociali diffuse;

VISTE:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 98 del 13 marzo 2026, recante "Piano Regionale Trasporti. Adozione dell'aggiornamento del Piano Regionale dei Trasporti e del Rapporto Ambientale Preliminare ed espletamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica per l'approvazione del PRT";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 662 del 14 ottobre 2026, recante "L.R. n. 32/2026. Determinazione dell'ammontare del contributo, dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi a fondo perduto alle imprese, a parziale ristoro delle spese sostenute per l'acquisto dei carburanti nell'anno 2026";

CONSIDERATO che

- l'autotrasporto di merci e la logistica costituiscono un comparto strategico per il sistema produttivo regionale, quale anello essenziale dei processi di approvvigionamento, produzione, distribuzione e commercializzazione dei beni e del collegamento tra il territorio calabrese, i nodi portuali e logistici e i mercati nazionali ed europei;
- le imprese del comparto risentono in misura particolare della conformazione territoriale della Regione, della distribuzione geografica delle attività economiche, dell'assetto della rete stradale e ferroviaria e dell'incidenza dei costi di esercizio, con particolare esposizione delle micro, piccole e medie imprese;
- l'aggiornamento del Piano Regionale dei Trasporti, adottato con D.G.R. n. 98 del 13 marzo 2026, costituisce il principale quadro regionale di programmazione della mobilità e delle infrastrutture, incluse quelle a servizio del trasporto delle merci e della logistica;

ATTESO che

- accanto alle misure di sostegno economico, di natura necessariamente temporanea, occorre assicurare una sede stabile e strutturata di confronto tra l'Amministrazione regionale, le organizzazioni rappresentative delle imprese dell'autotrasporto e della logistica e gli enti e soggetti istituzionali interessati, sulle tematiche della programmazione, delle infrastrutture e della viabilità, delle aree di sosta, dell'intermodalità, della formazione, della sostenibilità e della sicurezza;
- una sede permanente di confronto consente all'Amministrazione regionale di disporre di un patrimonio conoscitivo aggiornato sulle esigenze del comparto, di migliorare la qualità degli atti di programmazione, di monitorare l'efficacia delle misure di sostegno adottate e di rappresentare con maggiore incisività le esigenze delle imprese nelle sedi nazionali ed europee;
- la previsione dell'organismo con legge regionale ne assicura la stabilità ordinamentale e

consente di disciplinare forme di consultazione preventiva sugli atti regionali di programmazione di diretto e rilevante impatto per il comparto;

RITENUTO, pertanto, necessario presentare al Consiglio regionale il disegno di legge allegato sub «A» alla presente deliberazione, quale parte integrante della stessa, recante «Istituzione della Consulta regionale per l'autotrasporto e la logistica della Calabria»;

PRESO ATTO che il suddetto disegno di legge è stato redatto con il supporto tecnico-giuridico del Settore "Ufficio Legislativo";

VISTI gli allegati «A», «B» e «C», che costituiscono parte integrante della deliberazione;

PRESO ATTO

- che i Dirigenti Generali dei Dipartimenti proponenti attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che i Dirigenti Generali dei Dipartimenti proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che i Dirigenti Generali dei Dipartimenti proponenti attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale a voti unanimi,

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

- di approvare il disegno di legge, allegato sub «A», recante «Istituzione della Consulta regionale per l'autotrasporto e la logistica della Calabria», unitamente alla relazione descrittiva di cui all'allegato sub «B» e alla relazione tecnico-finanziaria di cui all'allegato sub «C», che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di trasmettere, avvalendosi della facoltà di iniziativa legislativa prevista dagli articoli 34, lettera g) e 39 dello Statuto della Regione Calabria, la presente deliberazione al Consiglio regionale, a cura del competente Settore del Segretariato Generale;
- di disporre a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, la pubblicazione del provvedimento sul BURC, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.

IL SEGRETARIO GENERALE — **IL PRESIDENTE**

Avv. Eugenia MONTILLA — **Dott. Roberto OCCHIUTO**

Disegno di legge: "ISTITUZIONE DELLA CONSULTA REGIONALE PER L'AUTOTRASPORTO E LA LOGISTICA DELLA CALABRIA"

Articolo 1

(Istituzione e natura)

1. È istituita, presso il dipartimento competente in materia di infrastrutture di trasporto, la "Consulta regionale per l'autotrasporto e la logistica della Calabria", di seguito denominata "Consulta".

2. La Consulta è organismo collegiale di partecipazione, consultazione, proposta, studio e confronto. Essa è priva di personalità giuridica, di autonomia amministrativa, patrimoniale e contabile e non esercita funzioni autorizzatorie, ispettive, sanzionatorie o di amministrazione attiva.

3. La Consulta opera esclusivamente nelle materie riconducibili alle competenze della Regione Calabria e nel rispetto delle competenze legislative e amministrative dello Stato, dell'Unione europea, degli enti locali e delle altre amministrazioni pubbliche.

Articolo 2

(Finalità)

1. La Consulta favorisce il confronto stabile tra Regione, imprese e soggetti istituzionali sui problemi e sulle prospettive dell'autotrasporto di merci e della logistica in Calabria.

2. In particolare, la Consulta, nell'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 3, concorre a:

a) migliorare la conoscenza delle esigenze del comparto;

b) sostenere la competitività e la modernizzazione delle imprese;

c) favorire l'integrazione tra trasporto stradale, ferroviario, marittimo e gli altri nodi logistici;

d) promuovere sicurezza, legalità, sostenibilità e qualità del lavoro, nel rispetto della normativa vigente;

e) supportare il dialogo istituzionale sulle infrastrutture, sulla viabilità e sui servizi che incidono sulla mobilità delle merci, favorendo il raccordo con gli enti proprietari e gestori delle strade e con gli organi competenti in materia di sicurezza stradale.

Articolo 3

(Compiti)

1. La Consulta formula osservazioni, proposte e pareri non vincolanti su atti, programmi e iniziative regionali che incidono in modo significativo sull'autotrasporto di merci e sulla logistica.

2. La Consulta può essere consultata-relativamente a:

a) Piano Regionale dei Trasporti e relativi aggiornamenti;

b) programmi regionali per infrastrutture, nodi logistici, porti, interporti e collegamenti di ultimo miglio;

c) misure regionali di sostegno economico destinate alle imprese del comparto nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di aiuti di Stato;

d) interventi regionali per aree di sosta sicure e attrezzate per veicoli pesanti;

e) iniziative di formazione professionale e qualificazione del personale;

f) politiche regionali per intermodalità, sostenibilità ed efficientamento della logistica;

g) criticità della viabilità statale, regionale, provinciale e comunale, nonché cantieri, limitazioni alla circolazione, deviazioni e condizioni di sicurezza che producano un rilevante impatto sul trasporto merci, nel rispetto delle competenze dei rispettivi enti proprietari e gestori.

3. La Consulta può predisporre documenti e proposte da sottoporre alla Giunta regionale, anche ai fini della valutazione, nell'ambito delle competenze regionali, di specifiche misure di sostegno economico al comparto. Per le questioni di competenza statale o europea, la Regione può inoltre rappresentare le esigenze del comparto nelle sedi istituzionali competenti.

4. L'attività della Consulta non può avere ad oggetto la fissazione, il coordinamento o l'indicazione di prezzi o tariffe commerciali, né può incidere sulle competenze statali in materia di accesso alla professione, Albo degli autotrasportatori, REN, immatricolazioni, autorizzazioni, disciplina della circolazione, controlli e sanzioni.

Articolo 4

(Composizione)

1. La Consulta è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato.

2. Ne fanno parte, quali componenti regionali permanenti, con facoltà di delega:

a) l'Assessore regionale competente in materia di infrastrutture di trasporto o suo delegato;

b) il Dirigente generale del Dipartimento competente in materia di infrastrutture di trasporto;

b) il Dirigente Generale competente in materia di sviluppo economico;

c) il Dirigente Generale del Dipartimento competente in materia di lavoro e formazione professionale;

d) il Dirigente del settore competente in materia di infrastrutture di trasporto;

e) il Dirigente del settore competente in materia di lavoro;

f) il Dirigente del settore competente in materia di formazione professionale;

g) il Dirigente del settore competente in materia di incentivi alle imprese.

3. Fanno inoltre parte della Consulta i rappresentanti delle organizzazioni datoriali e associative dell'autotrasporto di merci e della logistica aventi comprovata rappresentatività e operatività nel territorio calabrese, individuate secondo i criteri di cui all'articolo 5.

4. Sono invitati a partecipare stabilmente, previa disponibilità e formale designazione dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza, rappresentanti di Unioncamere Calabria e dei soggetti istituzionali maggiormente interessati alla logistica, alle infrastrutture e alla sicurezza della circolazione, tra cui:

a) la competente articolazione territoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

b) l'Autorità di Sistema Portuale competente;

c) ANAS S.p.A. - Struttura Territoriale Calabria;

d) Rete Ferroviaria Italiana - RFI;

e) il Compartimento Polizia Stradale Calabria;

f) un rappresentante dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, esperto in diritto della navigazione;

g) un rappresentante della Direzione regionale INPS Calabria e un rappresentante della Direzione regionale INAIL Calabria, al fine di favorire un confronto diretto e continuativo sulle problematiche previdenziali, contributive, assicurative e di sicurezza sul lavoro che interessano le imprese dell'autotrasporto e della logistica, promuovendo il dialogo istituzionale e l'individuazione di possibili soluzioni, nel rispetto delle rispettive competenze.

5. La partecipazione dei rappresentanti di amministrazioni statali ed enti esterni alla Regione avviene con funzioni consultive e tecniche, senza diritto di voto.

6. Il Presidente può invitare alle singole sedute, senza diritto di voto, rappresentanti di enti locali, Prefetture - Uffici territoriali del Governo, centri di ricerca, organizzazioni sindacali dei lavoratori, associazioni di categoria, imprese, esperti e altri soggetti la cui presenza sia utile in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Articolo 5

(Rappresentatività delle organizzazioni del comparto)

1. La rappresentanza all'interno della Consulta è riservata alle organizzazioni datoriali e associative che rappresentano le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi e della logistica operanti nel territorio della Regione Calabria.

2. L'individuazione delle organizzazioni partecipanti avviene sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e verificabili, tenendo conto del numero delle imprese associate, della diffusione territoriale, della continuità dell'attività di rappresentanza e dell'effettivo impegno a tutela delle imprese del comparto. Non costituisce requisito obbligatorio l'adesione a federazioni o associazioni di livello nazionale.

3. Con provvedimento del competente Dipartimento, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono analiticamente definiti i criteri di cui al comma 2 e le modalità di individuazione delle organizzazioni partecipanti.

Articolo 6

(Funzionamento)

1. La Consulta è convocata obbligatoriamente almeno una volta all'anno. Il Presidente può inoltre convocarla, in via facoltativa, con cadenza trimestrale, nonché ogniqualvolta lo richiedano questioni urgenti o di particolare rilevanza per il comparto.

2. La convocazione contiene l'ordine del giorno ed è trasmessa ai componenti con congruo anticipo. Nei casi di urgenza il termine può essere ridotto.

3. Almeno un terzo dei componenti permanenti può richiedere motivatamente la convocazione straordinaria della Consulta o l'inserimento di specifici argomenti all'ordine del giorno. La richiesta è trasmessa al Presidente; la seduta è convocata, di norma, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora non sia possibile procedere entro tale termine, il Presidente comunica ai richiedenti le ragioni del differimento.

4. Le riunioni possono svolgersi anche in modalità telematica o mista. Di ogni seduta è redatto un verbale sintetico, che riporta le proposte approvate, gli eventuali dissensi e gli impegni assunti, con indicazione dei soggetti competenti e dei termini eventualmente concordati. Il verbale è approvato secondo le modalità definite dal regolamento interno.

5. Quando l'ordine del giorno riguarda criticità riferite a una specifica strada, tratta, cantiere o territorio, il Presidente assicura l'invito dell'ente proprietario o gestore della strada interessata e, ove utile, dei rappresentanti della Polizia Stradale, della Polizia Locale e degli enti territoriali competenti. L'invito è finalizzato al confronto tecnico e istituzionale e non comporta attribuzione di funzioni o responsabilità ulteriori rispetto a quelle previste dalla normativa vigente.

6. Le proposte e i pareri della Consulta sono adottati a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. Le eventuali posizioni dissenzienti possono essere riportate a verbale su richiesta degli interessati.

7. La Consulta approva, nella prima seduta utile, un regolamento interno che disciplina altresì la pubblicità dei verbali e il monitoraggio degli esiti delle proposte approvate.

Articolo 7

(Comitato tecnico)

1. La Consulta può istituire al proprio interno un Comitato tecnico per l'istruttoria e l'approfondimento di specifiche materie.

2. Il Comitato tecnico è composto in modo paritario da rappresentanti della Regione e delle organizzazioni del comparto, con la possibilità di invitare, per singole tematiche, i soggetti istituzionali e tecnici interessati.

3. Il Comitato tecnico non adotta provvedimenti amministrativi; predispone analisi, proposte, documenti istruttori e relazioni da sottoporre alla Consulta.

4. Possono essere costituiti gruppi di lavoro temporanei su temi quali infrastrutture, viabilità e sicurezza stradale, portualità e intermodalità, aree di sosta, incentivi, contributi a fondo perduto, strumenti di sostegno economico e competitività, transizione energetica e digitale, formazione e carenza di conducenti, legalità e sicurezza. Ai gruppi di lavoro sulla viabilità possono essere invitati i tecnici dell'ente proprietario o gestore della strada, ANAS, Polizia Stradale, Polizia Locale e gli enti territoriali interessati.

Articolo 8

(Rapporti con la programmazione regionale)

1. La Regione può acquisire il contributo consultivo della Consulta nella fase di elaborazione e aggiornamento degli strumenti regionali di programmazione che incidono direttamente sul trasporto merci e sulla logistica, nonché sulle misure regionali di sostegno economico al comparto e sugli interventi relativi alle aree di sosta per i veicoli pesanti.

2. Il parere della Consulta non è vincolante ed è reso entro trenta giorni dalla trasmissione della documentazione. Decorso il termine senza che il parere sia stato espresso, lo stesso si intende espresso positivamente. Nei casi di urgenza, il termine può essere ridotto, dandone adeguata comunicazione alla Consulta.

3. La struttura regionale competente trasmette alla Consulta gli elementi essenziali dell'atto e la documentazione necessaria a formulare il parere, nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza e protezione dei dati.

Articolo 9

(Monitoraggio e relazione annuale)

1. La Consulta predispone annualmente una relazione sulle principali criticità del comparto, sulle attività svolte, sulle proposte formulate e sugli esiti conseguiti.

2. La relazione è trasmessa alla Giunta regionale, al Dipartimento competente e alle competenti Commissioni del Consiglio regionale, ed è resa pubblica secondo le modalità stabilite dalla Regione, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati e delle esigenze di riservatezza.

3. Entro il primo trimestre di ogni anno, la Consulta elabora un Piano annuale delle priorità regionali per l'autotrasporto e la logistica, da sottoporre alla Giunta regionale. Il Piano individua le principali criticità e gli interventi proposti in materia di viabilità e cantieri, aree di sosta sicure, collegamenti con porti e nodi logistici, intermodalità, sostegno alle imprese, innovazione e formazione professionale.

4. Per ciascuna priorità il Piano indica, ove possibile, l'amministrazione o il soggetto competente, il risultato atteso e una tempistica proposta. La relazione annuale successiva verifica lo stato di avanzamento delle priorità individuate.

5. La Regione può mettere a disposizione della Consulta, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati e senza nuovi o maggiori oneri, dati e informazioni aggregate utili all'analisi del sistema regionale dell'autotrasporto e della logistica.

Articolo 10

(Costituzione e Durata)

1. La Consulta resta in carica per tre anni dalla data di approvazione della deliberazione di giunta regionale che ne dispone la costituzione. La sua composizione può essere rinnovata ogni tre anni, senza limiti al numero dei rinnovi.

2. La prima seduta della Consulta si tiene entro sessanta giorni dall'adozione del provvedimento di cui all'articolo 5, comma 3.

3. I componenti cessano anticipatamente in caso di revoca della designazione, perdita dei requisiti di rappresentatività, dimissioni o cessazione dall'incarico in ragione del quale partecipano.

4. Le organizzazioni rappresentate comunicano tempestivamente eventuali sostituzioni. Le sostituzioni intervenute nel corso del mandato non modificano la durata della Consulta né costituiscono rinnovo della stessa.

Articolo 11

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. La partecipazione alla Consulta, al Comitato tecnico e ai gruppi di lavoro è gratuita e non dà luogo a compensi, gettoni di presenza o rimborsi a carico del bilancio regionale.

2. All'attuazione delle attività si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Articolo 12

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale Telematico della Regione Calabria.

REGIONE CALABRIA
Giunta Regionale

ALLEGATO "B" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 724 DEL 28.10 2026

Disegno di legge: "ISTITUZIONE DELLA CONSULTA REGIONALE PER L'AUTOTRASPORTO E LA LOGISTICA DELLA CALABRIA"

RELAZIONE DESCRITTIVA
ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto regionale

Il disegno di legge in oggetto scaturisce dall'esigenza di garantire l'effettività del principio di partecipazione riconosciuto dallo Statuto della Regione Calabria, nel rispetto delle prerogative statali e nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. In particolare, l'articolo 4 dello Statuto regionale prevede la partecipazione delle formazioni sociali e la consultazione di organismi rappresentativi di istanze sociali diffuse. La consulta che si intende costituire riguarda le attività inerenti all'ambito della programmazione, competitività, infrastrutture, logistica, intermodalità, formazione, sostenibilità, sicurezza delle aree di sosta e confronto istituzionale.

La Calabria presenta esigenze logistiche specifiche connesse alla conformazione territoriale, alla rete stradale e ferroviaria, al porto di Gioia Tauro e agli altri nodi portuali e produttivi. Le imprese dell'autotrasporto costituiscono un anello essenziale nella mobilità delle merci e necessitano di una sede stabile di interlocuzione regionale.

La Consulta ha la precipua funzione di mettere a sistema il confronto sulle politiche regionali, migliorare la qualità della programmazione e consentire alla Regione di rappresentare con maggiore conoscenza le esigenze delle imprese nelle sedi nazionali ed europee.

Si ritiene, pertanto, di presentare al Consiglio regionale una proposta di legge regionale della quale, svolte tali premesse di carattere generale, si analizza qui di seguito in dettaglio il contenuto dei singoli articoli.

L'**articolo 1** del disegno di legge detta le disposizioni afferenti all'istituzione ed alla natura giuridica della istituenda consulta.

L'**articolo 2** individua le finalità per le quali la consulta viene istituita.

L'**articolo 3** specifica i compiti rimessi alla Consulta.

L'**articolo 4 definisce** la composizione della Consulta e prevede la possibilità di coinvolgimento nei relativi lavori di altri soggetti.

L'**articolo 5** specifica il concetto di rappresentatività che legittima la partecipazione alla consulta e demanda al competente dipartimento l'adozione di un provvedimento che individui i criteri per l'individuazione delle organizzazioni partecipanti nonché le modalità di individuazione.

L'**articolo 6** detta disposizioni sul funzionamento da dettagliare, tuttavia, nell'approvando regolamento interno.

L'**articolo 7** consente di istituire un comitato tecnico o gruppi di lavoro per l'istruttoria e l'approfondimento di specifiche materie.

L'**articolo 8** detta disposizioni di raccordo tra le attività della Consulta e le competenze programmatorie regionali.

L'**articolo 9** prevede disposizioni per il monitoraggio delle attività svolte annualmente dalla consulta.

L'**articolo 10** del disegno di legge regionale disciplina la costituzione e la durata della consulta e la possibilità di rinnovo dei suoi componenti senza limite.

L'**articolo 11** contiene la clausola di invarianza finanziaria.

L'**articolo 12** dispone l'entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Dirigente Generale del Dipartimento proponente

Il Dirigente Generale
Ing. Claudio Moroni

IL DIRIGENTE GENERALE
Dott. Fortunato Varone

RELAZIONE TECNICA SULLE METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

(Art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli n. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42")

Disegno di legge: "ISTITUZIONE DELLA CONSULTA REGIONALE PER L'AUTOTRASPORTO E LA LOGISTICA DELLA CALABRIA"

Tipologia della proposta di legge:

Il disegno di legge in oggetto scaturisce dall'esigenza di garantire l'effettività del principio di partecipazione riconosciuto dallo Statuto della Regione Calabria, nel rispetto delle prerogative statali e nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. In particolare, l'articolo 4 dello Statuto regionale prevede la partecipazione delle formazioni sociali e la consultazione di organismi rappresentativi di istanze sociali diffuse.

Oneri finanziari:
Analisi quantitativa
(elementi e criteri adottati per la quantificazione degli oneri finanziari, anche con rappresentazione in una o più tabelle, eventuali oneri di gestione a carico della Regione indotti dagli interventi)

SCHEDA DI SINTESI

Articolo del progetto di legge	Oneri finanziari – Elementi e criteri
Articolo 1	€ 0,00 – La norma ha portata ordinamentale e, pertanto, non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
Articolo 2	€ 0,00 – La norma ha portata ordinamentale e, pertanto, non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
Articolo 3	€ 0,00 – La norma ha portata ordinamentale e, pertanto, non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
Articolo 4	€ 0,00 – La norma ha portata ordinamentale e, pertanto, non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
Articolo 5	€ 0,00 – La norma ha portata ordinamentale e, pertanto, non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
Articolo 6	€ 0,00 – La norma ha portata ordinamentale e, pertanto, non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
Articolo 7	€ 0,00 – La norma ha portata ordinamentale e, pertanto, non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
Articolo 8	€ 0,00 – La norma ha portata ordinamentale e, pertanto, non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
Articolo 9	€ 0,00 – La norma ha portata ordinamentale e, pertanto, non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
Articolo 10	€ 0,00 – La norma ha portata ordinamentale e, pertanto, non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
Articolo 11	Contiene la clausola di invarianza finanziaria.
Articolo 12	Contiene la norma relativa all'entrata in vigore.

Totale € 0,00

ARTICOLAZIONE PER ANNO, Missione, Programma e Titolo

Articolo del progetto di legge	Spesa corrente o in conto capitale	Oneri finanziari
Art 1		Euro 0
Art. 2		Euro 0
Art. 3		Euro 0
Art. 4		Euro 0
Art. 5		Euro 0
Art. 6		Euro 0
Art. 7		Euro 0
Art. 8		Euro 0
Art. 9		Euro 0
Art. 10		Euro 0
Art. 11		Euro 0
Art. 12		Euro 0

Missione/ Programma Capitolo	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Note
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	

Il Dirigente del Settore _____

Il Direttore Generale _____

Il Dirigente Generale
Ing. Claudio Moroni

IL DIRIGENTE GENERALE
Dott. Fortunato Varone

4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 119/1

I

(Atti legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 27 aprile 2016

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 16,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ([1]),

visto il parere del Comitato delle regioni ([2]),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ([3]),

considerando quanto segue:

(1) La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale è un diritto fondamentale. L'articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») e l'articolo 16, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») stabiliscono che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.

(2) I principi e le norme a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali dovrebbero rispettarne i diritti e le libertà fondamentali, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, a prescindere dalla loro nazionalità o dalla loro residenza. Il presente regolamento è inteso a contribuire alla realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia e di un'unione economica, al progresso economico e sociale, al rafforzamento e alla convergenza delle economie nel mercato interno e al benessere delle persone fisiche.

(3) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]) ha come obiettivo di armonizzare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche rispetto alle attività di trattamento dei dati e assicurare la libera circolazione dei dati personali tra Stati membri.

([1]) GU C 229 del 31.7.2012, pag. 90.
([2]) GU C 391 del 18.12.2012, pag. 127.
([3]) Posizione del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura dell'8 aprile 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 14 aprile 2016.
([4]) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(4) Il trattamento dei dati personali dovrebbe essere al servizio dell'uomo. Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va contemperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità. Il presente regolamento rispetta tutti i diritti fondamentali e osserva le libertà e i principi riconosciuti dalla Carta, sanciti dai trattati, in particolare il rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni, la protezione dei dati personali, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, la libertà di espressione e d'informazione, la libertà d'impresa, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, nonché la diversità culturale, religiosa e linguistica.

(5) L'integrazione economica e sociale conseguente al funzionamento del mercato interno ha condotto a un considerevole aumento dei flussi transfrontalieri di dati personali e quindi anche dei dati personali scambiati, in tutta l'Unione, tra attori pubblici e privati, comprese persone fisiche, associazioni e imprese. Il diritto dell'Unione impone alle autorità nazionali degli Stati membri di cooperare e scambiarsi dati personali per essere in grado di svolgere le rispettive funzioni o eseguire compiti per conto di un'autorità di un altro Stato membro.

(6) La rapidità dell'evoluzione tecnologica e la globalizzazione comportano nuove sfide per la protezione dei dati personali. La portata della condivisione e della raccolta di dati personali è aumentata in modo significativo. La tecnologia attuale consente tanto alle imprese private quanto alle autorità pubbliche di utilizzare dati personali, come mai in precedenza, nello svolgimento delle loro attività. Sempre più spesso, le persone fisiche rendono disponibili al pubblico su scala mondiale informazioni personali che li riguardano. La tecnologia ha trasformato l'economia e le relazioni sociali e dovrebbe facilitare ancora di più la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione e il loro trasferimento verso paesi terzi e organizzazioni internazionali, garantendo al tempo stesso un elevato livello di protezione dei dati personali.

(7) Tale evoluzione richiede un quadro più solido e coerente in materia di protezione dei dati nell'Unione, affiancato da efficaci misure di attuazione, data l'importanza di creare il clima di fiducia che consentirà lo sviluppo dell'economia digitale in tutto il mercato interno. È opportuno che le persone fisiche abbiano il controllo dei dati personali che li riguardano e che la certezza giuridica e operativa sia rafforzata tanto per le persone fisiche quanto per gli operatori economici e le autorità pubbliche.

(8) Ove il presente regolamento preveda specificazioni o limitazioni delle sue norme ad opera del diritto degli Stati membri, gli Stati membri possono, nella misura necessaria per la coerenza e per rendere le disposizioni nazionali comprensibili alle persone cui si applicano, integrare elementi del presente regolamento nel proprio diritto nazionale.

(9) Sebbene i suoi obiettivi e principi rimangano tuttora validi, la direttiva 95/46/CE non ha impedito la frammentazione dell'applicazione della protezione dei dati personali nel territorio dell'Unione, né ha eliminato l'incertezza giuridica o la percezione, largamente diffusa nel pubblico, che in particolare le operazioni online comportino rischi per la protezione delle persone fisiche. La compresenza di diversi livelli di protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche, in particolare del diritto alla protezione dei dati personali, con riguardo al trattamento di tali dati negli Stati membri può ostacolare la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione. Tali differenze possono pertanto costituire un freno all'esercizio delle attività economiche su scala dell'Unione, falsare la concorrenza e impedire alle autorità nazionali di adempiere agli obblighi loro derivanti dal diritto dell'Unione. Tale divario creatosi nei livelli di protezione è dovuto alle divergenze nell'attuare e applicare la direttiva 95/46/CE.

(10) Al fine di assicurare un livello coerente ed elevato di protezione delle persone fisiche e rimuovere gli ostacoli alla circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione, il livello di protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento di tali dati dovrebbe essere equivalente in tutti gli Stati membri. È opportuno assicurare un'applicazione coerente e omogenea delle norme a protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali in tutta l'Unione. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali per l'adempimento di un obbligo legale, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di mantenere o introdurre norme nazionali al fine di specificare ulteriormente l'applicazione delle norme del presente regolamento. In combinato disposto con la legislazione generale e orizzontale in materia di protezione dei dati che attua la direttiva 95/46/CE gli Stati membri dispongono di varie leggi settoriali in settori che richiedono disposizioni più specifiche. Il presente regolamento prevede anche un margine di manovra degli Stati membri per precisarne le norme, anche con riguardo al trattamento di categorie particolari di dati personali («dati sensibili»). In tal senso, il presente regolamento non esclude che il diritto degli Stati membri stabilisca le condizioni per specifiche situazioni di trattamento, anche determinando con maggiore precisione le condizioni alle quali il trattamento di dati personali è lecito.

(11) Un'efficace protezione dei dati personali in tutta l'Unione presuppone il rafforzamento e la disciplina dettagliata dei diritti degli interessati e degli obblighi di coloro che effettuano e determinano il trattamento dei dati personali, nonché poteri equivalenti per controllare e assicurare il rispetto delle norme di protezione dei dati personali e sanzioni equivalenti per le violazioni negli Stati membri.

(12) L'articolo 16, paragrafo 2, TFUE conferisce al Parlamento europeo e al Consiglio il mandato di stabilire le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale e le norme relative alla libera circolazione di tali dati.

(13) Per assicurare un livello coerente di protezione delle persone fisiche in tutta l'Unione e prevenire disparità che possono ostacolare la libera circolazione dei dati personali nel mercato interno, è necessario un regolamento che garantisca certezza del diritto e trasparenza agli operatori economici, comprese le micro, piccole e medie imprese, offra alle persone fisiche in tutti gli Stati membri il medesimo livello di diritti azionabili e di obblighi e responsabilità dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento e assicuri un monitoraggio coerente del trattamento dei dati personali, sanzioni equivalenti in tutti gli Stati membri e una cooperazione efficace tra le autorità di controllo dei diversi Stati membri. Per il buon funzionamento del mercato interno è necessario che la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione non sia limitata né vietata per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Per tener conto della specifica situazione delle micro, piccole e medie imprese, il presente regolamento prevede una deroga per le organizzazioni che hanno meno di 250 dipendenti per quanto riguarda la conservazione delle registrazioni. Inoltre, le istituzioni e gli organi dell'Unione e gli Stati membri e le loro autorità di controllo sono invitati a considerare le esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese nell'applicare il presente regolamento. La nozione di micro, piccola e media impresa dovrebbe ispirarsi all'articolo 2 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione ([1]).

(14) È opportuno che la protezione prevista dal presente regolamento si applichi alle persone fisiche, a prescindere dalla nazionalità o dal luogo di residenza, in relazione al trattamento dei loro dati personali. Il presente regolamento non disciplina il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, in particolare imprese dotate di personalità giuridica, compresi il nome e la forma della persona giuridica e i suoi dati di contatto.

(15) Al fine di evitare l'insorgere di gravi rischi di elusione, la protezione delle persone fisiche dovrebbe essere neutrale sotto il profilo tecnologico e non dovrebbe dipendere dalle tecniche impiegate. La protezione delle persone fisiche dovrebbe applicarsi sia al trattamento automatizzato che al trattamento manuale dei dati personali, se i dati personali sono contenuti o destinati a essere contenuti in un archivio. Non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento i fascicoli o le serie di fascicoli non strutturati secondo criteri specifici, così come le rispettive copertine.

(16) Il presente regolamento non si applica a questioni di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali o di libera circolazione dei dati personali riferite ad attività che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, quali le attività riguardanti la sicurezza nazionale. Il presente regolamento non si applica al trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri nell'esercizio di attività relative alla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione.

(17) Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]) si applica al trattamento di dati personali effettuato da istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione. Il regolamento (CE) n. 45/2001 e gli altri atti giuridici dell'Unione applicabili a tale trattamento di dati personali dovrebbero essere adeguati ai principi e alle norme stabiliti dal presente regolamento e applicati alla luce dello stesso. Per offrire un quadro di protezione dei dati solido e coerente nell'Unione, si dovrebbe procedere, successivamente all'adozione del presente regolamento, ai necessari adeguamenti del regolamento (CE) n. 45/2001, al fine di consentirne l'applicazione contemporaneamente al presente regolamento.

(18) Il presente regolamento non si applica al trattamento di dati personali effettuato da una persona fisica nell'ambito di attività a carattere esclusivamente personale o domestico e quindi senza una connessione con un'attività commerciale o professionale. Le attività a carattere personale o domestico potrebbero comprendere la

([1]) Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (C(2003) 1422) (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

([2]) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

corrispondenza e gli indirizzari, o l'uso dei social network e attività online intraprese nel quadro di tali attività. Tuttavia, il presente regolamento si applica ai titolari del trattamento o ai responsabili del trattamento che forniscono i mezzi per trattare dati personali nell'ambito di tali attività a carattere personale o domestico.

(19) La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro, e la prevenzione di, minacce alla sicurezza pubblica, e la libera circolazione di tali dati sono oggetto di uno specifico atto dell'Unione. Il presente regolamento non dovrebbe pertanto applicarsi ai trattamenti effettuati per tali finalità. I dati personali trattati dalle autorità pubbliche in forza del presente regolamento, quando utilizzati per tali finalità, dovrebbero invece essere disciplinati da un più specifico atto dell'Unione, segnatamente la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]). Gli Stati membri possono conferire alle autorità competenti ai sensi della direttiva (UE) 2016/680 altri compiti che non siano necessariamente svolti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro, e la prevenzione di, minacce alla sicurezza pubblica, affinché il trattamento di dati personali per tali altre finalità, nella misura in cui ricada nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, rientri nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

Con riguardo al trattamento dei dati personali da parte di tali autorità competenti per finalità rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero poter mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adattare l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento. Tali disposizioni possono determinare con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento di dati personali da parte di dette autorità competenti per tali altre finalità, tenuto conto della struttura costituzionale, organizzativa e amministrativa dei rispettivi Stati membri. Quando il trattamento dei dati personali effettuato da organismi privati rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento, è opportuno che lo stesso preveda la facoltà per gli Stati membri, a determinate condizioni, di adottare disposizioni legislative intese a limitare determinati obblighi e diritti, qualora tale limitazione costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per la salvaguardia di importanti interessi specifici, comprese la sicurezza pubblica e le attività di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro, e la prevenzione di, minacce alla sicurezza pubblica. Ciò riveste particolare importanza ad esempio nel quadro del riciclaggio o di attività di medicina legale.

(20) Sebbene il presente regolamento si applichi, tra l'altro, anche alle attività delle autorità giurisdizionali e di altre autorità giudiziarie, il diritto dell'Unione o degli Stati membri potrebbe specificare le operazioni e le procedure di trattamento relativamente al trattamento dei dati personali effettuato da autorità giurisdizionali e da altre autorità giudiziarie. Non è opportuno che rientri nella competenza delle autorità di controllo il trattamento di dati personali effettuato dalle autorità giurisdizionali nell'adempimento delle loro funzioni giurisdizionali, al fine di salvaguardare l'indipendenza della magistratura nell'adempimento dei suoi compiti giurisdizionali, compreso il processo decisionale. Si dovrebbe poter affidare il controllo su tali trattamenti di dati ad organismi specifici all'interno del sistema giudiziario dello Stato membro, che dovrebbero in particolare assicurare la conformità alle norme del presente regolamento, rafforzare la consapevolezza della magistratura con riguardo agli obblighi che alla stessa derivano dal presente regolamento ed esaminare i reclami in relazione a tali operazioni di trattamento dei dati.

(21) Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]), in particolare delle norme relative alla responsabilità dei prestatori intermediari di servizi di cui agli articoli da 12 a 15 della medesima direttiva. Detta direttiva mira a contribuire al buon funzionamento del mercato interno garantendo la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione tra Stati membri.

(22) Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nell'ambito delle attività di uno stabilimento di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento nel territorio dell'Unione dovrebbe essere conforme al presente regolamento, indipendentemente dal fatto che il trattamento avvenga all'interno dell'Unione. Lo stabilimento implica l'effettivo e reale svolgimento di attività nel quadro di un'organizzazione stabile. A tale riguardo, non è determinante la forma giuridica assunta, sia essa una succursale o una filiale dotata di personalità giuridica.

([1]) Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (Cfr. pagina 89 della presente Gazzetta ufficiale).

([2]) Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

(23) Onde evitare che una persona fisica venga privata della protezione cui ha diritto in base al presente regolamento, è opportuno che questo disciplini il trattamento dei dati personali degli interessati che si trovano nell'Unione effettuato da un titolare del trattamento o da un responsabile del trattamento non stabilito nell'Unione, quando le attività di trattamento sono connesse all'offerta di beni o servizi a detti interessati indipendentemente dal fatto che vi sia un pagamento correlato. Per determinare se tale titolare o responsabile del trattamento stia offrendo beni o servizi agli interessati che si trovano nell'Unione, è opportuno verificare se risulta che il titolare o il responsabile del trattamento intenda fornire servizi agli interessati in uno o più Stati membri dell'Unione. Mentre la semplice accessibilità del sito web del titolare del trattamento, del responsabile del trattamento o di un intermediario nell'Unione, di un indirizzo di posta elettronica o di altre coordinate di contatto o l'impiego di una lingua abitualmente utilizzata nel paese terzo in cui il titolare del trattamento è stabilito sono insufficienti per accertare tale intenzione, fattori quali l'utilizzo di una lingua o di una moneta abitualmente utilizzata in uno o più Stati membri, con la possibilità di ordinare beni e servizi in tale altra lingua, o la menzione di clienti o utenti che si trovano nell'Unione possono evidenziare l'intenzione del titolare o del responsabile del trattamento di offrire beni o servizi agli interessati nell'Unione.

(24) È opportuno che anche il trattamento dei dati personali degli interessati che si trovano nell'Unione ad opera di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento non stabilito nell'Unione sia soggetto al presente regolamento quando è riferito al monitoraggio del comportamento di detti interessati, nella misura in cui tale comportamento ha luogo all'interno dell'Unione. Per stabilire se un'attività di trattamento sia assimilabile al controllo del comportamento dell'interessato, è opportuno verificare se le persone fisiche sono tracciate su internet, compreso l'eventuale ricorso successivo a tecniche di trattamento dei dati personali che consistono nella profilazione della persona fisica, in particolare per adottare decisioni che la riguardano o analizzarne o prevederne le preferenze, i comportamenti e le posizioni personali.

(25) Laddove vige il diritto di uno Stato membro in virtù del diritto internazionale pubblico, ad esempio nella rappresentanza diplomatica o consolare di uno Stato membro, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche a un titolare del trattamento non stabilito nell'Unione.

(26) È auspicabile applicare i principi di protezione dei dati a tutte le informazioni relative a una persona fisica identificata o identificabile. I dati personali sottoposti a pseudonimizzazione, i quali potrebbero essere attribuiti a una persona fisica mediante l'utilizzo di ulteriori informazioni, dovrebbero essere considerati informazioni su una persona fisica identificabile. Per stabilire l'identificabilità di una persona è opportuno considerare tutti i mezzi, come l'individuazione, di cui il titolare del trattamento o un terzo può ragionevolmente avvalersi per identificare detta persona fisica direttamente o indirettamente. Per accertare la ragionevole probabilità di utilizzo dei mezzi per identificare la persona fisica, si dovrebbe prendere in considerazione l'insieme dei fattori obiettivi, tra cui i costi e il tempo necessario per l'identificazione, tenendo conto sia delle tecnologie disponibili al momento del trattamento, sia degli sviluppi tecnologici. I principi di protezione dei dati non dovrebbero pertanto applicarsi a informazioni anonime, vale a dire informazioni che non si riferiscono a una persona fisica identificata o identificabile o a dati personali resi sufficientemente anonimi da impedire o da non consentire più l'identificazione dell'interessato. Il presente regolamento non si applica pertanto al trattamento di tali informazioni anonime, anche per finalità statistiche o di ricerca.

(27) Il presente regolamento non si applica ai dati personali delle persone decedute. Gli Stati membri possono prevedere norme riguardanti il trattamento dei dati personali delle persone decedute.

(28) L'applicazione della pseudonimizzazione ai dati personali può ridurre i rischi per gli interessati e aiutare i titolari del trattamento e i responsabili del trattamento a rispettare i loro obblighi di protezione dei dati. L'introduzione esplicita della «pseudonimizzazione» nel presente regolamento non è quindi intesa a precludere altre misure di protezione dei dati.

(29) Al fine di creare incentivi per l'applicazione della pseudonimizzazione nel trattamento dei dati personali, dovrebbero essere possibili misure di pseudonimizzazione con possibilità di analisi generale all'interno dello stesso titolare del trattamento, qualora il titolare del trattamento abbia adottato le misure tecniche e organizzative necessarie ad assicurare, per il trattamento interessato, l'attuazione del presente regolamento, e che le informazioni aggiuntive per l'attribuzione dei dati personali a un interessato specifico siano conservate separatamente. Il titolare del trattamento che effettua il trattamento dei dati personali dovrebbe indicare le persone autorizzate all'interno dello stesso titolare del trattamento.

(30) Le persone fisiche possono essere associate a identificativi online prodotti dai dispositivi, dalle applicazioni, dagli strumenti e dai protocolli utilizzati, quali gli indirizzi IP, a marcatori temporanei (cookies) o a identificativi di altro tipo, come i tag di identificazione a radiofrequenza. Tali identificativi possono lasciare tracce che, in particolare se combinate con identificativi univoci e altre informazioni ricevute dai server, possono essere utilizzate per creare profili delle persone fisiche e identificarle.

(31) Le autorità pubbliche a cui i dati personali sono comunicati conformemente a un obbligo legale ai fini dell'esercizio della loro missione istituzionale, quali autorità fiscali e doganali, unità di indagine finanziaria, autorità amministrative indipendenti o autorità dei mercati finanziari, responsabili della regolamentazione e della vigilanza dei mercati dei valori mobiliari, non dovrebbero essere considerate destinatari qualora ricevano dati personali che sono necessari per svolgere una specifica indagine nell'interesse generale, conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri. Le richieste di comunicazione inviate dalle autorità pubbliche dovrebbero sempre essere scritte, motivate e occasionali e non dovrebbero riguardare un intero archivio o condurre all'interconnessione di archivi. Il trattamento di tali dati personali da parte delle autorità pubbliche dovrebbe essere conforme alle norme in materia di protezione dei dati applicabili secondo le finalità del trattamento.

(32) Il consenso dovrebbe essere espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, ad esempio mediante dichiarazione scritta, anche attraverso mezzi elettronici, o orale. Ciò potrebbe comprendere la selezione di un'apposita casella in un sito web, la scelta di impostazioni tecniche per servizi della società dell'informazione o qualsiasi altra dichiarazione o qualsiasi altro comportamento che indichi chiaramente in tale contesto che l'interessato accetta il trattamento proposto. Non dovrebbe pertanto configurare consenso il silenzio, l'inattività o la preselezione di caselle. Il consenso dovrebbe applicarsi a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità. Qualora il trattamento abbia più finalità, il consenso dovrebbe essere prestato per tutte queste. Se il consenso dell'interessato è richiesto attraverso mezzi elettronici, la richiesta deve essere chiara, concisa e non interferire immotivatamente con il servizio per il quale il consenso è espresso.

(33) In molti casi non è possibile individuare pienamente la finalità del trattamento dei dati personali a fini di ricerca scientifica al momento della raccolta dei dati. Pertanto, dovrebbe essere consentito agli interessati di prestare il proprio consenso a taluni settori della ricerca scientifica laddove vi sia rispetto delle norme deontologiche riconosciute per la ricerca scientifica. Gli interessati dovrebbero avere la possibilità di prestare il proprio consenso soltanto a determinati settori di ricerca o parti di progetti di ricerca nella misura consentita dalla finalità prevista.

(34) È opportuno che per dati genetici si intendano i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche, ereditarie o acquisite, di una persona fisica, che risultino dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione, in particolare dall'analisi dei cromosomi, dell'acido desossiribonucleico (DNA) o dell'acido ribonucleico (RNA), ovvero dall'analisi di un altro elemento che consenta di ottenere informazioni equivalenti.

(35) Nei dati personali relativi alla salute dovrebbero rientrare tutti i dati riguardanti lo stato di salute dell'interessato che rivelino informazioni connesse allo stato di salute fisica o mentale passata, presente o futura dello stesso. Questi comprendono informazioni sulla persona fisica raccolte nel corso della sua registrazione al fine di ricevere servizi di assistenza sanitaria o della relativa prestazione di cui alla direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]); un numero, un simbolo o un elemento specifico attribuito a una persona fisica per identificarla in modo univoco a fini sanitari; le informazioni risultanti da esami e controlli effettuati su una parte del corpo o una sostanza organica, compresi i dati genetici e i campioni biologici; e qualsiasi informazione riguardante, ad esempio, una malattia, una disabilità, il rischio di malattie, l'anamnesi medica, i trattamenti clinici o lo stato fisiologico o biomedico dell'interessato, indipendentemente dalla fonte, quale, ad esempio, un medico o altro operatore sanitario, un ospedale, un dispositivo medico o un test diagnostico in vitro.

(36) Lo stabilimento principale di un titolare del trattamento nell'Unione dovrebbe essere il luogo in cui ha sede la sua amministrazione centrale nell'Unione, a meno che le decisioni sulle finalità e i mezzi del trattamento di dati personali siano adottate in un altro stabilimento del titolare del trattamento nell'Unione, nel qual caso tale altro stabilimento dovrebbe essere considerato lo stabilimento principale. Lo stabilimento principale di un titolare del

([1]) Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45).

trattamento nell'Unione dovrebbe essere determinato in base a criteri obiettivi e implicare l'effettivo e reale svolgimento di attività di gestione finalizzate alle principali decisioni sulle finalità e sui mezzi del trattamento nel quadro di un'organizzazione stabile. Tale criterio non dovrebbe dipendere dal fatto che i dati personali siano trattati in quella sede. La presenza o l'uso di mezzi tecnici e tecnologie di trattamento di dati personali o di attività di trattamento non costituiscono di per sé lo stabilimento principale né sono quindi criteri determinanti della sua esistenza. Per quanto riguarda il responsabile del trattamento, per «stabilimento principale» dovrebbe intendersi il luogo in cui ha sede la sua amministrazione centrale nell'Unione o, se non dispone di un'amministrazione centrale nell'Unione, il luogo in cui sono condotte le principali attività di trattamento nell'Unione. In caso di coinvolgimento sia del titolare del trattamento sia del responsabile del trattamento, l'autorità di controllo competente capofila dovrebbe continuare a essere l'autorità di controllo dello Stato membro in cui il titolare del trattamento ha lo stabilimento principale, ma l'autorità di controllo del responsabile del trattamento dovrebbe essere considerata autorità di controllo interessata e tale autorità di controllo dovrebbe partecipare alla procedura di cooperazione prevista dal presente regolamento. In ogni caso, le autorità di controllo dello Stato membro o degli Stati membri in cui il responsabile del trattamento ha uno o più stabilimenti non dovrebbero essere considerate autorità di controllo interessate quando il progetto di decisione riguarda soltanto il titolare del trattamento. Se il trattamento è effettuato da un gruppo imprenditoriale, lo stabilimento principale dell'impresa controllante dovrebbe essere considerato lo stabilimento principale del gruppo di imprese, tranne nei casi in cui le finalità e i mezzi del trattamento sono stabiliti da un'altra impresa.

(37) Un gruppo imprenditoriale dovrebbe costituirsi di un'impresa controllante e delle sue controllate, là dove l'impresa controllante dovrebbe essere quella che può esercitare un'influenza dominante sulle controllate in forza, ad esempio, della proprietà, della partecipazione finanziaria o delle norme societarie o del potere di fare applicare le norme in materia di protezione dei dati personali. Un'impresa che controlla il trattamento dei dati personali in imprese a essa collegate dovrebbe essere considerata, unitamente a tali imprese, quale «gruppo imprenditoriale».

(38) I minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali. Tale specifica protezione dovrebbe, in particolare, riguardare l'utilizzo dei dati personali dei minori a fini di marketing o di creazione di profili di personalità o di utente e la raccolta di dati personali relativi ai minori all'atto dell'utilizzo di servizi forniti direttamente a un minore. Il consenso del titolare della responsabilità genitoriale non dovrebbe essere necessario nel quadro dei servizi di prevenzione o di consulenza forniti direttamente a un minore.

(39) Qualsiasi trattamento di dati personali dovrebbe essere lecito e corretto. Dovrebbero essere trasparenti per le persone fisiche le modalità con cui sono raccolti, utilizzati, consultati o altrimenti trattati dati personali che li riguardano nonché la misura in cui i dati personali sono o saranno trattati. Il principio della trasparenza impone che le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento di tali dati personali siano facilmente accessibili e comprensibili e che sia utilizzato un linguaggio semplice e chiaro. Tale principio riguarda, in particolare, l'informazione degli interessati sull'identità del titolare del trattamento e sulle finalità del trattamento e ulteriori informazioni per assicurare un trattamento corretto e trasparente con riguardo alle persone fisiche interessate e ai loro diritti di ottenere conferma e comunicazione di un trattamento di dati personali che li riguardano. È opportuno che le persone fisiche siano sensibilizzate ai rischi, alle norme, alle garanzie e ai diritti relativi al trattamento dei dati personali, nonché alle modalità di esercizio dei loro diritti relativi a tale trattamento. In particolare, le finalità specifiche del trattamento dei dati personali dovrebbero essere esplicite e legittime e precisate al momento della raccolta di detti dati personali. I dati personali dovrebbero essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per le finalità del loro trattamento. Da qui l'obbligo, in particolare, di assicurare che il periodo di conservazione dei dati personali sia limitato al minimo necessario. I dati personali dovrebbero essere trattati solo se la finalità del trattamento non è ragionevolmente conseguibile con altri mezzi. Onde assicurare che i dati personali non siano conservati più a lungo del necessario, il titolare del trattamento dovrebbe stabilire un termine per la cancellazione o per la verifica periodica. È opportuno adottare tutte le misure ragionevoli affinché i dati personali inesatti siano rettificati o cancellati. I dati personali dovrebbero essere trattati in modo da garantirne un'adeguata sicurezza e riservatezza, anche per impedire l'accesso o l'utilizzo non autorizzato dei dati personali e delle attrezzature impiegate per il trattamento.

(40) Perché sia lecito, il trattamento di dati personali dovrebbe fondarsi sul consenso dell'interessato o su altra base legittima prevista per legge dal presente regolamento o dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, come indicato

nel presente regolamento, tenuto conto della necessità di ottemperare all'obbligo legale al quale il titolare del trattamento è soggetto o della necessità di esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o di esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.

(41) Qualora il presente regolamento faccia riferimento a una base giuridica o a una misura legislativa, ciò non richiede necessariamente l'adozione di un atto legislativo da parte di un parlamento, fatte salve le prescrizioni dell'ordinamento costituzionale dello Stato membro interessato. Tuttavia, tale base giuridica o misura legislativa dovrebbe essere chiara e precisa, e la sua applicazione prevedibile, per le persone che vi sono sottoposte, in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (la «Corte di giustizia») e della Corte europea dei diritti dell'uomo.

(42) Per i trattamenti basati sul consenso dell'interessato, il titolare del trattamento dovrebbe essere in grado di dimostrare che l'interessato ha acconsentito al trattamento. In particolare, nel contesto di una dichiarazione scritta relativa a un'altra questione dovrebbero esistere garanzie che assicurino che l'interessato sia consapevole del fatto di esprimere un consenso e della misura in cui ciò avviene. In conformità della direttiva 93/13/CEE del Consiglio ([1]) è opportuno prevedere una dichiarazione di consenso predisposta dal titolare del trattamento in una forma comprensibile e facilmente accessibile, che usi un linguaggio semplice e chiaro e non contenga clausole abusive. Ai fini di un consenso informato, l'interessato dovrebbe essere posto a conoscenza almeno dell'identità del titolare del trattamento e delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali. Il consenso non dovrebbe essere considerato liberamente espresso se l'interessato non è in grado di operare una scelta autenticamente libera o è nell'impossibilità di rifiutare o revocare il consenso senza subire pregiudizio.

(43) Per assicurare la libertà di espressione del consenso, è opportuno che il consenso non costituisca un valido presupposto per il trattamento dei dati personali in un caso specifico, qualora esista un evidente squilibrio tra l'interessato e il titolare del trattamento, specie quando il titolare del trattamento è un'autorità pubblica e ciò rende pertanto improbabile che il consenso sia stato espresso liberamente in tutte le circostanze di tale situazione specifica. Si presume che il consenso non sia stato liberamente espresso se non è possibile esprimere un consenso separato a distinti trattamenti di dati personali, nonostante sia appropriato nel singolo caso, o se l'esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio, è subordinata al consenso sebbene esso non sia necessario per tale esecuzione.

(44) Il trattamento dovrebbe essere considerato lecito se è necessario nell'ambito di un contratto o ai fini della conclusione di un contratto.

(45) È opportuno che il trattamento effettuato in conformità a un obbligo legale al quale il titolare del trattamento è soggetto o necessario per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri sia basato sul diritto dell'Unione o di uno Stato membro. Il presente regolamento non impone che vi sia un atto legislativo specifico per ogni singolo trattamento. Un atto legislativo può essere sufficiente come base per più trattamenti effettuati conformemente a un obbligo legale cui è soggetto il titolare del trattamento o se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri. Dovrebbe altresì spettare al diritto dell'Unione o degli Stati membri stabilire la finalità del trattamento. Inoltre, tale atto legislativo potrebbe precisare le condizioni generali del presente regolamento che presiedono alla liceità del trattamento dei dati personali, prevedere le specificazioni per stabilire il titolare del trattamento, il tipo di dati personali oggetto del trattamento, gli interessati, i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali, le limitazioni della finalità, il periodo di conservazione e altre misure per garantire un trattamento lecito e corretto. Dovrebbe altresì spettare al diritto dell'Unione o degli Stati membri stabilire se il titolare del trattamento che esegue un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri debba essere una pubblica autorità o altra persona fisica o giuridica di diritto pubblico o, qualora sia nel pubblico interesse, anche per finalità inerenti alla salute, quali la sanità pubblica e la protezione sociale e la gestione dei servizi di assistenza sanitaria, di diritto privato, quale un'associazione professionale.

(46) Il trattamento di dati personali dovrebbe essere altresì considerato lecito quando è necessario per proteggere un interesse essenziale per la vita dell'interessato o di un'altra persona fisica. Il trattamento di dati personali fondato

([1]) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29).

sull'interesse vitale di un'altra persona fisica dovrebbe avere luogo in principio unicamente quando il trattamento non può essere manifestamente fondato su un'altra base giuridica. Alcuni tipi di trattamento dei dati personali possono rispondere sia a rilevanti motivi di interesse pubblico sia agli interessi vitali dell'interessato, per esempio se il trattamento è necessario a fini umanitari, tra l'altro per tenere sotto controllo l'evoluzione di epidemie e la loro diffusione o in casi di emergenze umanitarie, in particolare in casi di catastrofi di origine naturale e umana.

(47) I legittimi interessi di un titolare del trattamento, compresi quelli di un titolare del trattamento a cui i dati personali possono essere comunicati, o di terzi possono costituire una base giuridica del trattamento, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato, tenuto conto delle ragionevoli aspettative nutrite dall'interessato in base alla sua relazione con il titolare del trattamento. Ad esempio, potrebbero sussistere tali legittimi interessi quando esista una relazione pertinente e appropriata tra l'interessato e il titolare del trattamento, ad esempio quando l'interessato è un cliente o è alle dipendenze del titolare del trattamento. In ogni caso, l'esistenza di legittimi interessi richiede un'attenta valutazione anche in merito all'eventualità che l'interessato, al momento e nell'ambito della raccolta dei dati personali, possa ragionevolmente attendersi che abbia luogo un trattamento a tal fine. Gli interessi e i diritti fondamentali dell'interessato potrebbero in particolare prevalere sugli interessi del titolare del trattamento qualora i dati personali siano trattati in circostanze in cui gli interessati non possano ragionevolmente attendersi un ulteriore trattamento dei dati personali. Posto che spetta al legislatore prevedere per legge la base giuridica che autorizza le autorità pubbliche a trattare i dati personali, la base giuridica per un legittimo interesse del titolare del trattamento non dovrebbe valere per il trattamento effettuato dalle autorità pubbliche nell'esecuzione dei loro compiti. Costituisce parimenti legittimo interesse del titolare del trattamento interessato trattare dati personali strettamente necessari a fini di prevenzione delle frodi. Può essere considerato legittimo interesse trattare dati personali per finalità di marketing diretto.

(48) I titolari del trattamento facenti parte di un gruppo imprenditoriale o di enti collegati a un organismo centrale possono avere un interesse legittimo a trasmettere dati personali all'interno del gruppo imprenditoriale a fini amministrativi interni, compreso il trattamento di dati personali dei clienti o dei dipendenti. Sono fatti salvi i principi generali per il trasferimento di dati personali, all'interno di un gruppo imprenditoriale, verso un'impresa situata in un paese terzo.

(49) Costituisce legittimo interesse del titolare del trattamento interessato trattare dati personali relativi al traffico, in misura strettamente necessaria e proporzionata per garantire la sicurezza delle reti e dell'informazione, vale a dire la capacità di una rete o di un sistema d'informazione di resistere, a un dato livello di sicurezza, a eventi imprevisti o atti illeciti o dolosi che compromettano la disponibilità, l'autenticità, l'integrità e la riservatezza dei dati personali conservati o trasmessi e la sicurezza dei relativi servizi offerti o resi accessibili tramite tali reti e sistemi da autorità pubbliche, organismi di intervento in caso di emergenza informatica (CERT), gruppi di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente (CSIRT), fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica e fornitori di tecnologie e servizi di sicurezza. Ciò potrebbe, ad esempio, includere misure atte a impedire l'accesso non autorizzato a reti di comunicazioni elettroniche e la diffusione di codici maligni, e a porre termine agli attacchi da «blocco di servizio» e ai danni ai sistemi informatici e di comunicazione elettronica.

(50) Il trattamento dei dati personali per finalità diverse da quelle per le quali i dati personali sono stati inizialmente raccolti dovrebbe essere consentito solo se compatibile con le finalità per le quali i dati personali sono stati inizialmente raccolti. In tal caso non è richiesta alcuna base giuridica separata oltre a quella che ha consentito la raccolta dei dati personali. Se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, il diritto dell'Unione o degli Stati membri può stabilire e precisare le finalità e i compiti per i quali l'ulteriore trattamento è considerato lecito e compatibile. L'ulteriore trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, o di ricerca scientifica o storica o a fini statistici dovrebbe essere considerato un trattamento lecito e compatibile. La base giuridica fornita dal diritto dell'Unione o degli Stati membri per il trattamento dei dati personali può anche costituire una base giuridica per l'ulteriore trattamento. Per accertare se la finalità di un ulteriore trattamento sia compatibile con la finalità per la quale i dati personali sono stati inizialmente raccolti, il titolare del trattamento dovrebbe, dopo aver soddisfatto tutti i requisiti per la liceità del trattamento originario, tener conto tra l'altro di ogni nesso tra tali finalità e le finalità dell'ulteriore trattamento previsto, del contesto in cui i dati personali sono stati raccolti, in

particolare le ragionevoli aspettative dell'interessato in base alla sua relazione con il titolare del trattamento con riguardo al loro ulteriore utilizzo; della natura dei dati personali; delle conseguenze dell'ulteriore trattamento previsto per gli interessati; e dell'esistenza di garanzie adeguate sia nel trattamento originario sia nell'ulteriore trattamento previsto.

Ove l'interessato abbia prestato il suo consenso o il trattamento si basi sul diritto dell'Unione o degli Stati membri che costituisce una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare, in particolare, importanti obiettivi di interesse pubblico generale, il titolare del trattamento dovrebbe poter sottoporre i dati personali a ulteriore trattamento a prescindere dalla compatibilità delle finalità. In ogni caso, dovrebbe essere garantita l'applicazione dei principi stabiliti dal presente regolamento, in particolare l'obbligo di informare l'interessato di tali altre finalità e dei suoi diritti, compreso il diritto di opporsi. L'indicazione da parte del titolare del trattamento di possibili reati o minacce alla sicurezza pubblica e la trasmissione dei dati personali pertinenti a un'autorità competente in singoli casi o in più casi riguardanti lo stesso reato o la stessa minaccia alla sicurezza pubblica dovrebbero essere considerate nell'interesse legittimo perseguito dal titolare del trattamento. Tuttavia, tale trasmissione nell'interesse legittimo del titolare del trattamento o l'ulteriore trattamento dei dati personali dovrebbero essere vietati se il trattamento non è compatibile con un obbligo vincolante di segretezza, di natura giuridica, professionale o di altro genere.

(51) Meritano una specifica protezione i dati personali che, per loro natura, sono particolarmente sensibili sotto il profilo dei diritti e delle libertà fondamentali, dal momento che il contesto del loro trattamento potrebbe creare rischi significativi per i diritti e le libertà fondamentali. Tra tali dati personali dovrebbero essere compresi anche i dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, essendo inteso che l'utilizzo dei termini «origine razziale» nel presente regolamento non implica l'accettazione da parte dell'Unione di teorie che tentano di dimostrare l'esistenza di razze umane distinte. Il trattamento di fotografie non dovrebbe costituire sistematicamente un trattamento di categorie particolari di dati personali, poiché esse rientrano nella definizione di dati biometrici soltanto quando saranno trattate attraverso un dispositivo tecnico specifico che consente l'identificazione univoca o l'autenticazione di una persona fisica. Tali dati personali non dovrebbero essere oggetto di trattamento, a meno che il trattamento non sia consentito nei casi specifici di cui al presente regolamento, tenendo conto del fatto che il diritto degli Stati membri può stabilire disposizioni specifiche sulla protezione dei dati per adeguare l'applicazione delle norme del presente regolamento ai fini della conformità a un obbligo legale o dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Oltre ai requisiti specifici per tale trattamento, dovrebbero applicarsi i principi generali e altre norme del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda le condizioni per il trattamento lecito. È opportuno prevedere espressamente deroghe al divieto generale di trattare tali categorie particolari di dati personali, tra l'altro se l'interessato esprime un consenso esplicito o in relazione a esigenze specifiche, in particolare se il trattamento è eseguito nel corso di legittime attività di talune associazioni o fondazioni il cui scopo sia permettere l'esercizio delle libertà fondamentali.

(52) La deroga al divieto di trattare categorie particolari di dati personali dovrebbe essere consentita anche quando è prevista dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, fatte salve adeguate garanzie, per proteggere i dati personali e altri diritti fondamentali, laddove ciò avvenga nell'interesse pubblico, in particolare il trattamento dei dati personali nel settore del diritto del lavoro e della protezione sociale, comprese le pensioni, e per finalità di sicurezza sanitaria, controllo e allerta, la prevenzione o il controllo di malattie trasmissibili e altre minacce gravi alla salute. Tale deroga può avere luogo per finalità inerenti alla salute, compresa la sanità pubblica e la gestione dei servizi di assistenza sanitaria, soprattutto al fine di assicurare la qualità e l'economicità delle procedure per soddisfare le richieste di prestazioni e servizi nell'ambito del regime di assicurazione sanitaria, o a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca scientifica o storica o a fini statistici. La deroga dovrebbe anche consentire di trattare tali dati personali se necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto, che sia in sede giudiziale, amministrativa o stragiudiziale.

(53) Le categorie particolari di dati personali che meritano una maggiore protezione dovrebbero essere trattate soltanto per finalità connesse alla salute, ove necessario per conseguire tali finalità a beneficio delle persone e dell'intera società, in particolare nel contesto della gestione dei servizi e sistemi di assistenza sanitaria o sociale, compreso il trattamento di tali dati da parte della dirigenza e delle autorità sanitarie nazionali centrali a fini di controllo della qualità, informazione sulla gestione e supervisione nazionale e locale generale del sistema di assistenza sanitaria o sociale, nonché per garantire la continuità dell'assistenza sanitaria o sociale e dell'assistenza sanitaria transfrontaliera o per finalità di sicurezza sanitaria, controllo e allerta o a fini di archiviazione nel

pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici in base al diritto dell'Unione o nazionale che deve perseguire un obiettivo di interesse pubblico, nonché per studi svolti nel pubblico interesse nell'ambito della sanità pubblica. Pertanto il presente regolamento dovrebbe prevedere condizioni armonizzate per il trattamento di categorie particolari di dati personali relativi alla salute in relazione a esigenze specifiche, in particolare qualora il trattamento di tali dati sia svolto da persone vincolate dal segreto professionale per talune finalità connesse alla salute. Il diritto dell'Unione o degli Stati membri dovrebbe prevedere misure specifiche e appropriate a protezione dei diritti fondamentali e dei dati personali delle persone fisiche. Gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di mantenere o introdurre ulteriori condizioni, fra cui limitazioni, con riguardo al trattamento di dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla salute, senza tuttavia ostacolare la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione quando tali condizioni si applicano al trattamento transfrontaliero degli stessi.

(54) Il trattamento di categorie particolari di dati personali può essere necessario per motivi di interesse pubblico nei settori della sanità pubblica, senza il consenso dell'interessato. Tale trattamento dovrebbe essere soggetto a misure appropriate e specifiche a tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche. In tale contesto, la nozione di «sanità pubblica» dovrebbe essere interpretata secondo la definizione del regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]): tutti gli elementi relativi alla salute, ossia lo stato di salute, morbilità e disabilità incluse, i determinanti aventi un effetto su tale stato di salute, le necessità in materia di assistenza sanitaria, le risorse destinate all'assistenza sanitaria, la prestazione di assistenza sanitaria e l'accesso universale a essa, la spesa sanitaria e il relativo finanziamento e le cause di mortalità. Il trattamento dei dati relativi alla salute effettuato per motivi di interesse pubblico non dovrebbe comportare il trattamento dei dati personali per altre finalità da parte di terzi, quali datori di lavoro, compagnie di assicurazione e istituti di credito.

(55) Inoltre, è effettuato per motivi di interesse pubblico il trattamento di dati personali a cura di autorità pubbliche allo scopo di realizzare fini, previsti dal diritto costituzionale o dal diritto internazionale pubblico, di associazioni religiose ufficialmente riconosciute.

(56) Se, nel corso di attività elettorali, il funzionamento del sistema democratico presuppone, in uno Stato membro, che i partiti politici raccolgano dati personali sulle opinioni politiche delle persone, può esserne consentito il trattamento di tali dati per motivi di interesse pubblico, purché siano predisposte garanzie adeguate.

(57) Se i dati personali che tratta non gli consentono di identificare una persona fisica, il titolare del trattamento non dovrebbe essere obbligato ad acquisire ulteriori informazioni per identificare l'interessato al solo fine di rispettare una disposizione del presente regolamento. Tuttavia, il titolare del trattamento non dovrebbe rifiutare le ulteriori informazioni fornite dall'interessato al fine di sostenere l'esercizio dei suoi diritti. L'identificazione dovrebbe includere l'identificazione digitale di un interessato, ad esempio mediante un meccanismo di autenticazione quali le stesse credenziali, utilizzate dall'interessato per l'accesso (log in) al servizio on line offerto dal titolare del trattamento.

(58) Il principio della trasparenza impone che le informazioni destinate al pubblico o all'interessato siano concise, facilmente accessibili e di facile comprensione e che sia usato un linguaggio semplice e chiaro, oltre che, se del caso, una visualizzazione. Tali informazioni potrebbero essere fornite in formato elettronico, ad esempio, se destinate al pubblico, attraverso un sito web. Ciò è particolarmente utile in situazioni in cui la molteplicità degli operatori coinvolti e la complessità tecnologica dell'operazione fanno sì che sia difficile per l'interessato comprendere se, da chi e per quali finalità sono raccolti dati personali che lo riguardano, quali la pubblicità online. Dato che i minori meritano una protezione specifica, quando il trattamento dati li riguarda, qualsiasi informazione e comunicazione dovrebbe utilizzare un linguaggio semplice e chiaro che un minore possa capire facilmente.

(59) È opportuno prevedere modalità volte ad agevolare l'esercizio, da parte dell'interessato, dei diritti di cui al presente regolamento, compresi i meccanismi per richiedere e, se del caso, ottenere gratuitamente, in particolare l'accesso ai dati, la loro rettifica e cancellazione e per esercitare il diritto di opposizione. Il titolare del trattamento dovrebbe predisporre anche i mezzi per inoltrare le richieste per via elettronica, in particolare qualora i dati personali siano trattati con mezzi elettronici. Il titolare del trattamento dovrebbe essere tenuto a rispondere alle richieste dell'interessato senza ingiustificato ritardo e al più tardi entro un mese e a motivare la sua eventuale intenzione di non accogliere tali richieste.

([1]) Regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 70).

(60) I principi di trattamento corretto e trasparente implicano che l'interessato sia informato dell'esistenza del trattamento e delle sue finalità. Il titolare del trattamento dovrebbe fornire all'interessato eventuali ulteriori informazioni necessarie ad assicurare un trattamento corretto e trasparente, prendendo in considerazione le circostanze e del contesto specifici in cui i dati personali sono trattati. Inoltre l'interessato dovrebbe essere informato dell'esistenza di una profilazione e delle conseguenze della stessa. In caso di dati personali raccolti direttamente presso l'interessato, questi dovrebbe inoltre essere informato dell'eventuale obbligo di fornire i dati personali e delle conseguenze in cui incorre se si rifiuta di fornirli. Tali informazioni possono essere fornite in combinazione con icone standardizzate per dare, in modo facilmente visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d'insieme del trattamento previsto. Se presentate elettronicamente, le icone dovrebbero essere leggibili da dispositivo automatico.

(61) L'interessato dovrebbe ricevere le informazioni relative al trattamento di dati personali che lo riguardano al momento della raccolta presso l'interessato o, se i dati sono ottenuti da altra fonte, entro un termine ragionevole, in funzione delle circostanze del caso. Se i dati personali possono essere legittimamente comunicati a un altro destinatario, l'interessato dovrebbe esserne informato nel momento in cui il destinatario riceve la prima comunicazione dei dati personali. Il titolare del trattamento, qualora intenda trattare i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, dovrebbe fornire all'interessato, prima di tale ulteriore trattamento, informazioni in merito a tale finalità diversa e altre informazioni necessarie. Qualora non sia possibile comunicare all'interessato l'origine dei dati personali, perché sono state utilizzate varie fonti, dovrebbe essere fornita un'informazione di carattere generale.

(62) Per contro, non è necessario imporre l'obbligo di fornire l'informazione se l'interessato dispone già dell'informazione, se la registrazione o la comunicazione dei dati personali sono previste per legge o se informare l'interessato si rivela impossibile o richiederebbe uno sforzo sproporzionato. Quest'ultima eventualità potrebbe verificarsi, ad esempio, nei trattamenti eseguiti a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici. In tali casi si può tener conto del numero di interessati, dell'antichità dei dati e di eventuali garanzie adeguate in essere.

(63) Un interessato dovrebbe avere il diritto di accedere ai dati personali raccolti che la riguardano e di esercitare tale diritto facilmente e a intervalli ragionevoli, per essere consapevole del trattamento e verificarne la liceità. Ciò include il diritto di accedere ai dati relativi alla salute, ad esempio le cartelle mediche contenenti informazioni quali diagnosi, risultati di esami, pareri di medici curanti o eventuali terapie o interventi praticati. Ogni interessato dovrebbe pertanto avere il diritto di conoscere e ottenere comunicazioni in particolare in relazione alla finalità per cui i dati personali sono trattati, ove possibile al periodo in cui i dati personali sono trattati, ai destinatari dei dati personali, alla logica cui risponde qualsiasi trattamento automatizzato dei dati e, almeno quando è basato sulla profilazione, alle possibili conseguenze di tale trattamento. Ove possibile, il titolare del trattamento dovrebbe poter fornire l'accesso remoto a un sistema sicuro che consenta all'interessato di consultare direttamente i propri dati personali. Tale diritto non dovrebbe ledere i diritti e le libertà altrui, compreso il segreto industriale e aziendale e la proprietà intellettuale, segnatamente i diritti d'autore che tutelano il software. Tuttavia, tali considerazioni non dovrebbero condurre a un diniego a fornire all'interessato tutte le informazioni. Se il titolare del trattamento tratta una notevole quantità d'informazioni riguardanti l'interessato, il titolare in questione dovrebbe poter richiedere che l'interessato precisi, prima che siano fornite le informazioni, l'informazione o le attività di trattamento cui la richiesta si riferisce.

(64) Il titolare del trattamento dovrebbe adottare tutte le misure ragionevoli per verificare l'identità di un interessato che chieda l'accesso, in particolare nel contesto di servizi online e di identificativi online. Il titolare del trattamento non dovrebbe conservare dati personali al solo scopo di poter rispondere a potenziali richieste.

(65) Un interessato dovrebbe avere il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali che la riguardano e il «diritto all'oblio» se la conservazione di tali dati violi il presente regolamento o il diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il titolare del trattamento. In particolare, l'interessato dovrebbe avere il diritto di chiedere che siano cancellati e non più sottoposti a trattamento i propri dati personali che non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, quando abbia ritirato il proprio consenso o si sia opposto al trattamento dei dati personali che lo riguardano o quando il trattamento dei suoi dati personali non sia altrimenti conforme al presente regolamento. Tale diritto è in particolare rilevante se l'interessato ha prestato il proprio consenso quando era minore, e quindi non pienamente consapevole dei rischi derivanti dal trattamento, e vuole

successivamente eliminare tale tipo di dati personali, in particolare da internet. L'interessato dovrebbe poter esercitare tale diritto indipendentemente dal fatto che non sia più un minore. Tuttavia, dovrebbe essere lecita l'ulteriore conservazione dei dati personali qualora sia necessaria per esercitare il diritto alla libertà di espressione e di informazione, per adempiere un obbligo legale, per eseguire un compito di interesse pubblico o nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, ovvero per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.

(66) Per rafforzare il «diritto all'oblio» nell'ambiente online, è opportuno che il diritto di cancellazione sia esteso in modo tale da obbligare il titolare del trattamento che ha pubblicato dati personali a informare i titolari del trattamento che trattano tali dati personali di cancellare qualsiasi link verso tali dati personali o copia o riproduzione di detti dati personali. Nel fare ciò, è opportuno che il titolare del trattamento adotti misure ragionevoli tenendo conto della tecnologia disponibile e dei mezzi a disposizione del titolare del trattamento, comprese misure tecniche, per informare della richiesta dell'interessato i titolari del trattamento che trattano i dati personali.

(67) Le modalità per limitare il trattamento dei dati personali potrebbero consistere, tra l'altro, nel trasferire temporaneamente i dati selezionati verso un altro sistema di trattamento, nel rendere i dati personali selezionati inaccessibili agli utenti o nel rimuovere temporaneamente i dati pubblicati da un sito web. Negli archivi automatizzati, la limitazione del trattamento dei dati personali dovrebbe in linea di massima essere assicurata mediante dispositivi tecnici in modo tale che i dati personali non siano sottoposti a ulteriori trattamenti e non possano più essere modificati. Il sistema dovrebbe indicare chiaramente che il trattamento dei dati personali è stato limitato.

(68) Per rafforzare ulteriormente il controllo sui propri dati è opportuno anche che l'interessato abbia il diritto, qualora i dati personali siano trattati con mezzi automatizzati, di ricevere in un formato strutturato, di uso comune, leggibile da dispositivo automatico e interoperabile i dati personali che lo riguardano che abbia fornito a un titolare del trattamento e di trasmetterli a un altro titolare del trattamento. È opportuno incoraggiare i titolari del trattamento a sviluppare formati interoperabili che consentano la portabilità dei dati. Tale diritto dovrebbe applicarsi qualora l'interessato abbia fornito i dati personali sulla base del proprio consenso o se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un contratto. Non dovrebbe applicarsi qualora il trattamento si basi su un fondamento giuridico diverso dal consenso o contratto. Per sua stessa natura, tale diritto non dovrebbe essere esercitato nei confronti dei titolari del trattamento che trattano dati personali nell'esercizio delle loro funzioni pubbliche. Non dovrebbe pertanto applicarsi quando il trattamento dei dati personali è necessario per l'adempimento di un obbligo legale cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Il diritto dell'interessato di trasmettere o ricevere dati personali che lo riguardano non dovrebbe comportare l'obbligo per i titolari del trattamento di adottare o mantenere sistemi di trattamento tecnicamente compatibili. Qualora un certo insieme di dati personali riguardi più di un interessato, il diritto di ricevere i dati personali non dovrebbe pregiudicare i diritti e le libertà degli altri interessati in ottemperanza del presente regolamento. Inoltre tale diritto non dovrebbe pregiudicare il diritto dell'interessato di ottenere la cancellazione dei dati personali e le limitazioni di tale diritto di cui al presente regolamento e non dovrebbe segnatamente implicare la cancellazione dei dati personali riguardanti l'interessato forniti da quest'ultimo per l'esecuzione di un contratto, nella misura in cui e fintantoché i dati personali siano necessari all'esecuzione di tale contratto. Ove tecnicamente fattibile, l'interessato dovrebbe avere il diritto di ottenere che i dati personali siano trasmessi direttamente da un titolare del trattamento a un altro.

(69) Qualora i dati personali possano essere lecitamente trattati, essendo il trattamento necessario per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, ovvero per i legittimi interessi di un titolare del trattamento o di terzi, l'interessato dovrebbe comunque avere il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che riguardano la sua situazione particolare. È opportuno che incomba al titolare del trattamento dimostrare che i suoi interessi legittimi cogenti prevalgono sugli interessi o sui diritti e sulle libertà fondamentali dell'interessato.

(70) Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato dovrebbe avere il diritto, in qualsiasi momento e gratuitamente, di opporsi a tale trattamento, sia con riguardo a quello iniziale o ulteriore, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. Tale diritto dovrebbe essere esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato e presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione.

(71) L'interessato dovrebbe avere il diritto di non essere sottoposto a una decisione, che possa includere una misura, che valuti aspetti personali che lo riguardano, che sia basata unicamente su un trattamento automatizzato e che produca effetti giuridici che lo riguardano o incida in modo analogo significativamente sulla sua persona, quali il rifiuto automatico di una domanda di credito online o pratiche di assunzione elettronica senza interventi umani. Tale trattamento comprende la «profilazione», che consiste in una forma di trattamento automatizzato dei dati personali che valuta aspetti personali concernenti una persona fisica, in particolare al fine di analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti dell'interessato, ove ciò produca effetti giuridici che la riguardano o incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. Tuttavia, è opportuno che sia consentito adottare decisioni sulla base di tale trattamento, compresa la profilazione, se ciò è espressamente previsto dal diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il titolare del trattamento, anche a fini di monitoraggio e prevenzione delle frodi e dell'evasione fiscale secondo i regolamenti, le norme e le raccomandazioni delle istituzioni dell'Unione o degli organismi nazionali di vigilanza e a garanzia della sicurezza e dell'affidabilità di un servizio fornito dal titolare del trattamento, o se è necessario per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento, o se l'interessato ha espresso il proprio consenso esplicito. In ogni caso, tale trattamento dovrebbe essere subordinato a garanzie adeguate, che dovrebbero comprendere la specifica informazione all'interessato e il diritto di ottenere l'intervento umano, di esprimere la propria opinione, di ottenere una spiegazione della decisione conseguita dopo tale valutazione e di contestare la decisione. Tale misura non dovrebbe riguardare un minore.

Al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente nel rispetto dell'interessato, tenendo in considerazione le circostanze e il contesto specifici in cui i dati personali sono trattati, è opportuno che il titolare del trattamento utilizzi procedure matematiche o statistiche appropriate per la profilazione, metta in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di garantire, in particolare, che siano rettificati i fattori che comportano inesattezze dei dati e sia minimizzato il rischio di errori e al fine di garantire la sicurezza dei dati personali secondo una modalità che tenga conto dei potenziali rischi esistenti per gli interessi e i diritti dell'interessato e che impedisca tra l'altro effetti discriminatori nei confronti di persone fisiche sulla base della razza o dell'origine etnica, delle opinioni politiche, della religione o delle convinzioni personali, dell'appartenenza sindacale, dello status genetico, dello stato di salute o dell'orientamento sessuale, ovvero che comportano misure aventi tali effetti. Il processo decisionale automatizzato e la profilazione basati su categorie particolari di dati personali dovrebbero essere consentiti solo a determinate condizioni.

(72) La profilazione è soggetta alle norme del presente regolamento che disciplinano il trattamento dei dati personali, quali le basi giuridiche del trattamento o i principi di protezione dei dati. Il comitato europeo per la protezione dei dati istituito dal presente regolamento («comitato») dovrebbe poter emanare orientamenti in tale contesto.

(73) Il diritto dell'Unione o degli Stati membri può imporre limitazioni a specifici principi e ai diritti di informazione, accesso, rettifica e cancellazione di dati, al diritto alla portabilità dei dati, al diritto di opporsi, alle decisioni basate sulla profilazione, nonché alla comunicazione di una violazione di dati personali all'interessato e ad alcuni obblighi connessi in capo ai titolari del trattamento, ove ciò sia necessario e proporzionato in una società democratica per la salvaguardia della sicurezza pubblica, ivi comprese la tutela della vita umana, in particolare in risposta a catastrofi di origine naturale o umana, le attività di prevenzione, indagine e perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica, o di violazioni della deontologia professionale, per la tutela di altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell'Unione o di uno Stato membro, tra cui un interesse economico o finanziario rilevante dell'Unione o di uno Stato membro, per la tenuta di registri pubblici per ragioni di interesse pubblico generale, per l'ulteriore trattamento di dati personali archiviati al fine di fornire informazioni specifiche connesse al comportamento politico sotto precedenti regimi statali totalitari o per la tutela dell'interessato o dei diritti e delle libertà altrui, compresi la protezione sociale, la sanità pubblica e gli scopi umanitari. Tali limitazioni dovrebbero essere conformi alla Carta e alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

(74) È opportuno stabilire la responsabilità generale del titolare del trattamento per qualsiasi trattamento di dati personali che quest'ultimo abbia effettuato direttamente o che altri abbiano effettuato per suo conto. In particolare, il titolare del trattamento dovrebbe essere tenuto a mettere in atto misure adeguate ed efficaci ed essere in grado di dimostrare la conformità delle attività di trattamento con il presente regolamento, compresa l'efficacia delle misure. Tali misure dovrebbero tener conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

(75) I rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, aventi probabilità e gravità diverse, possono derivare da trattamenti di dati personali suscettibili di cagionare un danno fisico, materiale o immateriale, in particolare: se il trattamento può comportare discriminazioni, furto o usurpazione d'identità, perdite finanziarie, pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale, decifratura non autorizzata della pseudonimizzazione, o qualsiasi altro danno economico o sociale significativo; se gli interessati rischiano di essere privati dei loro diritti e delle loro libertà o venga loro impedito l'esercizio del controllo sui dati personali che li riguardano; se sono trattati dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati relativi alla salute o i dati relativi alla vita sessuale o a condanne penali e a reati o alle relative misure di sicurezza; in caso di valutazione di aspetti personali, in particolare mediante l'analisi o la previsione di aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti, al fine di creare o utilizzare profili personali; se sono trattati dati personali di persone fisiche vulnerabili, in particolare minori; se il trattamento riguarda una notevole quantità di dati personali e un vasto numero di interessati.

(76) La probabilità e la gravità del rischio per i diritti e le libertà dell'interessato dovrebbero essere determinate con riguardo alla natura, all'ambito di applicazione, al contesto e alle finalità del trattamento. Il rischio dovrebbe essere considerato in base a una valutazione oggettiva mediante cui si stabilisce se i trattamenti di dati comportano un rischio o un rischio elevato.

(77) Gli orientamenti per la messa in atto di opportune misure e per dimostrare la conformità da parte del titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento in particolare per quanto riguarda l'individuazione del rischio connesso al trattamento, la sua valutazione in termini di origine, natura, probabilità e gravità, e l'individuazione di migliori prassi per attenuare il rischio, potrebbero essere forniti in particolare mediante codici di condotta approvati, certificazioni approvate, linee guida fornite dal comitato o indicazioni fornite da un responsabile della protezione dei dati. Il comitato può inoltre pubblicare linee guida sui trattamenti che si ritiene improbabile possano presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche e indicare quali misure possono essere sufficienti in tali casi per far fronte a tale rischio.

(78) La tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali richiede l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento. Al fine di poter dimostrare la conformità con il presente regolamento, il titolare del trattamento dovrebbe adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino in particolare i principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e della protezione dei dati di default. Tali misure potrebbero consistere, tra l'altro, nel ridurre al minimo il trattamento dei dati personali, pseudonimizzare i dati personali il più presto possibile, offrire trasparenza per quanto riguarda le funzioni e il trattamento di dati personali, consentire all'interessato di controllare il trattamento dei dati e consentire al titolare del trattamento di creare e migliorare caratteristiche di sicurezza. In fase di sviluppo, progettazione, selezione e utilizzo di applicazioni, servizi e prodotti basati sul trattamento di dati personali o che trattano dati personali per svolgere le loro funzioni, i produttori dei prodotti, dei servizi e delle applicazioni dovrebbero essere incoraggiati a tenere conto del diritto alla protezione dei dati allorché sviluppano e progettano tali prodotti, servizi e applicazioni e, tenuto debito conto dello stato dell'arte, a far sì che i titolari del trattamento e i responsabili del trattamento possano adempiere ai loro obblighi di protezione dei dati. I principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e di default dovrebbero essere presi in considerazione anche nell'ambito degli appalti pubblici.

(79) La protezione dei diritti e delle libertà degli interessati così come la responsabilità generale dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento, anche in relazione al monitoraggio e alle misure delle autorità di controllo, esigono una chiara ripartizione delle responsabilità ai sensi del presente regolamento, compresi i casi in cui un titolare del trattamento stabilisca le finalità e i mezzi del trattamento congiuntamente con altri titolari del trattamento o quando l'operazione di trattamento viene eseguita per conto del titolare del trattamento.

(80) Quando un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento non stabilito nell'Unione tratta dati personali di interessati che si trovano nell'Unione e le sue attività di trattamento sono connesse all'offerta di beni o alla prestazione di servizi a tali interessati nell'Unione, indipendentemente dall'obbligatorietà di un pagamento dell'interessato, o al controllo del loro comportamento, nella misura in cui tale comportamento ha luogo all'interno dell'Unione, è opportuno che tale titolare del trattamento o responsabile del trattamento designi un rappresentante, tranne se il trattamento è occasionale, non include il trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali o il trattamento di dati personali relativi alle condanne penali e ai reati, ed è improbabile che presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, tenuto conto della natura, del contesto, dell'ambito di applicazione e delle finalità del trattamento, o se il titolare del trattamento è un'autorità

pubblica o un organismo pubblico. Il rappresentante dovrebbe agire per conto del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e può essere interpellato da qualsiasi autorità di controllo. Il rappresentante dovrebbe essere esplicitamente designato mediante mandato scritto del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento ad agire per conto di questi ultimi con riguardo agli obblighi che a questi derivano dal presente regolamento. La designazione di tale rappresentante non incide sulla responsabilità generale del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento ai sensi del presente regolamento. Tale rappresentante dovrebbe svolgere i suoi compiti nel rispetto del mandato conferitogli dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento, anche per quanto riguarda la cooperazione con le autorità di controllo competenti per qualsiasi misura adottata al fine di garantire il rispetto del presente regolamento. Il rappresentante designato dovrebbe essere oggetto di misure attuative in caso di inadempienza da parte del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento.

(81) Per garantire che siano rispettate le prescrizioni del presente regolamento riguardo al trattamento che il responsabile del trattamento deve eseguire per conto del titolare del trattamento, quando affida delle attività di trattamento a un responsabile del trattamento il titolare del trattamento dovrebbe ricorrere unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del presente regolamento, anche per la sicurezza del trattamento. L'applicazione da parte del responsabile del trattamento di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato può essere utilizzata come elemento per dimostrare il rispetto degli obblighi da parte del titolare del trattamento. L'esecuzione dei trattamenti da parte di un responsabile del trattamento dovrebbe essere disciplinata da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento, in cui siano stipulati la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e le finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, tenendo conto dei compiti e responsabilità specifici del responsabile del trattamento nel contesto del trattamento da eseguire e del rischio in relazione ai diritti e alle libertà dell'interessato. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento possono scegliere di usare un contratto individuale o clausole contrattuali tipo che sono adottate direttamente dalla Commissione oppure da un'autorità di controllo in conformità del meccanismo di coerenza e successivamente dalla Commissione. Dopo il completamento del trattamento per conto del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento dovrebbe, a scelta del titolare del trattamento, restituire o cancellare i dati personali salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il responsabile del trattamento prescriva la conservazione dei dati personali.

(82) Per dimostrare che si conforma al presente regolamento, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento dovrebbe tenere un registro delle attività di trattamento effettuate sotto la sua responsabilità. Sarebbe necessario obbligare tutti i titolari del trattamento e i responsabili del trattamento a cooperare con l'autorità di controllo e a mettere, su richiesta, detti registri a sua disposizione affinché possano servire per monitorare detti trattamenti.

(83) Per mantenere la sicurezza e prevenire trattamenti in violazione al presente regolamento, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento dovrebbe valutare i rischi inerenti al trattamento e attuare misure per limitare tali rischi, quali la cifratura. Tali misure dovrebbero assicurare un adeguato livello di sicurezza, inclusa la riservatezza, tenuto conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione rispetto ai rischi che presentano i trattamenti e alla natura dei dati personali da proteggere. Nella valutazione del rischio per la sicurezza dei dati è opportuno tenere in considerazione i rischi presentati dal trattamento dei dati personali, come la distruzione accidentale o illegale, la perdita, la modifica, la rivelazione o l'accesso non autorizzati a dati personali trasmessi, conservati o comunque elaborati, che potrebbero cagionare in particolare un danno fisico, materiale o immateriale.

(84) Per potenziare il rispetto del presente regolamento qualora i trattamenti possano presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento dovrebbe essere responsabile dello svolgimento di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati per determinare, in particolare, l'origine, la natura, la particolarità e la gravità di tale rischio. L'esito della valutazione dovrebbe essere preso in considerazione nella determinazione delle opportune misure da adottare per dimostrare che il trattamento dei dati personali rispetta il presente regolamento. Laddove la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che i trattamenti presentano un rischio elevato che il titolare del trattamento non può attenuare mediante misure opportune in termini di tecnologia disponibile e costi di attuazione, prima del trattamento si dovrebbe consultare l'autorità di controllo.

(85) Una violazione dei dati personali può, se non affrontata in modo adeguato e tempestivo, provocare danni fisici, materiali o immateriali alle persone fisiche, ad esempio perdita del controllo dei dati personali che li riguardano o limitazione dei loro diritti, discriminazione, furto o usurpazione d'identità, perdite finanziarie, decifratura non autorizzata della pseudonimizzazione, pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale o qualsiasi altro danno economico o sociale significativo alla persona fisica

interessata. Pertanto, non appena viene a conoscenza di un'avvenuta violazione dei dati personali, il titolare del trattamento dovrebbe notificare la violazione dei dati personali all'autorità di controllo competente, senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che il titolare del trattamento non sia in grado di dimostrare che, conformemente al principio di responsabilizzazione, è improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Oltre il termine di 72 ore, tale notifica dovrebbe essere corredata delle ragioni del ritardo e le informazioni potrebbero essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.

(86) Il titolare del trattamento dovrebbe comunicare all'interessato la violazione dei dati personali senza indebito ritardo, qualora questa violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà della persona fisica, al fine di consentirgli di prendere le precauzioni necessarie. La comunicazione dovrebbe descrivere la natura della violazione dei dati personali e formulare raccomandazioni per la persona fisica interessata intese ad attenuare i potenziali effetti negativi. Tali comunicazioni agli interessati dovrebbero essere effettuate non appena ragionevolmente possibile e in stretta collaborazione con l'autorità di controllo e nel rispetto degli orientamenti impartiti da questa o da altre autorità competenti quali le autorità incaricate dell'applicazione della legge. Ad esempio, la necessità di attenuare un rischio immediato di danno richiederebbe che la comunicazione agli interessati fosse tempestiva, ma la necessità di attuare opportune misure per contrastare violazioni di dati personali ripetute o analoghe potrebbe giustificare tempi più lunghi per la comunicazione.

(87) È opportuno verificare se siano state messe in atto tutte le misure tecnologiche e organizzative adeguate di protezione per stabilire immediatamente se c'è stata violazione dei dati personali e informare tempestivamente l'autorità di controllo e l'interessato. È opportuno stabilire il fatto che la notifica sia stata trasmessa senza ingiustificato ritardo, tenendo conto in particolare della natura e della gravità della violazione dei dati personali e delle sue conseguenze e effetti negativi per l'interessato. Siffatta notifica può dar luogo a un intervento dell'autorità di controllo nell'ambito dei suoi compiti e poteri previsti dal presente regolamento.

(88) Nel definire modalità dettagliate relative al formato e alle procedure applicabili alla notifica delle violazioni di dati personali, è opportuno tenere debitamente conto delle circostanze di tale violazione, ad esempio stabilire se i dati personali fossero o meno protetti con misure tecniche adeguate di protezione atte a limitare efficacemente il rischio di furto d'identità o altre forme di abuso. Inoltre, è opportuno che tali modalità e procedure tengano conto dei legittimi interessi delle autorità incaricate dell'applicazione della legge, qualora una divulgazione prematura possa ostacolare inutilmente l'indagine sulle circostanze di una violazione di dati personali.

(89) La direttiva 95/46/CE ha introdotto un obbligo generale di notificare alle autorità di controllo il trattamento dei dati personali. Mentre tale obbligo comporta oneri amministrativi e finanziari, non ha sempre contribuito a migliorare la protezione dei dati personali. È pertanto opportuno abolire tali obblighi generali e indiscriminati di notifica e sostituirli con meccanismi e procedure efficaci che si concentrino piuttosto su quei tipi di trattamenti che potenzialmente presentano un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, per loro natura, ambito di applicazione, contesto e finalità. Tali tipi di trattamenti includono, in particolare, quelli che comportano l'utilizzo di nuove tecnologie o quelli che sono di nuovo tipo e in relazione ai quali il titolare del trattamento non ha ancora effettuato una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, o la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati si riveli necessaria alla luce del tempo trascorso dal trattamento iniziale.

(90) In tali casi, è opportuno che il titolare del trattamento effettui una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati prima del trattamento, per valutare la particolare probabilità e gravità del rischio, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento e delle fonti di rischio. La valutazione di impatto dovrebbe vertere, in particolare, anche sulle misure, sulle garanzie e sui meccanismi previsti per attenuare tale rischio assicurando la protezione dei dati personali e dimostrando la conformità al presente regolamento.

(91) Ciò dovrebbe applicarsi in particolare ai trattamenti su larga scala, che mirano al trattamento di una notevole quantità di dati personali a livello regionale, nazionale o sovranazionale e che potrebbero incidere su un vasto numero di interessati e che potenzialmente presentano un rischio elevato, ad esempio, data la loro sensibilità, laddove, in conformità con il grado di conoscenze tecnologiche raggiunto, si utilizzi una nuova tecnologia su larga scala, nonché ad altri trattamenti che presentano un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati, specialmente qualora tali trattamenti rendano più difficoltoso, per gli interessati, l'esercizio dei propri diritti. È opportuno altresì effettuare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nei casi in cui i dati personali

sono trattati per adottare decisioni riguardanti determinate persone fisiche in seguito a una valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi alle persone fisiche, basata sulla profilazione di tali dati, o in seguito al trattamento di categorie particolari di dati personali, dati biometrici o dati relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza. Una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati è altresì richiesta per la sorveglianza di zone accessibili al pubblico su larga scala, in particolare se effettuata mediante dispositivi optoelettronici, o per altri trattamenti che l'autorità di controllo competente ritiene possano presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati, specialmente perché impediscono a questi ultimi di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto, oppure perché sono effettuati sistematicamente su larga scala. Il trattamento di dati personali non dovrebbe essere considerato un trattamento su larga scala qualora riguardi dati personali di pazienti o clienti da parte di un singolo medico, operatore sanitario o avvocato. In tali casi non dovrebbe essere obbligatorio procedere a una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.

(92) Vi sono circostanze in cui può essere ragionevole ed economico effettuare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati che verta su un oggetto più ampio di un unico progetto, per esempio quando autorità pubbliche o enti pubblici intendono istituire un'applicazione o una piattaforma di trattamento comuni o quando diversi titolari del trattamento progettano di introdurre un'applicazione o un ambiente di trattamento comuni in un settore o segmento industriale o per una attività trasversale ampiamente utilizzata.

(93) In vista dell'adozione della legge degli Stati membri che disciplina i compiti dell'autorità pubblica o dell'organismo pubblico e lo specifico trattamento o insieme di trattamenti, gli Stati membri possono ritenere necessario effettuare tale valutazione prima di procedere alle attività di trattamento.

(94) Se dalla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati risulta che il trattamento, in mancanza delle garanzie, delle misure di sicurezza e dei meccanismi per attenuare il rischio, presenterebbe un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche e il titolare del trattamento è del parere che il rischio non possa essere ragionevolmente attenuato in termini di tecnologie disponibili e costi di attuazione, è opportuno consultare l'autorità di controllo prima dell'inizio delle attività di trattamento. Tale rischio elevato potrebbe scaturire da certi tipi di trattamento e dall'estensione e frequenza del trattamento, da cui potrebbe derivare altresì un danno o un'interferenza con i diritti e le libertà della persona fisica. L'autorità di controllo che riceve una richiesta di consultazione dovrebbe darvi seguito entro un termine determinato. Tuttavia, la mancanza di reazione dell'autorità di controllo entro tale termine dovrebbe far salvo ogni intervento della stessa nell'ambito dei suoi compiti e poteri previsti dal presente regolamento, compreso il potere di vietare i trattamenti. Nell'ambito di tale processo di consultazione, può essere presentato all'autorità di controllo il risultato di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati effettuata riguardo al trattamento in questione, in particolare le misure previste per attenuare il rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

(95) Il responsabile del trattamento, se necessario e su richiesta, dovrebbe assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi derivanti dallo svolgimento di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e dalla previa consultazione dell'autorità di controllo.

(96) L'autorità di controllo dovrebbe essere altresì consultata durante l'elaborazione di una misura legislativa o regolamentare che prevede il trattamento di dati personali al fine di garantire che il trattamento previsto rispetti il presente regolamento e, in particolare, che si attenui il rischio per l'interessato.

(97) Per i trattamenti effettuati da un'autorità pubblica, eccettuate le autorità giurisdizionali o autorità giudiziarie indipendenti quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali, o per i trattamenti effettuati nel settore privato da un titolare del trattamento le cui attività principali consistono in trattamenti che richiedono un monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala, o ove le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistano nel trattamento su larga scala di categorie particolari di dati personali e di dati relativi alle condanne penali e ai reati, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento dovrebbe essere assistito da una persona che abbia una conoscenza specialistica della normativa e delle pratiche in materia di protezione dei dati nel controllo del rispetto a livello interno del presente regolamento. Nel settore privato le attività principali del titolare del trattamento riguardano le sue attività primarie ed esulano dal trattamento dei dati personali come attività accessoria. Il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere

determinato in particolare in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento. Tali responsabili della protezione dei dati, dipendenti o meno del titolare del trattamento, dovrebbero poter adempiere alle funzioni e ai compiti loro incombenti in maniera indipendente.

(98) Le associazioni o altre organizzazioni rappresentanti le categorie di titolari del trattamento o di responsabili del trattamento dovrebbero essere incoraggiate a elaborare codici di condotta, nei limiti del presente regolamento, in modo da facilitarne l'effettiva applicazione, tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei trattamenti effettuati in alcuni settori e delle esigenze specifiche delle microimprese e delle piccole e medie imprese. In particolare, tali codici di condotta potrebbero calibrare gli obblighi dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento, tenuto conto del potenziale rischio del trattamento per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

(99) Nell'elaborare un codice di condotta, o nel modificare o prorogare tale codice, le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie di titolari del trattamento o di responsabili del trattamento dovrebbero consultare le parti interessate pertinenti, compresi, quando possibile, gli interessati, e tener conto delle osservazioni ricevute e delle opinioni espresse in riscontro a tali consultazioni.

(100) Al fine di migliorare la trasparenza e il rispetto del presente regolamento dovrebbe essere incoraggiata l'istituzione di meccanismi di certificazione e sigilli nonché marchi di protezione dei dati che consentano agli interessati di valutare rapidamente il livello di protezione dei dati dei relativi prodotti e servizi.

(101) I flussi di dati personali verso e da paesi al di fuori dell'Unione e organizzazioni internazionali sono necessari per l'espansione del commercio internazionale e della cooperazione internazionale. L'aumento di tali flussi ha posto nuove sfide e problemi riguardanti la protezione dei dati personali. È opportuno però che, quando i dati personali sono trasferiti dall'Unione a titolari del trattamento e responsabili del trattamento o altri destinatari in paesi terzi o a organizzazioni internazionali, il livello di tutela delle persone fisiche assicurato nell'Unione dal presente regolamento non sia compromesso, anche nei casi di trasferimenti successivi dei dati personali dal paese terzo o dall'organizzazione internazionale verso titolari del trattamento e responsabili del trattamento nello stesso o in un altro paese terzo o presso un'altra organizzazione internazionale. In ogni caso, i trasferimenti verso paesi terzi e organizzazioni internazionali potrebbero essere effettuati soltanto nel pieno rispetto del presente regolamento. Il trasferimento potrebbe aver luogo soltanto se, fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento rispetta le condizioni stabilite dalle disposizioni del presente regolamento in relazione al trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.

(102) Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni degli accordi internazionali conclusi tra l'Unione e i paesi terzi che disciplinano il trasferimento di dati personali, comprese adeguate garanzie per gli interessati. Gli Stati membri possono concludere accordi internazionali che implicano il trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, purché tali accordi non incidano sul presente regolamento o su qualsiasi altra disposizione del diritto dell'Unione e includano un adeguato livello di protezione per i diritti fondamentali degli interessati.

(103) La Commissione può decidere, con effetto nell'intera Unione, che un paese terzo, un territorio o un settore specifico all'interno di un paese terzo, o un'organizzazione internazionale offrono un livello adeguato di protezione dei dati, garantendo in tal modo la certezza del diritto e l'uniformità in tutta l'Unione nei confronti del paese terzo o dell'organizzazione internazionale che si ritiene offra tale livello di protezione. In tali casi, i trasferimenti di dati personali verso tale paese terzo od organizzazione internazionale possono avere luogo senza ulteriori autorizzazioni. La Commissione può inoltre decidere, dopo aver fornito una dichiarazione completa che illustra le motivazioni al paese terzo o all'organizzazione internazionale, di revocare una tale decisione.

(104) In linea con i valori fondamentali su cui è fondata l'Unione, in particolare la tutela dei diritti dell'uomo, è opportuno che la Commissione, nella sua valutazione del paese terzo, o di un territorio o di un settore specifico all'interno di un paese terzo, tenga conto del modo in cui tale paese rispetta lo stato di diritto, l'accesso alla giustizia e le norme e gli standard internazionali in materia di diritti dell'uomo, nonché la legislazione generale e settoriale riguardante segnatamente la sicurezza pubblica, la difesa e la sicurezza nazionale, come pure l'ordine pubblico e il diritto penale. L'adozione di una decisione di adeguatezza nei confronti di un territorio o di un settore specifico all'interno di un paese terzo dovrebbe prendere in considerazione criteri chiari e obiettivi come specifiche attività di trattamento e l'ambito di applicazione delle norme giuridiche e degli atti legislativi applicabili

in vigore nel paese terzo. Il paese terzo dovrebbe offrire garanzie di un adeguato livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello assicurato all'interno dell'Unione, segnatamente quando i dati personali sono trattati in uno o più settori specifici. In particolare, il paese terzo dovrebbe assicurare un effettivo controllo indipendente della protezione dei dati e dovrebbe prevedere meccanismi di cooperazione con autorità di protezione dei dati degli Stati membri e agli interessati dovrebbero essere riconosciuti diritti effettivi e azionabili e un mezzo di ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziale.

(105) Al di là degli impegni internazionali che il paese terzo o l'organizzazione internazionale hanno assunto, la Commissione dovrebbe tenere in considerazione gli obblighi derivanti dalla partecipazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale a sistemi multilaterali o regionali, soprattutto in relazione alla protezione dei dati personali, nonché all'attuazione di tali obblighi. In particolare si dovrebbe tenere in considerazione l'adesione dei paesi terzi alla convenzione del Consiglio d'Europa, del 28 gennaio 1981, sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale e relativo protocollo addizionale. La Commissione, nel valutare l'adeguatezza del livello di protezione nei paesi terzi o nelle organizzazioni internazionali, dovrebbe consultare il comitato.

(106) È opportuno che la Commissione controlli il funzionamento delle decisioni sul livello di protezione in un paese terzo, in un territorio o settore specifico all'interno di un paese terzo, o un'organizzazione internazionale, e monitorare il funzionamento delle decisioni adottate sulla base dell'articolo 25, paragrafo 6, o dell'articolo 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE. Nella sua decisione di adeguatezza, la Commissione dovrebbe prevedere un meccanismo di riesame periodico del loro funzionamento. Tale riesame periodico dovrebbe essere effettuato in consultazione con il paese terzo o l'organizzazione internazionale in questione e tenere conto di tutti gli sviluppi pertinenti nel paese terzo o nell'organizzazione internazionale. Ai fini del controllo e dello svolgimento dei riesami periodici, la Commissione dovrebbe tener conto delle posizioni e delle conclusioni del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché di altri organismi e fonti pertinenti. La Commissione dovrebbe valutare, entro un termine ragionevole, il funzionamento di tali ultime decisioni e riferire eventuali riscontri pertinenti al comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]), come stabilito a norma del presente regolamento, al Parlamento europeo e al Consiglio.

(107) La Commissione può riconoscere che un paese terzo, un territorio o un settore specifico all'interno di un paese terzo, o un'organizzazione internazionale non garantiscono più un livello adeguato di protezione dei dati. Di conseguenza il trasferimento di dati personali verso tale paese terzo od organizzazione internazionale dovrebbe essere vietato, a meno che non siano soddisfatti i requisiti di cui al presente regolamento relativamente ai trasferimenti sottoposti a garanzie adeguate, comprese norme vincolanti d'impresa, e a deroghe per situazioni particolari. In tal caso è opportuno prevedere consultazioni tra la Commissione e detti paesi terzi o organizzazioni internazionali. La Commissione dovrebbe informare tempestivamente il paese terzo o l'organizzazione internazionale dei motivi e avviare consultazioni con questi al fine di risolvere la situazione.

(108) In mancanza di una decisione di adeguatezza, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento dovrebbe provvedere a compensare la carenza di protezione dei dati in un paese terzo con adeguate garanzie a tutela dell'interessato. Tali adeguate garanzie possono consistere nell'applicazione di norme vincolanti d'impresa, clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione, clausole tipo di protezione dei dati adottate da un'autorità di controllo o clausole contrattuali autorizzate da un'autorità di controllo. Tali garanzie dovrebbero assicurare un rispetto dei requisiti in materia di protezione dei dati e dei diritti degli interessati adeguato ai trattamenti all'interno dell'Unione, compresa la disponibilità di diritti azionabili degli interessati e di mezzi di ricorso effettivi, fra cui il ricorso effettivo in sede amministrativa o giudiziale e la richiesta di risarcimento, nell'Unione o in un paese terzo. Esse dovrebbero riguardare, in particolare, la conformità rispetto ai principi generali in materia di trattamento dei dati personali e ai principi di protezione dei dati fin dalla progettazione e di protezione dei dati di default. I trasferimenti possono essere effettuati anche da autorità pubbliche o organismi pubblici ad autorità pubbliche o organismi pubblici di paesi terzi, o organizzazioni internazionali con analoghi compiti o funzioni, anche sulla base di disposizioni da inserire in accordi amministrativi, quali un memorandum d'intesa, che prevedano per gli interessati diritti effettivi e azionabili. L'autorizzazione dell'autorità di controllo competente dovrebbe essere ottenuta quando le garanzie sono offerte nell'ambito di accordi amministrativi giuridicamente non vincolanti.

(109) La possibilità che il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento utilizzi clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione o da un'autorità di controllo non dovrebbe precludere ai titolari del trattamento o ai responsabili del trattamento la possibilità di includere tali clausole tipo in un contratto più

([1]) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

ampio, anche in un contratto tra il responsabile del trattamento e un altro responsabile del trattamento, né di aggiungere altre clausole o garanzie supplementari, purché non contraddicano, direttamente o indirettamente, le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione o da un'autorità di controllo o ledano i diritti o le libertà fondamentali degli interessati. I titolari del trattamento e i responsabili del trattamento dovrebbero essere incoraggiati a fornire garanzie supplementari attraverso impegni contrattuali che integrino le clausole tipo di protezione.

(110) Un gruppo imprenditoriale o un gruppo di imprese che svolge un'attività economica comune dovrebbe poter applicare le norme vincolanti d'impresa approvate per i trasferimenti internazionali dall'Unione agli organismi dello stesso gruppo imprenditoriale o gruppo d'imprese che svolge un'attività economica comune, purché tali norme contemplino tutti i principi fondamentali e diritti azionabili che costituiscano adeguate garanzie per i trasferimenti o categorie di trasferimenti di dati personali.

(111) È opportuno prevedere la possibilità di trasferire dati in alcune circostanze se l'interessato ha esplicitamente acconsentito, se il trasferimento è occasionale e necessario in relazione a un contratto o un'azione legale, che sia in sede giudiziale, amministrativa o stragiudiziale, compresi i procedimenti dinanzi alle autorità di regolamentazione. È altresì opportuno prevedere la possibilità di trasferire dati se sussistono motivi di rilevante interesse pubblico previsti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o se i dati sono trasferiti da un registro stabilito per legge e destinato a essere consultato dal pubblico o dalle persone aventi un legittimo interesse. In quest'ultimo caso, il trasferimento non dovrebbe riguardare la totalità dei dati personali o delle categorie di dati contenuti nel registro; inoltre, quando il registro è destinato a essere consultato dalle persone aventi un legittimo interesse, i dati possono essere trasferiti soltanto se tali persone lo richiedono o ne sono destinatarie, tenendo pienamente conto degli interessi e dei diritti fondamentali dell'interessato.

(112) Tali deroghe dovrebbero in particolare valere per i trasferimenti di dati richiesti e necessari per importanti motivi di interesse pubblico, ad esempio nel caso di scambio internazionale di dati tra autorità garanti della concorrenza, amministrazioni fiscali o doganali, autorità di controllo finanziario, servizi competenti in materia di sicurezza sociale o sanità pubblica, ad esempio in caso di ricerca di contatti per malattie contagiose o al fine di ridurre e/o eliminare il doping nello sport. Il trasferimento di dati personali dovrebbe essere altresì considerato lecito quando è necessario per salvaguardare un interesse che è essenziale per gli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona, comprese la vita o l'integrità fisica, qualora l'interessato si trovi nell'incapacità di prestare il proprio consenso. In mancanza di una decisione di adeguatezza, il diritto dell'Unione o degli Stati membri può, per importanti motivi di interesse pubblico, fissare espressamente limiti al trasferimento di categorie specifiche di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale. Gli Stati membri dovrebbero notificare tali disposizioni alla Commissione. Qualunque trasferimento a un'organizzazione internazionale umanitaria di dati personali di un interessato che si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso ai fini dell'esecuzione di un compito derivante dalle convenzioni di Ginevra o al fine di rispettare il diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati potrebbe essere considerato necessario per importanti motivi di interesse pubblico o nell'interesse vitale dell'interessato.

(113) Potrebbero altresì essere autorizzati i trasferimenti qualificabili come non ripetitivi e riguardanti soltanto un numero limitato di interessati ai fini del perseguimento degli interessi legittimi cogenti del titolare del trattamento, a meno che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà dell'interessato e qualora il titolare del trattamento abbia valutato tutte le circostanze relative al trasferimento. Il titolare del trattamento dovrebbe considerare con particolare attenzione la natura dei dati personali, la finalità e la durata del trattamento o dei trattamenti proposti, nonché la situazione nel paese d'origine, nel paese terzo e nel paese di destinazione finale, e dovrebbe offrire garanzie adeguate per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei loro dati personali. Tali trasferimenti dovrebbero essere ammessi soltanto nei casi residui in cui nessuno degli altri presupposti per il trasferimento è applicabile. Per finalità di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, è opportuno tener conto delle legittime aspettative della società nei confronti di un miglioramento delle conoscenze. Il titolare del trattamento dovrebbe informare l'autorità di controllo e l'interessato in merito al trasferimento.

(114) In ogni caso, se la Commissione non ha adottato alcuna decisione circa il livello adeguato di protezione dei dati di un paese terzo, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento dovrebbe ricorrere a soluzioni che diano all'interessato diritti effettivi e azionabili in relazione al trattamento dei suoi dati personali nell'Unione, dopo il trasferimento, così da continuare a beneficiare dei diritti fondamentali e delle garanzie.

(115) Alcuni paesi terzi adottano leggi, regolamenti e altri atti normativi finalizzati a disciplinare direttamente le attività di trattamento di persone fisiche e giuridiche poste sotto la giurisdizione degli Stati membri. Essi possono includere le sentenze di autorità giurisdizionali o le decisioni di autorità amministrative di paesi terzi che dispongono il trasferimento o la comunicazione di dati personali da parte di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento e non sono basate su un accordo internazionale in vigore tra il paese terzo richiedente e l'Unione o un suo Stato membro, ad esempio un trattato di mutua assistenza giudiziaria. L'applicazione extraterritoriale di tali leggi, regolamenti e altri atti normativi potrebbe essere contraria al diritto internazionale e ostacolare il conseguimento della protezione delle persone fisiche assicurata nell'Unione con il presente regolamento. I trasferimenti dovrebbero quindi essere consentiti solo se ricorrono le condizioni previste dal presente regolamento per i trasferimenti a paesi terzi. Ciò vale, tra l'altro, quando la comunicazione è necessaria per un rilevante motivo di interesse pubblico riconosciuto dal diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il titolare del trattamento.

(116) Con i trasferimenti transfrontalieri di dati personali al di fuori dell'Unione potrebbe aumentare il rischio che la persona fisica non possa esercitare il proprio diritto alla protezione dei dati, in particolare per tutelarsi da usi o comunicazioni illeciti di tali informazioni. Allo stesso tempo, le autorità di controllo possono concludere di non essere in grado di dar corso ai reclami o svolgere indagini relative ad attività condotte oltre frontiera. I loro sforzi di collaborazione nel contesto transfrontaliero possono anche essere ostacolati dall'insufficienza di poteri per prevenire e correggere, da regimi giuridici incoerenti e da difficoltà pratiche quali la limitatezza delle risorse disponibili. Pertanto vi è la necessità di promuovere una più stretta cooperazione tra le autorità di controllo della protezione dei dati affinché possano scambiare informazioni e condurre indagini di concerto con le loro controparti internazionali. Al fine di sviluppare meccanismi di cooperazione internazionale per agevolare e prestare mutua assistenza a livello internazionale nell'applicazione della legislazione sulla protezione dei dati personali, la Commissione e le autorità di controllo dovrebbero scambiare informazioni e cooperare, nell'ambito di attività connesse con l'esercizio dei loro poteri, con le autorità competenti in paesi terzi, sulla base della reciprocità e in conformità del presente regolamento.

(117) L'istituzione di autorità di controllo a cui è conferito il potere di eseguire i loro compiti ed esercitare i loro poteri in totale indipendenza in ciascuno Stato membro è un elemento essenziale della protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei loro dati personali. Gli Stati membri dovrebbero poter istituire più di una autorità di controllo, al fine di rispecchiare la loro struttura costituzionale, organizzativa e amministrativa.

(118) L'indipendenza delle autorità di controllo non dovrebbe significare che tali autorità non possano essere assoggettate a meccanismi di controllo o monitoraggio con riguardo alle loro spese o a controllo giurisdizionale.

(119) Laddove siano istituite più autorità di controllo, lo Stato membro dovrebbe stabilire per legge meccanismi atti ad assicurare la partecipazione effettiva di dette autorità al meccanismo di coerenza. Lo Stato membro dovrebbe in particolare designare l'autorità di controllo che funge da punto di contatto unico per l'effettiva partecipazione di tutte le autorità al meccanismo, onde garantire la rapida e agevole cooperazione con altre autorità di controllo, il comitato e la Commissione.

(120) Ciascuna autorità di controllo dovrebbe disporre delle risorse umane e finanziarie, dei locali e delle infrastrutture necessari per l'effettivo adempimento dei propri compiti, compresi quelli di assistenza reciproca e cooperazione con altre autorità di controllo in tutta l'Unione. Ciascuna autorità di controllo dovrebbe disporre di un bilancio annuale, separato e pubblico, che può far parte del bilancio generale statale o nazionale.

(121) Le condizioni generali applicabili al membro o ai membri dell'autorità di controllo dovrebbero essere stabilite per legge da ciascuno Stato membro e dovrebbero in particolare prevedere che tali membri devono essere nominati, attraverso una procedura trasparente, dal parlamento, dal governo o dal capo di Stato dello Stato membro, sulla base di una proposta del governo, di un membro del governo, del parlamento o di una sua camera, o da un organismo indipendente incaricato ai sensi del diritto degli Stati membri. Al fine di assicurare l'indipendenza dell'autorità di controllo, è opportuno che il membro o i membri di tale autorità agiscano con integrità, si astengano da qualunque azione incompatibile con le loro funzioni e, per tutta la durata del mandato, non esercitino alcuna altra attività incompatibile, remunerata o meno. L'autorità di controllo dovrebbe disporre di proprio personale, scelto dalla stessa autorità di controllo o da un organismo indipendente istituito ai sensi del diritto degli Stati membri, che dovrebbe essere soggetto alla direzione esclusiva del membro o dei membri dell'autorità di controllo.

(122) Ogni autorità di controllo dovrebbe avere la competenza, nel territorio del proprio Stato membro, a esercitare i poteri e ad assolvere i compiti a essa attribuiti a norma del presente regolamento. Ciò dovrebbe comprendere in

particolare il trattamento nell'ambito delle attività di uno stabilimento del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento sul territorio del proprio Stato membro, il trattamento di dati personali effettuato dalle pubbliche autorità o dagli organismi privati che agiscono nel pubblico interesse, il trattamento riguardante gli interessati nel suo territorio o il trattamento effettuato da un titolare del trattamento o da un responsabile del trattamento non stabilito nell'Unione europea riguardante interessati non residenti nel suo territorio. Ciò dovrebbe includere l'esame dei reclami proposti dall'interessato, lo svolgimento di indagini sull'applicazione del regolamento e la promozione della sensibilizzazione del pubblico riguardo ai rischi, alle norme, alle garanzie e ai diritti relativi al trattamento dei dati personali.

(123) Le autorità di controllo dovrebbero controllare l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento e contribuire alla sua coerente applicazione in tutta l'Unione, così da tutelare le persone fisiche in relazione al trattamento dei loro dati personali e facilitare la libera circolazione di tali dati nel mercato interno. A tal fine, le autorità di controllo dovrebbero cooperare tra loro e con la Commissione, senza che siano necessari accordi tra gli Stati membri sulla mutua assistenza o su tale tipo di cooperazione.

(124) Qualora il trattamento dei dati personali abbia luogo nell'ambito delle attività di uno stabilimento di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento nell'Unione e il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia stabilito in più di uno Stato membro o qualora il trattamento effettuato nell'ambito delle attività dello stabilimento unico di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento nell'Unione incida o possa verosimilmente incidere in modo sostanziale su interessati in più di uno Stato membro, l'autorità di controllo dello stabilimento principale del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento o dello stabilimento unico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento dovrebbe fungere da autorità capofila. Essa dovrebbe cooperare con le altre autorità interessate perché il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha uno stabilimento nel territorio dei loro Stati membri, perché il trattamento incide in modo sostanziale sugli interessati residenti nel loro territorio o perché è stato proposto loro un reclamo. Anche in caso di reclamo proposto da un interessato non residente in tale Stato membro, l'autorità di controllo cui è stato proposto detto reclamo dovrebbe essere considerata un'autorità di controllo interessata. Nell'ambito del suo compito di rilascio di linee guida su qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente regolamento, il comitato dovrebbe essere in grado di pubblicare linee guida in particolare sui criteri da prendere in considerazione per accertare se il trattamento in questione incida in modo sostanziale su interessati in più di uno Stato membro e su cosa costituisca obiezione pertinente e motivata.

(125) L'autorità capofila dovrebbe essere competente per l'adozione di decisioni vincolanti riguardanti misure di applicazione dei poteri di cui gode a norma del presente regolamento. Nella sua qualità di autorità capofila, l'autorità di controllo dovrebbe coinvolgere e coordinare strettamente le autorità di controllo interessate nel processo decisionale. In caso di decisione di rigetto del reclamo dell'interessato, in tutto o in parte, tale decisione dovrebbe essere adottata dall'autorità di controllo a cui il reclamo è stato proposto.

(126) La decisione dovrebbe essere adottata congiuntamente dall'autorità di controllo capofila e dalle autorità di controllo interessate e dovrebbe essere rivolta allo stabilimento principale o unico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento ed essere vincolante per il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento dovrebbe adottare le misure necessarie per garantire la conformità al presente regolamento e l'attuazione della decisione notificata dall'autorità di controllo capofila allo stabilimento principale del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento per quanto riguarda le attività di trattamento nell'Unione.

(127) Ogni autorità di controllo che non agisce in qualità di autorità di controllo capofila dovrebbe essere competente a trattare casi locali qualora il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia stabilito in più di uno Stato membro, ma l'oggetto dello specifico trattamento riguardi unicamente il trattamento effettuato in un singolo Stato membro e coinvolga soltanto interessati in tale singolo Stato membro, ad esempio quando l'oggetto riguardi il trattamento di dati personali di dipendenti nell'ambito di specifici rapporti di lavoro in uno Stato membro. In tali casi, l'autorità di controllo dovrebbe informare senza indugio l'autorità di controllo capofila sulla questione. Dopo essere stata informata, l'autorità di controllo capofila dovrebbe decidere se intende trattare il caso a norma della disposizione sulla cooperazione tra l'autorità di controllo capofila e altre autorità di controllo interessate («meccanismo dello sportello unico»), ovvero se l'autorità di controllo che l'ha informata debba trattarlo a livello locale. Al momento di decidere se intende trattare il caso, l'autorità di controllo capofila dovrebbe tenere conto dell'eventuale esistenza, nello Stato membro dell'autorità di controllo che l'ha informata, di uno stabilimento del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, al fine di garantire l'effettiva applicazione di una decisione nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento. Qualora l'autorità di controllo capofila decida di trattare il caso, l'autorità di controllo che l'ha informata

dovrebbe avere la possibilità di presentare un progetto di decisione, che l'autorità di controllo capofila dovrebbe tenere nella massima considerazione nella preparazione del proprio progetto di decisione nell'ambito di tale meccanismo di sportello unico.

(128) Le norme sull'autorità di controllo capofila e sul meccanismo di sportello unico non dovrebbero applicarsi quando il trattamento è effettuato da autorità pubbliche o da organismi privati nell'interesse pubblico. In tali casi l'unica autorità di controllo competente a esercitare i poteri a essa conferiti a norma del presente regolamento dovrebbe essere l'autorità di controllo dello Stato membro in cui l'autorità pubblica o l'organismo privato sono stabiliti.

(129) Al fine di garantire un monitoraggio e un'applicazione coerenti del presente regolamento in tutta l'Unione, le autorità di controllo dovrebbero avere in ciascuno Stato membro gli stessi compiti e poteri effettivi, fra cui poteri di indagine, poteri correttivi e sanzionatori, e poteri autorizzativi e consultivi, segnatamente in caso di reclamo proposto da persone fisiche, e fatti salvi i poteri delle autorità preposte all'esercizio dell'azione penale ai sensi del diritto degli Stati membri, il potere di intentare un'azione e di agire in sede giudiziale o stragiudiziale in caso di violazione del presente regolamento. Tali poteri dovrebbero includere anche il potere di imporre una limitazione provvisoria o definitiva al trattamento, incluso il divieto di trattamento. Gli Stati membri possono precisare altri compiti connessi alla protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento. È opportuno che i poteri delle autorità di controllo siano esercitati nel rispetto di garanzie procedurali adeguate previste dal diritto dell'Unione e degli Stati membri, in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole. In particolare ogni misura dovrebbe essere appropriata, necessaria e proporzionata al fine di assicurare la conformità al presente regolamento, tenuto conto delle circostanze di ciascun singolo caso, rispettare il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti sia adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio ed evitare costi superflui ed eccessivi disagi per le persone interessate. I poteri di indagine per quanto riguarda l'accesso ai locali dovrebbero essere esercitati nel rispetto dei requisiti specifici previsti dal diritto processuale degli Stati membri, quale l'obbligo di ottenere un'autorizzazione giudiziaria preliminare. Ogni misura giuridicamente vincolante dell'autorità di controllo dovrebbe avere forma scritta, essere chiara e univoca, riportare l'autorità di controllo che ha adottato la misura e la relativa data di adozione, recare la firma del responsabile o di un membro dell'autorità di controllo da lui autorizzata, precisare i motivi della misura e fare riferimento al diritto a un ricorso effettivo. Ciò non dovrebbe precludere requisiti supplementari ai sensi del diritto processuale degli Stati membri. L'adozione di una decisione giuridicamente vincolante implica che essa può essere soggetta a controllo giurisdizionale nello Stato membro dell'autorità di controllo che ha adottato la decisione.

(130) Qualora l'autorità di controllo cui sia stato proposto il reclamo non sia l'autorità di controllo capofila, l'autorità di controllo capofila dovrebbe cooperare strettamente con l'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo in conformità delle disposizioni sulla cooperazione e la coerenza previste dal presente regolamento. In tali casi, l'autorità di controllo capofila, nell'adottare le misure intese a produrre effetti giuridici, compresa l'imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie, dovrebbe tenere nella massima considerazione il parere dell'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo e che dovrebbe rimanere competente per svolgere indagini nel territorio del proprio Stato membro in collegamento con l'autorità di controllo capofila.

(131) Qualora un'altra autorità di controllo agisca in qualità di autorità di controllo capofila per le attività di trattamento del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, ma il concreto oggetto di un reclamo o la possibile violazione riguardi solo attività di trattamento del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento nello Stato membro di presentazione del reclamo o di accertamento della possibile violazione e la questione non incida in modo sostanziale o è improbabile che incida in modo sostanziale su interessati in altri Stati membri, l'autorità di controllo che riceva un reclamo o che accerti o sia altrimenti informata di situazioni che implicano possibili violazioni del regolamento dovrebbe tentare una composizione amichevole con il titolare del trattamento e, qualora ciò non abbia esito, esercitare l'intera sua gamma di poteri. Ciò dovrebbe includere: il trattamento specifico effettuato nel territorio dello Stato membro dell'autorità di controllo o con riguardo agli interessati nel territorio di tale Stato membro; il trattamento effettuato nell'ambito di un'offerta di beni o prestazione di servizi specificamente riguardante gli interessati nel territorio dello Stato membro dell'autorità di controllo; o il trattamento che deve essere oggetto di valutazione tenuto conto dei pertinenti obblighi giuridici ai sensi della legislazione degli Stati membri.

(132) Le attività di sensibilizzazione delle autorità di controllo nei confronti del pubblico dovrebbero comprendere misure specifiche per i titolari del trattamento e i responsabili del trattamento, comprese le micro, piccole e medie imprese, e le persone fisiche in particolare nel contesto educativo.

(133) Le autorità di controllo dovrebbero prestarsi assistenza reciproca nell'adempimento dei loro compiti, in modo da garantire la coerente applicazione e attuazione del presente regolamento nel mercato interno. L'autorità di controllo che chiede assistenza reciproca può adottare una misura provvisoria in caso di mancato riscontro a una richiesta di assistenza reciproca entro un mese dal ricevimento di tale richiesta da parte dell'altra autorità di controllo.

(134) Ciascuna autorità di controllo dovrebbe, se del caso, partecipare alle operazioni congiunte con altre autorità di controllo. L'autorità di controllo che riceve una richiesta dovrebbe darvi seguito entro un termine determinato.

(135) È opportuno istituire un meccanismo di coerenza per la cooperazione tra le autorità di controllo, al fine di assicurare un'applicazione coerente del presente regolamento in tutta l'Unione. Tale meccanismo dovrebbe applicarsi in particolare quando un'autorità di controllo intenda adottare una misura intesa a produrre effetti giuridici con riguardo ad attività di trattamento che incidono in modo sostanziale su un numero significativo di interessati in vari Stati membri. È opportuno che il meccanismo si attivi anche quando un'autorità di controllo interessata o la Commissione chiede che tale questione sia trattata nell'ambito del meccanismo di coerenza. Tale meccanismo non dovrebbe pregiudicare le misure che la Commissione può adottare nell'esercizio dei suoi poteri a norma dei trattati.

(136) In applicazione del meccanismo di coerenza il comitato dovrebbe emettere un parere entro un termine determinato, se i suoi membri lo decidono a maggioranza o se a richiederlo è un'autorità di controllo interessata o la Commissione. Il comitato dovrebbe altresì avere il potere di adottare decisioni giuridicamente vincolanti qualora insorgano controversie tra autorità di controllo. A tal fine, dovrebbe adottare, in linea di principio a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, decisioni giuridicamente vincolanti in casi chiaramente determinati in cui vi siano pareri divergenti tra le autorità di controllo segnatamente nell'ambito del meccanismo di cooperazione tra l'autorità di controllo capofila e le autorità di controllo interessate sul merito del caso, in particolare sulla sussistenza di una violazione del presente regolamento.

(137) Potrebbe essere necessario intervenire urgentemente per tutelare i diritti e le libertà degli interessati, in particolare quando sussiste il pericolo che l'esercizio di un diritto possa essere gravemente ostacolato. Un'autorità di controllo potrebbe pertanto essere in grado di adottare misure provvisorie debitamente giustificate nel proprio territorio, con un periodo di validità determinato che non dovrebbe superare tre mesi.

(138) L'applicazione di tale meccanismo dovrebbe essere un presupposto di liceità di una misura intesa a produrre effetti giuridici adottata dall'autorità di controllo nei casi in cui la sua applicazione è obbligatoria. In altri casi di rilevanza transfrontaliera, si dovrebbe applicare il meccanismo di cooperazione tra autorità di controllo capofila e autorità di controllo interessate e le autorità di controllo interessate potrebbero prestarsi assistenza reciproca ed effettuare operazioni congiunte, su base bilaterale o multilaterale, senza attivare il meccanismo di coerenza.

(139) Per promuovere l'applicazione coerente del presente regolamento, il comitato dovrebbe essere istituito come un organismo indipendente dell'Unione. Per conseguire i suoi obiettivi, il comitato dovrebbe essere dotato di personalità giuridica. Il comitato dovrebbe essere rappresentato dal suo presidente. Esso dovrebbe sostituire il gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali istituito con direttiva 95/46/CE. Il comitato dovrebbe essere composto dalla figura di vertice dell'autorità di controllo di ciascuno Stato membro e dal garante europeo della protezione dei dati, o dai rispettivi rappresentanti. È opportuno che la Commissione partecipi alle attività del comitato senza diritto di voto e che il garante europeo della protezione dei dati abbia diritti di voto specifici. Il comitato dovrebbe contribuire all'applicazione coerente del presente regolamento in tutta l'Unione, anche fornendo consulenza alla Commissione, in particolare sul livello di protezione garantito dai paesi terzi o dalle organizzazioni internazionali, e promuovendo la cooperazione delle autorità di controllo in tutta l'Unione. Esso dovrebbe assolvere i suoi compiti in piena indipendenza.

(140) Il comitato dovrebbe essere assistito da un segretariato messo a disposizione dal garante europeo della protezione dei dati. Il personale del garante europeo della protezione dei dati impegnato nell'assolvimento dei compiti attribuiti al comitato dal presente regolamento dovrebbe svolgere i suoi compiti esclusivamente secondo le istruzioni del presidente del comitato e riferire a quest'ultimo.

(141) Ciascun interessato dovrebbe avere il diritto di proporre reclamo a un'unica autorità di controllo, in particolare nello Stato membro in cui risiede abitualmente, e il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo a norma dell'articolo 47 della Carta qualora ritenga che siano stati violati i diritti di cui gode a norma del presente regolamento

o se l'autorità di controllo non dà seguito a un reclamo, lo respinge in tutto o in parte o lo archivia o non agisce quando è necessario intervenire per proteggere i diritti dell'interessato. Successivamente al reclamo si dovrebbe condurre un'indagine, soggetta a controllo giurisdizionale, nella misura in cui ciò sia opportuno nel caso specifico. È opportuno che l'autorità di controllo informi gli interessati dello stato e dell'esito del reclamo entro un termine ragionevole. Se il caso richiede un'ulteriore indagine o il coordinamento con un'altra autorità di controllo, l'interessato dovrebbe ricevere informazioni interlocutorie. Per agevolare la proposizione di reclami, ogni autorità di controllo dovrebbe adottare misure quali la messa a disposizione di un modulo per la proposizione dei reclami compilabile anche elettronicamente, senza escludere altri mezzi di comunicazione.

(142) Qualora l'interessato ritenga che siano stati violati i diritti di cui gode a norma del presente regolamento, dovrebbe avere il diritto di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione che non abbiano scopo di lucro, costituiti in conformità del diritto di uno Stato membro, con obiettivi statutari di pubblico interesse, e che siano attivi nel settore della protezione dei dati personali, per proporre reclamo per suo conto a un'autorità di controllo, esercitare il diritto a un ricorso giurisdizionale per conto degli interessati o esercitare il diritto di ottenere il risarcimento del danno per conto degli interessati se quest'ultimo è previsto dal diritto degli Stati membri. Gli Stati membri possono prescrivere che tale organismo, organizzazione o associazione abbia il diritto di proporre reclamo in tale Stato membro, indipendentemente dall'eventuale mandato dell'interessato, e il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo qualora abbia motivo di ritenere che i diritti di un interessato siano stati violati in conseguenza di un trattamento dei dati personali che violi il presente regolamento. tale organismo, organizzazione o associazione può non essere autorizzato a chiedere il risarcimento del danno per conto di un interessato indipendentemente dal mandato dell'interessato.

(143) Qualsiasi persona fisica o giuridica ha diritto di proporre un ricorso per l'annullamento delle decisioni del comitato dinanzi alla Corte di giustizia, alle condizioni previste all'articolo 263 TFUE. In quanto destinatari di tali decisioni, le autorità di controllo interessate che intendono impugnarle, devono proporre ricorso entro due mesi dalla loro notifica, conformemente all'articolo 263 TFUE. Ove le decisioni del comitato si riferiscano direttamente e individualmente a un titolare del trattamento, a un responsabile del trattamento o al reclamante, quest'ultimo può proporre un ricorso per l'annullamento di tali decisioni e dovrebbe farlo entro due mesi dalla loro pubblicazione sul sito web del comitato, conformemente all'articolo 263 TFUE. Fatto salvo tale diritto ai sensi dell'articolo 263 TFUE, ogni persona fisica o giuridica dovrebbe poter proporre un ricorso giurisdizionale effettivo dinanzi alle competenti autorità giurisdizionali nazionali contro una decisione dell'autorità di controllo che produce effetti giuridici nei confronti di detta persona. Tale decisione riguarda in particolare l'esercizio di poteri di indagine, correttivi e autorizzativi da parte dell'autorità di controllo o l'archiviazione o il rigetto dei reclami. Tuttavia, tale diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo non comprende altre misure adottate dalle autorità di controllo che non sono giuridicamente vincolanti, come pareri o consulenza forniti dall'autorità di controllo. Le azioni contro l'autorità di controllo dovrebbero essere promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l'autorità di controllo è stabilita e dovrebbero essere effettuate in conformità del diritto processuale dello Stato membro in questione. Tali autorità giurisdizionali dovrebbero esercitare i loro pieni poteri giurisdizionali, ivi compreso quello di esaminare tutte le questioni di fatto e di diritto che abbiano rilevanza per la controversia dinanzi a esse pendente.

Se un reclamo è stato rigettato o archiviato da un'autorità di controllo, il reclamante può proporre ricorso giurisdizionale nello stesso Stato membro. Nell'ambito dei ricorsi giurisdizionali relativi all'applicazione del presente regolamento, le autorità giurisdizionali nazionali che ritengano necessario, ai fini di una sentenza, disporre di una decisione in merito, possono, o nel caso di cui all'articolo 267 TFUE, devono chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sull'interpretazione del diritto dell'Unione, compreso il presente regolamento. Inoltre, se una decisione dell'autorità di controllo che attua una decisione del comitato è impugnata dinanzi a un'autorità giurisdizionale nazionale ed è in questione la validità della decisione del comitato, tale autorità giurisdizionale nazionale non ha il potere di invalidare la decisione del comitato, ma deve deferire la questione di validità alla Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 267 TFUE quale interpretato dalla Corte di giustizia, ove ritenga la decisione non valida. Tuttavia, un'autorità giurisdizionale nazionale non può deferire una questione relativa alla validità di una decisione del comitato su richiesta di una persona fisica o giuridica che ha avuto la possibilità di proporre un ricorso per l'annullamento di tale decisione, specialmente se direttamente e individualmente interessata da siffatta decisione, ma non ha agito in tal senso entro il termine stabilito dall'articolo 263 TFUE.

(144) Qualora un'autorità giurisdizionale adita per un'azione contro una decisione di un'autorità di controllo abbia motivo di ritenere che le azioni riguardanti lo stesso trattamento, quale lo stesso oggetto relativamente al trattamento da parte dello stesso titolare del trattamento o dello stesso responsabile del trattamento, o lo stesso titolo, siano sottoposte a un'autorità giurisdizionale competente in un altro Stato membro, l'autorità giurisdizionale adita dovrebbe contattare tale autorità giurisdizionale al fine di confermare l'esistenza di tali azioni connesse. Se le azioni connesse sono pendenti dinanzi a un'autorità giurisdizionale in un altro Stato membro,

qualsiasi autorità giurisdizionale successivamente adita può sospendere l'azione proposta dinanzi a essa o, su richiesta di una delle parti, può dichiarare la propria incompetenza a favore della prima autorità giurisdizionale adita se tale autorità giurisdizionale è competente a conoscere delle azioni in questione e la sua legge consente la riunione delle azioni. Le azioni sono considerate connesse quando hanno tra loro un legame così stretto da rendere opportuno trattarle e decidere in merito contestualmente, per evitare il rischio di sentenze incompatibili risultanti da azioni separate.

(145) Nelle azioni contro un titolare del trattamento o responsabile del trattamento, il ricorrente dovrebbe poter avviare un'azione legale dinanzi all'autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha uno stabilimento o in cui risiede l'interessato, salvo che il titolare del trattamento sia un'autorità pubblica di uno Stato membro che agisce nell'esercizio dei suoi poteri pubblici.

(146) Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento dovrebbe risarcire i danni cagionati a una persona da un trattamento non conforme al presente regolamento ma dovrebbe essere esonerato da tale responsabilità se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile. Il concetto di danno dovrebbe essere interpretato in senso lato alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia in modo tale da rispecchiare pienamente gli obiettivi del presente regolamento. Ciò non pregiudica le azioni di risarcimento di danni derivanti dalla violazione di altre norme del diritto dell'Unione o degli Stati membri. Un trattamento non conforme al presente regolamento comprende anche il trattamento non conforme agli atti delegati e agli atti di esecuzione adottati in conformità del presente regolamento e alle disposizioni del diritto degli Stati membri che specificano disposizioni del presente regolamento. Gli interessati dovrebbero ottenere pieno ed effettivo risarcimento per il danno subito. Qualora i titolari del trattamento o i responsabili del trattamento siano coinvolti nello stesso trattamento, ogni titolare del trattamento o responsabile del trattamento dovrebbe rispondere per la totalità del danno. Tuttavia, qualora essi siano riuniti negli stessi procedimenti giudiziari conformemente al diritto degli Stati membri, il risarcimento può essere ripartito in base alla responsabilità che ricade su ogni titolare del trattamento o responsabile del trattamento per il danno cagionato dal trattamento, a condizione che sia assicurato il pieno ed effettivo risarcimento dell'interessato che ha subito il danno. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento che ha pagato l'intero risarcimento del danno può successivamente proporre un'azione di regresso contro altri titolari del trattamento o responsabili del trattamento coinvolti nello stesso trattamento.

(147) Qualora il presente regolamento preveda disposizioni specifiche in materia di giurisdizione, in particolare riguardo a procedimenti che prevedono il ricorso giurisdizionale, compreso quello per risarcimento, contro un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento, disposizioni generali in materia di giurisdizione quali quelle di cui al regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]) non dovrebbero pregiudicare l'applicazione di dette disposizioni specifiche.

(148) Per rafforzare il rispetto delle norme del presente regolamento, dovrebbero essere imposte sanzioni, comprese sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del regolamento,in aggiunta o in sostituzione di misure appropriate imposte dall'autorità di controllo ai sensi del presente regolamento. In caso di violazione minore o se la sanzione pecuniaria che dovrebbe essere imposta costituisse un onere sproporzionato per una persona fisica, potrebbe essere rivolto un ammonimento anziché imposta una sanzione pecuniaria. Si dovrebbe prestare tuttavia debita attenzione alla natura, alla gravità e alla durata della violazione, al carattere doloso della violazione e alle misure adottate per attenuare il danno subito, al grado di responsabilità o eventuali precedenti violazioni pertinenti, alla maniera in cui l'autorità di controllo ha preso conoscenza della violazione, al rispetto dei provvedimenti disposti nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, all'adesione a un codice di condotta e eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti. L'imposizione di sanzioni, comprese sanzioni amministrative pecuniarie dovrebbe essere soggetta a garanzie procedurali appropriate in conformità dei principi generali del diritto dell'Unione e della Carta, inclusi l'effettiva tutela giurisdizionale e il giusto processo.

(149) Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire disposizioni relative a sanzioni penali per violazioni del presente regolamento, comprese violazioni di norme nazionali adottate in virtù ed entro i limiti del presente regolamento. Tali sanzioni penali possono altresì autorizzare la sottrazione dei profitti ottenuti attraverso violazioni del presente regolamento. Tuttavia, l'imposizione di sanzioni penali per violazioni di tali norme nazionali e di sanzioni amministrative non dovrebbe essere in contrasto con il principio del *ne bis in idem* quale interpretato dalla Corte di giustizia.

(150) Al fine di rafforzare e armonizzare le sanzioni amministrative applicabili per violazione del presente regolamento, ogni autorità di controllo dovrebbe poter imporre sanzioni amministrative pecuniarie. Il presente regolamento

([1]) Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

dovrebbe specificare le violazioni, indicare il limite massimo e i criteri per prevedere la relativa sanzione amministrativa pecuniaria, che dovrebbe essere stabilita dall'autorità di controllo competente in ogni singolo caso, tenuto conto di tutte le circostanze pertinenti della situazione specifica, in particolare della natura, gravità e durata dell'infrazione e delle relative conseguenze, nonché delle misure adottate per assicurare la conformità agli obblighi derivanti dal presente regolamento e prevenire o attenuare le conseguenze della violazione. Se le sanzioni amministrative sono inflitte a imprese, le imprese dovrebbero essere intese quali definite agli articoli 101 e 102 TFUE a tali fini. Se le sanzioni amministrative sono inflitte a persone che non sono imprese, l'autorità di controllo dovrebbe tenere conto del livello generale di reddito nello Stato membro come pure della situazione economica della persona nel valutare l'importo appropriato della sanzione pecuniaria. Il meccanismo di coerenza può essere utilizzato anche per favorire un'applicazione coerente delle sanzioni amministrative pecuniarie. Dovrebbe spettare agli Stati membri determinare se e in che misura le autorità pubbliche debbano essere soggette a sanzioni amministrative pecuniarie. Imporre una sanzione amministrativa pecuniaria o dare un avvertimento non incide sull'applicazione di altri poteri delle autorità di controllo o di altre sanzioni a norma del regolamento.

(151) I sistemi giudiziari di Danimarca ed Estonia non consentono l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie come previsto dal presente regolamento. Le norme relative alle sanzioni amministrative pecuniarie possono essere applicate in maniera tale che in Danimarca la sanzione pecuniaria sia irrogata dalle competenti autorità giurisdizionali nazionali quale sanzione penale e in Estonia la sanzione pecuniaria sia imposta dall'autorità di controllo nel quadro di una procedura d'infrazione, purché l'applicazione di tali norme in detti Stati membri abbia effetto equivalente alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalle autorità di controllo. Le competenti autorità giurisdizionali nazionali dovrebbero pertanto tener conto della raccomandazione dell'autorità di controllo che avvia l'azione sanzionatoria. In ogni caso, le sanzioni pecuniarie irrogate dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(152) Se il presente regolamento non armonizza le sanzioni amministrative o se necessario in altri casi, ad esempio in caso di gravi violazioni del regolamento, gli Stati membri dovrebbero attuare un sistema che preveda sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. La natura di tali sanzioni, penali o amministrative, dovrebbe essere determinata dal diritto degli Stati membri.

(153) Il diritto degli Stati membri dovrebbe conciliare le norme che disciplinano la libertà di espressione e di informazione, comprese l'espressione giornalistica, accademica, artistica o letteraria, con il diritto alla protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento. Il trattamento dei dati personali effettuato unicamente a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria dovrebbe essere soggetto a deroghe o esenzioni rispetto ad alcune disposizioni del presente regolamento se necessario per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e il diritto alla libertà d'espressione e di informazione sancito nell'articolo 11 della Carta. Ciò dovrebbe applicarsi in particolare al trattamento dei dati personali nel settore audiovisivo, negli archivi stampa e nelle emeroteche. È pertanto opportuno che gli Stati adottino misure legislative che prevedano le deroghe e le esenzioni necessarie ai fini di un equilibrio tra tali diritti fondamentali. Gli Stati membri dovrebbero adottare tali esenzioni e deroghe con riferimento alle disposizioni riguardanti i principi generali, i diritti dell'interessato, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento, il trasferimento di dati personali verso paesi terzi o a organizzazioni internazionali, le autorità di controllo indipendenti, la cooperazione e la coerenza nonché situazioni di trattamento dei dati specifiche. Qualora tali esenzioni o deroghe differiscano da uno Stato membro all'altro, dovrebbe applicarsi il diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento. Per tenere conto dell'importanza del diritto alla libertà di espressione in tutte le società democratiche è necessario interpretare in modo esteso i concetti relativi a detta libertà, quali la nozione di giornalismo.

(154) Il presente regolamento ammette, nell'applicazione delle sue disposizioni, che si tenga conto del principio del pubblico accesso ai documenti ufficiali. L'accesso del pubblico ai documenti ufficiali può essere considerato di interesse pubblico. I dati personali contenuti in documenti conservati da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico dovrebbero poter essere diffusi da detta autorità o organismo se la diffusione è prevista dal diritto dell'Unione o degli Stati membri cui l'autorità pubblica o l'organismo pubblico sono soggetti. Tali disposizioni legislative dovrebbero conciliare l'accesso del pubblico ai documenti ufficiali e il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico con il diritto alla protezione dei dati personali e possono quindi prevedere la necessaria conciliazione con il diritto alla protezione dei dati personali, in conformità del presente regolamento. Il riferimento alle autorità pubbliche e agli organismi pubblici dovrebbe comprendere, in tale contesto, tutte le autorità o altri organismi cui si applica il diritto degli Stati membri sull'accesso del pubblico ai documenti. La direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]) non pregiudica in alcun modo il livello di tutela

([1]) Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90).

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ai sensi delle disposizioni di diritto dell'Unione e degli Stati membri e non modifica, in particolare, gli obblighi e i diritti previsti dal presente regolamento. Nello specifico, tale direttiva non dovrebbe applicarsi ai documenti il cui accesso è escluso o limitato in virtù dei regimi di accesso per motivi di protezione dei dati personali, e a parti di documenti accessibili in virtù di tali regimi che contengono dati personali il cui riutilizzo è stato previsto per legge come incompatibile con la normativa in materia di tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

(155) Il diritto degli Stati membri o i contratti collettivi, ivi compresi gli «accordi aziendali», possono prevedere norme specifiche per il trattamento dei dati personali dei dipendenti nell'ambito dei rapporti di lavoro, in particolare per quanto riguarda le condizioni alle quali i dati personali nei rapporti di lavoro possono essere trattati sulla base del consenso del dipendente, per finalità di assunzione, esecuzione del contratto di lavoro, compreso l'adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge o da contratti collettivi, di gestione, pianificazione e organizzazione del lavoro, parità e diversità sul posto di lavoro, salute e sicurezza sul lavoro, e ai fini dell'esercizio e del godimento, individuale o collettivo, dei diritti e dei vantaggi connessi al lavoro, nonché per finalità di cessazione del rapporto di lavoro.

(156) Il trattamento di dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici dovrebbe essere soggetto a garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato, in conformità del presente regolamento. Tali garanzie dovrebbero assicurare che siano state predisposte misure tecniche e organizzative al fine di garantire, in particolare, il principio della minimizzazione dei dati. L'ulteriore trattamento di dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici è da effettuarsi quando il titolare del trattamento ha valutato la fattibilità di conseguire tali finalità trattando dati personali che non consentono o non consentono più di identificare l'interessato, purché esistano garanzie adeguate (come ad esempio la pseudonimizzazione dei dati personali). Gli Stati membri dovrebbero prevedere garanzie adeguate per il trattamento di dati personali per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, per finalità di ricerca scientifica o storica o per finalità statistiche. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a fornire, a specifiche condizioni e fatte salve adeguate garanzie per gli interessati, specifiche e deroghe relative ai requisiti in materia di informazione e ai diritti alla rettifica, alla cancellazione, all'oblio, alla limitazione del trattamento, alla portabilità dei dati personali, nonché al diritto di opporsi in caso di trattamento di dati personali per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, per finalità di ricerca scientifica o storica o per finalità statistiche. Le condizioni e le garanzie in questione possono comprendere procedure specifiche per l'esercizio di tali diritti da parte degli interessati, qualora ciò sia appropriato alla luce delle finalità previste dallo specifico trattamento, oltre a misure tecniche e organizzative intese a ridurre al minimo il trattamento dei dati personali conformemente ai principi di proporzionalità e di necessità. Il trattamento dei dati personali per finalità scientifiche dovrebbe rispettare anche altre normative pertinenti, ad esempio quelle sulle sperimentazioni cliniche.

(157) Combinando informazioni provenienti dai registri, i ricercatori possono ottenere nuove conoscenze di grande utilità relativamente a patologie diffuse come le malattie cardiovascolari, il cancro e la depressione. Avvalendosi dei registri, i risultati delle ricerche possono acquistare maggiore rilevanza, dal momento che si basano su una popolazione più ampia. Nell'ambito delle scienze sociali, la ricerca basata sui registri consente ai ricercatori di ottenere conoscenze essenziali sulla correlazione a lungo termine tra numerose condizioni sociali, quali la disoccupazione e il livello di istruzione, e altre condizioni di vita. I risultati delle ricerche ottenuti dai registri forniscono conoscenze solide e di alta qualità, che possono costituire la base per l'elaborazione e l'attuazione di politiche basate sulla conoscenza, migliorare la qualità della vita per molte persone, migliorare l'efficienza dei servizi sociali. Al fine di facilitare la ricerca scientifica, i dati personali possono essere trattati per finalità di ricerca scientifica fatte salve condizioni e garanzie adeguate previste dal diritto dell'Unione o degli Stati membri.

(158) Qualora i dati personali siano trattati a fini di archiviazione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche a tale tipo di trattamento, tenendo presente che non dovrebbe applicarsi ai dati delle persone decedute. Le autorità pubbliche o gli organismi pubblici o privati che tengono registri di interesse pubblico dovrebbero essere servizi che, in virtù del diritto dell'Unione o degli Stati membri, hanno l'obbligo legale di acquisire, conservare, valutare, organizzare, descrivere, comunicare, promuovere, diffondere e fornire accesso a registri con un valore a lungo termine per l'interesse pubblico generale. Gli Stati membri dovrebbero inoltre essere autorizzati a prevedere il trattamento ulteriore dei dati personali per finalità di archiviazione, per esempio al fine di fornire specifiche informazioni connesse al comportamento politico sotto precedenti regimi statali totalitari, a genocidi, crimini contro l'umanità, in particolare l'Olocausto, o crimini di guerra.

(159) Qualora i dati personali siano trattati per finalità di ricerca scientifica, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche a tale trattamento. Nell'ambito del presente regolamento, il trattamento di dati personali per finalità di ricerca scientifica dovrebbe essere interpretato in senso lato e includere ad esempio sviluppo tecnologico e dimostrazione, ricerca fondamentale, ricerca applicata e ricerca finanziata da privati, oltre a tenere conto dell'obiettivo dell'Unione di istituire uno spazio europeo della ricerca ai sensi dell'articolo 179, paragrafo 1, TFUE. Le finalità di ricerca scientifica dovrebbero altresì includere gli studi svolti nell'interesse pubblico nel settore della sanità pubblica. Per rispondere alle specificità del trattamento dei dati personali per finalità di ricerca scientifica dovrebbero applicarsi condizioni specifiche, in particolare per quanto riguarda la pubblicazione o la diffusione in altra forma di dati personali nel contesto delle finalità di ricerca scientifica. Se il risultato della ricerca scientifica, in particolare nel contesto sanitario, costituisce motivo per ulteriori misure nell'interesse dell'interessato, le norme generali del presente regolamento dovrebbero applicarsi in vista di tali misure.

(160) Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca storica, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche a tale trattamento. Ciò dovrebbe comprendere anche la ricerca storica e la ricerca a fini genealogici, tenendo conto del fatto che il presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai dati delle persone decedute.

(161) Ai fini del consenso alla partecipazione ad attività di ricerca scientifica nell'ambito di sperimentazioni cliniche dovrebbero applicarsi le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]).

(162) Qualora i dati personali siano trattati per finalità statistiche, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tale trattamento. Il diritto dell'Unione o degli Stati membri dovrebbe, entro i limiti del presente regolamento, determinare i contenuti statistici, il controllo dell'accesso, le specifiche per il trattamento dei dati personali per finalità statistiche e le misure adeguate per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato e per garantire il segreto statistico. Per finalità statistiche si intende qualsiasi operazione di raccolta e trattamento di dati personali necessari alle indagini statistiche o alla produzione di risultati statistici. Tali risultati statistici possono essere ulteriormente usati per finalità diverse, anche per finalità di ricerca scientifica. La finalità statistica implica che il risultato del trattamento per finalità statistiche non siano dati personali, ma dati aggregati, e che tale risultato o i dati personali non siano utilizzati a sostegno di misure o decisioni riguardanti persone fisiche specifiche.

(163) È opportuno proteggere le informazioni riservate raccolte dalle autorità statistiche nazionali e dell'Unione per la produzione di statistiche ufficiali europee e nazionali. Le statistiche europee dovrebbero essere sviluppate, prodotte e diffuse conformemente ai principi statistici di cui all'articolo 338, paragrafo 2, TFUE, mentre le statistiche nazionali dovrebbero essere conformi anche al diritto degli Stati membri. Il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]) fornisce ulteriori specificazioni in merito al segreto statistico per quanto riguarda le statistiche europee.

(164) Per quanto riguarda il potere delle autorità di controllo di ottenere, dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento, accesso ai dati personali e accesso ai loro locali, gli Stati membri possono stabilire per legge, nei limiti del presente regolamento, norme specifiche per tutelare il segreto professionale o altri obblighi equivalenti di segretezza, qualora si rendano necessarie per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali con il segreto professionale. Ciò non pregiudica gli obblighi esistenti degli Stati membri di adottare norme relative al segreto professionale laddove richiesto dal diritto dell'Unione.

(165) Il presente regolamento rispetta e non pregiudica lo status di cui godono le chiese e le associazioni o comunità religiose negli Stati membri in virtù del diritto costituzionale vigente, in conformità dell'articolo 17 TFUE.

(166) Al fine di conseguire gli obiettivi del regolamento, segnatamente tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, e garantire la libera circolazione di tali

([1]) Regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 1).

([2]) Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

dati nell'Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE. In particolare, dovrebbero essere adottati atti delegati riguardanti i criteri e i requisiti dei meccanismi di certificazione, le informazioni da presentare sotto forma di icone standardizzate e le procedure per fornire tali icone. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(167) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione ove previsto dal presente regolamento. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.A tal fine, la Commissione dovrebbe contemplare misure specifiche per le micro, piccole e medie imprese.

(168) È opportuno applicare la procedura d'esame per l'adozione di atti di esecuzione su: clausole contrattuali tipo tra i titolari del trattamento e i responsabili del trattamento e tra responsabili del trattamento, codici di condotta; norme tecniche e meccanismi di certificazione; adeguato livello di protezione offerto da un paese terzo, un territorio o settore specifico all'interno del paese terzo, o da un'organizzazione internazionale; clausole tipo di protezione dei dati; formati e procedure per lo scambio di informazioni per via elettronica tra i titolari del trattamento, i responsabili del trattamento e le autorità di controllo per norme vincolanti d'impresa; assistenza reciproca; e modalità per lo scambio di informazioni per via elettronica tra autorità di controllo e tra le autorità di controllo e il comitato.

(169) È opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili quando gli elementi a disposizione indicano che un paese terzo, un territorio o settore di specifico all'interno di tale paese terzo, o un'organizzazione internazionale non garantisce un livello di protezione adeguato e ciò è reso necessario da imperativi motivi di urgenza.

(170) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire garantire un livello equivalente di tutela delle persone fisiche e la libera circolazione dei dati personali nell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(171) Il presente regolamento dovrebbe abrogare la direttiva 95/46/CE. Il trattamento già in corso alla data di applicazione del presente regolamento dovrebbe essere reso conforme al presente regolamento entro un periodo di due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Qualora il trattamento si basi sul consenso a norma della direttiva 95/46/CE, non occorre che l'interessato presti nuovamente il suo consenso, se questo è stato espresso secondo modalità conformi alle condizioni del presente regolamento, affinché il titolare del trattamento possa proseguire il trattamento in questione dopo la data di applicazione del presente regolamento. Le decisioni della Commissione e le autorizzazioni delle autorità di controllo basate sulla direttiva 95/46/CE rimangono in vigore fino a quando non vengono modificate, sostituite o abrogate.

(172) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 e ha espresso un parere il 7 marzo 2012 ([1]).

(173) È opportuno che il presente regolamento si applichi a tutti gli aspetti relativi alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali con riguardo al trattamento dei dati personali che non rientrino in obblighi specifici, aventi lo stesso obiettivo, di cui alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]), compresi gli obblighi del titolare del trattamento e i diritti delle persone fisiche. Per chiarire il rapporto tra il presente regolamento e la direttiva 2002/58/CE, è opportuno modificare quest'ultima di conseguenza. Una volta adottato il presente regolamento, la direttiva 2002/58/CE dovrebbe essere riesaminata in particolare per assicurare la coerenza con il presente regolamento,

([1]) GU C 192 del 30.6.2012, pag. 7.
([2]) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati.

2. Il presente regolamento protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali.

3. La libera circolazione dei dati personali nell'Unione non può essere limitata né vietata per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Articolo 2

Ambito di applicazione materiale

1. Il presente regolamento si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi.

2. Il presente regolamento non si applica ai trattamenti di dati personali:

a) effettuati per attività che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione;

b) effettuati dagli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nell'ambito di applicazione del titolo V, capo 2, TUE;

c) effettuati da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico;

d) effettuati dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse.

3. Per il trattamento dei dati personali da parte di istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione, si applica il regolamento (CE) n. 45/2001. Il regolamento (CE) n. 45/2001 e gli altri atti giuridici dell'Unione applicabili a tale trattamento di dati personali devono essere adeguati ai principi e alle norme del presente regolamento conformemente all'articolo 98.

4. Il presente regolamento non pregiudica pertanto l'applicazione della direttiva 2000/31/CE, in particolare le norme relative alla responsabilità dei prestatori intermediari di servizi di cui agli articoli da 12 a 15 della medesima direttiva.

Articolo 3

Ambito di applicazione territoriale

1. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle attività di uno stabilimento da parte di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento nell'Unione, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell'Unione.

2. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali di interessati che si trovano nell'Unione, effettuato da un titolare del trattamento o da un responsabile del trattamento che non è stabilito nell'Unione, quando le attività di trattamento riguardano:

a) l'offerta di beni o la prestazione di servizi ai suddetti interessati nell'Unione, indipendentemente dall'obbligatorietà di un pagamento dell'interessato; oppure

b) il monitoraggio del loro comportamento nella misura in cui tale comportamento ha luogo all'interno dell'Unione.

3. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali effettuato da un titolare del trattamento che non è stabilito nell'Unione, ma in un luogo soggetto al diritto di uno Stato membro in virtù del diritto internazionale pubblico.

Articolo 4

Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

1) «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

2) «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

3) «limitazione di trattamento»: il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;

4) «profilazione»: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;

5) «pseudonimizzazione»: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;

6) «archivio»: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;

7) «titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

8) «responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

9) «destinatario»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati

membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento;

10) «terzo»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;

11) «consenso dell'interessato»: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;

12) «violazione dei dati personali»: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

13) «dati genetici»: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;

14) «dati biometrici»: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;

15) «dati relativi alla salute»: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;

16) «stabilimento principale»:

a) per quanto riguarda un titolare del trattamento con stabilimenti in più di uno Stato membro, il luogo della sua amministrazione centrale nell'Unione, salvo che le decisioni sulle finalità e i mezzi del trattamento di dati personali siano adottate in un altro stabilimento del titolare del trattamento nell'Unione e che quest'ultimo stabilimento abbia facoltà di ordinare l'esecuzione di tali decisioni, nel qual caso lo stabilimento che ha adottato siffatte decisioni è considerato essere lo stabilimento principale;

b) con riferimento a un responsabile del trattamento con stabilimenti in più di uno Stato membro, il luogo in cui ha sede la sua amministrazione centrale nell'Unione o, se il responsabile del trattamento non ha un'amministrazione centrale nell'Unione, lo stabilimento del responsabile del trattamento nell'Unione in cui sono condotte le principali attività di trattamento nel contesto delle attività di uno stabilimento del responsabile del trattamento nella misura in cui tale responsabile è soggetto a obblighi specifici ai sensi del presente regolamento;

17) «rappresentante»: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che, designata dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per iscritto ai sensi dell'articolo 27, li rappresenta per quanto riguarda gli obblighi rispettivi a norma del presente regolamento;

18) «impresa»: la persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica, comprendente le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica;

19) «gruppo imprenditoriale»: un gruppo costituito da un'impresa controllante e dalle imprese da questa controllate;

20) «norme vincolanti d'impresa»: le politiche in materia di protezione dei dati personali applicate da un titolare del trattamento o responsabile del trattamento stabilito nel territorio di uno Stato membro al trasferimento o al complesso di trasferimenti di dati personali a un titolare del trattamento o responsabile del trattamento in uno o più paesi terzi, nell'ambito di un gruppo imprenditoriale o di un gruppo di imprese che svolge un'attività economica comune;

21) «autorità di controllo»: l'autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 51;

22) «autorità di controllo interessata»: un'autorità di controllo interessata dal trattamento di dati personali in quanto:

a) il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è stabilito sul territorio dello Stato membro di tale autorità di controllo;

b) gli interessati che risiedono nello Stato membro dell'autorità di controllo sono o sono probabilmente influenzati in modo sostanziale dal trattamento; oppure

c) un reclamo è stato proposto a tale autorità di controllo;

23) «trattamento transfrontaliero»:

a) trattamento di dati personali che ha luogo nell'ambito delle attività di stabilimenti in più di uno Stato membro di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento nell'Unione ove il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento siano stabiliti in più di uno Stato membro; oppure

b) trattamento di dati personali che ha luogo nell'ambito delle attività di un unico stabilimento di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento nell'Unione, ma che incide o probabilmente incide in modo sostanziale su interessati in più di uno Stato membro;

24) «obiezione pertinente e motivata»: un'obiezione al progetto di decisione sul fatto che vi sia o meno una violazione del presente regolamento, oppure che l'azione prevista in relazione al titolare del trattamento o responsabile del trattamento sia conforme al presente regolamento, la quale obiezione dimostra chiaramente la rilevanza dei rischi posti dal progetto di decisione riguardo ai diritti e alle libertà fondamentali degli interessati e, ove applicabile, alla libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione;

25) «servizio della società dell'informazione»: il servizio definito all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]);

26) «organizzazione internazionale»: un'organizzazione e gli organismi di diritto internazionale pubblico a essa subordinati o qualsiasi altro organismo istituito da o sulla base di un accordo tra due o più Stati.

CAPO II

Principi

Articolo 5

Principi applicabili al trattamento di dati personali

1. I dati personali sono:

a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);

b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»);

c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);

d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);

([1]) Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»);

f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).

2. Il titolare del trattamento è competente per il rispetto del paragrafo 1 e in grado di comprovarlo («responsabilizzazione»).

Articolo 6

Liceità del trattamento

1. Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;

b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;

c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;

d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;

e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.

La lettera f) del primo comma non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell'esecuzione dei loro compiti.

2. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l'applicazione delle norme del presente regolamento con riguardo al trattamento, in conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e), determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto anche per le altre specifiche situazioni di trattamento di cui al capo IX.

3. La base su cui si fonda il trattamento dei dati di cui al paragrafo 1, lettere c) ed e), deve essere stabilita:

a) dal diritto dell'Unione; o

b) dal diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento.

La finalità del trattamento è determinata in tale base giuridica o, per quanto riguarda il trattamento di cui al paragrafo 1, lettera e), è necessaria per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Tale base giuridica potrebbe contenere disposizioni specifiche per adeguare l'applicazione delle norme del presente regolamento, tra cui: le condizioni generali relative alla liceità del trattamento da parte del titolare del trattamento; le tipologie di dati oggetto del trattamento; gli interessati; i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali e le finalità per cui sono comunicati; le limitazioni della finalità, i periodi di

conservazione e le operazioni e procedure di trattamento, comprese le misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto, quali quelle per altre specifiche situazioni di trattamento di cui al capo IX. Il diritto dell'Unione o degli Stati membri persegue un obiettivo di interesse pubblico ed è proporzionato all'obiettivo legittimo perseguito.

4. Laddove il trattamento per una finalità diversa da quella per la quale i dati personali sono stati raccolti non sia basato sul consenso dell'interessato o su un atto legislativo dell'Unione o degli Stati membri che costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per la salvaguardia degli obiettivi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, al fine di verificare se il trattamento per un'altra finalità sia compatibile con la finalità per la quale i dati personali sono stati inizialmente raccolti, il titolare del trattamento tiene conto, tra l'altro:

a) di ogni nesso tra le finalità per cui i dati personali sono stati raccolti e le finalità dell'ulteriore trattamento previsto;

b) del contesto in cui i dati personali sono stati raccolti, in particolare relativamente alla relazione tra l'interessato e il titolare del trattamento;

c) della natura dei dati personali, specialmente se siano trattate categorie particolari di dati personali ai sensi dell'articolo 9, oppure se siano trattati dati relativi a condanne penali e a reati ai sensi dell'articolo 10;

d) delle possibili conseguenze dell'ulteriore trattamento previsto per gli interessati;

e) dell'esistenza di garanzie adeguate, che possono comprendere la cifratura o la pseudonimizzazione.

Articolo 7

Condizioni per il consenso

1. Qualora il trattamento sia basato sul consenso, il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali.

2. Se il consenso dell'interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, la richiesta di consenso è presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro. Nessuna parte di una tale dichiarazione che costituisca una violazione del presente regolamento è vincolante.

3. L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Prima di esprimere il proprio consenso, l'interessato è informato di ciò. Il consenso è revocato con la stessa facilità con cui è accordato.

4. Nel valutare se il consenso sia stato liberamente prestato, si tiene nella massima considerazione l'eventualità, tra le altre, che l'esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio, sia condizionata alla prestazione del consenso al trattamento di dati personali non necessario all'esecuzione di tale contratto.

Articolo 8

Condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell'informazione

1. Qualora si applichi l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), per quanto riguarda l'offerta diretta di servizi della società dell'informazione ai minori, il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale.

Gli Stati membri possono stabilire per legge un'età inferiore a tali fini purché non inferiore ai 13 anni.

2. Il titolare del trattamento si adopera in ogni modo ragionevole per verificare in tali casi che il consenso sia prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale sul minore, in considerazione delle tecnologie disponibili.

3. Il paragrafo 1 non pregiudica le disposizioni generali del diritto dei contratti degli Stati membri, quali le norme sulla validità, la formazione o l'efficacia di un contratto rispetto a un minore.

Articolo 9

Trattamento di categorie particolari di dati personali

1. È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

2. Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti casi:

a) l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell'Unione o degli Stati membri dispone che l'interessato non possa revocare il divieto di cui al paragrafo 1;

b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;

c) il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;

d) il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegua finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comunicati all'esterno senza il consenso dell'interessato;

e) il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato;

f) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali;

g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;

h) il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 3;

i) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto professionale;

j) il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici in conformità dell'articolo 89, paragrafo 1, sulla base del diritto dell'Unione o nazionale, che è proporzionato alla finalità perseguita, rispetta l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

3. I dati personali di cui al paragrafo 1 possono essere trattati per le finalità di cui al paragrafo 2, lettera h), se tali dati sono trattati da o sotto la responsabilità di un professionista soggetto al segreto professionale conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti o da altra persona anch'essa soggetta all'obbligo di segretezza conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti.

4. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre ulteriori condizioni, comprese limitazioni, con riguardo al trattamento di dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla salute.

Articolo 10

Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati

Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Un eventuale registro completo delle condanne penali deve essere tenuto soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica.

Articolo 11

Trattamento che non richiede l'identificazione

1. Se le finalità per cui un titolare del trattamento tratta i dati personali non richiedono o non richiedono più l'identificazione dell'interessato, il titolare del trattamento non è obbligato a conservare, acquisire o trattare ulteriori informazioni per identificare l'interessato al solo fine di rispettare il presente regolamento.

2. Qualora, nei casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il titolare del trattamento possa dimostrare di non essere in grado di identificare l'interessato, ne informa l'interessato, se possibile. In tali casi, gli articoli da 15 a 20 non si applicano tranne quando l'interessato, al fine di esercitare i diritti di cui ai suddetti articoli, fornisce ulteriori informazioni che ne consentano l'identificazione.

CAPO III

Diritti dell'interessato

Sezione 1

Trasparenza e modalità

Articolo 12

Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato

1. Il titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e all'articolo 34 relative al trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori. Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. Se richiesto dall'interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia comprovata con altri mezzi l'identità dell'interessato.

2. Il titolare del trattamento agevola l'esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi degli articoli da 15 a 22. Nei casi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, il titolare del trattamento non può rifiutare di soddisfare la richiesta dell'interessato al fine di esercitare i suoi diritti ai sensi degli articoli da 15 a 22, salvo che il titolare del trattamento dimostri che non è in grado di identificare l'interessato.

3. Il titolare del trattamento fornisce all'interessato le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo a una richiesta ai sensi degli articoli da 15 a 22 senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il titolare del trattamento informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, le informazioni sono fornite, ove possibile, con mezzi elettronici, salvo diversa indicazione dell'interessato.

4. Se non ottempera alla richiesta dell'interessato, il titolare del trattamento informa l'interessato senza ritardo, e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta, dei motivi dell'inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo a un'autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale.

5. Le informazioni fornite ai sensi degli articoli 13 e 14 ed eventuali comunicazioni e azioni intraprese ai sensi degli articoli da 15 a 22 e dell'articolo 34 sono gratuite. Se le richieste dell'interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il titolare del trattamento può:

a) addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l'azione richiesta; oppure

b) rifiutare di soddisfare la richiesta.

Incombe al titolare del trattamento l'onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta.

6. Fatto salvo l'articolo 11, qualora il titolare del trattamento nutra ragionevoli dubbi circa l'identità della persona fisica che presenta la richiesta di cui agli articoli da 15 a 21, può richiedere ulteriori informazioni necessarie per confermare l'identità dell'interessato.

7. Le informazioni da fornire agli interessati a norma degli articoli 13 e 14 possono essere fornite in combinazione con icone standardizzate per dare, in modo facilmente visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d'insieme del trattamento previsto. Se presentate elettronicamente, le icone sono leggibili da dispositivo automatico.

8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 92 al fine di stabilire le informazioni da presentare sotto forma di icona e le procedure per fornire icone standardizzate.

Sezione 2

Informazione e accesso ai dati personali

Articolo 13

Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato

1. In caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:

a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;

b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;

c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;

d) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;

e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;

f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.

2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:

a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;

b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

c) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;

d) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;

e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;

f) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

3. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella misura in cui l'interessato dispone già delle informazioni.

Articolo 14

Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato

1. Qualora i dati non siano stati ottenuti presso l'interessato, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti informazioni:

a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;

b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;

c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;

d) le categorie di dati personali in questione;

e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;

f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un destinatario in un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie adeguate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.

2. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente nei confronti dell'interessato:

a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;

b) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;

c) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

d) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca;

e) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;

f) la fonte da cui hanno origine i dati personali e, se del caso, l'eventualità che i dati provengano da fonti accessibili al pubblico;

g) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

3. Il titolare del trattamento fornisce le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2:

a) entro un termine ragionevole dall'ottenimento dei dati personali, ma al più tardi entro un mese, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati personali sono trattati;

b) nel caso in cui i dati personali siano destinati alla comunicazione con l'interessato, al più tardi al momento della prima comunicazione all'interessato; oppure

c) nel caso sia prevista la comunicazione ad altro destinatario, non oltre la prima comunicazione dei dati personali.

4. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati ottenuti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni informazione pertinente di cui al paragrafo 2.

5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano se e nella misura in cui:

a) l'interessato dispone già delle informazioni;

b) comunicare tali informazioni risulta impossibile o implicherebbe uno sforzo sproporzionato; in particolare per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui all'articolo 89, paragrafo 1, o nella misura in cui l'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità di tale trattamento. In tali casi, il titolare del trattamento adotta misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, anche rendendo pubbliche le informazioni;

c) l'ottenimento o la comunicazione sono espressamente previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento e che prevede misure appropriate per tutelare gli interessi legittimi dell'interessato; oppure

d) qualora i dati personali debbano rimanere riservati conformemente a un obbligo di segreto professionale disciplinato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, compreso un obbligo di segretezza previsto per legge.

Articolo 15

Diritto di accesso dell'interessato

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:

a) le finalità del trattamento;

b) le categorie di dati personali in questione;

c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;

d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;

e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;

f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;

g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;

h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.

3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.

4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Sezione 3

Rettifica e cancellazione

Articolo 16

Diritto di rettifica

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

Articolo 17

Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:

a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;

b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;

c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;

d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;

e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;

f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:

a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;

b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3;

d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o

e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Articolo 18

Diritto di limitazione di trattamento

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:

a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;

b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;

c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.

2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.

3. L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

Articolo 19

Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento

Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.

Articolo 20

Diritto alla portabilità dei dati

1. L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora:

a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e

b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.

2. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.

3. L'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 17. Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

4. Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Sezione 4

Diritto di opposizione e processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche

Articolo 21

Diritto di opposizione

1. L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.

3. Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità.

4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l'interessato.

5. Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.

6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

Articolo 22

Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione

1. L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione:

a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento;

b) sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato;

c) si basi sul consenso esplicito dell'interessato.

3. Nei casi di cui al paragrafo *2*, lettere a) e c), il titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, almeno il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.

4. Le decisioni di cui al paragrafo 2 non si basano sulle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, a meno che non sia d'applicazione l'articolo 9, paragrafo 2, lettere a) o g), e non siano in vigore misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato.

Sezione 5

Limitazioni

Articolo 23

Limitazioni

1. Il diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento può limitare, mediante misure legislative, la portata degli obblighi e dei diritti di cui agli articoli da 12 a 22 e 34, nonché all'articolo 5, nella misura in cui le disposizioni ivi contenute corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22, qualora tale limitazione rispetti l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e sia una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare:

a) la sicurezza nazionale;

b) la difesa;

c) la sicurezza pubblica;

d) la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica;

e) altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell'Unione o di uno Stato membro, in particolare un rilevante interesse economico o finanziario dell'Unione o di uno Stato membro, anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria, di sanità pubblica e sicurezza sociale;

f) la salvaguardia dell'indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari;

g) le attività volte a prevenire, indagare, accertare e perseguire violazioni della deontologia delle professioni regolamentate;

h) una funzione di controllo, d'ispezione o di regolamentazione connessa, anche occasionalmente, all'esercizio di pubblici poteri nei casi di cui alle lettere da a), a e) e g);

i) la tutela dell'interessato o dei diritti e delle libertà altrui;

j) l'esecuzione delle azioni civili.

2. In particolare qualsiasi misura legislativa di cui al paragrafo 1 contiene disposizioni specifiche riguardanti almeno, se del caso:

a) le finalità del trattamento o le categorie di trattamento;

b) le categorie di dati personali;

c) la portata delle limitazioni introdotte;

d) le garanzie per prevenire abusi o l'accesso o il trasferimento illeciti;

e) l'indicazione precisa del titolare del trattamento o delle categorie di titolari;

f) i periodi di conservazione e le garanzie applicabili tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione e delle finalità del trattamento o delle categorie di trattamento;

g) i rischi per i diritti e le libertà degli interessati; e

h) il diritto degli interessati di essere informati della limitazione, a meno che ciò possa compromettere la finalità della stessa.

CAPO IV

Titolare del trattamento e responsabile del trattamento

Sezione 1

Obblighi generali

Articolo 24

Responsabilità del titolare del trattamento

1. Tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento. Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario.

2. Se ciò è proporzionato rispetto alle attività di trattamento, le misure di cui al paragrafo 1 includono l'attuazione di politiche adeguate in materia di protezione dei dati da parte del titolare del trattamento.

3. L'adesione ai codici di condotta di cui all'articolo 40 o a un meccanismo di certificazione di cui all'articolo 42 può essere utilizzata come elemento per dimostrare il rispetto degli obblighi del titolare del trattamento.

Articolo 25

Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita

1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche costituiti dal trattamento, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del presente regolamento e tutelare i diritti degli interessati.

2. Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento. Tale obbligo vale per la quantità dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il periodo di conservazione e l'accessibilità. In particolare, dette misure garantiscono che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone fisiche senza l'intervento della persona fisica.

3. Un meccanismo di certificazione approvato ai sensi dell'articolo 42 può essere utilizzato come elemento per dimostrare la conformità ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 26

Contitolari del trattamento

1. Allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento. Essi determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente regolamento, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14, a meno che e nella misura in cui le rispettive responsabilità siano determinate dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui i titolari del trattamento sono soggetti. Tale accordo può designare un punto di contatto per gli interessati.

2. L'accordo di cui al paragrafo 1 riflette adeguatamente i rispettivi ruoli e i rapporti dei contitolari con gli interessati. Il contenuto essenziale dell'accordo è messo a disposizione dell'interessato.

3. Indipendentemente dalle disposizioni dell'accordo di cui al paragrafo 1, l'interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del presente regolamento nei confronti di e contro ciascun titolare del trattamento.

Articolo 27

Rappresentanti di titolari del trattamento o dei responsabili del trattamento non stabiliti nell'Unione

1. Ove si applichi l'articolo 3, paragrafo 2, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento designa per iscritto un rappresentante nell'Unione.

2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica:

a) al trattamento se quest'ultimo è occasionale, non include il trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o di dati personali relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10, ed è improbabile che presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, tenuto conto della natura, del contesto, dell'ambito di applicazione e delle finalità del trattamento; oppure

b) alle autorità pubbliche o agli organismi pubblici.

3. Il rappresentante è stabilito in uno degli Stati membri in cui si trovano gli interessati e i cui dati personali sono trattati nell'ambito dell'offerta di beni o servizi o il cui comportamento è monitorato.

4. Ai fini della conformità con il presente regolamento, il rappresentante è incaricato dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento a fungere da interlocutore, in aggiunta o in sostituzione del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, in particolare delle autorità di controllo e degli interessati, per tutte le questioni riguardanti il trattamento.

5. La designazione di un rappresentante a cura del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento fa salve le azioni legali che potrebbero essere promosse contro lo stesso titolare del trattamento o responsabile del trattamento.

Articolo 28

Responsabile del trattamento

1. Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

2. Il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

3. I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento. Il contratto o altro atto giuridico prevede, in particolare, che il responsabile del trattamento:

a) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;

b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;

c) adotti tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32;

d) rispetti le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;

e) tenendo conto della natura del trattamento, assista il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III;

f) assista il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;

g) su scelta del titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati; e

h) metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

Con riguardo alla lettera h) del primo comma, il responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il presente regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

4. Quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento di cui al paragrafo 3, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento. Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

5. L'adesione da parte del responsabile del trattamento a un codice di condotta approvato di cui all'articolo 40 o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all'articolo 42 può essere utilizzata come elemento per dimostrare le garanzie sufficienti di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo.

6. Fatto salvo un contratto individuale tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento, il contratto o altro atto giuridico di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo può basarsi, in tutto o in parte, su clausole contrattuali tipo di cui ai paragrafi 7 e 8 del presente articolo, anche laddove siano parte di una certificazione concessa al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento ai sensi degli articoli 42 e 43.

7. La Commissione può stabilire clausole contrattuali tipo per le materie di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo e secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 93, paragrafo 2.

8. Un'autorità di controllo può adottare clausole contrattuali tipo per le materie di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo in conformità del meccanismo di coerenza di cui all'articolo 63.

9. Il contratto o altro atto giuridico di cui ai paragrafi 3 e 4 è stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico.

10. Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84, se un responsabile del trattamento viola il presente regolamento, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un titolare del trattamento in questione.

Articolo 29

Trattamento sotto l'autorità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento

Il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri.

Articolo 30

Registri delle attività di trattamento

1. Ogni titolare del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante tengono un registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità. Tale registro contiene tutte le seguenti informazioni:

a) il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del contitolare del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati;

b) le finalità del trattamento;

c) una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali;

d) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni internazionali;

e) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;

f) ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;

g) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1.

2. Ogni responsabile del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante tengono un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto di un titolare del trattamento, contenente:

a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;

b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;

c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1.

3. I registri di cui ai paragrafi 1 e 2 sono tenuti in forma scritta, anche in formato elettronico.

4. Su richiesta, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento e, ove applicabile, il rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento mettono il registro a disposizione dell'autorità di controllo.

5. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alle imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti, a meno che il trattamento che esse effettuano possa presentare un rischio per i diritti e le libertà dell'interessato, il trattamento non sia occasionale o includa il trattamento di categorie particolari di dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o i dati personali relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10.

Articolo 31

Cooperazione con l'autorità di controllo

Il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e, ove applicabile, il loro rappresentante cooperano, su richiesta, con l'autorità di controllo nell'esecuzione dei suoi compiti.

Sezione 2

Sicurezza dei dati personali

Articolo 32

Sicurezza del trattamento

1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:

a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;

b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;

c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

2. Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, si tiene conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

3. L'adesione a un codice di condotta approvato di cui all'articolo 40 o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all'articolo 42 può essere utilizzata come elemento per dimostrare la conformità ai requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

4. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento fanno sì che chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri.

Articolo 33

Notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo

1. In caso di violazione dei dati personali, il titolare del trattamento notifica la violazione all'autorità di controllo competente a norma dell'articolo 55 senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Qualora la notifica all'autorità di controllo non sia effettuata entro 72 ore, è corredata dei motivi del ritardo.

2. Il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a conoscenza della violazione.

3. La notifica di cui al paragrafo 1 deve almeno:

a) descrivere la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;

b) comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;

c) descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;

d) descrivere le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

4. Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le informazioni possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.

5. Il titolare del trattamento documenta qualsiasi violazione dei dati personali, comprese le circostanze a essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio. Tale documentazione consente all'autorità di controllo di verificare il rispetto del presente articolo.

Articolo 34

Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato

1. Quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento comunica la violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo.

2. La comunicazione all'interessato di cui al paragrafo 1 del presente articolo descrive con un linguaggio semplice e chiaro la natura della violazione dei dati personali e contiene almeno le informazioni e le misure di cui all'articolo 33, paragrafo 3, lettere b), c) e d).

3. Non è richiesta la comunicazione all'interessato di cui al paragrafo 1 se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) il titolare del trattamento ha messo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate di protezione e tali misure erano state applicate ai dati personali oggetto della violazione, in particolare quelle destinate a rendere i dati personali incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi, quali la cifratura;

b) il titolare del trattamento ha successivamente adottato misure atte a scongiurare il sopraggiungere di un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati di cui al paragrafo 1;

c) detta comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati. In tal caso, si procede invece a una comunicazione pubblica o a una misura simile, tramite la quale gli interessati sono informati con analoga efficacia.

4. Nel caso in cui il titolare del trattamento non abbia ancora comunicato all'interessato la violazione dei dati personali, l'autorità di controllo può richiedere, dopo aver valutato la probabilità che la violazione dei dati personali presenti un rischio elevato, che vi provveda o può decidere che una delle condizioni di cui al paragrafo 3 è soddisfatta.

Sezione 3

Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e consultazione preventiva

Articolo 35

Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

1. Quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali. Una singola valutazione può esaminare un insieme di trattamenti simili che presentano rischi elevati analoghi.

2. Il titolare del trattamento, allorquando svolge una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, si consulta con il responsabile della protezione dei dati, qualora ne sia designato uno.

3. La valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui al paragrafo 1 è richiesta in particolare nei casi seguenti:

a) una valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche;

b) il trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10; o

c) la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico.

4. L'autorità di controllo redige e rende pubblico un elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi del paragrafo 1. L'autorità di controllo comunica tali elenchi al comitato di cui all'articolo 68.

5. L'autorità di controllo può inoltre redigere e rendere pubblico un elenco delle tipologie di trattamenti per le quali non è richiesta una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. L'autorità di controllo comunica tali elenchi al comitato.

6. Prima di adottare gli elenchi di cui ai paragrafi 4 e 5, l'autorità di controllo competente applica il meccanismo di coerenza di cui all'articolo 63 se tali elenchi comprendono attività di trattamento finalizzate all'offerta di beni o servizi a interessati o al monitoraggio del loro comportamento in più Stati membri, o attività di trattamento che possono incidere significativamente sulla libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione.

7. La valutazione contiene almeno:

a) una descrizione sistematica dei trattamenti previsti e delle finalità del trattamento, compreso, ove applicabile, l'interesse legittimo perseguito dal titolare del trattamento;

b) una valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle finalità;

c) una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati di cui al paragrafo 1; e

d) le misure previste per affrontare i rischi, includendo le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al presente regolamento, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone in questione.

8. Nel valutare l'impatto del trattamento effettuato dai relativi titolari o responsabili è tenuto in debito conto il rispetto da parte di questi ultimi dei codici di condotta approvati di cui all'articolo 40, in particolare ai fini di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.

9. Se del caso, il titolare del trattamento raccoglie le opinioni degli interessati o dei loro rappresentanti sul trattamento previsto, fatta salva la tutela degli interessi commerciali o pubblici o la sicurezza dei trattamenti.

10. Qualora il trattamento effettuato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere c) o e), trovi nel diritto dell'Unione o nel diritto dello Stato membro cui il titolare del trattamento è soggetto una base giuridica, tale diritto disciplini il trattamento specifico o l'insieme di trattamenti in questione, e sia già stata effettuata una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nell'ambito di una valutazione d'impatto generale nel contesto dell'adozione di tale base giuridica, i paragrafi da 1 a 7 non si applicano, salvo che gli Stati membri ritengano necessario effettuare tale valutazione prima di procedere alle attività di trattamento.

11. Se necessario, il titolare del trattamento procede a un riesame per valutare se il trattamento dei dati personali sia effettuato conformemente alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati almeno quando insorgono variazioni del rischio rappresentato dalle attività relative al trattamento.

Articolo 36

Consultazione preventiva

1. Il titolare del trattamento, prima di procedere al trattamento, consulta l'autorità di controllo qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati a norma dell'articolo 35 indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio.

2. Se ritiene che il trattamento previsto di cui al paragrafo 1 violi il presente regolamento, in particolare qualora il titolare del trattamento non abbia identificato o attenuato sufficientemente il rischio, l'autorità di controllo fornisce, entro un termine di otto settimane dal ricevimento della richiesta di consultazione, un parere scritto al titolare del trattamento e, ove applicabile, al responsabile del trattamento e può avvalersi dei poteri di cui all'articolo 58. Tale periodo può essere prorogato di sei settimane, tenendo conto della complessità del trattamento previsto. L'autorità di controllo informa il titolare del trattamento e, ove applicabile, il responsabile del trattamento di tale proroga, unitamente ai motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta di consultazione. La decorrenza dei termini può essere sospesa fino all'ottenimento da parte dell'autorità di controllo delle informazioni richieste ai fini della consultazione.

3. Al momento di consultare l'autorità di controllo ai sensi del paragrafo 1, il titolare del trattamento comunica all'autorità di controllo:

a) ove applicabile, le rispettive responsabilità del titolare del trattamento, dei contitolari del trattamento e dei responsabili del trattamento, in particolare relativamente al trattamento nell'ambito di un gruppo imprenditoriale;

b) le finalità e i mezzi del trattamento previsto;

c) le misure e le garanzie previste per proteggere i diritti e le libertà degli interessati a norma del presente regolamento;

d) ove applicabile, i dati di contatto del titolare della protezione dei dati;

e) la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui all'articolo 35;

f) ogni altra informazione richiesta dall'autorità di controllo.

4. Gli Stati membri consultano l'autorità di controllo durante l'elaborazione di una proposta di atto legislativo che deve essere adottato dai parlamenti nazionali o di misura regolamentare basata su detto atto legislativo relativamente al trattamento.

5. Nonostante il paragrafo 1, il diritto degli Stati membri può prescrivere che i titolari del trattamento consultino l'autorità di controllo, e ne ottengano l'autorizzazione preliminare, in relazione al trattamento da parte di un titolare del trattamento per l'esecuzione, da parte di questi, di un compito di interesse pubblico, tra cui il trattamento con riguardo alla protezione sociale e alla sanità pubblica.

Sezione 4

Responsabile della protezione dei dati

Articolo 37

Designazione del responsabile della protezione dei dati

1. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento designano sistematicamente un responsabile della protezione dei dati ogniqualvolta:

a) il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali;

b) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala; oppure

c) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10.

2. Un gruppo imprenditoriale può nominare un unico responsabile della protezione dei dati, a condizione che un responsabile della protezione dei dati sia facilmente raggiungibile da ciascuno stabilimento.

3. Qualora il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia un'autorità pubblica o un organismo pubblico, un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione.

4. Nei casi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, il titolare e del trattamento, il responsabile del trattamento o le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie di titolari del trattamento o di responsabili del trattamento possono o, se previsto dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, devono designare un responsabile della protezione dei dati. Il responsabile della protezione dei dati può agire per dette associazioni e altri organismi rappresentanti i titolari del trattamento o i responsabili del trattamento.

5. Il responsabile della protezione dei dati è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39.

6. Il responsabile della protezione dei dati può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi.

7. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento pubblica i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati e li comunica all'autorità di controllo.

Articolo 38

Posizione del responsabile della protezione dei dati

1. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si assicurano che il responsabile della protezione dei dati sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali.

2. Il titolare e del trattamento e il responsabile del trattamento sostengono il responsabile della protezione dei dati nell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 39 fornendogli le risorse necessarie per assolvere tali compiti e accedere ai dati personali e ai trattamenti e per mantenere la propria conoscenza specialistica.

3. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si assicurano che il responsabile della protezione dei dati non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione di tali compiti. Il responsabile della protezione dei dati non è rimosso o penalizzato dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per l'adempimento dei propri compiti. Il responsabile della protezione dei dati riferisce direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento.

4 Gli interessati possono contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal presente regolamento.

5. Il responsabile della protezione dei dati è tenuto al segreto o alla riservatezza in merito all'adempimento dei propri compiti, in conformità del diritto dell'Unione o degli Stati membri.

6. Il responsabile della protezione dei dati può svolgere altri compiti e funzioni. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento si assicura che tali compiti e funzioni non diano adito a un conflitto di interessi.

Articolo 39

Compiti del responsabile della protezione dei dati

1. Il responsabile della protezione dei dati è incaricato almeno dei seguenti compiti:

a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;

b) sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35;

d) cooperare con l'autorità di controllo; e

e) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

2. Nell'eseguire i propri compiti il responsabile della protezione dei dati considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.

Sezione 5

Codici di condotta e certificazione

Articolo 40

Codici di condotta

1. Gli Stati membri, le autorità di controllo, il comitato e la Commissione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire alla corretta applicazione del presente regolamento, in funzione delle specificità dei vari settori di trattamento e delle esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese.

2. Le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie di titolari del trattamento o responsabili del trattamento possono elaborare i codici di condotta, modificarli o prorogarli, allo scopo di precisare l'applicazione del presente regolamento, ad esempio relativamente a:

a) il trattamento corretto e trasparente dei dati;

b) i legittimi interessi perseguiti dal responsabile del trattamento in contesti specifici;

c) la raccolta dei dati personali;

d) la pseudonimizzazione dei dati personali;

e) l'informazione fornita al pubblico e agli interessati;

f) l'esercizio dei diritti degli interessati;

g) l'informazione fornita e la protezione del minore e le modalità con cui è ottenuto il consenso dei titolari della responsabilità genitoriale sul minore;

h) le misure e le procedure di cui agli articoli 24 e 25 e le misure volte a garantire la sicurezza del trattamento di cui all'articolo 32;

i) la notifica di una violazione dei dati personali alle autorità di controllo e la comunicazione di tali violazioni dei dati personali all'interessato;

j) il trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali; o

k) le procedure stragiudiziali e di altro tipo per comporre le controversie tra titolari del trattamento e interessati in materia di trattamento, fatti salvi i diritti degli interessati ai sensi degli articoli 77 e 79.

3. Oltre all'adesione ai codici di condotta approvati ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo e aventi validità generale a norma del paragrafo 9 del presente articolo da parte di titolari o responsabili soggetti al presente regolamento, possono aderire a tali codici di condotta anche i titolari del trattamento o i responsabili del trattamento che non sono soggetti al presente regolamento ai sensi dell'articolo 3, al fine di fornire adeguate garanzie nel quadro dei trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali alle condizioni di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera e). Detti titolari del trattamento o responsabili del trattamento assumono l'impegno vincolante e azionabile, mediante strumenti contrattuali o di altro tipo giuridicamente vincolanti, di applicare le stesse adeguate garanzie anche per quanto riguarda i diritti degli interessati.

4. Il codice di condotta di cui al paragrafo 2 del presente articolo contiene i meccanismi che consentono all'organismo di cui all'articolo 41, paragrafo 1, di effettuare il controllo obbligatorio del rispetto delle norme del codice da parte dei titolari del trattamento o dei responsabili del trattamento che si impegnano ad applicarlo, fatti salvi i compiti e i poteri delle autorità di controllo competenti ai sensi degli articoli 55 o 56.

5. Le associazioni e gli altri organismi di cui al paragrafo 2 del presente articolo che intendono elaborare un codice di condotta o modificare o prorogare un codice esistente sottopongono il progetto di codice, la modifica o la proroga all'autorità di controllo competente ai sensi dell'articolo 55. L'autorità di controllo esprime un parere sulla conformità al presente regolamento del progetto di codice, della modifica o della proroga e approva tale progetto, modifica o proroga, se ritiene che offra in misura sufficiente garanzie adeguate.

6. Qualora il progetto di codice, la modifica o la proroga siano approvati ai sensi dell'articolo 55, e se il codice di condotta in questione non si riferisce alle attività di trattamento in vari Stati membri, l'autorità di controllo registra e pubblica il codice.

7. Qualora il progetto di codice di condotta si riferisca alle attività di trattamento in vari Stati membri, prima di approvare il progetto, la modifica o la proroga, l'autorità di controllo che è competente ai sensi dell'articolo 55 lo sottopone, tramite la procedura di cui all'articolo 63, al comitato, il quale formula un parere sulla conformità al presente regolamento del progetto di codice, della modifica o della proroga o, nel caso di cui al paragrafo 3 del presente articolo, sulla previsione di adeguate garanzie.

8. Qualora il parere di cui al paragrafo 7 confermi che il progetto di codice di condotta, la modifica o la proroga è conforme al presente regolamento o, nel caso di cui al paragrafo 3, fornisce adeguate garanzie, il comitato trasmette il suo parere alla Commissione.

9. La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, che il codice di condotta, la modifica o la proroga approvati, che le sono stati sottoposti ai sensi del paragrafo 8 del presente articolo, hanno validità generale all'interno dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 93, paragrafo 2.

10. La Commissione provvede a dare un'adeguata pubblicità dei codici approvati per i quali è stata decisa la validità generale ai sensi del paragrafo 9.

11. Il comitato raccoglie in un registro tutti i codici di condotta, le modifiche e le proroghe approvati e li rende pubblici mediante mezzi appropriati.

Articolo 41

Monitoraggio dei codici di condotta approvati

1. Fatti salvi i compiti e i poteri dell'autorità di controllo competente di cui agli articoli 57 e 58, il controllo della conformità con un codice di condotta ai sensi dell'articolo 40 può essere effettuato da un organismo in possesso del livello adeguato di competenze riguardo al contenuto del codice e del necessario accreditamento a tal fine dell'autorità di controllo competente.

2. L'organismo di cui al paragrafo 1 può essere accreditato a monitorare l'osservanza di un codice di condotta se esso ha:

a) dimostrato in modo convincente all'autorità di controllo competente di essere indipendente e competente riguardo al contenuto del codice;

b) istituito procedure che gli consentono di valutare l'ammissibilità dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento in questione ad applicare il codice, di controllare che detti titolari e responsabili ne rispettino le disposizioni e di riesaminarne periodicamente il funzionamento;

c) istituito procedure e strutture atte a gestire i reclami relativi a violazioni del codice o il modo in cui il codice è stato o è attuato da un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento e a rendere dette procedure e strutture trasparenti per gli interessati e il pubblico; e

d) dimostrato in modo convincente all'autorità di controllo competente che i compiti e le funzioni da esso svolti non danno adito a conflitto di interessi.

3. L'autorità di controllo competente presenta al comitato il progetto di criteri per l'accreditamento dell'organismo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ai sensi del meccanismo di coerenza di cui all'articolo 63.

4. Fatti salvi i compiti e i poteri dell'autorità di controllo competente e le disposizioni del capo VIII, un organismo di cui al paragrafo 1 del presente articolo adotta, stanti garanzie appropriate, le opportune misure in caso di violazione del codice da parte di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento, tra cui la sospensione o l'esclusione dal codice del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento. Esso informa l'autorità di controllo competente di tali misure e dei motivi della loro adozione.

5. L'autorità di controllo competente revoca l'accreditamento dell'organismo di cui al paragrafo 1, se le condizioni per l'accreditamento non sono, o non sono più, rispettate o se le misure adottate dall'organismo violano il presente regolamento.

6. Il presente articolo non si applica al trattamento effettuato da autorità pubbliche e da organismi pubblici.

Articolo 42

Certificazione

1. Gli Stati membri, le autorità di controllo, il comitato e la Commissione incoraggiano, in particolare a livello di Unione, l'istituzione di meccanismi di certificazione della protezione dei dati nonché di sigilli e marchi di protezione dei dati allo scopo di dimostrare la conformità al presente regolamento dei trattamenti effettuati dai titolari del trattamento e dai responsabili del trattamento. Sono tenute in considerazione le esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese.

2. Oltre all'adesione dei titolari del trattamento o dei responsabili del trattamento soggetti al presente regolamento, i meccanismi, i sigilli o i marchi approvati ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo, possono essere istituiti al fine di dimostrare la previsione di garanzie appropriate da parte dei titolari del trattamento o responsabili del trattamento non soggetti al presente regolamento ai sensi dell'articolo 3, nel quadro dei trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali alle condizioni di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera f). Detti titolari del trattamento o responsabili del trattamento assumono l'impegno vincolante e azionabile, mediante strumenti contrattuali o di altro tipo giuridicamente vincolanti, di applicare le stesse adeguate garanzie anche per quanto riguarda i diritti degli interessati.

3. La certificazione è volontaria e accessibile tramite una procedura trasparente.

4. La certificazione ai sensi del presente articolo non riduce la responsabilità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento riguardo alla conformità al presente regolamento e lascia impregiudicati i compiti e i poteri delle autorità di controllo competenti a norma degli articoli 55 o 56.

5. La certificazione ai sensi del presente articolo è rilasciata dagli organismi di certificazione di cui all'articolo 43 o dall'autorità di controllo competente in base ai criteri approvati da tale autorità di controllo competente ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 3, o dal comitato, ai sensi dell'articolo 63. Ove i criteri siano approvati dal comitato, ciò può risultare in una certificazione comune, il sigillo europeo per la protezione dei dati.

6. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento che sottopone il trattamento effettuato al meccanismo di certificazione fornisce all'organismo di certificazione di cui all'articolo 43 o, ove applicabile, all'autorità di controllo competente tutte le informazioni e l'accesso alle attività di trattamento necessarie a espletare la procedura di certificazione.

7. La certificazione è rilasciata al titolare del trattamento o responsabile del trattamento per un periodo massimo di tre anni e può essere rinnovata alle stesse condizioni purché continuino a essere soddisfatti i requisiti pertinenti. La certificazione è revocata, se del caso, dagli organismi di certificazione di cui all'articolo 43 o dall'autorità di controllo competente, a seconda dei casi, qualora non siano o non siano più soddisfatti i requisiti per la certificazione.

8. Il comitato raccoglie in un registro tutti i meccanismi di certificazione e i sigilli e i marchi di protezione dei dati e li rende pubblici con qualsiasi mezzo appropriato.

Articolo 43

Organismi di certificazione

1. Fatti salvi i compiti e i poteri dell'autorità di controllo competente di cui agli articoli 57 e 58, gli organismi di certificazione in possesso del livello adeguato di competenze riguardo alla protezione dei dati, rilasciano e rinnovano la certificazione, dopo averne informato l'autorità di controllo al fine di consentire alla stessa di esercitare i suoi poteri a norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera h), ove necessario. Gli Stati membri garantiscono che tali organismi di certificazione siano accreditati da uno o entrambi dei seguenti organismi:

a) dall'autorità di controllo competente ai sensi degli articoli 55 o 56;

b) dall'organismo nazionale di accreditamento designato in virtù del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]) conformemente alla norma EN-ISO/IEC 17065/2012 e ai requisiti aggiuntivi stabiliti dall'autorità di controllo competente ai sensi degli articoli 55 o 56.

2. Gli organismi di certificazione di cui al paragrafo 1 sono accreditati in conformità di tale paragrafo solo se:

a) hanno dimostrato in modo convincente all'autorità di controllo competente di essere indipendenti e competenti riguardo al contenuto della certificazione;

([1]) Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

b) si sono impegnati a rispettare i criteri di cui all'articolo 42, paragrafo 5, e approvati dall'autorità di controllo competente ai sensi degli articoli 55 o 56 o dal comitato, ai sensi dell'articolo 63;

c) hanno istituito procedure per il rilascio, il riesame periodico e il ritiro delle certificazioni, dei sigilli e dei marchi di protezione dei dati;

d) hanno istituito procedure e strutture atte a gestire i reclami relativi a violazioni della certificazione o il modo in cui la certificazione è stata o è attuata dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento e a rendere dette procedure e strutture trasparenti per gli interessati e il pubblico; e

e) hanno dimostrato in modo convincente all'autorità di controllo competente che i compiti e le funzioni da loro svolti non danno adito a conflitto di interessi.

3. L'accreditamento degli organi di certificazione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo ha luogo in base ai criteri approvati dall'autorità di controllo competente ai sensi degli articoli 55 o 56 o dal comitato, ai sensi dell'articolo 63. In caso di accreditamento ai sensi del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, tali requisiti integrano quelli previsti dal regolamento (CE) n. 765/2008 nonché le norme tecniche che definiscono i metodi e le procedure degli organismi di certificazione.

4. Gli organismi di certificazione di cui al paragrafo 1 sono responsabili della corretta valutazione che comporta la certificazione o la revoca di quest'ultima, fatta salva la responsabilità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento riguardo alla conformità al presente regolamento. L'accreditamento è rilasciato per un periodo massimo di cinque anni e può essere rinnovato alle stesse condizioni purché l'organismo di certificazione soddisfi i requisiti.

5. L'organismo di certificazione di cui al paragrafo 1 trasmette all'autorità di controllo competente i motivi del rilascio o della revoca della certificazione richiesta.

6. I requisiti di cui al paragrafo 3 del presente articolo e i criteri di cui all'articolo 42, paragrafo 5, sono resi pubblici dall'autorità di controllo in forma facilmente accessibile. Le autorità di controllo provvedono a trasmetterli anche al comitato. Il comitato raccoglie in un registro tutti i meccanismi di certificazione e i sigilli di protezione dei dati e li rende pubblici con qualsiasi mezzo appropriato.

7. Fatto salvo il capo VIII, l'autorità di controllo competente o l'organismo nazionale di accreditamento revoca l'accreditamento di un organismo di certificazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, se le condizioni per l'accreditamento non sono, o non sono più, rispettate o se le misure adottate da un organismo di certificazione violano il presente regolamento.

8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 92 al fine di precisare i requisiti di cui tenere conto per i meccanismi di certificazione della protezione dei dati di cui all'articolo 42, paragrafo 1.

9. La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire norme tecniche riguardanti i meccanismi di certificazione e i sigilli e marchi di protezione dei dati e le modalità per promuovere e riconoscere tali meccanismi di certificazione, i sigilli e marchi di protezione dei dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 93, paragrafo 2.

CAPO V

Trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali

Articolo 44

Principio generale per il trasferimento

Qualunque trasferimento di dati personali oggetto di un trattamento o destinati a essere oggetto di un trattamento dopo il trasferimento verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresi trasferimenti successivi di dati personali da un paese terzo o un'organizzazione internazionale verso un altro paese terzo o un'altra organizzazione internazionale, ha luogo soltanto se il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento rispettano le condizioni di cui al presente capo, fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento. Tutte le disposizioni del presente capo sono applicate al fine di assicurare che il livello di protezione delle persone fisiche garantito dal presente regolamento non sia pregiudicato.

Articolo 45

Trasferimento sulla base di una decisione di adeguatezza

1. Il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale è ammesso se la Commissione ha deciso che il paese terzo, un territorio o uno o più settori specifici all'interno del paese terzo, o l'organizzazione internazionale in questione garantiscono un livello di protezione adeguato. In tal caso il trasferimento non necessita di autorizzazioni specifiche.

2. Nel valutare l'adeguatezza del livello di protezione, la Commissione prende in considerazione in particolare i seguenti elementi:

a) lo stato di diritto, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, la pertinente legislazione generale e settoriale (anche in materia di sicurezza pubblica, difesa, sicurezza nazionale, diritto penale e accesso delle autorità pubbliche ai dati personali), così come l'attuazione di tale legislazione, le norme in materia di protezione dei dati, le norme professionali e le misure di sicurezza, comprese le norme per il trasferimento successivo dei dati personali verso un altro paese terzo o un'altra organizzazione internazionale osservate nel paese o dall'organizzazione internazionale in questione, la giurisprudenza nonché i diritti effettivi e azionabili degli interessati e un ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziaria per gli interessati i cui dati personali sono oggetto di trasferimento;

b) l'esistenza e l'effettivo funzionamento di una o più autorità di controllo indipendenti nel paese terzo o cui è soggetta un'organizzazione internazionale, con competenza per garantire e controllare il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati, comprensiva di adeguati poteri di esecuzione, per assistere e fornire consulenza agli interessati in merito all'esercizio dei loro diritti e cooperare con le autorità di controllo degli Stati membri; e

c) gli impegni internazionali assunti dal paese terzo o dall'organizzazione internazionale in questione o altri obblighi derivanti da convenzioni o strumenti giuridicamente vincolanti come pure dalla loro partecipazione a sistemi multilaterali o regionali, in particolare in relazione alla protezione dei dati personali.

3. La Commissione, previa valutazione dell'adeguatezza del livello di protezione, può decidere, mediante atti di esecuzione, che un paese terzo, un territorio o uno o più settori specifici all'interno di un paese terzo, o un'organizzazione internazionale garantiscono un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo. L'atto di esecuzione prevede un meccanismo di riesame periodico, almeno ogni quattro anni, che tenga conto di tutti gli sviluppi pertinenti nel paese terzo o nell'organizzazione internazionale. L'atto di esecuzione specifica il proprio ambito di applicazione geografico e settoriale e, ove applicabile, identifica la o le autorità di controllo di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo. L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 93, paragrafo 2.

4. La Commissione controlla su base continuativa gli sviluppi nei paesi terzi e nelle organizzazioni internazionali che potrebbero incidere sul funzionamento delle decisioni adottate a norma del paragrafo 3 del presente articolo e delle decisioni adottate sulla base dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE.

5. Se risulta dalle informazioni disponibili, in particolare in seguito al riesame di cui al paragrafo 3 del presente articolo, che un paese terzo, un territorio o uno o più settori specifici all'interno di un paese terzo, o un'organizzazione internazionale non garantiscono più un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione revoca, modifica o sospende nella misura necessaria la decisione di cui al paragrafo 3 del presente articolo mediante atti di esecuzione senza effetto retroattivo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 93, paragrafo 2, o, in casi di estrema urgenza, secondo la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 3.

Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 3.

6. La Commissione avvia consultazioni con il paese terzo o l'organizzazione internazionale per porre rimedio alla situazione che ha motivato la decisione di cui al paragrafo 5.

7. Una decisione ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo lascia impregiudicato il trasferimento di dati personali verso il paese terzo, il territorio o uno o più settori specifici all'interno del paese terzo, o verso l'organizzazione internazionale in questione, a norma degli articoli da 46 a 49.

8. La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e sul suo sito web l'elenco dei paesi terzi, dei territori e settori specifici all'interno di un paese terzo, e delle organizzazioni internazionali per i quali ha deciso che è o non è più garantito un livello di protezione adeguato.

9. Le decisioni adottate dalla Commissione in base all'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE restano in vigore fino a quando non sono modificate, sostituite o abrogate da una decisione della Commissione adottata conformemente al paragrafo 3 o 5 del presente articolo.

Articolo 46

Trasferimento soggetto a garanzie adeguate

1. In mancanza di una decisione ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 3, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento può trasferire dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale solo se ha fornito garanzie adeguate e a condizione che gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi.

2. Possono costituire garanzie adeguate di cui al paragrafo 1 senza necessitare di autorizzazioni specifiche da parte di un'autorità di controllo:

a) uno strumento giuridicamente vincolante e avente efficacia esecutiva tra autorità pubbliche o organismi pubblici;

b) le norme vincolanti d'impresa in conformità dell'articolo 47;

c) le clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 93, paragrafo 2;

d) le clausole tipo di protezione dei dati adottate da un'autorità di controllo e approvate dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 93, paragrafo 2;

e) un codice di condotta approvato a norma dell'articolo 40,unitamente all'impegno vincolante ed esecutivo da parte del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento nel paese terzo ad applicare le garanzie adeguate, anche per quanto riguarda i diritti degli interessati; o

f) un meccanismo di certificazione approvato a norma dell'articolo 42, unitamente all'impegno vincolante ed esigibile da parte del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento nel paese terzo ad applicare le garanzie adeguate, anche per quanto riguarda i diritti degli interessati.

3. Fatta salva l'autorizzazione dell'autorità di controllo competente, possono altresì costituire in particolare garanzie adeguate di cui al paragrafo 1:

a) le clausole contrattuali tra il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento e il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento o il destinatario dei dati personali nel paese terzo o nell'organizzazione internazionale; o

b) le disposizioni da inserire in accordi amministrativi tra autorità pubbliche o organismi pubblici che comprendono diritti effettivi e azionabili per gli interessati.

4. L'autorità di controllo applica il meccanismo di coerenza di cui all'articolo 63 nei casi di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

5. Le autorizzazioni rilasciate da uno Stato membro o dall'autorità di controllo in base all'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE restano valide fino a quando non vengono modificate, sostituite o abrogate, se necessario, dalla medesima autorità di controllo. Le decisioni adottate dalla Commissione in base all'articolo 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE restano in vigore fino a quando non vengono modificate, sostituite o abrogate, se necessario, da una decisione della Commissione adottata conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 47

Norme vincolanti d'impresa

1. L'autorità di controllo competente approva le norme vincolanti d'impresa in conformità del meccanismo di coerenza di cui all'articolo 63, a condizione che queste:

a) siano giuridicamente vincolanti e si applichino a tutti i membri interessati del gruppo imprenditoriale o del gruppo di imprese che svolgono un'attività economica comune, compresi i loro dipendenti;

b) conferiscano espressamente agli interessati diritti azionabili in relazione al trattamento dei loro dati personali; e

c) soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 2.

2. Le norme vincolanti d'impresa di cui al paragrafo 1 specificano almeno:

a) la struttura e le coordinate di contatto del gruppo imprenditoriale o del gruppo di imprese che svolgono un'attività economica comune e di ciascuno dei suoi membri;

b) i trasferimenti o il complesso di trasferimenti di dati, in particolare le categorie di dati personali, il tipo di trattamento e relative finalità, il tipo di interessati cui si riferiscono i dati e l'identificazione del paese terzo o dei paesi terzi in questione;

c) la loro natura giuridicamente vincolante, a livello sia interno che esterno;

d) l'applicazione dei principi generali di protezione dei dati, in particolare in relazione alla limitazione della finalità, alla minimizzazione dei dati, alla limitazione del periodo di conservazione, alla qualità dei dati, alla protezione fin dalla progettazione e alla protezione per impostazione predefinita, alla base giuridica del trattamento e al trattamento di categorie particolari di dati personali, le misure a garanzia della sicurezza dei dati e i requisiti per i trasferimenti successivi ad organismi che non sono vincolati dalle norme vincolanti d'impresa;

e) i diritti dell'interessato in relazione al trattamento e i mezzi per esercitarli, compresi il diritto di non essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione ai sensi dell'articolo 22, il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente e di ricorrere alle autorità giurisdizionali competenti degli Stati membri conformemente all'articolo 79, e il diritto di ottenere riparazione e, se del caso, il risarcimento per violazione delle norme vincolanti d'impresa;

f) il fatto che il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento stabilito nel territorio di uno Stato membro si assume la responsabilità per qualunque violazione delle norme vincolanti d'impresa commesse da un membro interessato non stabilito nell'Unione; il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento può essere esonerato in tutto o in parte da tale responsabilità solo se dimostra che l'evento dannoso non è imputabile al membro in questione;

g) le modalità in base alle quali sono fornite all'interessato le informazioni sulle norme vincolanti d'impresa, in particolare sulle disposizioni di cui alle lettere d), e) e f), in aggiunta alle informazioni di cui agli articoli 13 e 14;

h) i compiti di qualunque responsabile della protezione dei dati designato ai sensi dell'articolo 35 o di ogni altra persona o entità incaricata del controllo del rispetto delle norme vincolanti d'impresa all'interno del gruppo imprenditoriale o del gruppo di imprese che svolgono un'attività economica comune e il controllo della formazione e della gestione dei reclami;

i) le procedure di reclamo;

j) i meccanismi all'interno del gruppo imprenditoriale o del gruppo di imprese che svolgono un'attività economica comune per garantire la verifica della conformità alle norme vincolanti d'impresa. Tali meccanismi comprendono verifiche sulla protezione dei dati e metodi per assicurare provvedimenti correttivi intesi a proteggere i diritti dell'interessato. I risultati di tale verifica dovrebbero essere comunicati alla persona o entità di cui alla lettera h) e all'organo amministrativo dell'impresa controllante del gruppo imprenditoriale o del gruppo di imprese che svolgono un'attività economica comune e dovrebbero essere disponibili su richiesta all'autorità di controllo competente;

k) i meccanismi per riferire e registrare le modifiche delle norme e comunicarle all'autorità di controllo;

l) il meccanismo di cooperazione con l'autorità di controllo per garantire la conformità da parte di ogni membro del gruppo imprenditoriale o del gruppo di imprese che svolgono un'attività economica comune, in particolare la messa a disposizione dell'autorità di controllo dei risultati delle verifiche delle misure di cui alla lettera j);

m) i meccanismi per segnalare all'autorità di controllo competente ogni requisito di legge cui è soggetto un membro del gruppo imprenditoriale o del gruppo di imprese che svolgono un'attività economica comune in un paese terzo che potrebbe avere effetti negativi sostanziali sulle garanzie fornite dalle norme vincolanti d'impresa; e

n) l'appropriata formazione in materia di protezione dei dati al personale che ha accesso permanente o regolare ai dati personali.

3. La Commissione può specificare il formato e le procedure per lo scambio di informazioni tra titolari del trattamento, responsabili del trattamento e autorità di controllo in merito alle norme vincolanti d'impresa ai sensi del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 93, paragrafo 2.

Articolo 48

Trasferimento o comunicazione non autorizzati dal diritto dell'Unione

Le sentenze di un'autorità giurisdizionale e le decisioni di un'autorità amministrativa di un paese terzo che dispongono il trasferimento o la comunicazione di dati personali da parte di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento possono essere riconosciute o assumere qualsivoglia carattere esecutivo soltanto se basate su un accordo internazionale in vigore tra il paese terzo richiedente e l'Unione o un suo Stato membro, ad esempio un trattato di mutua assistenza giudiziaria, fatti salvi gli altri presupposti di trasferimento a norma del presente capo.

Articolo 49

Deroghe in specifiche situazioni

1. In mancanza di una decisione di adeguatezza ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 3, o di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46, comprese le norme vincolanti d'impresa, è ammesso il trasferimento o un complesso di trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale soltanto se si verifica una delle seguenti condizioni:

a) l'interessato abbia esplicitamente acconsentito al trasferimento proposto, dopo essere stato informato dei possibili rischi di siffatti trasferimenti per l'interessato, dovuti alla mancanza di una decisione di adeguatezza e di garanzie adeguate;

b) il trasferimento sia necessario all'esecuzione di un contratto concluso tra l'interessato e il titolare del trattamento ovvero all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su istanza dell'interessato;

c) il trasferimento sia necessario per la conclusione o l'esecuzione di un contratto stipulato tra il titolare del trattamento e un'altra persona fisica o giuridica a favore dell'interessato;

d) il trasferimento sia necessario per importanti motivi di interesse pubblico;

e) il trasferimento sia necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria;

f) il trasferimento sia necessario per tutelare gli interessi vitali dell'interessato o di altre persone, qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;

g) il trasferimento sia effettuato a partire da un registro che, a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, mira a fornire informazioni al pubblico e può esser consultato tanto dal pubblico in generale quanto da chiunque sia in grado di dimostrare un legittimo interesse, solo a condizione che sussistano i requisiti per la consultazione previsti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri.

Se non è possibile basare il trasferimento su una disposizione dell'articolo 45 o 46, comprese le disposizioni sulle norme vincolanti d'impresa, e nessuna delle deroghe in specifiche situazioni a norma del primo comma del presente paragrafo è applicabile, il trasferimento verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale sia ammesso soltanto se non è ripetitivo, riguarda un numero limitato di interessati, è necessario per il perseguimento degli interessi legittimi cogenti del titolare del trattamento, su cui non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà dell'interessato, e qualora il titolare e del trattamento abbia valutato tutte le circostanze relative al trasferimento e sulla base di tale valutazione abbia fornito garanzie adeguate relativamente alla protezione dei dati personali. Il titolare del trattamento informa del trasferimento l'autorità di controllo. In aggiunta alla fornitura di informazioni di cui agli articoli 13 e 14, il titolare del trattamento informa l'interessato del trasferimento e degli interessi legittimi cogenti perseguiti.

2. Il trasferimento di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera g), non può riguardare la totalità dei dati personali o intere categorie di dati personali contenute nel registro. Se il registro è destinato a essere consultato da persone aventi un legittimo interesse, il trasferimento è ammesso soltanto su richiesta di tali persone o qualora tali persone ne siano i destinatari.

3. Il primo comma, lettere a), b) e c), e il secondo comma del paragrafo 1 non si applicano alle attività svolte dalle autorità pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri.

4. L'interesse pubblico di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera d), è riconosciuto dal diritto dell'Unione o dal diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento.

5. In mancanza di una decisione di adeguatezza, il diritto dell'Unione o degli Stati membri può, per importanti motivi di interesse pubblico, fissare espressamente limiti al trasferimento di categorie specifiche di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione.

6. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento attesta nel registro di cui all'articolo 30 la valutazione e le garanzie adeguate di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo.

Articolo 50

Cooperazione internazionale per la protezione dei dati personali

In relazione ai paesi terzi e alle organizzazioni internazionali, la Commissione e le autorità di controllo adottano misure appropriate per:

a) sviluppare meccanismi di cooperazione internazionale per facilitare l'applicazione efficace della legislazione sulla protezione dei dati personali;

b) prestare assistenza reciproca a livello internazionale nell'applicazione della legislazione sulla protezione dei dati personali, in particolare mediante notificazione, deferimento dei reclami, assistenza alle indagini e scambio di informazioni, fatte salve garanzie adeguate per la protezione dei dati personali e gli altri diritti e libertà fondamentali;

c) coinvolgere le parti interessate pertinenti in discussioni e attività dirette a promuovere la cooperazione internazionale nell'applicazione della legislazione sulla protezione dei dati personali;

d) promuovere lo scambio e la documentazione delle legislazioni e prassi in materia di protezione dei dati personali, compresi i conflitti di giurisdizione con paesi terzi.

CAPO VI

Autorità di controllo indipendenti

Sezione 1

Indipendenza

Articolo 51

Autorità di controllo

1. Ogni Stato membro dispone che una o più autorità pubbliche indipendenti siano incaricate di sorvegliare l'applicazione del presente regolamento al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento e di agevolare la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione (l'«autorità di controllo»).

2. Ogni autorità di controllo contribuisce alla coerente applicazione del presente regolamento in tutta l'Unione. A tale scopo, le autorità di controllo cooperano tra loro e con la Commissione, conformemente al capo VII.

3. Qualora in uno Stato membro siano istituite più autorità di controllo, detto Stato membro designa l'autorità di controllo che rappresenta tali autorità nel comitato e stabilisce il meccanismo in base al quale le altre autorità si conformano alle norme relative al meccanismo di coerenza di cui all'articolo 63.

4. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del presente capo al più tardi entro 25 maggio 2018, e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.

Articolo 52

Indipendenza

1. Ogni autorità di controllo agisce in piena indipendenza nell'adempimento dei propri compiti e nell'esercizio dei propri poteri conformemente al presente regolamento.

2. Nell'adempimento dei rispettivi compiti e nell'esercizio dei rispettivi poteri previsti dal presente regolamento, il membro o i membri di ogni autorità di controllo non subiscono pressioni esterne, né dirette, né indirette, e non sollecitano né accettano istruzioni da alcuno.

3. Il membro o i membri dell'autorità di controllo si astengono da qualunque azione incompatibile con le loro funzioni e per tutta la durata del mandato non possono esercitare alcuna altra attività incompatibile, remunerata o meno.

4. Ogni Stato membro provvede affinché ogni autorità di controllo sia dotata delle risorse umane, tecniche e finanziarie, dei locali e delle infrastrutture necessari per l'effettivo adempimento dei suoi compiti e l'esercizio dei propri poteri, compresi quelli nell'ambito dell'assistenza reciproca, della cooperazione e della partecipazione al comitato.

5. Ogni Stato membro provvede affinché ogni autorità di controllo selezioni e disponga di proprio personale, soggetto alla direzione esclusiva del membro o dei membri dell'autorità di controllo interessata.

6. Ogni Stato membro provvede affinché ogni autorità di controllo sia soggetta a un controllo finanziario che non ne pregiudichi l'indipendenza e disponga di bilanci annuali, separati e pubblici, che possono far parte del bilancio generale statale o nazionale.

Articolo 53

Condizioni generali per i membri dell'autorità di controllo

1. Gli Stati membri dispongono che ciascun membro delle rispettive autorità di controllo sia nominato attraverso una procedura trasparente:

— dal rispettivo parlamento;

— dal rispettivo governo;

— dal rispettivo capo di Stato; oppure

— da un organismo indipendente incaricato della nomina a norma del diritto dello Stato membro.

2. Ogni membro possiede le qualifiche, l'esperienza e le competenze, in particolare nel settore della protezione dei dati personali, richieste per l'esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri.

3. Il mandato dei membri cessa alla scadenza del termine o in caso di dimissioni volontarie o di provvedimento d'ufficio, a norma del diritto dello Stato membro interessato.

4. Un membro è rimosso solo in casi di colpa grave o se non soddisfa più le condizioni richieste per l'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 54

Norme sull'istituzione dell'autorità di controllo

1. Ogni Stato membro prevede con legge tutte le condizioni seguenti:

a) l'istituzione di ogni autorità di controllo;

b) le qualifiche e le condizioni di idoneità richieste per essere nominato membro di ogni autorità di controllo;

c) le norme e le procedure per la nomina del membro o dei membri di ogni autorità di controllo;

d) la durata del mandato del membro o dei membri di ogni autorità di controllo non inferiore a quattro anni, salvo per le prime nomine dopo 24 maggio 2016, alcune delle quali possono avere una durata inferiore qualora ciò sia necessario per tutelare l'indipendenza dell'autorità di controllo mediante una procedura di nomina scaglionata;

e) l'eventuale rinnovabilità e, in caso positivo, il numero di rinnovi del mandato del membro o dei membri di ogni autorità di controllo;

f) le condizioni che disciplinano gli obblighi del membro o dei membri e del personale di ogni autorità di controllo, i divieti relativi ad attività, professioni e benefici incompatibili con tali obblighi durante e dopo il mandato e le regole che disciplinano la cessazione del rapporto di lavoro.

2. Il membro o i membri e il personale di ogni autorità di controllo sono tenuti, in virtù del diritto dell'Unione o degli Stati membri, al segreto professionale in merito alle informazioni riservate cui hanno avuto accesso nell'esecuzione dei loro compiti o nell'esercizio dei loro poteri, sia durante che dopo il mandato. Per tutta la durata del loro mandato, tale obbligo del segreto professionale si applica in particolare alle segnalazioni da parte di persone fisiche di violazioni del presente regolamento.

Sezione 2

Competenza, compiti e poteri

Articolo 55

Competenza

1. Ogni autorità di controllo è competente a eseguire i compiti assegnati e a esercitare i poteri a essa conferiti a norma del presente regolamento nel territorio del rispettivo Stato membro.

2. Se il trattamento è effettuato da autorità pubbliche o organismi privati che agiscono sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) o e), è competente l'autorità di controllo dello Stato membro interessato. In tal caso, non si applica l'articolo 56.

3. Le autorità di controllo non sono competenti per il controllo dei trattamenti effettuati dalle autorità giurisdizionali nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.

Articolo 56

Competenza dell'autorità di controllo capofila

1. Fatto salvo l'articolo 55, l'autorità di controllo dello stabilimento principale o dello stabilimento unico del titolare e del trattamento o responsabile del trattamento è competente ad agire in qualità di autorità di controllo capofila per i trattamenti transfrontalieri effettuati dal suddetto titolare del trattamento o responsabile del trattamento, secondo la procedura di cui all'articolo 60.

2. In deroga al paragrafo 1, ogni autorità di controllo è competente per la gestione dei reclami a essa proposti o di eventuali violazioni del presente regolamento se l'oggetto riguarda unicamente uno stabilimento nel suo Stato membro o incide in modo sostanziale sugli interessati unicamente nel suo Stato membro.

3. Nei casi indicati al paragrafo 2 del presente articolo, l'autorità di controllo informa senza indugio l'autorità di controllo capofila in merito alla questione. Entro un termine di tre settimane da quando è stata informata, l'autorità di controllo capofila decide se intende o meno trattare il caso secondo la procedura di cui all'articolo 60, tenendo conto dell'esistenza o meno di uno stabilimento del titolare del trattamento o responsabile del trattamento nello Stato membro dell'autorità di controllo che l'ha informata.

4. Qualora l'autorità di controllo capofila decida di trattare il caso, si applica la procedura di cui all'articolo 60. L'autorità di controllo che ha informato l'autorità di controllo capofila può presentare a quest'ultima un progetto di decisione. L'autorità di controllo capofila tiene nella massima considerazione tale progetto nella predisposizione del progetto di decisione di cui all'articolo 60, paragrafo 3.

5. Nel caso in cui l'autorità di controllo capofila decida di non trattarlo, l'autorità di controllo che ha informato l'autorità di controllo capofila tratta il caso conformemente agli articoli 61 e 62.

6. L'autorità di controllo capofila è l'unico interlocutore del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in merito al trattamento transfrontaliero effettuato da tale titolare del trattamento o responsabile del trattamento.

Articolo 57

Compiti

1. Fatti salvi gli altri compiti indicati nel presente regolamento, sul proprio territorio ogni autorità di controllo:

a) sorveglia e assicura l'applicazione del presente regolamento;

b) promuove la consapevolezza e favorisce la comprensione del pubblico riguardo ai rischi, alle norme, alle garanzie e ai diritti in relazione al trattamento. Sono oggetto di particolare attenzione le attività destinate specificamente ai minori;

c) fornisce consulenza, a norma del diritto degli Stati membri, al parlamento nazionale, al governo e ad altri organismi e istituzioni in merito alle misure legislative e amministrative relative alla protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento;

d) promuove la consapevolezza dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento riguardo agli obblighi imposti loro dal presente regolamento;

e) su richiesta, fornisce informazioni all'interessato in merito all'esercizio dei propri diritti derivanti dal presente regolamento e, se del caso, coopera a tal fine con le autorità di controllo di altri Stati membri;

f) tratta i reclami proposti da un interessato, o da un organismo, un'organizzazione o un'associazione ai sensi dell'articolo 80, e svolge le indagini opportune sull'oggetto del reclamo e informa il reclamante dello stato e dell'esito delle indagini entro un termine ragionevole, in particolare ove siano necessarie ulteriori indagini o un coordinamento con un'altra autorità di controllo;

g) collabora, anche tramite scambi di informazioni, con le altre autorità di controllo e presta assistenza reciproca al fine di garantire l'applicazione e l'attuazione coerente del presente regolamento;

h) svolge indagini sull'applicazione del presente regolamento, anche sulla base di informazioni ricevute da un'altra autorità di controllo o da un'altra autorità pubblica;

i) sorveglia gli sviluppi che presentano un interesse, se e in quanto incidenti sulla protezione dei dati personali, in particolare l'evoluzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e le prassi commerciali;

j) adotta le clausole contrattuali tipo di cui all'articolo 28, paragrafo 8, e all'articolo 46, paragrafo 2, lettera d);

k) redige e tiene un elenco in relazione al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 4;

l) offre consulenza sui trattamenti di cui all'articolo 36, paragrafo 2;

m) incoraggia l'elaborazione di codici di condotta ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 1, e fornisce un parere su tali codici di condotta e approva quelli che forniscono garanzie sufficienti, a norma dell'articolo 40, paragrafo 5;

n) incoraggia l'istituzione di meccanismi di certificazione della protezione dei dati nonché di sigilli e marchi di protezione dei dati a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, e approva i criteri di certificazione a norma dell'articolo 42, paragrafo 5;

o) ove applicabile, effettua un riesame periodico delle certificazioni rilasciate in conformità dell'articolo 42, paragrafo 7;

p) definisce e pubblica i criteri per l'accreditamento di un organismo per il controllo dei codici di condotta ai sensi dell'articolo 41 e di un organismo di certificazione ai sensi dell'articolo 43;

q) effettua l'accreditamento di un organismo per il controllo dei codici di condotta ai sensi dell'articolo 41 e di un organismo di certificazione ai sensi dell'articolo 43;

r) autorizza le clausole contrattuali e le altre disposizioni di cui all'articolo 46, paragrafo 3;

s) approva le norme vincolanti d'impresa ai sensi dell'articolo 47;

t) contribuisce alle attività del comitato;

u) tiene registri interni delle violazioni del presente regolamento e delle misure adottate in conformità dell'articolo 58, paragrafo 2; e

v) svolge qualsiasi altro compito legato alla protezione dei dati personali.

2. Ogni autorità di controllo agevola la proposizione di reclami di cui al paragrafo 1, lettera f), tramite misure quali un modulo per la proposizione dei reclami compilabile anche elettronicamente, senza escludere altri mezzi di comunicazione.

3. Ogni autorità di controllo svolge i propri compiti senza spese né per l'interessato né, ove applicabile, per il responsabile della protezione dei dati.

4. Qualora le richieste siano manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il carattere ripetitivo, l'autorità di controllo può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi o rifiutarsi di soddisfare la richiesta. Incombe all'autorità di controllo dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta.

Articolo 58

Poteri

1. Ogni autorità di controllo ha tutti i poteri di indagine seguenti:

a) ingiungere al titolare del trattamento e al responsabile del trattamento e, ove applicabile, al rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, di fornirle ogni informazione di cui necessiti per l'esecuzione dei suoi compiti;

b) condurre indagini sotto forma di attività di revisione sulla protezione dei dati;

c) effettuare un riesame delle certificazioni rilasciate in conformità dell'articolo 42, paragrafo 7;

d) notificare al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento le presunte violazioni del presente regolamento;

e) ottenere, dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento, l'accesso a tutti i dati personali e a tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione dei suoi compiti; e

f) ottenere accesso a tutti i locali del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento, compresi tutti gli strumenti e mezzi di trattamento dei dati, in conformità con il diritto dell'Unione o il diritto processuale degli Stati membri.

2. Ogni autorità di controllo ha tutti i poteri correttivi seguenti:

a) rivolgere avvertimenti al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento sul fatto che i trattamenti previsti possono verosimilmente violare le disposizioni del presente regolamento;

b) rivolgere ammonimenti al titolare e del trattamento o al responsabile del trattamento ove i trattamenti abbiano violato le disposizioni del presente regolamento;

c) ingiungere al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di soddisfare le richieste dell'interessato di esercitare i diritti loro derivanti dal presente regolamento;

d) ingiungere al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di conformare i trattamenti alle disposizioni del presente regolamento, se del caso, in una determinata maniera ed entro un determinato termine;

e) ingiungere al titolare del trattamento di comunicare all'interessato una violazione dei dati personali;

f) imporre una limitazione provvisoria o definitiva al trattamento, incluso il divieto di trattamento;

g) ordinare la rettifica, la cancellazione di dati personali o la limitazione del trattamento a norma degli articoli 16, 17 e 18 e la notificazione di tali misure ai destinatari cui sono stati comunicati i dati personali ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, e dell'articolo 19;

h) revocare la certificazione o ingiungere all'organismo di certificazione di ritirare la certificazione rilasciata a norma degli articoli 42 e 43, oppure ingiungere all'organismo di certificazione di non rilasciare la certificazione se i requisiti per la certificazione non sono o non sono più soddisfatti;

i) infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 83, in aggiunta alle misure di cui al presente paragrafo, o in luogo di tali misure, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso; e

j) ordinare la sospensione dei flussi di dati verso un destinatario in un paese terzo o un'organizzazione internazionale.

3. Ogni autorità di controllo ha tutti i poteri autorizzativi e consultivi seguenti:

a) fornire consulenza al titolare del trattamento, secondo la procedura di consultazione preventiva di cui all'articolo 36;

b) rilasciare, di propria iniziativa o su richiesta, pareri destinati al parlamento nazionale, al governo dello Stato membro, oppure, conformemente al diritto degli Stati membri, ad altri organismi e istituzioni e al pubblico su questioni riguardanti la protezione dei dati personali;

c) autorizzare il trattamento di cui all'articolo 36, paragrafo 5, se il diritto dello Stato membro richiede una siffatta autorizzazione preliminare;

d) rilasciare un parere sui progetti di codici di condotta e approvarli, ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 5;

e) accreditare gli organismi di certificazione a norma dell'articolo 43;

f) rilasciare certificazioni e approvare i criteri di certificazione conformemente all'articolo 42, paragrafo 5;

g) adottare le clausole tipo di protezione dei dati di cui all'articolo 28, paragrafo 8, e all'articolo 46, paragrafo 2, lettera d);

h) autorizzare le clausole contrattuali di cui all'articolo 46, paragrafo 3, lettera a);

i) autorizzare gli accordi amministrativi di cui all'articolo 46, paragrafo 3, lettera b);

j) approvare le norme vincolanti d'impresa ai sensi dell'articolo 47.

4. L'esercizio da parte di un'autorità di controllo dei poteri attribuitile dal presente articolo è soggetto a garanzie adeguate, inclusi il ricorso giurisdizionale effettivo e il giusto processo, previste dal diritto dell'Unione e degli Stati membri conformemente alla Carta.

5. Ogni Stato membro dispone per legge che la sua autorità di controllo abbia il potere di intentare un'azione o di agire in sede giudiziale o, ove del caso, stragiudiziale in caso di violazione del presente regolamento per far rispettare le disposizioni dello stesso.

6. Ogni Stato membro può prevedere per legge che la sua autorità di controllo abbia ulteriori poteri rispetto a quelli di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. L'esercizio di tali poteri non pregiudica l'operatività effettiva del capo VII.

Articolo 59

Relazioni di attività

Ogni autorità di controllo elabora una relazione annuale sulla propria attività, in cui può figurare un elenco delle tipologie di violazioni notificate e di misure adottate a norma dell'articolo 58, paragrafo 2. Tali relazioni sono trasmesse al parlamento nazionale, al governo e alle altre autorità designate dal diritto dello Stato membro. Esse sono messe a disposizione del pubblico, della Commissione e del comitato.

CAPO VII

Cooperazione e coerenza

Sezione 1

Cooperazione

Articolo 60

Cooperazione tra l'autorità di controllo capofila e le altre autorità di controllo interessate

1. L'autorità di controllo capofila coopera con le altre autorità di controllo interessate conformemente al presente articolo nell'impegno per raggiungere un consenso. L'autorità di controllo capofila e le autorità di controllo interessate si scambiano tutte le informazioni utili.

2. L'autorità di controllo capofila può chiedere in qualunque momento alle altre autorità di controllo interessate di fornire assistenza reciproca a norma dell'articolo 61 e può condurre operazioni congiunte a norma dell'articolo 62, in particolare per lo svolgimento di indagini o il controllo dell'attuazione di una misura riguardante un titolare del trattamento o responsabile del trattamento stabilito in un altro Stato membro.

3. L'autorità di controllo capofila comunica senza indugio le informazioni utili sulla questione alle altre autorità di controllo interessate. Trasmette senza indugio alle altre autorità di controllo interessate un progetto di decisione per ottenere il loro parere e tiene debitamente conto delle loro opinioni.

4. Se una delle altre autorità di controllo interessate solleva un'obiezione pertinente e motivata al progetto di decisione entro un termine di quattro settimane dopo essere stata consultata conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, l'autorità di controllo capofila, ove non dia seguito all'obiezione pertinente e motivata o ritenga l'obiezione non pertinente o non motivata, sottopone la questione al meccanismo di coerenza di cui all'articolo 63.

5. L'autorità di controllo capofila, qualora intenda dare seguito all'obiezione pertinente e motivata sollevata, trasmette un progetto di decisione riveduto alle altre autorità di controllo interessate per ottenere il loro parere. Tale progetto di decisione riveduto è soggetto alla procedura di cui al paragrafo 4 entro un termine di due settimane.

6. Se nessuna delle altre autorità di controllo interessate ha sollevato obiezioni al progetto di decisione trasmesso dall'autorità di controllo capofila entro il termine di cui ai paragrafi 4 e 5, si deve considerare che l'autorità di controllo capofila e le autorità di controllo interessate concordano su tale progetto di decisione e sono da esso vincolate.

7. L'autorità di controllo capofila adotta la decisione e la notifica allo stabilimento principale o allo stabilimento unico del titolare del trattamento o responsabile del trattamento, a seconda dei casi, e informa le altre autorità di controllo interessate e il comitato la decisione in questione, compresa una sintesi dei fatti e delle motivazioni pertinenti. L'autorità di controllo cui è stato proposto un reclamo informa il reclamante riguardo alla decisione.

8. In deroga al paragrafo 7, in caso di archiviazione o di rigetto di un reclamo, l'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo adotta la decisione e la notifica al reclamante e ne informa il titolare del trattamento.

9. Se l'autorità di controllo capofila e le autorità di controllo interessate convengono di archiviare o rigettare parti di un reclamo e di intervenire su altre parti di tale reclamo, è adottata una decisione separata per ciascuna di tali parti della questione. L'autorità di controllo capofila adotta la decisione per la parte riguardante azioni in relazione al titolare del trattamento e la notifica allo stabilimento principale o allo stabilimento unico del responsabile del trattamento o del responsabile del trattamento sul territorio del suo Stato membro e ne informa il reclamante, mentre l'autorità di controllo del reclamante adotta la decisione per la parte riguardante l'archiviazione o il rigetto di detto reclamo, la notifica a detto reclamante e ne informa il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento.

10. Dopo aver ricevuto la notifica della decisione dell'autorità di controllo capofila a norma dei paragrafi 7 e 9, il titolare del trattamento o responsabile del trattamento adotta le misure necessarie per garantire la conformità alla decisione per quanto riguarda le attività di trattamento nel contesto di tutti i suoi stabilimenti nell'Unione. Il titolare del trattamento o responsabile del trattamento notifica le misure adottate per conformarsi alla decisione all'autorità di controllo capofila, che ne informa le altre autorità di controllo interessate.

11. Qualora, in circostanze eccezionali, un'autorità di controllo interessata abbia motivo di ritenere che urga intervenire per tutelare gli interessi degli interessati, si applica la procedura d'urgenza di cui all'articolo 66.

12. L'autorità di controllo capofila e le altre autorità di controllo interessate si scambiano reciprocamente con mezzi elettronici, usando un modulo standard, le informazioni richieste a norma del presente articolo.

Articolo 61

Assistenza reciproca

1. Le autorità di controllo si scambiano le informazioni utili e si prestano assistenza reciproca al fine di attuare e applicare il presente regolamento in maniera coerente, e mettono in atto misure per cooperare efficacemente tra loro. L'assistenza reciproca comprende, in particolare, le richieste di informazioni e le misure di controllo, quali le richieste di autorizzazioni e consultazioni preventive e le richieste di effettuare ispezioni e indagini.

2. Ogni autorità di controllo adotta tutte le misure opportune necessarie per dare seguito alle richieste delle altre autorità di controllo senza ingiustificato ritardo e comunque entro un mese dal ricevimento della richiesta. Tali misure possono consistere, in particolare, nella trasmissione di informazioni utili sullo svolgimento di un'indagine.

3. La richiesta di assistenza contiene tutte le informazioni necessarie, compresi lo scopo e i motivi della richiesta. Le informazioni scambiate sono utilizzate ai soli fini per cui sono state richieste.

4. L'autorità di controllo richiesta non deve rifiutare di dare seguito alla richiesta, salvo che:

a) non sia competente per trattare l'oggetto della richiesta o per le misure cui deve dare esecuzione; o

b) l'accoglimento della richiesta violi le disposizioni del presente regolamento o il diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetta l'autorità di controllo che riceve la richiesta.

5. L'autorità di controllo richiesta informa l'autorità di controllo richiedente dell'esito o, a seconda dei casi, dei progressi delle misure adottate per rispondere alla richiesta. L'autorità di controllo richiesta deve fornire le motivazioni del rigetto della richiesta.

6. Di norma, le autorità di controllo richieste forniscono con mezzi elettronici, usando un modulo standard, le informazioni richieste da altre autorità di controllo.

7. Le autorità di controllo richieste non impongono alcuna spesa per le misure da loro adottate a seguito di una richiesta di assistenza reciproca. Le autorità di controllo possono concordare disposizioni di indennizzo reciproco per spese specifiche risultanti dalla prestazione di assistenza reciproca in circostanze eccezionali.

8. Qualora l'autorità di controllo non fornisca le informazioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo, entro un mese dal ricevimento della richiesta di un'altra autorità di controllo, l'autorità di controllo richiedente può adottare misure provvisorie nel territorio del suo Stato membro ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1. Si considera, in tal caso, che urga intervenire ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1, e che sia necessaria una decisione vincolante d'urgenza da parte del comitato a norma dell'articolo 66, paragrafo 2.

9. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, specificare il formato e le procedure per l'assistenza reciproca di cui al presente articolo e le modalità per lo scambio di informazioni con mezzi elettronici tra autorità di controllo e tra le autorità di controllo e il comitato, in particolare il modulo standard di cui al paragrafo 6 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 93, paragrafo 2.

Articolo 62

Operazioni congiunte delle autorità di controllo

1. Se del caso, le autorità di controllo conducono operazioni congiunte, incluse indagini congiunte e misure di contrasto congiunte, cui partecipano membri o personale di autorità di controllo di altri Stati membri.

2. Qualora il titolare del trattamento o responsabile del trattamento abbia stabilimenti in vari Stati membri o qualora esista la probabilità che il trattamento abbia su un numero significativo di interessati in più di uno Stato membro un impatto negativo sostanziale, un'autorità di controllo di ogni Stato membro in questione ha il diritto di partecipare alle operazioni congiunte. L'autorità di controllo che è competente conformemente all'articolo 56, paragrafo 1, o all'articolo 56 paragrafo 4, invita l'autorità di controllo di ogni Stato membro interessato a partecipare all'operazione congiunta in questione e risponde senza ritardo alle richieste di partecipazione delle autorità di controllo.

3. Un'autorità di controllo può, in conformità del diritto degli Stati membri e con l'autorizzazione dell'autorità di controllo ospitata, conferire poteri, anche d'indagine, ai membri o al personale dell'autorità di controllo ospitata che partecipano alle operazioni congiunte o consentire ai membri o al personale dell'autorità di controllo ospitata, nella misura in cui il diritto dello Stato membro dell'autorità di controllo ospite lo permette, di esercitare i loro poteri d'indagine in conformità del diritto dello Stato membro dell'autorità di controllo ospitata. Tali poteri d'indagine possono essere esercitati unicamente sotto il controllo e in presenza di membri o personale dell'autorità di controllo ospite. I membri o il personale dell'autorità di controllo ospitata sono soggetti al diritto dello Stato membro dell'autorità di controllo ospite.

4. Qualora, in conformità del paragrafo 1, il personale di un'autorità di controllo ospitata operi in un altro Stato membro, lo Stato membro dell'autorità di controllo ospite si assume la responsabilità del suo operato, compreso l'obbligo di risarcimento, per i danni causati da detto personale nel corso delle operazioni, conformemente al diritto dello Stato membro nel cui territorio esso opera.

5. Lo Stato membro nel cui territorio sono stati causati i danni risarcisce tali danni alle condizioni applicabili ai danni causati dal proprio personale. Lo Stato membro dell'autorità di controllo ospitata il cui personale ha causato danni a terzi nel territorio di un altro Stato membro rimborsa integralmente a tale altro Stato membro importi corrisposti agli aventi diritto per conto di detti terzi.

6. Fatto salvo l'esercizio dei suoi diritti nei confronti di terzi e fatta eccezione per il paragrafo 5, ciascuno Stato membro rinuncia, nel caso previsto al paragrafo 1, a chiedere a un altro Stato membro il risarcimento dei danni di cui al paragrafo 4.

7. Qualora sia prevista un'operazione congiunta e un'autorità di controllo non si conformi entro un mese all'obbligo di cui al paragrafo 2, seconda frase, del presente articolo, le altre autorità di controllo possono adottare misure provvisorie nel territorio del loro Stato membro ai sensi dell'articolo 55. Si considera, in tal caso, che urga intervenire ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1, e che siano necessari un parere o una decisione vincolante d'urgenza da parte del comitato a norma dell'articolo 66, paragrafo 2.

Sezione 2

Coerenza

Articolo 63

Meccanismo di coerenza

Al fine di contribuire all'applicazione coerente del presente regolamento in tutta l'Unione, le autorità di controllo cooperano tra loro e, se del caso, con la Commissione mediante il meccanismo di coerenza stabilito nella presente sezione.

Articolo 64

Parere del comitato europeo per la protezione dei dati

1. Il comitato emette un parere ove un'autorità di controllo competente intenda adottare una delle misure in appresso. A tal fine, l'autorità di controllo competente comunica il progetto di decisione al comitato, quando la decisione:

a) è finalizzata a stabilire un elenco di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 4;

b) riguarda una questione di cui all'articolo 40, paragrafo 7, relativa alla conformità al presente regolamento di un progetto di codice di condotta o una modifica o proroga di un codice di condotta;

c) è finalizzata ad approvare i criteri per l'accreditamento di un organismo ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 3, o di un organismo di certificazione ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3;

d) è finalizzata a determinare clausole tipo di protezione dei dati di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera d), e all'articolo 28, paragrafo 8;

e) è finalizzata ad autorizzare clausole contrattuali di cui all'articolo 46, paragrafo 3, lettera a); oppure

f) è finalizzata ad approvare norme vincolanti d'impresa ai sensi dell'articolo 47.

2. Qualsiasi autorità di controllo, il presidente del comitato o la Commissione può richiedere che le questioni di applicazione generale o che producono effetti in più di uno Stato membro siano esaminate dal comitato al fine di ottenere un parere, in particolare se un'autorità di controllo competente non si conforma agli obblighi relativi all'assistenza reciproca ai sensi dell'articolo 61 o alle operazioni congiunte ai sensi dell'articolo 62.

3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, il comitato emette un parere sulla questione che gli è stata presentata, purché non abbia già emesso un parere sulla medesima questione. Tale parere è adottato entro un termine di otto settimane a maggioranza semplice dei membri del comitato. Tale termine può essere prorogato di sei settimane, tenendo conto della complessità della questione. Per quanto riguarda il progetto di decisione di cui al paragrafo 1 trasmesso ai membri del comitato conformemente al paragrafo 5, il membro che non abbia sollevato obiezioni entro un termine ragionevole indicato dal presidente è considerato assentire al progetto di decisione.

4. Senza ingiustificato ritardo, le autorità di controllo e la Commissione comunicano per via elettronica, usando un modulo standard, al comitato tutte le informazioni utili, in particolare, a seconda del caso, una sintesi dei fatti, il progetto di decisione, i motivi che rendono necessaria l'attuazione di tale misura e i pareri delle altre autorità di controllo interessate.

5. Il presidente del comitato informa, senza ingiustificato ritardo, con mezzi elettronici:

a) i membri del comitato e la Commissione di tutte le informazioni utili che sono state comunicate al comitato con modulo standard. Se necessario, il segretariato del comitato fornisce una traduzione delle informazioni utili; e

b) l'autorità di controllo di cui, secondo i casi, ai paragrafi 1 e 2, e la Commissione in merito al parere, che rende pubblico.

6. L'autorità di controllo competente si astiene dall'adottare il suo progetto di decisione di cui al paragrafo 1 entro il termine di cui al paragrafo 3.

7. L'autorità di controllo di cui al paragrafo 1 tiene nella massima considerazione il parere del comitato e, entro due settimane dal ricevimento del parere, comunica per via elettronica, usando un modulo standard, al presidente del comitato se intende mantenere o modificare il progetto di decisione e, se del caso, il progetto di decisione modificato.

8. Se entro il termine di cui al paragrafo 7 del presente articolo l'autorità di controllo interessata informa il presidente del comitato, fornendo le pertinenti motivazioni, che non intende conformarsi al parere del comitato, in tutto o in parte, si applica l'articolo 65, paragrafo 1.

Articolo 65

Composizione delle controversie da parte del comitato

1. Al fine di assicurare l'applicazione corretta e coerente del presente regolamento nei singoli casi, il comitato adotta una decisione vincolante nei seguenti casi:

a) se, in un caso di cui all'articolo 60, paragrafo 4, un'autorità di controllo interessata ha sollevato un'obiezione pertinente e motivata a un progetto di decisione dell'autorità capofila o l'autorità capofila ha rigettato tale obiezione in quanto non pertinente o non motivata. La decisione vincolante riguarda tutte le questioni oggetto dell'obiezione pertinente e motivata, in particolare se sussista una violazione del presente regolamento;

b) se vi sono opinioni contrastanti in merito alla competenza delle autorità di controllo interessate per lo stabilimento principale;

c) se un'autorità di controllo competente non richiede il parere del comitato nei casi di cui all'articolo 64, paragrafo 1, o non si conforma al parere del comitato emesso a norma dell'articolo 64. In tal caso qualsiasi autorità di controllo interessata o la Commissione può comunicare la questione al comitato.

2. La decisione di cui al paragrafo 1 è adottata entro un mese dal deferimento della questione da parte di una maggioranza di due terzi dei membri del comitato. Tale termine può essere prorogato di un mese, in considerazione della complessità della questione. La decisione di cui al paragrafo 1 è motivata e trasmessa all'autorità di controllo capofila e a tutte le autorità di controllo interessate ed è per esse vincolante.

3. Qualora non sia stato in grado di adottare una decisione entro i termini di cui al paragrafo 2, il comitato adotta la sua decisione entro due settimane dalla scadenza del secondo mese di cui al paragrafo 2, a maggioranza semplice dei membri del comitato. In caso di parità di voti dei membri del comitato, prevale il voto del presidente.

4. Le autorità di controllo interessate non adottano una decisione sulla questione sottoposta al comitato a norma del paragrafo 1 entro i termini di cui ai paragrafi 2 e 3.

5. Il presidente del comitato notifica senza ingiustificato ritardo alle autorità di controllo interessate la decisione di cui al paragrafo 1 e ne informa la Commissione. La decisione è pubblicata senza ritardo sul sito web del comitato dopo che l'autorità di controllo ha notificato la decisione definitiva di cui al paragrafo 6.

6. L'autorità di controllo capofila o, se del caso, l'autorità di controllo a cui è stato proposto il reclamo adotta la sua decisione definitiva in base alla decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo senza ingiustificato ritardo e al più tardi entro un mese dalla notifica della decisione da parte del comitato. L'autorità di controllo capofila o, se del caso, l'autorità di controllo a cui è stato proposto il reclamo, informa il comitato circa la data in cui la decisione definitiva è notificata rispettivamente al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento e all'interessato. La decisione definitiva delle autorità di controllo interessate è adottata ai sensi dell'articolo 60, paragrafi 7, 8 e 9. La decisione finale fa riferimento alla decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo e precisa che la decisione di cui a tale paragrafo sarà pubblicata sul sito web del comitato conformemente al paragrafo 5 del presente articolo. La decisione finale deve accludere la decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 66

Procedura d'urgenza

1. In circostanze eccezionali, qualora ritenga che urga intervenire per proteggere i diritti e le libertà degli interessati, un'autorità di controllo interessata può, in deroga al meccanismo di coerenza di cui agli articoli 63, 64 e 65, o alla procedura di cui all'articolo 60, adottare immediatamente misure provvisorie intese a produrre effetti giuridici nel proprio territorio, con un periodo di validità determinato che non supera i tre mesi. L'autorità di controllo comunica senza ritardo tali misure e la motivazione della loro adozione alle altre autorità di controllo interessate, al comitato e alla Commissione.

2. Qualora abbia adottato una misura ai sensi del paragrafo 1 e ritenga che urga adottare misure definitive, l'autorità di controllo può chiedere un parere d'urgenza o una decisione vincolante d'urgenza del comitato, motivando tale richiesta.

3. Qualsiasi autorità di controllo può chiedere un parere d'urgenza o una decisione vincolante d'urgenza, a seconda dei casi, del comitato qualora un'autorità di controllo competente non abbia adottato misure adeguate in una situazione in cui urge intervenire per proteggere i diritti e le libertà degli interessati, motivando la richiesta di tale parere o decisione, in particolare l'urgenza dell'intervento.

4. In deroga all'articolo 64, paragrafo 3, e all'articolo 65, paragrafo 2, il parere d'urgenza o la decisione vincolante d'urgenza di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sono adottati entro due settimane a maggioranza semplice dei membri del comitato.

Articolo 67

Scambio di informazioni

La Commissione può adottare atti di esecuzione di portata generale per specificare le modalità per lo scambio di informazioni per via elettronica tra autorità di controllo e tra le autorità di controllo e il comitato, in particolare il modulo standard di cui all'articolo 64.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 93, paragrafo 2.

Sezione 3

Comitato europeo per la protezione dei dati

Articolo 68

Comitato europeo per la protezione dei dati

1. Il comitato europeo per la protezione dei dati («comitato») è istituito quale organismo dell'Unione ed è dotato di personalità giuridica.

2. Il comitato è rappresentato dal suo presidente.

3. Il comitato è composto dalla figura di vertice di un'autorità di controllo per ciascuno Stato membro e dal garante europeo della protezione dei dati, o dai rispettivi rappresentanti.

4. Qualora, in uno Stato membro, più autorità di controllo siano incaricate di sorvegliare l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, è designato un rappresentante comune conformemente al diritto di tale Stato membro.

5. La Commissione ha il diritto di partecipare alle attività e alle riunioni del comitato senza diritto di voto. La Commissione designa un rappresentante. Il presidente del comitato comunica alla Commissione le attività del comitato.

6. Nei casi di cui all'articolo 65, il garante europeo della protezione dei dati ha diritto di voto solo per decisioni che riguardano principi e norme applicabili a istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione che corrispondono nella sostanza a quelli del presente regolamento.

Articolo 69

Indipendenza

1. Nell'esecuzione dei suoi compiti o nell'esercizio dei suoi poteri ai sensi degli articoli 70 e 71, il comitato opera con indipendenza.

2. Fatte salve le richieste della Commissione di cui all'articolo 70, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 70, paragrafo 2, nell'esecuzione dei suoi compiti o nell'esercizio dei suoi poteri il comitato non sollecita né accetta istruzioni da alcuno.

Articolo 70

Compiti del comitato

1. Il comitato garantisce l'applicazione coerente del presente regolamento. A tal fine, il comitato, di propria iniziativa o, se del caso, su richiesta della Commissione, in particolare:

a) sorveglia il presente regolamento e ne assicura l'applicazione corretta nei casi previsti agli articoli 64 e 65 fatti salvi i compiti delle autorità nazionali di controllo;

b) fornisce consulenza alla Commissione in merito a qualsiasi questione relativa alla protezione dei dati personali nell'Unione, comprese eventuali proposte di modifica del presente regolamento;

c) fornisce consulenza alla Commissione sul formato e le procedure per lo scambio di informazioni tra titolari del trattamento, responsabili del trattamento e autorità di controllo in merito alle norme vincolanti d'impresa;

d) pubblica linee guida, raccomandazioni e migliori prassi in materia di procedure per la cancellazione di link, copie o riproduzioni di dati personali dai servizi di comunicazione accessibili al pubblico di cui all'articolo 17, paragrafo 2;

e) esamina, di propria iniziativa o su richiesta di uno dei suoi membri o della Commissione, qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente regolamento e pubblica linee guida, raccomandazioni e migliori prassi al fine di promuovere l'applicazione coerente del presente regolamento;

f) pubblica linee guida, raccomandazioni e migliori pratiche conformemente alla lettera e) del presente paragrafo, per specificare ulteriormente i criteri e le condizioni delle decisioni basate sulla profilazione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2;

g) pubblica linee guida, raccomandazioni e migliori prassi conformemente alla lettera e) del presente paragrafo, per accertare la violazione di dati personali e determinare l'ingiustificato ritardo di cui all'articolo 33, paragrafi 1 e 2, e le circostanze particolari in cui il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è tenuto a notificare la violazione dei dati personali;

h) pubblica linee guida, raccomandazioni e migliori prassi conformemente alla lettera e) del presente paragrafo, relative alle circostanze in cui una violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche di cui all'articolo 34, paragrafo 1;

i) pubblica linee guida, raccomandazioni e migliori prassi conformemente alla lettera e) del presente paragrafo, al fine di specificare ulteriormente i criteri e i requisiti dei trasferimenti di dati personali basati sulle norme vincolanti d'impresa applicate, rispettivamente, dai titolari del trattamento e dai responsabili del trattamento, nonché gli ulteriori requisiti per assicurare la protezione dei dati personali degli interessati di cui all'articolo 47;

j) pubblica linee guida, raccomandazioni e migliori prassi conformemente alla lettera e) del presente paragrafo, al fine di specificare ulteriormente i criteri e i requisiti dei trasferimenti di dati personali sulla base dell'articolo 49, paragrafo 1;

k) elabora per le autorità di controllo linee guida riguardanti l'applicazione delle misure di cui all'articolo 58, paragrafi 1, 2 e 3, e la previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 83;

l) valuta l'applicazione pratica delle linee guida, raccomandazioni e migliori prassi di cui alle lettere e) e f);

m) pubblica linee guida, raccomandazioni e migliori prassi conformemente alla lettera e) del presente paragrafo, per stabilire procedure comuni per le segnalazioni da parte di persone fisiche di violazioni del presente regolamento ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2;

n) incoraggia l'elaborazione di codici di condotta e l'istituzione di meccanismi di certificazione della protezione dei dati nonché di sigilli e marchi di protezione dei dati ai sensi degli articoli 40 e 42;

o) effettua l'accreditamento di organismi di certificazione e il suo riesame periodico a norma dell'articolo 43 e tiene un registro pubblico di organismi accreditati a norma dell'articolo 43, paragrafo 6, e dei titolari o responsabili del trattamento accreditati, stabiliti in paesi terzi a norma dell'articolo 42, paragrafo 7;

p) specifica i requisiti di cui all'articolo 43, paragrafo 3, ai fini dell'accreditamento degli organismi di certificazione ai sensi dell'articolo 42;

q) fornisce alla Commissione un parere in merito ai requisiti di certificazione di cui all'articolo 43, paragrafo 8;

r) fornisce alla Commissione un parere in merito alle icone di cui all'articolo 12, paragrafo 7;

s) fornisce alla Commissione un parere per valutare l'adeguatezza del livello di protezione in un paese terzo o in un'organizzazione internazionale, così come per valutare se il paese terzo, il territorio o uno o più settori specifici all'interno di tale paese terzo, o l'organizzazione internazionale non assicurino più un livello adeguato di protezione. A tal fine, la Commissione fornisce al comitato tutta la documentazione necessaria, inclusa la corrispondenza con il governo del paese terzo, con riguardo a tale paese terzo, territorio o settore specifico, o con l'organizzazione internazionale;

t) emette pareri sui progetti di decisione delle autorità di controllo conformemente al meccanismo di coerenza di cui all'articolo 64, paragrafo 1, e sulle questioni presentate conformemente all'articolo 64, paragrafo 2, ed emette decisioni vincolanti ai sensi dell'articolo 65, anche nei casi di cui all'articolo 66;

u) promuove la cooperazione e l'effettivo scambio di informazioni e prassi tra le autorità di controllo a livello bilaterale e multilaterale;

v) promuove programmi comuni di formazione e facilita lo scambio di personale tra le autorità di controllo e, se del caso, con le autorità di controllo di paesi terzi o di organizzazioni internazionali;

w) promuove lo scambio di conoscenze e documentazione sulla legislazione e sulle prassi in materia di protezione dei dati tra autorità di controllo di tutto il mondo;

x) emette pareri sui codici di condotta redatti a livello di Unione a norma dell'articolo 40, paragrafo 9; e

y) tiene un registro elettronico, accessibile al pubblico, delle decisioni adottate dalle autorità di controllo e dalle autorità giurisdizionali su questioni trattate nell'ambito del meccanismo di coerenza.

2. Qualora chieda consulenza al comitato, la Commissione può indicare un termine, tenuto conto dell'urgenza della questione.

3. Il comitato trasmette pareri, linee guida, raccomandazioni e migliori prassi alla Commissione e al comitato di cui all'articolo 93, e li pubblica.

4. Se del caso, il comitato consulta le parti interessate e offre loro la possibilità di esprimere commenti entro un termine ragionevole. Fatto salvo l'articolo 76, il comitato rende pubblici i risultati della procedura di consultazione.

Articolo 71

Relazioni

1. Il comitato redige una relazione annuale sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento nell'Unione e, se del caso, nei paesi terzi e nelle organizzazioni internazionali. La relazione è pubblicata ed è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

2. La relazione annuale include la valutazione dell'applicazione pratica delle linee guida, raccomandazioni e migliori prassi di cui all'articolo 70, paragrafo 1, lettera l), nonché delle decisioni vincolanti di cui all'articolo 65.

Articolo 72

Procedura

1. Il comitato decide a maggioranza semplice dei suoi membri, salvo se diversamente previsto dal presente regolamento.

2. Il comitato adotta il proprio regolamento interno deliberando a maggioranza di due terzi dei suoi membri e stabilisce le modalità del proprio funzionamento.

Articolo 73

Presidente

1. Il comitato elegge un presidente e due vicepresidenti tra i suoi membri a maggioranza semplice.

2. Il presidente e i vicepresidenti hanno un mandato di cinque anni, rinnovabile una volta.

Articolo 74

Compiti del presidente

1. Il presidente ha il compito di:

a) convocare le riunioni del comitato e stabilirne l'ordine del giorno;

b) notificare le decisioni adottate dal comitato a norma dell'articolo 65 all'autorità di controllo capofila e alle autorità di controllo interessate;

c) assicurare l'esecuzione tempestiva dei compiti del comitato, in particolare in relazione al meccanismo di coerenza di cui all'articolo 63.

2. Il comitato europeo stabilisce nel proprio regolamento interno la ripartizione dei compiti tra presidente e vicepresidenti.

Articolo 75

Segreteria

1. Il comitato dispone di una segreteria messa a disposizione dal garante europeo della protezione dei dati.

2. La segreteria svolge i propri compiti seguendo esclusivamente le istruzioni del presidente del comitato.

3. Il personale del garante europeo della protezione dei dati coinvolto nell'assolvimento dei compiti attribuiti al comitato dal presente regolamento è soggetto a linee gerarchiche separate rispetto al personale coinvolto nello svolgimento dei compiti attribuiti al garante europeo della protezione dei dati.

4. Se del caso, il comitato e il garante europeo della protezione dei dati stabiliscono e pubblicano un protocollo d'intesa che attua il presente articolo, stabilisce i termini della loro cooperazione e si applica al personale del garante europeo della protezione dei dati coinvolto nell'assolvimento dei compiti attribuiti al comitato dal presente regolamento.

5. La segreteria presta assistenza in materia di analisi, amministrativa e logistica al comitato.

6. La segreteria è incaricata in particolare:

a) della gestione ordinaria del comitato;

b) della comunicazione tra i membri del comitato, il suo presidente e la Commissione;

c) della comunicazione con le altre istituzioni e il pubblico;

d) dell'uso di mezzi elettronici per la comunicazione interna ed esterna;

e) della traduzione delle informazioni rilevanti;

f) della preparazione delle riunioni del comitato e del relativo seguito;

g) della preparazione, redazione e pubblicazione dei pareri, delle decisioni sulla composizione delle controversie tra le autorità di controllo e di altri testi adottati dal comitato.

Articolo 76

Riservatezza

1. Se il comitato europeo lo ritiene necessario, le sue deliberazioni hanno carattere riservato, come previsto dal suo regolamento interno.

2. L'accesso ai documenti trasmessi ai membri del comitato, agli esperti e ai rappresentanti di terzi è disciplinato dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]).

CAPO VIII

Mezzi di ricorso, responsabilità e sanzioni

Articolo 77

Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo

1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.

2. L'autorità di controllo a cui è stato proposto il reclamo informa il reclamante dello stato o dell'esito del reclamo, compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 78.

Articolo 78

Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti dell'autorità di controllo

1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale, ogni persona fisica o giuridica ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo avverso una decisione giuridicamente vincolante dell'autorità di controllo che la riguarda.

2. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale, ciascun interessato ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo qualora l'autorità di controllo che sia competente ai sensi degli articoli 55 e 56 non tratti un reclamo o non lo informi entro tre mesi dello stato o dell'esito del reclamo proposto ai sensi dell'articolo 77.

3. Le azioni nei confronti dell'autorità di controllo sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l'autorità di controllo è stabilita.

4. Qualora siano promosse azioni avverso una decisione di un'autorità di controllo che era stata preceduta da un parere o da una decisione del comitato nell'ambito del meccanismo di coerenza, l'autorità di controllo trasmette tale parere o decisione all'autorità giurisdizionale.

Articolo 79

Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento

1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale disponibile, compreso il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 77, ogni interessato ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo qualora ritenga che i diritti di cui gode a norma del presente regolamento siano stati violati a seguito di un trattamento.

2. Le azioni nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha uno stabilimento. In alternativa, tali azioni possono essere promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l'interessato risiede abitualmente, salvo che il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia un'autorità pubblica di uno Stato membro nell'esercizio dei pubblici poteri.

([1]) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

Articolo 80

Rappresentanza degli interessati

1. L'interessato ha il diritto di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro, che siano debitamente costituiti secondo il diritto di uno Stato membro, i cui obiettivi statutari siano di pubblico interesse e che siano attivi nel settore della protezione dei diritti e delle libertà degli interessati con riguardo alla protezione dei dati personali, di proporre il reclamo per suo conto e di esercitare per suo conto i diritti di cui agli articoli 77, 78 e 79 nonché, se previsto dal diritto degli Stati membri, il diritto di ottenere il risarcimento di cui all'articolo 82.

2. Gli Stati membri possono prevedere che un organismo, organizzazione o associazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, indipendentemente dal mandato conferito dall'interessato, abbia il diritto di proporre, in tale Stato membro, un reclamo all'autorità di controllo competente, e di esercitare i diritti di cui agli articoli 78 e 79, qualora ritenga che i diritti di cui un interessato gode a norma del presente regolamento siano stati violati in seguito al trattamento.

Articolo 81

Sospensione delle azioni

1. L'autorità giurisdizionale competente di uno Stato membro che venga a conoscenza di azioni riguardanti lo stesso oggetto relativamente al trattamento dello stesso titolare del trattamento o dello stesso responsabile del trattamento pendenti presso un'autorità giurisdizionale in un altro Stato membro, prende contatto con tale autorità giurisdizionale nell'altro Stato membro per confermare l'esistenza delle azioni.

2. Qualora azioni riguardanti lo stesso oggetto relativamente al trattamento dello stesso titolare del trattamento o dello stesso responsabile del trattamento siano pendenti presso un'autorità giurisdizionale in un altro Stato membro, qualunque autorità giurisdizionale competente successivamente adita può sospendere le azioni.

3. Se tali azioni sono pendenti in primo grado, qualunque autorità giurisdizionale successivamente adita può parimenti dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti a condizione che l'autorità giurisdizionale adita per prima sia competente a conoscere delle domande proposte e la sua legge consenta la riunione dei procedimenti.

Articolo 82

Diritto al risarcimento e responsabilità

1. Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento.

2. Un titolare del trattamento coinvolto nel trattamento risponde per il danno cagionato dal suo trattamento che violi il presente regolamento. Un responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento solo se non ha adempiuto gli obblighi del presente regolamento specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare del trattamento.

3. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità, a norma del paragrafo 2 se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.

4. Qualora più titolari del trattamento o responsabili del trattamento oppure entrambi il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento siano coinvolti nello stesso trattamento e siano, ai sensi dei paragrafi 2 e 3, responsabili dell'eventuale danno causato dal trattamento, ogni titolare del trattamento o responsabile del trattamento è responsabile in solido per l'intero ammontare del danno, al fine di garantire il risarcimento effettivo dell'interessato.

5. Qualora un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento abbia pagato, conformemente al paragrafo 4, l'intero risarcimento del danno, tale titolare del trattamento o responsabile del trattamento ha il diritto di reclamare dagli altri titolari del trattamento o responsabili del trattamento coinvolti nello stesso trattamento la parte del risarcimento corrispondente alla loro parte di responsabilità per il danno conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 2.

6. Le azioni legali per l'esercizio del diritto di ottenere il risarcimento del danno sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti a norma del diritto dello Stato membro di cui all'articolo 79, paragrafo 2.

Articolo 83

Condizioni generali per infliggere sanzioni amministrative pecuniarie

1. Ogni autorità di controllo provvede affinché le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai sensi del presente articolo in relazione alle violazioni del presente regolamento di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 siano in ogni singolo caso effettive, proporzionate e dissuasive.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono inflitte, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, in aggiunta alle misure di cui all'articolo 58, paragrafo 2, lettere da a) a h) e j), o in luogo di tali misure. Al momento di decidere se infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria e di fissare l'ammontare della stessa in ogni singolo caso si tiene debito conto dei seguenti elementi:

a) la natura, la gravità e la durata della violazione tenendo in considerazione la natura, l'oggetto o a finalità del trattamento in questione nonché il numero di interessati lesi dal danno e il livello del danno da essi subito;

b) il carattere doloso o colposo della violazione;

c) le misure adottate dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per attenuare il danno subito dagli interessati;

d) il grado di responsabilità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento tenendo conto delle misure tecniche e organizzative da essi messe in atto ai sensi degli articoli 25 e 32;

e) eventuali precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento;

f) il grado di cooperazione con l'autorità di controllo al fine di porre rimedio alla violazione e attenuarne i possibili effetti negativi;

g) le categorie di dati personali interessate dalla violazione;

h) la maniera in cui l'autorità di controllo ha preso conoscenza della violazione, in particolare se e in che misura il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha notificato la violazione;

i) qualora siano stati precedentemente disposti provvedimenti di cui all'articolo 58, paragrafo 2, nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in questione relativamente allo stesso oggetto, il rispetto di tali provvedimenti;

j) l'adesione ai codici di condotta approvati ai sensi dell'articolo 40 o ai meccanismi di certificazione approvati ai sensi dell'articolo 42; e

k) eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso, ad esempio i benefici finanziari conseguiti o le perdite evitate, direttamente o indirettamente, quale conseguenza della violazione.

3. Se, in relazione allo stesso trattamento o a trattamenti collegati, un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento viola, con dolo o colpa, varie disposizioni del presente regolamento, l'importo totale della sanzione amministrativa pecuniaria non supera l'importo specificato per la violazione più grave.

4. In conformità del paragrafo 2, la violazione delle disposizioni seguenti è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 10 000 000 EUR, o per le imprese, fino al 2 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore:

a) gli obblighi del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento a norma degli articoli 8, 11, da 25 a 39, 42 e 43;

b) gli obblighi dell'organismo di certificazione a norma degli articoli 42 e 43;

c) gli obblighi dell'organismo di controllo a norma dell'articolo 41, paragrafo 4;

5. In conformità del paragrafo 2, la violazione delle disposizioni seguenti è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20 000 000 EUR, o per le imprese, fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore:

a) i principi di base del trattamento, comprese le condizioni relative al consenso, a norma degli articoli 5, 6, 7 e 9;

b) i diritti degli interessati a norma degli articoli da 12 a 22;

c) i trasferimenti di dati personali a un destinatario in un paese terzo o un'organizzazione internazionale a norma degli articoli da 44 a 49;

d) qualsiasi obbligo ai sensi delle legislazioni degli Stati membri adottate a norma del capo IX;

e) l'inosservanza di un ordine, di una limitazione provvisoria o definitiva di trattamento o di un ordine di sospensione dei flussi di dati dell'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, o il negato accesso in violazione dell'articolo 58, paragrafo 1.

6. In conformità del paragrafo 2 del presente articolo, l'inosservanza di un ordine da parte dell'autorità di controllo di cui all'articolo 58, paragrafo 2, è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20 000 000 EUR, o per le imprese, fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore.

7. Fatti salvi i poteri correttivi delle autorità di controllo a norma dell'articolo 58, paragrafo 2, ogni Stato membro può prevedere norme che dispongano se e in quale misura possono essere inflitte sanzioni amministrative pecuniarie ad autorità pubbliche e organismi pubblici istituiti in tale Stato membro.

8. L'esercizio da parte dell'autorità di controllo dei poteri attribuitile dal presente articolo è soggetto a garanzie procedurali adeguate in conformità del diritto dell'Unione e degli Stati membri, inclusi il ricorso giurisdizionale effettivo e il giusto processo.

9. Se l'ordinamento giuridico dello Stato membro non prevede sanzioni amministrative pecuniarie, il presente articolo può essere applicato in maniera tale che l'azione sanzionatoria sia avviata dall'autorità di controllo competente e la sanzione pecuniaria sia irrogata dalle competenti autorità giurisdizionali nazionali, garantendo nel contempo che i mezzi di ricorso siano effettivi e abbiano effetto equivalente alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalle autorità di controllo. In ogni caso, le sanzioni pecuniarie irrogate sono effettive, proporzionate e dissuasive. Tali Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni di legge adottate a norma del presente paragrafo al più tardi entro 25 maggio 2018 e comunicano senza ritardo ogni successiva modifica.

Articolo 84

Sanzioni

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle altre sanzioni per le violazioni del presente regolamento in particolare per le violazioni non soggette a sanzioni amministrative pecuniarie a norma dell'articolo 83, e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del paragrafo 1 al più tardi entro 25 maggio 2018, e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.

CAPO IX

Disposizioni relative a specifiche situazioni di trattamento

Articolo 85

Trattamento e libertà d'espressione e di informazione

1. Il diritto degli Stati membri concilia la protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento con il diritto alla libertà d'espressione e di informazione, incluso il trattamento a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria.

2. Ai fini del trattamento effettuato a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria, gli Stati membri prevedono esenzioni o deroghe rispetto ai capi II (principi), III (diritti dell'interessato), IV (titolare del trattamento e responsabile del trattamento), V (trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali), VI (autorità di controllo indipendenti), VII (cooperazione e coerenza) e IX (specifiche situazioni di trattamento dei dati) qualora siano necessarie per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e la libertà d'espressione e di informazione.

3. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del paragrafo 2 e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.

Articolo 86

Trattamento e accesso del pubblico ai documenti ufficiali

I dati personali contenuti in documenti ufficiali in possesso di un'autorità pubblica o di un organismo pubblico o privato per l'esecuzione di un compito svolto nell'interesse pubblico possono essere comunicati da tale autorità o organismo conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri cui l'autorità pubblica o l'organismo pubblico sono soggetti, al fine di conciliare l'accesso del pubblico ai documenti ufficiali e il diritto alla protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento.

Articolo 87

Trattamento del numero di identificazione nazionale

Gli Stati membri possono precisare ulteriormente le condizioni specifiche per il trattamento di un numero di identificazione nazionale o di qualsiasi altro mezzo d'identificazione d'uso generale. In tal caso, il numero di identificazione nazionale o qualsiasi altro mezzo d'identificazione d'uso generale sono utilizzati soltanto in presenza di garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato conformemente al presente regolamento.

Articolo 88

Trattamento dei dati nell'ambito dei rapporti di lavoro

1. Gli Stati membri possono prevedere, con legge o tramite contratti collettivi, norme più specifiche per assicurare la protezione dei diritti e delle libertà con riguardo al trattamento dei dati personali dei dipendenti nell'ambito dei rapporti di lavoro, in particolare per finalità di assunzione, esecuzione del contratto di lavoro, compreso l'adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge o da contratti collettivi, di gestione, pianificazione e organizzazione del lavoro, parità e diversità sul posto di lavoro, salute e sicurezza sul lavoro, protezione della proprietà del datore di lavoro o del cliente e ai fini dell'esercizio e del godimento, individuale o collettivo, dei diritti e dei vantaggi connessi al lavoro, nonché per finalità di cessazione del rapporto di lavoro.

2. Tali norme includono misure appropriate e specifiche a salvaguardia della dignità umana, degli interessi legittimi e dei diritti fondamentali degli interessati, in particolare per quanto riguarda la trasparenza del trattamento, il trasferimento di dati personali nell'ambito di un gruppo imprenditoriale o di un gruppo di imprese che svolge un'attività economica comune e i sistemi di monitoraggio sul posto di lavoro.

3. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del paragrafo 1 entro 25 maggio 2018 e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.

Articolo 89

Garanzie e deroghe relative al trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici

1. Il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici è soggetto a garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato, in conformità del presente regolamento. Tali garanzie assicurano che siano state predisposte misure tecniche e organizzative, in particolare al fine di garantire il

rispetto del principio della minimizzazione dei dati. Tali misure possono includere la pseudonimizzazione, purché le finalità in questione possano essere conseguite in tal modo. Qualora possano essere conseguite attraverso il trattamento ulteriore che non consenta o non consenta più di identificare l'interessato, tali finalità devono essere conseguite in tal modo.

2. Se i dati personali sono trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, il diritto dell'Unione o degli Stati membri può prevedere deroghe ai diritti di cui agli articoli 15, 16, 18 e 21, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nella misura in cui tali diritti rischiano di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità specifiche e tali deroghe sono necessarie al conseguimento di dette finalità.

3. Se i dati personali sono trattati per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, il diritto dell'Unione o degli Stati membri può prevedere deroghe ai diritti di cui agli articoli 15, 16, 18, 19, 20 e 21, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nella misura in cui tali diritti rischiano di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità specifiche e tali deroghe sono necessarie al conseguimento di dette finalità.

4. Qualora il trattamento di cui ai paragrafi 2 e 3 funga allo stesso tempo a un altro scopo, le deroghe si applicano solo al trattamento per le finalità di cui ai medesimi paragrafi.

Articolo 90

Obblighi di segretezza

1. Gli Stati membri possono adottare norme specifiche per stabilire i poteri delle autorità di controllo di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettere e) e f), in relazione ai titolari del trattamento o ai responsabili del trattamento che sono soggetti, ai sensi del diritto dell'Unione o degli Stati membri o di norme stabilite dagli organismi nazionali competenti, al segreto professionale o a un obbligo di segretezza equivalente, ove siano necessarie e proporzionate per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e l'obbligo di segretezza. Tali norme si applicano solo ai dati personali che il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha ricevuto o ha ottenuto in seguito a un'attività protetta da tale segreto professionale.

2. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le norme adottate ai sensi del paragrafo 1 al più tardi entro 25 maggio 2018 e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.

Articolo 91

Norme di protezione dei dati vigenti presso chiese e associazioni religiose

1. Qualora in uno Stato membro chiese e associazioni o comunità religiose applichino, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, *corpus* completi di norme a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento, tali *corpus* possono continuare ad applicarsi purché siano resi conformi al presente regolamento.

2. Le chiese e le associazioni religiose che applicano i *corpus* completi di norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono soggette al controllo di un'autorità di controllo indipendente che può essere specifica, purché soddisfi le condizioni di cui al capo VI del presente regolamento.

CAPO X

Atti delegati e atti di esecuzione

Articolo 92

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. La delega di potere di cui all'articolo 12, paragrafo 8, e all'articolo 43, paragrafo 8, è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere 24 maggio 2016.

3. La delega di potere di cui all'articolo 12, paragrafo 8, e all'articolo 43, paragrafo 8, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 8, e all'articolo 43, paragrafo 8, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 93

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.

CAPO XI

Disposizioni finali

Articolo 94

Abrogazione della direttiva 95/46/CE

1. La direttiva 95/46/CE è abrogata a decorrere da 25 maggio 2018.

2. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento. I riferimenti al gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE si intendono fatti al comitato europeo per la protezione dei dati istituito dal presente regolamento.

Articolo 95

Rapporto con la direttiva 2002/58/CE

Il presente regolamento non impone obblighi supplementari alle persone fisiche o giuridiche in relazione al trattamento nel quadro della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazione nell'Unione, per quanto riguarda le materie per le quali sono soggette a obblighi specifici aventi lo stesso obiettivo fissati dalla direttiva 2002/58/CE.

Articolo 96

Rapporto con accordi precedentemente conclusi

Restano in vigore, fino alla loro modifica, sostituzione o revoca, gli accordi internazionali che comportano il trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali conclusi dagli Stati membri prima di 24 maggio 2016 e conformi al diritto dell'Unione applicabile prima di tale data.

Articolo 97

Relazioni della Commissione

1. Entro 25 maggio 2020 e, successivamente, ogni quattro anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni di valutazione e sul riesame del presente regolamento.

2. Nel contesto delle valutazioni e del riesame del presente regolamento di cui al paragrafo 1, la Commissione esamina, in particolare, l'applicazione e il funzionamento:

a) del capo V sul trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, con particolare riguardo alle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 3, del presente regolamento, e alle decisioni adottate sulla base dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE;

b) del capo VII su cooperazione e coerenza.

3. Ai fini del paragrafo 1, la Commissione può richiedere informazioni agli Stati membri e alle autorità di controllo.

4. Nello svolgere le valutazioni e i riesami di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione tiene conto delle posizioni e delle conclusioni del Parlamento europeo, del Consiglio, nonché di altri organismi o fonti pertinenti.

5. Se del caso, la Commissione presenta opportune proposte di modifica del presente regolamento tenuto conto, in particolare, degli sviluppi delle tecnologie dell'informazione e dei progressi della società dell'informazione.

Articolo 98

Riesame di altri atti legislativi dell'Unione in materia di protezione dei dati

Se del caso, la Commissione presenta proposte legislative di modifica di altri atti legislativi dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, allo scopo di garantire una protezione uniforme e coerente delle persone fisiche con riguardo al trattamento. Ciò riguarda in particolare le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento da parte di istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione e le norme sulla libera circolazione di tali dati.

Articolo 99

Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2. Esso si applica a decorrere da 25 maggio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2016

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
Il presidente	*Il presidente*
M. SCHULZ	J.A. HENNIS-PLASSCHAERT

NORMATTIVA
IL PORTALE DELLA LEGGE VIGENTE

LEGGE 5 maggio 2009 , n. 42

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

(09G0053)

Vigente al : 31-7-2026

CAPO I

CONTENUTI E REGOLE

DI COORDINAMENTO FINANZIARIO

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Ambito di intervento)

1. La presente legge costituisce attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, assicurando autonomia di entrata e di spesa di comuni, province, città metropolitane e regioni e garantendo i principi di solidarietà e di coesione sociale, in maniera da sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica e da garantire la loro massima responsabilizzazione e

l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti. A tali fini, la presente legge reca disposizioni volte a stabilire in via esclusiva i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, a disciplinare l'istituzione ed il funzionamento del fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante nonché l'utilizzazione delle risorse aggiuntive e l'effettuazione degli interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione perseguendo lo sviluppo delle aree sottoutilizzate nella prospettiva del superamento del dualismo economico del Paese. Disciplina altresì i principi generali per l'attribuzione di un proprio patrimonio a comuni, province, città metropolitane e regioni e detta norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale.

2. Alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, in conformità con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 15, 22 e 27.

Art. 2

(Oggetto e finalità)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro **((trenta mesi))** dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, al fine di assicurare, attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione, l'autonomia finanziaria di comuni, province, città metropolitane e regioni nonché al fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi enti e i relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica.

2. Fermi restando gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28 e 29, i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) autonomia di entrata e di spesa e maggiore responsabilizzazione amministrativa, finanziaria e contabile di tutti i livelli di governo;

b) lealtà istituzionale fra tutti i livelli di governo e concorso di tutte le amministrazioni pubbliche al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale in coerenza con i vincoli posti dall'Unione europea e dai trattati internazionali;

c) razionalità e coerenza dei singoli tributi e del sistema tributario nel suo complesso; semplificazione del sistema tributario, riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti, trasparenza del prelievo, efficienza nell'amministrazione dei tributi; rispetto dei principi sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212;

d) coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale prevedendo meccanismi di carattere premiale;

e) attribuzione di risorse autonome ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni, in relazione alle rispettive competenze, secondo il principio di territorialità e nel rispetto del principio di solidarietà e dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione; le risorse derivanti dai tributi e dalle entrate propri di regioni ed enti locali, dalle compartecipazioni al gettito di tributi erariali e dal fondo perequativo consentono di finanziare integralmente il normale esercizio delle funzioni pubbliche attribuite;

f) determinazione del costo e del fabbisogno standard quale costo e fabbisogno che, valorizzando l'efficienza e l'efficacia, costituisce l'indicatore rispetto al quale comparare e valutare l'azione pubblica; definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione;

g) adozione per le proprie politiche di bilancio da parte di regioni, città metropolitane, province e comuni di regole coerenti con quelle derivanti dall'applicazione del patto di stabilità e crescita;

h) adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite; adozione di un bilancio consolidato con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema comune; affrancamento, a fini conoscitivi, al sistema di

contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione; raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi; definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui alla presente legge tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi; definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai diversi enti territoriali; al fine di dare attuazione agli articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il quale regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e previsione di sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e), in caso di mancato rispetto di tale termine;

i) previsione dell'obbligo di pubblicazione in siti internet dei bilanci delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni, tali da riportare in modo semplificato le entrate e le spese pro capite secondo modelli uniformi concordati in sede di Conferenza unificata;

l) salvaguardia dell'obiettivo di non alterare il criterio della progressività del sistema tributario e rispetto del principio della capacità contributiva ai fini del concorso alle spese pubbliche;

m) superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore:

1) del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione;

2) della perequazione della capacità fiscale per le altre funzioni;

n) rispetto della ripartizione delle competenze legislative fra Stato e regioni in tema di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

o) esclusione di ogni doppia imposizione sul medesimo presupposto, salvo le addizionali previste dalla legge statale o regionale;

p) tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio in modo da favorire la corrispondenza tra responsabilità finanziaria e amministrativa; continenza e responsabilità nell'imposizione di tributi propri;

q) previsione che la legge regionale possa, con riguardo ai presupposti non assoggettati ad

imposizione da parte dello Stato:

1) istituire tributi regionali e locali;

2) determinare le variazioni delle aliquote o le agevolazioni che comuni, province e città metropolitane possono applicare nell'esercizio della propria autonomia con riferimento ai tributi locali di cui al numero 1);

r) previsione che la legge regionale possa, nel rispetto della normativa comunitaria e nei limiti stabiliti dalla legge statale, valutare la modulazione delle accise sulla benzina, sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto, utilizzati dai cittadini residenti e dalle imprese con sede legale e operativa nelle regioni interessate dalle concessioni di coltivazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e successive modificazioni;

s) facoltà delle regioni di istituire a favore degli enti locali compartecipazioni al gettito dei tributi e delle compartecipazioni regionali;

t) esclusione di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio livello di governo; ove i predetti interventi siano effettuati dallo Stato sulle basi imponibili e sulle aliquote riguardanti i tributi degli enti locali e quelli di cui all'articolo 7, comma l, lettera b), numeri 1) e 2), essi sono possibili, a parità di funzioni amministrative conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi e previa quantificazione finanziaria delle predette misure nella Conferenza di cui all'articolo 5; se i predetti interventi sono accompagnati da una riduzione di funzioni amministrative dei livelli di governo i cui tributi sono oggetto degli interventi medesimi, la compensazione è effettuata in misura corrispondente alla riduzione delle funzioni;

u) previsione di strumenti e meccanismi di accertamento e di riscossione che assicurino modalità efficienti di accreditamento diretto o di riversamento automatico del riscosso agli enti titolari del tributo; previsione che i tributi erariali compartecipati abbiano integrale evidenza contabile nel bilancio dello Stato;

v) definizione di modalità che assicurino a ciascun soggetto titolare del tributo l'accesso diretto alle anagrafi e a ogni altra banca dati utile alle attività di gestione tributaria, assicurando il rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali;

z) premialità dei comportamenti virtuosi ed efficienti nell'esercizio della potestà tributaria, nella

gestione finanziaria ed economica e previsione di meccanismi sanzionatori per gli enti che non rispettano gli equilibri economico-finanziari o non assicurano i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione o l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione; previsione delle specifiche modalità attraverso le quali il Governo, nel caso in cui la regione o l'ente locale non assicuri i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, o l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, o qualora gli scostamenti dal patto di convergenza di cui all'articolo 18 della presente legge abbiano caratteristiche permanenti e sistematiche, adotta misure sanzionatorie ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e), che sono commisurate all'entità di tali scostamenti e possono comportare l'applicazione di misure automatiche per l'incremento delle entrate tributarie ed extra-tributarie, e può esercitare nei casi più gravi il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e secondo il principio di responsabilità amministrativa e finanziaria;

aa) previsione che le sanzioni di cui alla lettera z) a carico degli enti inadempienti si applichino anche nel caso di mancato rispetto dei criteri uniformi di redazione dei bilanci, predefiniti ai sensi della lettera h), o nel caso di mancata o tardiva comunicazione dei dati ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

bb) garanzia del mantenimento di un adeguato livello di flessibilità fiscale nella costituzione di insiemi di tributi e compartecipazioni, da attribuire alle regioni e agli enti locali, la cui composizione sia rappresentata in misura rilevante da tributi manovrabili, con determinazione, per ciascun livello di governo, di un adeguato grado di autonomia di entrata, derivante da tali tributi;

cc) previsione di una adeguata flessibilità fiscale articolata su più tributi con una base imponibile stabile e distribuita in modo tendenzialmente uniforme sul territorio nazionale, tale da consentire a tutte le regioni ed enti locali, comprese quelle a più basso potenziale fiscale, di finanziare, attivando le proprie potenzialità, il livello di spesa non riconducibile ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali degli enti locali;

dd) trasparenza ed efficienza delle decisioni di entrata e di spesa, rivolte a garantire l'effettiva attuazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);

ee) riduzione della imposizione fiscale statale in misura corrispondente alla più ampia autonomia di entrata di regioni ed enti locali calcolata ad aliquota standard e corrispondente riduzione delle risorse statali umane e strumentali; eliminazione dal bilancio dello Stato delle previsioni di spesa relative al finanziamento delle funzioni attribuite a regioni, province, comuni e città metropolitane, con esclusione dei fondi perequativi e delle risorse per gli interventi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione;

ff) definizione di una disciplina dei tributi locali in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale;

gg) individuazione di strumenti idonei a favorire la piena attuazione degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, con riguardo ai diritti e alla formazione della famiglia e all'adempimento dei relativi compiti;

hh) territorialità dei tributi regionali e locali e riferibilità al territorio delle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 119 della Costituzione;

ii) tendenziale corrispondenza tra autonomia impositiva e autonomia di gestione delle proprie risorse umane e strumentali da parte del settore pubblico; previsione di strumenti che consentano autonomia ai diversi livelli di governo nella gestione della contrattazione collettiva;

ll) certezza delle risorse e stabilità tendenziale del quadro di finanziamento, in misura corrispondente alle funzioni attribuite;

mm) individuazione, in conformità con il diritto comunitario, di forme di fiscalità di sviluppo, con particolare riguardo alla creazione di nuove attività di impresa nelle aree sottoutilizzate.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con gli altri Ministri volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi di decreto legislativo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate dal medesimo schema di decreto sul saldo netto da

finanziare, sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e sul fabbisogno del settore pubblico, perché su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui all'articolo 3 e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, entro **((novanta giorni))** dalla trasmissione. In mancanza di intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta. **((4))**

4. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 3, ì decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa.

5. Il Governo assicura, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma l, piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.

6. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1 è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Un decreto legislativo, da adottare entro il termine previsto al comma 1 del presente articolo, disciplina la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 2 dell'articolo 20. Il Governo trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2010, una relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali e ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse. Tale relazione è comunque trasmessa alle Camere prima degli schemi di decreto legislativo concernenti i tributi, le compartecipazioni e la perequazione degli enti territoriali.

7. Entro **((tre anni))** dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottati decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con la procedura di cui ai commi 3 e 4.

AGGIORNAMENTO (4)

La L. 8 giugno 2011, n. 85 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b) e d), non si applicano nei riguardi dei procedimenti relativi agli schemi di decreto legislativo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono già stati trasmessi alla Conferenza unificata ai fini dell'intesa di cui all'articolo 2, comma 3, secondo periodo, della legge 5 maggio 2009, n. 42".

Art. 3

(Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale)

1. È istituita la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari, in modo da rispecchiarne la proporzione. Il presidente della Commissione è nominato tra i componenti della stessa dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati d'intesa tra loro. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina del presidente, per l'elezione di due vicepresidenti e di due segretari che, insieme con il presidente, compongono l'ufficio di presidenza.

2. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei propri lavori.

3. Gli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento della Commissione e del Comitato di cui al

comma 4 sono posti per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni del Comitato di cui al comma 4 sono a carico dei rispettivi soggetti istituzionali rappresentati, i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato di cui al comma 4 non spetta alcun compenso.

4. Al fine di assicurare il raccordo della Commissione con le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, è istituito un Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali, nominato dalla componente rappresentativa delle regioni e degli enti locali nell'ambito della Conferenza unificata. Il Comitato, che si riunisce, previo assenso dei rispettivi Presidenti, presso le sedi del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, è composto da dodici membri, dei quali sei in rappresentanza delle regioni, due in rappresentanza delle province e quattro in rappresentanza dei comuni. La Commissione, ogniqualvolta lo ritenga necessario, procede allo svolgimento di audizioni del Comitato e ne acquisisce il parere.

5. La Commissione:

a) esprime i pareri sugli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 2;

b) verifica lo stato di attuazione di quanto previsto dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere fino alla conclusione della fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21. A tal fine può ottenere tutte le informazioni necessarie dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 o dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5;

c) sulla base dell'attività conoscitiva svolta, formula osservazioni e fornisce al Governo elementi di valutazione utili alla predisposizione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2.

((6. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono il termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di centocinquanta giorni))

((4))

7. La Commissione è sciolta al termine della fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21.

AGGIORNAMENTO (4)

La L. 8 giugno 2011, n. 85 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b) e d), non si applicano nei riguardi dei procedimenti relativi agli schemi di decreto legislativo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono già stati trasmessi alla Conferenza unificata ai fini dell'intesa di cui all'articolo 2, comma 3, secondo periodo, della legge 5 maggio 2009, n. 42".

Art. 4

(Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale)

1. Al fine di acquisire ed elaborare elementi conoscitivi per la predisposizione dei contenuti dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, una Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, di seguito denominata "Commissione", formata da trentadue componenti, due dei quali rappresentanti dell'ISTAT, e, per i restanti trenta componenti, composta per metà da rappresentanti tecnici dello Stato e per metà da rappresentanti tecnici degli enti di cui all'articolo 114, secondo comma, della Costituzione. Partecipano alle riunioni della Commissione un rappresentante tecnico della Camera dei deputati e uno del Senato della Repubblica, designati dai rispettivi Presidenti, nonché un rappresentante tecnico delle Assemblee legislative regionali e delle province autonome, designato d'intesa tra di loro nell'ambito della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

2. La Commissione è sede di condivisione delle basi informative finanziarie, economiche e tributarie, promuove la realizzazione delle rilevazioni e delle attività necessarie per soddisfare gli eventuali

ulteriori fabbisogni informativi e svolge attività consultiva per il riordino dell'ordinamento finanziario di comuni, province, città metropolitane e regioni e delle relazioni finanziarie intergovernative. A tale fine, le amministrazioni statali, regionali e locali forniscono i necessari elementi informativi sui dati finanziari, economici e tributari.

3. La Commissione adotta, nella sua prima seduta, da convocare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, la tempistica e la disciplina procedurale dei propri lavori.

4. La Commissione opera nell'ambito della Conferenza unificata e svolge le funzioni di segreteria tecnica della Conferenza di cui all'articolo 5 a decorrere dall'istituzione di quest'ultima.
Trasmette informazioni e dati alle Camere, su richiesta di ciascuna di esse, e ai Consigli regionali e delle province autonome, su richiesta di ciascuno di essi.
(8) **((9))**

AGGIORNAMENTO (8)

La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto (con l'art. 1, comma 34) che "La Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009,n. 42, è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni di segreteria tecnica della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica svolte dalla predetta Commissione ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 5, comma 1, lettera g), della legge n. 42 del 2009 sono trasferite ai competenti uffici della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito della quale opera".

AGGIORNAMENTO (9)

La L. 28 dicembre 2015, n. 208, come modificata dal D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, ha disposto (con l'art. 1, comma 34) che "La Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, di cui all'articolo 4 della legge 5

maggio 2009,n. 42, è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni di segreteria tecnica della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica svolte dalla predetta Commissione ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 5, comma 1, lettera g), della legge n. 42 del 2009 sono trasferite ai competenti uffici della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito della quale opera".

Art. 5

(Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 prevedono l'istituzione, nell'ambito della Conferenza unificata, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica come organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica, di seguito denominata "Conferenza", di cui fanno parte i rappresentanti dei diversi livelli istituzionali di governo, e ne disciplinano il funzionamento e la composizione, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) la Conferenza concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, anche in relazione ai livelli di pressione fiscale e di indebitamento; concorre alla definizione delle procedure per accertare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica e promuove l'attivazione degli eventuali interventi necessari per il rispetto di tali obiettivi, in particolare per ciò che concerne la procedura del Patto di convergenza di cui all'articolo 18; verifica la loro attuazione ed efficacia; avanza proposte per la determinazione degli indici di virtuosità e dei relativi incentivi; vigila sull'applicazione dei meccanismi di premialità, sul rispetto dei meccanismi sanzionatori e sul loro funzionamento;

b) la Conferenza propone criteri per il corretto utilizzo dei fondi perequativi secondo principi di efficacia, efficienza e trasparenza e ne verifica l'applicazione;

c) la Conferenza verifica l'utilizzo dei fondi per gli interventi di cui all'articolo 16;

d) la Conferenza assicura la verifica periodica del funzionamento del nuovo ordinamento finanziario di comuni, province, città metropolitane e regioni, ivi compresa la congruità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d); assicura altresì la verifica delle relazioni finanziarie tra i livelli diversi di governo e

l'adeguatezza delle risorse finanziarie di ciascun livello di governo rispetto alle funzioni svolte, proponendo eventuali modifiche o adeguamenti del sistema;

e) la Conferenza verifica la congruità dei dati e delle basi informative finanziarie e tributarie, fornite dalle amministrazioni territoriali;

f) la Conferenza mette a disposizione del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei Consigli regionali e di quelli delle province autonome tutti gli elementi informativi raccolti;

g) la Conferenza si avvale della Commissione di cui all'articolo 4 quale segreteria tecnica per lo svolgimento delle attività istruttorie e di supporto necessarie; a tali fini, è istituita una banca dati comprendente indicatori di costo, di copertura e di qualità dei servizi, utilizzati per definire i costi e i fabbisogni standard e gli obiettivi di servizio nonché per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi di servizio; (8) **((9))**

h) la Conferenza verifica periodicamente la realizzazione del percorso di convergenza ai costi e ai fabbisogni standard nonché agli obiettivi di servizio e promuove la conciliazione degli interessi tra i diversi livelli di governo interessati all'attuazione delle norme sul federalismo fiscale, oggetto di confronto e di valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata.

2. Le determinazioni della Conferenza sono trasmesse alle Camere.

AGGIORNAMENTO (8)

La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto (con l'art. 1, comma 34) che "La Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009,n. 42, è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni di segreteria tecnica della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica svolte dalla predetta Commissione ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 5, comma 1, lettera g), della legge n. 42 del 2009 sono trasferite ai competenti uffici della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito della quale opera".

AGGIORNAMENTO (9)

La L. 28 dicembre 2015, n. 208, come modificata dal D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, ha disposto (con l'art. 1, comma 34) che "La Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009,n. 42, è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni di segreteria tecnica della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica svolte dalla predetta Commissione ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 5, comma 1, lettera g), della legge n. 42 del 2009 sono trasferite ai competenti uffici della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito della quale opera".

Art. 6

(Compiti della Commissione parlamentare
di vigilanza sull'anagrafe tributaria)

1. All'articolo 2, primo comma, della legge 27 marzo 1976, n. 60, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché il compito di effettuare indagini conoscitive e ricerche sulla gestione dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali, vigilando altresì sui sistemi informativi ad essi riferibili".

CAPO II

RAPPORTI FINANZIARI

STATOREGIONI

Art. 7

(Principi e criteri direttivi relativi ai tributi
delle regioni e alle compartecipazioni
al gettito dei tributi erariali)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 disciplinano i tributi delle regioni, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) le regioni dispongono di tributi e di compartecipazioni al gettito dei tributi erariali, in via prioritaria a quello dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), in grado di finanziare le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni nelle materie che la Costituzione attribuisce alla loro competenza esclusiva e concorrente nonché le spese relative a materie di competenza esclusiva statale, in relazione alle quali le regioni esercitano competenze amministrative;

b) per tributi delle regioni si intendono:

1) i tributi propri derivati, istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle regioni;

2) le addizionali sulle basi imponibili dei tributi erariali;

3) i tributi propri istituiti dalle regioni con proprie leggi in relazione ai presupposti non già assoggettati ad imposizione erariale;

c) per i tributi di cui alla lettera b), numero 1), le regioni, con propria legge, possono modificare le aliquote e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti e secondo criteri fissati dalla legislazione statale e nel rispetto della normativa comunitaria; per i tributi di cui alla lettera b), numero 2), le regioni, con propria legge, possono introdurre variazioni percentuali delle aliquote delle addizionali e possono disporre detrazioni entro i limiti fissati dalla legislazione statale;

d) le modalità di attribuzione alle regioni del gettito dei tributi regionali istituiti con legge dello Stato e delle compartecipazioni ai tributi erariali sono definite in conformità al principio di territorialità di cui all'articolo 119 della Costituzione. A tal fine, le suddette modalità devono tenere conto:

1) del luogo di consumo, per i tributi aventi quale presupposto i consumi; per i servizi, il luogo dì consumo può essere identificato nel domicilio del soggetto fruitore finale;

2) della localizzazione dei cespiti, per i tributi basati sul patrimonio;

3) del luogo di prestazione del lavoro, per i tributi basati sulla produzione;

4) della residenza del percettore, per i tributi riferiti ai redditi delle persone fisiche;

e) il gettito dei tributi regionali derivati e le compartecipazioni al gettito dei tributi erariali sono senza vincolo di destinazione.

Art. 8

(Principi e criteri direttivi sulle modalità
di esercizio delle competenze legislative
e sui mezzi di finanziamento)

1. Al fine di adeguare le regole di finanziamento alla diversa natura delle funzioni spettanti alle regioni, nonché al principio di autonomia di entrata e di spesa fissato dall'articolo 119 della Costituzione, i decreti legislativi di cui all'articolo 2 sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) classificazione delle spese connesse a materie di competenza legislativa di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione nonché delle spese relative a materie di competenza esclusiva statale, in relazione alle quali le regioni esercitano competenze amministrative; tali spese sono:

1) spese riconducibili al vincolo dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;

2) spese non riconducibili al vincolo di cui al numero 1);

3) spese finanziate con i contributi speciali, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali di cui all'articolo 16;

b) definizione delle modalità per cui le spese riconducibili alla lettera a), numero 1), sono determinate nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali, da erogare in condizioni di efficienza e di appropriatezza su tutto il territorio nazionale;

c) definizione delle modalità per cui per la spesa per il trasporto pubblico locale, nella determinazione dell'ammontare del finanziamento, si tiene conto della fornitura di un livello adeguato del servizio su

tutto il territorio nazionale nonché dei costi standard;

d) definizione delle modalità per cui le spese di cui alla lettera a), numero 1), sono finanziate con il gettito, valutato ad aliquota e base imponibile uniformi, di tributi propri derivati, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numero 1), dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e della compartecipazione regionale all'IVA nonché con quote specifiche del fondo perequativo, in modo tale da garantire nelle predette condizioni il finanziamento integrale in ciascuna regione; in via transitoria, le spese di cui al primo periodo sono finanziate anche con il gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) fino alla data della sua sostituzione con altri tributi;

e) definizione delle modalità per cui le spese di cui alla lettera a), numero 2), sono finanziate con il gettito dei tributi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), e con quote del fondo perequativo di cui all'articolo 9;

f) soppressione dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), ad eccezione dei contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dalle regioni;

g) definizione delle modalità per cui le aliquote dei tributi e delle compartecipazioni destinati al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 1), sono determinate al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni, valutati secondo quanto previsto dalla lettera b), in una sola regione; definizione, altresì, delle modalità per cui al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni nelle regioni ove il gettito tributario è insufficiente concorrono le quote del fondo perequativo di cui all'articolo 9;

h) definizione delle modalità per cui l'importo complessivo dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 2), fatta eccezione per quelli già destinati al fondo perequativo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e attualmente corrisposti a valere sul gettito dell'IRAP, è sostituito dal gettito derivante dall'aliquota media di equilibrio dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il nuovo valore dell'aliquota deve essere stabilito sul livello sufficiente ad assicurare al complesso delle regioni un ammontare di risorse tale da pareggiare esattamente l'importo complessivo dei trasferimenti soppressi;

i) definizione delle modalità per cui agli oneri delle funzioni amministrative eventualmente trasferite

dallo Stato alle regioni, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, si provvede con adeguate forme dì copertura finanziaria coerenti con i principi della presente legge e secondo le modalità di cui all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni.

2. Nelle forme in cui le singole regioni daranno seguito all'intesa Stato-regioni sull'istruzione, al relativo finanziamento si provvede secondo quanto previsto dal presente articolo per le spese riconducibili al comma 1, lettera a), numero 1).

3. Nelle spese di cui al comma 1, lettera a), numero 1), sono comprese quelle per la sanità, l'assistenza e, per quanto riguarda l'istruzione, le spese per lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite alle regioni dalle norme vigenti.

Art. 9

(Principi e criteri direttivi in ordine
alla determinazione dell'entità e del riparto del fondo
perequativo a favore delle regioni)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, in relazione alla determinazione dell'entità e del riparto del fondo perequativo statale di carattere verticale a favore delle regioni, in attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera e), e 119, terzo comma, della Costituzione, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione del fondo perequativo a favore delle regioni con minore capacità fiscale per abitante, alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito dell'IVA assegnata per le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), nonché da una quota del gettito del tributo regionale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), per le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2); le quote del fondo sono assegnate senza vincolo di destinazione;

b) applicazione del principio di perequazione delle differenze delle capacità fiscali in modo tale da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante senza

alterarne l'ordine e senza impedirne la modifica nel tempo conseguente all'evoluzione del quadro economico-territoriale;

c) definizione delle modalità per cui le risorse del fondo devono finanziare:

1) la differenza tra il fabbisogno finanziario necessario alla copertura delle spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), calcolate con le modalità di cui alla lettera b) del medesimo comma 1, dell'articolo 8 e il gettito regionale dei tributi ad esse dedicati, determinato con l'esclusione delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria nonché dall'emersione della base imponibile riferibile al concorso regionale nell'attività di recupero fiscale, in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese corrispondenti al fabbisogno standard per i livelli essenziali delle prestazioni;

2) le esigenze finanziarie derivanti dalla lettera g) del presente articolo;

d) definizione delle modalità per cui la determinazione delle spettanze di ciascuna regione sul fondo perequativo tiene conto delle capacità fiscali da perequare e dei vincoli risultanti dalla legislazione intervenuta in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese al fabbisogno standard;

e) è garantita la copertura del differenziale certificato positivo tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi, escluso il gettito derivante dalla lotta contro l'evasione e l'elusione fiscale, alla regione con riferimento alla quale è stato determinato il livello minimo sufficiente delle aliquote dei tributi ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere d) e g), tali da assicurare l'integrale finanziamento delle spese per i livelli essenziali delle prestazioni; nel caso in cui l'effettivo gettito dei tributi sia superiore ai dati previsionali, il differenziale certificato è acquisito al bilancio dello Stato;

f) definizione delle modalità per cui le quote del fondo perequativo per le spese di parte corrente per il trasporto pubblico locale sono assegnate in modo da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante e, per le spese in conto capitale, tenendo conto del fabbisogno standard di cui è assicurata l'integrale copertura;

g) definizione delle modalità in base alle quali per le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), le quote del fondo perequativo sono assegnate in base ai seguenti criteri:

1) le regioni con maggiore capacità fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito per abitante del tributo regionale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), supera il gettito medio nazionale per abitante, non

ricevono risorse dal fondo;

2) le regioni con minore capacità fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito per abitante del tributo regionale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), è inferiore al gettito medio nazionale per abitante, partecipano alla ripartizione del fondo perequativo, alimentato da una quota del gettito prodotto nelle altre regioni, in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze interregionali di gettito per abitante per il medesimo tributo rispetto al gettito medio nazionale per abitante;

3) la ripartizione del fondo perequativo tiene conto, per le regioni con popolazione al di sotto di una soglia da individuare con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, del fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa;

h) definizione delle modalità per cui le quote del fondo perequativo risultanti dalla applicazione della lettera d) sono distintamente indicate nelle assegnazioni annuali. L'indicazione non comporta vincoli di destinazione.

Art. 10

(Principi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni trasferite alle regioni)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riferimento al finanziamento delle funzioni trasferite alle regioni, nelle materie di loro competenza legislativa ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) cancellazione dei relativi stanziamenti di spesa, comprensivi dei costi del personale e di funzionamento, nel bilancio dello Stato;

b) riduzione delle aliquote dei tributi erariali e corrispondente aumento:

1) per le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), dei tributi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2);

2) per le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), del tributo regionale di cui

all'articolo 8, comma 1, lettera h), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 4;

c) aumento dell'aliquota della compartecipazione regionale al gettito dell'IVA destinata ad alimentare il fondo perequativo a favore delle regioni con minore capacità fiscale per abitante ovvero della compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

d) definizione delle modalità secondo le quali si effettua la verifica periodica della congruità dei tributi presi a riferimento per la copertura del fabbisogno standard di cui all'articolo 8, comma 1, lettera g), sia in termini di gettito sia in termini di correlazione con le funzioni svolte.

CAPO III

FINANZA DEGLI ENTI LOCALI

Art. 11

(Principi e criteri direttivi concernenti
il finanziamento delle funzioni di comuni,
province e città metropolitane)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo al finanziamento delle funzioni di comuni, province e città metropolitane, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) classificazione delle spese relative alle funzioni di comuni, province e città metropolitane, in:

1) spese riconducibili alle funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, come individuate dalla legislazione statale;

2) spese relative alle altre funzioni;

3) spese finanziate con i contributi speciali, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali di cui all'articolo 16;

b) definizione delle modalità per cui il finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 1), e dei livelli essenziali delle prestazioni eventualmente da esse implicate avviene in modo da garantirne il

finanziamento integrale in base al fabbisogno standard ed è assicurato dai tributi propri, da compartecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali, da addizionali a tali tributi, la cui manovrabilità è stabilita tenendo conto della dimensione demografica dei comuni per fasce, e dal fondo perequativo;

c) definizione delle modalità per cui le spese di cui alla lettera a), numero 2), sono finanziate con il gettito dei tributi propri, con compartecipazioni al gettito di tributi e con il fondo perequativo basato sulla capacità fiscale per abitante;

d) definizione delle modalità per tenere conto del trasferimento di ulteriori funzioni ai comuni, alle province e alle città metropolitane ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione e secondo le modalità di cui all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di assicurare, per il complesso degli enti, l'integrale finanziamento di tali funzioni, ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento ed al trasferimento;

e) soppressione dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), ad eccezione degli stanziamenti destinati ai fondi perequativi ai sensi dell'articolo 13 e dei contributi erariali e regionali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali;

f) il gettito delle compartecipazioni a tributi erariali e regionali è senza vincolo di destinazione;

g) valutazione dell'adeguatezza delle dimensioni demografiche e territoriali degli enti locali per l'ottimale svolgimento delle rispettive funzioni e salvaguardia delle peculiarità territoriali, con particolare riferimento alla specificità dei piccoli comuni, ove, associandosi, raggiungano una popolazione complessiva non inferiore a una soglia determinata con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, dei territori montani e delle isole minori.

Art. 12

(Principi e criteri direttivi concernenti
il coordinamento e l'autonomia di entrata e
di spesa degli enti locali)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riferimento al coordinamento ed all'autonomia di entrata e di spesa degli enti locali, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) la legge statale individua i tributi propri dei comuni e delle province, anche in sostituzione o trasformazione di tributi già esistenti e anche attraverso l'attribuzione agli stessi comuni e province di tributi o parti di tributi già erariali; ne definisce presupposti, soggetti passivi e basi imponibili; stabilisce, garantendo una adeguata flessibilità, le aliquote di riferimento valide per tutto il territorio nazionale;

b) definizione delle modalità secondo cui le spese dei comuni relative alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1), sono prioritariamente finanziate da una o più delle seguenti fonti: dal gettito derivante da una compartecipazione all'IVA, dal gettito derivante da una compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla imposizione immobiliare, con esclusione della tassazione patrimoniale sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo secondo quanto previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di imposta comunale sugli immobili, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;

c) definizione delle modalità secondo cui le spese delle province relative alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1), sono prioritariamente finanziate dal gettito derivante da tributi il cui presupposto è connesso al trasporto su gomma e dalla compartecipazione ad un tributo erariale;

d) disciplina di uno o più tributi propri comunali che, valorizzando l'autonomia tributaria, attribuisca all'ente la facoltà di stabilirli e applicarli in riferimento a particolari scopi quali la realizzazione di opere pubbliche e di investimenti pluriennali nei servizi sociali ovvero il finanziamento degli oneri derivanti da eventi particolari quali flussi turistici e mobilità urbana;

e) disciplina di uno o più tributi propri provinciali che, valorizzando l'autonomia tributaria, attribuisca all'ente la facoltà di stabilirli e applicarli in riferimento a particolari scopi istituzionali;

f) previsione di forme premiali per favorire unioni e fusioni tra comuni, anche attraverso l'incremento dell'autonomia impositiva o maggiori aliquote di compartecipazione ai tributi erariali;

g) previsione che le regioni, nell'ambito dei propri poteri legislativi in materia tributaria, possano istituire nuovi tributi dei comuni, delle province e delle città metropolitane nel proprio territorio,

specificando gli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali;

h) previsione che gli enti locali, entro i limiti fissati dalle leggi, possano disporre del potere di modificare le aliquote dei tributi loro attribuiti da tali leggi e di introdurre agevolazioni;

i) previsione che gli enti locali, nel rispetto delle normative di settore e delle delibere delle autorità di vigilanza, dispongano di piena autonomia nella fissazione delle tariffe per prestazioni o servizi offerti anche su richiesta di singoli cittadini;

l) previsione che la legge statale, nell'ambito della premialità ai comuni e alle province virtuosi, in sede di individuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica riconducibili al rispetto del patto di stabilità e crescita, non possa imporre vincoli alle politiche di bilancio degli enti locali per ciò che concerne la spesa in conto capitale limitatamente agli importi resi disponibili dalla regione di appartenenza dell'ente locale o da altri enti locali della medesima regione.

Art. 13

(Principi e criteri direttivi concernenti
l'entità e il riparto dei fondi perequativi
per gli enti locali)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riferimento all'entità e al riparto dei fondi perequativi per gli enti sono adottati secondo i seguenti principi!, e criteri direttivi:

a) istituzione nel bilancio delle regioni dì due fondi, uno a favore dei comuni, l'altro a favore delle province e delle città metropolitane, alimentati da un fondo perequativo dello Stato alimentato dalla fiscalità generale con indicazione separata degli stanziamenti per le diverse tipologie di enti, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro svolte; la dimensione del fondo è determinata, per ciascun livello di governo, con riguardo all'esercizio delle funzioni fondamentali, in misura uguale alla differenza tra il totale dei fabbisogni standard per le medesime funzioni e il totale delle entrate standardizzate di applicazione generale spettanti ai comuni e alle province ai sensi dell'articolo 12, con

esclusione dei tributi di cui al comma 1, lettere d) ed e), del medesimo articolo e dei contributi di cui all'articolo 16, tenendo conto dei principi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera m), numeri 1) e 2), relativamente al superamento del criterio della spesa storica;

b) definizione delle modalità con cui viene periodicamente aggiornata l'entità dei fondi di cui alla lettera a) e sono ridefinite le relative fonti di finanziamento;

c) la ripartizione del fondo perequativo tra i singoli enti, per la parte afferente alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1), avviene in base a:

1) un indicatore di fabbisogno finanziario calcolato come differenza tra il valore standardizzato della spesa corrente al netto degli interessi e il valore standardizzato del gettito dei tributi ed entrate proprie di applicazione generale;

2) indicatori di fabbisogno di infrastrutture, in coerenza con la programmazione regionale di settore, per il finanziamento della spesa in conto capitale; tali indicatori tengono conto dell'entità dei finanziamenti dell'Unione europea di carattere infrastrutturale ricevuti dagli enti locali e del vincolo di addizionalità cui questi sono soggetti;

d) definizione delle modalità per cui la spesa corrente standardizzata è computata ai fini di cui alla lettera c) sulla base di una quota uniforme per abitante, corretta per tenere conto della diversità della spesa in relazione all'ampiezza demografica, alle caratteristiche territoriali, con particolare riferimento alla presenza di zone montane, alle caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei diversi enti. Il peso delle caratteristiche individuali dei singoli enti nella determinazione del fabbisogno è determinato con tecniche statistiche, utilizzando i dati di spesa storica dei singoli enti, tenendo conto anche della spesa relativa a servizi esternalizzati o svolti in forma associata;

e) definizione delle modalità per cui le entrate considerate ai fini della standardizzazione per la ripartizione del fondo perequativo tra i singoli enti sono rappresentate dai tributi propri valutati ad aliquota standard;

f) definizione delle modalità in base alle quali, per le spese relative all'esercizio delle funzioni diverse da quelle fondamentali, il fondo perequativo per i comuni e quello per le province e le città metropolitane sono diretti a ridurre le differenze tra le capacità fiscali, tenendo conto, per gli enti con popolazione al di sotto di una soglia da individuare con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, del fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa e della

loro partecipazione a forme associative;

g) definizione delle modalità per cui le regioni, sulla base di criteri stabiliti con accordi sanciti in sede di Conferenza unificata, e previa intesa con gli enti locali, possono, avendo come riferimento il complesso delle risorse assegnate dallo Stato a titolo di fondo perequativo ai comuni, alle province e alle città metropolitane inclusi nel territorio regionale, procedere a proprie valutazioni della spesa corrente standardizzata, sulla base dei criteri di cui alla lettera d), e delle entrate standardizzate, nonché a stime autonome dei fabbisogni di infrastrutture; in tal caso il riparto delle predette risorse è effettuato sulla base dei parametri definiti con le modalità di cui alla presente lettera;

h) i fondi ricevuti dalle regioni a titolo di fondo perequativo per i comuni e per le province e le città metropolitane del territorio sono trasferiti dalla regione agli enti di competenza entro venti giorni dal loro ricevimento. Le regioni, qualora non provvedano entro tale termine alla ridefinizione della spesa standardizzata e delle entrate standardizzate, e di conseguenza delle quote del fondo perequativo di competenza dei singoli enti locali secondo le modalità previste dalla lettera g), applicano comunque i criteri di riparto del fondo stabiliti dai decreti legislativi di cui all'articolo 2 della presente legge. La eventuale ridefinizione della spesa standardizzata e delle entrate standardizzate non può comportare ritardi nell'assegnazione delle risorse perequative agli enti locali. Nel caso in cui la regione non ottemperi alle disposizioni di cui alla presente lettera, Io Stato esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in base alle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Art. 14

(Attuazione dell'articolo 116,

terzo comma, della Costituzione)

1. Con la legge con cui si attribuiscono, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, forme e condizioni particolari di autonomia a una o più regioni si provvede altresì all'assegnazione

delle necessarie risorse finanziarie, in conformità all'articolo 119 della Costituzione e ai principi della presente legge.

CAPO IV

FINANZIAMENTO

DELLE CITTÀ METROPOLITANE

Art. 15

(Finanziamento delle città metropolitane)

1. Con specifico decreto legislativo, adottato in base all'articolo 2 e in coerenza con i principi di cui agli articoli 11, 12 e 13, è assicurato il finanziamento delle funzioni delle città metropolitane mediante l'attribuzione ad esse dell'autonomia impositiva corrispondente alle funzioni esercitate dagli altri enti territoriali e il contestuale definanziamento nei confronti degli enti locali le cui funzioni sono trasferite, anche attraverso l'attribuzione di specifici tributi, in modo da garantire loro una più ampia autonomia di entrata e di spesa in misura corrispondente alla complessità delle medesime funzioni. Il medesimo decreto legislativo assegna alle città metropolitane tributi ed entrate propri, anche diversi da quelli assegnati ai comuni, nonché disciplina la facoltà delle città metropolitane di applicare tributi in relazione al finanziamento delle spese riconducibili all'esercizio delle loro funzioni fondamentali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera d).

CAPO V

INTERVENTI SPECIALI

Art. 16

(Interventi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riferimento all'attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione delle modalità in base alle quali gli interventi finalizzati agli obiettivi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione sono finanziati con contributi speciali dal bilancio dello Stato, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali, secondo il metodo della programmazione pluriennale. I finanziamenti dell'Unione europea non possono essere sostitutivi dei contributi speciali dello Stato;

b) confluenza dei contributi speciali dal bilancio dello Stato, mantenendo le proprie finalizzazioni, in appositi fondi a destinazione vincolata attribuiti ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni;

c) considerazione delle specifiche realtà territoriali, con particolare riguardo alla realtà socio-economica, al deficit infrastrutturale, ai diritti della persona, alla collocazione geografica degli enti, alla loro prossimità al confine con altri Stati o con regioni a statuto speciale, ai territori montani e alle isole minori, all'esigenza di tutela del patrimonio storico e artistico ai fini della promozione dello sviluppo economico e sociale;

d) individuazione di interventi diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione delle aree sottoutilizzate del Paese e la solidarietà sociale, a rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona; l'azione per la rimozione degli squilibri strutturali di natura economica e sociale a sostegno delle aree sottoutilizzate si attua attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione;

e) definizione delle modalità per cui gli obiettivi e i criteri di utilizzazione delle risorse stanziate dallo Stato ai sensi del presente articolo sono oggetto di intesa in sede di Conferenza unificata e disciplinati con i provvedimenti annuali che determinano la manovra finanziaria. L'entità delle risorse è determinata dai medesimi provvedimenti.

((1-bis. Gli interventi di cui al comma 1 sono riferiti a tutti gli enti territoriali per i quali ricorrano i

requisiti di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione))

CAPO VI

COORDINAMENTO

DEI DIVERSI LIVELLI DI GOVERNO

Art. 17

(Coordinamento e disciplina fiscale

dei diversi livelli di governo)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo al coordinamento e alla disciplina fiscale dei diversi livelli di governo, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) garanzia della trasparenza delle diverse capacità fiscali e delle risorse complessive per abitante prima e dopo la perequazione, in modo da salvaguardare il principio dell'ordine della graduatoria delle capacità fiscali e la sua eventuale modifica a seguito dell'evoluzione del quadro economico territoriale;

b) rispetto degli obiettivi del conto consuntivo, sia in termini di competenza sia dì cassa, per il concorso all'osservanza del patto di stabilità e crescita per ciascuna regione e ciascun ente locale; determinazione dei parametri fondamentali sulla base dei quali è valutata la virtuosità dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni, anche in relazione ai meccanismi premiali o sanzionatori dell'autonomia finanziaria;

c) assicurazione degli obiettivi sui saldi di finanza pubblica da parte delle regioni che possono adattare, previa concertazione con gli enti locali ricadenti nel proprio territorio regionale, le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, differenziando le regole di evoluzione dei flussi finanziari dei singoli enti in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle diverse regioni;

d) individuazione di indicatori di efficienza e di adeguatezza atti a garantire adeguati livelli qualitativi dei servizi resi da parte di regioni ed enti locali;

e) introduzione di un sistema premiante nei confronti degli enti che assicurano elevata qualità dei servizi e livello della pressione fiscale inferiore alla media degli altri enti del proprio livello di governo a parità di servizi offerti, ovvero degli enti che garantiscono il rispetto di quanto previsto dalla presente legge e partecipano a progetti strategici mediante l'assunzione di oneri e di impegni nell'interesse della collettività nazionale, ivi compresi quelli di carattere ambientale, ovvero degli enti che incentivano l'occupazione e l'imprenditorialità femminile; introduzione nei confronti degli enti meno virtuosi rispetto agli obiettivi di finanza pubblica di un sistema sanzionatorio che, fino alla dimostrazione della messa in atto di provvedimenti, fra i quali anche l'alienazione di beni mobiliari e immobiliari rientranti nel patrimonio disponibile dell'ente nonché l'attivazione nella misura massima dell'autonomia impositiva, atti a raggiungere gli obiettivi, determini il divieto di procedere alla copertura di posti di ruolo vacanti nelle piante organiche e di iscrivere in bilancio spese per attività discrezionali, fatte salve quelle afferenti al cofinanziamento regionale o dell'ente locale per l'attuazione delle politiche comunitarie; previsione di meccanismi automatici sanzionatori degli organi di governo e amministrativi nel caso di mancato rispetto degli equilibri e degli obiettivi economico-finanziari assegnati alla regione e agli enti locali, con individuazione dei casi di ineleggibilità nei confronti degli amministratori responsabili degli enti locali per i quali sia stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, oltre che dei casi di interdizione dalle cariche in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Tra i casi di grave violazione di legge di cui all'articolo 126, primo comma, della Costituzione, rientrano le attività che abbiano causato un grave dissesto nelle finanze regionali.

Art. 18

(Patto di convergenza)

1. Nell'ambito del disegno di legge finanziaria **((ovvero con apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica))**, in coerenza con gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati

da parte del Documento di programmazione economico-finanziaria, il Governo, previo confronto e valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata, propone norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo nonché un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione **((...))**. Nel caso in cui il monitoraggio, effettuato in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, rilevi che uno o più enti non hanno raggiunto gli obiettivi loro assegnati, lo Stato attiva, previa intesa in sede di Conferenza unificata, e limitatamente agli enti che presentano i maggiori scosta-menti nei costi per abitante, un procedimento, denominato "Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza", volto ad accertare le cause degli scostamenti e a stabilire le azioni correttive da intraprendere, anche fornendo agli enti la necessaria assistenza tecnica e utilizzando, ove possibile, il metodo della diffusione delle migliori pratiche fra gli enti dello stesso livello.

CAPO VII

PATRIMONIO

DI REGIONI ED ENTI LOCALI

Art. 19

(Patrimonio di comuni, province,

città metropolitane e regioni)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo all'attuazione dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, stabiliscono i principi generali per l'attribuzione a comuni, province, città

metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuzione a titolo non oneroso ad ogni livello di governo di distinte tipologie di beni, commisurate alle dimensioni territoriali, alle capacità finanziarie ed alle competenze e funzioni effettivamente svolte o esercitate dalle diverse regioni ed enti locali, fatta salva la determinazione da parte dello Stato di apposite liste che individuino nell'ambito delle citate tipologie i singoli beni da attribuire;

b) attribuzione dei beni immobili sulla base del criterio di territorialità;

c) ricorso alla concertazione in sede di Conferenza unificata, ai fini dell'attribuzione dei beni a comuni, province, città metropolitane e regioni;

d) individuazione delle tipologie di beni di rilevanza nazionale che non possono essere trasferiti, ivi compresi i beni appartenenti al patrimonio culturale nazionale.

CAPO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 20

(Principi e criteri direttivi concernenti
norme transitorie per le regioni)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 recano una disciplina transitoria per le regioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) i criteri di computo delle quote del fondo perequativo di cui all'articolo 9 si applicano a regime dopo l'esaurimento di una fase di transizione diretta a garantire il passaggio graduale dai valori dei trasferimenti rilevati nelle singole regioni come media nel triennio 2006-2008, al netto delle risorse erogate in via straordinaria, ai valori determinati con i criteri dello stesso articolo 9;

b) l'utilizzo dei criteri definiti dall'articolo 9 avviene a partire dall'effettiva determinazione del contenuto finanziario dei livelli essenziali delle prestazioni, mediante un processo di convergenza dalla

spesa storica al fabbisogno standard in un periodo di cinque anni;

c) per le materie diverse da quelle di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, il sistema di finanziamento deve divergere progressivamente dal criterio della spesa storica a favore delle capacità fiscali per abitante in cinque anni. Nel caso in cui, in sede di attuazione dei decreti legislativi, emergano situazioni oggettive di significativa e giustificata insostenibilità per alcune regioni, lo Stato può attivare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, meccanismi correttivi di natura compensativa di durata pari al periodo transitorio di cui alla presente lettera;

d) i meccanismi compensativi di cui alla lettera c) vengono attivati in presenza di un organico piano di riorganizzazione dell'ente, coordinato con il Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza di cui all'articolo 18;

e) specificazione del termine da cui decorre il periodo di cinque anni di cui alle lettere b) e c);

f) garanzia per le regioni, durante la fase transitoria, della copertura del differenziale certificato, ove positivo, tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera g);

g) acquisizione al bilancio dello Stato, durante la fase transitoria, del differenziale certificato, ove negativo, tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera g);

h) garanzia che la somma del gettito delle nuove entrate regionali di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), sia, per il complesso delle regioni di cui al medesimo articolo, non inferiore al valore degli stanziamenti di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 10 e che si effettui una verifica, concordata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dell'adeguatezza e della congruità delle risorse finanziarie delle funzioni già trasferite.

2. La legge statale disciplina la determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni.

Fino a loro nuova determinazione in virtù della legge statale si considerano i livelli essenziali di assistenza e i livelli essenziali delle prestazioni già fissati in base alla legislazione statale.

Art. 21

(Norme transitorie per gli enti locali)

1. In sede di prima applicazione, i decreti legislativi di cui all'articolo 2 recano norme transitorie per gli enti locali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) nel processo di attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, al finanziamento delle ulteriori funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa dello Stato o delle regioni, nonché agli oneri derivanti dall'eventuale ridefinizione dei contenuti delle funzioni svolte dagli stessi alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, provvedono lo Stato o le regioni, determinando contestualmente adeguate forme di copertura finanziaria coerenti con i principi della presente legge;

b) garanzia che la somma del gettito delle nuove entrate di comuni e province in base alla presente legge sia, per il complesso dei comuni ed il complesso delle province, corrispondente al valore dei trasferimenti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera e), e che si effettui una verifica di congruità in sede di Conferenza unificata;

c) considerazione, nel processo di determinazione del fabbisogno standard, dell'esigenza di riequilibrio delle risorse in favore degli enti locali sottodotati in termini di trasferimenti erariali ai sensi della normativa vigente rispetto a quelli sovradotati;

d) determinazione dei fondi perequativi di comuni e province in misura uguale, per ciascun livello di governo, alla differenza fra i trasferimenti statali soppressi ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), destinati al finanziamento delle spese di comuni e province, esclusi i contributi di cui all'articolo 16, e le maggiori entrate spettanti in luogo di tali trasferimenti ai comuni ed alle province, ai sensi dell'articolo 12, tenendo conto dei principi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera m), numeri 1) e 2), relativamente al superamento del criterio della spesa storica;

e) sono definite regole, tempi e modalità della fase transitoria in modo da garantire il superamento del criterio della spesa storica in un periodo di cinque anni, per le spese riconducibili all'esercizio delle funzioni fondamentali e per le altre spese. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni concernenti l'individuazione delle funzioni fondamentali degli enti locali:

1) il fabbisogno delle funzioni di comuni e province è finanziato considerando l'80 per cento delle spese come fondamentali ed il 20 per cento di esse come non fondamentali, ai sensi del comma 2;

2) per comuni e province l'80 per cento delle spese di cui al numero 1) è finanziato dalle entrate derivanti dall'autonomia finanziaria, comprese le compartecipazioni a tributi erariali, e dal fondo perequativo; il 20 per cento delle spese di cui al numero 1) è finanziato dalle entrate derivanti dall'autonomia finanziaria, ivi comprese le compartecipazioni a tributi regionali, e dal fondo perequativo;

3) ai fini del numero 2) si prende a riferimento l'ultimo bilancio certificato a rendiconto, alla data di predisposizione degli schemi di decreto legislativo di cui all'articolo 2;

f) specificazione del termine da cui decorre il periodo di cinque anni di cui alla lettera e).

2. Ai soli fini dell'attuazione della presente legge, e in particolare della determinazione dell'entità e del riparto dei fondi perequativi degli enti locali in base al fabbisogno standard o alla capacità fiscale di cui agli articoli 11 e 13, in sede di prima applicazione, nei decreti legislativi di cui all'articolo 2 sono provvisoriamente considerate ai sensi del presente articolo, ai fini del finanziamento integrale sulla base del fabbisogno standard, le funzioni individuate e quantificate dalle corrispondenti voci di spesa, sulla base dell'articolazione in funzioni e relativi servizi prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194.

3. Per i comuni, le funzioni, e i relativi servizi, da considerare ai fini del comma 2 sono provvisoriamente individuate nelle seguenti:

a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) funzioni di polizia locale;

c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;

d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;

e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;

f) funzioni del settore sociale.

4. Per le province, le funzioni, e i relativi servizi, da considerare ai fini del comma 2 sono

provvisoriamente individuate nelle seguenti:

a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresa l'edilizia scolastica;

c) funzioni nel campo dei trasporti;

d) funzioni riguardanti la gestione del territorio;

e) funzioni nel campo della tutela ambientale;

f) funzioni nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato del lavoro.

5. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 disciplinano la possibilità che l'elenco delle funzioni dì cui ai commi 3 e 4 sia adeguato attraverso accordi tra Stato, regioni, province e comuni, da concludere in sede di Conferenza unificata.

Art. 22

(Perequazione infrastrutturale)

1. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 7 MAGGIO 2024, N. 60, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 LUGLIO 2024, N. 95)).

1-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 7 MAGGIO 2024, N. 60, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 LUGLIO 2024, N. 95)).

1-ter. ((...)), nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il "**((Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno))**" con una dotazione complessiva di 4.600 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2033, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033. Al predetto Fondo non si applica l'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.

Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il supporto tecnico - operativo alle attività di competenza, può stipulare apposita convenzione ai sensi degli articoli 5 e 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel limite massimo di spesa di 200.000 euro per l'anno 2021.

1-quater. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 7 MAGGIO 2024, N. 60, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 LUGLIO 2024, N. 95)).

1-quinquies. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 7 MAGGIO 2024, N. 60, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 LUGLIO 2024, N. 95)).

1-sexies. Agli oneri derivanti dal terzo periodo del comma 1-ter, pari a 200.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Nella fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21, al fine del recupero del deficit infrastrutturale, ivi compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale e i collegamenti con le isole, sono individuati, sulla base della ricognizione di cui al comma I del presente articolo, interventi finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che tengano conto anche della virtuosità degli enti nell'adeguamento al processo di convergenza ai costi o al fabbisogno standard. Gli interventi di cui al presente comma da effettuare nelle aree sottoutilizzate sono individuati nel programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.

Art. 23

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135)) ((7))

AGGIORNAMENTO (7)

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 19 luglio 2013, n. 220 (in G.U. 1a s.s. 24/7/2013, n. 30), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (che ha disposto l'abrogazione del presente articolo).

Art. 24

(Ordinamento transitorio di Roma capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione)

1. In sede di prima applicazione, fino all'attuazione della disciplina delle città metropolitane, il presente articolo detta norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale.

2. Roma capitale è un ente territoriale, i cui attuali confini sono quelli del comune di Roma, e dispone di speciale autonomia, statutaria, amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione. L'ordinamento di Roma capitale è diretto a garantire il miglior assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.

3. Oltre a quelle attualmente spettanti al comune di Roma, sono attribuite a Roma capitale le seguenti funzioni amministrative:

a) concorso alla valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali, previo accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali;

b) sviluppo economico e sociale di Roma capitale con particolare riferimento al settore produttivo e turistico;

c) sviluppo urbano e pianificazione territoriale;

d) edilizia pubblica e privata;

e) organizzazione e funzionamento dei servizi urbani, con particolare riferimento al trasporto pubblico ed alla mobilità;

f) protezione civile, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e la regione Lazio;

g) ulteriori funzioni conferite dallo Stato e dalla regione Lazio, ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione.

4. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 è disciplinato con regolamenti adottati dal consiglio comunale, che assume la denominazione di Assemblea capitolina, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli comunitari ed internazionali, della legislazione statale e di quella regionale nel rispetto dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione nonché in conformità al principio di funzionalità rispetto alle speciali attribuzioni di Roma capitale. L'Assemblea capitolina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 5, approva, ai sensi dell'articolo 6, commi 2, 3 e 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riguardo al decentramento municipale, lo statuto di Roma capitale che entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

5. Con uno o più decreti legislativi, adottati ai sensi dell'articolo 2, sentiti la regione Lazio, la provincia di Roma e il comune di Roma, è disciplinato l'ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma capitale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) specificazione delle funzioni di cui al comma 3 e definizione delle modalità per il trasferimento a Roma capitale delle relative risorse umane e dei mezzi;

b) fermo quanto stabilito dalle disposizioni di legge per il finanziamento dei comuni, assegnazione di ulteriori risorse a Roma capitale, tenendo conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo di capitale della Repubblica, previa la loro determinazione specifica, e delle funzioni di cui al comma 3.

6. Il decreto legislativo di cui al comma 5 assicura i raccordi istituzionali, il coordinamento e la collaborazione di Roma capitale con lo Stato, la regione Lazio e la provincia di Roma, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3. Con il medesimo decreto è disciplinato lo status dei membri dell'Assemblea capitolina.

7. Il decreto legislativo di cui al comma 5, con riguardo all'attuazione dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, stabilisce i principi generali per l'attribuzione alla città di Roma, capitale della Repubblica, di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) attribuzione a Roma capitale di un patrimonio commisurato alle funzioni e competenze ad essa attribuite;

b) trasferimento, a titolo gratuito, a Roma capitale dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato non più funzionali alle esigenze dell'Amministrazione centrale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera d).

8. Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle contenute nel decreto legislativo adottato ai sensi del comma 5 possono essere modificate, derogate o abrogate solo espressamente. Per quanto non disposto dal presente articolo, continua ad applicarsi a Roma capitale quanto previsto con riferimento ai comuni dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

9. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135)). **((7))**

10. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135)). **((7))**

AGGIORNAMENTO (7)

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 19 luglio 2013, n. 220 (in G.U. 1a s.s. 24/7/2013, n. 30), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (che ha disposto l'abrogazione dei commi 9 e 10 del presente articolo).

Art. 25

(Principi e criteri direttivi relativi alla
gestione dei tributi e delle compartecipazioni)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo al sistema gestionale dei tributi e delle compartecipazioni, nel rispetto della autonomia organizzativa di regioni ed enti locali nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e di riscossione, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di adeguate forme di collaborazione delle regioni e degli enti locali con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'Agenzia delle entrate, al fine di utilizzare le direzioni regionali delle entrate per la gestione organica dei tributi erariali, regionali e degli enti locali;

b) definizione, con apposita e specifica convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze, le singole regioni e gli enti locali, delle modalità gestionali, operative, di ripartizione degli oneri, degli introiti di attività di recupero dell'evasione.

Art. 26

(Contrasto dell'evasione fiscale)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo al sistema gestionale dei tributi e delle compartecipazioni, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle regioni e degli enti locali nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e di riscossione, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di adeguate forme di reciproca integrazione delle basi informative di cui dispongono le regioni, gli enti locali e lo Stato per le attività di contrasto dell'evasione dei tributi erariali, regionali e degli enti locali, nonché di diretta collaborazione volta a fornire dati ed elementi utili ai fini dell'accertamento dei predetti tributi;

b) previsione di adeguate forme premiali per le regioni e gli enti locali che abbiano ottenuto risultati positivi in termini di maggior gettito derivante dall'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale.

CAPO IX

OBIETTIVI DI PEREQUAZIONE E DI SOLIDARIETÀ PER LE REGIONI A STATUTO SPECIALE E PER LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Art. 27

(Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome)

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché al patto di stabilità interno e all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi, **((. . .))** e secondo il principio del graduale superamento del criterio della spesa storica di cui all'articolo 2, comma 2, lettera m).

2. Le norme di attuazione di cui al comma 1 tengono conto della dimensione della finanza delle

predette regioni e province autonome rispetto alla finanza pubblica complessiva, delle funzioni da esse effettivamente esercitate e dei relativi oneri, anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, dei costi dell'insularità e dei livelli di reddito pro capite c rizzano i rispettivi territori o parte spetto a quelli corrispondentemente per le medesime funzioni dallo complesso delle regioni e, per le regioni e province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, dagli enti locali. Le medesime norme di attuazione disciplinano altresì le specifiche modalità attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà per le regioni a statuto speciale i cui livelli di reddito pro capite siano inferiori alla media nazionale, ferma restando la copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera b), della presente legge.

3. Le disposizioni di cui al comma I sono attuate, nella misura stabilita dalle norme di attuazione degli statuti speciali e alle condizioni stabilite dalle stesse norme in applicazione dei criteri di cui al comma 2, anche mediante l'assunzione di oneri derivanti dal trasferimento o dalla delega di funzioni statali alle medesime regioni a statuto speciale e province autonome ovvero da altre misure finalizzate al conseguimento di risparmi per il bilancio dello Stato, nonché con altre modalità stabilite dalle norme di attuazione degli statuti speciali. Inoltre, le predette norme, per la parte di propria competenza:

a) disciplinano il coordinamento tra le leggi statali in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi regionali e provinciali in materia, rispettivamente, di finanza regionale e provinciale, nonché di finanza locale nei casi in cui questa rientri nella competenza della regione a statuto speciale o provincia autonoma;

b) definiscono i principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario con riferimento alla potestà legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome in materia di tributi regionali, provinciali e locali;

c) individuano forme di fiscalità di sviluppo, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera mm), e alle condizioni di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d).

4. A fronte dell'assegnazione di ulteriori nuove funzioni alle regioni a statuto speciale ed alle province

autonome di Trento e di Bolzano, così come alle regioni a statuto ordinario, nei casi diversi dal concorso al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ai sensi del comma 2, rispettivamente le norme di attuazione e i decreti legislativi di cui all'articolo 2 definiranno le corrispondenti modalità di finanziamento aggiunti vo attraverso forme di compartecipazione a tributi erariali e alle accise, fatto salvo quanto previsto dalle leggi costituzionali in vigore.

5. Alle riunioni del Consiglio dei ministri per l'esame degli schemi concernenti le norme di attuazione di cui al presente articolo sono invitati a partecipare, in conformità ai rispettivi statuti, ì Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate.

6. La Commissione di cui all'articolo 4 svolge anche attività meramente ricognitiva delle disposizioni vigenti concernenti l'ordinamento finanziario delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della relativa applicazione. Nell'esercizio di tale funzione la Commissione è integrata da un rappresentante tecnico della singola regione o provincia interessata.

7. Al fine di assicurare il rispetto delle norme fondamentali della presente legge e dei principi che da essa derivano, nel rispetto delle peculiarità di ciascuna regione a statuto speciale e di ciascuna provincia autonoma, è istituito presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, un tavolo di confronto tra il Governo e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia autonoma, costituito dai Ministri per i rapporti con le regioni, per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa, dell'economia e delle finanze e per le politiche europee nonché dai Presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Il tavolo individua linee guida, indirizzi e strumenti per assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di solidarietà e per valutare la congruità delle attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute successivamente all'entrata in vigore degli statuti, verificandone la coerenza con i principi di cui alla presente legge e con i nuovi assetti della finanza pubblica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è assicurata l'organizzazione del tavolo.

CAPO X

SALVAGUARDIA FINANZIARIA

ED ABROGAZIONI

Art. 28

(Salvaguardia finanziaria)

1. L'attuazione della presente legge deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilità e crescita.

2. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 individuano meccanismi idonei ad assicurare che:

a) vi sia la coerenza tra il riordino e la riallocazione delle funzioni e la dotazione delle risorse umane e finanziarie, con il vincolo che al trasferimento delle funzioni corrisponda un trasferimento del personale tale da evitare ogni duplicazione di funzioni;

b) sia garantita la determinazione periodica del limite massimo della pressione fiscale nonché del suo riparto tra i diversi livelli di governo e sia salvaguardato l'obiettivo di non produrre aumenti della pressione fiscale complessiva anche nel corso della fase transitoria.

3. All'istituzione e al funzionamento della Commissione e della Conferenza di cui agli articoli 4 e 5 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni della Commissione e della Conferenza di cui al primo periodo sono a carico dei rispettivi soggetti istituzionali rappresentati, i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione e della Conferenza non spetta alcun compenso.

4. Dalla presente legge e da ciascuno dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 e all'articolo 23 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 29

(Abrogazioni)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 individuano le disposizioni incompatibili con la presente legge, prevedendone l'abrogazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 maggio 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Bossi, Ministro delle riforme per il federalismo

Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa

Fitto, Ministro per i rapporti con le Regioni

Ronchi, Ministro per le politiche europee

Maroni, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Alfano ----------

Testo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, la L 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e il DL 19 giugno 2015, n. 78.

Nelle more della pubblicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, il seguente testo e' reso disponibile al solo fine di consentire una prima lettura della riforma contabile degli enti territoriali.
Trattasi di un mero documento di lavoro, privo di qualsiasi valore giuridico.

INDICE

TITOLO I
PRINCIPI CONTABILI GENERALI ED APPLICATI PER LE REGIONI, LE PROVINCE AUTONOME E GLI ENTI LOCALI

Articolo 1 *Oggetto e ambito di applicazione*

Articolo 2*Adozione di sistemi contabili omogenei*

Articolo 3*Principi contabili generali e applicati*

Articolo 3-bis *Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali*

Articolo 4*Piano dei conti integrato*

Articolo 5 *Definizione della transazione elementare*

Articolo 6 *Struttura della codifica della transazione elementare*

Articolo 7 *Modalità di codificazione delle transazioni elementari*

Articolo 8 *Adeguamento SIOPE*

Articolo 9 *Il sistema di bilancio*

Articolo 10 *Bilanci di previsione finanziari*

Articolo 11 *Schemi di bilancio*

Articolo 11-bis *Bilancio consolidato*

Articolo 11-ter *Enti strumentali*

Articolo 11-quater *Società controllate*

Articolo 11-quinquies *Società partecipate*

Articolo 12 *Omogeneità della classificazione delle spese*

Articolo 13*Definizione del contenuto di missione e programma*

Articolo 14*Criteri per la specificazione e classificazione delle spese*

Articolo 15 *Criteri per la specificazione e la classificazione delle entrate*

Articolo 16*Flessibilità degli stanziamenti di bilancio*

Articolo 17*Tassonomia per gli enti in contabilità civilistica*

Articolo 18*Termini di approvazione dei bilanci*

Articolo 18-bis *Indicatori di bilancio*

TITOLO II
Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario

.....
Articolo 33 *Tassonomia per gli enti del settore sanitario*
.....

TITOLO III
Ordinamento finanziario e contabile delle regioni

Articolo 36*Principi generali in materia di finanza regionale*

Articolo 37 *Sistema contabile*

Articolo 38 *Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria*

Articolo 39 *Il sistema di bilancio delle regioni*

Articolo 40 *Equilibrio dei bilanci*

Articolo 41 *Il piano degli indicatori e dei risultati attesi*

Articolo 42 *Il risultato di amministrazione*

Articolo 43 *Esercizio provvisorio e gestione provvisoria*

Articolo 44 *Classificazione delle entrate*

Articolo 45 *Classificazione delle spese*

Articolo 46 *Fondo crediti di dubbia esigibilità*

Articolo 47 *Sistemi contabili degli organismi e degli enti strumentali della regione. Spese degli enti locali*

Articolo 48 *Fondi di riserva*

Articolo 49 *Fondi speciali*

Articolo 50 *Assestamento del bilancio*

Articolo 51 *Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale*

Articolo 52 *La gestione delle entrate e delle spese*

Articolo 53 *Accertamenti*

Articolo 54 *La riscossione*

Articolo 55 *Il versamento*

Articolo 56 *Impegni di spesa*

Articolo 57 *Liquidazione della spesa*

Articolo 58 *Il pagamento della spesa*

Articolo 59 *Modalità di estinzione dei titoli di pagamento*

Articolo 60 *Gestione dei Residui*

Articolo 61 *Fondi statali per interventi speciali*

Articolo 62*Mutui e altre forme di indebitamento*

Articolo 63 *Rendiconto generale*

Articolo 64 *Gli inventari*

Articolo 65 *Rendiconti degli enti dipendenti dalla regione e spese degli enti locali*

Articolo 66 *Modalità per la formazione e l'approvazione del rendiconto*

Articolo 67 *Autonomia contabile del consiglio regionale*

Articolo 68 *Il bilancio consolidato*

Articolo 69 *Servizio di tesoreria della regione*

Articolo 70 *Cooperazione Stato-regioni*

Articolo 71 *Responsabilità verso l'ente degli amministratori e dei dipendenti, competenza della Corte dei conti e obblighi di denunzia*

Articolo 72 *Il Collegio dei revisori dei conti*

Articolo 73 *Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni*

TITOLO IV
Adeguamento delle disposizioni riguardanti la finanza regionale e locale

Articolo 74 *Adeguamento delle disposizioni del testo unico degli enti locali*

Articolo 75 *Adeguamento della definizione di indebitamento*

Articolo 76 *Adeguamento delle disposizioni in materia di trasparenza dei bilanci*

Articolo 77 *Abrogazioni*

TITOLO V
Disposizioni finali e transitorie

Articolo 78 *Sperimentazione*

Articolo 79 *Disposizioni concernenti le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano*

Articolo 80 *Disposizioni finali ed entrata in vigore*

ALLEGATI:

1. **Principi generali o postulati,**

1. Principio dell'annualità,
2. Principio dell'unità,
3. Principio dell'universalità,
4. Principio dell'integrità,
5. Principio della veridicità, attendibilità, correttezza, e comprensibilità,
6. Principio della significatività e rilevanza,
7. Principio della flessibilità,
8. Principio della congruità,
9. Principio della prudenza,
10. Principio della coerenza
11. Principio della continuità e della costanza,
12. Principio della comparabilità e della verificabilità,
13. Principio della neutralità,
14. Principio della pubblicità
15. Principio dell'equilibrio di bilancio,
16. Principio della competenza finanziaria,
17. Principio della competenza economica,
18. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma;

2. *Allegato titolo secondo*

3. *Allegato titolo secondo*

4. **Principi contabili applicati;**[1]

1. Recante il principio contabile applicato concernente la programmazione,
2. Recante il il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria,
3. Recante il principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria,
4. Recante il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato;

5. Recante gli allegati alla delibera di riaccertamento straordinario dei residui**:**

1. Fondo pluriennale vincolato nel bilancio di previsione 2015-2017 a seguito del riaccertamento straordinario dei residui alla data del 1° gennaio 2015,
2. Risultato di amministrazione nel bilancio di previsione 2015-2017 a seguito del riaccertamento straordinario dei residui ;

6. Recante il piano dei conti integrato;

7. Codifica della transazione elementare;

8. Recante gli allegati delle variazioni del bilancio di previsione per il tesoriere

9. Recante Schema del Bilancio di previsione;

10. Recante Schema del Rendiconto della gestione;

11. Schema di Bilancio consolidato;

12. Recante gli allegati al Documento tecnico di accompagnamento per le regioni e al Piano esecutivo di gestione per gli enti locali, articolato in nn. da 12/1 a 12/7,:

1. Previsioni delle entrate per Titoli, tipologie e categorie;
2. Previsioni delle spese per Missioni, programmi, titoli e macroaggregati;

13. Recante l'elenco delle entrate per titoli, tipologie e categorie, articolato in n. 13/1 e n. 13/2,

1. Entrate per titoli, tipologie e categorie delle regioni e degli enti regionali
2. Entrate per titoli, tipologie e categorie degli enti locali

14. Elenco delle missioni, programmi, macroaggregati e titoli di spesa, ;

1. Elenco delle spese per missioni, programmi, titoli e macroaggregati,
2. Glossario delle missioni e dei programmi.

15. Enti non sanitari – Prospetto di ripartizione della spesa per Missioni – Programmi – COFOG e SIOPE,;

[1] *Integrazioni e correzioni come da avviso di rettifica pubblicato su G.U n- 57 del 10-03-2015*

16. Enti sanitari – Prospetto di ripartizione della spesa per Missioni-Programmi-COFOG,;
17. Rendiconto del tesoriere, articolato in nn. 17/1, 17/2 e 17/3

TITOLO I
Principi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali

Art. 1
(Oggetto e ambito di applicazione)
1. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione il presente titolo e il titolo terzo disciplinano l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, ad eccezione dei casi in cui il Titolo II disponga diversamente, con particolare riferimento alla fattispecie di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), degli enti locali di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dei loro enti e organismi strumentali, esclusi gli enti di cui al titolo secondo del presente decreto. A decorrere dal 1 gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il presente decreto.
2. Ai fini del presente decreto:
a) per enti strumentali si intendono gli enti di cui all'articolo 11-ter, distinti nelle tipologie definite in corrispondenza delle missioni del bilancio;
b) per organismi strumentali delle regioni e degli enti locali si intendono le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica. Le gestioni fuori bilancio autorizzate da legge e le istituzioni di cui all'articolo 114, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, costituiscono organismi strumentali degli enti locali. Gli organismi strumentali sono distinti nelle tipologie definite in corrispondenza delle missioni del bilancio.

5. Per gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, come individuati all' articolo 19, si applicano le disposizioni recate dal Titolo II.

Art. 2
(Adozione di sistemi contabili omogenei)
1. Le Regioni e gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.
2. Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui al comma 1 che adottano la contabilità finanziaria affiancano alla stessa, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.
3. Le istituzioni degli enti locali di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e gli altri organismi strumentali delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 adottano il medesimo sistema contabile dell' amministrazione di cui fanno parte.

Art. 3
(Principi contabili generali e applicati)
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 ed ai seguenti principi contabili applicati, che costituiscono parte integrante al presente decreto:
- della programmazione (allegato n. 4/1);
- della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2);
- della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3);
- del bilancio consolidato (allegato n. 4/4).

2 I principi applicati di cui al comma 1 garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili.

3 Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, che adottano la contabilità economico-patrimoniale conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell' allegato 1 e ai principi del codice civile.

4 Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.

4-bis Le regioni che hanno partecipato alla sperimentazione nell'anno 2014, nell'ambito del riaccertamento ordinario effettuato nel 2015 ai fini del rendiconto 2014, provvedono al riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi alla politica regionale unitaria - cooperazione territoriale non effettuato in occasione del riaccertamento straordinario effettuato ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 285 alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011[2].

5 Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1 al presente decreto, gli enti di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2015, iscrivono negli schemi di bilancio di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), il fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti, di seguito denominato fondo pluriennale vincolato, costituito:

a) in entrata, da due voci riguardanti la parte corrente e il conto capitale del fondo, per un importo corrispondente alla sommatoria degli impegni assunti negli esercizi precedenti ed imputati sia all'esercizio considerato sia agli esercizi successivi, finanziati da risorse accertate negli esercizi precedenti, determinato secondo le modalità indicate nel principio applicato della programmazione, di cui all'allegato 4/1;

b) nella spesa, da una voce denominata "fondo pluriennale vincolato", per ciascuna unità di voto riguardante spese a carattere pluriennale e distintamente per ciascun titolo di spesa. Il fondo è determinato per un importo pari alle spese che si prevede di impegnare nel corso del primo anno considerato nel bilancio, con imputazione agli esercizi successivi e alle spese già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi a quello considerato. La copertura della quota del fondo pluriennale vincolato riguardante le spese impegnate negli esercizi precedenti è costituita dal fondo pluriennale iscritto in entrata, mentre la copertura della quota del fondo pluriennale vincolato riguardante le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio di riferimento con imputazione agli esercizi successivi, è costituita dalle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio di riferimento. Agli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato è attribuito il codice della missione e del programma di spesa cui il fondo si riferisce e il codice del piano dei conti relativo al fondo pluriennale vincolato.

Nel corso dell'esercizio, sulla base dei risultati del rendiconto, è determinato l'importo definivo degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e degli impegni assunti negli esercizi precedenti di cui il fondo pluriennale vincolato costituisce la copertura.

[2] Comma inserito dall'articolo 1, comma 506, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

6. I principi contabili applicati di cui al comma 1 sono aggiornati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis

7. Al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, con delibera di Giunta[3], previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente:

a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Non sono cancellati i residui delle regioni derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo secondo[4] e i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato ad obbligazioni giuridicamente perfezionato, è indicato la natura della fonte di copertura**;**

b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a);

c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;

d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 13;

e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione).

8. L'operazione di riaccertamento di cui al comma 7 è oggetto di un unico atto deliberativo. Al termine del riaccertamento straordinario dei residui non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate e esigibili. La delibera di giunta di cui al comma 7, cui sono allegati i prospetti riguardanti la rideterminazione del fondo pluriennale vincolato e del risultato di amministrazione, secondo lo schema di cui agli allegati 5/1 e 5/2, è tempestivamente trasmessa al Consiglio. In caso di mancata deliberazione del riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, agli enti locali si applica la procedura prevista dal comma 2, primo periodo**,** dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

9. Il riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7 è effettuato anche in caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio, registrando nelle scritture contabili le reimputazioni di cui al comma 7, lettera d), anche nelle more dell'approvazione

[3] Testo coordinato con l'articolo 2, comma 2, lettera a), del DL 19 giugno 2015, n. 78, il quale, all'articolo 3, comma 7, primo periodo, ha soppresso le parole "escluse quelle che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014".
[4] Testo coordinato con l'articolo 1, comma 505, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che prevede "All'articolo 3, comma 7, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, le parole: «, quelli relativi alla politica regionale unitaria - cooperazione territoriale,» sono soppresse".

dei bilanci di previsione. Il bilancio di previsione eventualmente approvato successivamente al riaccertamento dei residui è predisposto tenendo conto di tali registrazioni.

10. La quota libera del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 non è applicata al bilancio di previsione 2015 in attesa del riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7, esclusi gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'articolo 74, che applicano i principi applicati della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2.

11. Il principio generale n. 16 della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 1 è applicato con riferimento a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie di esercizio, che nel 2015, sono rappresentate anche negli schemi di bilancio di cui all'articolo 11, comma 12.

12. L'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4, può essere rinviata all'anno 2016, con l'esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'articolo 78.

13. Nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario di cui al comma 7, i residui passivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio, tale differenza può essere finanziata con le risorse dell'esercizio o costituire un disavanzo tecnico da coprirsi, nei bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui passivi reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata. Gli esercizi per i quali si è determinato il disavanzo tecnico possono essere approvati in disavanzo di competenza, per un importo non superiore al disavanzo tecnico.

14. Nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario di cui al comma 7, i residui attivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui passivi reimputati nel medesimo esercizio, tale differenza è vincolata alla copertura dell'eventuale eccedenza degli impegni reimputati agli esercizi successivi rispetto alla somma del fondo pluriennale vincolato di entrata e dei residui attivi. Nel bilancio di previsione dell'esercizio in cui si verifica tale differenza è effettuato un accantonamento di pari importo agli stanziamenti di spesa del fondo pluriennale vincolato.

15. Le modalità e i tempi di copertura dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito dell'attuazione del comma 7, sono definiti con decreto[5] del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, in considerazione dei risultati al 1° gennaio 2015 e prevedendo incentivi, anche attraverso la disciplina del patto di stabilità interno e dei limiti di spesa del personale, per gli enti che, alla data del 31 dicembre 2017, non presentano quote di disavanzo derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui. Per le regioni non rilevano i disavanzi derivanti dal debito autorizzato non contratto.

Sulla base dei rendiconti delle regioni e dei consuntivi degli enti locali relativi all'anno 2014 e delle delibere di riaccertamento straordinario dei residui sono acquisite le informazioni riguardanti il maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 e quelle relative agli enti che hanno partecipato alla sperimentazione, incluso l'importo dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, con tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. In base alle predette informazioni sono definiti i tempi di copertura del maggiore disavanzo, secondo modalità differenziate in considerazione dell'entità del fenomeno e della dimensione demografica e di bilancio dei singoli enti. Gli enti che non trasmettono le predette informazioni secondo le modalità e i tempi previsti dal decreto di cui al

[5] Testo coordinato con l'articolo 1, comma 538, lettera a), n. 1), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

terzo periodo ripianano i disavanzi nei tempi più brevi previsti dal decreto di cui al primo periodo[6].

16. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 15, l'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui effettuato a seguito dell'attuazione del comma 7 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato **in non più di 30 esercizi in quote costanti[7]**. In attesa del decreto[8] di cui al comma 15, sono definiti criteri e modalità di ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione di cui al periodo precedente, attraverso un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Unificata. Tale decreto si attiene ai seguenti criteri:
    a) utilizzo di quote accantonate o destinate del risultato di amministrazione per ridurre la quota del disavanzo di amministrazione;
    b) ridefinizione delle tipologie di entrata utilizzabili ai fini del ripiano del disavanzo;
    c) individuazione di eventuali altre misure finalizzate a conseguire e un sostenibile passaggio alla disciplina contabile prevista dal presente decreto.
17. Il decreto di cui al comma 15 estende gli incentivi anche agli enti che hanno partecipato alla sperimentazione prevista dall'articolo 78 se, alla data del 31 dicembre 2015, non presentano quote di disavanzo risalenti all'esercizio 2012. **Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 15,** la copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione di cui all'articolo 14, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011, può essere effettuata fino all'esercizio **2042 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui nel 2012, e fino al 20143 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2014[9]**.

17-bis. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione hanno la facolta' di procedere ad un nuovo riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015 di cui al comma 7, lettera a), limitatamente alla cancellazione dei residui attivi e passivi che non corrispondono ad obbligazioni perfezionate, compilando il prospetto di cui all'allegato n. 5/2 riguardante la determinazione del risultato di amministrazione all'1 gennaio 2015. Con il decreto di cui al comma 16 e' disciplinata la modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo in non più di 30 esercizi in quote costanti, compreso l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità[10].

Art. 3-bis

(Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali)

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali.
2. La Commissione di cui al comma 1 ha il compito di promuovere l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali, esclusi gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, e di aggiornare gli allegati al titolo primo del presente decreto in relazione al processo evolutivo delle fonti normative che concorrono a costituirne il presupposto e alle esigenze del monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici, nonché del miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali. La Commissione agisce in reciproco raccordo con l'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione di cui al comma 1 cui possono essere attribuite ulteriori funzioni nell'ambito delle finalità generali del comma 2.

---

[6] Periodo sostituito dall'articolo 1, comma 538, lettera a), punto 2), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).
[7] Periodo sostituito dall'articolo 1, comma 538, lettera b), punto 1), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).
[8] Testo coordinato con l'articolo 1, comma 538, lettera b), punto 2), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).
[9] Integrazioni disposte dall'articolo 1, comma 507, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).
[10] Comma inserito dall'articolo 2, comma 2, lettera b), del DL 19 giugno 2015, n. 78.

4. La Commissione di cui al comma 1 si avvale delle strutture e dell'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello stato. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso, né indennità, né rimborso di spese.

Art. 4

(Piano dei conti integrato)

1. Al fine di consentire il consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici, nonché il miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali nell'ambito delle rappresentazioni contabili, le amministrazioni di cui all'articolo 2, adottano il piano dei conti integrato di cui all'allegato 6, raccordato al piano dei conti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.

2. Il piano dei conti integrato, ispirato a comuni criteri di contabilizzazione, è costituito dall'elenco delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali, definito in modo da evidenziare, attraverso i principi contabili applicati, le modalità di raccordo, anche in una sequenza temporale, dei dati finanziari ed economico-patrimoniali, nonché consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali.

3. L'elenco dei conti economico-patrimoniali comprende i conti necessari per le operazioni di integrazione, rettifica e ammortamento, effettuate secondo le modalità e i tempi necessari alle esigenze conoscitive della finanza pubblica.

4. Il piano dei conti di ciascun comparto di enti può essere articolato in considerazione alla specificità dell' attività svolta, fermo restando la riconducibilità delle predette voci alle aggregazioni previste dal piano dei conti integrato comune di cui al comma 1.

5. Il livello del piano dei conti integrato comune rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica delle amministrazioni pubbliche. Ai fini del raccordo con i capitoli e gli articoli, ove previsti, il livello minimo di articolazione del piano dei conti è costituito almeno dal quarto livello. Ai fini della gestione il livello minimo di articolazione del piano dei conti è costituito dal quinto livello.

6.Al fine di facilitare il monitoraggio e il confronto delle grandezze di finanza pubblica rispetto al consuntivo, le amministrazioni di cui all'articolo 2, trasmettono le previsioni di bilancio, aggregate secondo la struttura del quarto livello de piano dei conti, alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

7. Al fine di fornire supporto all' analisi degli scostamenti in sede di consuntivo rispetto alle previsioni, le amministrazioni di cui all'articolo 2, trasmettono le risultanze del consuntivo, aggregate secondo la struttura del piano dei conti, alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13, comma3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

7-bis Entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, a fini conoscitivi, è pubblicato nel sito internet www.arconet.rgs.tesoro.it:

a) il piano dei conti dedicato alle regioni e agli enti regionali, derivato dal piano dei conti degli enti territoriali di cui al comma 1;
b) il piano dei conti dedicato alle province, ai comuni e agli enti locali, derivato dal piano dei conti degli enti territoriali di cui al comma 1.

7-ter A seguito degli aggiornamenti del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, l'allegato 6 può essere modificato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali. La commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali promuove le modifiche e le integrazioni del piano dei conti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, di interesse degli enti territoriali.

Art. 5

(Definizione della transazione elementare)

1. Ogni atto gestionale genera una transazione elementare.
2. Ad ogni transazione elementare è attribuita una codifica che deve consentire di tracciare le operazioni contabili e di movimentare il piano dei conti integrato.
3. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, organizzano il proprio sistema informativo-contabile in modo tale da non consentire l'accertamento, la riscossione o il versamento di entrate e l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento di spese, in assenza di una codifica completa che ne permetta l'identificazione.
3-bis. Negli ordinativi di incasso e di pagamento la codifica della transazione elementare è inserita nei campi liberi a disposizione dell'ente, non gestiti dal tesoriere.

Art. 6
(Struttura della codifica della transazione elementare)
1. La struttura della codifica della transazione elementare è definita dall'allegato 7
1-bis. La codifica della transazione elementare è aggiornata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali con validità dall'esercizio successivo alla data di pubblicazione.

Art. 7
(Modalità di codificazione delle transazioni elementari)
1. Al fine di garantire l'omogeneità dei bilanci pubblici, le amministrazioni di cui all'articolo 2 codificano le transazioni elementari uniformandosi alle istruzioni degli appositi glossari. E' vietato:
a) l'adozione del criterio della prevalenza, salvi i casi in cui è espressamente previsto;
b) l'imputazione provvisoria di operazioni alle partite di giro/servizi per conto terzi;
c) assumere impegni sui fondi di riserva e sugli altri accantonamenti stanziati in bilancio**.**
1-bis. I residui provenienti dagli esercizi precedenti all'entrata in vigore del presente decreto che non sono stati oggetto del riaccertamento di cui all'articolo 3, comma 7, non imputabili ad una sola tipologia di entrata, o ad un solo programma di spesa, possono essere codificati adottando il criterio della prevalenza.

Art. 8
(Adeguamento SIOPE)
1. Con le modalità definite dall'articolo 14, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dal 1 gennaio 2017 le codifiche SIOPE degli enti territoriali e dei loro enti strumentali in contabilità finanziaria sono sostituite con quelle previste nella struttura del piano dei conti integrato. Le codifiche SIOPE degli enti in contabilità civilistica sono aggiornate in considerazione della struttura del piano dei conti integrato degli enti in contabilità finanziaria.
2. Eventuali ulteriori livelli di articolazione delle codifiche SIOPE sono riconducibili alle aggregazioni previste dal piano dei conti integrati.

Art. 9
*(Il sistema di bilancio**)***
1. Il sistema di bilancio delle amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 2 costituisce lo strumento essenziale per il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione. Le sue finalità sono quelle di fornire informazioni in merito ai programmi futuri, a quelli in corso di realizzazione ed all'andamento dell'ente, a favore dei soggetti interessati al processo di decisione politica, sociale ed economico-finanziaria.

Art. 10
(Bilanci di previsione finanziari)
1. Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.

2. A seguito di eventi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio, la giunta, nelle more della necessaria variazione di bilancio e al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio, può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti del bilancio di previsione, compresi quelli relativi agli esercizi successivi al primo. Con riferimento a tali stanziamenti non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.

3. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente:

a) sugli esercizi successivi a quello in corso considerati nel bilancio di previsione, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio;

b) sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'articolo 1677 del codice civile, imputate anche agli esercizi considerati nel bilancio di previsione, delle spese correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale."

4. Alle variazioni al bilancio di previsione, disposte nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti di cui all'allegato 8, da trasmettere al tesoriere.

4-bis. Il conto del tesoriere è predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 17.

Art. 11

(Schemi di bilancio)

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2 adottano i seguenti comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati:

a. allegato n. 9, concernente lo schema del bilancio di previsione finanziario, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;

b. allegato n. 10, concernente lo schema del rendiconto della gestione, che comprende il conto del bilancio, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, lo stato patrimoniale e il conto economico;

c. allegato n.11, concernente lo schema del bilancio consolidato disciplinato dall'articolo11-ter.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2 redigono un rendiconto semplificato per il cittadino, da divulgare sul proprio sito internet, recante una esposizione sintetica dei dati di bilancio, con evidenziazione delle risorse finanziarie umane e strumentali utilizzate dall'ente nel perseguimento delle diverse finalità istituzionali, dei risultati conseguiti con riferimento al livello di copertura ed alla qualità dei servizi pubblici forniti ai cittadini.

3. Al bilancio di previsione finanziario di cui al comma 1, lettera a), sono allegati, oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:

a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento*;*

e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5;
h) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

4. Al rendiconto della gestione sono allegati oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:

a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
i) per le sole regioni, il prospetto dimostrativo della ripartizione per missioni e programmi della politica regionale unitaria e cooperazione territoriale, a partire dal periodo di programmazione 2014 - 2020;
j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
l) il prospetto dei dati SIOPE;
m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
n) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;
o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal comma 6;
p) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

5. La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica:

a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto

previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

6. La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione illustra:

a) i criteri di valutazione utilizzati;
b) le principali voci del conto del bilancio;
c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n);
f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi;
g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;
h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;
i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie*;*
k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'articolo 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti;
n) gli elementi richiesti dall'articolo 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;
o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.

7. Al documento tecnico di accompagnamento delle regioni di cui all'articolo 39, comma 10, e al piano esecutivo di gestione degli enti locali di cui all'articolo 169 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono allegati:

a) il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, distinguendo le entrate ricorrenti e non ricorrenti, secondo lo schema di cui all'allegato 12/1;
b) il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, distinguendo le spese ricorrenti e non ricorrenti, secondo lo schema di cui all'allegato 12/2.

8. Le amministrazioni di cui al comma 1 articolate in organismi strumentali come definiti dall'articolo 1, comma 2, approvano, contestualmente al rendiconto della gestione di cui al comma 1, lettera b), anche il rendiconto consolidato con i propri organismi strumentali. Il rendiconto consolidato delle regioni comprende anche i risultati della gestione del consiglio regionale.

9. Il rendiconto consolidato di cui al comma 8, predisposto nel rispetto dello schema previsto dal comma 1, lettera b), è costituito dal conto del bilancio, dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, dallo stato patrimoniale e dal conto economico, ed è elaborato aggiungendo alle risultanze riguardanti la gestione dell'ente, quelle dei suoi organismi strumentali ed eliminando le risultanze relative ai trasferimenti interni. Al rendiconto consolidato sono allegati i prospetti di cui al comma 4, lettere da a) a g). Al fine di consentire l'elaborazione del rendiconto consolidato l'ente disciplina tempi e modalità di approvazione e acquisizione dei rendiconti dei suoi organismi strumentali.

10. Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, la predisposizione degli allegati di cui al comma 3, lettere e) ed f), e di cui al comma 4, lettere d), e), h), j) e k), è facoltativa.

11. Gli schemi di bilancio di cui al presente articolo sono modificati ed integrati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali. A decorrere dal 2016, gli allegati riguardanti gli equilibri sono integrati in attuazione dell'articolo 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

12. Nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015–2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria. Nel 2015, come prima voce dell'entrata degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali è inserito il fondo pluriennale vincolato come definito dall'articolo 3, comma 4, mentre in spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale.

13. Il bilancio di previsione e il rendiconto relativi all'esercizio 2015 predisposti secondo gli schemi di cui agli allegati 9 e 10 sono allegati ai corrispondenti documenti contabili aventi natura autorizzatoria. Il rendiconto relativo all'esercizio 2015 predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 10 degli enti che si sono avvalsi della facoltà di cui all'articolo 3, comma 12, non comprende il conto economico e lo stato patrimoniale. Al primo rendiconto di affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2, è allegato anche lo stato patrimoniale iniziale.

14. A decorrere dal 2016 gli enti di cui all'articolo 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

15. A decorrere dal 2015 gli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'articolo 78 adottano gli schemi di bilancio di cui al comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzato ria, cui affiancano nel 2015, con funzione conoscitiva, gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, salvo gli allegati n. 17, 18 e 20 del DPR n. 194 del 1996, che possono non essere compilati.

16. In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'articolo 78, per i quali trova applicazione la disciplina dell'esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2.

17. In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2016 gli enti di cui al comma 1 gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2015 – 2017 per l'annualità 2016, riclassificati secondo lo schema di cui all'allegato 9.

Art. 11-bis

(Bilancio consolidato)

1. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.
2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:
   a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
   b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.
3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.
4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.

Art. 11-ter

(Enti strumentali)

1. Si definisce ente strumentale controllato di una regione o di un ente locale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:
   a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
   b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
   c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
   d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;
   e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante.
2. Si definisce ente strumentale partecipato da una regione o da un ente locale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni di cui al comma 1.
3. Gli enti strumentali di cui ai commi 1 e 2 sono distinti nelle seguenti tipologie, corrispondenti alle missioni del bilancio:
   a. servizi istituzionali, generali e di gestione;
   b. istruzione e diritto allo studio;
   c. ordine pubblico e sicurezza;
   d. tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali;
   e. politiche giovanili, sport e tempo libero;
   f. turismo;
   g. assetto del territorio ed edilizia abitativa;
   h. sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente;
   i. trasporti e diritto alla mobilità;
   j. soccorso civile;

k. diritti sociali, politiche sociali e famiglia;
l. tutela della salute;
m. Sviluppo economico e competitività;
n. politiche per il lavoro e la formazione professionale;
o. agricoltura, politiche agroalimentari e pesca;
p. energia e diversificazione delle fonti energetiche;
q. relazione con le altre autonomie territoriali e locali;
r. relazioni internazionali.

Art. 11 quater
(Società controllate)

1. Si definisce controllata da una regione o da un ente locale la società nella quale la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:
   a. il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
   b. il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole.
2. I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante.
3. Le società controllate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.
4. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

Art. 11-quinquies
(*Società partecipate)*

1. Per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società nella quale la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.
2. Le società partecipate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.
3. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria di sevizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione.

Art. 12
(Omogeneità della classificazione delle spese)

1. Allo scopo di assicurare maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali, e al fine di consentire la confrontabilità dei dati di bilancio in coerenza con le classificazioni economiche e funzionali individuate dai regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite, le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 2, adottano uno schema di bilancio articolato per missioni e programmi che evidenzi le finalità della spesa.

Art. 13
(Definizione del contenuto di missione e programma)

1. La rappresentazione della spesa per missioni e programmi costituisce uno dei fondamentali principi contabili di cui all' articolo 3. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni di cui all'articolo 2, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni.

2. L'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione delle amministrazioni di cui all'articolo 2 è costituita dai programmi.

Art. 14

*(Criteri per la specificazione e classificazione delle spese**)***

1. Unitamente alle rilevazioni contabili in termini finanziari, economici e patrimoniali, i documenti di bilancio previsivi e consuntivi delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 13 ripartiscono le spese in:

a) missioni, come definite all'articolo 13, comma 1, secondo periodo. Le missioni sono definite in relazione al riparto di competenza di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione. Al fine di assicurare un più agevole consolidamento e monitoraggio dei conti pubblici, le missioni sono definite anche tenendo conto di quelle individuate per il bilancio dello Stato;

b) programmi, come definiti all'articolo 13, comma 1, terzo periodo. I programmi si articolano in titoli e, ai fini della gestione, sono ripartiti in macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli e gli articoli, ove previsti, si raccordano con il quarto livello di articolazione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4. La Giunta contestualmente alla proposta di bilancio trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione dei programmi in macroaggregati. Il programma è inoltre, raccordato alla relativa codificazione COFOG di secondo livello (Gruppi), secondo le corrispondenze individuate nel glossario, di cui al comma 3-ter, che costituisce parte integrante dell'allegato n. 14. Nell'ambito dei macroaggregati è data separata evidenza delle eventuali quote di spesa non ricorrente.

3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, allegano al bilancio consuntivo un apposito allegato che includa una rappresentazione riassuntiva dei costi sostenuti per le missioni di cui agli articoli 12 e 13 secondo lo schema previsto dall'articolo 11, comma 3-ter, lettera h).

3-bis. Le Regioni, a seguito di motivate ed effettive difficoltà gestionali per la sola spesa di personale, possono utilizzare in maniera strumentale, per non più di due esercizi finanziari, il programma "Risorse umane", all'interno della missione "Servizi istituzionali, generali e di gestione". La disaggregazione delle spese di personale per le singole missioni e i programmi rappresentati a bilancio deve essere comunque esplicitata in apposito allegato alla legge di bilancio, aggiornata con la legge di assestamento e definitivamente contabilizzata con il rendiconto.

3-ter. L'elenco delle missioni, programmi, titoli e macroaggregati, indicato nell'allegato 14, è aggiornato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali. L'allegato 14 comprende il glossario delle missioni e dei programmi che individua anche le corrispondenze tra i programmi e la classificazione COFG di secondo livello (Gruppi).

Art. 15

(Criteri per la specificazione e la classificazione delle entrate)

1. Le entrate degli schemi di bilancio finanziario di cui all' articolo 11 sono classificate secondo i successivi livelli di dettaglio:

a) titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;

b) tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza, ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto. Ai fini della gestione e della rendicontazione le tipologie sono ripartite in categorie, capitoli ed eventualmente

in articoli secondo il rispettivo oggetto. I capitoli e gli articoli, ove previsti, si raccordano con il quarto livello di articolazione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4. La Giunta contestualmente alla proposta di bilancio trasmette al Consiglio, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie in categorie.

2. Nell'ambito delle categorie è data separata evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente. L'elenco dei titoli, delle tipologie e delle categorie, indicato nell'allegato 13, è aggiornato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali.

Art 16

(Flessibilità degli stanziamenti di bilancio)

1. Al fine di migliorare l'utilizzo delle risorse pubbliche, anche in termini di riqualificazione della spesa, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, possono effettuare, in sede di gestione, variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi, limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione.

2. Resta in ogni caso precluso l'utilizzo delle entrate in conto capitale e derivanti dall'accensione di prestiti per il finanziamento delle spese correnti.

Art. 17

*(Tassonomia per gli enti in contabilità civilistica**)***

1. Gli enti strumentali di cui all'articolo 3, comma 3, predispongono un budget economico.

1-bis. Gli enti di cui al comma 1, sono tenuti alla redazione di un rendiconto finanziario in termini di cassa predisposto ai sensi dell'articolo 2428, comma 2, del codice civile.

2. Al fine di consentire il consolidamento dei propri dati di cassa con quelli delle altre amministrazioni pubbliche, gli enti di cui al comma 1 che rientrano nella definizione di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, riclassificano i propri incassi e pagamenti attraverso la rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Al fine di fornire informazioni in merito alla classificazione della propria spesa complessiva in missioni e programmi, come definiti dall'articolo 13 del presente decreto, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2, elaborano un apposito prospetto, predisposto secondo le modalità di cui all'allegato n. 15, concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello secondo le corrispondenze individuate nel glossario delle missioni e dei programmi di cui all'allegato 14. Nel caso di corrispondenza non univoca tra programma e funzioni COFOG di secondo livello, vanno indicate le funzioni COFOG con l'indicazione delle percentuali di attribuzione della spesa del programma a ciascuna di esse.

4. Tale prospetto è allegato al budget e al bilancio di esercizio in coerenza con i risultati della tassonomia effettuata attraverso la rilevazione SIOPE.

5. La relazione sulla gestione attesta - nell'ambito del quadro di riferimento in cui operano i soggetti di cui al comma 1, a corredo delle informazioni, e in coerenza con la missione - le attività riferite a ciascun programma di spesa.

6. Gli organi interni di controllo vigilano sull'attuazione di quanto previsto dai precedenti commi, attestando tale adempimento nella relazione di cui all'articolo 2429 del codice civile.

6-bis. Al fine di consentire la rilevazione SIOPE, gli enti di cui al comma 1si avvalgono di un servizio di cassa che prevede l'utilizzo di ordinativi di incasso e di pagamento.

6-ter. Gli enti di cui al comma 1 ancora non coinvolti nella rilevazione SIOPE rinviano l'attuazione dei commi da 2 a 6 all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze concernente l'attuazione della rilevazione SIOPE per gli enti del proprio comparto.

6-quater. Il prospetto di cui all'allegato 15, è aggiornato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali.

Art. 18

(Termini di approvazione dei bilanci)

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 1, approvano:

a) il bilancio di previsione o il budget economico entro il 31 dicembre dell'anno precedente;

b)il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo. Le regioni approvano il rendiconto entro il 31 luglio dell'anno successivo, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 aprile, per consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti;

c) il bilancio consolidato entro il 30 settembre dell' anno successivo**.**

2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 trasmettono i loro bilanci preventivi, le relative variazioni ed i bilanci consuntivi alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche, secondo gli schemi e le modalità previste dall'articolo 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi , standardizzati ed omogenei, assicurano l'effettiva comparabilità delle informazioni tra i diversi enti territoriali.

Art. 18-bis

(Indicatori di bilancio)

1. Al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti adottano un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.

2. Le regioni e i loro enti ed organismi strumentali, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio, presentano il documento di cui al comma 1, il quale è parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di ciascuna amministrazione pubblica. Esso viene divulgato anche attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'amministrazione stessa nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito", accessibile dalla pagina principale (*home page*).

3. Gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il "Piano" di cui al comma 1 al bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio.

4. Il sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni e dei loro enti ed organismi strumentali, è definito con decreto del ministero dell'economia e delle finanze su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali. Il sistema comune di indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali, è definito con decreto del ministero dell'interno, su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali. L'adozione del Piano di cui al comma 1 è obbligatoria a decorrere dall'esercizio successivo all'emanazione dei rispettivi decreti.

TITOLO II
Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario

Art. 20

(Trasparenza dei conti sanitari e finalizzazione delle risorse al finanziamento dei singoli servizi sanitari regionali)

1. Nell'ambito del bilancio regionale le regioni garantiscono un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale, al fine di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle correlate fonti di finanziamento, nonché un'agevole verifica delle ulteriori risorse rese disponibili dalle regioni per il finanziamento del medesimo servizio sanitario regionale per l'esercizio in corso. A tal fine le regioni adottano un'articolazione in capitoli tale da garantire, sia nella sezione dell'entrata che nella sezione della spesa, ivi compresa l'eventuale movimentazione di partite di giro, separata evidenza delle seguenti grandezze:

A) Entrate:
a) finanziamento sanitario ordinario corrente quale derivante dalle fonti di finanziamento definite nell'atto formale di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle relative fonti di finanziamento intercettate dall'ente regionale, ivi compresa la mobilità attiva programmata per l'esercizio;
b) finanziamento sanitario aggiuntivo corrente, quale derivante dagli eventuali atti regionali di incremento di aliquote fiscali per il finanziamento della sanità regionale, dagli automatismi fiscali intervenuti ai sensi della vigente legislazione in materia di copertura dei disavanzi sanitari, da altri atti di finanziamento regionale aggiuntivo, ivi compresi quelli di erogazione dei livelli di assistenza superiori rispetto ai LEA, da pay back e da iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale;
c) finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso;
d) finanziamento per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli interventi per l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell'articolo 20, della legge n. 67 del 1988;

B) Spesa:
a) spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back;
b) spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA;
c) spesa sanitaria per il finanziamento di disavanzo sanitario pregresso;
d) spesa per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli interventi per l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell'articolo 20, della legge n. 67 del 1988.

2. Per garantire effettività al finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria, le regioni:
a) accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, le quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate. Ove si verifichi la perdita definitiva di quote di finanziamento condizionate alla verifica di adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente, detto evento è registrato come cancellazione dei residui attivi nell'esercizio nel quale la perdita si determina definitivamente**;**
b) accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso.

2-bis. I gettiti derivanti dalle manovre fiscali regionali e destinati al finanziamento del Servizio sanitario regionale sono iscritti nel bilancio regionale nell'esercizio di competenza dei tributi.

2-ter. La quota dei gettiti derivanti dalle manovre fiscali regionali destinata obbligatoriamente al finanziamento del Servizio sanitario regionale, ai sensi della legislazione vigente sui piani di rientro dai disavanzi sanitari, è iscritta nel bilancio regionale triennale, nell'esercizio di competenza dei tributi, obbligatoriamente per l'importo stimato dal competente Dipartimento delle finanze, ovvero per il minore importo destinato al Servizio sanitario regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Tale iscrizione comporta l'automatico e contestuale accertamento ed impegno dell'importo nel bilancio regionale. La regione non può disimpegnare tali somme, se non a seguito di espressa autorizzazione da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m.i.. In relazione a tale autorizzazione la regione è tenuta a trasmettere al Tavolo di verifica degli adempimenti la relativa documentazione corredata della valutazione d'impatto operata dal competente Dipartimento delle Finanze. Ove si verifichi in sede di consuntivazione dei gettiti fiscali un minore importo effettivo delle risorse derivanti dalla manovra fiscale regionale rispetto all'importo che ha formato oggetto di accertamento ed impegno, detto evento è contabilmente registrato nell'esercizio nel quale tale perdita si determina come cancellazione dei residui attivi.

3. Per la parte in conto capitale riferita all'edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, le regioni accertano e impegnano nel corso dell'esercizio l'importo corrispondente a quello indicato nel decreto di ammissione al finanziamento. In caso di revoca dell'ammissione a finanziamento ai sensi dell'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le regioni registrano detto evento nell'esercizio nel quale la revoca è disposta.

…**.....**

Art. 33
(Tassonomia per gli enti del settore sanitario)

1. Al fine di consentire l'elaborazione dei conti di cassa consolidati delle amministrazioni pubbliche, la riclassificazione dei dati contabili degli enti di cui all'articolo 19, lettere c) e d), è operata attraverso la rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. Gli enti di cui al comma 1 allegano il prospetto concernente la ripartizione dei pagamenti per missioni e programmi, definito secondo le modalità di cui all'allegato n. 16, al bilancio di esercizio e, a decorrere dal 2017, al bilancio preventivo economico annuale. Il prospetto allegato al bilancio di esercizio è elaborato in coerenza con i risultati della tassonomia effettuata attraverso la rilevazione SIOPE. Nel caso di corrispondenza non univoca tra programma e funzioni COFOG di secondo livello, vanno individuate due o più funzioni COFOG con l'indicazione delle percentuali di attribuzione della spesa del programma a ciascuna di esse.

2-bis. Il prospetto di cui all'allegato 16, è aggiornato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali.

.....

TITOLO III
Ordinamento finanziario e contabile delle regioni

Articolo 36
(Principi generali in materia di finanza regionale)

1. Il presente titolo disciplina i bilanci delle regioni ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione.

2. La finanza regionale concorre con la finanza statale e locale al perseguimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ed opera in coerenza con i vincoli che ne derivano in ambito nazionale.

Le regioni ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine adottano ogni anno il bilancio di previsione finanziario, le cui previsioni, riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale, sono elaborate sulla base delle linee strategiche e delle politiche contenute nel documento di economia e finanza regionale (DEFR), predisposto secondo le modalità previste dal principio contabile applicato della programmazione allegato al presente decreto. Il DEFR è approvato con una delibera del consiglio regionale. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, le regioni non sono tenute alla predisposizione del documento di economia e finanza regionale e adottano il documento di programmazione previsto dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento di economia e finanza regionale è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente comma a decorrere dal 1° gennaio 2015**.**

3. La regione adotta, in relazione alle esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, una legge di stabilità regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione ed è disciplinata dal principio applicato riguardante la programmazione, allegato n. 4/1 al presente decreto.

4. Le regioni adottano i principi contabili generali e i principi contabili applicati di cui agli allegati n. 1 e 4 al presente decreto.

Articolo 37
(Sistema contabile)

1. Il sistema contabile delle regioni, in attuazione dell'articolo 2, comma 2 , lettera h) della legge 5 maggio 2009, n. 42, garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale, attraverso l'adozione:
   a) della contabilità finanziaria, che ha natura autorizzatoria e consente la rendicontazione della gestione finanziaria;
   b) della contabilità economico-patrimoniale per la rilevazione, ai fini conoscitivi degli effetti economici e patrimoniali dei fatti gestionali, che consente la rendicontazione economico e patrimoniale.

2. Le regioni garantiscono la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario ed economico patrimoniale adottando il piano dei conti integrato di cui all'articolo 4.

3. Al fine di consentire la tracciabilità di tutte le operazioni gestionali e la movimentazione delle voci del piano dei conti integrato, ad ogni transazione è attribuita una codifica da applicare secondo le modalità previste dagli articoli 5, 6 e 7.

4. Le previsioni di competenza e di cassa, aggregate secondo l'articolazione del piano dei conti di quarto livello, e i risultati della gestione di competenza e di cassa aggregati secondo l'articolazione del piano dei conti, sono trasmessi alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 38

(Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria)

1. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.

2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.

Articolo 39

(Il sistema di bilancio delle regioni)

1. Il Consiglio regionale approva ogni anno con legge il bilancio di previsione finanziario che rappresenta il quadro delle risorse che la regione prevede di acquisire e di impiegare, riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale, esponendo separatamente l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione statale e regionale in vigore.

2. Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto, secondo gli schemi previsti dall'allegato 9, con le modalità previste dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato 4/1, dallo statuto e dall'ordinamento contabile. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

3. Il bilancio di previsione finanziario ha carattere autorizzatorio, costituendo limite:
   a) agli accertamenti e agli incassi riguardanti le accensioni di prestiti;
   b) agli impegni e ai pagamenti di spesa. Non comportano limiti alla gestione le previsioni riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro.

4. A seguito di eventi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio la giunta, nelle more della necessaria variazione di bilancio, può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti di ciascuno degli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio. Con riferimento a tali stanziamenti non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.

5. Il bilancio di previsione finanziario indica, per ciascuna unità di voto:
   a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
   b) l'ammontare delle previsioni di competenza definitive dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio;

c) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l'impegno negli esercizi cui il bilancio si riferisce;

d) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

6. Gli stanziamenti di spesa di competenza sono quantificati nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività o interventi che sulla base della legislazione vigente daranno luogo ad obbligazioni esigibili negli esercizi considerati nel bilancio di previsione e sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali ed agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio di previsione finanziario, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.

7. Nel bilancio di previsione finanziario, prima di tutte le entrate e le spese, sono iscritti:

a) in entrata, gli importi relativi al fondo pluriennale vincolato di parte corrente e del fondo pluriennale vincolato in c/capitale;

b) nell'entrata del primo esercizio, gli importi relativi all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto, nei casi individuati dall'articolo 42, comma 8, con l'indicazione della quota vincolata del risultato di amministrazione utilizzata anticipatamente;

c) in spesa, l'importo del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce. Il disavanzo di amministrazione presunto può essere iscritto nella spesa del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'articolo 42, comma 12;

d) in entrata, il fondo di cassa presunto dell'esercizio precedente.

8. Nel bilancio, ciascun stanziamento di spesa di cui al comma 5, lettere b) e c), individua:

a) la quota che è già stata impegnata negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio di riferimento;

b) la quota dello stanziamento di competenza costituita dal fondo pluriennale vincolato, destinata alla copertura degli impegni che sono stati assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi e degli impegni che si prevede di assumere nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi. Con riferimento a tale quota non è possibile impegnare e pagare con imputazione all'esercizio cui lo stanziamento si riferisce. Agli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato è attribuito il codice della missione e del programma di spesa cui il fondo si riferisce e il codice del piano dei conti relativo al fondo pluriennale vincolato.

9. Formano oggetto di specifica approvazione del consiglio regionale, le previsioni di cui al comma 5, lettera c) e d) per ogni unità di voto e le previsioni del comma 7 .

10. Contestualmente all'approvazione della legge di bilancio la giunta approva, per ciascun esercizio, la ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati. Tale ripartizione costituisce il documento tecnico di accompagnamento al bilancio. L'ordinamento contabile disciplina le modalità con cui, contestualmente all'approvazione del documento tecnico di accompagnamento, la Giunta, o il Segretario generale, con il bilancio finanziario gestionale provvede, per ciascun esercizio, a ripartire le categorie e i macroaggregati in capitoli ai fini della gestione e rendicontazione, e ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi e i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese. I capitoli di entrata e di spesa, sono raccordati almeno al quarto livello del piano dei conti di cui all'articolo 4.

11. Alla legge concernente il bilancio di previsione finanziario sono allegati i documenti previsti dall'articolo 11 comma 3 e i seguenti documenti:

a) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie;

b) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste di cui all'articolo 48, comma 1, lettera b).

12. Al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di cui al comma 10 sono allegati i documenti previsti dall'articolo 11 comma 7.

13. Al bilancio finanziario gestionale di cui al comma 10 è allegato il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario individuate dall'articolo 20, comma 1, ove previsto, per ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione. Il prospetto è articolato, per quanto riguarda le entrate in titoli, tipologie, categorie e capitoli e per quanto riguarda le spese, in titoli, macroaggregati e

capitoli. Se il bilancio gestionale della regione risulta articolato in modo da distinguere la gestione ordinaria dalla gestione sanitaria, tale allegato non è richiesto.

14. In relazione a quanto disposto dal comma 6, le regioni adottano misure organizzative idonee a consentire l'analisi ed il controllo dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative, nonché la corretta quantificazione delle conseguenze finanziarie dei provvedimenti legislativi di entrata e di spesa.

15. Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio della regione e dei bilanci di cui all'articolo 47.

16. Nella sezione del sito internet della regione dedicata ai bilanci sono pubblicati: il bilancio di previsione finanziario, il relativo documento tecnico di accompagnamento, il bilancio finanziario gestionale, le variazioni del bilancio di previsione, le variazioni del documento tecnico di accompagnamento, il bilancio di previsione assestato, il documento tecnico di accompagnamento assestato e il bilancio gestionale assestato.

Articolo 40

(Equilibrio dei bilanci)

1. Per ciascuno degli esercizi in cui è articolato, il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario di competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione, e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità. Nelle more dell'applicazione del capo IV della legge 24 dicembre 2012, n. 243, il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui e altre forme di indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del bilancio nei limiti di cui all'articolo 62.

2. A decorrere dal 2016, il disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, risultante dal rendiconto 2015 può essere coperto con il ricorso al debito che può essere contratto solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa.

Articolo 41

(Il piano degli indicatori e dei risultati attesi)

1. Al fine di consentire la comparazione dei bilanci, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto, la regione presenta un documento denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" predisposto secondo le modalità previste dall'articolo 18-bis.

Articolo 42

(Il risultato di amministrazione)

1. Il risultato di amministrazione, distinto in fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli investimenti e fondi vincolati, è accertato con l'approvazione del rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio chiuso, ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate ed accantonate, la differenza è iscritta nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare, secondo le modalità previste al comma 12.

2. In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione è determinato l'importo del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce.

3. I fondi accantonati del risultato di amministrazione comprendono il fondo crediti di dubbia esigibilità, l'accantonamento per i residui perenti e gli accantonamenti per passività potenziali.

4. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione, per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti.

5. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui la regione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se la regione non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio.

L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

6. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi del comma 1, può essere utilizzata, nel rispetto dei vincoli di destinazione, con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla legislazione vigente, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
c) per il finanziamento di spese di investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

7. Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

8. Le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere immediatamente utilizzate per le finalità cui sono destinate, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, del primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente.

9. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 8, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione dell'anno precedente sulla base di un preconsuntivo relativo

alle entrate e alle spese vincolate e approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a). Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

10. Le quote del risultato presunto, derivanti dall'esercizio precedente e costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente, possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 9 e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'articolo 11, comma 4, lettera d), sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.

11. Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate del risultato di amministrazione, sono effettuate dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 10. Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dall'ordinamento contabile o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario.

12. L'eventuale disavanzo di amministrazione accertato ai sensi del comma 1 a seguito dell'approvazione del rendiconto, al netto del debito autorizzato e non contratto di cui all'articolo 40, comma 1, è applicato al primo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione. La mancata variazione di bilancio che, in corso di gestione, applica il disavanzo al bilancio è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale.

13. La deliberazione di cui al comma 12, contiene l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale il Presidente della giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro. A decorrere dal 2016 è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma 2.

14. L'eventuale disavanzo di amministrazione presunto accertato ai sensi del comma 2, è applicato al bilancio di previsione dell'esercizio successivo secondo le modalità previste al comma 12. A seguito dell'approvazione del rendiconto e dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, si provvede alle eventuali ulteriori iniziative necessarie ai sensi del comma 12.

15. A seguito dell'eventuale accertamento di un disavanzo di amministrazione presunto nell'ambito delle attività previste dal comma 9 effettuate nel corso dell'esercizio provvisorio, si provvede alla tempestiva approvazione del bilancio di previsione. Nelle more dell'approvazione del bilancio la gestione prosegue secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria riguardante la gestione provvisoria del bilancio.

Articolo 43

(Esercizio provvisorio e gestione provvisoria)

1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria.

2. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi, nei modi, nei termini e con gli effetti previsti dagli statuti e dall'ordinamento contabile dell'ente. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento.

Articolo 44
(Classificazione delle entrate)

1. Nel bilancio della regione le entrate sono ripartite, secondo le modalità indicate all'articolo 15, in:
   a) titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;
   b) tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza, ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto.

2. Ai fini della gestione le tipologie sono ripartite in categorie, in capitoli ed eventualmente in articoli. Le categorie di entrata delle regioni sono individuate dall'elenco di cui all'allegato n.13. Nell'ambito delle categorie è data separata evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente. La Giunta contestualmente alla proposta di bilancio trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie in categorie.

3. Le entrate in c/capitale e derivanti da debito sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento e non possono essere impiegate per la spesa corrente.

Articolo 45
(*Classificazione delle spese)*

1. Le previsioni di spesa del bilancio di previsione sono classificate secondo le modalità indicate all'articolo 14 in:
   a) missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle regioni, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate;
   b) programmi, che rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni, ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto. I programmi sono ripartiti in titoli e sono raccordati alla relativa codificazione COFOG di secondo livello (Gruppi), secondo le corrispondenze individuate nel glossario, di cui al comma 3-ter dell'articolo 14, che costituisce parte integrante dell'allegato n. 14.

2. Ai fini della gestione i programmi sono ripartiti in macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I macroaggregati di spesa delle regioni sono individuati dall'elenco di cui all'allegato n. 14. La Giunta contestualmente alla proposta di bilancio trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione dei programmi in macroaggregati.

Articolo 46
(*Fondo crediti di dubbia esigibilità)*

1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma fondo crediti di dubbia esigibilità, è stanziato l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al presente decreto.

2. Una quota del risultato di amministrazione è accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al presente decreto, in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione, e non può essere destinata ad altro utilizzo.

3. È data facoltà alle regioni di stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'articolo 42, comma 3. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

Articolo 47
(Sistemi contabili degli organismi e degli enti strumentali della regione.
Spese degli enti locali)

1. Per conseguire i propri obiettivi la regione si avvale di organismi e di enti strumentali, distinti nelle tipologie, definite in corrispondenza delle missioni del bilancio, di cui all'articolo 11-ter, comma 3.
2. Gli organismi strumentali della regione sono costituiti dalle sue articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica, escluso il consiglio regionale, al quale si applica l'articolo 67. Gli organismi strumentali della regione adottano il medesimo sistema contabile della regione e adeguano la propria gestione alle disposizioni del presente decreto.
3. Gli organismi strumentali delle regioni che svolgono la funzione di organismo pagatore dei fondi europei trasmettono il proprio bilancio di previsione, le variazioni di bilancio, il consuntivo e i dati concernenti le operazioni gestionali alla banca dati unitaria delle Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e non sono compresi nel rendiconto consolidato di cui all'articolo 11, commi 8 e 9. Il consuntivo degli organismi pagatori dei fondi UE partecipa al bilancio consolidato di cui all'articolo 11-bis.
4. Gli enti strumentali della regione sono le aziende e gli enti, pubblici e privati, dotati di personalità giuridica, definiti dall'articolo 11-ter. Gli enti strumentali in contabilità finanziaria adottano il medesimo sistema contabile della regione e adeguano la propria gestione alle disposizioni del presente decreto. Gli enti strumentali della regione in contabilità economico-patrimoniale adeguano il proprio sistema contabile ai principi di cui all'articolo 17.
5. I bilanci degli enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, strumentali della regione sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dallo statuto e dalle leggi regionali e sono pubblicati nel sito internet della regione.

Articolo 48
(Fondi di riserva)
1. Nel bilancio regionale sono iscritti:
a) nella parte corrente, un «fondo di riserva per spese obbligatorie» dipendenti dalla legislazione in vigore. Le spese obbligatorie sono quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamenti di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa;
b) nella parte corrente, un «fondo di riserva per spese impreviste» per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui alla lettera a), e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità;
c) il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui al comma 3.
2. L'ordinamento contabile della regione disciplina le modalità e i limiti del prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1, escludendo la possibilità di utilizzarli per l'imputazione di atti di spesa. I prelievi dal fondo di cui al comma 1, lettera a), sono disposti con decreto dirigenziale. I prelievi dal fondo di cui al comma 1, lettera b) sono disposti con delibere della giunta regionale.
3. Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa è iscritto nel solo bilancio di cassa per un importo definito in rapporto alla complessiva autorizzazione a pagare ivi disposta, secondo modalità indicate dall'ordinamento contabile regionale in misura non superiore ad un dodicesimo e i cui prelievi e relative destinazioni ed integrazioni degli altri programmi di spesa, nonché dei relativi capitoli del bilancio di cassa, sono disposti con decreto dirigenziale.

Articolo 49
(Fondi speciali)
1. Nel bilancio regionale possono essere iscritti uno o più fondi speciali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio.
2. I fondi di cui al comma 1 non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa; ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle autorizzazioni di spesa dei programmi

esistenti o dei nuovi programmi dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.

3. I fondi di cui al comma 1 sono tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale.

4. Le quote dei fondi speciali, non utilizzate al termine dell'esercizio secondo le modalità di cui al comma 2, costituiscono economie di spesa.

5. Ai fini della copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi non approvati entro il termine dell'esercizio relativo, ma in corso di approvazione da parte del Consiglio, può farsi riferimento alle quote non utilizzate dei relativi fondi speciali di detto esercizio. A tal fine, le economie di spesa derivanti dalle quote non utilizzate di tali fondi speciali costituiscono una quota accantonata del risultato di amministrazione, destinata alla copertura finanziaria di spese derivanti dai relativi provvedimenti legislativi, purché tali provvedimenti siano approvati entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo.

Articolo 50

(Assestamento del bilancio)

1. Entro il 31 luglio la regione approva con legge l'assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia esigibilità, accertati in sede di rendiconto dall'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente, fermi restando i vincoli di cui all'articolo 40.

2. La legge di assestamento del bilancio dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento negativo, assume i necessari provvedimenti di riequilibrio.

3. Alla legge di assestamento è allegata una nota integrativa nella quale sono indicati:

a) la destinazione del risultato economico dell'esercizio precedente o i provvedimenti atti al contenimento e assorbimento del disavanzo economico;

b) la destinazione della quota libera del risultato di amministrazione;

c) le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione tenuto conto della struttura e della sostenibilità del ricorso all'indebitamento, con particolare riguardo ai contratti di mutuo, alle garanzie prestate e alla conformità dei relativi oneri alle condizioni previste dalle convenzioni con gli istituti bancari e i valori di mercato, evidenziando gli oneri sostenuti in relazione ad eventuali anticipazioni di cassa concesse dall'istituto tesoriere.

Articolo 51

(Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale)

1. Nel corso dell'esercizio il bilancio di previsione può essere oggetto di variazioni autorizzate con legge.

2. Nel corso dell'esercizio la giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione riguardanti:

a) l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;

b) le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;

c) le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione;

d) le variazioni compensative tra le dotazioni di cassa delle missioni e dei programmi di diverse missioni;

e) le variazioni riguardanti il fondo pluriennale di cui all'articolo 3, comma 4;
f) le variazioni riguardanti l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 48, lettera b);
g) le variazioni necessarie per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti.

3. L'ordinamento contabile regionale disciplina le modalità con cui la giunta regionale o il Segretario generale, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio gestionale che non sono di competenza dei dirigenti e del responsabile finanziario.

4. Salvo differente previsione definita dalle Regioni, nel proprio ordinamento contabile, i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario della regione possono effettuare variazioni del bilancio gestionale compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, le variazioni di bilancio riguardanti la mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'articolo 42, commi 8 e 9, le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi, le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente e le variazioni di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, di competenza della giunta. Salvo differente autorizzazione della giunta, con riferimento ai macroggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e ai trasferimenti in conto capitale, i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare variazioni compensative solo dei capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato e al medesimo codice di quarto livello del piano dei conti.

5. Sono vietate le variazioni amministrative compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi e spostamenti di somme tra residui e competenza.

6. Nessuna variazione al bilancio può essere approvata dopo il 30 novembre dell'anno cui il bilancio stesso si riferisce, fatta salva:
a) l'istituzione di tipologie di entrata di cui al comma 2, lettera a);
b) l'istituzione di tipologie di entrata, nei casi non previsti dalla lettera a) con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria;
c) le variazioni del fondo pluriennale vincolato;
d) le variazioni necessarie per consentire la reimputazione di obbligazioni già assunte agli esercizi in cui sono esigibili;
e) i prelievi dai fondi di riserva per le spese obbligatorie, per le spese impreviste, per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti e le spese potenziali;
f) le variazioni necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, delle obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
g) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 2, lettera d);
h) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente**.**

7. I provvedimenti amministrativi che dispongono le variazioni al bilancio di previsione, nei casi previsti dal presente decreto, non possono disporre variazioni del documento tecnico di accompagnamento o del bilancio gestionale.

8. Salvo quanto disposto dal presente articolo e dagli articoli 48 e 49, sono vietate, le variazioni compensative degli stanziamenti di competenza da un programma all'altro del bilancio con atto amministrativo.

9. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'articolo 10, comma 4, allegato alla legge o al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:
a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;
b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.

10. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del

riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015**.**

Articolo 52

(La gestione delle entrate e delle spese)

1. La gestione delle entrate si attua attraverso le fasi dell'accertamento, della riscossione e del versamento.

2. La gestione delle spese si attua attraverso le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento.

Articolo 53

*(Accertamenti**)***

1. Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive, da cui derivano entrate per la regione, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Le entrate sono registrate nelle scritture contabili anche se non determinano movimenti di cassa effettivi.

2. L'accertamento costituisce la prima fase della gestione dell'entrata con la quale il funzionario competente, sulla base di idonea documentazione verifica la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico che dà luogo all'obbligazione attiva giuridicamente perfezionata, individua il debitore, quantifica la somma da incassare, individua la relativa scadenza, e registra il diritto di credito imputandolo contabilmente all'esercizio finanziario nel quale viene a scadenza. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate il cui diritto di credito non venga a scadenza nello stesso esercizio finanziario. E' vietato l'accertamento attuale di entrate future.

Articolo 54

(La riscossione)

1. La riscossione consiste nel materiale introito da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute all'ente.

2. La riscossione è disposta a mezzo di ordinativo di incasso, fatto pervenire al tesoriere nelle forme e nei tempi previsti dalla convenzione di tesoreria, anche nei casi in cui l'entrata non dà luogo ad effettivi movimenti di cassa.

3. L'ordinativo d'incasso è sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario o da un suo delegato e contiene almeno:

a) l'indicazione del debitore;
b) l'ammontare della somma da riscuotere;
c) la causale;
d) l'indicazione del titolo e delle tipologia di bilancio cui è riferita l'entrata, con le relative codifiche, distintamente per residui o competenza;
e) i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7,inseriti nei campi liberi dell'ordinativo a disposizione dell'ente, non gestiti dal tesoriere;
f) il numero progressivo;
g) l'esercizio finanziario e la data di emissione;
h) la codifica SIOPE di cui all'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. Il tesoriere deve accettare, senza pregiudizio per i diritti della regione, la riscossione di ogni somma, versata in favore della regione, ivi comprese le entrate di cui al comma 6, anche senza la preventiva emissione di ordinativo d'incasso. In tale ipotesi il tesoriere ne dà immediata comunicazione alla regione, richiedendo la regolarizzazione. La regione procede alla regolarizzazione dell'incasso entro i successivi 60 giorni.

5. Gli ordinativi di incasso che si riferiscono ad entrate di competenza dell'esercizio in corso sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui, garantendone la numerazione unica per esercizio e progressiva. Entrambi sono imputati contabilmente all'esercizio in cui il tesoriere li ha eseguiti, anche se la relativa comunicazione è pervenuta nell'esercizio successivo.

6. Gli incassi derivanti dalle accensioni di prestiti sono disposti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa.

7. E' vietata l'imputazione provvisoria degli incassi in attesa di regolarizzazione alle partite di giro.

8. Gli ordinativi d'incasso non riscossi entro il termine dell'esercizio sono restituiti dal tesoriere alla regione per l'annullamento e la successiva emissione nell'esercizio successivo in conto residui.

9. I codici di cui al comma 3, lettera e) possono essere applicati all'ordinativo di incasso a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Articolo 55

(Il versamento)

1. Il versamento costituisce l'ultima fase dell'entrata, consistente nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse della regione.

2. Gli incaricati della riscossione interni ed esterni, versano al tesoriere le somme riscosse nei termini e nei modi fissati dai regolamenti di contabilità e dagli accordi convenzionali.

3. Gli incaricati interni, designati con provvedimento formale della regione, versano le somme riscosse presso la tesoreria della regione con cadenza stabilita dall'ordinamento contabile regionale, non superiore ai quindici giorni lavorativi.

Articolo 56

(Impegni di spesa)

1. Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate passive, da cui derivano spese per la regione, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste. dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Le spese sono registrate nelle scritture contabili anche se non determinano movimenti di cassa effettivi.

2. L'impegno costituisce la fase della spesa con la quale viene riconosciuto il perfezionamento di un'obbligazione giuridica passiva, ed è determinata la ragione del debito, la somma da pagare, il soggetto creditore, la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio e la data di scadenza.

3. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili. Gli impegni riguardanti le partite di giro e i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria sono assunti in relazione alle esigenze della gestione.

4. Durante la gestione, con riferimento agli stanziamenti del bilancio di previsione, possono essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi per i quali entro il termine dell'esercizio non è stata assunta dalla regione l'obbligazione di spesa verso i terzi decadono e costituiscono economia di bilancio, concorrendo alla determinazione del risultato di amministrazione di cui all'articolo 42. Le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici", esigibili negli esercizi successivi, effettuate sulla base della gara per l'affidamento dei lavori, formalmente indetta ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006 concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato. In assenza di aggiudicazione definitiva entro l'anno successivo le economie di bilancio confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale e il fondo pluriennale è ridotto di pari importo.

5. Costituiscono economia le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto nel corso dell'esercizio, verificate con la conclusione della fase della liquidazione.

6. Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario della Regione che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare

ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.

7. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa, comunica al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno delle spese riguardanti somministrazioni, forniture e prestazioni professionali è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. In mancanza della comunicazione, il terzo interessato ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.

8. L'ordinamento contabile della regione disciplina le modalità attraverso le quali le fatture o i documenti contabili equivalenti che attestano l'avvenuta cessione di beni, lo stato di avanzamento di lavori, la prestazione di servizi nei confronti dell'ente, sono annotate entro 10 giorni nel registro delle fatture ricevute secondo le modalità previste dall'articolo 42 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per il protocollo di tali documenti è istituito un registro unico nel rispetto della disciplina in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28-12-2000 n. 445, ed è esclusa la possibilità di ricorrere a registri di settore o di reparto.

Articolo 57

*(Liquidazione della spesa**)***

1. La liquidazione costituisce la fase del procedimento di spesa con la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto del creditore, si determina la somma da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto.

2. La liquidazione è una registrazione contabile effettuata quando l'obbligazione diviene effettivamente esigibile, a seguito della acquisizione completa della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore e a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite.

Articolo 58

(Il pagamento della spesa)

1. Il pagamento delle spese è ordinato al tesoriere entro i limiti delle previsioni di cassa, mediante l'emissione di mandati di pagamento numerati in ordine progressivo e contrassegnati da evidenze informatiche del capitolo. Gli stanziamenti riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro non costituiscono limite ai pagamenti.

2. Al pagamento delle spese, conseguenti alle deliberazioni o agli atti con i quali sono assunti i relativi impegni, si provvede esclusivamente se tali deliberazioni o atti siano divenuti esecutivi, ovvero risultino immediatamente eseguibili.

3. I mandati di pagamento sono firmati dal responsabile del servizio finanziario o da un suo delegato e contengono almeno i seguenti elementi:

a) il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario;
b) la data di emissione;
c) l'indicazione della missione, del programma e del titolo di bilancio cui è riferita la spesa; distintamente per residui o competenza, e della relativa disponibilità in termini di cassa;
d) l'indicazione del creditore e, se si tratta di persona diversa, del soggetto tenuto a rilasciare quietanza, nonché, il relativo codice fiscale o la partita IVA;
e) l'ammontare della somma dovuta e la scadenza, qualora sia prevista dalla legge o sia stata concordata con il creditore;
f) la causale e gli estremi dell'atto esecutivo che legittima l'erogazione della spesa;
g) le modalità di pagamento se richieste dal creditore;
h) la codifica SIOPE di cui all'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

i) i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, inseriti nei campi liberi del mandato a disposizione dell'ente, non gestiti dal tesoriere;
j) il codice che identifica le spese non soggette al controllo dei dodicesimi previsto dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2, in caso di esercizio provvisorio.

4. I codici di cui al comma 3, lettera i) possono essere applicati al mandato a decorrere dal 1° gennaio 2016.

5. Il tesoriere effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento e da altri obblighi di legge, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento. Entro trenta giorni la regione emette il relativo mandato ai fini della regolarizzazione.

6. I mandati che si riferiscono alla competenza sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui, garantendone la numerazione unica per esercizio e progressiva. Entrambi sono imputati all'esercizio in cui il tesoriere li ha eseguiti, anche se la relativa comunicazione è pervenuta nell'esercizio successivo.

7. E' vietata l'imputazione provvisoria dei pagamenti in attesa di regolarizzazione alle partite di giro.

8. I mandati di pagamento non pagati entro il termine dell'esercizio sono commutati dal tesoriere, nelle forme e nelle modalità previste dalla legge, in assegni postali localizzati o altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale, al fine di rendere possibile al 31 dicembre di ciascun anno la parificazione dei mandati emessi dall'ente con quelli pagati dal tesoriere.

Articolo 59

(Modalità di estinzione dei titoli di pagamento)

1. Le regioni possono disporre, su richiesta scritta del creditore e con spese a suo carico, che i mandati di pagamento siano estinti mediante:
a) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore;
b)commutazione in vaglia cambiario o in assegno circolare, non trasferibile, all'ordine del creditore;
c) accreditamento in conto corrente bancario;
d) altre forme di pagamento previste dai sistemi bancari e postali.

2. Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del creditore, devono risultare da annotazione sul mandato di pagamento, o su evidenze informatiche, recante gli estremi relativi alle operazioni

Articolo 60

(Gestione dei Residui)

1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse e versate entro il termine dell'esercizio, da iscriversi nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo.

2. Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma dell'articolo 56, liquidate o liquidabili, e non pagate entro il termine dell'esercizio da iscriversi nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo. Non è ammessa la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate a norma dell'articolo 56.

3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto non è consentita la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione. L'istituto della perenzione amministrativa si applica per l'ultima volta in occasione della predisposizione del rendiconto dell'esercizio 2014. A tal fine, una quota del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 è accantonata per garantire la copertura della reiscrizione dei residui perenti, per un importo almeno pari all'incidenza delle richieste di reiscrizione dei residui perenti degli ultimi tre esercizi rispetto all'ammontare dei residui perenti e comunque incrementando annualmente l'entità dell'accantonamento di almeno il 20 per cento fino al 70 per cento dell'ammontare dei residui perenti.

4. La gestione della competenza è separata da quella dei residui.

5. I residui attivi e passivi di ciascun esercizio sono trasferiti ai corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo, separatamente dagli stanziamenti di competenza dello stesso.

6. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.
7. Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio non impegnate, a norma dell'articolo 56, entro il termine dell'esercizio costituiscono economia di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, escluse le somme iscritte negli stanziamenti relativi ai fondi pluriennali vincolati in corrispondenza di impegni imputati agli esercizi successivi.

Articolo 61
(Fondi statali per interventi speciali)
1. Nel caso di assegnazioni dello Stato per interventi speciali, la regione ha facoltà di stanziare e di erogare somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato, di compensare tali maggiori spese con minori erogazioni per lo stesso scopo nei due esercizi immediatamente successivi.

Articolo 62
(Mutui e altre forme di indebitamento)
1. Il ricorso al debito da parte delle regioni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, è ammesso esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento agli articoli 81 e 119 della Costituzione, all'articolo 3, comma 16, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dagli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
2. Non può essere autorizzata la contrazione di nuovo indebitamento se non è stato approvato dal consiglio regionale il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio il nuovo indebitamento si riferisce.
3. L'autorizzazione all'indebitamento, concessa con la legge di approvazione del bilancio o con leggi di variazione del medesimo, decade al termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
4. Le entrate derivanti da operazioni di debito sono immediatamente accertate a seguito del perfezionamento delle relative obbligazioni, anche se non sono riscosse, e sono imputate agli esercizi in cui è prevista l'effettiva erogazione del finanziamento. Contestualmente è impegnata la spesa complessiva riguardante il rimborso dei prestiti, con imputazione agli esercizi secondo il piano di ammortamento, distintamente per la quota interessi e la quota capitale.
5. Le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione ad operazioni di indebitamento autorizzate, ma non perfezionate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.
6. Le regioni possono autorizzare nuovo debito solo se l'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di debito in estinzione nell'esercizio considerato, al netto dei contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento e delle rate riguardanti debiti espressamente esclusi dalla legge, non supera il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate del titolo "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" al netto di quelle della tipologia "Tributi destinati al finanziamento della sanità" ed a condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio di previsione della regione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2-bis della legge n. 183/2011. Nelle entrate di cui al periodo precedente sono comprese le risorse del fondo di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, alimentato dalle compartecipazioni al gettito derivante dalle accise. Concorrono al limite di indebitamento le rate sulle garanzie prestate dalla regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, salvo quelle per le quali la regione ha accantonato l'intero importo del debito garantito.
Il limite è determinato anche con riferimento ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi.
7. In caso di superamento del limite di cui al comma 6 determinato dalle garanzie prestate dalla regione alla data del 31 dicembre 2014, la regione non può assumere nuovo debito fino a quando il limite non risulta rispettato.

8. La legge regionale che autorizza il ricorso al debito deve specificare l'incidenza dell'operazione sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché i mezzi necessari per la copertura degli oneri, e deve, altresì, disporre, per i prestiti obbligazionari, che l'effettuazione dell'operazione sia deliberata dalla giunta regionale, che ne determina le condizioni e le modalità.
9. Ai mutui e alle anticipazioni contratti dalle Regioni si applica il trattamento fiscale previsto per i corrispondenti atti dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 63
(Rendiconto generale)
1. I risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto generale annuale della regione.
2. Il rendiconto generale, composto dal conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria, dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, dal conto economico e dallo stato patrimoniale, è predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al presente decreto.
3. Contestualmente al rendiconto, la regione approva il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati del consiglio regionale e degli eventuali organismi strumentali secondo le modalità previste dall'articolo 11, commi 8 e 9.
4. Al rendiconto della gestione sono allegati i documenti previsti dall'articolo 11 comma 4, l'elenco delle delibere di prelievo dal fondo di riserva per spese impreviste di cui all'articolo 48, comma 1, lettera b), con l'indicazione dei motivi per i quali si è proceduto ai prelevamenti, e il prospetto relativo alla gestione del perimetro sanitario di cui all'art. 20 comma 1**.**
5. Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione. Per ciascuna tipologia di entrata e per ciascun programma della spesa, il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza:
a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;
b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata, di quella ancora da pagare e di quella impegnata con imputazione agli esercizi successivi, che costituisce il fondo pluriennale vincolato.
6. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione di competenza economica dell'esercizio considerato, rilevati dalla contabilità economico-patrimoniale, nel rispetto del principio contabile generale n. 17 di cui all'allegato n. 1 e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 4/3.
7. Lo stato patrimoniale rappresenta la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio. Il patrimonio delle regioni è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza della regione, ed attraverso la cui rappresentazione contabile è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale comprensiva del risultato economico dell'esercizio. Le regioni includono nel conto del patrimonio anche:
a) i beni del demanio, con specifica distinzione, ferme restando le caratteristiche proprie, in relazione alle disposizioni del codice civile. Le regioni valutano i beni del demanio e del patrimonio, comprensivi delle relative manutenzioni straordinarie, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 4/3;
b) i crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione. Al rendiconto della gestione è allegato l'elenco di tali crediti distintamente rispetto a quello dei residui attivi.
8. In attuazione del principio contabile generale della competenza finanziaria allegato al presente decreto, le regioni, prima di inserire i residui attivi e passivi nel rendiconto della gestione, provvedono al riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui.
9. Possono essere conservate tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. Le variazioni agli stanziamenti del fondo

pluriennale vincolato dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

10. I residui attivi possono essere ridotti od eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione, a meno che il costo per tale esperimento superi l'importo da recuperare.

11. Le variazioni dei residui attivi e passivi e la loro reimputazione ad altri esercizi in considerazione del principio generale della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/3, formano oggetto di apposito decreto del responsabile del procedimento, previa attestazione dell'inesigibilità dei crediti o il venir meno delle obbligazioni giuridicamente vincolanti posta in essere dalla struttura regionale competente in materia, sentito il collegio dei revisori dei conti, che in proposito manifesta il proprio parere. Dette variazioni trovano evidenza nel conto economico e nel risultato di amministrazione, tenuto conto dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Art. 64

(Gli inventari)

1. L'amministrazione del patrimonio delle regioni è disciplinata dalle norme dello Stato in materia di beni, salvo quanto previsto nel presente decreto e dai principi contabili applicati.

2. Gli inventari costituiscono la principale fonte descrittiva e valutativa dello stato patrimoniale.

3. I beni sono valutati secondo le norme del codice civile e conformemente ai criteri di iscrizione e valutazione di cui al principio applicato della contabilità economico –patrimoniale (allegaton. 4/3), salvo quanto previsto per gli eventuali beni della gestione sanitaria accentrata dal titolo secondo.

4. Almeno, ogni cinque anni per i beni mobili, ed ogni dieci anni per gli immobili, la regione provvede alla ricognizione e al conseguente rinnovo degli inventari.

5. Nel proprio ordinamento contabile le regioni disciplinano le modalità di inventariazione, di classificazione e di gestione dei beni, nonché la nomina dei consegnatari dei beni mobili, nel rispetto dei principi contabili applicati.

Art. 65

(Rendiconti degli enti strumentali della regione e spese degli enti locali)

1. I rendiconti degli enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, strumentali della regione sono sottoposti al Consiglio regionale, entro i termini e per le determinazioni previsti dallo statuto e dall'ordinamento contabile regionale e sono pubblicati nel bollettino ufficiale e nel sito internet della regione.

2. I rendiconti degli organismi strumentali e degli enti di cui al comma 1 che adottano la contabilità finanziaria sono redatti secondo lo schema previsto dall'allegato n.10 al presente decreto.

Art. 66

(Modalità per la formazione e l'approvazione del rendiconto)

1. Il rendiconto generale della regione è approvato con legge regionale entro il 31 luglio dell'anno successivo all'esercizio cui questo si riferisce. L'ordinamento contabile regionale disciplina le modalità e i termini per la sua presentazione al consiglio regionale.

2. Nel sito internet della regione dedicato ai bilanci è pubblicata la versione integrale del rendiconto della gestione, comprensivo anche della gestione in capitoli, con il relativo allegato concernente la gestione del perimetro sanitario di cui all'art. 63 comma 4 , del rendiconto consolidato, comprensivo della gestione in capitoli e del rendiconto semplificato per il cittadino di cui all'articolo 11, comma 2**.**

Art. 67

(Autonomia contabile del consiglio regionale)

1. Le regioni, sulla base delle norme dei rispettivi statuti, assicurano l'autonomia contabile del consiglio regionale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dai princìpi contabili stabiliti dal presente decreto riguardanti gli organismi strumentali.
2. Il consiglio regionale adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della regione adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al presente decreto.
3. La presidenza del consiglio regionale sottopone all'assemblea consiliare, secondo le norme previste nel regolamento interno di questa, il rendiconto del Consiglio regionale. Le relative risultanze finali confluiscono nel rendiconto consolidato di cui all'articolo 63, comma 3,. Al fine di consentire il predetto consolidato, l'assemblea consiliare approva il proprio rendiconto entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 68

(Il bilancio consolidato)

1. La regione redige il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati dal presente decreto.
2. Gli enti strumentali, le aziende e le società considerate nel bilancio consolidato della regione costituiscono il "Gruppo della regione".
3. Le regioni adottano lo schema di bilancio consolidato di cui all'allegato n. 11 del presente decreto.
4. Al bilancio consolidato del gruppo della regione sono allegati:
    a. la relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa;
    b. la relazione del collegio dei revisori dei conti.
5. Il bilancio consolidato è approvato dal Consiglio regionale entro il 30 settembre dell'anno successivo secondo le modalità previste dalla disciplina contabile della Regione.

Art. 69

(Servizio di tesoreria della regione)

1. Il servizio di tesoreria delle regioni è affidato in base ad apposita convenzione sottoscritta dal dirigente competente, a imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
2. Il servizio è aggiudicato secondo le modalità previste nell'ordinamento contabile regionale, previo esperimento di apposita gara ad evidenza pubblica, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. La convenzione deve prevedere la partecipazione alla rilevazione SIOPE, disciplinata dall'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e dai relativi decreti attuativi.
3. Per eventuali danni causati alla regione o a terzi, il tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.
4. Ogni deposito o conto corrente comunque costituito, è intestato alla regione e viene gestito dal tesoriere.
5. La regione può avvalersi dei conti correnti postali, nonché di conti correnti bancari, per l'espletamento di particolari servizi. Unico traente è l'istituto tesorerie, previa emissione di apposita reversale da parte della regione almeno ogni 15 giorni.
6. Le modalità per l'espletamento del servizio di tesoreria, devono essere coerenti con le disposizioni sulla tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, e relativi decreti attuativi.
7. Il servizio di tesoreria può essere gestito con modalità e criteri informatici e con l'uso di ordinativi di pagamento e di riscossione informatici in luogo di quelli cartacei le cui evidenze informatiche valgono ai fini della rendicontazione.
8. Gli incassi effettuati dal tesoriere mediante i servizi elettronici interbancari danno luogo al rilascio di quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio per il debitore.
9. Le Regioni possono contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente il 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate di competenza del titolo "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa".

10. Le anticipazioni devono essere estinte nell'esercizio finanziario in cui sono contratte. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione.

11. La regione registra le operazioni di anticipazione e i relativi rimborsi secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria allegato al presente decreto.

Art. 70

(Cooperazione Stato-regioni)

1. Gli organi statali e le regioni sono tenuti a fornirsi reciprocamente e a richiesta ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui al presente decreto, nonché a concordare le modalità di utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi e le altre forme di collaborazione.

2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1 le regioni trasmettono alla banca dati delle amministrazioni pubbliche tutte le informazioni previste dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, e accedono alla medesima banca dati secondo le modalità previste con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 71

(Responsabilità verso l'ente degli amministratori e dei dipendenti, competenza della Corte dei conti e obblighi di denunzia)

1. Gli amministratori e i dipendenti della regione, per danni arrecati nell'esercizio delle loro funzioni, rispondono nei soli casi e negli stessi limiti di cui alla L. 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni. Si applicano alle indicate ipotesi di responsabilità gli istituti processuali valevoli per i dipendenti delle amministrazioni statali.

Art. 72

(Il Collegio dei revisori dei conti)

1. Il collegio dei revisori dei conti, istituito ai sensi e secondo le modalità previste dall'articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge 3 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, svolge la funzione di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della regione, delle sue articolazioni organizzative dotate di autonomia contabile e di bilancio, compreso il Consiglio regionale, ove non sia presente un proprio organo di revisione.

2. Il collegio svolge i compiti previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Restano fermi gli ulteriori adempimenti previsti dal presente articolo. L'ordinamento contabile regionale può prevedere ampliamenti delle funzioni affidate al collegio dei revisori.

3. Nello svolgimento dell'attività di controllo, il collegio si conforma ai principi di onorabilità, professionalità e indipendenza, previsti dall'articolo 2387 del codice civile.

4. Al fine di garantire lo svolgimento delle proprie funzioni il collegio dei revisori ha diritto di accesso agli atti e documenti della regione. I singoli componenti hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.

5. Il registro dei verbali è custodito presso la sede della regione. Copia del verbale è inviata al presidente della regione, al Consiglio regionale, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e al responsabile finanziario della regione.

Art. 73

(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni)

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;
b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

TITOLO IV
Adeguamento delle disposizioni riguardanti la finanza regionale e locale

Art. 74

(Adeguamento dell'ordinamento contabile degli enti locali)

1. Nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 114:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«L'azienda speciale conforma la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato n. 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed ai principi del codice civile.»;

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«L'istituzione conforma la propria gestione ai principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed adotta il medesimo sistema contabile dell'ente locale che lo ha istituito, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 151, comma 2. L'ente locale che si avvale della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale di cui all'articolo 232, comma 3, può imporre alle proprie istituzioni l'adozione della contabilità economico-patrimoniale.»;

c) al comma 4, la parola: «informano» è sostituita dalla seguente: «conformano», e le parole «del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.» sono sostituite dalle seguenti: «dell'equilibrio economico, considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti, fermo restando, per l'istituzione, l'obbligo del pareggio finanziario.»;

d) al comma 8, dopo le parole: «i seguenti atti» sono inserite le seguenti: «dell'azienda»;

e) le lettere b), c) e d) del comma 8 sono sostituite dalle seguenti:
«b) il budget economico almeno triennale;
c) il bilancio di esercizio;
d) il piano degli indicatori di bilancio. »;

f) dopo il comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente:
«8-bis. Ai fini di cui al comma 6, sono fondamentali i seguenti atti dell'istituzione da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale:
a) il piano-programma, di durata almeno triennale, che costituisce il documento di programmazione dell'istituzione;
b) il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, completo dei relativi allegati;

c) le variazioni di bilancio;

d) il rendiconto della gestione predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, completo dei relativi allegati.»;

2) alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 147 dopo le parole: «la redazione[11]del bilancio consolidato» sono inserite le seguenti: «nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni,»;

3) al comma 4 dell'articolo 147-quater, dopo le parole: «secondo la competenza economica» sono inserite le seguenti: «, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni e integrazioni.»;

4) all'articolo 150:

a) al comma 1, dopo le parole: «dalle disposizioni di principio del presente testo unico» sono aggiunte le seguenti: «e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.»;

b) il comma 3 è abrogato;

5) l'articolo 151 è sostituito dal seguente:

«Art. 151. - (Principi generali). - 1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine **presentano** il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

2. Il Documento unico di programmazione è composto dalla Sezione strategica, della durata pari a quelle del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quello del bilancio di previsione finanziario.

3. Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

4. Il sistema contabile degli enti locali garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale, attraverso l'adozione:

a) della contabilità finanziaria, che ha natura autorizzatoria e consente la rendicontazione della gestione finanziaria;

b) della contabilità economico – patrimoniale a fini conoscitivi, per la rilevazione degli effetti economici e patrimoniali dei fatti gestionali e per consentire la rendicontazione economico e patrimoniale.

5. I risultati della gestione finanziaria, economico e patrimoniale sono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.

6. Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

7. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo.

8. Entro il 30 luglio l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.»;

6) all'articolo 152:

a) al comma 1, dopo le parole: «i principi contabili stabiliti dal presente testo unico» sono inserite le seguenti: «e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni»;

b) le lettere a), b, c), d), e), del comma 4 sono sostituite dalle seguenti:

«a) articolo 177;

b) articolo 185, comma 3;

[11] *Soppresso e sostituito come da avviso di rettifica pubblicato su G.U n- 57 del 10-03-2015*

c) articoli 197 e 198;
d) articolo 205;
e) articoli 213 e 219»;

7) al comma 4 dell'articolo 153, le parole: «annuale o [12]pluriennale» sono sostituite dalle seguenti: «di previsione», dopo le parole: «dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese» sono inserite le seguenti: «, alla regolare tenuta della contabilità economico-patrimoniale e» e dopo la parola: «finanziari» è inserita la seguente: «e»;

8) all'articolo 154:

a) i commi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti

«1.E' istituito, senza nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica, presso il Ministero dell'interno l'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali.

2. L'Osservatorio ha il compito di promuovere, in raccordo con la Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, l'adeguamento e la corretta applicazione dei principi contabili da parte degli enti locali e di monitorare la situazione della finanza pubblica locale attraverso studi ed analisi, anche in relazione agli effetti prodotti dall'applicazione della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis. Nell'ambito dei suoi compiti, l'Osservatorio esprime pareri, indirizzi ed orientamenti.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città, sono disciplinate le modalità di organizzazione e di funzionamento.»;

4.La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio è a titolo gratuito e non dà diritto ad alcun compenso o rimborso spese.»;

b) il comma 7 è abrogato;

9) all'articolo 157:

a) al comma1, le parole:«25, 29 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «13, 14 e 15 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e di cui al titolo primo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»;

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 1 gli enti locali garantiscono la rilevazione unitaria dei fatti gestionali attraverso l'adozione di un piano integrato dei conti, articolato in piano finanziario, economico e patrimoniale secondo lo schema di cui all'allegato n. 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il livello minimo di articolazione del piano dei conti finanziario, ai fini del raccordo con i capitoli e gli articoli, ove previsti, del piano esecutivo di gestione è costituito almeno dal quarto livello.

1-ter. Al fine di garantire la tracciabilità di tutte le operazioni gestionali e la movimentazione delle voci del piano dei conti integrato, ad ogni transazione è attribuita una codifica da applicare secondo le modalità previste dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive integrazioni.

1-quater. Le previsioni di competenza e di cassa, aggregate secondo l'articolazione del piano dei conti di quarto livello, ed i risultati della gestione aggregati secondo l'articolazione del piano dei conti, sono trasmessi alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.»;

10) l'articolo 160 è abrogato;

11) all'articolo 162:

a) al comma 1, le parole: «redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i princìpi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. La situazione corrente, come definita al comma 6 del presente articolo, non può presentare un disavanzo» sono sostituite dalle seguenti: «riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e

[12] *Soppresso e sostituito come da avviso di rettifica pubblicato su G.U n- 57 del 10-03-2015*

applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni ››;[13]

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contribuiti destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità**.** »;

12) l'articolo 163 è sostituito dal seguente:
«Art. 163. - (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria) - 1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.

2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell' economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222.

4. All'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti – per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato.

5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti**,** per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli

[13] *Inserito da avviso di rettifica pubblicato su G.U n- 57 del 10-03-2015*

stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

a) tassativamente regolate dalla legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'articolo 185, comma 2, lettera i-bis).

7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'articolo 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione e l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi.»;

13) l'articolo 164 è sostituito dal seguente:

«art. 164. – (Caratteristiche del bilancio) – 1. L'unità di voto del bilancio per l'entrata è la tipologia e per la spesa è il programma, articolato in titoli.

2. Il bilancio di previsione finanziario ha carattere autorizzatorio, costituendo limite, per ciascuno degli esercizi considerati:

a) agli accertamenti e agli incassi riguardanti le accensioni di prestiti;

b) agli impegni e ai pagamenti di spesa. Non comportano limiti alla gestione le previsioni riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro.»;

14) all'articolo 165:

a) al comma 1, la parola: «annuale» è sostituita dalla seguente: «finanziario »,dopo le parole: «all'entrata ed alla spesa» sono inserite le seguenti: «ed è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»;

b) i commi da 2 a 14 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Le previsioni di entrata del bilancio di previsione sono classificate, secondo le modalità indicate all'articolo 15 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in:

a) titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;

b) tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza.

3. Ai fini della gestione, nel Piano esecutivo di gestione, le tipologie sono ripartite in categorie, in capitoli ed eventualmente in articoli. Le categorie di entrata degli enti locali sono individuate nell'elenco di cui all'allegato n. 13/2del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Nell'ambito delle categorie è data separata evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente. La Giunta, contestualmente alla proposta di bilancio, trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie in categorie.

4. Le previsioni di spesa del bilancio di previsione sono classificate secondo le modalità indicate all'articolo 14 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 in:

a) missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dagli enti locali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate;

b) programmi, che rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. I programmi sono ripartiti in titoli e sono raccordati alla relativa codificazione COFOG di secondo livello (Gruppi), secondo le corrispondenze individuate nel glossario, di cui al comma 3-ter dell'articolo 14, che costituisce parte integrante dell'allegato n. 14.

5. Ai fini della gestione, nel Piano esecutivo di gestione, i programmi sono ripartiti in titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I macroaggregati di spesa degli enti locali sono individuati nell'elenco di cui all'allegato n. 14 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive

modificazioni. La Giunta, contestualmente alla proposta di bilancio trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione dei programmi in macroaggregati.[14]

6. Il bilancio di previsione finanziario indica, per ciascuna unità di voto:

a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b) l'ammontare delle previsioni di competenza e di cassa definitive dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio;

c) l'ammontare degli accertamenti e degli impegni che si prevede di imputare in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce, nel rispetto del principio della competenza finanziaria;

d) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

7. In bilancio, prima di tutte le entrate e le spese, sono iscritti:

a) in entrata gli importi relativi al fondo pluriennale vincolato di parte corrente e al fondo pluriennale vincolato in c/capitale;

b) in entrata del primo esercizio gli importi relativi all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto, nei casi individuati dall'articolo 187, commi 3 e 3-bis, con l'indicazione della quota vincolata del risultato di amministrazione utilizzata anticipatamente;

c) in uscita l'importo del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce. Il disavanzo di amministrazione presunto può essere iscritto nella spesa degli esercizi successivi secondo le modalità previste dall'articolo 188;

d) in entrata del primo esercizio il fondo di cassa presunto dell'esercizio precedente.

8. In bilancio, gli stanziamenti di competenza relativi alla spesa di cui al comma 6, lettere b) e c), individuano:

a) la quota che è già stata impegnata negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio cui si riferisce il bilancio;

b) la quota di competenza costituita dal fondo pluriennale vincolato, destinata alla copertura degli impegni che sono stati assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi e degli impegni che si prevede di assumere nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi. Con riferimento a tale quota non è possibile impegnare e pagare con imputazione all'esercizio cui lo stanziamento si riferisce. Agli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato è attribuito il codice della missione e del programma di spesa cui il fondo si riferisce e il codice del piano dei conti relativo al fondo pluriennale vincolato.

9. I bilanci di previsione degli enti locali recepiscono, per quanto non contrasta con la normativa del presente testo unico, le norme recate dalle leggi delle rispettive regioni di appartenenza riguardanti le entrate e le spese relative a funzioni delegate, al fine di consentire la possibilità del controllo regionale sulla destinazione dei fondi assegnati agli enti locali e l'omogeneità delle classificazioni di dette spese nei bilanci di previsione degli enti rispetto a quelle contenute nei rispettivi bilanci di previsione regionali. Le entrate e le spese per le funzioni delegate dalle regioni non possono essere collocate tra i servizi per conto di terzi nei bilanci di previsione degli enti locali.

10. Il bilancio di previsione si conclude con più quadri riepilogativi, secondo gli schemi previsti dall'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

11. Formano oggetto di specifica approvazione del consiglio le previsioni di cui al comma 6, lettere c) e d), per ogni unità di voto, e le previsioni del comma 7.»;

15) all'articolo 166:

a)il comma 1 è sostituito dal seguente «1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio. »;

b) dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:

[14] *Soppresso come da avviso di rettifica pubblicato su G.U n. 57 del 10-03-2015*

«2-quater. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore all0 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo.»;

16) l'articolo 167 è sostituito dal seguente:

«Art. 167 (Fondo crediti di dubbia esigibilità e altri fondi per spese potenziali) – 1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo crediti di dubbia esigibilità" è stanziato l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

2. Una quota del risultato di amministrazione è accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione, e non può essere destinata ad altro utilizzo.

3. È data facoltà agli enti locali di stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'articolo 187, comma 3. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.»;

17) all'articolo 168:

a) alla rubrica, sono aggiunte le seguenti parole: « e le partite di giro»;

b) al comma 1, dopo le parole: «servizi per conto di terzi» sono inserite le seguenti: «e le partite di giro», le parole: «ivi compresi i fondi economali, e» sono soppresse, le parole: «sono ordinati esclusivamente in capitoli, secondo la partizione contenuta nel regolamento di cui all'articolo 160.» sono sostituite dalle seguenti: « comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti, in assenza di qualsiasi discrezionalità come individuate dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»;

c) [15] il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le partite di giro riguardano le operazioni effettuate come sostituto di imposta, per la gestione dei fondi economali e le altre operazioni previste nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»;

d) [16]dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Le previsioni e gli accertamenti d'entrata riguardanti i servizi per conto di terzi e le partite di giro conservano l'equivalenza con le corrispondenti previsioni e impegni di spesa, e viceversa. A tal fine, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo ad entrate e spese riguardanti tali operazioni sono registrate e imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata, in deroga al principio contabile generale n. 16.»;

«2-ter. Non comportando discrezionalità e autonomia decisionale, gli stanziamenti riguardanti le operazioni per conto di terzi e le partite di giro non hanno natura autorizzatoria.»;

18) l'articolo 169 è sostituito dal seguente:

« 169. - (Piano esecutivo di gestione) – 1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza . Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa.

[15] *Soppresso e sostituito come da avviso di rettifica pubblicato su G.U n- 57 del 10-03-2015*
[16] *Soppresso e sostituito come da avviso di rettifica pubblicato su G.U n- 57 del 10-03-2015*

Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'articolo 157.

3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'articolo 157, comma 1-bis.

3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'*articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150*, sono unificati organicamente nel PEG .»;

19) l'articolo 170 è sostituito dal seguente:

«Art. 170. - (Documento unico di programmazione) – 1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegato al bilancio annuale di previsione una relazione previsione e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015**.**

2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.

3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

4. Il Documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.

6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione.»;

20) l'articolo 171 è abrogato;

21) l'articolo 172 è sostituito dal seguente:

«Art. 172. – (Altri allegati al bilancio di previsione) -1. Al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e i seguenti documenti:

a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato

allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;

b) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;

c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

d) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia

e) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di stabilità interno.»;

22) all'articolo 174:

a) al comma 1, la parola: «annuale» è abrogata, le parole : «la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale» sono sostituite dalle seguenti: «finanziario e il Documento unico di programmazione», dopo le parole: «organo di revisione» sono aggiunte le seguenti: «entro il 15 novembre di ogni anno»;

b) al comma 2, dopo le parole: «dell'organo consiliare» sono inserite le seguenti: «e dalla Giunta» le parole: «predisposti dall'organo esecutivo» sono soppresse. Dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento sopravvenute, l'organo esecutivo presenta all'organo consiliare emendamenti allo schema di bilancio e alla nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione in corso di approvazione.»;

c) al comma 3, la parola: «annuale» è abrogata, dopo le parole : «di previsione» è inserita la seguente: «finanziario». Il secondo periodo è soppresso;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Nel sito internet dell'ente locale sono pubblicati il bilancio di previsione, il piano esecutivo di gestione, le variazioni al bilancio di previsione, il bilancio di previsione assestato ed il piano esecutivo di gestione assestato.»;

23) all'articolo 175:

a) al comma 1, dopo le parole: «il bilancio di previsione» è inserita la seguente: «finanziario», dopo le parole: «di competenza» sono aggiunte le seguenti: « e di cassa» e dopo le parole: «relativa alle spese» sono aggiunte le seguenti: «,per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.»;

b) al comma 2, dopo le parole: «dell'organo consiliare» sono aggiunte le seguenti: «salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.»;

c) al comma 3, dopo le parole: «non oltre il 30 novembre di ciascun anno» sono aggiunte le seguenti: «, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:

a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;

b)l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;

c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;

d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate.»;

e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);

f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);

g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente**;**

d) al comma 4, dopo le parole: « in via d'urgenza» sono inserite le seguenti: «opportunamente motivata,»;

e) dopo il comma 5,sono inseriti i seguenti:

«5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:

a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'articolo 187, comma 3-quinquies;
b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio;
c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;
d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;
e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3.

5-ter. Con il regolamento di contabilità si disciplinano le modalità di comunicazione al Consiglio delle variazioni di bilancio di cui al comma 5-bis.

5-quater. Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:

a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contribuiti agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;
b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;
c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'articolo 187, comma 3-quinquies;
d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;
e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi.

5-quinquies. Le variazioni al bilancio di previsione disposte con provvedimenti amministrativi, nei casi previsti dal presente decreto, e le variazioni del piano esecutivo di gestione non possono essere disposte con il medesimo provvedimento amministrativo. Le determinazioni dirigenziali di variazione compensativa dei capitoli del piano esecutivo di gestione di cui al comma 5-quater sono effettuate al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti.»;

f) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Sono vietate le variazioni di giunta compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi.»;

g) al comma 7, le parole: « nei servizi per conto di terzi » sono sostituite dalle seguenti: «nei titoli riguardanti le entrate e le spese per conto di terzi e partite di giro»;

h) al comma 8,le parole: «30 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio» e dopo le parole: «fondo di riserva» sono inserite le seguenti: «ed il fondo di cassa,»;

i) al comma 9, dopo le parole: «dell'organo esecutivo» sono aggiunte le seguenti «, salvo quelle previste dal comma 5-quater, » e dopo le parole: «entro il 15 dicembre di ciascun anno» sono inserite le seguenti «, fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno.»;

l) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
«9-bis. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, allegato al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:
a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;
b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.»;

m) dopo il comma 9-bis è aggiunto il seguente: «9-ter. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.»

24) all'articolo 176:
a) alla rubrica, dopo le parole: «Prelevamenti dal fondo di riserva» sono aggiunte le seguenti: «e dai fondi spese potenziali»;
b) dopo le parole: «fondo di riserva» sono aggiunte le seguenti: «, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali»;

25) all'articolo 179:
a) dopo il primo periodo del comma 1 è aggiunto il seguente: «Le entrate relative al titolo "Accensione prestiti" sono accertate nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio.»;
b) al comma 2, dopo le parole: «l'accertamento delle entrate avviene» sono aggiunte le seguenti: «distinguendo le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti attraverso la codifica della transazione elementare di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, seguendo le seguenti disposizioni:»;
c) alla lettera c) del comma 2, dopo le parole: «delle spese» sono aggiunte le seguenti: «del titolo "Servizi per conto terzi e partite di giro",»;
d) dopo la lettera c) del comma 2 è aggiunta la seguente:
«c-bis)per le entrate derivanti da trasferimenti e contributi da altre amministrazioni pubbliche a seguito della comunicazione dei dati identificativi dell'atto amministrativo di impegno dell'amministrazione erogante relativo al contributo o al finanziamento;»;
e) alla lettera d) del comma 2, dopo le parole: «atti amministrativi specifici» sono aggiunte le seguenti: «,salvo i casi, tassativamente previsti nel principio applicato della contabilità finanziaria, per cui è previsto l'accertamento per cassa.»;

f) al comma 3, dopo le parole: «regolamento di contabilità dell'ente» sono aggiunte le seguenti: «, nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto e dal principio generale della competenza finanziaria e dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui agli allegati n. 1 e n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»;

g) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. L'accertamento dell'entrata è registrato quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione alle scritture contabili riguardanti l'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate il cui diritto di credito non venga a scadenza nello stesso esercizio finanziario. E' vietato l'accertamento attuale di entrate future. Le entrate sono registrate nelle scritture contabili anche se non determinano movimenti di cassa effettivi.»;

26) all'articolo 180:

a) alla lettera d) del comma 3, la parola: «somme» è sostituita dalle seguenti: «[17] entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti»;

b) alla lettera e) del comma 3, le parole: «della risorsa o del capitolo di bilancio cui è riferita l'entrata» sono sostituite dalle seguenti: «del titolo e della tipologia»;

c) alla lettera f) dopo le parole: «la codifica» sono aggiunte le seguenti: «di bilancio»;

d) dopo la lettera h) del comma 3 sono aggiunte le seguenti:

«n-bis) la codifica SIOPE di cui all'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

h-ter) i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.»;

e) al primo periodo del comma 4, dopo le parole: «versata in favore dell'ente» sono aggiunte le seguenti: «,ivi comprese le entrate di cui al comma 4-ter,». Dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «L'ente procede alla regolarizzazione dell'incasso entro i successivi 60 giorni e, comunque, entro i termini previsti per la resa del conto del tesoriere.»;

f) dopo il comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«4-bis. Gli ordinativi di incasso che si riferiscono ad entrate di competenza dell'esercizio in corso sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui, garantendone la numerazione unica per esercizio e progressiva. Gli ordinativi di incasso, sia in conto competenza sia in conto residui, sono imputati contabilmente all'esercizio in cui il tesoriere ha incassato le relative entrate, anche se la comunicazione è pervenuta all'ente nell'esercizio successivo.

4-ter. Gli incassi derivanti dalle accensioni di prestiti sono disposti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa.

4-quater. È vietata l'imputazione provvisoria degli incassi in attesa di regolarizzazione alle partite di giro.

4-quinquies. Gli ordinativi d'incasso non riscossi entro il termine dell'esercizio sono restituiti dal tesoriere all'ente per l'annullamento e la successiva emissione nell'esercizio successivo in conto residui.

4-sexies. I codici di cui al comma 3, lettera h-ter), possono essere applicati all'ordinativo di incasso a decorrere dal 1° gennaio 2016.»;

27) al comma 3 dell'articolo 181, dopo le parole: «dal regolamento di contabilità» sono aggiunte le seguenti:«, non superiori ai quindici giorni lavorativi»;

28) all'articolo 183:

a)al comma 1, dopo le parole: «indicata la ragione» sono aggiunte le seguenti: «e la relativa scadenza»;

b) alla lettera b) del comma 2 dopo le parole: «oneri accessori» sono aggiunte le seguenti: «nei casi in cui non si sia provveduto all'impegno nell'esercizio in cui il contratto di finanziamento è stato perfezionato»;

c) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«c)per contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative, nei casi in cui l'importo dell'obbligazione sia definita contrattualmente. Se l'importo dell'obbligazione non è predefinito nel contratto, con l'approvazione del bilancio

[17] *Soppresso come da avviso di rettifica pubblicato su G.U n- 57 del 10-03-2015*

si provvede alla prenotazione della spesa, per un importo pari al consumo dell'ultimo esercizio per il quale l'informazione è disponibile.»;

d) il terzo periodo del comma 3 è sostituito dai seguenti: «Le spese di investimento per lavori pubblici prenotate negli esercizi successivi, la cui gara è stata formalmente indetta, concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato e non del risultato di amministrazione. In assenza di aggiudicazione definitiva della gara entro l'anno successivo le economie di bilancio confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale e il fondo pluriennale è ridotto di pari importo.»;

e) i commi 5, 6, 7, 8, sono sostituiti dai seguenti:

« 5. Tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica. Le spese sono registrate anche se non determinano movimenti di cassa effettivi.

6. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente:

a) sugli esercizi successivi a quello in corso, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi al primo;

b) sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'articolo 1677 del codice civile, delle spese correnti correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale.

Le obbligazioni che comportano impegni riguardanti le partite di giro e i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria sono assunte esclusivamente in relazione alle esigenze della gestione.

7. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

8. Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.»;

f) al primo periodo del comma 9, dopo le parole: «assumono atti di impegno» sono aggiunte le seguenti: «nel rispetto dei principi contabili generali e del principio applicato della contabilità finanziaria di cui agli allegati n. 1 e n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.» e, al secondo periodo, le parole: ‹‹all'art. 151, comma 4››[18] sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 7 e 8.»;

g) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: «9-bis. Gli impegni sono registrati distinguendo le spese ricorrenti da quelle non ricorrenti attraverso la codifica della transazione elementare di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»

[18] *Soppresso e sostituito come da avviso di rettifica pubblicato su G.U n- 57 del 10-03-2015*

29) all'articolo 185:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«Gli ordinativi di pagamento sono disposti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa, salvo i pagamenti riguardanti il rimborso delle anticipazioni di tesoreria, i servizi per conto terzi e le partite di giro.»;

b) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 185 è sostituita dalla seguente:
«l'indicazione della missione, del programma e del titolo di bilancio cui è riferita la spesa e la relativa disponibilità, distintamente per residui o competenza e cassa;»;

c) alla lettera d) del comma 2, dopo la parola: «codifica» sono aggiunte le seguenti: «di bilancio»;

d) alla lettera e) del comma 2, le parole: «, ove richiesto,» sono soppresse;

e) alla lettera i) della comma 2, dopo le parole: «vincoli di destinazione» sono aggiunte le seguenti: «stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti;»;

f) dopo la lettera i) del comma 2 sono aggiunte le seguenti:
«i-bis) la codifica SIOPE di cui all'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
i-ter) i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
i-quater) l'identificazione delle spese non soggette al controllo dei dodicesimi di cui all'articolo 163, comma 5, in caso di esercizio provvisorio.»;

g) al comma 3, dopo le parole: «della liquidazione» sono aggiunte le seguenti: «e al rispetto dell'autorizzazione di cassa,»;

h) al secondo periodo del comma 4, le parole: «Entro quindici giorni e comunque entro il termine del mese in corso» sono sostituite dalle seguenti: «Entro trenta giorni» e dopo le parole: «ai fini della regolarizzazione» sono aggiunte le seguenti: «, imputandolo contabilmente all'esercizio in cui il tesoriere ha effettuato il pagamento, anche se la relativa comunicazione è pervenuta all'ente nell'esercizio successivo.»;

i) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis.I codici di cui al comma 2, lettera i-bis), possono essere applicati al mandato a decorrere dal 1° gennaio 2016.»;

30) all'articolo 186:

a) dopo il primo periodo del comma 1 è aggiunto il seguente: «Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio.»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione è determinato l'importo del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce.»;

31) all'articolo 187:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Composizione del risultato di amministrazione»;

b) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
« 1. Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti.
I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'articolo 188.

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'articolo 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

c) per il finanziamento di spese di investimento;

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

3. Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies.»;

c) dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti:

«3-ter. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;

b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;

c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;

d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio, compresi quelli di cui all'articolo 193.

L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

3-quater. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

3-quinquies. Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di

amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta.

3-sexies. Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 3-quater e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modificazioni e integrazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.»;

32) all'articolo 188:

a) al comma 1, dopo la parola: «è» è aggiunta la seguente: «immediatamente» e le parole: «al bilancio di previsione nei modi e nei termini di cui all'articolo 193, in aggiunta alle quote di ammortamento accantonate e non disponibili nel risultato contabile di amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «[19] all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto.»;

b) al comma 1, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti:

« La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ai fini del rientro, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, contestualmente, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza. La deliberazione, contiene l'analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo, l'individuazione di misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale il sindaco o il presidente trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, con il parere del collegio dei revisori. L'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso.»;

c) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. L'eventuale disavanzo di amministrazione presunto accertato ai sensi dell'articolo 186, comma 1-bis, è applicato al bilancio di previsione dell'esercizio successivo secondo le modalità previste al comma 1. A seguito dell'approvazione del rendiconto e dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, si provvede all'adeguamento delle iniziative assunte ai sensi del presente comma.

1-ter. A seguito dell'eventuale accertamento di un disavanzo di amministrazione presunto nell'ambito delle attività previste dall'articolo 187, comma 3-quinquies, effettuate nel corso dell'esercizio provvisorio nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 187, comma 3, si provvede alla tempestiva approvazione del bilancio di

[19] *Soppresso come da avviso di rettifica pubblicato su G.U n- 57 del 10-03-2015*

previsione. Nelle more dell'approvazione del bilancio la gestione prosegue secondo le modalità previste dall'articolo 163, comma 3.

1-quater. Agli enti locali che presentino, nell'ultimo rendiconto deliberato, un disavanzo di amministrazione ovvero debiti fuori bilancio, ancorchè da riconoscere, nelle more della variazione di bilancio che dispone la copertura del disavanzo e del riconoscimento e finanziamento del debito fuori bilancio, è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi.»;

33) all'articolo 189:

a) al comma 2 le parole: «nonché le somme derivanti dalla stipulazione di contratti di apertura di credito» sono sostituite dalle seguenti: «esigibile nell'esercizio, secondo i principi applicati della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»;

b) al comma 3 le parole: «costituiscono residui attivi le somme derivanti da mutui per i quali è intervenuta la concessione definitiva da parte della Cassa depositi e prestiti o degli Istituti di previdenza ovvero la stipulazione del contratto per i mutui concessi da altri Istituti di credito.» sono sostituite dalle seguenti:« le somme rese disponibili dalla Cassa depositi e prestiti a titolo di finanziamento e non ancora prelevate dall'ente costituiscono residui attivi a valere dell'entrata classificata come prelievi da depositi bancari, nell'ambito del titolo Entrate da riduzione di attività finanziarie, tipologia Altre entrate per riduzione di attività finanziarie.»;

c) al comma 4 la parola: «accertamenti» è sostituita dalla seguente: «entrate»;

34) all'articolo 191:

a) al comma 1 le parole: «intervento o capitolo» sono sostituite dalla seguente: «programma». Il secondo periodo è sostituito dai seguenti:

«Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione.»;

b) al comma 2 le parole: «all'intervento o capitolo» sono sostituite dalle seguenti: «alla missione e al programma», dopo le parole: «di bilancio» sono aggiunte le seguenti: «e al relativo capitolo di spesa del piano esecutivo di gestione»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il regolamento di contabilità dell'ente disciplina le modalità attraverso le quali le fatture o i documenti contabili equivalenti che attestano l'avvenuta cessione di beni, lo stato di avanzamento di lavori, la prestazione di servizi nei confronti dell'ente sono protocollate ed, entro 10 giorni, annotate nel registro delle fatture ricevute secondo le modalità previste dall'articolo 42 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per il protocollo di tali documenti è istituito un registro unico, ed è esclusa la possibilità di ricorrere a protocolli di settore o di reparto»;

35) all'articolo 193:

a) al comma 1, dopo le parole: «dal presente testo unico» sono aggiunte le seguenti: «, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'articolo 162, comma 6.»;

b) al comma 2, le parole:«30 settembre» sono sostituite dalle seguenti:«31 luglio», le parole: «ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l'organo consiliare dà», sono sostituite dalle seguenti: «a dare», e le parole:« , adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei

residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio.» sono sostituite dalle seguenti: «ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b)i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente «3.Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.»;

36) all'articolo 195

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Utilizzo di entrate vincolate»:

b) al comma 1, le parole: «di entrate aventi specifica destinazione» sono sostituite dalle seguenti: «delle entrate vincolate di cui all'articolo 180, comma 3, lettera d)». Dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «I movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all'articolo 180, comma 3, sono oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria.»;

c) al comma 2, le parole: «somme a specifica destinazione» sono sostituite dalle seguenti: «entrate vincolate», le parole: «dal tesoriere su specifiche richieste del servizio finanziario dell'ente» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ente con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile»;

d) al comma 3, le parole: «somme a specifica destinazione» sono sostituite dalle seguenti: «entrate vincolate». Dopo il secondo periodo del comma 3 è aggiunto il seguente: « La ricostituzione dei vincoli è perfezionata con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile.»;

e) al comma 4, le parole: «somme a specifica destinazione» sono sostituite dalle seguenti: «entrate vincolate»;

37) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 197 è sostituita dalla seguente:

« a) predisposizione del piano esecutivo di gestione;»;

38) all'articolo 199:

a) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 199, le parole: «avanzi di» sono sostituite dalle seguenti: «avanzo di parte corrente del», la parola :«costituiti» è sostituita dalla seguente: «costituito;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le entrate di cui al comma 1, lettera a), c), d) ed f) sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento e non possono essere impiegate per la spesa corrente.»;

39) all'articolo 200:

a)la rubrica è sostituita dalla seguente: «*Gli investimenti*»:

b) al comma 1, le parole: «pluriennale originario eventualmente modificato dall'organo consiliare,» sono sostituite dalle seguenti: «di previsione»;

c) dopo il comma 1, sono aggiunti, in fine, seguenti:

«1-bis. La copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi è costituita:

a) da risorse accertate esigibili nell'esercizio in corso di gestione, confluite nel fondo pluriennale vincolato accantonato per gli esercizi successivi;

b) da risorse accertate esigibili negli esercizi successivi, la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra pubblica amministrazione;

c) dall'utilizzo del risultato di amministrazione nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 187. Il risultato di amministrazione può confluire nel fondo pluriennale vincolato accantonato per gli esercizi successivi.

1-ter. Per l'attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, deve essere dato specificamente atto, al momento dell'attivazione del primo impegno, di aver predisposto la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento, anche se la forma di copertura è stata già indicata nell'elenco annuale del piano delle opere pubbliche di cui all'articolo 128 del decreto legislativo n. 163 del 2006.»;

40) all'articolo 201:

a) al comma 1, dopo le parole: «sono autorizzate» sono aggiunte le seguenti: «, nel rispetto dei limiti imposti dall'ordinamento alla possibilità di indebitamento,»;

b) al comma 2, le parole: «al miliardo di lire» sono sostituite dalle seguenti: «a cinquecentomila euro»;

41) all'articolo 203:

a) alla lettera b) del comma 1, la parola: «annuale» è sostituita dalle seguenti: «di previsione» le parole: «incluse le relative previsioni» sono sostituite dalle seguenti: «iscritti i relativi stanziamenti»;

b) al comma 2, la parola: «annuale» è sostituita dalla seguente: «di previsione» e le parole: «modifica il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica» sono sostituite dalle seguenti: «adegua il documento unico di programmazione e di conseguenza le previsioni del bilancio degli esercizi successivi»;

42) all'articolo 204:

a) al comma 1, le parole: «Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate.» sono soppresse;

b) alla fine del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: «« Il rispetto del limite è verificato facendo riferimento anche agli interessi riguardanti i finanziamenti contratti e imputati contabilmente agli esercizi successivi. Non concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali l'ente ha accantonato l'intero importo del debito garantito»;

c) al comma 2, le parole: «dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica» sono soppresse. Alla lettera f), le parole: «Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica» sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministro dell'economia e delle finanze»;

d) il secondo periodo del comma 3 è soppresso;

43) all'articolo 205-bis:

a) alla lettera a) del comma 3, le parole: «L'erogazione dell'intero importo messo a disposizione al momento della contrazione dell'apertura di credito ha luogo nel termine massimo di tre anni, ferma restando la possibilità per l'ente locale di disciplinare contrattualmente le condizioni economiche di un eventuale utilizzo parziale;[20]» sono soppresse;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il contratto di cui al comma 3 può prevedere l'erogazione dei singoli tiraggi sulla base di scritture private ovvero di atti di quietanza, fermo restando, al termine di periodi di tempo contrattualmente predeterminati, la formalizzazione dell'insieme dei tiraggi effettuati con unico atto pubblico.»;

44) all'articolo 206:

a) al comma 1, la parola: «annuale» è sostituita dalle seguenti: «di previsione»;

b) il secondo periodo del comma 1 è soppresso;

«cinquecentomila euro»;

45) all'articolo 207:

a) al comma 1, dopo le parole: «dalle comunità montane di cui fanno parte» sono aggiunge le seguenti: «che possono essere destinatari di contributi agli

[20] *Soppresso e sostituito come da avviso di rettifica pubblicato su G.U n- 57 del 10-03-2015*

investimenti finanziati da debito, come definiti dall'articolo 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.»;

b) al comma 3, dopo le parole: «anche a favore di terzi» sono aggiunte le seguenti: «, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'articolo 3, comma 18, lettere g) ed h) della legge 24 dicembre 2003, n. 350,»;

c) dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente:

«4-bis. Con il regolamento di contabilità l'ente può limitare la possibilità di rilasciare fideiussioni.»;

46) alla lettera b) del comma 1 all'articolo 208, le parole: «lire 1 miliardo» sono sostituite dalle seguenti: «cinquecentomila euro»

47) all'articolo 209, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il tesoriere tiene contabilmente distinti gli incassi di cui all'articolo 180, comma 3, lettera d). I prelievi di tali risorse sono consentiti solo con i mandati di pagamento di cui all'articolo 185, comma 2, lettera i). E' consentito l'utilizzo di risorse vincolate secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 195.»;

48) dopo il comma 1 dell'articolo 215 è aggiunto il seguente :

«1-bis. Il tesoriere non gestisce i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunti nei campi liberi dell'ordinativo a disposizione dell'ente.»;

49) all'articolo 216:

a) al comma 1 le parole: «solo se i mandati risultano emessi entro i limiti dei rispettivi interventi stanziati in bilancio o dei capitoli per i servizi per conto di terzi» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti degli stanziamenti di cassa. I mandati in conto competenza non possono essere pagati per un importo superiore alla differenza tra il relativo stanziamento di competenza e la rispettiva quota riguardante il fondo pluriennale vincolato.». Al secondo periodo, dopo le parole: «debitamente esecutive» sono aggiunte infine le seguenti:« riguardanti l'esercizio in corso di gestione. Il tesoriere gestisce solo il primo esercizio del bilancio di previsione e registra solo le delibere di variazione del fondo pluriennale vincolate effettuate entro la chiusura dell'esercizio finanziario.»;

b) al comma 2, dopo le parole: «se privo della codifica» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «,compresa la codifica SIOPE di cui all'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il tesoriere non gestisce i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunti nei campi liberi del mandato a disposizione dell'ente».;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «I mandati in conto residui non possono essere pagati per un importo superiore all'ammontare dei residui risultanti in bilancio per ciascun programma.»;

50) all'articolo 222 le parole: «per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni» e «e per le comunità montane ai primi due titoli» sono soppresse;

51) all'articolo 224, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il regolamento di contabilità dell'ente disciplina le modalità di svolgimento della verifica straordinaria di cassa.»;

52) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 225, dopo la parola: «conservazione» sono aggiunte le seguenti: «per almeno cinque anni» e la parola: «periodiche» è soppressa;

53) all'articolo 226:

a) al comma 2, le parole: «su modello approvato col regolamento di cui all'articolo 160» sono sostituite dalle seguenti: «su modello di cui all'allegato n. 17 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118»;

b) alla lettera a) del comma 2 la parola: «risorsa» è sostituita dalla seguente «tipologia», la parola: «intervento» è sostituita dalla seguente: «programma», le parole: «nonché per ogni capitolo di entrata e di spesa per i servizi per conto di terzi» sono soppresse;

c) alla lettera c) del comma 2, la parola: «meccanografici» è sostituita dalla seguente: «informatici»;

54) all'articolo 227:

a) al comma 1, dopo la parola: «rendiconto» sono aggiunte le seguenti: «della gestione», le parole: «ed il conto del patrimonio» sono sostituite dalle seguenti: «e lo stato patrimoniale»;

b)il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il rendiconto della gestione è deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo dall'organo consiliare, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilità;

c) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente :

«2-ter Contestualmente al rendiconto, l'ente approva il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati degli eventuali organismi strumentali secondo le modalità previste dall'articolo 11, commi 8 e 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»;

d) Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nelle more dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facoltà, prevista dall'articolo 232, non predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato.»;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Al rendiconto della gestione sono allegati i documenti previsti dall'articolo 11 comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed i seguenti documenti:

a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al rendiconto della gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;

b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;

c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.»;

f) dopo il comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«6-bis. Nel sito internet dell'ente, nella sezione dedicata ai bilanci, è pubblicata la versione integrale del rendiconto della gestione, comprensivo anche della gestione in capitoli, dell'eventuale rendiconto consolidato, comprensivo della gestione in capitoli ed una versione semplificata per il cittadino di entrambi i documenti.

6-ter. I modelli relativi alla resa del conto da parte degli agenti contabili sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194. Tali modelli sono aggiornati con le procedure previste per l'aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

6-quater.Contestualmente all'approvazione del rendiconto, la giunta adegua, ove necessario, i residui, le previsioni di cassa e quelle riguardanti il fondo pluriennale vincolato alle risultanze del rendiconto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 188, comma 1, in caso di disavanzo di amministrazione.»;

55) all'articolo 228 sono apportate le seguenti modificazioni:

a)al comma 1, le parole: «autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni» sono sostituite dalle seguenti: «rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione»;

b) al comma 2, le parole: «risorsa dell'»sono sostituite dalle seguenti: «tipologia di» e le parole: «intervento della» sono sostituite dalle seguenti: «programma di» e le parole: «nonché per ciascun capitolo dei servizi per conto di terzi,» sono soppresse;

c) alla lettera b) del comma 2, dopo le parole: «di quella ancora da pagare» sono aggiunte le seguenti: «e di quella impegnata con imputazione agli esercizi successivi rappresentata dal fondo pluriennale vincolato»;
d) al comma 3, dopo le parole: «in parte dei residui» sono aggiunte le seguenti: «e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»
e)al comma 4, le parole: «contabile di gestione e con quello contabile di amministrazione, in termini di avanzo, pareggio o disavanzo» sono sostituite dalle seguenti: «della gestione di competenza e della gestione di cassa e del risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio»;
f) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«Al rendiconto sono allegati la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ed il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio. La tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio sono altresì allegati al certificato del rendiconto.»;
g) al comma 7, la parola: «sui» è sostituita dalla seguente: «riguardante», le parole: «gestionali dei servizi degli enti locali indicati» sono sostituite dalla seguente: «contenuti» e le parole: «nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet del Ministero dell'interno.»;
h) al comma 8, le parole: «e le tabelle di cui al comma 5 sono approvati con il regolamento di cui all'articolo 160» sono sostituite dalle seguenti: «sono predisposti secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»;

56) all'articolo 229:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione di competenza economica dell'esercizio considerato, rilevati dalla contabilità economico-patrimoniale ,nel rispetto del principio contabile generale n. 17 e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 1 e n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e rileva il risultato economico dell'esercizio.
2. Il conto economico è redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»;
b) i commi 3,4, 5, 6,7, 9 e 10 sono abrogati;

57) all'articolo 230:
a) alla rubrica, la parola: «conto del patrimonio» è sostituita dalla seguente: «Lo stato patrimoniale e conti patrimoniali speciali»:
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«Lo stato patrimoniale rappresenta i risultati della gestione patrimoniale e la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio ed è predisposto nel rispetto del principio contabile generale n. 17 e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 1 e n. 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»;
c) al comma 2, le parole: «,suscettibili di valutazione ed attraverso la cui rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale differenziale è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale» sono soppresse. Dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:
«Attraverso la rappresentazione contabile del patrimonio è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.»;
d) al comma 3, le parole: «nel conto del patrimonio» sono sostituite dalle seguenti: «nello stato patrimoniale»;
e) al comma 4, le parole: «come segue:» sono sostituite dalle seguenti:«, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 4/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.» e le lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h) sono soppresse;
f) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Lo stato patrimoniale comprende anche i crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione. Al rendiconto della gestione è allegato l'elenco di tali crediti distintamente rispetto a quello dei residui attivi.»;

g) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il regolamento di contabilità può prevedere la compilazione di conti patrimoniali di inizio e fine mandato degli amministratori.»;

h) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Lo stato patrimoniale è redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni.»;

g) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9-bis. Nell'apposita sezione dedicata ai bilanci del sito internet degli enti locali è pubblicato il rendiconto della gestione, il conto del bilancio articolato per capitoli, e il rendiconto semplificato per il cittadino di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni.»;

58) l'articolo 231 è sostituito dal seguente:

«Art. 231. - (La relazione sulla gestione). - 1. La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.»;

59) l'articolo 232 è sostituito dal seguente:

«Art. 232. - (Contabilità economico-patrimoniale). - Gli enti locali garantiscono la rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo economico-patrimoniale nel rispetto del principio contabile generale n. 17 della competenza economica e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui agli allegati n. 1 e n. 4/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

2. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017.»;

60) dopo l'art. 233 è aggiunto il seguente:

«Art. 233-bis. – (Il bilancio consolidato). – 1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011. n. 118, e successive modificazioni.

3. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017.»;

61) all'articolo 239:

a) al numero 2) del comma 1, dopo le parole: «degli equilibri e» è aggiunta la seguente: «tutte». Dopo le parole: «variazioni di bilancio» sono aggiunte le seguenti: «escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio**.»**;

b) alla lettera d) del comma 1, dopo le parole: «di deliberazione consiliare» sono aggiunte le seguenti: «di approvazione». Al secondo periodo, dopo le parole: «La relazione» sono aggiunte le seguenti: «dedica un'apposita sezione all'eventuale rendiconto consolidato di cui all'articolo 11, commi 8 e 9, e»;

c) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-bis) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui all'articolo 233-bis e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo;»;

62) al comma 4 dell'articolo 246, le parole: «bilancio preventivo per l'esercizio successivo» sono sostituite dalle seguenti: «bilancio di previsione per il triennio successivo»;
63) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 250, dopo le parole: «nell'ultimo bilancio approvato» sono aggiunte le seguenti: «con riferimento all'esercizio in corso,»;
64) al primo periodo del comma 5 dell'articolo 268-bis, le parole: «nei bilanci annuale e pluriennale» sono sostituite dalle seguenti: «in ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.».

Art. 75

(Adeguamento della definizione di indebitamento)

1. Nella legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 17 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«17. Per gli enti di cui al comma 16, costituiscono indebitamento, agli effetti dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni relative a flussi futuri di entrata, a crediti e a attività finanziarie e non finanziarie, l'eventuale somma incassata al momento del perfezionamento delle operazioni derivate di swap (cosiddetto up front), le operazioni di leasing finanziario stipulate dal 1° gennaio 2015, il residuo debito garantito dall'ente a seguito della definitiva escussione della garanzia. Inoltre, costituisce indebitamento il residuo debito garantito a seguito dell'escussione della garanzia per tre annualità consecutive, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del debitore originario.

Dal 2015, gli enti di cui al comma 16 rilasciano garanzie solo a favore dei soggetti che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito e per le finalità definite dal comma 18. Non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato articolo 119, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio.»;

b) al comma 18 dell'articolo 3, le parole: « Trasferimenti in conto capitale» sono sostituite dalle seguenti: «Contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie».

Art. 76

(Adeguamento delle disposizioni in materia di trasparenza dei bilanci)

1. Gli enti soggetti al titolo primo del presente decreto pubblicano nel proprio sito istituzionale, nella sezione dedicata ai bilanci, tutti i documenti contabili previsti dai rispettivi ordinamenti.

2. Dal 1° gennaio 2015 agli enti di cui al comma 1 non si applicano:

a) l'articolo 6 della legge n. 25 febbraio 1987, n. 67, recante rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1989, n. 90, recante approvazione dei modelli degli estratti di bilancio che gli enti pubblici devono compilare e pubblicare sui giornali quotidiani e periodici, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 25 febbraio 1987, n. 67.

Art. 77

(Abrogazioni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 sono abrogati:

a) l'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281;
b) la legge 6 dicembre 1973, n. 853, concernente autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario;
c) il decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, concernente principi fondamenti e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208;
d) il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 170, concernente ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, a norma dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

e) il comma 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fatta salva l'applicazione ai fini della rendicontazione dell'esercizio 2014;
f) il comma 17 dell'articolo 6 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fatta salva l'applicazione all'esercizio 2014;
g) l'articolo 4, comma 3, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, concernente norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani;
h) al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194:
   1) le lettere da a) a v) del comma 1 dell'articolo 1;
   2) i commi 2, 3 e 5 dell'articolo 1;
   3) gli articoli 2, 3 e 4.

TITOLO IV
Disposizioni finali e transitorie

Art. 78
(Sperimentazione)

1. Al fine di verificare l'effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile definito dal presente decreto alle esigenze conoscitive della finanza pubblica e per individuare eventuali criticità del sistema e le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia, a decorrere dal 2012, è avviata una sperimentazione, della durata di tre esercizi finanziari, riguardante l'attuazione delle disposizioni di cui al titolo I, con particolare riguardo all'adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa, e della classificazione per missioni e programmi di cui all'articolo 33.
2. Ai fini della sperimentazione, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle riforme per il federalismo, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e il Ministro per la semplificazione normativa, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le modalità della sperimentazione, i principi contabili applicati di cui all'articolo 3, il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato comune e del piano dei conti integrato di ciascun comparto di cui all'articolo 4, la codifica della transazione elementare di cui all'articolo 6, gli schemi di bilancio di cui agli articoli 11 e 12, i criteri di individuazione dei Programmi sottostanti le missioni, le metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio e le modalità di attuazione della classificazione per missioni e programmi di cui all' articolo 17 e le eventuali ulteriori modifiche e integrazioni alle disposizioni concernenti il sistema contabile delle amministrazioni coinvolte nella sperimentazione di cui al comma 1. Il decreto di cui al primo periodo prevede la sperimentazione della tenuta della contabilità finanziaria sulla base di una configurazione del principio della competenza finanziaria secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, che danno luogo a entrate e spese per l'ente di riferimento sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza, ferma restando, nel caso di attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, la necessità di predisporre, sin dal primo anno, la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento. Ai fini della sperimentazione il bilancio di previsione annuale e il bilancio di previsione pluriennale hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per le partite di giro, i servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di cassa. Per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono essere sperimentati sistemi di contabilità e schemi di bilancio semplificati. La tenuta della contabilità delle amministrazioni coinvolte nella sperimentazione è disciplinata dalle disposizioni di cui al Titolo I e al decreto di cui al presente comma, nonché dalle discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, in quanto con esse compatibili. Per le regioni, in via sperimentale, può essere verificata la possibilità di individuare appositi programmi anche di carattere strumentale in relazione alle specifiche competenze ad esse attribuite e nel rispetto dei

principi di omogeneità di classificazione delle spese di cui all'articolo 12 del presente decreto. Al termine del primo esercizio finanziario in cui ha avuto luogo la sperimentazione e, successivamente, ogni sei mesi, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione sui relativi risultati. Nella relazione relativa all'ultimo semestre della sperimentazione il Governo fornisce una valutazione sulle risultanze della medesima sperimentazione, anche ai fini dell'attuazione del comma 4.

3. Lo schema del decreto di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere, ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

4. Entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell' articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione, secondo criteri che tengano conto della collocazione geografica e della dimensione demografica. Per le amministrazioni non interessate dalla sperimentazione continua ad applicarsi, sino all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 5, la vigente disciplina contabile.

5. In considerazione degli esiti della sperimentazione, con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono definiti i contenuti specifici del principio della competenza finanziaria di cui al punto 16 dell'allegato 1 e possono essere ridefiniti i principi contabili generali; inoltre sono definiti i principi contabili applicati di cui all'articolo 3, il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato comune e del piano dei conti integrato di ciascun comparto di cui all'articolo 4, la codifica della transazione elementare di cui all'articolo 6, gli schemi di bilancio di cui agli articoli 11 e 12, i criteri di individuazione dei Programmi sottostanti le missioni, le metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, le modalità di attuazione della classificazione per missioni e programmi di cui all' articolo 17, nonché della definizione di spese rimodulabili e non rimodulabili di cui all'articolo 16.

6. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, individua un sistema premiante, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a favore delle amministrazioni pubbliche che partecipano alla sperimentazione.

Art. 79

(Disposizioni concernenti le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. La decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni speciali e province autonome, sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 80

(Disposizioni finali ed entrata in vigore) .

1. Le disposizioni del Titolo I, III, IV e V si applicano, ove non diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi, e le disposizioni del Titolo II si applicano a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

2. Per quanto non diversamente disposto dal titolo secondo del presente decreto, restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

3. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Ogni richiamo agli articoli 36, 37 e 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, contenuti in decreti, disposizioni di legge, e atti aventi forza di legge vigenti, deve intendersi riferito, rispettivamente, agli articoli 78, 79 e 80 del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data di aggiornamento: 24/06/2015 - Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.

Legge regionale 13 maggio 1996, n. 7

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.[1]

(BURC n. 49 del 17 maggio 1996)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle seguenti leggi regionali: 24 maggio 1999, n. 14; 28 agosto 2000, n. 14; 15 dicembre 2000, n. 19; 2 maggio 2001, n. 7; 29 ottobre 2001, n. 24; 7 agosto 2002, n. 31; 26 giugno 2003, n. 8; 11 agosto 2004, n. 18; 3 giugno 2005, n. 12; 22 novembre 2005, n. 16; 21 agosto 2006, n. 7; 19 aprile 2007, n. 8; 29 dicembre 2010, n. 34; 7 ottobre 2011, nn. 36 e 37; 23 dicembre 2011, n. 47; 3 febbraio 2012, n.3; 3 settembre 2012, n. 40; 3 luglio 2013, n. 28; 27 aprile 2015, n. 11; 27 dicembre 2016, n. 43; 11 dicembre 2017, n. 46; 22 dicembre 2017, n. 54; 21 novembre 2018, n. 39; *30 novembre 2021, n. 30; 1 marzo 2022, n. 1; 1 marzo 2022, n. 2; 7 luglio 2022, n. 21; 14 dicembre 2022, n. 43; 26 maggio 2023, n. 24; 17 marzo 2025, n. 10; 19 dicembre 2025, n. 48; 1° aprile 2026, n. 12)*

CAPO I
Ordinamento Struttura Organizzativa

Art. 1
(Principi sull'ordinamento della struttura organizzativa)

1. La struttura organizzativa della Giunta regionale è ordinata in modo da assicurare il decentramento, a norma degli articoli 3 e 66 dello Statuto.
2. Le disposizioni della presente legge disciplinano l'organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale, nonché il rapporto di lavoro e le funzioni del personale con qualifica dirigenziale del ruolo della Giunta regionale.
3. Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle dei contratti collettivi nazionali stipulati ai sensi del Titolo III del predetto decreto legislativo.

Art. 2
(Articolazione organizzativa della Giunta regionale)

1. Le strutture amministrative della Giunta regionale sono distribuite in *quindici*[2] Dipartimenti, articolazioni organizzative di vertice. *La responsabilità dei dipartimenti è affidata ai dirigenti generali, il cui esercizio delle funzioni non può protrarsi oltre il settantesimo anno di età.*[3]

---

[1] Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, l.r. 21 novembre 2018, n. 39.

[2] L'art. 1-bis, comma 1, lettera a), l.r. 24 maggio 1999, n. 14 sostituisce la parola "*dodici*" **con la parola** "*quindici*".

[3] Periodo aggiunto dall'art. 1-bis, comma 1, lettera b), l.r. 24 maggio 1999, n. 14.

Art. 3

(Ordinamento dei Dipartimenti)

1. I Dipartimenti si ripartiscono in Settori, che sono in numero di *51*[4]. I Settori sono strutture organizzative istituite per lo svolgimento di un complesso omogeneo di attività di programmazione, amministrazione e controllo.
2. I Settori si ripartiscono in Servizi, che non possono superare il numero di *185*[5], ed Uffici. I Servizi sono strutture organizzative istituite come articolazioni dei Settori per lo svolgimento di parte del complesso omogeneo di attività, in relazione a funzioni specifiche che, per la loro natura, richiedono particolari specializzazioni e professionalità.
3. I Servizi si ripartiscono in Uffici, che non possono superare il numero di *704*[6]. Gli Uffici sono istituiti come articolazioni funzionali dei Settori e dei Servizi per lo svolgimento di attività attinenti a materia monodisciplinare che, in relazione alla specificità dei compiti, necessitano di strutture organizzative snelle ed omogenee.
4. Nei Dipartimenti possono inoltre essere costituite posizioni individuali di livello dirigenziale e/o di VIII qualifica, per lo svolgimento, in modo organico e continuativo, di funzioni ispettive, di elaborazione tecnica, studi e ricerche e per l'esercizio di corrispondenti specifiche attività professionali, fermo rimanendo i limiti numerici massimi di cui ai precedenti commi. Tali posizioni individuali sono equiparate al Settore, al Servizio o all'Ufficio, con criteri obiettivi, a seconda della rilevanza dei compiti ad esse affidati.
5. L'individuazione dei settori e degli ambiti di competenza degli stessi è stabilita dalla Giunta regionale e può essere modificata con deliberazione della stessa Giunta, fermo restando il numero complessivo di cui al primo comma.
6. I Servizi e gli Uffici vengono istituiti dalla Giunta regionale, che provvede anche alla specificazione dei compiti degli stessi, uniformandosi, per favorire reali processi di decentramento, ai principi contenuti negli articoli 3 e 66 dello Statuto.

Art. 4

(Funzioni dei Dipartimenti)[7]

1. I Dipartimenti si dividono in Dipartimenti con funzioni strumentali e Dipartimenti con funzioni finali.
2. Hanno funzioni strumentali i seguenti Dipartimenti:
   1) Dipartimento della Presidenza: svolge le attività relative agli affari generali della Presidenza, alle funzioni amministrative delegate, ai controlli, al decentramento, alla programmazione ed al coordinamento di attività interdipartimentali, alle politiche internazionali, all'emigrazione ed immigrazione. Svolge, inoltre, le attività relative alla legislazione regionale, ai contratti ed alla consulenza giuridica su richiesta di dirigenti regionali, al Bollettino Ufficiale.[8]

---

[4] L'art. 1-bis, comma 1, lettera c), l.r. 24 maggio 1999, n. 14, sostituisce il numero *"48"* con il numero *"50"*. L'art. 2-bis, comma 2, primo alinea, l.r. 2 maggio 2001, n. 7, sostituisce il numero *"50"* con il numero *"51"*. Successivamente la l.r. 7/2001 è stata interamente abrogata dall'art. 23, comma 1, lettera b), l.r. 16 maggio 2013, n. 24.

[5] L'art. 1-bis, comma 1, lett. d), l.r. 24 maggio 1999, n. 14, sostituisce il numero *"180"* con il numero *"184"*. L'art. 2-bis, comma 2, secondo alinea, l.r. 2 maggio 2001, n. 7, sostituisce il numero *"184"* con il numero *"185"*. Successivamente la l.r. 7/2001 è stata interamente abrogata dall'art. 23, comma 1, lettera b), l.r. 16 maggio 2013, n. 24.

[6] L'art. 1-bis, comma 1, lettera e), l.r. 24 maggio 1999, n. 14, sostituisce la parola *"700"* con la parola *"704"*.

[7] Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, l.r. 21 novembre 2018, n. 39.

[8] Sono soppresse le parole *"alla delegazione di Roma"* così come disposto dall'art. 1-bis, comma 1, lettera g),

2) Dipartimento Segreteria Generale della Giunta: svolge le incombenze relative alla attività della Giunta regionale, assicura l'assistenza tecnico-giuridica alla Giunta e tratta tutti gli affari che riguardano la stessa come organo collegiale non demandate specificatamente alla competenza di altri Dipartimenti; tiene i rapporti con il Consiglio regionale e con la Commissione di Controllo sull'Amministrazione regionale; assicura il raccordo tra organi di governo che siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica e organi amministrativi. Il Dirigente Generale preposto al Dipartimento assume la denominazione di Segretario Generale della Giunta.
3) Dipartimento Bilancio e finanza, politiche comunitarie e sviluppo economico: svolge le attività relative al bilancio ed alla programmazione finanziaria, alle entrate, alle spese, ai tributi ed al contenzioso tributario, alla programmazione regionale, al coordinamento con i programmi comunitari e nazionali, alla valutazione dei progetti, al sistema informativo e statistico.
4) Dipartimento Organizzazione e Personale: svolge le attività relative alla gestione del personale, alle relazioni sindacali, all'organizzazione, alla formazione ed aggiornamento del personale.
5) Dipartimento della delegazione di Roma: cura i rapporti tra la Regione, i Ministeri ed altri organismi centrali.[9]

3. Hanno funzioni finali i seguenti Dipartimenti:
1) Dipartimento Urbanistica, Ambiente: svolge le attività relative all'assetto del territorio, alla tutela dell'ambiente, alla pianificazione e coordinamento delle infrastrutture.[10]
2) Dipartimento Lavori Pubblici, Acque e Protezione Civile: svolge le attività relative ai lavori pubblici, alla viabilità, alle acque, alla politica della casa, alle cave, alla protezione civile.
3) Dipartimento Industria, Commercio ed Artigianato: svolge le attività attinenti allo sviluppo industriale regionale, alle attività commerciali ed artigianali, alle fonti energetiche, alle acque minerali e termali, alle miniere.
4) Dipartimento Pianificazione del Turismo: svolge le attività relative al turismo, all'industria alberghiera, allo sport, allo spettacolo.
5) Dipartimento Agricoltura: svolge le attività relative all'agricoltura, caccia e pesca.[11]
6) Dipartimento Cultura, Istruzione, Beni culturali, Affari Sociali, Politica della famiglia: svolge le attività relative ai servizi sociali, all'assistenza scolastica, al diritto allo studio, all'Università, alla promozione culturale, alle biblioteche e dai musei, ai beni culturali, alla ricerca scientifica e tecnologica, all'informazione, alla politica della famiglia.
7) Dipartimento Sanità: svolge le attività relative all'assistenza sanitaria, all'edilizia e patrimonio sanitario, all'igiene e Sanità pubblica, alla vigilanza sulle aziende sanitarie ed ospedaliere.
8) Dipartimento Formazione Professionale e Politiche del Lavoro: svolge le attività relative alla formazione professionale diretta, alla programmazione e coordinamento della formazione professionale indiretta, all'occupazione, alla cooperazione.

---

l.r. 24 maggio 1999, n. 14.

[9] **Numero aggiunto dall'art. 1-bis, comma 1, lettera f), l.r. 24 maggio 1999, n. 14.**

[10] **L'art. 1-bis, comma 1, lettera h), l.r. 24 maggio 1999, n. 14, sopprime le parole** *"e Trasporti"* **nonché le parole** *"ai trasporti regionali"* **mentre al numero 5)**

[11] **L'art. 1-bis, comma 1, lettera i), l.r. 24 maggio 1999, n. 14, sopprime le parole sopprime le parole** *"e Forestazione"* **nonché** *", forestazione".*

9) Dipartimento Trasporti: svolge le attività relative ai trasporti regionali. [12]
10) Dipartimento Forestazione: svolge le attività relative alla forestazione. [13]

Art. 5[14]

(Struttura ausiliaria delle articolazioni amministrative della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale, nell'ambito delle proprie articolazioni amministrative, regolamenta le strutture ausiliarie, prevedendo l'utilizzo di personale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 e introducendo una riduzione del 3 per cento, rispetto alla spesa sostenuta, a par titolo per l'anno 2011, degli importi delle indennità spettanti, ferme restando le limitazioni numeriche dei componenti previste da norme e regolamenti vigenti, ad esclusione delle indennità finanziate con fondi comunitari o statali.

Art. 6

(Criteri della distribuzione delle funzioni tra i Dipartimenti e tra i Settori)

1. La distribuzione delle funzioni tra i Dipartimenti e tra i Settori è compiuta seguendo i seguenti criteri:
   a) ripartizione delle competenze nella loro interezza, in modo da ridurre concerti ed intese, sovrapposizioni e duplicazioni;
   b) unificazione dei compiti, in modo da rendere evidenti le responsabilità;
   c) assegnazione di funzioni omogenee e complementari alle stesse strutture.

Art. 7

(Ufficio di Gabinetto)[15]

1. Il Presidente della Giunta regionale si avvale della diretta collaborazione dell'Ufficio di Gabinetto.
2. L'Ufficio di Gabinetto cura la trattazione degli affari connessi con le funzioni del Presidente, secondo le direttive dallo stesso impartite, ed è di ausilio nei rapporti con gli altri organi regionali, con gli organi statali centrali e periferici, nonché con le formazioni sociali e le comunità locali.
3. L'Ufficio di Gabinetto è composto dal Capo di Gabinetto, dal Vice Capo di Gabinetto e da

---

[12] Numero aggiunto dall'art. 1-bis, comma 1, lettera l), l.r. 24 maggio 1999, n. 14.
[13] Numero aggiunto dall'art. 1-bis, comma 1, lettera l), l.r. 24 maggio 1999, n. 14.
[14] Articolo dapprima sostituito dall'art. 2, comma 1, l.r. 7 ottobre 2011, n. 36. Successivamente l'art. 1, comma 1, l.r. 3 settembre 2012, n. 40, sostituisce la rubrica e l'intero articolo. Ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), l.r. 3 luglio 2013, n. 28. Precedentemente il testo così recitava: *"**1.** La Giunta regionale, nell'ambito delle proprie articolazioni amministrative, regolamenta le strutture ausiliarie, prevedendo l'utilizzo di personale appartenente alle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 e realizzando un risparmio di spesa pari al 3 percento rispetto a quella sostenuta, a pari titolo, per l'anno 2011, sui capitoli del bilancio regionale ricompresi nelle competenti U.P.B.".*
[15] Rubrica così modificata dall'art. 3, comma 1, l.r. 7 ottobre 2011, n. 36, che sostituisce la denominazione *"Gabinetto"* **con la denominazione** *"Ufficio di Gabinetto".*

cinque[16] unità di personale*, di cui uno con funzioni di responsabile amministrativo.*[17]

4. Il Capo di Gabinetto ed il Vice Capo di Gabinetto sono scelti tra i pubblici dipendenti in possesso della qualifica di Dirigente.
5. Il Capo di Gabinetto può essere anche scelto tra estranei alla pubblica amministrazione ed in tal caso presterà la sua opera in base a contratto di diritto privato a termine, con il trattamento economico previsto dal successivo articolo 25 per i dirigenti generali.
6. Nel caso in cui il Capo di Gabinetto sia scelto tra i dipendenti regionali o di altra pubblica amministrazione, allo stesso, per la durata dell'incarico, sarà corrisposta un'indennità aggiuntiva pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo stabilito per i dirigenti generali e quello complessivo in godimento all'atto della nomina.

6-bis. Il Vice Capo di Gabinetto può essere anche scelto tra estranei alla pubblica amministrazione e in tal caso presterà la sua opera in base a contratto di diritto privato a termine, con il trattamento economico previsto per i dirigenti di settore.[18]

7. Al Vice Capo di Gabinetto *se scelto tra i dipendenti regionali o di altra pubblica amministrazione*[19], è corrisposta un'indennità aggiuntiva pari alla differenza tra il massimo trattamento economico complessivo stabilito per i dirigenti preposti ai Settori e quello complessivo in godimento all'atto della nomina.

Art. 8

(Struttura di diretta collaborazione con gli organismi politico-istituzionali della Giunta regionale)

1. *Per l'esercizio delle attività di indirizzo politico amministrativo e di verifica dei risultati, il Presidente della Giunta regionale, gli Assessori regionali e i Sottosegretari alla Presidenza della Giunta regionale si avvalgono di strutture di diretta collaborazione, aventi esclusivi compiti di supporto tecnico e di raccordo con gli uffici di amministrazione attiva, in conformità agli articoli 4, 14, comma 2, e 27 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Testo unico sul pubblico impiego), e dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.* [20]

1-bis. Il segretario particolare, il responsabile amministrativo e l'autista del Presidente, del Vice Presidente, degli Assessori e dei Sottosegretari alla Presidenza della Giunta regionale,[21]

---

[16] **L'art. 3, comma 2, l.r. 7 ottobre 2011, n. 36, sostituisce la parola** *"sei"* **con la parola** *"cinque".* **Ai sensi del successivo art. 8, comma 3, della medesima legge, tale riduzione** *"non opera nel caso in cui, per il minore contributo lavorativo richiesto a tutti i componenti, si determini una decurtazione proporzionale dell'indennità complessiva di struttura pari all'indennità percepita da una unità".*

[17] **L'art. 7, comma 1, l.r. 7 luglio 2022, n. 21, aggiunge al comma il seguente periodo:** *"Una delle predette unità di personale può anche essere scelta tra estranei alla pubblica amministrazione.".* **Successivamente l'art. 1, comma 1, l.r. 14 dicembre 2022, n. 43, sostituisce le parole da** *"scelta"* **a** *"amministrazione"* **con le parole:** *", di cui uno con funzioni di responsabile amministrativo".* **Precedentemente il testo così recitava:** *"3. L'Ufficio di Gabinetto è composto dal Capo di Gabinetto, dal Vice Capo di Gabinetto e da cinque unità di personale scelte tra i dipendenti del ruolo della Giunta regionale, del Consiglio regionale, di altre pubbliche amministrazioni e delle istituzioni scolastiche. Una delle predette unità di personale può anche essere scelta tra estranei alla pubblica amministrazione.".*

[18] **Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, lettera a), l.r. 1 marzo 2022, n. 1.**

[19] **L'art. 4, comma 1, lettera b), l.r. 1 marzo 2022, n. 1, dopo le parole** *"Vice Capo di Gabinetto"* **inserisce le seguenti:** *"se scelto tra i dipendenti regionali o di altra pubblica amministrazione,".*

[20] **Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera a), l.r. 1° aprile 2026, n. 12; precedentemente il testo così recitava:** *"1. Il Presidente della Giunta regionale e gli Assessori regionali si avvalgono della collaborazione di segreterie particolari dette anche strutture speciali , che costituiscono attuazione dei principi di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, avuto riguardo anche a quanto previsto dall'articolo 14 del predetto decreto legislativo 165/2001.".*

[21] **L'art. 2, comma 1, lettera b), l.r. 1° aprile 2026, n. 12, dopo la parola** *"Assessori"* **inserisce le seguenti:** *"e*

nonché il responsabile amministrativo dell'Ufficio di Gabinetto della Giunta regionale possono essere scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, che prestano la loro opera in base a contratto di diritto privato a termine.[22]

2. *Il restante personale addetto alle segreterie particolari e alla struttura speciale dell'Ufficio di Gabinetto può essere scelto tra i dipendenti del Consiglio regionale, di altre pubbliche amministrazioni e delle istituzioni scolastiche in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo, ovvero tra i dipendenti del ruolo della Giunta regionale.*[23]

3. [24] *Il titolare della struttura speciale ha facoltà di nominare quale segretario particolare, responsabile amministrativo o autista due unità di personale. In questo caso a ciascuno sarà corrisposto il 50 per cento del trattamento economico previsto rispettivamente per il segretario particolare, il responsabile amministrativo e per l'autista, senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale*. [25] *Analogamente, il titolare della struttura speciale ha facoltà di nominare un numero inferiore di componenti della propria struttura e in tal caso il trattamento economico complessivo relativo ai componenti non nominati concorre alla determinazione del trattamento economico mensile spettante, in deroga ai commi 3-bis e 3-ter, al segretario particolare o al responsabile amministrativo, da contenersi, comunque, nei limiti di quello previsto per i dirigenti di settore della Giunta regionale, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.*[26]

3-bis. Fino ad una specifica disciplina contrattuale, al personale disciplinato dai CCNL, assegnato alle strutture speciali, è corrisposto mensilmente, in aggiunta alla retribuzione tabellare in godimento, un trattamento economico accessorio quantificato sulla base della tabella di cui all'Allegato A), a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli e in considerazione delle funzioni assegnate.[27]

3-ter. Al personale di cui al comma 1-bis è corrisposto un trattamento economico:

a) per il segretario particolare e il responsabile amministrativo di cui al comma 1-bis, commisurato al trattamento economico previsto per la categoria giuridica D6, maggiorato di una somma quantificata sulla base della tabella di cui all'Allegato A);

b) per l'autista di cui al comma 1-bis, commisurato al trattamento economico previsto per la categoria giuridica B3, maggiorato di una somma quantificata sulla base della tabella di cui all'Allegato A). [28]

3-quater. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.[29]

4. Il numero complessivo degli addetti alle Segreterie particolari, *senza conteggiare il*

---

dei Sottosegretari alla Presidenza della Giunta regionale,".

[22] **Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera b), l.r. 14 dicembre 2022, n. 43.**

[23] **Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera c), l.r. 14 dicembre 2022, n. 43. Precedentemente il testo così recitava:** *"2. Il personale addetto alle segreterie particolari può essere scelto tra i dipendenti del ruolo della Giunta regionale, del Consiglio regionale, di altre pubbliche amministrazioni e delle istituzioni scolastiche."*

[24] **L'art. 2, comma 1, lettera d), l.r. 14 dicembre 2022, n. 43, sopprime le parole da** *"Limitatamente"* **a** *"collettiva."* **Precedentemente il testo così recitava:** *"Limitatamente al segretario particolare e al Responsabile amministrativo del Presidente, del Vice Presidente e degli Assessori della Giunta regionale la scelta può essere operata anche tra estranei alla pubblica amministrazione, che prestano la loro opera in base a contratto di diritto privato a termine. Il trattamento economico è equiparato a quello spettante alla posizione economica D6 del comparto Regioni ed autonomie locali, oltre le competenze derivanti dall'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 26 maggio 1997, n. 8. Nel caso in cui siano pubblici dipendenti, agli stessi, per la durata dell'incarico, sarà corrisposta una indennità accessoria pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, e lo stipendio tabellare in godimento all'amministrazione di provenienza. In ogni caso, il trattamento economico degli stessi è attribuito in misura fissa ed indipendente dalle dinamiche della contrattazione collettiva."*

[25] **Periodi aggiunti dall'art. 7 comma 1, lett. b), l.r. 27 aprile 2015, n. 11.**

[26] **Periodo aggiunto dall'art. 2 comma 1, l.r. 26 maggio 2023, n. 24.**

[27] **Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera e), l.r. 14 dicembre 2022, n. 43.**

[28] **Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera e), l.r. 14 dicembre 2022, n. 43.**

[29] **Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera e), l.r. 14 dicembre 2022, n. 43.**

Responsabile Amministrativo[30], non può essere superiore a *cinque*[31] unità per il Presidente, a *quattro* [32] unità per il Vice Presidente ed a *tre* [33] unità per gli Assessori *e a una unità per ciascun Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale. Nel numero complessivo non è conteggiato il personale dipendente del Consiglio regionale di cui all'articolo 10, comma 3, primo periodo, della legge regionale 15 maggio 1996, n. 8 (Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli uffici del Consiglio regionale), utilizzato quale supporto funzionale alle segreterie particolari senza nuovi oneri a carico del bilancio regionale*[34]*. Le indennità di cui al comma 3-bis sono corrisposte, altresì, a un numero massimo complessivo di otto unità, in servizio presso l'autoparco regionale, con funzioni di autista, al fine di garantire, per esigenze di turnazione, gli spostamenti occorrenti al regolare svolgimento delle attività istituzionali della Regione.* [35]

5. *[Salvo quanto precedentemente disposto per il Capo ed il Vice Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e per il segretario particolare del Presidente e del Vice Presidente della Giunta regionale, i pubblici dipendenti chiamati a prestare la loro opera presso l'Ufficio di Gabinetto e le segreterie particolari conservano il trattamento giuridico ed economico in godimento, ivi comprese eventuali indennità.]* [36]
6. *Il personale dell'Ufficio di Gabinetto e delle segreterie particolari è designato dai titolari delle strutture presso cui è chiamato a prestare servizio ed è assegnato alle medesime con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane. Il personale di cui al presente comma cessa dalla prestazione con la cessazione dalla carica dei titolari designanti*.[37]
7. L'organizzazione del lavoro dell'Ufficio di Gabinetto e delle segreterie particolari è stabilita dai titolari delle strutture da cui dipendono, nel rispetto quantitativo dell'orario di servizio previsto per il restante personale.

7-bis. Per le esigenze connesse alle funzioni del Presidente della Giunta regionale, lo stesso può disporre l'assegnazione, anche temporanea dei soggetti assegnati alla propria struttura speciale, presso le sedi di rappresentanza della Regione Calabria.[38]

8. *I componenti delle Strutture speciali provenienti da altra Pubblica Amministrazione ovvero estranei ad essa, sono equiparati ai dipendenti regionali ai fini del trattamento di missione.*
9. *[La Giunta regionale è autorizzata a regolamentare e quantificare, con propri atti, il trattamento economico accessorio dei dipendenti assegnati all'Ufficio di Gabinetto ed alle*

---

[30] **L'art. 4, comma 1, l.r. 29 ottobre 2001, n. 24, aggiunge dopo le parole** *"Segreterie particolari,"* **le parole** *"senza conteggiare il Responsabile Amministrativo di cui al comma 3"*. **Successivamente l'art. 2, comma 1, lettera f), numero 1), l.r. 14 dicembre 2022, n. 43, sopprime le parole** *"di cui al comma 3".*

[31] **L'art. 4, comma 1, l.r. 7 ottobre 2011, n. 36, sostituisce la parola** *"sei"* **con la parola** *"cinque".*

[32] **L'art. 4, comma 1, l.r. 7 ottobre 2011, n. 36, sostituisce la parola** *"cinque"* **con la parola** *"quattro".*

[33] **L'art. 4, comma 1, l.r. 7 ottobre 2011, n. 36, sostituisce la parola** *"quattro"* **con la parola** *"tre".* **N.B.: Le riduzioni di cui all'art. 4, comma 1, l.r. 7 ottobre 2011, n. 36, non operano nel caso in cui, per il minore contributo lavorativo richiesto a tutti i componenti, si determini una decurtazione proporzionale dell'indennità complessiva di struttura pari all'indennità percepita da una unità.**

[34] **L'art. 2, comma 1, lettera c), l.r. 1° aprile 2026, n. 12, dopo la parola** *"Assessori"* **inserisce le seguenti:** *"e a una unità per ciascun Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale. Nel numero complessivo non è conteggiato il personale dipendente del Consiglio regionale di cui all'articolo 10, comma 3, primo periodo, della legge regionale 15 maggio 1996, n. 8 (Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli uffici del Consiglio regionale), utilizzato quale supporto funzionale alle segreterie particolari senza nuovi oneri a carico del bilancio regionale"*.

[35] **Parole aggiunte dall'art. 2, comma 1, lettera f), numero 2), l.r. 14 dicembre 2022, n. 43.**

[36] **Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera g), l.r. 14 dicembre 2022, n. 43.**

[37] **Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, l.r. 30 novembre 2021, n. 30. Precedentemente il testo così recitava:** *"Il personale dell'Ufficio di Gabinetto e delle segreterie particolari è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su designazione dei titolari delle strutture presso cui è chiamato a prestare servizio, e cessa dalla prestazione con la cessazione dalla carica dei medesimi titolari.".*

[38] **Comma inserito dall'art. 2, comma 1, lettera d), l.r. 1° aprile 2026, n. 12.**

Segreterie particolari.[39]] [40]

10. *Alle strutture speciali[41], nonché alla struttura speciale dell'Ufficio di Gabinetto[42] di cui all'art. 7 della presente legge, non può essere utilizzato chi:*
    a) sia in conflitto di interessi, anche professionali, con la Regione;
    b) sia coniuge, parente o affine entro il terzo grado di Consiglieri regionali e di titolari di strutture speciali;
    c) sia componente di organi statutari di Enti, Aziende o società regionali o a rilevante partecipazione regionale.[43]

Art. 9

(Figure professionali speciali)

1. *È istituito l'Ufficio Stampa della Giunta regionale, composto da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, ovvero da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi), utilizzato secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio della Regione per le medesime finalità. Con deliberazione della Giunta regionale è definito il contingente di personale. I giornalisti in servizio all'Ufficio Stampa della Giunta regionale sono disciplinati secondo i termini e le modalità stabiliti dall'articolo 11 della Legge regionale 8 maggio 1996, n. 8 come modificato dall'articolo 10, comma 1, della Legge regionale 2 marzo 2005, n. 8 per uniformarne il trattamento a quello dei giornalisti addetti all'Ufficio Stampa del Consiglio regionale.[44]*
2. *[La Giunta regionale può avvalersi della consulenza di qualificati esperti, in numero non superiore a quello degli Assessori in carica, nominati con propria deliberazione e scelti previa determinazione della natura e della durata dell'incarico, nonché del relativo compenso.*
3. *Gli incarichi si risolvono di diritto in caso di rinnovo della Giunta regionale; possono in ogni*

---

[39] I commi 8 e 9 sono stati aggiunti dall'art. 5, comma 1, l.r. 29 ottobre 2001, n. 24, che erroneamente ed impropriamente li denominava commi 5 e 6, considerato che l'art. 8 modificato già nella versione originaria conteneva sette commi.

[40] Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera h), l.r. 14 dicembre 2022, n. 43.

[41] L'art. 2, comma 1, lettera i), l.r. 14 dicembre 2022, n. 43, sopprime le seguenti parole: *"comprese quelle dei Dirigenti Generali"*.

[42] L'art. 4, comma 2, l.r. 1 marzo 2022, n. 1, sostituisce le parole *"all'Ufficio di Gabinetto"* **con le parole** *"alla struttura speciale dell'Ufficio di Gabinetto"*.

[43] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, l.r. 22 novembre 2005, n. 16, che erroneamente lo denominava come comma 8. Alla luce delle considerazioni esposte in nota ai precedenti commi 8 e 9 si ritiene corretto considerare il presente comma come comma 10.

[44] Comma dapprima sostituito dall'art. 5, comma 1, l.r. 7 ottobre 2011, n. 36. Tale comma precedentemente così recitava: *"1. È istituita una struttura speciale denominata "Ufficio Stampa" della Giunta regionale. Per detta struttura la Giunta regionale si avvale, a contratto, di giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti negli albi professionali. Con deliberazione della Giunta regionale è definito il contingente di personale. Gli incarichi sono conferiti per un periodo di un anno e possono essere confermati di anno in anno per la durata della legislatura."*. **Successivamente per effetto della modifica, dall'art. 52, comma 5, l.r. 23 dicembre 2011, n. 47, l'ultimo capoverso è stato sostituito; il testo precedente era così formulato:** *"Gli incarichi sono conferiti per un periodo di un anno e possono essere confermati di anno in anno per la durata della legislatura"*.

caso essere singolarmente risolti su proposta del componente della Giunta interessato alla materia oggetto della consulenza.][45]

Art. 10[46]

(Avvocatura regionale) [47]

1. *L'Avvocatura Regionale, quale ufficio di diretta collaborazione del Presidente della Giunta, provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi della Regione e rende consultazioni al Presidente, alla Giunta regionale e, su motivata richiesta, ai dirigenti generali dei Dipartimenti della Regione. L'Avvocatura Regionale ha sede a Catanzaro, con sezione staccata a Reggio Calabria.*
2. *L'efficace andamento e l'unitario svolgimento delle attività giudiziali e stragiudiziali è assicurato dal coordinatore dell'Avvocatura regionale. II coordinatore è soggetto di diretta collaborazione del Presidente ed è scelto fiduciariamente dal Presidente della Giunta regionale tra gli avvocati dipendenti della Regione che abbiano effettivamente esercitato la professione forense per almeno dieci anni e siano iscritti all'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, ovvero tra i soggetti appartenenti al ruolo degli avvocati dello Stato, ovvero, ancora, tra gli avvocati del libero foro, in possesso di adeguata qualificazione professionale, che abbiano effettivamente esercitato la professione forense per almeno venti anni.*[48] *Al coordinatore dell'Avvocatura Regionale è corrisposto un*

---

[45] **Commi abrogati dall'art. 5, comma 2, l.r. 7 ottobre 2011, n. 36.**

[46] **Articolo modificato dall'art. 32, comma 1, l.r. 26 giugno 2003, n. 8, dall'art. 10, comma 1, l.r. 11 agosto 2004, n. 18, dall'art. 1, commi 10 e 11, l.r. 3 giugno 2005, n. 12, dall'art. 33, comma 1, l.r. 29 dicembre 2010, n. 34, dall'art. 25, l.r. 23 dicembre 2011, n. 47 e poi interamente sostituito dall' art. 7, comma 1, lett. c), l.r. 27 aprile 2015, n. 11. Il testo precedente era così formulato:** *"Art. 10 (Avvocatura regionale) - **1.** Al fine di provvedere alla tutela legale dei diritti e degli interessi della Regione e degli Enti strumentali della Regione, previa adozione di apposite convenzioni stipulate in conformità alle modalità individuate da apposito Regolamento di attuazione, che la Giunta regionale adotterà entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita l'Avvocatura regionale, con sede centrale a Catanzaro e Sezione decentrata a Reggio Calabria. **1.-bis.** L'Avvocatura regionale è tenuta a rilasciare pareri scritti, dietro motivata richiesta dell'Amministrazione regionale e dei dirigenti generali dei Dipartimenti nonché degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali. **2.** L'Avvocatura è strutturata in 2 Settori: 1) Amministrativo; 2) Professionale. **3.** La responsabilità del settore professionale, al quale possono essere destinati esclusivamente dipendenti in possesso dell'abilitazione per l'esercizio della professione di procuratore legale, è affidata a dirigente regionale iscritto, o avente titolo all'iscrizione, all'albo degli Avvocati. **4.** L'incarico di direzione dell'Avvocatura può essere conferito dalla Giunta regionale, con contratto almeno triennale rinnovabile, anche a professionista esterno di comprovata capacità ed esperienza, scelto tra avvocati patrocinanti in Cassazione, con un compenso che, in ogni caso, non potrà essere superiore a quello conferito ai dirigenti generali. **5.** Per il migliore conseguimento delle attribuzioni ad essa istituzionalmente demandate, il dirigente dell'Avvocatura regionale valuta l'opportunità della costituzione in giudizio della Regione nelle liti attive e passive, previa consultazione con il dirigente della struttura interessata alla lite, adottando, con decreto, le relative determinazioni ed acquisendo la preventiva autorizzazione della Giunta regionale solo per la costituzione di parte civile nei processi penali e per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. L'autorizzazione della Giunta regionale può essere attribuita anche in via generale o per blocchi di materie. **6.** Gli atti dei dirigenti pro tempore dell'Avvocatura regionale che autorizzano, a qualunque titolo, la costituzione in giudizio della Regione Calabria in procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, producono gli effetti del decreto di cui al comma precedente. **7.** Per questioni aventi rilevanza economica superiore a 100.000,00 euro e riguardanti sentenze definitive di condanna di terzi al pagamento di somme alla Regione Calabria, si individua l'Avvocatura regionale quale struttura competente al recupero di dette somme."*

[47] **Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, l.r. 21 novembre 2018, n. 39.**

[48] **L'art. 4, comma 3, lettera a), l.r. 1 marzo 2022, n. 1, sostituisce il secondo periodo del presente articolo. Precedentemente il testo così recitava:** *"L'incarico di coordinatore è conferito dal Presidente della Giunta regionale ad un avvocato dipendente della Regione che abbia effettivamente esercitato la professione forense per almeno dieci anni e sia iscritto all'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, ovvero ad un avvocato esterno, in possesso di adeguata qualificazione professionale, che abbia effettivamente esercitato la professione forense per almeno venti anni."*

trattamento economico complessivo che, in ogni caso, non potrà essere superiore a quello previsto per i dirigenti generali della Regione.

3. *Il coordinatore dell'Avvocatura Regionale nomina tra gli avvocati dipendenti della Regione il vicario ed il responsabile della sezione staccata di Reggio Calabria, ai quali non competono maggiorazioni del trattamento economico.*
4. *Presso l'Avvocatura Regionale opera un ufficio non dirigenziale di supporto amministrativo, composto da personale interno alla Regione, che dipende funzionalmente dal coordinatore e gerarchicamente dal Dipartimento della Presidenza.*
5. *Il coordinatore dell'Avvocatura Regionale valuta l'opportunità della costituzione in giudizio della Regione nelle liti attive e passive, previa consultazione con il dirigente della struttura interessata alla lite, adottando, con decreto, le relative determinazioni ed acquisendo la preventiva autorizzazione della Giunta regionale solo per la costituzione di parte civile nei processi penali e per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. L'autorizzazione della Giunta regionale può essere attribuita anche in via generale o per blocchi di materie.*

5-bis. *Il coordinatore dell'Avvocatura regionale fornisce, altresì, supporto consulenziale al Presidente della Giunta regionale nell'esercizio dei poteri commissariali che competono a quest'ultimo.*[49]

6. *Gli atti dei dirigenti pro tempore dell'Avvocatura Regionale che autorizzano, a qualunque titolo, la costituzione in giudizio della Regione Calabria in procedimenti pendenti, producono gli effetti del decreto di cui al comma precedente.*
7. *L'Avvocatura regionale provvede al recupero delle somme derivanti da sentenze definitive di condanna di terzi nei confronti della Regione Calabria.*
8. *Dall'applicazione del presente articolo non possono derivare maggiori oneri a carico del bilancio regionale.*

CAPO II
Riparto dei compiti di indirizzo, di gestione e di controllo

Art. 11
(Comitato di direzione)

1. Per assicurare l'unitarietà delle attività gestionali ad accrescere l'interazione tra le strutture organizzative regionali è istituito il Comitato di direzione, composto dai dirigenti generali.
2. *Il Comitato:*
   - *a) supporta la Giunta regionale nell'assolvimento dei compiti istituzionali, contribuendo con proprie proposte alla elaborazione di programmi, progetti e provvedimenti legislativi;*
   - *b) approfondisce gli aspetti di fattibilità connessi alla programmazione generale ed intersettoriale e formula proposte operative, eventualmente alternative a seguito di una valutazione in termini di costi benefici;*
   - *c) esprime valutazioni e suggerimenti sulle tematiche gestionali che riguardano il funzionamento complessivo delle strutture, sulla base di proposte ed indicazioni formulate dai dirigenti generali competenti;*
   - *d) analizza e risolve le problematiche attuative connesse a provvedimenti che riguardano più Dipartimenti;*

[49] **Comma inserito dall'art. 4, comma 3, lettera b), l.r. 1 marzo 2022, n. 1.**

e) propone ai dirigenti generali competenti l'istituzione o la revisione di procedure trasversali o che riguardano la generalità delle strutture organizzative della Regione;
f) esprime pareri su richiesta della Giunta regionale ed è coordinato dal Segretario generale della Giunta;
g) esprime pareri, anche su richiesta dei dipartimenti, in ordine alla soluzione da adottare in procedimenti di particolare complessità e rilevanza;
h) risolve i conflitti di competenza tra dipartimenti;
i) assume le determinazioni di cui all'articolo 32, comma 4 ter[50] e comma 4 quater[51].[52]

Art. 12
(Separazione dell'indirizzo e del controllo della gestione)

1. Le attività amministrative attribuite alle strutture regionali sono distribuite a seconda che attengano all'indirizzo e dal controllo o alla gestione.
2. L'attività normativa o avente rilevanza per la deliberazione di norme resta disciplinata dallo Statuto.

Art. 13
(Attività di indirizzo)

1. L'attività di indirizzo consiste nella determinazione delle finalità, dei tempi e dei risultati attesi dell'azione amministrativa.
2. L'attività di indirizzo è svolta, di regola, mediante atti di programmazione.

Art. 14
(Attività di gestione)

1. L'attività di gestione consiste nello svolgimento di servizi e nella emanazione di provvedimenti, nonché in tutte le attività strumentali finanziarie, tecniche ed amministrative, ad eccezione di quella di indirizzo.
2. L'attività di gestione è svolta, di regola, mediante operazioni ed atti amministrativi e si conclude, di regola, con determinazioni amministrative, con carattere di definitiva, sottoposte ai controlli previsti dalle leggi.

---

[50] L'art. 2, comma 1, l.r. 11 dicembre 2017, n. 46, sostituisce le parole *"comma 6"* **con le parole** *"comma 4 ter"*.
[51] L'art. 10, comma 1, l.r. 22 dicembre 2017, n. 54, aggiunge le parole *"e comma 4 quater".*
[52] Comma sostituito dall'art. 13, comma 1, l.r. 27 dicembre 2016, n. 43; precedentemente il testo così recitava: *"2. Il Comitato: - supporta la Giunta regionale nell'assolvimento dei compiti istituzionali, contribuendo con proprie proposte alla elaborazione di programmi, progetti e provvedimenti legislativi; - approfondisce gli aspetti di fattibilità connessi alla programmazione generale ed intersettoriale e formula proposte operative, eventualmente alternative a seguito di una valutazione in termini di costi benefici;- esprime valutazioni e suggerimenti sulle tematiche gestionali che riguardano il funzionamento complessivo delle strutture, sulla base di proposte ed indicazioni formulate dai dirigenti generali competenti; - analizza e risolve le problematiche attuative connesse a provvedimenti legislativi che riguardano più Dipartimenti; - propone ai dirigenti generali competenti l'istituzione o la revisione di procedure trasversali o che riguardano la generalità delle strutture organizzative della Regione; - esprime pareri su richiesta della Giunta regionale ed è coordinato dal Segretario Generale della Giunta.".*

Art. 15

(Attività di controllo)

1. L'attività di controllo consiste nella comparazione tra gli obiettivi, i tempi ed i risultati programmati e quelli di fatto conseguiti.
2. L'attività di controllo è svolta, di regola, mediante ispezioni e valutazioni.

Art. 16

(Attribuzione dell'indirizzo e del controllo)

1. L'indirizzo ed il controllo spettano agli organi di governo o agli organi che siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, a seconda delle rispettive competenze.

Art. 17

(Attribuzione della gestione)

1. La gestione spetta ai dirigenti, che sono responsabili sia dell'attività nel suo complesso e dei suoi risultati, sia dell'organizzazione e dell'utilizzazione delle risorse umane e finanziarie, sia dei singoli procedimenti o di fasi di procedimenti attributari di soli compiti istruttori.
2. La responsabilità per i singoli procedimenti può essere delegata ai singoli funzionari.
3. Il compimento di singole operazioni o atti può essere avocato dagli organi di governo o da organi che siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica.
4. L'avocazione deve essere motivata da ragioni di rilevante interesse collettivo o di urgenza.

Art. 18

(Articolazione procedimentale delle responsabilità)

1. Le responsabilità sono così articolate in sequenza procedimentale:
   a) gli organi di governo o gli organi che siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica determinano annualmente, per funzioni o complessi organici di funzioni, programmi e progetti;
   b) i dirigenti, in relazione alle funzioni spettanti alle strutture cui sono assegnati, svolgono le attività digestione e preparano annualmente una relazione sull'attività svolta;
   c) gli organi di cui alla lettera a) del presente articolo, avvalendosi delle strutture di controllo interno, verificano: la realizzazione degli obiettivi; i costi ed i rendimenti dell'attività, anche su base comparata; la corretta ed economica gestione delle risorse; l'imparzialità ed il buon andamento della gestione.
2. Le strutture di controllo interno hanno accesso ai documenti amministrativi di altre strutture e possono richiedere loro informazioni.

Art. 19

(Adeguamento della struttura organizzativa ai principi del presente capo

1. Le norme legislative e regolamentari in vigore vengono adeguate al presente capo.

2. La Giunta regionale provvede a tale attività con proprie deliberazioni.

Art. 20

(Adeguamento della struttura del bilancio ai principi del presente capo)

1. La struttura del bilancio, a partire dal primo bilancio successivo all'entrata in vigore della presente legge, viene modificata, individuando i capitoli attribuiti a ciascun Dipartimento, Settore e Servizio.

Art. 21

(Adeguamento dell'attività amministrativa ai principi del presente capo)

1. Il Presidente della Giunta, con proprio decreto, determina i tempi ed i modi del passaggio dal vigente ordinamento amministrativo a quello di cui al presente capo.
2. La determinazione di cui al precedente comma è compiuta individuando categorie di funzioni ed atti e stabilendo la progressiva attuazione dei principi di cui al presente capo.

***Art. 21-bis*[53]**

(Ulteriori disposizioni in materia di adeguamento dell'ordinamento regionale al principio di separazione tra funzioni di indirizzo e controllo e attività di gestione)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, le disposizioni legislative e regolamentari, sia previgenti sia emanate successivamente all'entrata in vigore della presente legge[54]*, che attribuiscono alla Giunta regionale attività di gestione o negoziale nonché l'adozione di atti o provvedimenti amministrativi, di cui agli articoli 14 e 17, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti.*

2. Le disposizioni del Capo II, relative al riparto dei compiti di indirizzo, di gestione e di controllo possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

CAPO III[55]

Ordinamento della dirigenza

Art. 22

(Strutture di livello dirigenziale)

1. Ai Dipartimenti, ai Settori ed ai Servizi sono preposti dirigenti a norma delle disposizioni del presente Capo.
2. I Dirigenti preposti ai Dipartimenti svolgono le funzioni di Dirigente Generale ed assumono tale denominazione.
3. La Giunta regionale, in relazione al numero degli assessori in carica, può preporre ai

[53] Articolo aggiunto dall'art. 14, comma 1, l.r. 27 dicembre 2016, n. 43.

[54] L'art. 3, comma 1, l.r. 11 dicembre 2017, n. 46, sostituisce la parola *"medesima"* **con le parole** *"presente legge"*.

[55] Vedi l.r. 11 agosto 2004, n. 18, art. 10, comma 3.

Dipartimenti un numero inferiore di dirigenti rispetto al numero totale dei Dipartimenti istituiti con la presente legge.

4. In tal caso le materie ricomprese nei Dipartimenti cui non sia stato preposto un dirigente vengono omogeneamente assegnate alla competenza di altri Dipartimenti.

Art. 23

(Qualifica dirigenziale)

1. La dirigenza regionale è ordinata nell'unica qualifica di dirigente ed è articolata secondo criteri di omogeneità di funzioni e di graduazione delle responsabilità e dei poteri.

Art. 23-bis[56]

(Pubblicità dello stato patrimoniale della dirigenza)

1. Se non diversamente tenuti in forza di disposizioni nazionali, i dirigenti della Giunta regionale sono sottoposti agli stessi obblighi di pubblicità della situazione patrimoniale e tributaria previsti dalla legge regionale 24 settembre 2010, n. 24.

Art. 23-ter[57]

(Inadempienze)

1. Nelle ipotesi di mancato adempimento degli obblighi di pubblicità di cui all'articolo 23 bis, il Presidente della Giunta regionale adotta nei confronti dell'interessato le misure di cui all'articolo 6 della legge regionale 24 settembre 2010, n. 24.

Art. 24

(Attribuzione delle funzioni dirigenziali)[58]

1. La preposizione dei dirigenti alle strutture è disposta, con provvedimento motivato della Giunta regionale, nei confronti dei dirigenti del ruolo della Giunta regionale.
2. Gli incarichi di cui al precedente comma sono attribuiti tenendo conto della professionalità e dell'esperienza acquisite nel corso della carriera e necessarie per il posto da ricoprire.
3. Le funzioni di responsabilità dirigenziale negli enti ed aziende regionali sono attribuite ai sensi delle leggi regionali che ne disciplinano l'ordinamento e l'organizzazione.
4. I dirigenti ai quali non siano conferiti incarichi ai sensi del presente articolo sono collocati in soprannumero e sono sottoposti ai processi di mobilità disciplinati ai sensi dell'articolo 22, secondo comma, del decreto legislativo n. 29/93.
5. *[A far data dall'entrata in vigore della presente legge la preposizione del dirigente alle stesse funzioni non può superare il termine di anni cinque, fatto salvo diverso provvedimento motivato della Giunta regionale.]*[59]

---

[56] **Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, l.r. 7 ottobre 2011, n. 37.**

[57] **Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, l.r. 7 ottobre 2011, n. 37.**

[58] **Rubrica modificata dall'art. 1, comma 1, lettera a), l.r. 1 marzo 2022, n. 2. Precedentemente il testo così recitava:** *"(Attribuzione delle funzioni e rotazione dei dirigenti)".*

[59] **Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera b), l.r. 1 marzo 2022, n. 2.**

Art. 25

(Requisiti e modalità per l'attribuzione a dirigenti del ruolo della Giunta regionale delle funzioni di dirigente generale)

1. I requisiti per l'attribuzione ai dirigenti del ruolo della Giunta regionale delle funzioni di dirigente generale sono:
   - possesso del diploma di laurea;
   - professionalità adeguata alle funzioni da svolgere;
   - attitudine all'alta direzione;
   - cinque anni di anzianità in qualifica dirigenziale.
2. L'attribuzione delle funzioni di dirigente generale è disposta con deliberazione motivata della Giunta regionale.
3. L'incarico di dirigente generale è conferito con contratto di diritto privato a termine, per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile.
4. Il trattamento economico, concordato di volta in volta tra le parti, è definito assumendo come riferimento quello previsto dal contratto collettivo del personale con qualifica dirigenziale del Comparto Regioni-Enti Locali per la massima posizione dirigenziale (stipendio tabellare, indennità integrativa speciale, retribuzione di posizione), aumentato di una ulteriore indennità non superiore alla misura massima della retribuzione di posizione.
5. Il conferimento dell'incarico di dirigente generale a dirigente del ruolo della Giunta regionale determina il suo collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico.
6. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità del servizio.
7. *[Gli incarichi di dirigente generale e di direzione dell'avvocatura sono di natura fiduciaria e possono essere revocati dalla Giunta regionale. I dirigenti generali provenienti dal ruolo della Giunta regionale e revocati dall'incarico sono utilizzati, fino alla naturale scadenza del relativo contratto individuale di conferimento di dette funzioni, anche per compiti ispettivi, di consulenza, studio o di altri specifici incarichi, fermo restando il trattamento economico contrattualmente pattuito ad eccezione dell'ulteriore indennità prevista nell'ultima parte del precedente quarto comma.]*[60]
8. In ogni caso i Dirigenti generali ed il responsabile dell'Avvocatura permangono in carica alla scadenza del contratto o comunque ove si renda necessario la sostituzione degli stessi, fino alla nomina dei sostituti.

Art. 26

(Requisiti e modalità per il conferimento delle funzioni di dirigente generale e di dirigente di settore a persone non appartenenti al ruolo della Giunta regionale)

1. Possono essere nominate dirigente generale e dirigente di settore, per la durata massima di cinque anni, rinnovabili una sola volta, persone non appartenenti al ruolo della Giunta

---

[60] **Comma così sostituito dall'art. 1, comma 15, l.r. 28 agosto 2000, n. 14; vedi anche l.r. n. 7/2001, art. 2 bis, comma 1. Precedentemente il testo così recitava:** *"Gli incarichi di dirigente generale e di direzione dell'avvocatura sono di natura fiduciaria e possono essere revocati dalla Giunta regionale. I dirigenti generali provenienti dal ruolo della Giunta regionale e revocati dall'incarico sono utilizzati, fino alla naturale scadenza del relativo contratto individuale di conferimento di dette funzioni, anche per compiti ispettivi, di consulenza, studio o altri specifici incarichi, fermo restando il trattamento economico contrattualmente pattuito, ad eccezione dell'ulteriore indennità prevista nell'ultima parte del precedente quarto comma".* **Successivamente abrogato dall'art. 8, comma 1, l.r. 19 dicembre 2025, n. 48.**

regionale che:

a) siano in possesso dei requisiti prescritti per la nomina a dirigente generale dei dirigenti appartenenti al ruolo della Giunta regionale;

b) ovvero abbiano svolto attività in organismi od aziende pubbliche o private in funzioni dirigenziali, purché in possesso di diploma di laurea; [61]

c) ovvero abbiano svolto attività di ricerca e di insegnamento universitario, giurisdizionali o dell'Avvocatura dello Stato per almeno un decennio.

2. Al procedimento per il conferimento a persone non appartenenti al ruolo della Giunta regionale delle funzioni di dirigente generale e di dirigente di settore si applicano le stesse norme, ivi compresa la determinazione del trattamento economico, che regolano la nomina, a dirigente generale o dirigente di settore, di dirigente appartenente al ruolo della Giunta regionale.

3. L'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo non può protrarsi oltre il 70° anno di età.

*[**Art. 27**[62]*

(Valutazione dei risultati)[63]

---

[61] **Comma così modificato dall'art. 1-bis, l.r. 24 maggio 1999, n. 14, che ha soppresso alla lettera b) le parole** *"per almeno un decennio".*

[62] **Articolo così sostituito dall'art. 23, comma 1, l.r. 21 agosto 2006, n. 7. Il testo precedentemente così recitava:** *"Art. 27 (Valutazione dei risultati) **1.** I dirigenti sono valutati con periodicità annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base dei risultati conseguiti, in relazione alle singole competenze e nel rispetto dei canoni contenuti all'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 ed in particolare della diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte dell'organo proponente, dell'approvazione o verifica della valutazione da parte dell'organo competente e della partecipazione del valutato alla procedura. **2.** La valutazione è comunque effettuata entro due mesi dalla data di cessazione dell'incarico dirigenziale, a qualunque titolo ed anche per rotazione. **3.** La Giunta regionale definisce, su proposta del Presidente e previa contrattazione decentrata, i criteri ed i parametri per la valutazione dei dirigenti regionali, assicurando imparzialità, oggettività ed omogeneità di giudizio. **4.** La valutazione si esprime attraverso un giudizio sintetico, che tiene conto dell'attività svolta dall'interessato e dalla struttura a questi assegnata, nonché dell'esito dei risultati delle altre tipologie di controllo interno. **5.** La valutazione del dirigente di servizio è effettuata dal dirigente generale, su proposta del corrispondente dirigente di settore. La valutazione del dirigente di settore è effettuata dal dirigente generale, su proposta del dirigente vicario di cui al successivo articolo 32. La valutazione del dirigente vicario è effettuata dal dirigente generale. La valutazione del vice capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale è effettuata dal capo di Gabinetto. La valutazione del dirigente assegnato all'Avvocatura regionale è effettuata dall'Avvocato dirigente. La valutazione del dirigente assegnato ad un ufficio amministrativo alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta regionale è effettuata dal dirigente generale del Dipartimento della Presidenza. **6.** La valutazione del Dirigente generale è effettuata dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente, che si avvale di una apposita struttura costituita presso il Segretariato generale. **7.** La valutazione del capo di Gabinetto, del Segretario Generale e dell'Avvocato dirigente dell'Avvocatura regionale è effettuata dal Presidente della Giunta regionale. **8.** Il soggetto interessato partecipa alla valutazione presentando, all'inizio di ogni semestre, una relazione sull'attività svolta nel semestre precedente. **9.** La valutazione negativa del dirigente regionale dà luogo a responsabilità, ai sensi dell'art. 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In tal caso, il Presidente della Giunta regionale nomina un comitato dei garanti, presieduto da un magistrato, anche a riposo, con qualifica non inferiore a consigliere di Corte d'Appello od equiparata e composto da due dirigenti regionali, sorteggiati tra i dirigenti che rivestono incarico equivalente a quello del dirigente incolpato. Quest'ultimo può farsi assistere da un difensore o da un rappresentante sindacale. **10.** Il comitato dei garanti cura il procedimento per l'accertamento delle responsabilità e propone alla Giunta regionale l'adozione dell'atto conclusivo, che deve essere deliberato nel termine perentorio di novanta giorni dalla costituzione del Comitato. Il Comitato dei garanti può aumentare il termine di conclusione del procedimento per non più di sessanta giorni, ove, sentito l'incolpato che ne abbia fatto richiesta, ravvisi la necessità di un supplemento istruttorio. **11.** Ogni organismo precedentemente operante deve intendersi decaduto con l'entrata in vigore della presente legge.".* **Successivamente l'art. 17, comma 1, lettera a), l.r. 3 febbraio 2012, n. 3, ha disposto l'abrogazione del presente articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'art. 11 della stessa legge. Successivamente è stato approvato il Regolamento Regionale 6 febbraio 2014 n. 1** *"Sistema di Misurazione e valutazione della Performance (SMiVaP) della Regione Calabria"* **e pubblicato sul Burc n. 49 del 27 luglio 2015.**

[63] **Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, l.r. 21 novembre 2018, n. 39.**

1. *I dirigenti sono valutati con periodicità annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base dei risultati conseguiti, in relazione alle singole competenze e nel rispetto dei canoni contenuti all'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 ed in particolare della diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte dell'organo proponente, dell'approvazione o verifica della valutazione da parte dell'organo competente e della partecipazione del valutato alla procedura.*
2. *La valutazione è comunque effettuata entro due mesi dalla data di cessazione dell'incarico dirigenziale, a qualunque titolo ed anche per rotazione.*
3. *La Giunta regionale definisce, su proposta del Presidente e previa contrattazione decentrata, i criteri ed i parametri per la valutazione dei dirigenti regionali, assicurando imparzialità, oggettività ed omogeneità di giudizio.*
4. *La valutazione si esprime attraverso un giudizio sintetico, che tiene conto dell'attività svolta dall'interessato e dalla struttura a questi assegnata, nonché dell'esito dei risultati delle altre tipologie di controllo interno.*
5. *La valutazione del dirigente di servizio è effettuata dal dirigente generale, su proposta del corrispondente dirigente di settore: La valutazione del dirigente di settore è effettuata dal dirigente generale, su proposta del dirigente vicario di cui al successivo articolo 32. La valutazione del dirigente vicario è effettuata dal dirigente generale. La valutazione del vice capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale è effettuata dal capo di Gabinetto. La valutazione del dirigente assegnato all'Avvocatura regionale è effettuata dall'Avvocato dirigente. La valutazione del dirigente assegnato ad un ufficio amministrativo alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta regionale è effettuata dal dirigente generale del Dipartimento della Presidenza.*
6. *La valutazione del Dirigente generale è effettuata dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente, che si avvale di una apposita struttura costituita presso il Segretariato generale.*
7. *La valutazione del capo di Gabinetto, del Segretario generale e dell'Avvocato dirigente dell'Avvocatura regionale è effettuata dal Presidente della Giunta regionale.*
8. *Il soggetto interessato partecipa alla valutazione presentando, all'inizio di ogni semestre, una relazione sull'attività svolta nel semestre precedente.*
9. *La valutazione negativa del dirigente regionale dà luogo a responsabilità, ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In tal caso, il Presidente della Giunta regionale nomina un comitato dei garanti, presieduto da un magistrato, anche a riposo, con qualifica non inferiore a consigliere di Corte d'Appello od equiparata e composto da due dirigenti regionali, sorteggiati tra i dirigenti che rivestono incarico equivalente a quello del dirigente incolpato. Quest'ultimo può farsi assistere da un difensore o da un rappresentante sindacale.*
10. *Il comitato dei garanti cura il procedimento per l'accertamento delle responsabilità e propone alla Giunta regionale l'adozione dell'atto conclusivo, che deve essere deliberato nel termine perentorio di novanta giorni dalla costituzione del Comitato. Il Comitato dei garanti può aumentare il termine di conclusione del procedimento per non più di sessanta giorni, ove, sentito l'incolpato che ne abbia fatto richiesta, ravvisi la necessità di un supplemento istruttorio.*
11. *Ogni organismo precedentemente operante deve intendersi decaduto con l'entrata in vigore della presente legge.]*

Art. 28[64]

(Compiti e responsabilità del dirigente con funzioni di dirigente generale)

1. Il dirigente generale ha la funzione di coordinare e dirigere il Dipartimento.
2. Esso, avvalendosi degli appositi uffici:
   a) assicura l'unitarietà d'azione del Dipartimento e a tal fine assiste gli organi di direzione politica e predispone, ovvero verifica e controfirma, le proposte a cura del Dipartimento relativamente agli atti di competenza degli organi stessi;
   - emana disposizioni per l'attuazione degli obiettivi, programmi, priorità e direttive generali degli organi di direzione politica;
   - emana conseguenti progetti da affidare alla gestione dei dirigenti e peri quali indicale risorse occorrenti alla realizzazione;
   - cura la trasmissione degli atti del Dipartimento alle strutture centralizzate dell'amministrazione addette alla raccolta, verifica e certificazione degli atti stessi, previo accertamento della competenza all'adozione, secondo la ripartizione interna delle attribuzioni e della rispondenza degli atti stessi agli obiettivi, programmi, priorità e direttive generali degli organi di direzione politica;
   - *può assumere personalmente i provvedimenti del Dipartimento, esercitando i relativi poteri di spesa*;[65]
   - esercita verifiche e controlli sull'attività dei dirigenti;
   - *[assume la diretta trattazione di affari di competenza del Dipartimento, in casi motivati di necessità ed urgenza;]* [66]
   - richiede pareri esterni e alle apposite strutture interne, nonché, nei casi previsti dalla legge, agli organi consultivi dell'Amministrazione;
   - fornisce risposte a rilievi degli organi di controllo sugli atti emanati;
   - rappresenta l'amministrazione regionale, relativamente agli adempimenti di competenza del Dipartimento, ed ha i corrispondenti poteri di conciliare e transigere;[67]

   b) ha i poteri di organizzazione generale del Dipartimento e di adozione degli atti conseguenti; nell'esercizio di tali poteri stabilisce i criteri generali di organizzazione, secondo i principi stabiliti dalla presente legge e le direttive generali impartite dagli organi di direzione politica, informandone, tramite il Dipartimento competente per il personale regionale, le rappresentanze unitarie dei lavoratori;[68]
   - provvede all'assegnazione del personale, dei mezzi e degli strumenti alle strutture del Dipartimento, al riparto degli affari da trattare secondo le competenze stabilite, alla cura delle disposizioni che regolano lo svolgimento dei rapporti di lavoro, alla formazione di gruppi di lavoro per incarichi temporanei che interessano più strutture del Dipartimento, alla designazione di personale del Dipartimento per lo svolgimento di compiti a livello interdipartimentale;
   - esercita le funzioni disciplinari nei confronti del personale del Dipartimento, nel rispetto delle competenze degli specifici organi previsti dalla legge regionale;
   - propone la costituzione, modifica e soppressione delle strutture, delle quali

---

[64] Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, l.r. 21 novembre 2018, n. 39.

[65] Alinea sostituito dall'art. 16, comma 1, lettera a), l.r. 3 febbraio 2012, n. 3; precedentemente il testo così recitava: *"esercita i poteri di spesa che ritenga di riservarsi, in via generale, per motivate esigenze di funzionalità".*

[66] Alinea soppresso dall'art. 16, comma 1, lettera b), l.r. 3 febbraio 2012, n. 3.

[67] L'art. 10, comma 2, l.r. 11 agosto 2004, n. 18, sopprime le parole *"in giudizio".*

[68] Vedi, anche, la Delib. G.R. 24 luglio 2009, n. 475.

propone inoltre i responsabili;
- costituisce, definendone le competenze e i responsabili, e sopprime le altre articolazioni organizzative interne al Dipartimento;
- determina, in collaborazione con il Dipartimento competente per il personale regionale, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, la definizione dell'orario di servizio e dell'orario di apertura al pubblico, nell'ambito dell'orario contrattuale di lavoro;
- adotta, sulla scorta degli atti dei dirigenti responsabili delle strutture di appartenenza, gli atti di gestione del personale e provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale, nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi;

c) promuove le condizioni per rendere effettivi i diritti dei cittadini e per assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa e la snellezza dei procedimenti;
- favorisce i principi della partecipazione, riunendo periodicamente lo staff dei dirigenti del Dipartimento per l'esame delle principali problematiche organizzative e di merito, convocando, quando necessario, e almeno una volta all'anno, la conferenza di tutto il personale assegnato al Dipartimento, per l'esame e la verifica dei programmi di lavoro, della situazione organizzativa, delle condizioni di lavoro.

Art. 29[69]

(Modalità e requisiti per l'accesso alla qualifica di dirigente)[70]

1. *L'accesso alla qualifica di dirigente avviene*[71] *a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, o per esami,*[72]*cui possono partecipare:*

a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea; sono altresì ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti pubblici non compresi nel campo d'applicazione dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, muniti del diploma di laurea, cha abbiano effettivamente svolto per almeno due anni funzioni dirigenziali;

b) i soggetti muniti di laurea, nonché di uno dei seguenti titoli: diploma di specializzazione, dottorato di ricerca o altro titolo post universitario rilasciato da Istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, riconosciute secondo le modalità indicate dall'art. 28, comma 2,

---

[69] Articolo interamente sostituito dall'art. 9, comma 1, l.r. 7 agosto 2002, n. 31. Il testo originario era così formulato: *"Art. 29. Modalità e requisiti per l'accesso alla qualifica di dirigente* ***1****. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene per concorso pubblico per esami o per corso-concorso pubblico selettivo di formazione.* ***2****. Al concorso pubblico per esami sono ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni in possesso di diploma di laurea attinente al posto da ricoprire, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo nelle qualifiche direttive; possono altresì essere ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in strutture pubbliche o private, purché' muniti del prescritto titolo di studio.* ***3.*** *Al corso-concorso pubblico selettivo di formazione sono ammessi in numero maggiorato rispetto ai posti disponibili, candidati in possesso di diploma di laurea attinente al posto da ricoprire e di età non superiore a trentacinque anni; per i dipendenti di ruolo di cui al precedente comma il limite di età è elevato a quarantacinque anni.* ***4.*** *Le procedure e le modalità per l'accesso alla qualifica di dirigente, in quanto compatibili, sono quelle previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 aprile 1994, n. 439, intendendosi sostituito al Presidente del Consiglio dei ministri il Presidente della Giunta regionale.".*

[70] Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, l.r. 21 novembre 2018, n. 39.

[71] L'art. 1, comma 1, lettera c), l.r. 3 luglio 2013, n. 28 sopprime la parola *"esclusivamente".*

[72] L'art. 3, comma 1, lettera a), l.r. 17 marzo 2025, n. 10, inserisce le parole: *"o per esami,".*

lett. d) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono altresì, ammessi i soggetti in possesso della qualifica di dirigente di enti e strutture private, muniti del diploma di laurea, che abbiano effettivamente svolto funzioni dirigenziali per almeno cinque anni.

2. *I vincitori del concorso, sono assegnati dalla Giunta regionale ai dipartimenti e altre strutture regionali per il conferimento del primo incarico con riconoscimento del trattamento economico determinato dai contratti collettivi e contestualmente*[73]*, frequentano per almeno tre*[74] *mesi un ciclo di attività formative organizzato dalla Giunta regionale*[75] *presso la Scuola superiore della pubblica Amministrazione o altri primarie istituzioni formative di livello nazionale, pubbliche o private, comprensivo dell'applicazione presso amministrazioni italiane o straniere, enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. La Giunta regionale stipula, all'uopo, apposite convenzioni con la Scuola superiore o altre istituzioni formative. Le attività di formazione saranno svolte al di fuori dell'orario lavorativo e dei giorni di prestazione del servizio senza riconoscimento di indennità o gratifiche ad esclusione di eventuali spese di trasferta.*[76]

2-bis. *L'accesso alla qualifica di dirigente avviene, altresì, mediante corso-concorso selettivo di formazione per titoli ed esami di durata non superiore a 24 mesi al quale possono essere ammessi, con le modalità stabilite con regolamento emanato dalla Giunta regionale, soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate secondo quanto previsto dall'articolo 28 comma 3 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Al corso-concorso possono partecipare dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Possono essere ammessi, altresì, dipendenti di strutture private, collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel comma 2 dell'articolo 28 del d.lgs. n. 165/2001 per i dipendenti pubblici, secondo modalità individuate con il sopracitato regolamento emanato dalla Giunta regionale. Tali dipendenti devono essere muniti del diploma di laurea e avere maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa in tali posizioni professionali all'interno delle strutture stesse. Durante il corso-concorso dovranno essere previsti periodi di stage in strutture pubbliche e private di livello internazionale, nazionale e regionale per un periodo minimo non inferiore a 6 mesi. La procedura di cui al presente comma è affidata, previa intesa, alla Scuola superiore della pubblica amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 178;*[77]

2-ter. *[La Giunta regionale, gli enti e le aziende dipendenti dalla Regione aventi natura di P.A., in sede di programmazione triennale del fabbisogno di personale, prevedono, nel limite massimo del 50 per cento dei posti disponibili, il reclutamento del personale di qualifica dirigenziale secondo le modalità di cui al comma 2-bis;]*[78]

3. *[Sino al conferimento del primo incarico dirigenziale, ai vincitori del concorso spetta il*

---

[73] **Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, l.r. 14 agosto 2008, n. 27, che sostituisce le parole** *"anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale"* **con le parole** *"sono assegnati dalla Giunta regionale ai dipartimenti e altre strutture regionali per il conferimento del primo incarico con riconoscimento del trattamento economico determinato dai contratti collettivi e contestualmente".*

[74] **L'art. 3, comma 1, lettera b), l.r. 17 marzo 2025, n. 10, sostituisce la parola:** *"otto"* **con la seguente:** *"tre"*

[75] **Parole aggiunte dall'art. 1, comma 2, l.r. 14 agosto 2008, n. 27.**

[76] **Periodo aggiunto dall'art. 1, comma 3, l.r. 14 agosto 2008, n. 27.**

[77] **Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera b), l.r. 3 luglio 2013, n. 28.**

[78] **Comma dapprima aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera b), l.r. 3 luglio 2013, n. 28, e successivamente abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera c), l.r. 17 marzo 2025, n. 10.**

trattamento economico determinato dai contratti collettivi.][79]

Art. 30

(Il dirigente responsabile di Settore)[80]

1. Il dirigente responsabile di Settore, nell'ambito delle competenze della rispettiva struttura, esercita i seguenti compiti:
   a) d'intesa con il dirigente generale, assiste gli organi di direzione politica e cura le proposte e le elaborazioni tecniche e amministrative relative agli atti di loro competenza;
   b) gestisce i progetti che gli sono affidati dal dirigente generale del Dipartimento e assume i relativi poteri di spesa e di amministrazione delle risorse;
   c) cura le attività ed emana gli atti di competenza del Settore, con facoltà di delegare o autorizzare altri dirigenti o funzionari direttivi del Settore per l'emanazione di atti di conoscenza, certificazione, istruttori, meramente esecutivi, a contenuto vincolato;
   d) procede all'acquisto di beni e servizi; stipula i contratti e le relative convenzioni; promuove gli atti di competenza del Settore riservati alla responsabilità del dirigente generale del Dipartimento;
   e) verifica e controlli agli adempimenti di competenza del Settore; esercitai poteri sostitutivi nei termini stabiliti dalla presente legge; fornisce risposte a rilievi degli organi di controllo sugli atti emanati;
   f) organizza il Settore nel rispetto delle determinazioni di competenza del dirigente generale di Dipartimento; in tale ambito, ripartisce il personale, i mezzi e gli strumenti tra le strutture e le articolazioni organizzative interne, delle quali specifica le attribuzioni e in ordine alla cui costituzione, modifica e soppressione e alla nomina dei responsabili formula proposte al dirigente generale; assegna gli affari da trattare; assicura l'osservanza delle disposizioni che regolano il rapporto di lavoro e le pari opportunità; promuove i provvedimenti disciplinari; esprime le valutazioni e dispone i provvedimenti relativi al personale fatte salve le attribuzioni del Dipartimento per il personale regionale; individua i responsabili dei procedimenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241; cura l'osservanza delle altre norme sul procedimento amministrativo, la semplificazione e la trasparenza delle procedure, il rispetto dei diritti dei cittadini, l'efficacia dell'azione amministrativa;
   g) attua e promuove le misure idonee a migliorare la funzionalità del Settore; verifica periodicamente la produttività e i carichi di lavoro concertando con il dirigente del Dipartimento e con il Dipartimento competente per il personale regionale l'eventuale esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; convoca almeno una volta l'anno la conferenza di tutto il personale assegnato alla struttura, per l'esame delle principali problematiche organizzative; relaziona annualmente al dirigente del Dipartimento sul funzionamento del Settore;
   h) attua le disposizioni del dirigente del Dipartimento e collabora con il medesimo, in particolare, per l'elaborazione del programma di lavoro e per l'affidamento a dirigenti o dipendenti del Settore di compiti esterni a tale struttura.
2. Il dirigente del Settore esercita inoltre gli altri compiti previsti dalla presente legge.

---

[79] Comma soppresso per effetto dell'art. 1, comma 4, l.r. 14 agosto 2008, n. 27, il quale ha soppresso il presente comma riportato nell'art. 9, l.r. 7 agosto 2002, n. 31 (che ha sostituito il presente articolo).

[80] Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, l.r. 21 novembre 2018, n. 39.

Art. 31

(Il dirigente responsabile di servizio)[81] [82]

1. Il dirigente responsabile di servizio esercita gli stessi compiti del responsabile di Settore, di cui all'articolo precedente, nel più limitato ambito di competenza della struttura cui è preposto.
2. Qualora il servizio sia costituito all'interno di un Settore, il dirigente responsabile, nell'ambito delle competenze del servizio:
   a) collabora con il responsabile del Settore per l'assistenza agli organi di direzione politica perla predisposizione delle proposte e degli elaborati tecnici relativi agli atti competenza degli organi stessi;
   b) esercita i compiti di cui all'articolo 30, primo comma, lettera c, salvo quelli di particolare rilevanza che il responsabile di Settore ritenga di riservarsi, in via generale, per motivate esigenze di funzionalità;
   c) collabora con il responsabile del Dipartimento o del Settore per gli adempimenti di competenza del responsabile stesso;
   d) esercita funzioni vicarie del responsabile di Settore.
3. Il dirigente del servizio può inoltre sostituire il responsabile di Settore, su designazione di questi, nei casi previsti dalla legge regionale.

Art. 32

(Rapporti tra i livelli di funzioni dirigenziali)[83]

1. In caso di assenza od impedimento del dirigente preposto ad un Dipartimento le funzioni vicarie vengono esercitate, su designazione del dirigente medesimo, da un dirigente di Settore appartenente al Dipartimento.
2. *In caso di assenza o di impedimento del dirigente preposto ad un settore le funzioni vicarie vengono esercitate, su designazione del dirigente generale, da un dirigente preposto ad altro settore del medesimo dipartimento.*[84]
3. Il dirigente preposto a struttura superiore verifica e controlla l'attività del dirigente preposto a struttura immediatamente inferiore, con potere sostitutivo in caso d'inerzia.
4. Non è consentita l'avocazione di singole funzioni da parte del dirigente sovraordinato, *fatto salvo quanto previsto al comma 4-bis.*[85]

4-bis. *Nel caso in cui un dirigente di settore versi in una condizione comportante l'obbligo di astenersi dal compimento di un determinato atto, ovvero ritenga di doversi astenere per gravi ragioni di opportunità e convenienza, le determinazioni in ordine alla dichiarazione di astensione sono assunte dal dirigente generale del dipartimento di appartenenza. Se il dirigente generale ritiene sussistenti l'obbligo di astensione o le gravi ragioni di opportunità e convenienza addotte dall'interessato, affida ad altro dirigente del dipartimento il compimento dell'atto per il quale è stata formulata la dichiarazione di astensione, o, in assenza di idonee professionalità, lo avoca a sé.*[86]

---

[81] Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, l.r. 21 novembre 2018, n. 39.

[82] Vedi, anche, il D. Dirig. 28 marzo 2007, n. 3187.

[83] Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, l.r. 21 novembre 2018, n. 39.

[84] Comma sostituito dall'art. 7, comma 1, l.r. 27 dicembre 2016, n. 43; precedentemente il testo così recitava: *"2. In caso di assenza od impedimento del dirigente preposto ad un Settore le funzioni vicarie vengono esercitate, su designazione del dirigente medesimo, da un dirigente di Servizio appartenente al Settore."*

[85] Parole aggiunte dall'art. 15, comma 1, lettera a), l.r. 27 dicembre 2016, n. 43.

[86] Comma inserito dall'art. 15, comma 1, lettera b), l.r. 27 dicembre 2016, n. 43.

4-ter. Qualora le situazioni di cui al comma 4 bis riguardino il dirigente generale di un dipartimento o il titolare di una posizione ad esso equiparata, le determinazioni in ordine alla dichiarazione di astensione sono assunte dal comitato di direzione di cui all'articolo 11, a maggioranza dei suoi componenti, senza la partecipazione dell'interessato, se componente del comitato. Se il comitato di direzione ritiene sussistenti l'obbligo di astensione o le gravi ragioni di opportunità e convenienza addotte dall'interessato, affida ad altro dirigente generale il compimento dell'atto per il quale è stata formulata la dichiarazione di astensione.[87]

4-quater. Ove risulti impossibile lo svolgimento di una o più attività istituzionali di competenza di un dipartimento, il comitato di direzione di cui all'articolo 11 assume le determinazioni necessarie ad assicurare la continuità delle funzioni amministrative nel rispetto degli indirizzi definiti dall'organo politico.[88]

Art. 33

(Partecipazione dei dirigenti ad organismi collegiali) [89]

1. I dirigenti regionali hanno l'obbligo di partecipare ai lavori delle commissioni e degli altri organi collegiali dei quali siano componenti per norma o designazione della Regione.
2. La partecipazione è considerata attività a tutti gli effetti e non esime dall'adempimento degli altri doveri d'ufficio.
3. Con provvedimento della Giunta regionale viene stabilita l'entità dei gettoni di presenza in seno agli organismi collegiali, se spettanti in relazione a quanto prescritto dalla normativa vigente, nonché le modalità per l'eventuale rimborso delle spese e per il riconoscimento dell'indennità di missione.

Art. 34

(Divieti di incarichi)[90]

1. È fatto divieto di instaurare rapporti convenzionali per prestazioni libero-professionali con dirigenti regionali cessati dal servizio prima del raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dalla normativa vigente.
2. Il comportamento della dirigenza si ispira a criteri di:
   - pieno adempimento dei propri compiti;
   - imparzialità;
   - trasparenza;
   - rispetto dei diritti dei cittadini.
3. Il dirigente non può impegnarsi in alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento delle proprie responsabilità e il pieno svolgimento dei propri compiti.
4. Il dirigente prima di assumere l'incarico conferito deve dichiarare al Presidente della Giunta regionale l'insussistenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto di interessi connessi con l'incarico stesso, sottoscrivendo a tal fine una specifica dichiarazione.
5. Il dirigente non può accettare incarichi di collaborazione a titolo oneroso da parte di chi abbia interessi in decisioni o compiti che rientrano nelle sue sfere di competenza, né

[87] Comma inserito dall'art. 15, comma 1, lettera b), l.r. 27 dicembre 2016, n. 43.
[88] Comma aggiunto dall'art. 10, comma 2, l.r. 22 dicembre 2017, n. 54.
[89] Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, l.r. 21 novembre 2018, n. 39.
[90] Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, l.r. 21 novembre 2018, n. 39.

può accettare da soggetti diversi dall'amministrazione compensi o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti di ufficio. Gli incarichi di cui trattasi devono essere sottoposti preventivamente all'esame della Giunta regionale.

6. Il dirigente non può accettare benefici o qualsivoglia utilità, che non sia meramente simbolica, da parte di chi abbia interessi coinvolti nello svolgimento dei suoi compiti di ufficio o in decisioni che appartengono alla sua sfera di competenza.
7. Il dirigente, nell'ambito delle proprie competenze ed ambiti di intervento, deve favorire l'accesso dei cittadini alle informazioni alle quali essi abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia escluso dagli obblighi di riservatezza, fornire tutte le informazioni e le spiegazioni necessarie per individuare ed eliminare eventuali ostacoli.
8. Fatte salve le responsabilità penali e amministrative, le violazioni del codice di condotta devono essere considerate ai fini della valutazione delle responsabilità disciplinari secondo la normativa vigente.

Art. 35

(Albo dei dirigenti)[91]

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce un apposito albo dei dirigenti in servizio, comprendente anche il curriculum formativo e professionale di ciascuno, determinando le modalità di costituzione, di tenuta ed aggiornamento e di pubblicazione ai fini conoscitivi.
2. Il Presidente della Giunta regionale comunica al Dipartimento della Funzione Pubblica l'elenco dei propri dirigenti, di cui al comma precedente, per le conseguenti finalità della legge nazionale. Entro il 31 gennaio di ciascun anno reitera la comunicazione con i dati aggiornati.

Art. 36

(Relazioni sindacali)

1. La contrattazione collettiva decentrata è finalizzata al contemperamento tra gli interessi degli utenti, le esigenze organizzative e la tutela dei Dirigenti. Essa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali per la dirigenza pubblica, tenuto conto delle peculiarità delle funzioni ed attività specifiche e degli indirizzi degli organi di direzione politica.
2. Con proprio provvedimento la Giunta regionale individua la delegazione di parte pubblica, per la contrattazione decentrata prevista dal contratto nazionale di lavoro, secondo le disposizioni del decreto legislativo n.29/93.
3. Fermo restando quanto previsto in materia del decreto legislativo n. 29/93, la Regione può avvalersi dell'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni per l'interpretazione, in caso di controversie, dei contratti collettivi decentrati.
4. La Giunta regionale stipula protocolli di relazioni sindacali con le organizzazioni maggiormente rappresentative, nei quali si definiscono le procedure, i destinatari e le materie dell'informazione della consultazione e dell'esame congiunto, nonché, per le materie contrattuali, le modalità di svolgimento della contrattazione collettiva.

[91] Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, l.r. 21 novembre 2018, n. 39.

Art. 37

(Pari opportunità)

1. La Regione Calabria garantisce pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alla dirigenza, nonché nello sviluppo professionale e nel trattamento della dirigenza.
2. In particolare:
   a) adotta specifici provvedimenti per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro;
   b) riserva almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso alle donne;
   c) garantisce la partecipazione delle donne ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle strutture organizzative interessate;
   d) adotta specifiche iniziative per favorire il riequilibrio, nelle strutture organizzative, nonché nelle qualifiche e profili professionali, tra presenza maschile e femminile.
3. La Giunta regionale adotta piani di azioni positive tendenti ad assicurare sia la rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la piena realizzazione di pari opportunità, sia la valorizzazione e lo sviluppo professionale delle donne.
4. *[Per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai precedenti commi è istituito il Comitato per le pari opportunità, i cui compiti e la cui composizione sono specificati con provvedimento della Giunta regionale.]*[92]
5. *[La legge di bilancio stabilisce l'entità dello specifico capitolo di spesa istituito per il conseguimento degli obiettivi di cui ai precedenti commi e per il funzionamento del Comitato per le pari opportunità.]*[93]

Art. 37-bis [94]

(Comitato Unico di Garanzia)[95]

1. *È istituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità (CUG), ai sensi dell'articolo 57 del d.lgs. 165/2001. Il CUG assume unificandole, le funzioni del Comitato Pari Opportunità, e del Comitato paritetico del mobbing.*
2. *Il CUG è formato in maniera paritetica da un componente per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione regionale e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione regionale, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambe i generi.*
3. *Dalla data di costituzione del CUG, il Comitato per le pari opportunità e il Comitato paritetico per il fenomeno del mobbing cessano dalle relative funzioni.*
4. *La Giunta regionale definisce la rappresentanza dell'Amministrazione regionale e la presidenza del CUG.*
5. *Il CUG è costituito con decreto del Dipartimento «Organizzazione e Personale». Entro sessanta giorni dalla sua costituzione il CUG delibera un proprio regolamento che disciplina l'organizzazione e il funzionamento.*
6. *Il CUG opera senza oneri aggiuntivi a carico della finanza regionale.*
7. *Ogni riferimento al Comitato per le Pari Opportunità o al Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing, contenute in norme o atti della Regione, è da intendersi riferito al CUG.*

---

[92] Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera e), l.r. 3 luglio 2013, n. 28.
[93] Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera e), l.r. 3 luglio 2013, n. 28.
[94] Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera d), l.r. 3 luglio 2013, n. 28.
[95] Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, l.r. 21 novembre 2018, n. 39.

8. L'attuazione del presente articolo avviene senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 38

(Formazione della dirigenza)[96]

1. La formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento professionale del dirigente sono assunti quale metodo permanente al fine della valorizzazione delle capacità e delle attitudini individuali e per un qualificato svolgimento dell'attività amministrativa.
2. Per gli scopi di cui al comma precedente la Giunta regionale, anche d'intesa con le altre pubbliche amministrazioni, attiva programmi ed iniziative, direttamente o avvalendosi dell'apporto tecnico delle strutture pubbliche operanti in campo didattico, formativo e scientifico, ovvero stipulando convenzioni con organismi privati specializzati e con esperti delle strutture interessate.
3. I programmi formativi assicurano il costante aggiornamento ed il potenziamento delle capacità organizzative, gestionali e decisionali dei dirigenti, mediante l'approfondimento di tecniche e metodi finalizzati ad una gestione manageriale della pubblica amministrazione, prevedendo anche il necessario scambio di esperienze con i settori dell'imprenditoria pubblica e privata.
4. La programmazione e la gestione delle attività di cui al presente articolo fanno capo ai dirigenti generali, che segnalano, a tal fine, i fabbisogni al competente Dipartimento ed individuano i dirigenti partecipanti alle attività.

CAPO IV Norme finali

Art. 39

(Compiti organizzatori della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale assume le determinazioni necessarie per garantire alle strutture le condizioni organizzative idonee per il conseguimento degli obiettivi e per la realizzazione dei programmi, garantendo comunque la funzionalità quali-quantitativa degli uffici in atto esistenti nelle varie province. In particolare, ai fini di cui al precedente comma:
   a) istituisce, nel numero massimo previsto dal precedente 1° comma dell'articolo3, i Settori e ne specifica i compiti;
   b) istituisce, nel numero massimo previsto dal precedente 2° comma dell'articolo3, i Servizi e ne specifica i compiti;
   c) istituisce, nel numero massimo previsto dal precedente 3° comma dell'articolo3, gli Uffici e ne specifica i compiti;
   d) determina, per ogni Dipartimento, il numero degli addetti, distinto per le qualifiche funzionali fino alla VII ricompresa; all'assegnazione del personale ai Settori, Servizi ed Uffici provvede il dirigente generale responsabile del Dipartimento "Organizzazione e personale", sulla base di criteri fissati dalla Giunta regionale.

[96] Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, l.r. 21 novembre 2018, n. 39.

Art. 40

(Organico)[97]

1. La dotazione organica dei Dirigenti appartenenti al ruolo della Giunta regionale, da ultimo fissata dalla legge regionale n. 11/94 in complessive 312 unità, è ridotta a *247* unità, pari a circa il 79 per cento della precedente.[98]
2. La dotazione organica dell'VIII qualifica funzionale (Funzionario), da ultimo fissata dalla legge regionale n. 11/87 in complessive 745 unità, è ridotta a *704*[99] unità.
3. *La consistenza organica di cui ai precedenti commi, nonché quella relativa alle altre qualifiche funzionali, viene determinata a seguito dell'espletamento delle procedure previste dagli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni.*

CAPO V
Disposizioni transitorie

Art. 41

(Prima applicazione)

1. Nella prima applicazione della presente legge la Giunta regionale provvede:
   1) entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge agli adempimenti di cui alle lettere a), b), c) ed) del precedente articolo 39;
   2) nei successivi 30 giorni all'attribuzione delle funzioni di dirigente generale, di responsabile dell'Avvocatura, di dirigente dei Settori, di dirigente dei Servizi e di responsabile degli Uffici, tenendo anche conto della professionalità e dell'esperienza già acquisite rispetto agli incarichi da conferire dai Dirigenti e dai Funzionari in servizio in relazione alle posizioni organizzative precedentemente ricoperte.
2. Il personale già in possesso, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 546/93, della prima e seconda qualifica dirigenziale, conserva tali qualifiche ad personam fino all'adozione dei provvedimenti di attribuzione delle nuove funzioni dirigenziali di cui al precedente comma e mantiene, in ogni caso, il trattamento economico corrispondente, fino all'attribuzione dei nuovi trattamenti normativi e/o contrattuali del personale con qualifica dirigenziale.
3. Al personale che accede alla qualifica di Dirigente prima del recepimento del contratto collettivo del personale con qualifica dirigenziale compete il trattamento economico vigente per la prima qualifica dirigenziale.
4. Eccezionalmente, per una volta soltanto, nella prima applicazione della presente legge, e comunque entro e non oltre *cinque*[100] anni dalla sua entrata in vigore, il 50 per cento dei posti disponibili di qualifica dirigenziale conferibili per concorso pubblico sono attribuiti

[97] Per la rideterminazione delle indennità corrisposte ai sensi della presente legge e la relativa applicabilità vedi gli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 3, comma 1, l.r. 21 novembre 2018, n. 39.
[98] L'art. 1-bis, l.r. 24 maggio 1999, n. 14 e sostanzialmente integrato dal comma 17 dell'art. 1, l.r. 28 agosto 2000, n. 14, sostituisce il numero *"241"* con il numero *"247"* ed il numero *"78"* con il numero *"79"*.
[99] L'art. 1-bis, l.r. 24 maggio 1999, n. 14 e sostanzialmente integrato dal comma 17 dell'art. 1, l.r. 28 agosto 2000, n. 14, sostituisce il numero *"700"* con il numero *"704"*.
[100] L'art. 5, comma 1, primo alinea, l.r. 15 dicembre 2000, n. 19, sostituisce la parola *"tre"* con la parola *"cinque"*.

mediante concorso interno per titoli di servizio, professionali e di cultura, integrato da colloquio. Al concorso sono ammessi a partecipare i dipendenti inquadrati alla settima ed ottava qualifica funzionale in possesso di diploma di laurea e di anzianità di nove anni di effettivo servizio nella qualifica.

5. *In sede di attuazione di quanto disposto dal comma precedente, la Giunta regionale, con uno o più provvedimenti, provvede a:*
   1) determinare il numero dei posti disponibili di qualifica dirigenziale individuati secondo le aree funzionali;
   2) indire i concorsi per l'attribuzione dei posti di qualifica dirigenziale determinati ai sensi del precedente punto 1) da espletare entro e non oltre il 31.12.2001.[101]

Art. 42

(Norme abrogate)

1. Sono abrogate la legge regionale n. 24/84 e le disposizioni delle leggi regionali nn. 3/78, 11/87, 55/90 e 11/94 incompatibili con la presente legge.

[101] **Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, secondo alinea, l.r. 15 dicembre 2000, n. 19.**

Allegato A[102]

CATEGORIA	CATEGORIA ECONOMICA	TIPOLOGIA RAPPORTO	INDENNITA' ANNUA	TRATTAMENTO ECONOMICO ANNUO	TOTALE INDENNITA' ANNUA (PER INTERNI PREVISIONE SPESA MASSIMA: CATEGORIA D)
Responsabile amministrativo-Segretario particolare	Cat. D6	Esterni	7.650,00 €	33.127,00 €	693.209,00 €
Componente Cat. D	Stipendio in godimento	Interno	22.135,68 €	Stipendio in godimento	332.035,20 €
Componente Cat. C	Stipendio in godimento		17.172,96 €		
Componente Cat. B	Stipendio in godimento		15.214,00 €		
Autista	Cat. B3	Esterno	15.540,00 €	21.725,00 €	298.120,00 €
Autista autoparco	Stipendio in godimento	Interno	15.540,00 €	Stipendio in godimento	124.320,00 €

[102] **Allegato aggiunto dall'art. 3, comma 1, l.r. 14 dicembre 2022, n. 43.**

R E G I O N E C A L A B R I A
G I U N T A R E G I O N A L E

Deliberazione n. 662 della seduta del 14/10/2026.

Oggetto: L.R. n. 32/2026. Determinazione dell'ammontare del contributo, dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi a fondo perduto alle imprese, a parziale ristoro delle spese sostenute per l'acquisto dei carburanti nell'anno 2026.

Assessori Proponenti: f.to Giovanni Calabrese – f.to Marcello Minenna – f.to Gianluca Gallo – f.to Giuseppe Iiritano

Dirigente Generale: f.to Fortunato Varone

Dirigenti di Settore: f.to Giuseppe Pavone - f.to Vincenzo Ferrari

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	X	
2	FILIPPO MANCUSO	Vice Presidente	X	
3	GIOVANNI CALABRESE	Componente	X	
4	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
5	EULALIA MICHELI	Componente	X	
6	MARCELLO MINENNA	Componente	X	
7	ANTONIO MONTUORO	Componente	X	
8	PASQUALINA STRAFACE	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 3 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Economia e Finanze
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
f.to Stefania Buonaiuto

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge regionale n. 32/2026 recante ad oggetto “Assestamento del bilancio di previsione della regione Calabria per gli anni 2026-2028”;

DATO ATTO che al comma 5 dell’articolo 3 della sopra citata Legge regionale n. 32/2026 viene autorizzata la spesa di euro 15.000.000,00 per la concessione di contributi a fondo perduto in favore delle imprese, quale ristoro parziale delle spese sostenute per l’acquisto dei carburanti nell’anno 2026.

CONSIDERATO che

- l’incremento dei prezzi dei carburanti determina un significativo aumento dei costi di esercizio delle imprese, incidendo direttamente sulla struttura dei costi operativi, con particolare riferimento alle attività caratterizzate da un elevato fabbisogno di mobilità, trasporto, approvvigionamento e distribuzione, nonché all’impiego di mezzi alimentati a carburante;
- tali effetti assumono particolare rilievo per il sistema produttivo calabrese, anche in ragione della conformazione territoriale della Regione, della distribuzione geografica delle attività economiche e dell’incidenza dei costi di mobilità sui processi di approvvigionamento, produzione e commercializzazione, con particolare esposizione delle micro, piccole e medie imprese;
- la permanenza di condizioni di elevata incidenza dei costi del carburante può incidere sulla capacità delle imprese di mantenere la continuità operativa, i livelli produttivi e occupazionali e gli investimenti, rendendo necessario un intervento volto a mitigare, nei limiti delle risorse disponibili, gli effetti economici derivanti dall’incremento di tale componente di costo.

RITENUTO, pertanto, necessario dare tempestiva e urgente attuazione alla normativa regionale richiamata in premessa, mediante l’attivazione di una misura di sostegno temporanea e proporzionata in favore delle imprese calabresi, secondo criteri oggettivi e trasparenti, finalizzata a concorrere alla compensazione dei maggiori costi sostenuti per il carburante e a preservare la competitività e la capacità produttiva del tessuto imprenditoriale regionale, destinando euro 15.000.000,00 di cui euro 5.000.000,00 alle imprese del comparto agricolo e euro 10.000.000,00 alle imprese di trasporto di merci su strada.

RITENUTO, altresì, di

- approvare l’elenco dei settori economici beneficiari della misura, individuati sulla base dei codici ATECO vigenti:
  - comparto agricolo: codici ATECO dettagliati in allegato A;
  - trasporto di merci su strada: Codice ATECO: 49.41.00;
- definire le modalità di calcolo del contributo concedibile, nonché i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi, nel rispetto della disciplina vigente in materia di aiuti di Stato e, in particolare, del regime *de minimis* applicabile:
  - nell’allegato B relativamente al comparto agricolo;
  - nell’allegato C relativamente al comparto del traporto merci su strada;
- definire il periodo entro il quale i maggiori costi del carburante sono oggetto della misura di sostegno, individuandolo nei mesi da marzo a settembre del 2026.

PRECISATO che

- la selezione dei settori economici interessati dalla misura è effettuata sulla base di valutazioni relative all’impatto economico generato dall’incremento del costo dei carburanti, privilegiando quelli ritenuti più colpiti da tale fenomeno, rimandando ad ulteriori provvedimenti interventi a favore di ulteriori comparti interessati dal caro carburante.

EVIDENZIATO che l'Amministrazione regionale

- si riserva di incrementare ulteriormente la dotazione finanziaria in favore della generalità dei beneficiari mediante l'utilizzo di risorse rinvenienti da altre fonti finanziarie e, in particolare, dal POC Calabria 2014-2020;

- demanda al Dipartimento Agricoltura, aree interne e politiche di connessione territoriale l'attuazione degli interventi in favore delle imprese del comparto agricolo (Allegato A), anche avvalendosi di ARCEA, ente strumentale della Regione Calabria, valutando eventuali ulteriori adempimenti attraverso l'adozione degli atti amministrativi di propria competenza;
- demanda al Dipartimento Lavoro, Imprese e Aree Produttive, la redazione dell'avviso per la presentazione delle domande e ogni altro adempimento conseguente inerente agli interventi in favore delle imprese di trasporto di merci su strada (Codice ATECO 2025: 49.41.00), avvalendosi di Fincalabra S.p.A., ente in house della Regione Calabria, per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la messa a disposizione e la gestione della piattaforma telematica per la ricezione delle domande, l'istruttoria delle istanze e la successiva erogazione dei contributi ai beneficiari, ferma restando la competenza del Dipartimento per l'approvazione dell'avviso e l'adozione degli atti amministrativi di propria competenza.

VISTI gli allegati A, B, e C che costituiscono parte integrante della presente deliberazione.

VISTI

- lo Statuto della Regione Calabria;
- il Regolamento (UE) 2023/2831 per le attività ammissibili alla componente generale;
- il Regolamento (UE) n. 1408/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2024/3118, per la produzione primaria di prodotti agricoli;
- il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118;
- la L.R. n. 49 del 18/12/2025 – Legge di stabilità regionale 2026;
- la L.R. n. 50 del 18/12/2025 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2026 – 2028.

PRESO ATTO

- che i Dirigenti generali ed i Dirigenti di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che i Dirigenti generali ed i Dirigenti di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47 i Dirigenti generali ed i Dirigenti di settore del Dipartimento proponente attestano l'esistenza della copertura finanziaria sul capitolo di spesa U9140102701;

SU PROPOSTA dell'Assessore in materia di sviluppo economico, lavoro e politiche attive del lavoro, turismo, fiere nazionali ed internazionali, Giovanni Calabrese, dell'Assessore *in materia di agricoltura, promozione fiere nazionali ed internazionali, risorse agroalimentari, forestazione, aree interne, minoranze linguistiche e trasporto pubblico locale*, Gianluca Gallo, dell'Assessore *in materia di bilancio e patrimonio, programmazione fondi nazionali e comunitari, transizione digitale, energia, enti strumentali, fondazioni e società partecipate, Marcello Minenna* e del Presidente della Giunta Regionale, Roberto Occhiuto, a voti unanimi,

DELIBERA

1.- **DI APPROVARE** l'elenco dei settori economici beneficiari della misura di sostegno in oggetto, riferita ai maggiori costi dei carburanti nel periodo marzo-settembre 2026, individuati sulla base dei codici ATECO vigenti:

- comparto agricolo: codici ATECO dettagliati in allegato A;
- trasporto di merci su strada: Codice ATECO: 49.41.00.

2.- **DI APPROVARE** le modalità di calcolo del contributo concedibile, nonché i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi, nel rispetto della disciplina vigente in materia di aiuti di Stato e, in particolare, del regime *de minimis* applicabile, per come definiti:

- nell'allegato B relativamente al comparto agricolo;
- nell'allegato C relativamente al comparto del traporto merci su strada;

3.- **DI DEMANDARE** al Dipartimento Agricoltura, aree interne e politiche di connessione territoriale l'attuazione degli interventi in favore delle imprese del comparto agricolo, avvalendosi di ARCEA, ente strumentale della Regione Calabria, valutando eventuali ulteriori adempimenti attraverso l'adozione degli atti amministrativi di propria competenza;

4.- **DI DEMANDARE** al Dipartimento Lavoro, Imprese e Aree Produttive, la redazione dell'avviso per la presentazione delle domande e ogni altro adempimento conseguente inerente gli interventi in favore delle imprese di trasporto di merci su strada, avvalendosi di Fincalabra S.p.A., ente in house della Regione Calabria, per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la messa a disposizione e la gestione della piattaforma telematica per la ricezione delle domande, l'istruttoria delle istanze e la successiva erogazione dei contributi ai beneficiari, ferma restando la competenza del Dipartimento per l'approvazione dell'avviso e l'adozione degli atti amministrativi di propria competenza.

5.- **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento, a cura del Dipartimento proponente, alle parti interessate.

6.- **DI DISPORRE**, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro, Imprese e Aree Produttive la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista), della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Eugenia MONTILLA

IL PRESIDENTE
f.to Dott. Roberto OCCHIUTO

REGIONE CALABRIA

PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI CALABRIA



PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI

Documento tecnico

Marzo 2026

Roberto Occhiuto

Presidente Regione Calabria

Gianluca Gallo

Assessore ai Trasporti della Regione Calabria

Claudio Moroni
Dirigente Generale Dipartimento Infrastrutture

Roberto Luigi Ruffolo
Dirigente Settore Infrastrutture di trasporto

Ennio Cascetta
Coordinatore Comitato Tecnico Scientifico

Armando Cartenì
Consulente Scientifico del Dipartimento Infrastrutture

REGIONE CALABRIA

Walter Mastroianni, Luigi Tavernise, Armando Astolfi, Michela Gabriele, Maria Follo

FINCALABRA

Giuseppe Delfino, Santo Dodaro, Vincenzo Gallelli, Walter Mongelli, Massimiliano Cozza d'Onofrio, Carla Salamanca, Antonello Ignazio Croce, Oriana Falbo, Giuseppe Maradei, Francesco Tolone, Domenico Antonio Pizzi, Pasquale Cuzzola, Massimo Galante, Leonardo Gironda

CONSULENTI

Sintagma S.r.l.
Società di supporto per l'elaborazione del Piano con analisi modellistiche (utilizzo di Big Data), interventi e scenari di Piano, Valutazioni Ambientali Strategiche (V.A.S) e V.inc.A

Tito Berti Nulli, Riccardo Berti Nulli, Filippo Berti Nulli, Lorenza Di Martino, Claudio Rossi

Avventura Urbana S.r.l
Società di supporto per gli aspetti di comunicazione e indagine quantitativa

Alberto Cena, Andrea Pillon, Alessandro Talarico, Gianluca Tiesi

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Aspetti trasportistici
Ennio Cascetta (Università Mercatorum già UNINA), Armando Cartení (Università della Campania), Gabriella Mazzulla (Università della Calabria)

Aspetti stradali e della sicurezza delle infrastrutture di trasporto
Filippo Giammaria Praticò (Università Mediterranea), Marco Bassani (Politecnico di Torino)

Aspetti del rischio sismico e statico delle infrastrutture
Mauro Dolce (già UNINA e Presidente ReLUIS)

Aspetti del rischio geotecnico e idrogeologico
Leonardo Cascini (già UNISA)

Ricadute urbanistiche e impatto sul territorio
Francesco Karrer (già Pres. Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici)

Ricadute economiche
Maria Nardo (Università della Calabria), Massimo Finocchiaro Castro (Università Mediterranea), Marianna Mauro (Università di Catanzaro Catanzaro), Rocco Reina (Università di Catanzaro)

Ricadute amministrative
Renato Rolli (Università della Calabria)

EIB - Jasper
Neri di Volo, Patrizia Fagiani

Lo sviluppo di un territorio passa, prima di tutto, dalla sua capacità di essere connesso: con sé stesso, con il resto del Paese e con l'Europa. Le infrastrutture di trasporto non sono soltanto opere pubbliche, ma strumenti che determinano la qualità della vita dei cittadini, la competitività delle imprese e le opportunità di crescita di una comunità.

Le infrastrutture di trasporto rappresentano una delle condizioni fondamentali per lo sviluppo economico, sociale e territoriale di una regione. Dove i collegamenti sono più efficienti, crescono le opportunità per le imprese, si rafforzano i servizi ai cittadini e diventa più semplice valorizzare le risorse del territorio.

Per molti anni la Calabria ha scontato un ritardo significativo nel sistema delle infrastrutture e della mobilità. Superare questo divario è stata una delle priorità della nostra azione di governo. In questi anni abbiamo avviato un percorso concreto di modernizzazione della rete dei trasporti, intervenendo sugli aeroporti, sul sistema ferroviario, sulla rete stradale e sui porti, con l'obiettivo di migliorare l'accessibilità della regione e rafforzarne la competitività.

Il nuovo Piano Regionale dei Trasporti rappresenta il quadro strategico che organizza e orienta questo processo. Il piano mette a sistema gli interventi già avviati e individua le priorità dei prossimi anni, delineando una visione complessiva della mobilità regionale fondata su integrazione delle reti, sostenibilità e qualità dei servizi.

Un sistema di mobilità moderno è anche una condizione essenziale per contrastare lo spopolamento e rendere più accessibili i servizi fondamentali, dalla sanità all'istruzione, soprattutto nelle aree interne. Migliorare i collegamenti significa ridurre le distanze e creare nuove opportunità per cittadini, imprese e territori.

In questa prospettiva assume un ruolo centrale il rafforzamento del trasporto pubblico e, in particolare, lo sviluppo di una metropolitana regionale basata sulla rete ferroviaria. L'obiettivo è costruire un sistema di mobilità più efficiente e sostenibile, nel quale il trasporto su ferro diventi l'asse portante delle percorrenze medie e lunghe, integrato con i servizi su gomma per i collegamenti di prossimità.

Questo Piano Regionale dei Trasporti rappresenta un passaggio decisivo in questo percorso. Non è soltanto un documento di programmazione, ma una scelta di direzione: quella di una Calabria che investe nella mobilità, nella modernizzazione delle proprie infrastrutture e nella costruzione di nuove opportunità di sviluppo. Migliorare i collegamenti significa rendere la regione più accessibile, più competitiva e più capace di offrire prospettive ai cittadini e alle nuove generazioni.

Roberto Occhiuto

Presidente della Regione Calabria

Il nuovo Piano Regionale dei Trasporti è il documento strategico di indirizzo della mobilità calabrese che prende spunto e valorizza le basi tracciate dal precedente Piano del 2016.

Da un punto di vista metodologico e sostanziale, tuttavia, il nuovo Piano adotta un approccio innovativo fondato sul principio del "Piano-Processo", ossia un modello decisionale dinamico che supera la rigidità della pianificazione tradizionale per consentire un aggiornamento continuo delle strategie e una gestione adattiva delle priorità d'intervento, rispondendo così in maniera efficace ai mutamenti normativi, economici e climatici in atto.

Il Piano si è basato su una accurata analisi dei diversi aspetti che riguardano non solo l'attuale sistema delle infrastrutture e della mobilità in Calabria, ma anche dei fattori " strutturali " che li influenzano e che contribuiscono a definire la visione e gli obiettivi settoriali del Piano stesso.

Dalle analisi condotte emergono con chiarezza i diversi limiti e caratteristiche strutturali della Regione.

Caratteristiche geomorfologiche, con una percentuale elevata di territorio e di infrastrutture vitali esposte a rischi idrogeologici e sismici. Caratteristiche territoriali con una distribuzione delle attività residenziali e produttive molto disperse e poche centri di medie- grandi dimensioni. Limiti di accessibilità sia rispetto alle altre regioni italiane, la Calabria è la più insulare delle regioni dopo Sicilia e Sardegna, sia nei collegamenti interni rispetto ai servizi sociali primari (sanità, istruzione), ai punti di accesso alle funzioni trasportistiche (aeroporti, servizi ferroviari) che urbane. Limiti socioeconomici con una preoccupante diminuzione della popolazione residente e il PIL pro capite che è il più basso d' Italia. A questi limiti si aggiungono quelli propri del sistema dei trasporti composto di infrastrutture e servizi di mobilità non adeguati dal punto di vista qualitativo più che quantitativo.

Questo quadro è il risultato di analisi condotte utilizzando sofisticati strumenti di analisi modellistica, informazioni derivanti dalle analisi di milioni di tracce telefoniche ed un'indagine campionaria sui comportamenti e le percezioni dei calabresi.

Da queste analisi scaturisce una visione complessiva del Piano che si propone di rendere la regione più accessibile, connessa, resiliente e sostenibile. L'obiettivo centrale è migliorare la qualità della vita dei cittadini, aumentare l'attrattività del territorio e rafforzare la capacità del sistema regionale di rispondere ai diversi rischi, promuovendo al tempo stesso uno sviluppo economico equilibrato e duraturo.

Le proposte di intervento sono di diversa natura e presentano diversi livelli di maturità progettuale, e quindi decisionale, e sono organizzate in 10 macrocategorie. Nuove infrastrutture invarianti totalmente o parzialmente finanziate, infrastrutture singole o programmi infrastrutturali da definire con progetti o studi di fattibilità tecnico -economica secondo gli indirizzi forniti dal Piano, interventi organizzativi per i servizi di trasporto e le funzioni amministrative della Regione.

Il risultato è un complesso di interventi che consentirà alla Calabria di superare molti dei suoi pluridecennali limiti strutturali agganciandosi alle reti Transeuropee TEN-T, ivi incluso il ponte per l' attraversamento dello stretto di Messina di cui si valorizzano anche le funzioni locali ,al sistema di Alta velocità ferroviaria, alla rete dei corridoi ferroviari merci per i treni a standard europeo valorizzando la straordinaria opportunità del porto di Gioia Tauro, il completamento della rete viaria primaria e secondaria, le realizzazione di un sistema di mobilità collettiva basato sul concetto di metropolitana regionale oltre che sulle innovazioni tecnologiche dei servizi a chiamata, lo sviluppo del sistema aeroportuale e della intermodalità aria, terra , mare e tanto altro.

Gli effetti del Piano sono stati simulati in due scenari temporali a 10 e 20 anni utilizzando numerosi indicatori, fra i quali vanno segnalati, al fianco dei più tradizionali tempi, costi, impatti ambientali, ricadute economiche, quelli della accessibilità a servizi e reti per le diverse aree della regione che hanno costituito un asse portante della visione del Piano.

Un lavoro di questa portata non sarebbe stato possibile senza il pieno sostegno dell'Amministrazione Regionale, in primis del Presidente Occhiuto e della sua Giunta, degli uffici regionali coordinati dell'ing. Moroni, dei collaboratori messi a disposizione da Fincalabra oltre che dal prestigioso Comitato scientifico composto da colleghi appartenenti a diverse aree disciplinari e provenienti dagli Atenei Calabresi e non solo.

Vorrei infine ringraziare il prezioso e costante lavoro di analisi, elaborazione e proposta svolto da Sintagma e dal prof Armando Cartenì.

Prof. Ennio Cascetta

Coordinatore Scientifico del Piano

SOMMARIO

1 IL NUOVO PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI ---- 10
1.1 Le motivazioni del Piano ---- 10
1.2 Il nuovo processo di pianificazione ---- 11
2 SCENARI E SCELTE NAZIONALI ED EUROPEE ---- 14
2.1 Obiettivi, target e programmazione Europea ---- 14
2.2 La programmazione nazionale ---- 20
2.3 La programmazione regionale ---- 20
2.3.1 Il Piano Regionale dei Trasporti 2016 ---- 20
2.3.2 Altri documenti programmatici ---- 23
3 TERRITORIO, ECONOMIA E PROBLEMI STRUTTURALI ---- 26
3.1 Andamento demografico ---- 26
3.2 Struttura insediativa ---- 27
3.3 Quadro socioeconomico ---- 33
3.4 Fragilità territoriali ---- 37
4 IL SISTEMA ATTUALE DEI TRASPORTI ---- 41
4.1 I modelli matematici di simulazione della mobilità ---- 41
4.2 Accessibilità territoriale ---- 43
4.3 Domanda di mobilità passeggeri ---- 46
4.3.1 Stagionalità della mobilità calabrese ---- 52
4.3.2 La dotazione stradale ---- 54
4.3.3 La sicurezza stradale ---- 58
4.3.4 Il parco auto circolante ---- 62
4.4 Il sistema ferroviario della Calabria ---- 64
4.4.1 Dotazione rete ferroviaria ---- 64
4.4.2 Servizi ferroviari a lunga percorrenza ---- 65
4.4.3 I servizi ferroviari regionali ---- 68
4.4.4 Materiale rotabile e costi chilometrici ---- 72
4.5 Il trasporto pubblico locale (TPL) ---- 74

4.5.1 Operatori, tariffe, infomobilità ---- 76
4.5.2 Il materiale rotabile ---- 76
4.6 Efficacia del TPL e ripartizione modale ---- 77
4.6.1 Fondi pubblici per il TPL ---- 79
4.7 Gli aeroporti calabresi ---- 82
4.8 La rete dei porti della Calabria ---- 85
4.8.1 I porti dell'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto ---- 85
4.8.1.1 Attraversamento dello stretto di Messina ---- 88
4.8.2 I porti dell'Autorità di sistema portuale dei mari tirreno meridionale e ionio ---- 90
4.8.2.1 Gli altri porti dell'Autorità ---- 91
5 COSA PENSANO I CALABRESI DELLA MOBILITÀ REGIONALE ---- 92
6 VISIONE, OBIETTIVI E MACROCATEGORIE DI INTERVENTO ---- 94
6.1 La visione del Piano ---- 94
6.2 Gli obiettivi strategici ---- 95
6.3 Le macrocategorie di intervento ---- 97
7 GLI INTERVENTI DEL PIANO ---- 98
7.1 MC1: Completare la rete stradale regionale di I° e II° livello ---- 99
7.1.1 SS106 jonica – dettaglio degli interventi ---- 101
7.1.2 Autostrada A2 del Mediterraneo - Nuovo tracciato e svincoli a Cosenza ---- 105
7.2 MC2 Programma di resilienza della rete infrastrutturale ---- 106
7.2.1 MC2.1 Assesment, rigenerazione e messa in sicurezza degli assi primari e secondari ---- 107
7.2.2 MC2.2 Programma di adattamento e resilienza climatica ---- 111
7.3 MC3. Connettere la Calabria alla rete nazionale ad alta velocità nazionale ---- 113
7.4 MC4 Metropolitana regionale della Calabria e indirizzi per la gestione della Rete di Trasporto pubblico ---- 117
7.4.1 MC4.1 Metropolitana regionale: programmi attuativi del progetto ---- 117
7.4.2 MC4.2 Programmi del trasporto pubblico su gomma in Calabria ---- 122
7.4.3 MC4.3 Interventi infrastrutturali lungo la rete ferroviaria ---- 125

7.4.4 MC4.4 Interventi relativi ai grandi centri della Metropolitana Regionale e opportunità per la riorganizzazione della mobilità urbana ----131
7.4.4.1 Nodo di Catanzaro ----131
7.4.4.2 Nodo di Cosenza ----133
7.4.4.3 Nodo di Reggio Calabria ----137
7.5 MC5 Sviluppo del sistema aeroportuale calabro ----141
7.6 MC6 Sviluppo della portualità calabrese ----145
7.6.1 MC6.1 Sviluppo della portualità nazionale ----145
7.6.1.1 Gli sviluppi futuri del porto e retroporto di Gioia Tauro----152
7.6.2 MC6.2 Sviluppo della portualità regionale ----154
7.7 MC7 Miglioramento dei collegamenti logistici della Regione----159
7.7.1 Interventi sulla rete ferroviaria ----159
7.7.2 Interventi sulla rete stradale e porto Ten-T ----160
7.8 MC8 Sostenibilità dei trasporti in Calabria ----162
7.8.1 Decarbonizzazione del materiale rotabile e delle flotte bus----163
7.8.2 Programmi per la riduzione dell'incidentalità sulla rete stradale attuale della Calabria ----165
7.8.3 Sviluppo del turismo sostenibile----165
7.9 MC9 Interventi per promuovere la smart mobility e lo sviluppo tecnologico -------167
7.10 MC10 Snellimento delle procedure di approvazione, monitoraggio ed integrazione del Piano----169
8 VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI PRODOTTI DAL PIANO ----172
8.1 Impatti sulla domanda di mobilità regionale ----173
8.2 Impatti sull'offerta di infrastrutture di trasporto----175
8.3 Impatti sull'accessibilità territoriale----177
8.4 Impatti della Metropolitana Regionale ----186
8.5 Impatti sulla resilienza della rete dei trasporti stradale ----188
8.6 Impatti sulle emissioni climalteranti e gli inquinanti----190
8.7 Impatti sulla sicurezza stradale ----192
8.8 Impatti sulla economia regionale ----193

APPENDICE: I MODELLI MATEMATICI A SUPPORTO DEL PRT ---------- 196
Domanda e offerta di mobilità ---------- 196
Zonizzazione ---------- 196
Costruzione delle matrici O/D degli spostamenti ---------- 197
Il grafo multimodale implementato ---------- 200
Impedenze e funzioni di costo modellizzate ---------- 201
Interazione tra domanda e offerta ---------- 201
La calibrazione del modello ---------- 201
Assegnazione del modello privato ---------- 202
Assegnazione degli scenari di progetto ---------- 204
Indicatori trasportistici funzionali alla stima degli impatti ---------- 212

1 IL NUOVO PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI

Il nuovo **Piano Regionale dei Trasporti della Calabria** nasce dalla **necessità di rispondere a una serie di cambiamenti profondi** che hanno interessato la regione e il contesto nazionale ed europeo negli ultimi anni.

Rispetto al Piano approvato nel 2016, il quadro di riferimento è stato stravolto da eventi globali come la pandemia di COVID-19, che ha modificato radicalmente i comportamenti sociali e le dinamiche economiche, e la guerra in Ucraina, che ha determinato un forte aumento dei costi energetici e dei materiali, incidendo direttamente sui costi di costruzione delle infrastrutture.

A questi fattori si aggiungono le modifiche intervenute nella pianificazione infrastrutturale tra il 2022 e il 2025, che hanno ridefinito le priorità e le strategie nazionali sulle infrastrutture calabresi e sulle normative di riferimento, sia a livello nazionale che europeo.

Inoltre, l'emergere di eventi climatici estremi e la crescente consapevolezza dei rischi ambientali hanno evidenziato l'urgenza di intervenire per rigenerare infrastrutture in parte obsolete e, comunque, esposte a problematiche sismiche e idrogeologiche in un territorio complesso e ad alta pericolosità.

D'altro canto, le analisi sulla complessità territoriale, insediativa ed economica della Calabria, descritte nel seguito, portano a concludere che **senza massicci interventi sulle infrastrutture e i servizi di trasporto per persone e merci è molto difficile, se non impossibile, intraprendere un credibile percorso di recupero della vivibilità e dello sviluppo economico della Regione.**

Inoltre, **solo un visibile aumento dell'accessibilità può consentire la razionalizzazione e lo sviluppo dei servizi pubblici essenziali.**

1.1 LE MOTIVAZIONI DEL PIANO

Gli elementi appena citati rendono indispensabile una revisione profonda degli obiettivi, dei fabbisogni e delle opportunità di intervento, richiedendo non soltanto l'aggiornamento delle scelte formulate nel PRT del 2016, ma anche un'evoluzione del processo stesso di pianificazione, affinché possa adeguarsi a un contesto caratterizzato da crescenti livelli di incertezza.

Il nuovo Piano Regionale dei Trasporti si configura pertanto come uno strumento dinamico, fondato sull'approccio del "**Piano-Processo"**, capace di evolversi progressivamente in risposta a nuove esigenze e a future decisioni strategiche. L'impianto del Piano mira ad affrontare le criticità del sistema di trasporto attuale e a soddisfare i fabbisogni emergenti attraverso una visione unitaria e coerente dell'intero sistema della mobilità, orientata al perseguimento di obiettivi strategici di interesse pubblico.

In questa prospettiva, il PRT rappresenta l'avvio di un percorso decisionale strutturato, finalizzato alla definizione e alla realizzazione di nuovi interventi, sia infrastrutturali sia di carattere organizzativo.

Le azioni previste includono investimenti diversificati, l'introduzione di nuove modalità di organizzazione dei servizi e della mobilità, nonché misure normative di supporto. Tali interventi sono ricompresi all'interno di strategie integrate, ciascuna delle quali delinea un insieme coordinato di iniziative complementari, volte a massimizzare gli effetti positivi e a mitigare eventuali impatti negativi.

Il Piano distingue inoltre tra interventi di breve e di lungo periodo, che devono risultare coerenti con gli obiettivi generali e, al tempo stesso, tecnicamente, economicamente ed ambientalmente sostenibili.

La natura processuale del PRT si evidenzia nella capacità di individuare interventi prioritari e immediatamente attuabili, accanto a interventi potenziali per i quali vengono fornite indicazioni progettuali utili alle future decisioni.

1.2 IL NUOVO PROCESSO DI PIANIFICAZIONE

Il Piano dei Trasporti della Calabria adotta un'impostazione aperta del processo decisionale relativo ai sistemi di mobilità regionali. Tale impostazione, sintetizzata nella figura seguente, risponde a una duplice finalità:

- da un lato, il PRT funge da momento di sistematizzazione e consolidamento delle decisioni già assunte nel tempo in materia di infrastrutture, organizzazione e regolazione, rendendole coerenti con una visione complessiva di sviluppo sostenibile della mobilità regionale;
- dall'altro lato, esso rappresenta l'avvio di un nuovo processo decisionale finalizzato alla definizione di interventi capaci di contribuire al raggiungimento della visione e degli obiettivi generali del Piano.

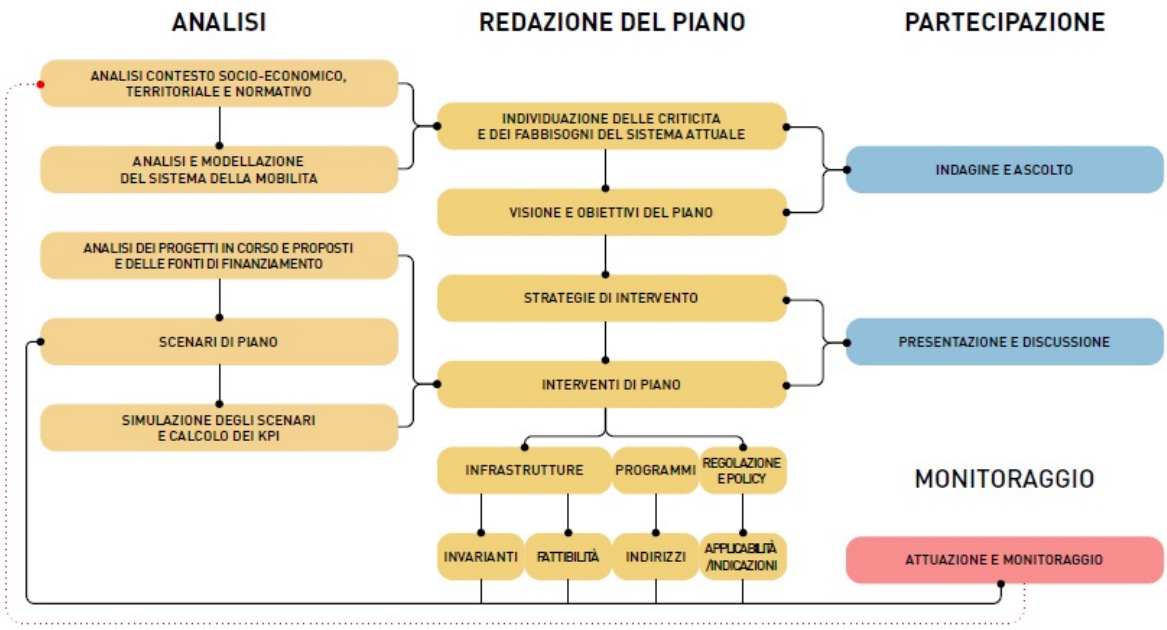


Figura 1 Diagramma del processo di redazione del PRT

Il processo di costruzione del Piano si articola in una serie di attività tecniche, valutative e di confronto con gli stakeholder.

Il punto di partenza è l'analisi delle criticità dell'attuale sistema multimodale dei trasporti della Calabria e dei fabbisogni emersi dalle analisi tecnico-specialistiche relative al contesto socio-economico, territoriale, fisico e normativo regionale.

A tali elementi si aggiungono l'esame dei sottosistemi di domanda e offerta di trasporto e le esigenze espresse da cittadini e stakeholder istituzionali e non istituzionali.

L'approccio adottato è di tipo sistemico e riguarda il trasporto di persone e merci con tutte le modalità (terrestre, marittima e aerea) basandosi su dati provenienti da molteplici fonti e su modelli matematici per l'analisi, la simulazione e la previsione dei fenomeni di mobilità.

Il Piano intende superare le criticità individuate e a rispondere ai fabbisogni attraverso una visione unitaria del sistema dei trasporti, orientata al perseguimento di obiettivi strategici di interesse pubblico, così come definiti dall'Amministrazione regionale.

Per raggiungere tali obiettivi, il PRT prevede una pluralità di interventi: investimenti infrastrutturali, innovazioni nei modelli organizzativi dei servizi e della mobilità, nonché misure normative di supporto.

Ciascun intervento è inserito all'interno di strategie di azione che configurano insiemi coerenti e complementari di misure, in grado di generare sinergie di sistema e di ridurre gli impatti negativi.

Gli interventi considerati riguardano sia il breve sia il lungo periodo e tengono conto delle analisi sugli interventi in corso, delle proposte già formulate, delle risorse finanziarie disponibili e delle esigenze espresse dai portatori di interesse.

Ogni intervento deve essere coerente con gli obiettivi e le strategie del Piano, tecnicamente ed economicamente realizzabile e orientato a uno sviluppo sostenibile della Regione. Inoltre, esso deve essere valutato in termini di priorità sulla base delle risorse disponibili e degli effetti attesi.

Coerenza, fattibilità, sostenibilità e priorità sono verificate mediante simulazioni degli scenari di Piano, basate su indicatori di performance (KPI). Le simulazioni, realizzate tramite modelli matematici dei sistemi di trasporto, consentono di analizzare gli effetti di interventi non ancora realizzati e supportano un processo decisionale iterativo e razionale.

Non tutti gli interventi dispongono di una maturità progettuale sufficiente a consentire decisioni attuative immediate. Per questo motivo, il Piano prevede anche interventi da approfondire nella fase di attuazione e aggiornamento.

In particolare, per quanto riguarda **le infrastrutture**, il Piano individua una serie di tipologie di intervento:

- gli **interventi invarianti finanziati**, considerati prioritari, coerenti con gli obiettivi e già finanziati o finanziabili;
- gli **interventi invarianti parzialmente finanziati** per i quali è necessario e prioritario reperire le risorse necessarie;
- gli interventi infrastrutturali da sviluppare con **analisi delle alternative progettuali** (DOCFAP) o quando più maturi, con **progetti di fattibilità tecnico economica** (PFTE) sulla base del grado di maturazione dell'intervento o dell'idea progettuale, che dovranno essere redatti seguendo le specifiche indicazioni metodologiche fornite dal Piano e dalle norme;
- gli interventi infrastrutturali di **rigenerazione e risanamento puntuali**;
- i **programmi di interventi** infrastrutturali e non, che devono essere analizzati, in relazione fra loro, con studi di sistema dai quali derivare gli interventi prioritari;
- i programmi di intervento relativi alla **resilienza climatica** e di sistema della rete stradale e ferroviaria.

La natura processuale del Piano consente di assumere decisioni su interventi prioritari e di definire indirizzi progettuali per quelli potenziali. Gli aggiornamenti periodici, previsti attraverso procedure snelle e trasparenti, permettono inoltre di includere nuovi interventi man mano che maturano le condizioni attuative e di adeguare visione, obiettivi e priorità al variare degli scenari socio-economici e politici.

2 SCENARI E SCELTE NAZIONALI ED EUROPEE

2.1 OBIETTIVI, TARGET E PROGRAMMAZIONE EUROPEA

In termini di obiettivi e di orientamenti strategici europei, il PRT deve necessariamente fare riferimento al Green Deal europeo, alla Comunicazione della Commissione sulla *Strategia per una Mobilità Sostenibile e Intelligente* (2020) e al pacchetto climatico *Fit for 55*[1].

La visione dell'Unione Europea si fonda su alcuni obiettivi di lungo periodo, tra i quali:

- il completamento dello spazio unico europeo dei trasporti, considerato elemento cardine della politica comune dei trasporti;
- il rafforzamento della coesione territoriale, la riduzione delle disparità regionali e il miglioramento della connettività e dell'accesso al mercato interno per tutte le regioni;
- il raggiungimento della *neutralità climatica* entro il 2050, con la riduzione del 100% delle emissioni del settore dei trasporti.

Le **tappe strategiche per la transizione del sistema europeo dei trasporti prevedono**:

Entro il 2030:

- riduzione delle emissioni di gas climalteranti del settore dei trasporti per l'Italia di circa il 43% rispetto al 2005;
- almeno 30 milioni di veicoli a emissioni zero in circolazione sulle strade europee;
- cento città europee a impatto climatico zero;
- raddoppio del traffico ferroviario ad alta velocità;
- neutralità emissiva per i viaggi collettivi programmati inferiori a 500 km all'interno dell'UE;
- diffusione su larga scala della mobilità automatizzata;
- disponibilità sul mercato di navi a emissioni zero.

Entro il 2035:

- introduzione sul mercato di aeromobili di grandi dimensioni a emissioni zero.

Entro il 2050:

- quasi tutti i nuovi veicoli leggeri e pesanti saranno a emissioni zero;

[1] Il pacchetto europeo **Fit for 55** ("Pronti per il 55%"), presentato dalla Commissione Europea nel 2021 nell'ambito del Green Deal, comprende una serie di proposte legislative volte ad accelerare la transizione ecologica dell'Unione. L'obiettivo principale è ridurre le emissioni nette di gas serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, tracciando il percorso verso il traguardo della neutralità climatica entro il 2050.

- raddoppio del traffico merci ferroviario;
- triplicazione del traffico ferroviario ad alta velocità;
- piena operatività della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) multimodale e ad alta connettività.

Inoltre, la Strategia europea individua dieci iniziative prioritarie (iniziative faro) per una **mobilità sostenibile e intelligente** che orientano le politiche nazionali nel settore dei trasporti:

1. diffusione di veicoli a emissioni zero, carburanti rinnovabili e infrastrutture dedicate;
2. realizzazione di aeroporti e porti a emissioni zero;
3. promozione di una mobilità urbana e interurbana più sostenibile e salubre;
4. transizione ecologica del trasporto merci;
5. definizione di un prezzo del carbonio più efficace e revisione degli incentivi per gli utenti;
6. sviluppo della mobilità multimodale connessa e automatizzata;
7. uso estensivo di innovazione, dati e intelligenza artificiale per una mobilità intelligente;
8. rafforzamento del mercato unico dei trasporti;
9. garanzia di una mobilità equa e accessibile per tutti;
10. rafforzamento della sicurezza dei trasporti.

Un ulteriore riferimento è rappresentato dallo sviluppo della **rete transeuropea dei trasporti (TENT**), che da decenni impegna l'Unione Europea e gli Stati membri nella pianificazione di un sistema infrastrutturale integrato a livello continentale.

Con il nuovo Regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, che sostituisce il Regolamento (UE) 1315/2013, l'UE rafforza l'obiettivo di realizzare una rete sostenibile, resiliente e funzionale al completamento del mercato unico, in grado di migliorare la connettività e la coesione economica e sociale tra le regioni europee.

Il nuovo impianto normativo introduce una struttura della rete articolata su tre livelli:

1. **Rete Centrale (Core Network):** costituisce l'ossatura principale del sistema europeo di trasporti e include i collegamenti prioritari tra i maggiori nodi urbani, portuali, aeroportuali e transfrontalieri che deve essere completata entro il 2030;
2. **Rete Centrale Estesa (Extended Core Network):** rappresenta il livello intermedio finalizzato a colmare i principali colli di bottiglia e a potenziare i collegamenti strategici, soprattutto transfrontalieri, il cui completamento è previsto entro il 2040;

3. **Rete Globale (Comprehensive Network):** garantisce la copertura del territorio dell'Unione e sostiene gli obiettivi di accessibilità e coesione territoriale, che essere completata e resa pienamente interoperabile entro il 2050.

In Calabria, fanno parte della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) i seguenti ***nodi***:

NODO	NODO URBANO	AEROPORTO	PORTO MARITTIMO
Reggio Calabria	X	Globale *(Comprehensive)*	Globale Reggio Calabria – V. S. Giovanni)
Lamezia Terme		Globale	
Gioia Tauro			Centrale ***(Core)***

Per quanto riguarda le ***infrastrutture lineari***, in Calabria fanno parte della rete TEN-T i seguenti assi stradali e ferroviari:

ASSE STRADALE	Tipologia	LIVELLO
A2 – Autostrada del Mediterraneo	Longitudinale	Centrale
Ponte sullo Stretto di Messina *(study ideas)*	Longitudinale	Centrale
SS 106 Ionica *(new construction)*	Longitudinale	Globale
SS 280 dei Due Mari	Trasversale	Globale
SS 534 (Firmo-Sibari)	Trasversale	Globale

ASSE FERROVIARIO	Tipologia	Livello
Linea tirrenica RFI Reggio Calabria/ Praia a Mare	Longitudinale	Centrale
Linea Ionica RFI Reggio Calabria Rocca Imperiale	Longitudinale	Globale
Linea Battipaglia – Praia a mare *(new construction)*	Longitudinale	Centrale
Ponte sullo Stretto di Messina *(study ideas)*	Longitudinale	Centrale
Linea RFI Lamezia Terme-Catanzaro Lido	Trasversale	Globale
Linea RFI Paola-Cosenza-Sibari	Trasversale	Globale *(passenger)* Centrale estesa *(freight)*

Nell'ambito del nuovo Regolamento, inoltre, i **Corridoi di Trasporto Europei (ETC)**, già previsti nel precedente Regolamento, sono costituiti dalle parti della rete centrale o della rete centrale estesa che rivestono la più alta importanza strategica per lo sviluppo di flussi di trasporto merci e passeggeri sostenibili e multimodali in Europa, nonché per lo sviluppo di infrastrutture interoperabili di qualità elevata e dalle prestazioni operative elevate[2].

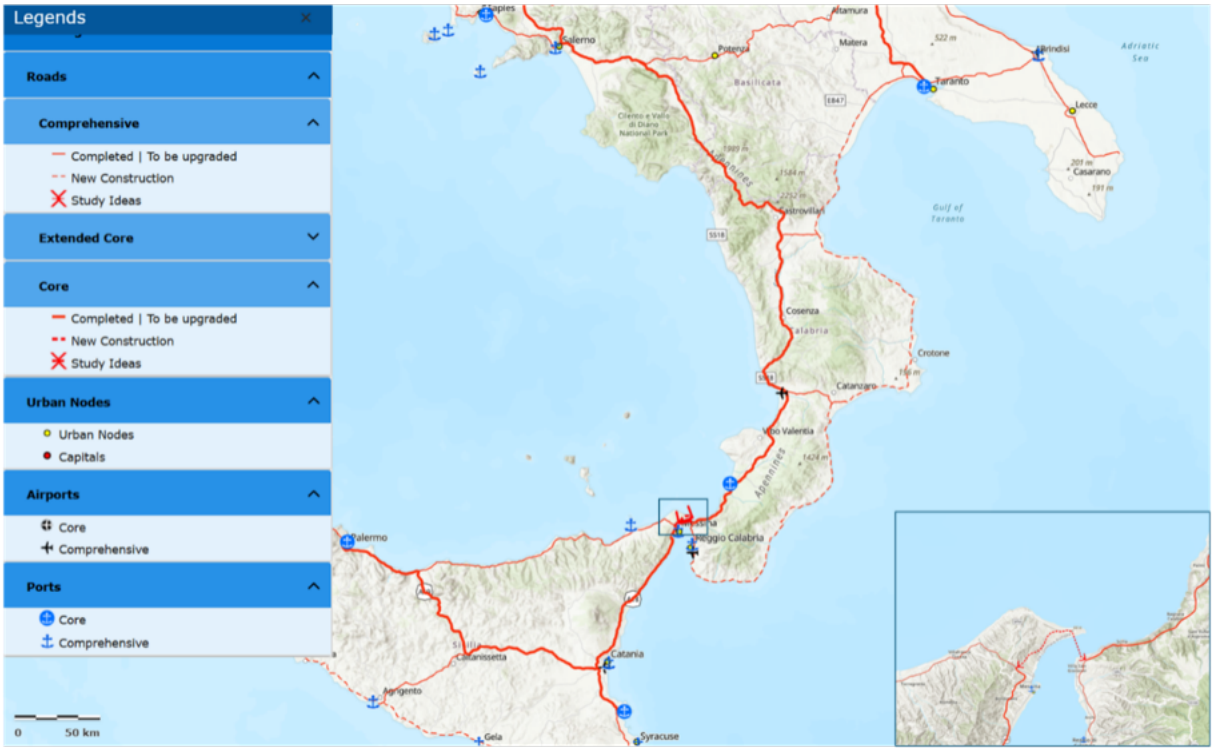


Figura 2 Aggiornamento rete TEN-T Regulation 2024 (Roads) in Calabria

[2] Come previsto dall'art. 11 del citato Regolamento i corridoi di trasporto europei sono 9. In Italia, i Corridoi di trasporto Europei (ETC) che interessano il territorio nazionale sono cinque, mentre la Calabria è attraversata dal corridoio Scandinavo – Mediterraneo.

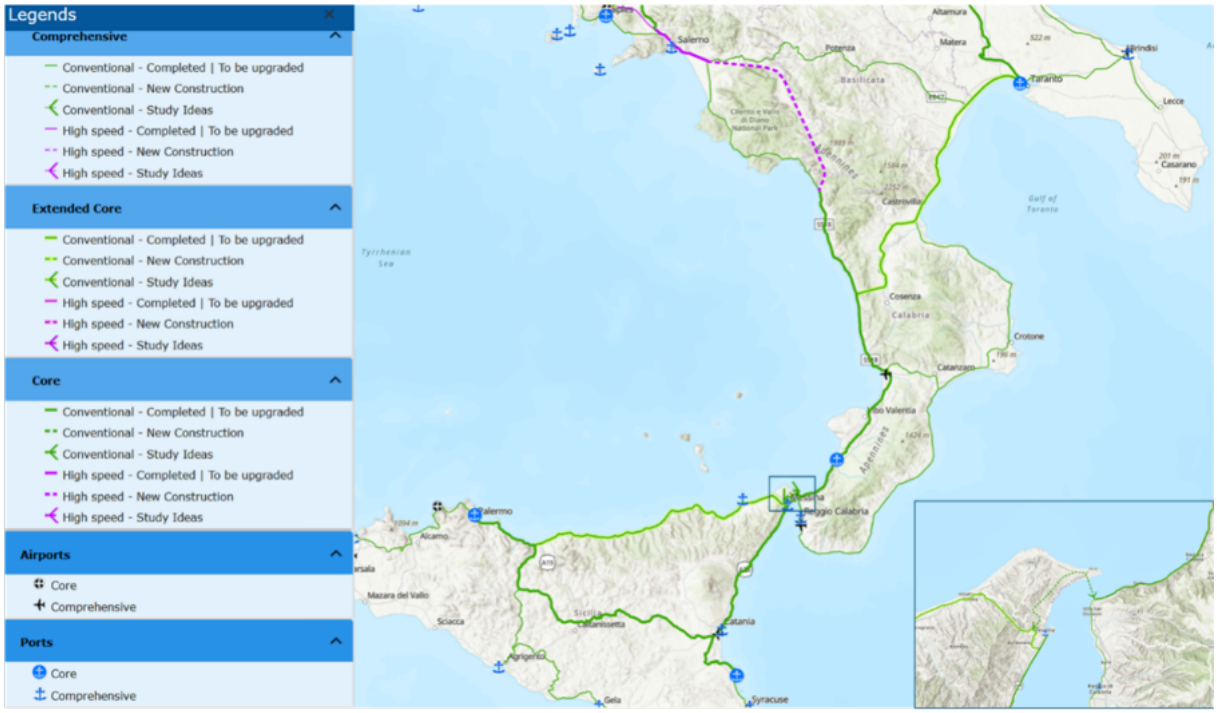


Figura 3 Aggiornamento Rete TEN-T. Regulation 2024 (Railways) in Calabria

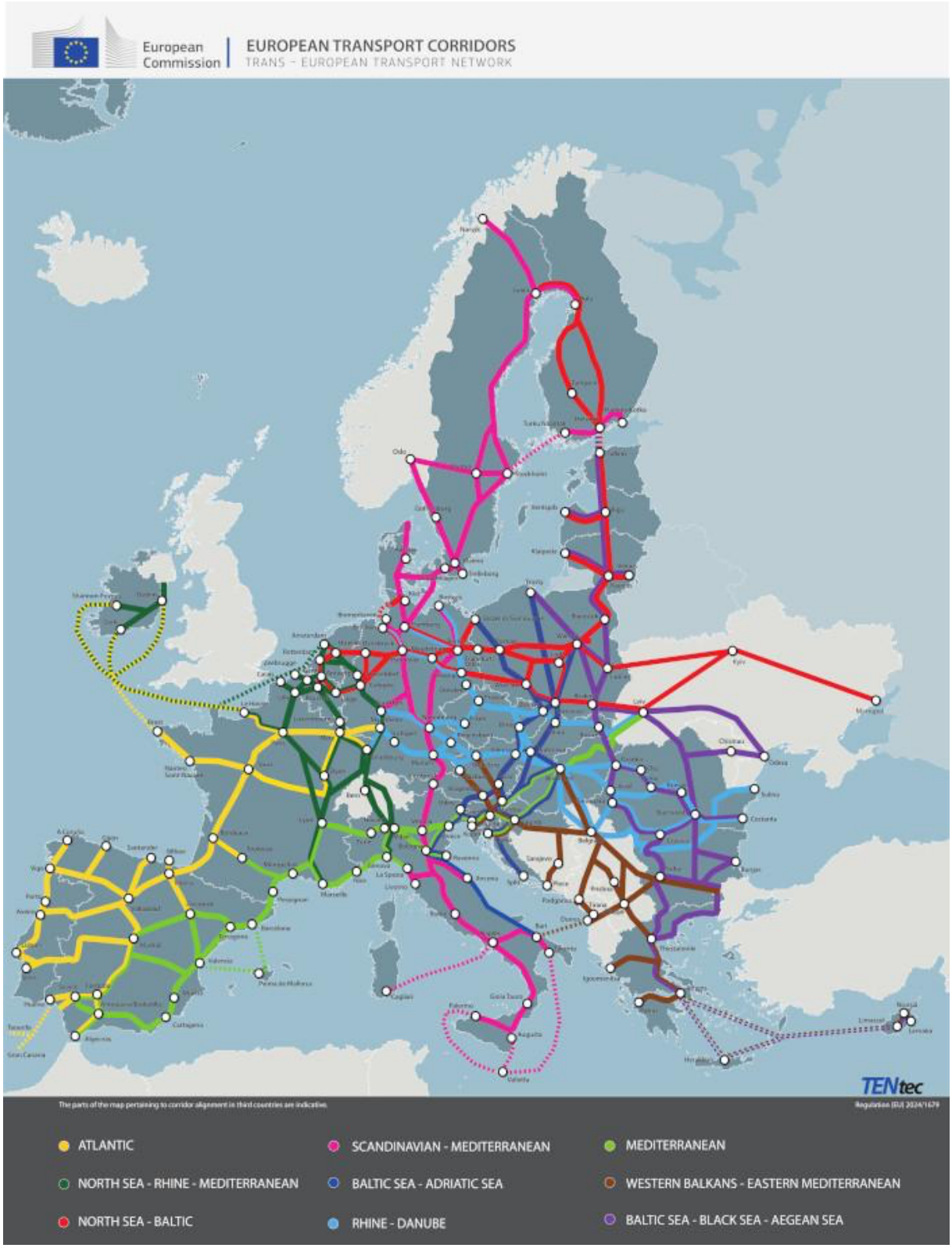


Figura 4 Quadro d'insieme dei Corridoi di Trasporto Europei (ETC).

2.2 LA PROGRAMMAZIONE NAZIONALE

Nel contesto nazionale, gli strumenti di pianificazione e programmazione nel settore dei trasporti che, negli ultimi anni, hanno costituito il principale quadro di riferimento per la definizione degli interventi a livello regionale sono i seguenti:

- Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica (PSNPL);
- Piano Nazionale degli Aeroporti;
- Programma Operativo Nazionale (PON) FESR “Infrastrutture e Reti” 2014–2020;
- Contratti di Programma – Parte Investimenti tra MIT e RFI S.p.A.;
- Contratti di Programma e Piani degli Investimenti tra MIT e ANAS S.p.A.

All’interno della pianificazione infrastrutturale, un ruolo di particolare rilievo è svolto dal **Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti** (SNIT), inteso come l’insieme delle infrastrutture esistenti e programmate, sia puntuali sia a rete, di interesse nazionale e internazionale.

Lo SNIT rappresenta la struttura portante del sistema dei trasporti nazionale per passeggeri e merci ed è stato delineato nell’ambito del PGTL. Esso risulta pienamente coerente con la pianificazione delle reti europee TEN-T, oltre che con le nuove infrastrutture realizzate negli ultimi anni.

Per quanto riguarda gli orientamenti strategici più recenti, l’**Allegato al Documento di Finanza Pubblica (DFP 2025)**, intitolato *“Strategie per le infrastrutture, la mobilità e la logistica”*, raccoglie le principali iniziative programmatiche e legislative adottate a livello nazionale e fornisce un quadro sintetico degli interventi infrastrutturali in corso o programmati di interesse nazionale, alcuni dei quali riguardano direttamente anche la Regione Calabria.

2.3 LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

A scala regionale, i riferimenti sono costituiti da norme e documenti di pianificazione e programmazione specifici del settore dei trasporti, nonché relativi al governo ed alla tutela del territorio, al settore delle attività produttive, del turismo e dell’energia e ambiente, per le interrelazioni dirette e indirette che tali settori hanno con il sistema dei trasporti.

2.3.1 IL PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI 2016

Il Piano Regionale dei Trasporti della Calabria è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 157 del 19 dicembre 2016 ed è stato oggetto di una valutazione positiva da parte della Commissione Europea – Direzione Generale Politica Regionale e Urbana, come comunicato con nota n. 1086324 del 1° marzo 2017.

Il PRT 2016 ha segnato un passaggio fondamentale nella modernizzazione del sistema dei trasporti della Calabria, proponendo una visione integrata e sostenibile della mobilità calabrese

e rappresentando un momento di forte rilancio della programmazione regionale nel settore della mobilità, dopo anni senza aggiornamenti organici.

Il nuovo Piano si pone in continuità con tale impostazione, aggiornandone obiettivi e strategie e valorizzando quanto già avviato negli anni successivi all'approvazione del precedente documento.

Il PRT 2016 si articola attorno a una serie di indirizzi strategici coerenti con i quadri normativi europei, nazionali e regionali e basati su un'analisi approfondita delle esigenze territoriali e socio-economiche.

La struttura del Piano, comprendente la nuova *vision* della mobilità e una forte attenzione alla logistica, delinea un insieme di obiettivi orientati alla trasformazione del sistema regionale dei trasporti.

I principali **obiettivi strategici** del PRT 2016 sono:

- rafforzare la **mobilità passeggeri** su scala regionale, nazionale e internazionale;
- migliorare l'**accessibilità esterna** della Calabria verso Italia, l'Unione Europea e il Mediterraneo;
- ridurre le criticità della **mobilità interna**, migliorando i collegamenti stradali e ferroviari;
- potenziare il **sistema logistico regionale**, con particolare attenzione al porto di Gioia Tauro;
- promuovere **sostenibilità, semplificazione, legalità e sicurezza** nei trasporti;
- migliorare la **programmazione e il monitoraggio** delle risorse, rafforzando la capacità amministrativa.

Nel definire il quadro degli interventi prioritari, il Piano del 2016 individuava una serie di azioni strategiche volte a colmare i principali gap infrastrutturali e funzionali del territorio regionale.

Tali interventi rispondevano alla necessità, da un lato, di migliorare significativamente l'accessibilità interna della Calabria, caratterizzata da una morfologia complessa e spesso penalizzante, e, dall'altro, di rafforzarne l'integrazione con i principali corridoi di mobilità nazionali ed europei.

Il Piano poneva particolare attenzione agli assi stradali e ferroviari, ai nodi logistici, ai sistemi aeroportuali e alla qualità dei servizi, con un approccio orientato all'intermodalità, alla sostenibilità e alla competitività territoriale.

Un intervento centrale riguardava la **Strada Statale 106 "Jonica"**, per la quale si evidenziava l'urgenza di interventi di potenziamento e messa in sicurezza e la necessità di un ammodernamento complessivo.

Il PRT indicava inoltre l'opportunità di attivare specifiche interlocuzioni con le istituzioni europee al fine di convogliare finanziamenti dedicati all'opera.

Particolare rilievo è stato riconosciuto al **sistema portuale e logistico di Gioia Tauro**, considerato un nodo di rilevanza mediterranea e internazionale.

Il PRT 2016 individuava infatti azioni prioritarie, tra cui l'ampliamento e l'adeguamento del molo ferroviario, volto a incrementare la capacità di collegamento terra-mare e a favorire il trasporto intermodale delle merci. Accanto a questo, si prevedevano misure per il potenziamento delle attività di transhipment e lo sviluppo delle connessioni con la rete infrastrutturale regionale, con l'obiettivo di consolidare il ruolo del porto come hub di riferimento nelle rotte globali e come motore della logistica territoriale.

Sul versante del trasporto pubblico ferroviario, il PRT 2016 puntava al **rafforzamento dell'offerta regionale e delle connessioni a lunga percorrenza**, proponendo interventi di riorganizzazione e miglioramento dell'infrastruttura per rendere il trasporto su ferro un'alternativa più competitiva rispetto al trasporto su strada.

Particolare attenzione ha riguardato il **miglioramento dell'intero sistema dei servizi di trasporto pubblico locale (TPL)** sia su gomma che su ferro.

Si prevedeva inoltre una riorganizzazione complessiva delle reti, con interventi finalizzati a ottimizzare i percorsi, evitare sovrapposizioni e garantire una maggiore efficienza nell'utilizzo delle risorse, puntando all'integrazione modale e tariffaria e all'aumento della qualità dei servizi, con l'obiettivo di rendere più attrattivo e competitivo il trasporto pubblico, soprattutto nei collegamenti con i poli urbani e le aree interne.

Per lo **sviluppo dei sistemi aeroportuali di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone** il Piano evidenziava la necessità di garantire una gestione coordinata ed efficiente, capace di valorizzarne le potenzialità in chiave regionale.

Un altro asse fondamentale degli interventi riguardava i **nodi intermodali per il trasporto delle merci**, la cui qualificazione era considerata indispensabile per rendere più efficiente l'intera catena logistica. Il PRT 2016 proponeva azioni per migliorare l'interconnessione tra porti, ferrovia e rete stradale, potenziando l'infrastrutturazione delle aree retroportuali, dei terminal e dei punti di scambio modale.

Il Piano includeva inoltre un insieme di **misure trasversali orientate a sicurezza, legalità e sostenibilità ambientale**, elementi considerati essenziali per la modernizzazione del sistema dei trasporti in coerenza con le priorità europee sulla mobilità sostenibile.

Tra le iniziative programmatiche di maggiore rilievo già avviate si evidenziano:

- il **Piano di investimenti per l'acquisto di materiale rotabile ferroviario e tramviario**, approvato con DGR n. 388 del 10/08/2017 e successivamente aggiornato e integrato, che prevede l'acquisto di 37 treni destinati al servizio ferroviario sulla rete statale affidato a Trenitalia S.p.A.;
- gli **interventi per il sistema di trasporto su gomma**, finalizzati al rinnovo e al miglioramento dell'efficienza e della sostenibilità del parco mezzi regionale;

- il **City Logistics**, programma di attuazione approvato con DGR n. 391 del 10/08/2017, che prevede finanziamenti ai Comuni per l'adozione di misure di regolamentazione della distribuzione urbana delle merci, inclusi orari di accesso e limitazioni per tipologia/dimensione dei veicoli, nonché l'impiego di tecnologie ICT e ITS attraverso app e servizi su reti telematiche
- il **Green and Safety School**, programma di attuazione approvato con DGR n. 460 del 27/09/2019, che promuove contributi ai Comuni per la realizzazione di aree sicure e attrezzate in prossimità degli edifici scolastici;
- **Piste Ciclabili – Rete Cicloviaria Regionale**, programma di attuazione approvato con DGR n. 466 del 12/10/2017, finalizzato alla realizzazione della Rete Cicloviaria Regionale mediante l'integrazione dei principali itinerari ciclabili di lunga percorrenza (di rilievo internazionale e nazionale) con i percorsi infra-regionali, locali e urbani.

La Regione ha avviato, nel periodo successivo all'approvazione del PRT 2016, interventi infrastrutturali coerenti con gli indirizzi definiti dal piano, in particolare sulle reti portuali, sulla logistica di Gioia Tauro e gli interventi riguardanti la variante alla SS106 Jonica.

Il PRT 2016 ha rappresentato la base strategica attraverso cui la Regione Calabria ha potuto orientare in modo coerente l'utilizzo delle risorse della programmazione europea 2014-2020 e, successivamente, del ciclo 2021-2027.

Grazie agli obiettivi fissati nel Piano, incentrati su ferrovie, porti, logistica, mobilità sostenibile e innovazione, è stato possibile integrare gli interventi regionali con le priorità comunitarie e attivare investimenti nei settori ritenuti strategici dalla Commissione Europea.

In questo modo, il PRT 2016 ha svolto un ruolo determinante nel rendere finanziabili e programmabili molte delle opere previste, assicurando continuità e coerenza nella pianificazione dei trasporti.

2.3.2 ALTRI DOCUMENTI PROGRAMMATICI

Negli ultimi anni, i principali programmi di investimento che hanno interessato la Calabria e che hanno generato effetti significativi sul sistema dei trasporti sono riconducibili ai seguenti strumenti:

- **Intesa Generale Quadro**, sottoscritta il 16/05/2002 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Calabria;
- **Accordo di Programma Quadro – "Sistema delle infrastrutture di trasporto della Calabria"** (2006);
- **Accordo di Programma Quadro – I Atto Integrativo**, dedicato al *"Sistema di accessibilità e mobilità sostenibile a servizio dell'area direzionale di Germaneto"* (2009);

- **Accordo di Programma Quadro – II Atto Integrativo**, relativo al *"Sistema di mobilità regionale per migliorare l'accessibilità delle aree urbane, delle aree interne e delle infrastrutture per lo sviluppo delle attività economiche"* (2008);
- **Programmazione Unitaria 2007–2013 e 2014–2020**, che include il POR Calabria FESR–FSE, il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) e gli altri strumenti regionali di finanziamento;
- **Accordo di Programma Quadro "Polo Logistico Intermodale di Gioia Tauro"**.

Nell'ambito di tali programmi si collocano diversi interventi rilevanti già realizzati o in corso di esecuzione, come:

- i cosiddetti **Grandi Progetti** (Metropolitana di Catanzaro, Megalotto 2 della SS 106 Jonica – cofinanziato nel Contratto di Programma ANAS –, Collegamento Gallico–Gambarie);
- la realizzazione di **assi stradali di collegamento con le aree interne** (Pedemontana della Piana di Gioia Tauro, Collegamento Mirto–Longobucco, Trasversale delle Serre);
- gli interventi di **security e safety delle infrastrutture aeroportuali** (Lamezia Terme, Reggio Calabria, Crotone);
- la riqualificazione dei porti regionali (Roccella Jonica, Cetraro);
- **l'acquisto di materiale rotabile** per le linee gestite da Ferrovie della Calabria (FdC).

Per quanto riguarda gli strumenti di pianificazione settoriale strettamente connessi alla programmazione dei trasporti, i principali documenti di riferimento sono:

- **Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI),** approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 115 del 28/12/2001 e periodicamente aggiornato. L'ultimo aggiornamento è rappresentato dal *Progetto di Piano Stralcio di Bacino del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale per l'Assetto, la Mitigazione e la Gestione del rischio da Alluvioni* (ottobre 2024). Il PAI riveste un ruolo fondamentale per la pianificazione dei trasporti, poiché individua aree a rischio idrogeologico e relativi livelli di pericolosità su scala regionale;
- **Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico (QTRP),** approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 134 del 01/08/2016. Ai sensi della Legge Urbanistica Regionale, esso costituisce il quadro di riferimento e di indirizzo per lo sviluppo sostenibile dell'intero territorio regionale e per la coerenza dei piani territoriali e settoriali a tutte le scale;
- **Masterplan per lo sviluppo della portualità calabrese**, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 450 del 14/10/2011, finalizzato alla riqualificazione funzionale, all'ampliamento dei porti e approdi turistici esistenti e alla realizzazione di

nuovi insediamenti portuali, con un obiettivo di medio–lungo periodo pari a circa 10.000 nuovi posti barca;

- **Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile (PRSTS) 2023–2025**, adottato con DGR n. 190 del 28/04/2023 e approvato dal Consiglio Regionale il 22/06/2023.

Per quanto riguarda invece la nuova programmazione dei fondi comunitari e nazionali 2021–2027, i principali programmi regionali di intervento nel settore dei trasporti sono i seguenti:

- **PR FESR FSE+ Calabria 2021–2027**, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C (2022) 8027 final del 03/11/2022, che prevede investimenti complessivi pari a circa **460 milioni di euro** nel settore dei trasporti[3]. Tra gli interventi di maggiore rilievo si segnalano il **completamento dell'elettrificazione della linea ferroviaria jonica – tratta Catanzaro Lido–Roccella Jonica (Lotto 4)**, attuato da RFI, e la **riqualificazione degli archi stradali a servizio delle aree interne**, realizzata dalle quattro Province calabresi e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria.
- **Accordo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC 2021–2027)**, sottoscritto in data 16/02/2024 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Regione Calabria (DGR n. 83 del 04/03/2024). Il settore trasporti e mobilità beneficia di un investimento complessivo pari a **710 milioni di euro**, destinati a: interventi di connessione tra viabilità primaria e aree interne e sulla rete stradale provinciale (345 milioni di euro); interventi complementari per il TPL (139 milioni di euro); potenziamento e riqualificazione delle infrastrutture portuali regionali (84 milioni di euro); interventi di valorizzazione dei comprensori sciistici (8,8 milioni di euro).
- **Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) "Calabria Volare"**, sottoscritto il 30/12/2022, che prevede interventi immediatamente eleggibili per un totale di **215,5 milioni di euro**, finalizzati all'ampliamento, alla riqualificazione e alla messa in sicurezza degli aeroporti di Crotone, Lamezia Terme e Reggio Calabria.

[3] Le Azioni principali riguardano: 2.8.1 – miglioramento del trasporto collettivo; 2.8.2 – sviluppo di sistemi ITS; 2.8.3 – mobilità sostenibile e leggera; 2.8.4 – rafforzamento della capacità amministrativa collegata agli investimenti; 3.2.1 – potenziamento del trasporto ferroviario regionale; 3.2.2 – riqualificazione degli archi stradali per l'accessibilità alle aree interne; 3.2.3 – potenziamento delle infrastrutture portuali regionali; 3.2.4 – sviluppo di aree multimodali di interscambio.

3 TERRITORIO, ECONOMIA E PROBLEMI STRUTTURALI

3.1 ANDAMENTO DEMOGRAFICO

La Regione Calabria presenta un quadro demografico caratterizzato da una **progressiva contrazione della popolazione residente**, con una tendenza di riduzione più marcato rispetto alla media nazionale.

Il territorio regionale, decimo in Italia sia per popolazione sia per estensione, registra un totale pari a **1.833.953 abitanti**.

Nel periodo 2019/2024 la popolazione si è ridotta da 1,92 a 1,84 milioni di residenti, evidenziando un **decremento del 4% in soli 5 anni**.

Tale dinamica risulta particolarmente intensa nella provincia di Crotone, che nello stesso quinquennio ha registrato una contrazione pari al 5,69%. Nel 2024 la popolazione si è ridotta da 1,92 a 1,84 milioni di residenti, evidenziando un decremento del 4%. Tale dinamica risulta particolarmente intensa nella provincia di Crotone, che nello stesso quinquennio ha registrato una contrazione pari al 5,69%.

La **densità abitativa** appare complessivamente i**nferiore rispetto a molte altre regioni** italiane, collocando la Calabria tra i territori a minore densità demografica con un valore medio di 120 abitanti per chilometro quadrato.

Tale indicatore risulta più elevato rispetto a regioni come Abruzzo, Umbria, Trentino Alto-Alto Adige, Molise, Sardegna, Basilicata e Valle d'Aosta, ma rimane comunque distante dalla media nazionale, che si attesta intorno a 195 abitanti per chilometro quadrato.

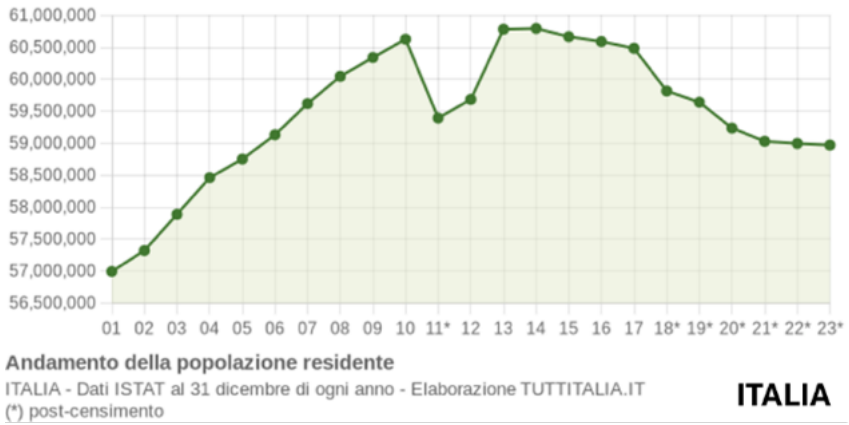


Figura 5 Andamento della popolazione in Italia.

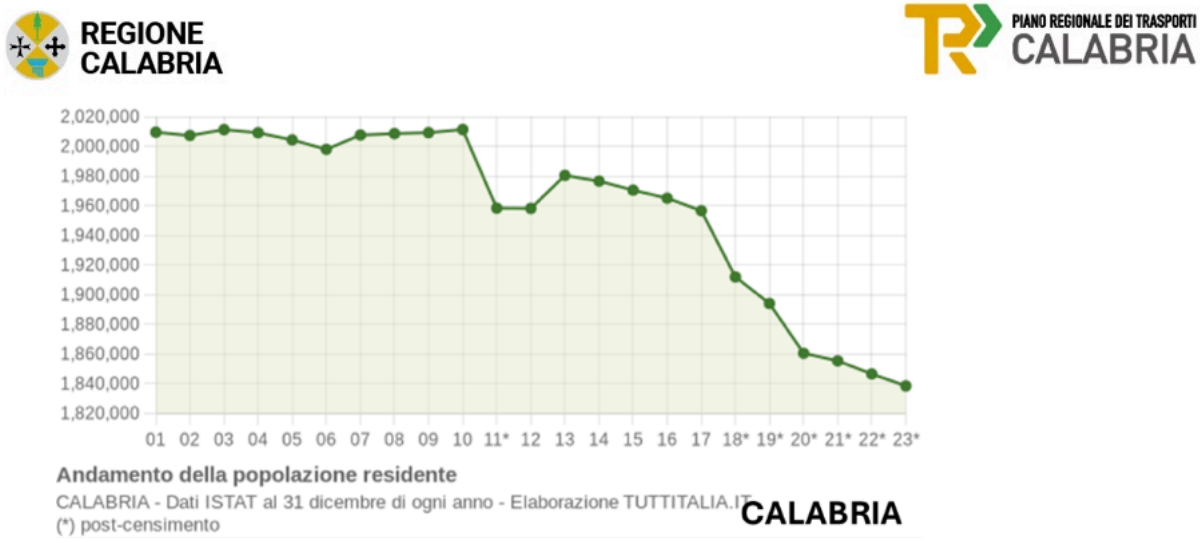


Figura 6 Andamento della popolazione residente in Calabria

3.2 STRUTTURA INSEDIATIVA

La struttura insediativa della Calabria presenta una forte dispersione territoriale, la maggior parte degli abitanti risiede infatti in poche aree costiere, pianeggianti o collinari, mentre vaste porzioni dell'entroterra risultano caratterizzate da una densità abitativa molto bassa.

Solo il 9% del territorio regionale è pianeggiante, mentre circa la metà è costituita da aree collinari e il resto da zone montane, un assetto morfologico che condiziona da sempre la distribuzione delle comunità e delle attività produttive.

Questa configurazione genera insediamenti frammentati e distanti tra loro, con importanti conseguenze sull'accessibilità, sulla qualità dei servizi e sulla mobilità quotidiana delle persone.

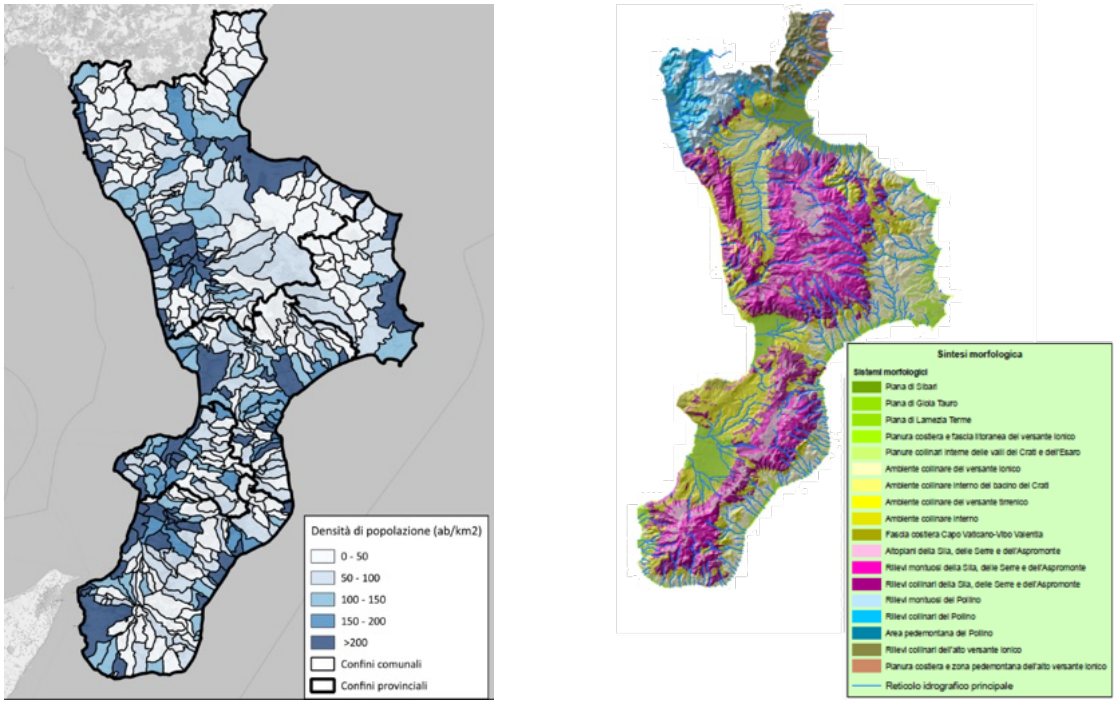


Figura 7 Densità della popolazione calabrese e sintesi morfologica

Inoltre, la Calabria si conferma una delle regioni italiane caratterizzate dai più bassi livelli di densità abitativa. Con **120 abitanti/km²**, essa si colloca infatti **al tredicesimo posto a livello nazionale**, posizionandosi al di sotto della media italiana, pari a **195 abitanti/km²**.

All'interno delle regioni del Mezzogiorno, la Calabria presenta valori superiori soltanto a Basilicata e Molise. A livello comunale emergono forti differenze: il comune più densamente popolato è **Cosenza**, con **1.672 ab/km²**, seguito da **Tropea (1.571 ab/km²)** e **Soverato (1.086 ab/km²)**. All'estremo opposto, **Castroregio** registra appena **5,16 ab/km²**.

Anche su scala provinciale persistono rilevanti disomogeneità: **Reggio Calabria** risulta l'area più popolata con **160 ab/km²**, mentre Cosenza e Crotone presentano valori inferiori alla media regionale, rispettivamente **100** e **93 ab/km²**.

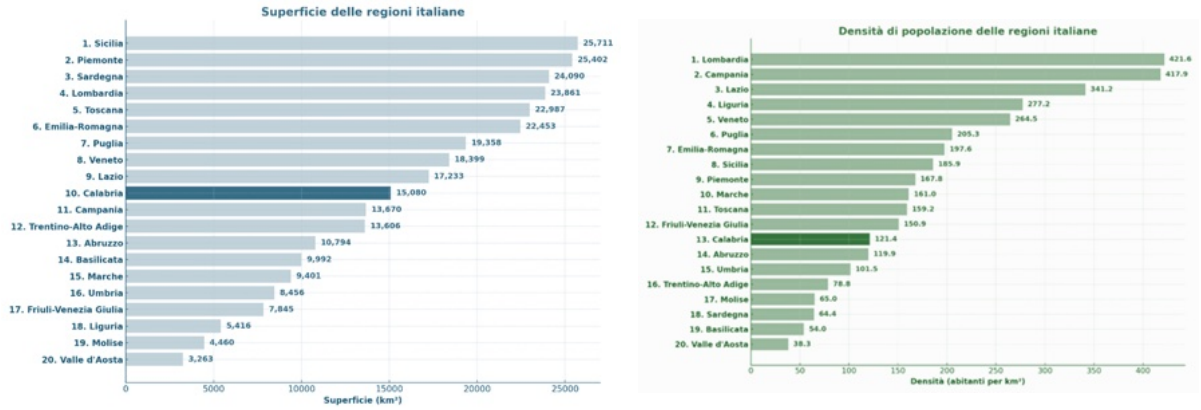


Figura 8 Comparazione superfici regioni italiane e densità abitativa

L'articolazione territoriale regionale è ulteriormente segnata dalla predominanza di piccoli comuni e aree rurali. Soltanto il **17% della popolazione** risiede in zone urbane, mentre **il 35%** vive stabilmente in aree rurali. Una larga parte dei comuni calabresi ricade in territorio collinare (**57,2% dei comuni, dove risiede il 62,4% della popolazione**) o montano (**37,4% dei comuni, per il 22,4% degli abitanti**).

Le aree di pianura, limitate al **5,4% del territorio calabrese**, ospitano circa **il 15,2% della popolazione regionale**.

Tale configurazione evidenzia una distribuzione disomogenea della popolazione e una forte polarizzazione insediativa verso fasce costiere e zone pianeggianti o collinari, lasciando vaste porzioni interne a bassa o bassissima densità.

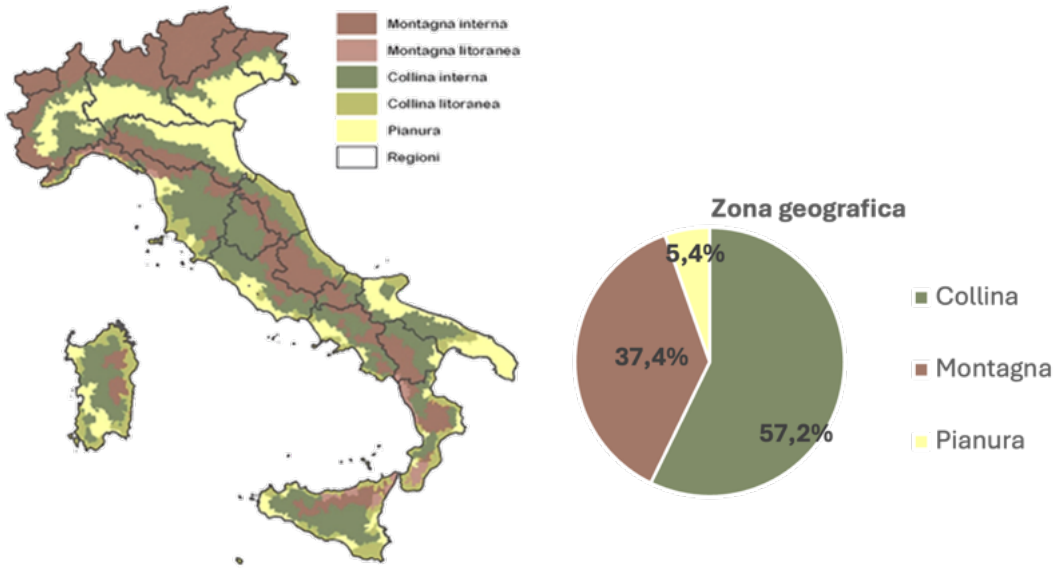


Figura 9 Suddivisione del territorio italiano in zone altimetriche e percentuali del territorio calabrese (fonte: ISTAT)

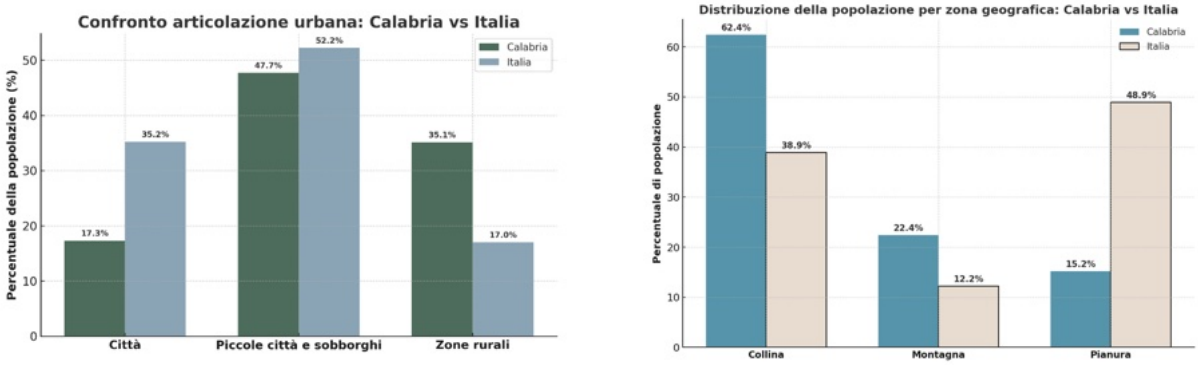


Figura 10 Confronto distribuzione della popolazione per ambiti urbani e zona geografica in Calabria e in Italia

La struttura insediativa contribuisce a definirne la fragilità socioeconomica, infatti, solo il **55,7% della popolazione** vive nei comuni polo e cintura, un valore inferiore alle medie del Mezzogiorno e dell'Italia. Al contrario, i **280 comuni più distanti dai servizi essenziali** accolgono **44,3% dei residenti**, contro il **22,6% nazionale**.

Ne emerge un quadro nel quale la dispersione territoriale incide negativamente sulla fruizione dei servizi, sull'attrattività dei territori e sulle possibilità di sviluppo socioeconomico locale.

A ciò si aggiunge il ruolo delle **aree interne ad elevato rischio di declino demografico**, che costituiscono alcune delle zone più vulnerabili della regione. Nelle aree ricomprese nella Strategia Nazionale delle Aree Interne (SNAI), tra il 2014 e il 2027, la riduzione della popolazione ha già superato il **9%**, con un saldo negativo nel **95% dei comuni** e con livelli significativi di invecchiamento e migrazione giovanile. Le cause includono carenze nei servizi di mobilità, istruzione e sanità, nonché un tessuto economico debole, marginalizzazione infrastrutturale e ritardi nella programmazione degli interventi.

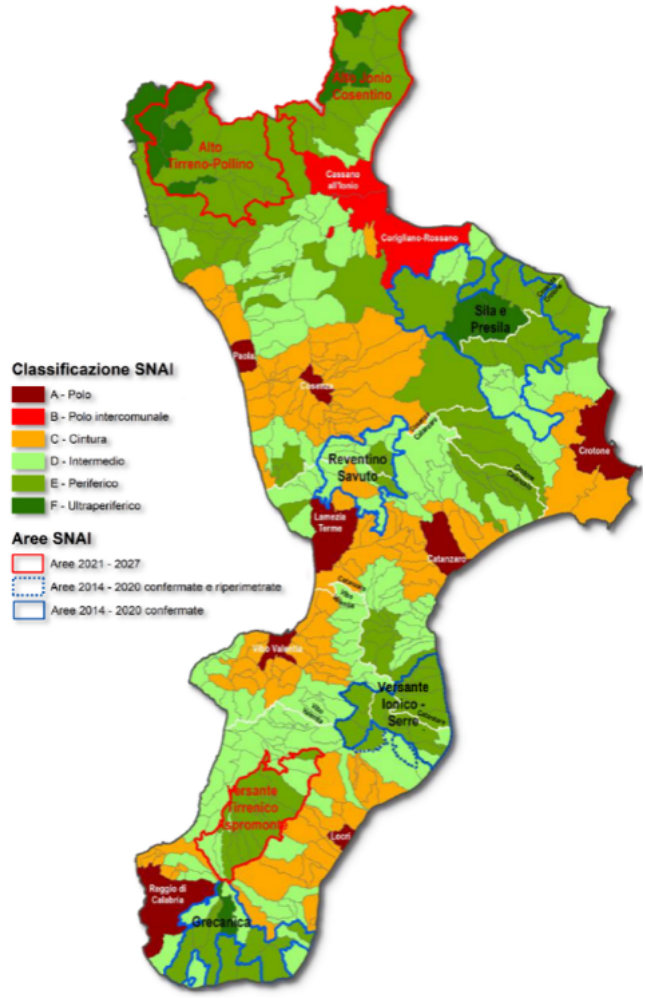


Figura 11 Classificazione delle aree ricomprese nella Strategia Nazionale delle Aree Interne (SNAI)

Nonostante tali criticità, la Calabria presenta un rilevante patrimonio costiero. La regione detiene infatti circa il **17% dell'intero sviluppo nazionale delle spiagge**, dato che la colloca tra i territori con maggiore dotazione di litorali sabbiosi rispetto alla lunghezza complessiva della costa. Tale condizione rappresenta un importante potenziale per il turismo regionale, sebbene la piena valorizzazione di questo asset sia spesso frenata da carenze infrastrutturali e dalla ridotta accessibilità ad alcuni tratti costieri.

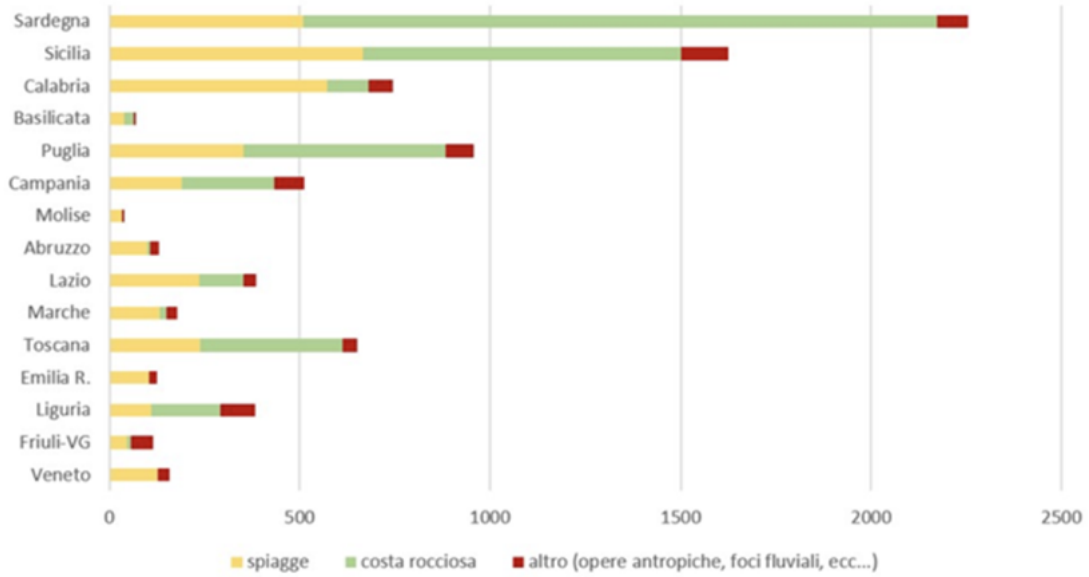
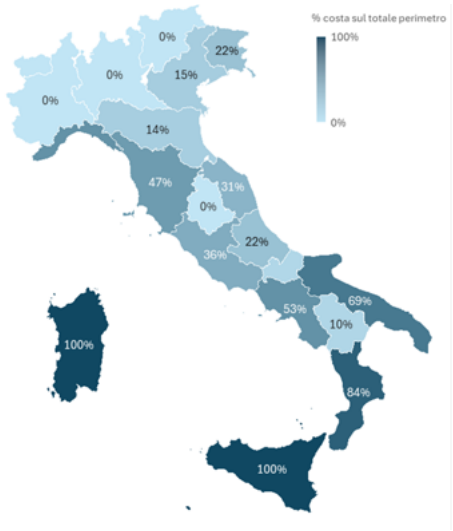


Figura 12 Distribuzione delle aree costiere per regione

Sul piano più generale delle **connessioni**, la Calabria manifesta un “indice di insularità” particolarmente elevato, dovuto alla sua posizione geografica e a una serie di limitazioni infrastrutturali che incidono sull’interconnessione con il resto del Paese.

La distanza dai principali nodi di livello nazionale, unita alle difficoltà del sistema di trasporto interno, contribuisce a determinare un isolamento funzionale che penalizza ulteriormente la competitività territoriale.

La regione Calabria presenta infatti una **significativa limitazione nelle connessioni con il resto del Paese**, effetto diretto dell’elevato **indice di insularità** che caratterizza il territorio e che condiziona l’accessibilità complessiva dei cittadini e dei sistemi produttivi.



COD_ REG	Denominazione Regione	Perimetro [km] Basi territoriali ISTAT	Perimetro bagnato dal mare [km] Estratto Basi Territoriali ISTAT	% costa sul totale perimetro
1	Piemonte	1334	0	0%
2	Valle d'Aosta	326	0	0%
3	Lombardia	1512	0	0%
4	Trentino-Alto Adige	860	0	0%
5	Veneto	1140	173	15%
6	Friuli-Venezia Giulia	769	171	22%
7	Liguria	1080	571	53%
8	Emilia-Romagna	1289	186	14%
9	Toscana	1552	724	47%
10	Umbria	671	0	0%
11	Marche	702	217	31%
12	Lazio	1201	433	36%
13	Abruzzo	663	149	22%
14	Molise	470	42	9%
15	Campania	1088	577	53%
16	**Puglia**	1500	1035	69%
17	Basilicata	673	66	10%
18	**Calabria**	930	785	84%
19	**Sicilia**	1740	1740	100%
20	**Sardegna**	2130	2130	100%
	Totali	**21630**	**8999**	**42%**

Figura 13 Indice di insularità delle Regioni italiane

La Calabria, infatti, **è la più insulare delle regioni italiane dopo Sicilia e Sardegna**, né può beneficiare dei **collegamenti con la vicinissima Sicilia,** distante poco più di 3 km, poiché il **costo generalizzato del trasporto dall'estremo sud, nell'area di Reggio Calabria, equivale a quello di un tragitto stradale compreso tra 100 e 300 km.**



Figura 14 Distanza media equivalente in auto a parità di tempo di viaggio attuale di 40-60 minuti (MIT, La valutazione di soluzioni alternative per il sistema id attraversamento stabile dello Stretto di Messina – Relazione Gruppo di Lavoro - aprile 2021)

Tale condizione, strutturale e di lunga data, aggrava ulteriormente le difficoltà legate alla fragilità infrastrutturale, soprattutto in relazione alla conformazione orografica e alla distribuzione degli insediamenti, spesso decentrati rispetto ai principali assi di collegamento.

3.3 QUADRO SOCIOECONOMICO

La Calabria registra il **PIL pro capite più basso d'Italia**, con un valore prossimo ai **21.000 euro**, pari a meno della metà rispetto alle regioni a maggiore sviluppo, come il Trentino-Alto Adige, e inferiore di circa il **58%**rispetto alla Lombardia. Il PIL complessivo regionale si attesta intorno ai **38 miliardi di euro**.

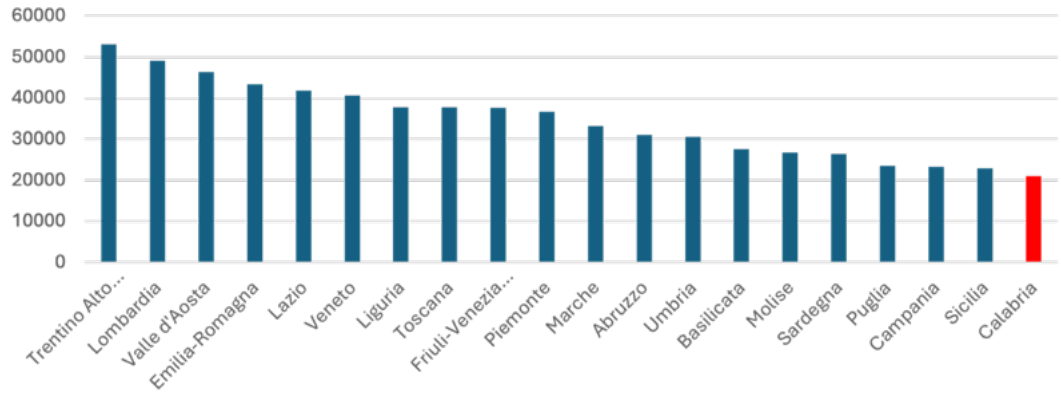


Figura 15 Prodotto Interno Lordo regioni italiane (Istat 20243)

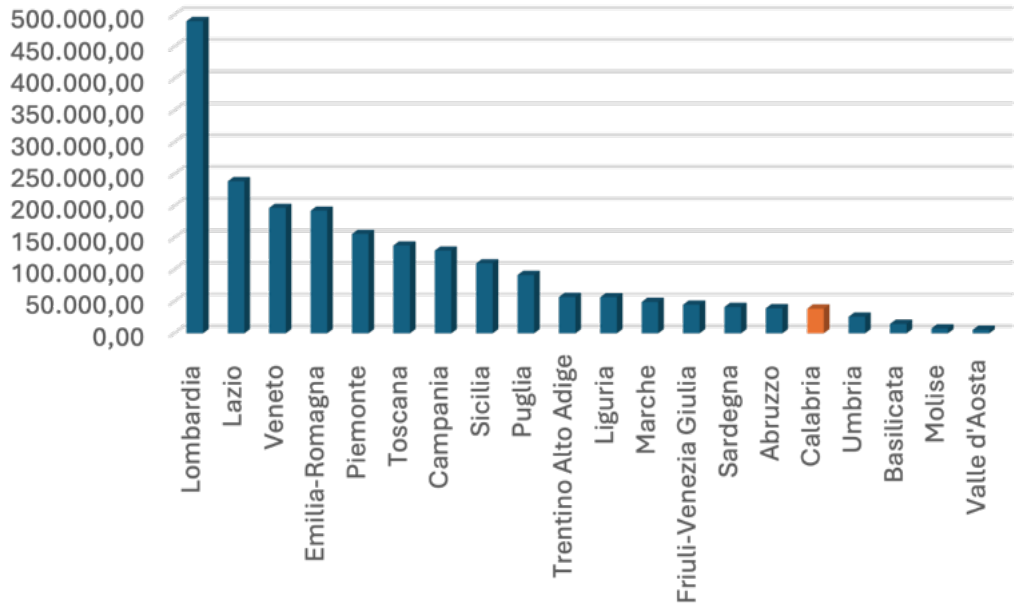


Figura 16 Prodotto Interno Lordo Regioni Italiane anno 2023 (fonte: elaborazione su Dati Istat)

Dal 2021 si osserva tuttavia un progressivo recupero, favorito in particolare dal settore delle costruzioni, sostenuto dagli incentivi per la riqualificazione energetica e dall'incremento degli investimenti pubblici.

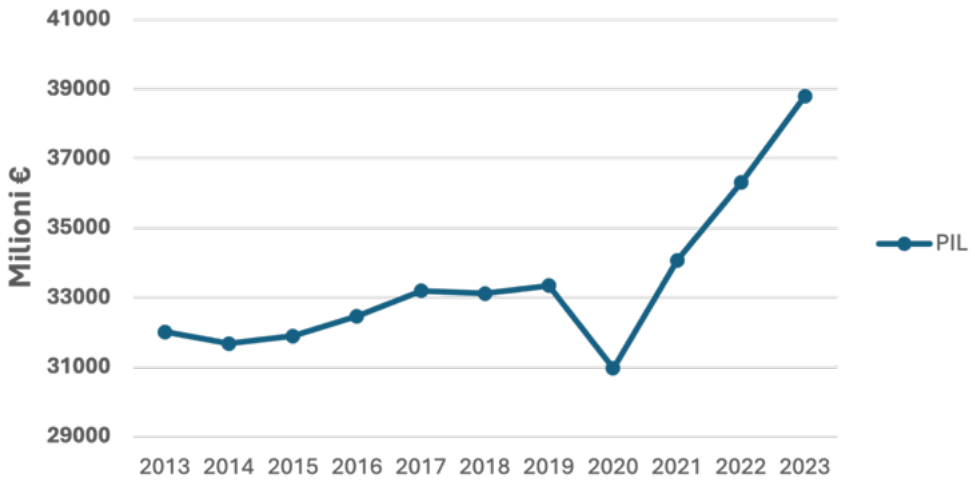


Figura 17 Prodotto Interno Lordo della Calabria nel tempo (fonte: elaborazione su Dati Istat)

Il sistema economico calabrese è fortemente orientato verso il settore terziario, che rappresenta **oltre l'81%** del valore aggiunto regionale. L'industria incide per circa il **13%**, registrando un miglioramento dal 2021, mentre l'agricoltura, pur pesando per il **5,6%**, mostra segnali di ripresa nonostante il forte aumento dei costi energetici e degli input produttivi.

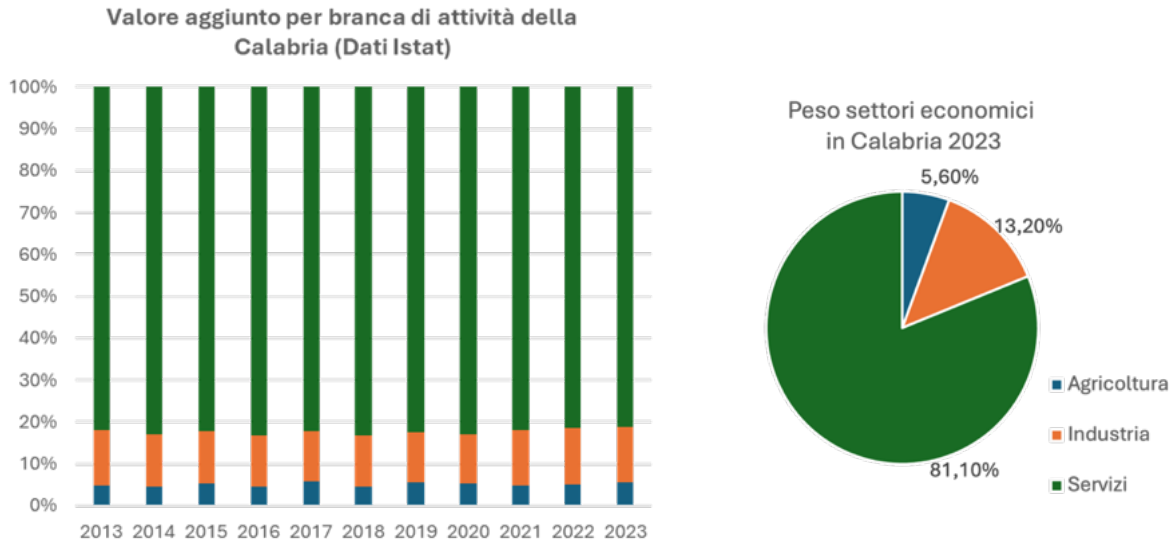


Figura 18 Andamento economia Calabrese

Di particolare rilievo è la dinamica dell'export, che dal 2020 cresce in modo costante: tra il 2023 e il 2024 l'incremento è stato pari al **+9,44%**, con un valore superiore ai **950 milioni di euro**. Tale crescita è trainata principalmente dal comparto alimentare (38%), dai prodotti chimici (29%) e dagli agricoli non trasformati (8%).

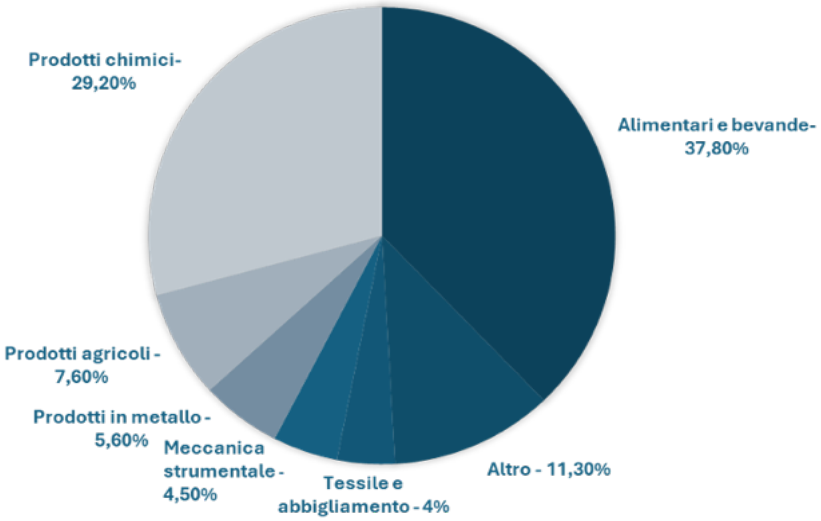


Figura 19 Distribuzione percentuale per settori di produzione

Il comparto turistico, pur rappresentando una leva economica rilevante per il territorio, mostra ancora significativi margini di miglioramento.

La Calabria risulta infatti la **quart'ultima regione italiana** per arrivi complessivi e per incidenza dei visitatori stranieri, i quali costituiscono soltanto il **18%** del totale, sebbene in progressiva crescita.

La componente straniera proviene in larga parte dai Paesi dell'Unione Europea (67%), con prevalenza di Germania, Polonia, Francia e Austria; il restante 33% proviene da contesti extra-UE, in particolare Svizzera, Lichtenstein, Regno Unito e Stati Uniti.

Il sistema turistico regionale soffre inoltre di marcata stagionalità, con il rischio di congestionamento nei periodi di picco e difficoltà per le imprese nel ripartire i costi fissi durante l'anno.

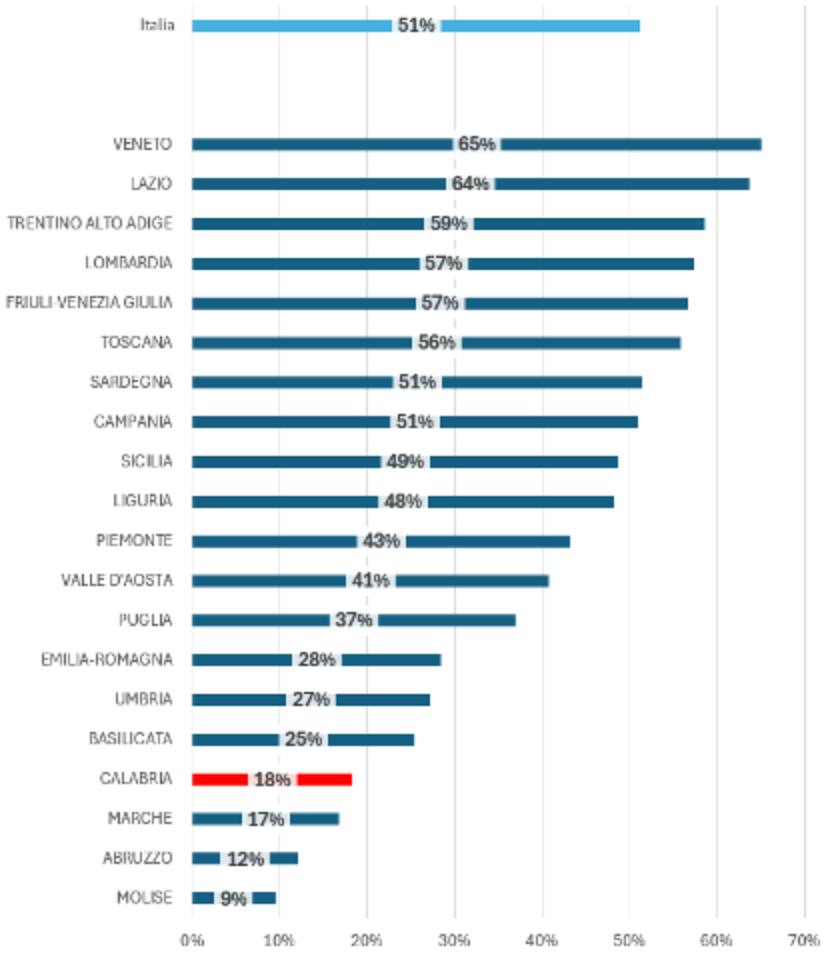


Figura 20 Percentuali degli arrivi dall'estero sul totale degli arrivi nel 2024

La distribuzione territoriale delle strutture ricettive conferma forti squilibri interni: la provincia di **Cosenza** concentra il numero più elevato di esercizi (1.020) e di posti letto (43.407), seguita da **Vibo Valentia** (503 esercizi e 13.550 posti letto).

Anche Reggio Calabria, Catanzaro e Crotone contribuiscono in maniera significativa, ma le presenze turistiche continuano a essere dominate dalla provincia cosentina, che raccoglie oltre il **50%** del totale regionale.

Le presenze sono maggiormente localizzate negli esercizi alberghieri, con prevalenza di turisti italiani. Tale squilibrio evidenzia l'esigenza di una pianificazione mirata, orientata a diversificare e riequilibrare l'attrattività dei territori, migliorando al contempo accessibilità, qualità dei servizi e integrazione con sistemi di trasporto efficienti.

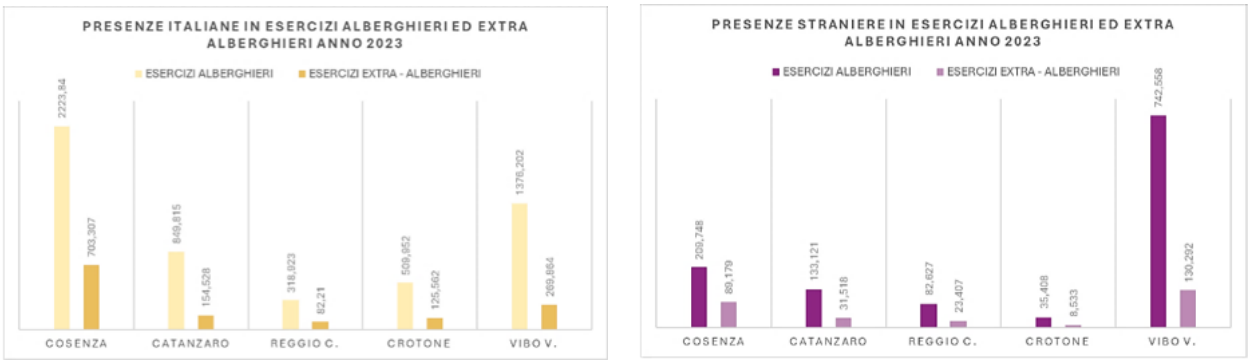


Figura 21 Presenze italiane e straniere nelle strutture alberghiere e extra alberghiere per provincia

3.4 FRAGILITÀ TERRITORIALI

Il territorio calabrese presenta livelli di vulnerabilità fisica e ambientale significativamente superiori alla media nazionale, con effetti diretti sulla sicurezza delle popolazioni e sulla continuità dei servizi di mobilità.

Le rilevazioni ISPRA mostrano come una quota rilevante dei residenti risulti esposta a pericolosità idrogeologica elevata o molto elevata.

In particolare, la popolazione a rischio frana ricadente in aree classificate P3 e P4 registra valori che si confermano elevati e sostanzialmente stabili nel periodo 2018-2021, sottolineando la persistenza strutturale del fenomeno.

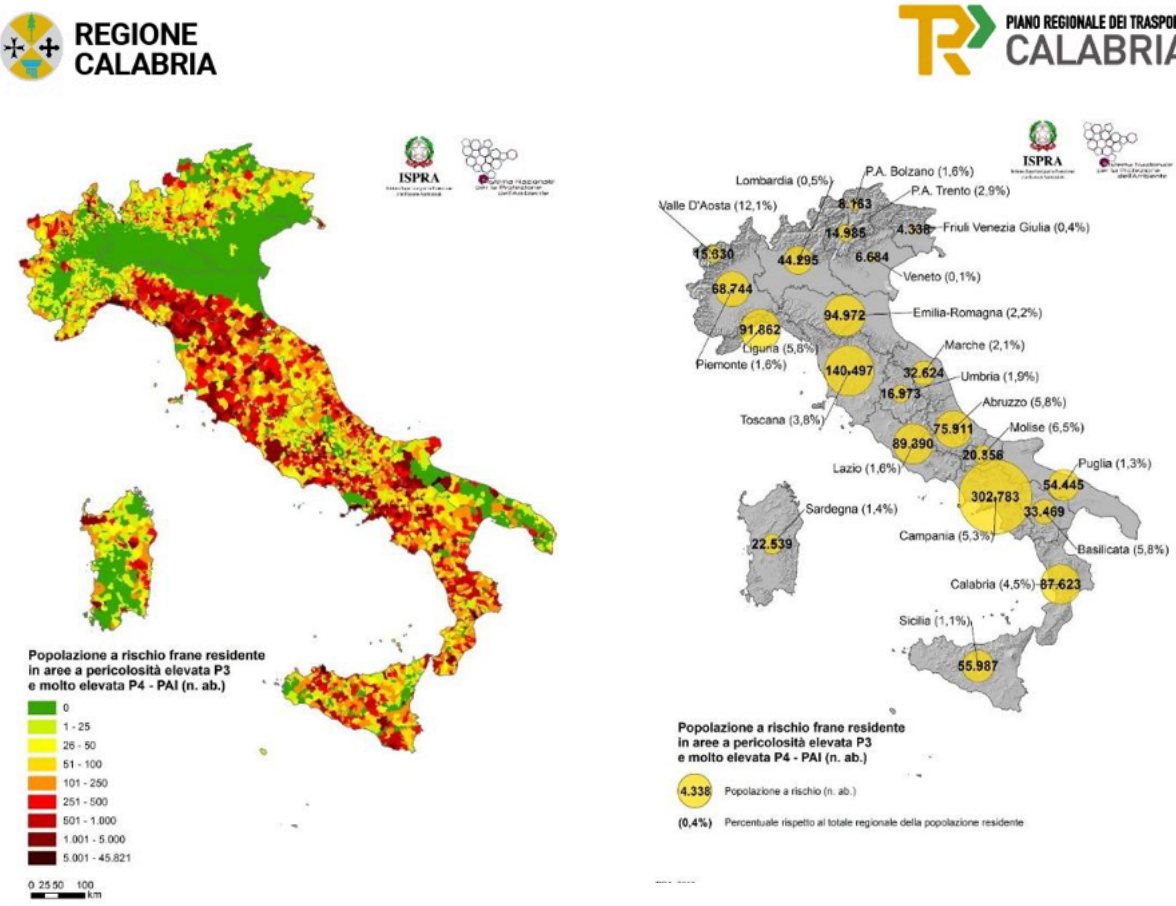


Figura 22 Carte ISPRA aree a rischio frane e popolazione esposta

Analogamente, la pericolosità sismica interessa l'intero territorio regionale, con gran parte dei comuni collocati nelle classi più alte di rischio secondo l'Ordinanza PCM n. 3519/2006, cui corrisponde un patrimonio infrastrutturale intrinsecamente esposto a potenziali interruzioni.

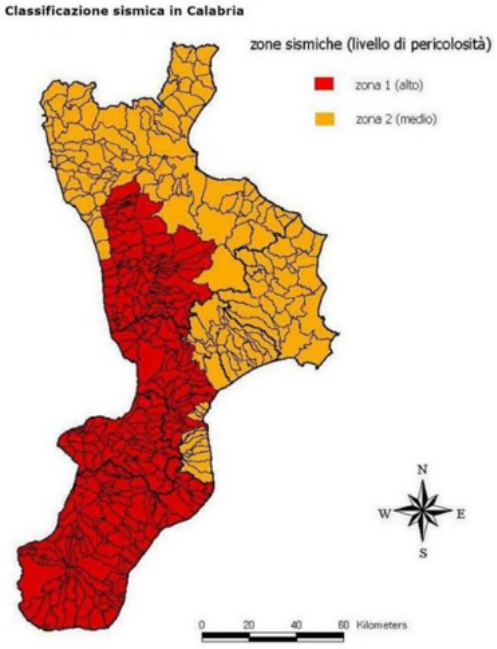


Figura 23 Mappa delle zone sismiche e livello di pericolosità

La fragilità territoriale si riflette in maniera diretta sulla rete dei trasporti.

Le analisi mostrano come il **100% delle infrastrutture stradali e ferroviarie** ricada in aree a pericolosità sismica medio-alta, mentre risultano esposte a rischio di frana circa il **6% della rete stradale** e il **3,5% di quella ferroviaria**, valori che aumentano rispettivamente al **13,2%** e all'**8,62%** secondo le più recenti elaborazioni dei Piani di Bacino in fase di aggiornamento.

A ciò si aggiunge un'esposizione significativa ai rischi idraulici, che coinvolge il **15% della rete stradale** e circa il **35%** di quella ferroviaria, oltre alla vulnerabilità alle dinamiche di erosione costiera, che interessano l'**1%** delle strade e il **14%**delle linee ferroviarie, con effetto particolare sulle tratte litoranee e sui principali porti regionali, potenzialmente soggetti anche a fenomeni di maremoto.

Questi dati vanno rivisti al rialzo come dimostrato del redigendo Progetto di Piano Stralcio di Bacino del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale per l'Assetto, la Mitigazione e la Gestione del rischio da Alluvioni[4] e dalla pianificazione costiera vigente per il territorio della Calabria[5], che stimano che la estensione delle reti potenzialmente esposte ai rischi sia pari 30-50% del totale.

L'intersezione tra rete dei trasporti e aree a rischio evidenzia una concentrazione di criticità lungo le principali direttrici di attraversamento della regione. La fascia tirrenica settentrionale e quella ionica meridionale rappresentano gli ambiti territoriali dove si registra la maggiore sovrapposizione tra infrastrutture e aree a pericolosità idraulica, di frana o erosiva.

Tale configurazione determina **frequenti interruzioni della viabilità ordinaria, limitazioni alla circolazione e aumento dei costi di gestione e manutenzione**. In particolare, le **tratte ferroviarie costiere** risultano fortemente e**sposte all'erosione marina**, sia per la ridotta distanza dalla linea di riva sia per l'assenza di barriere naturali o opere di difesa adeguate.

Il quadro di criticità è **aggravato dall'incremento degli eventi meteorologici estremi** attribuibili al cambiamento climatico. Le elaborazioni basate sul database CittàClima[6], promosso da Legambiente, mostrano un aumento progressivo degli episodi registrati tra il 2010 e il 2024, con una frequenza crescente di mareggiate, **precipitazioni intense, alluvioni, trombe d'aria e periodi di siccità severa.**

Le osservazioni condotte segnalano come, nonostante alcune anomalie statistiche legate alle modalità di rilevazione dei fenomeni, la tendenza sia chiaramente orientato verso una

[4] Calabria/Lao (PSdGDAM-RisAl-Cal/L).

[5] Pianificazione redatta dalla ex Autorità di Bacino Regionale della Calabria (ABR Calabria) e fatta propria dal DAM ai sensi del DPCM 4 aprile 2018, che si basa sul Piano di Bacino - Stralcio Erosione Costiera (PSEC) Calabria dell'Autorità di Bacino Distrettuale (approvato nel 2016).

[6] Il database dell'Osservatorio CittàClima è un progetto di Legambiente che raccoglie ed elabora informazioni sugli impatti degli eventi climatici nei confronti di aree urbane, infrastrutture, beni storici, ma anche buone pratiche ed approfondimenti nazionali e internazionali. Raccoglie e analizza i dati sugli eventi meteo estremi che causano danni a infrastrutture, edifici e territori.

maggiore frequenza annuale degli eventi con impatti diretti sulle infrastrutture viarie e ferroviarie.

La Regione Calabria ha avviato, a fronte di tale contesto, una sistematica attività di produzione di cartografie tematiche finalizzate alla rappresentazione integrata dei principali fattori di rischio e alla definizione di priorità di intervento sul sistema dei trasporti.

L'obiettivo è quello di orientare le strategie di investimento verso la riduzione della vulnerabilità del territorio e l'aumento della resilienza delle infrastrutture, alla luce dell'evoluzione dei fenomeni climatici e delle caratteristiche morfologiche regionali.

L'incremento registrato degli eventi estremi negli ultimi anni dimostra infatti la necessità di un approccio pianificatorio capace di integrare mitigazione, prevenzione e adattamento, anche attraverso il coordinamento con le autorità di bacino, la protezione civile e gli organismi dedicati alla valutazione ambientale strategica.

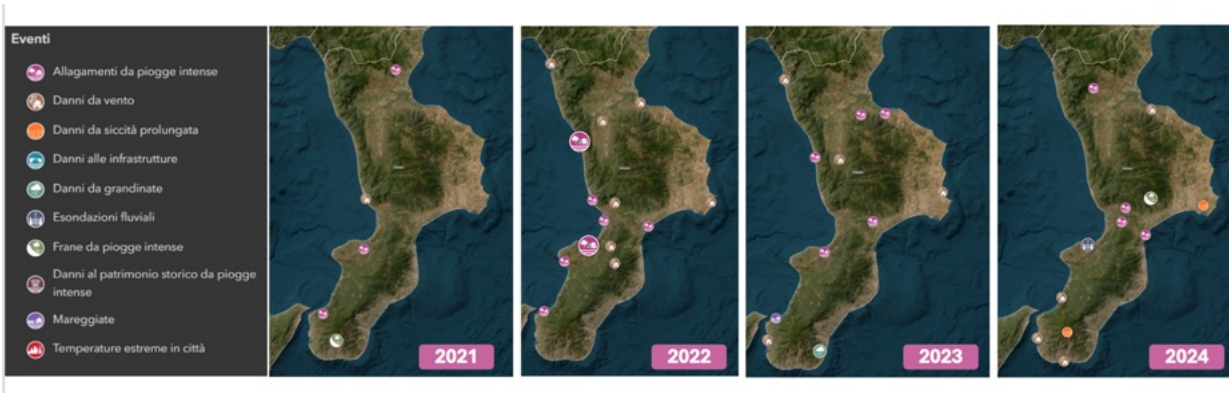


Figura 24 La crescita di eventi estremi dovuti al cambiamento climatico mette ulteriormente a rischio il sistema infrastrutturale

4 IL SISTEMA ATTUALE DEI TRASPORTI

4.1 I MODELLI MATEMATICI DI SIMULAZIONE DELLA MOBILITÀ[7]

La redazione del Piano è stata supportata da un **Decision Support System** (DSS) sviluppato appositamente per la Regione Calabria, che ha permesso di riprodurre analiticamente le criticità attuali e valutare, tramite un approccio "what-if" gli impatti positivi prodotti dagli interventi di Piano proposti.

Nello specifico il DSS sviluppato, coerentemente con teoria della simulazione dei sistemi di trasporto e delle scelte discrete, si compone di un modello di offerta multimodale di trasporto caratterizzato da oltre **350 mila archi e 145 mila nodi**, sulla base di una zonizzazione del territorio di circa mille zone di traffico omogenee (**955 zone di traffico interne e 11 portali esterni**).

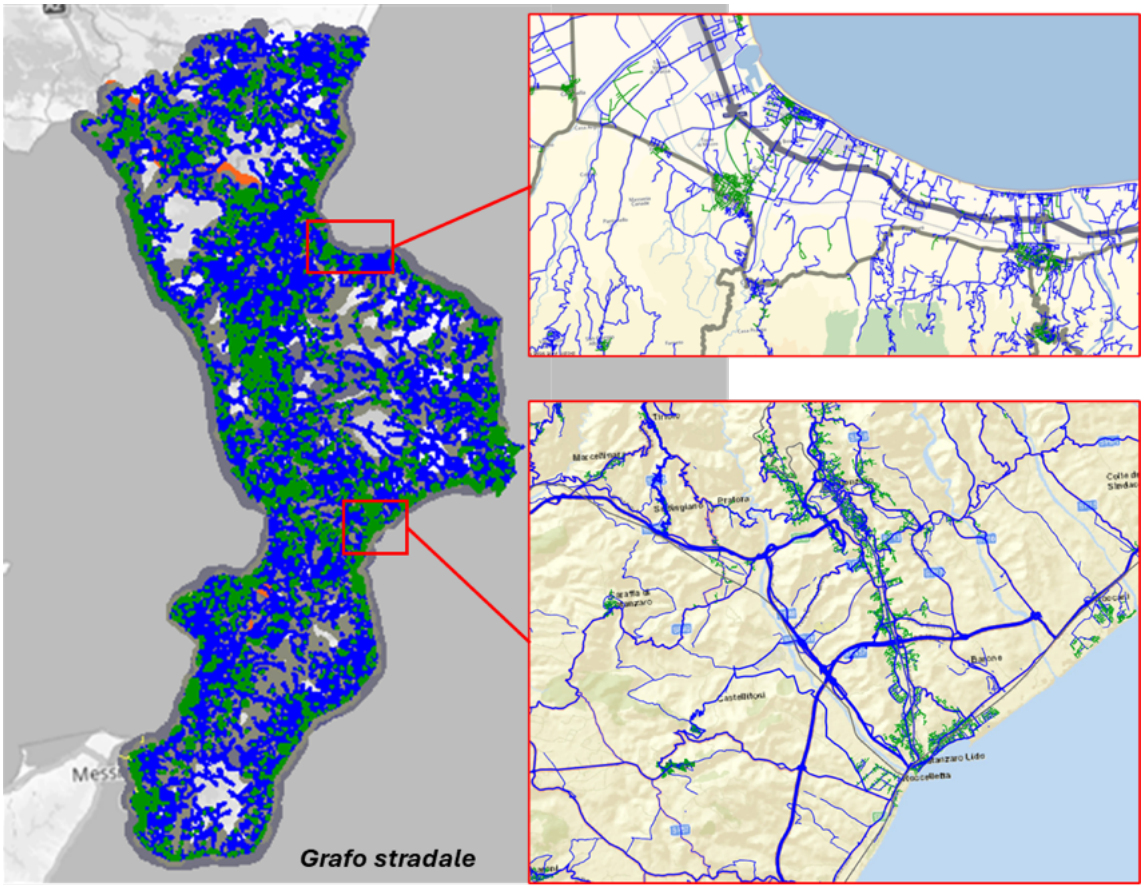


Figura 25 Grafo delle infrastrutture di mobilità della Regione Calabria

[7] Per maggiori dettagli i rimanda al testo in appendice.

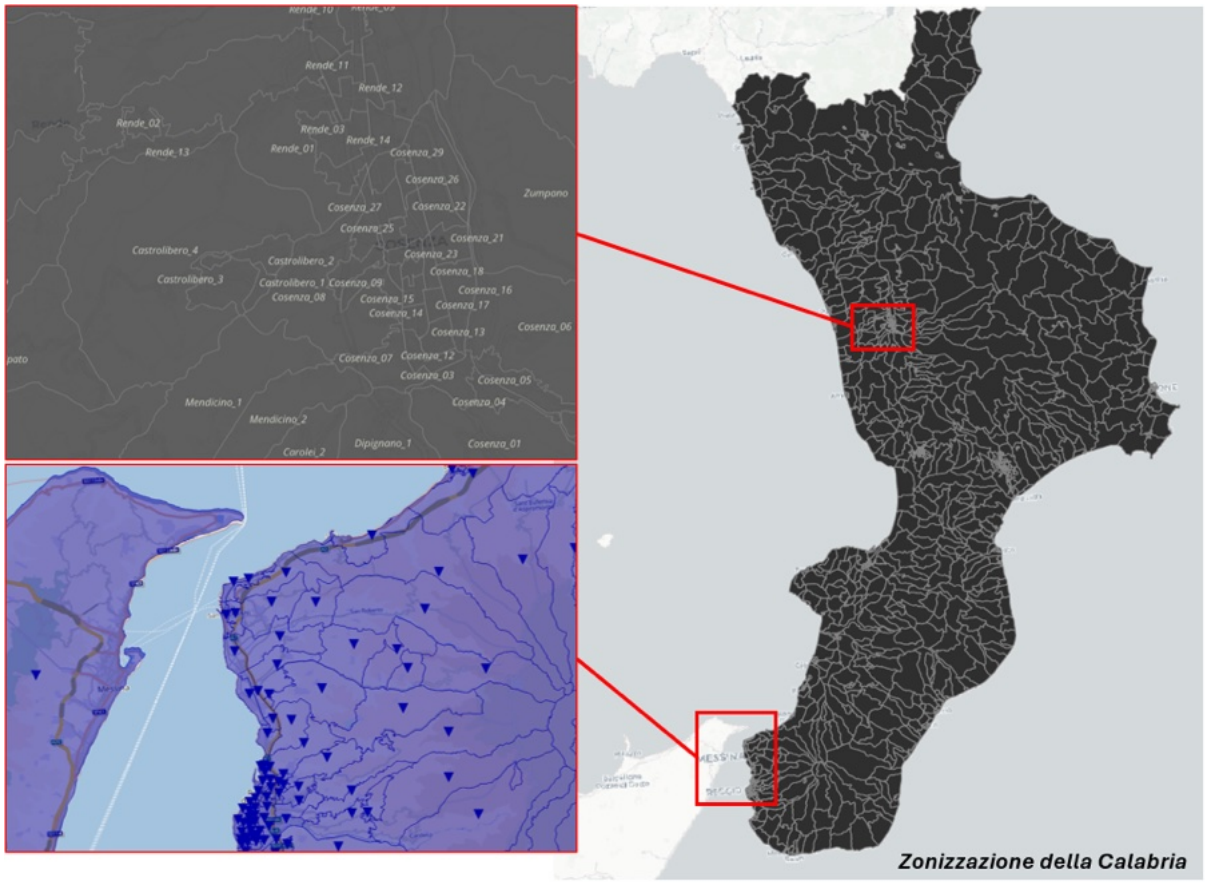


Figura 26 Zonizzazione interna ed esterna della Calabria alla base della modellazione matematica

La domanda di mobilità attuale è stata stimata tramite l'utilizzo di dati multifonte partendo da matrici origine-destinazione stimate tramite Big Data telefonici poi corrette tramite conteggi di traffico.

Le attività modellistiche a supporto del piano hanno riguardato i seguenti aspetti:

- considerazioni di carattere macroeconomico che hanno portato a mantenere costante il livello di domanda complessivo nell'orizzonte temporale esaminato;
- impiego di modelli di assegnazione (interazione domanda-offerta), per valutare gli impatti prodotti, ad esempio, su congestione, tempo e costo di viaggio, incidentalità e modelli di impatto ambientale e di inquinamento, per quantificare alcune delle principali esternalità positive prodotte dal piano in termini di riduzione dei gas climalteranti e dell'inquinamento;
- stima della diversione modale, in coerenza con i target, verificando la congruenza del risultato finale con la capacità dell'offerta del TPL.

4.2 ACCESSIBILITÀ TERRITORIALE

L'analisi delle condizioni di accessibilità interne alla regione Calabria, condotta attraverso l'elaborazione delle isocrone calcolate dai cinque capoluoghi provinciali, mette in evidenza un quadro territoriale caratterizzato da rilevanti disomogeneità nelle connessioni viarie e nei tempi di percorrenza tra i principali poli urbani e funzionali del territorio.

A partire da **Catanzaro**, emerge che l'intero sistema dei capoluoghi regionali risulta raggiungibile nell'arco di **120 minuti**, con prestazioni dunque migliori rispetto ad altre aree della regione. Situazione opposta si osserva per **Crotone**, da cui risultano necessari tempi compresi tra **120 e 180 minuti** per raggiungere sia **Reggio Calabria** sia **Cosenza**, riflettendo l'endemica penalizzazione dell'asse jonico e la complessiva perifericità della provincia rispetto alla rete di servizi e infrastrutture.

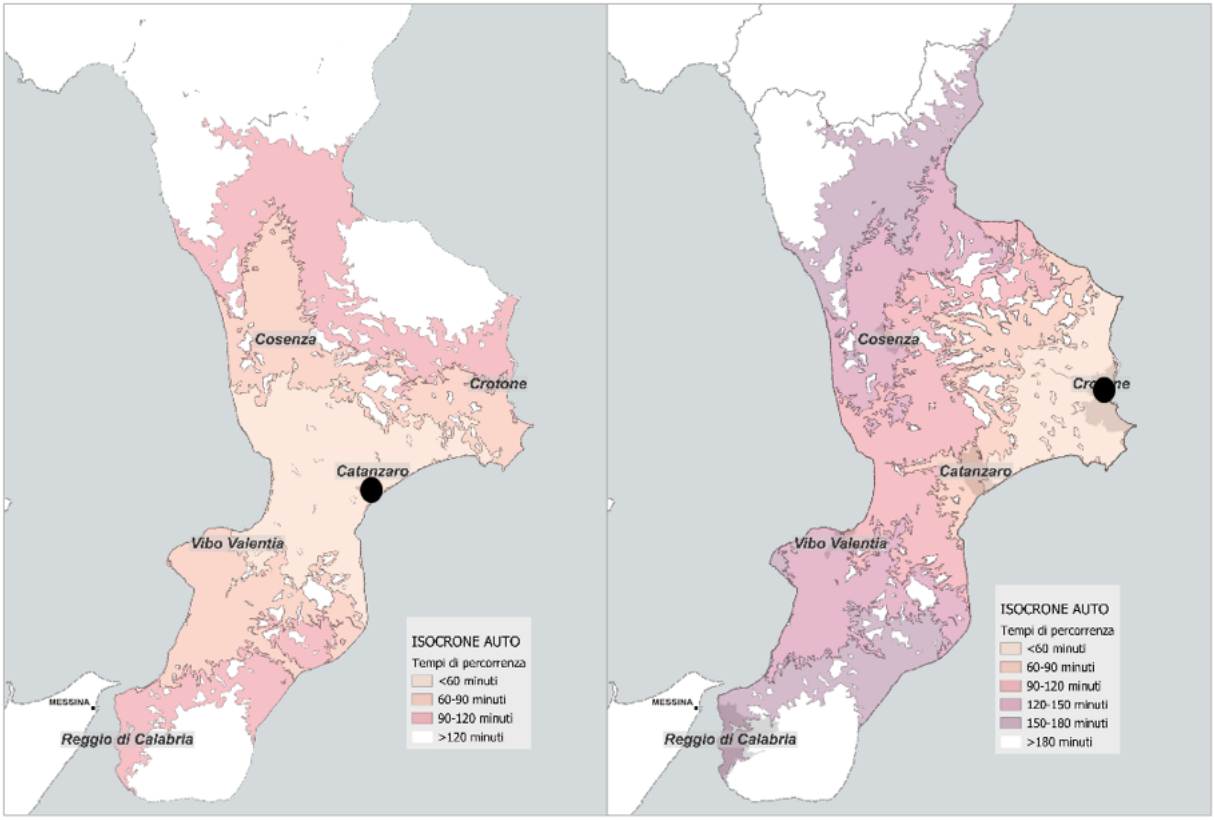


Figura 27 Accessibilità territoriale rispetto ai capoluoghi di provincia

Analogamente, da **Cosenza** si rileva una maggiore accessibilità verso l'esterno della regione rispetto ai collegamenti interni verso la costa jonica crotonese e verso il territorio reggino, evidenziando una struttura infrastrutturale sbilanciata sui collegamenti di livello nazionale e sul corridoio tirrenico.

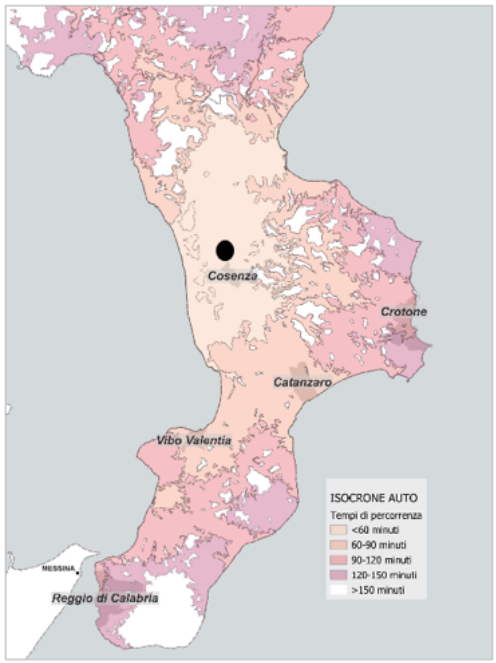


Figura 28 Accessibilità territoriale rispetto ai capoluoghi di provincia

Le analisi condotte per **Vibo Valentia** confermano una capacità di connessione migliore, con tempi entro **120 minuti** verso gli altri capoluoghi, mentre da **Reggio Calabria** permangono tempi di trasferimento molto elevati (**150/180 minuti) e** verso **Cosenza** e **Crotone** (**180 minuti)**

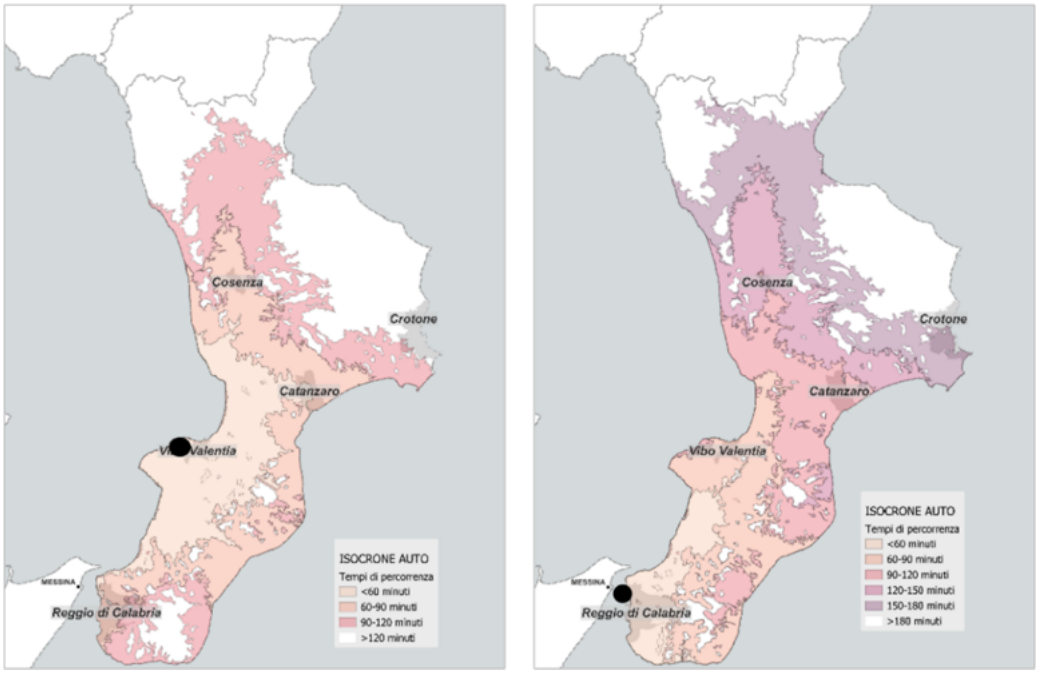


Figura 29 Accessibilità territoriale rispetto ai capoluoghi di provincia

Il quadro complessivo conferma l'assenza di un **polo regionale pienamente accessibile** da tutto il territorio e la presenza di **criticità nella connessione ai servizi pubblici essenziali**, quali ospedali, università e principali nodi infrastrutturali (aeroporti e stazioni con servizi a lunga percorrenza).

La difficile accessibilità ai sevizi pubblici è ulteriormente dimostrata se si considerano i tempi di accesso alle strutture ospedaliere.

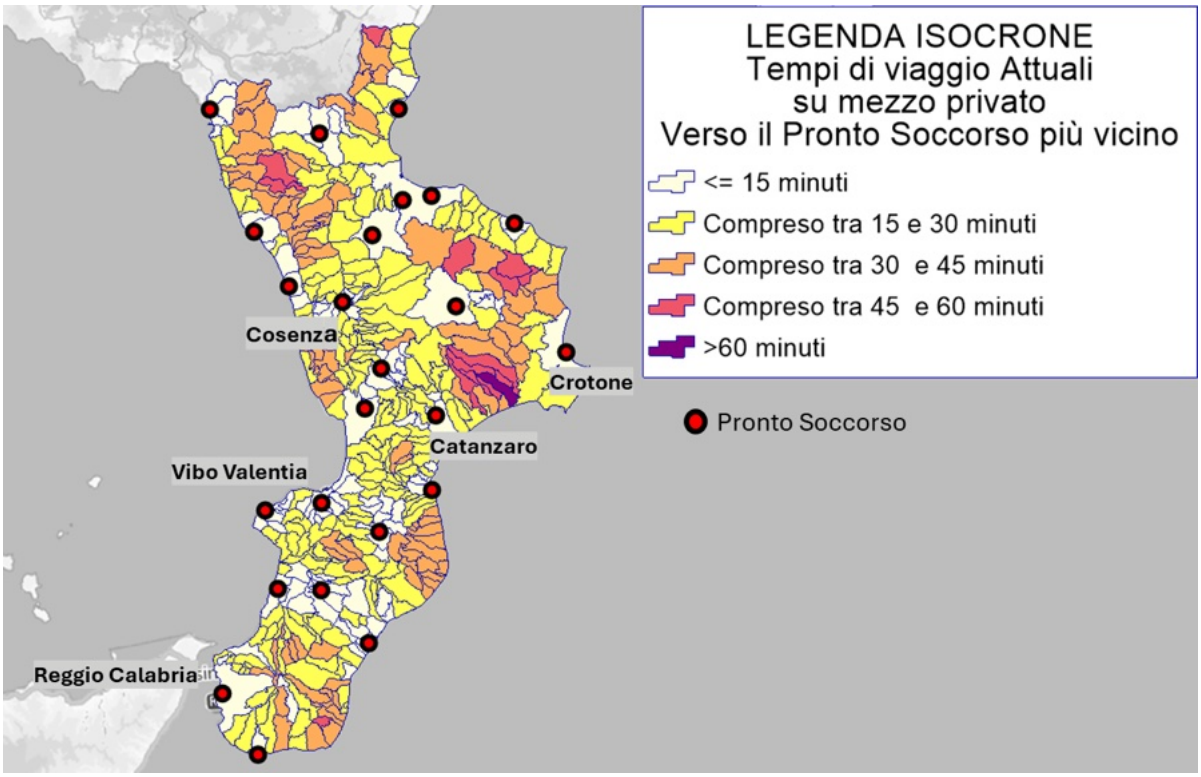


Figura 30 Accessibilità rispetto ai pronto soccorso

La mappa rappresenta infatti i tempi di accesso ai principali pronto soccorso della Calabria, calcolati in base agli spostamenti in auto da ciascun comune verso la struttura più vicina.

L'analisi evidenzia come vaste porzioni del territorio regionale presentino tempi di percorrenza elevati: in alcune aree, soprattutto interne e montane, sono necessari **45–60 minuti per raggiungere il primo presidio di emergenza**.

Questa condizione riflette la frammentazione insediativa, la carenza di collegamenti rapidi generando una **bassa accessibilità ai servizi sanitari essenziali** e aumentando la vulnerabilità delle comunità più isolate.

Per quanto riguarda l'accessibilità agli aeroporti, questa mostra una forte polarizzazione.

L'aeroporto di **Lamezia Terme** risulta raggiungibile in auto entro **due ore** dalla maggior parte dei comuni calabresi, configurandosi come la principale porta di accesso aerea della regione.

Al contrario, gli scali di **Crotone** e **Reggio Calabria** presentano un bacino di accessibilità sensibilmente più ridotto, con tempi di percorrenza più elevati e un collegamento meno competitivo rispetto alla rete regionale complessiva.

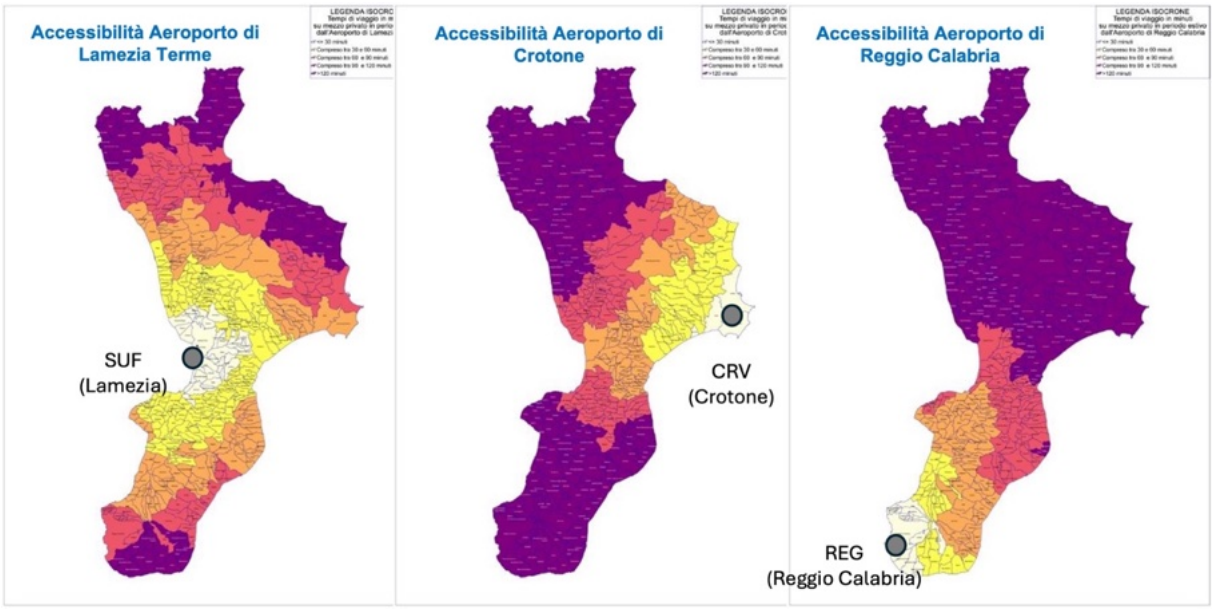


Figura 31 Accessibilità rispetto agli aeroporti Calabresi

4.3 DOMANDA DI MOBILITÀ PASSEGGERI

L'analisi della domanda di mobilità in Calabria, basata sui tracciati telefonici relativi a un mese rappresentativo del periodo invernale e uno del periodo estivo (dati TELCO), ha permesso di ricostruire gli spostamenti tra le **955 Zone di Traffico** in cui il territorio regionale è stato suddiviso, includendo anche le relazioni da e verso l'esterno della regione.

La matrice giornaliera feriale invernale evidenzia che gli spostamenti interni alle province costituiscono la quota largamente predominante dei flussi di mobilità.

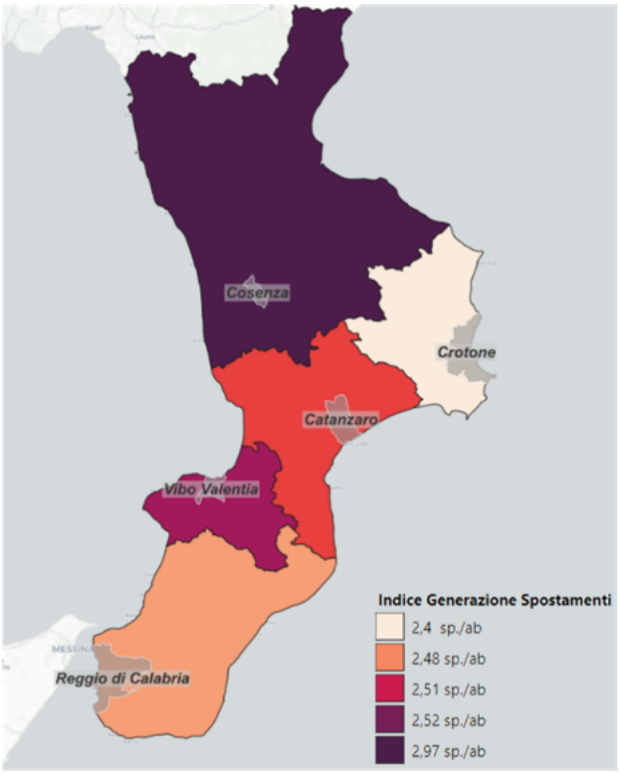


Figura 32 Indice generazione degli spostamenti

I movimenti totali giornalieri risultano pari a **3.262.312**, con valori particolarmente elevati nelle province più popolose: **Cosenza** genera e attrae complessivamente **1.306.567** spostamenti, seguita da **Reggio Calabria** con **831.039** e da **Catanzaro** con **554.777**.

DESTINAZIONE / ORIGINE	Catanzaro	Cosenza	Crotone	Reggio Calabria	Vibo Valentia	Altre Regioni	Totale complessivo
Catanzaro	**522.574**	8.282	6.755	4.086	11.030	2.050	554.777
Cosenza	8.322	**1.272.127**	8.231	927	1.145	15.815	**1.306.567**
Crotone	6.787	8.242	240.392	199	88	884	256.592
Reggio Calabria	4.042	847	169	**784.377**	11.370	**30.234**	**831.039**
Vibo Valentia	11.082	1.094	89	11.459	222.915	2.137	248.776
Altre Regioni	1.993	16.247	936	30.089	2.114	13.182	64.561
Totale complessivo	554.800	1.306.839	256.572	831.137	248.662	64.302	**3.262.312**

Figura 33 Matrice giornaliera feriale invernale – numero spostamenti (tutti i modi)

Le relazioni da e verso le altre regioni sono complessivamente molto limitate (circa **64.302** movimenti).

Il dettaglio delle origini–destinazioni conferma **una mobilità fortemente "autoreferenziale"**: ad esempio, gli spostamenti interni alla provincia di Cosenza raggiungono il **97,4%** del totale originato, mentre quelli interprovinciali rappresentano percentuali residuali.

Analogamente, Catanzaro registra **94,2%** di spostamenti interni, Crotone **93,7%**, Reggio Calabria **94,4%**, Vibo Valentia **89,6%**. Inoltre, la percentuale di spostamenti che restano all'interno dell'intera regione supera ovunque il **96%**, con punte del **99,7%** per Crotone.

L'**indice di generazione degli spostamenti**, calcolato come rapporto tra spostamenti in uscita e popolazione attiva, mostra valori compresi tra **2,41** e **2,97**, con il valore massimo registrato a **Cosenza (2,97)**.

Provincia	Abitanti (1° genn. 2025)	Popolazione attiva (15-65 anni)	Indice generazione spostamenti	% sp. interni alla provincia rispetto al totale	% sp. interni alla regione rispetto al totale
Catanzaro	339.297	220.960	2,51	94,2%	99,6%
Cosenza	669.239	439.233	**2,97**	97,4%	98,8%
Crotone	161.479	106.323	2,41	93,7%	99,7%
Reggio Calabria	511.935	334.637	2,48	94,4%	96,4%
Vibo Valentia	150.197	98.732	2,52	89,6%	99,1%

Questo quadro trova conferma anche nella rappresentazione relativa delle quote di mobilità generate e attratte.

I dati mostrano come la maggior parte degli spostamenti avvenga entro brevi distanze e lungo assi fortemente radicati nelle dinamiche locali.

Le relazioni interprovinciali significative (oltre 1000 spostamenti/giorno o oltre 100 spostamenti/giorno) risultano poche e concentrate in aree circoscritte.

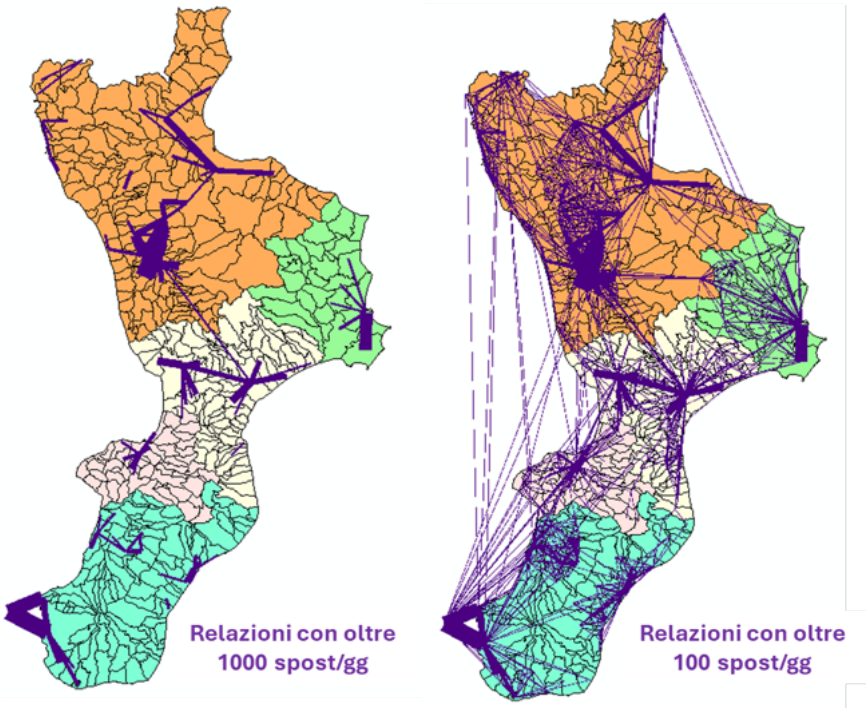


Figura 34 Mappa territoriale degli spostamenti

La quota di movimenti intraprovinciali supera ovunque il **91%** e raggiunge valori prossimi o superiori al **95%** nelle aree più grandi. In particolare, Cosenza registra una quota intraprovinciale del **95,81%**, Catanzaro del **92,48%**, Crotone del **94,76%**, Reggio Calabria del **93,34%**, Vibo Valentia del **92,48%**.

Questa forte concentrazione della mobilità all'interno del territorio di ciascuna provincia indica un sistema degli spostamenti fortemente polarizzato, frammentato e carente di connessioni dirette ed efficienti su scala regionale.

La Calabria, pur mostrando una forte mobilità interna, risulta una delle regioni con **minore scambio con l'esterno**, sia in termini di origine sia di destinazione dei viaggi. Molto differenziato lo scambio con le regioni contermini.

Lo **scambio con la Sicilia è intenso** ed è una delle relazioni più significative della domanda di mobilità, mentre **molto basso** risulta lo **scambio con la confinante Basilicata.**

Le province calabresi compaiono infatti nelle ultime posizioni della classifica nazionale per quota di spostamenti extraterritoriali, a conferma di un sistema regionale che tende a funzionare quasi come un insieme di "micro-ecosistemi" poco interconnessi tra loro e con il resto del Paese.

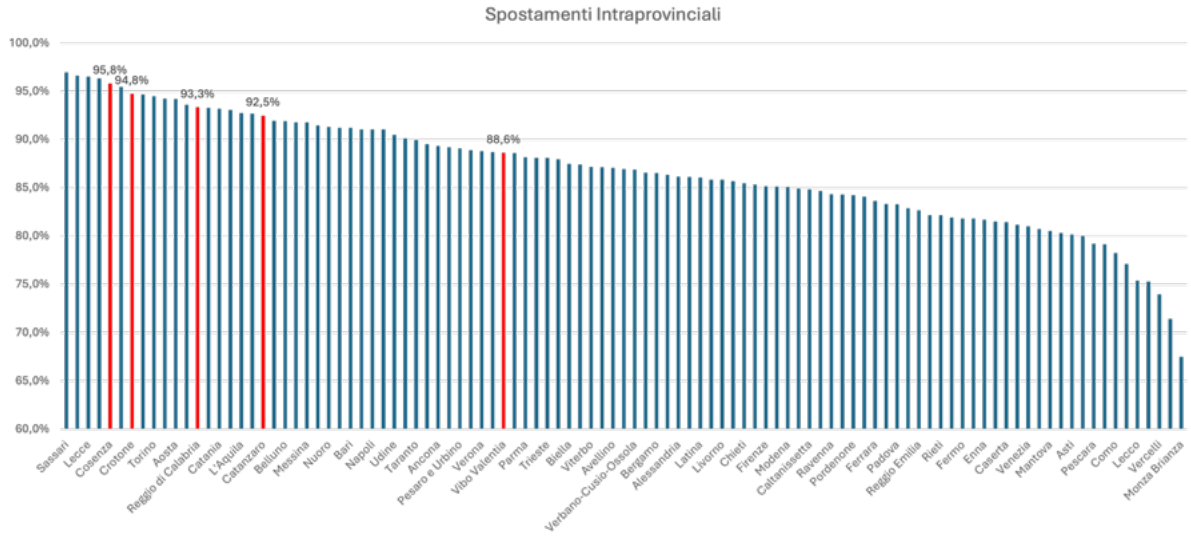
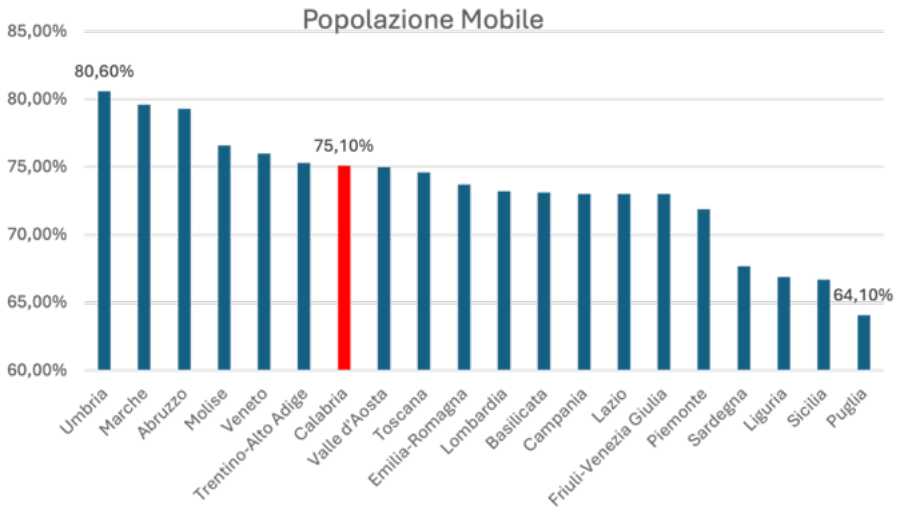


Figura 35 Spostamenti interprovinciali

Dal punto di vista dei comportamenti individuali, i cittadini calabresi risultano però tra i più mobili d'Italia.

La **popolazione mobile,** ossia la quota di residenti che effettua almeno uno spostamento quotidiano, raggiunge il **75,1%**, un valore molto vicino alla media nazionale e superiore a quello di numerose regioni del Centro-Nord.



Ancor più significativo è il dato relativo alle **distanze percorse**. In Calabria ogni persona compie mediamente **63,75 km al giorno**, un valore tra i più elevati a livello nazionale, superato solo da

regioni come Umbria, Molise e Marche. Anche il numero medio di spostamenti pro capite, pari a **2,62** al giorno, colloca la regione nella fascia alta del Paese.

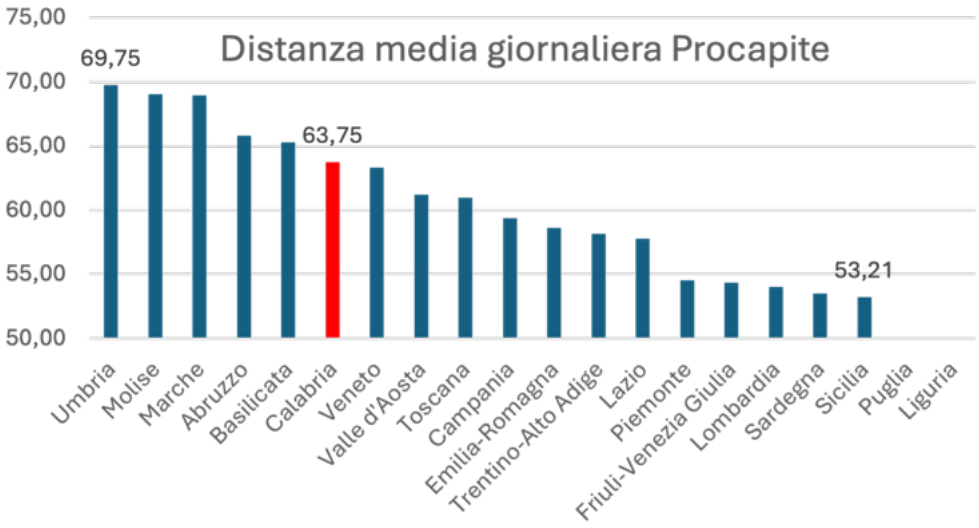
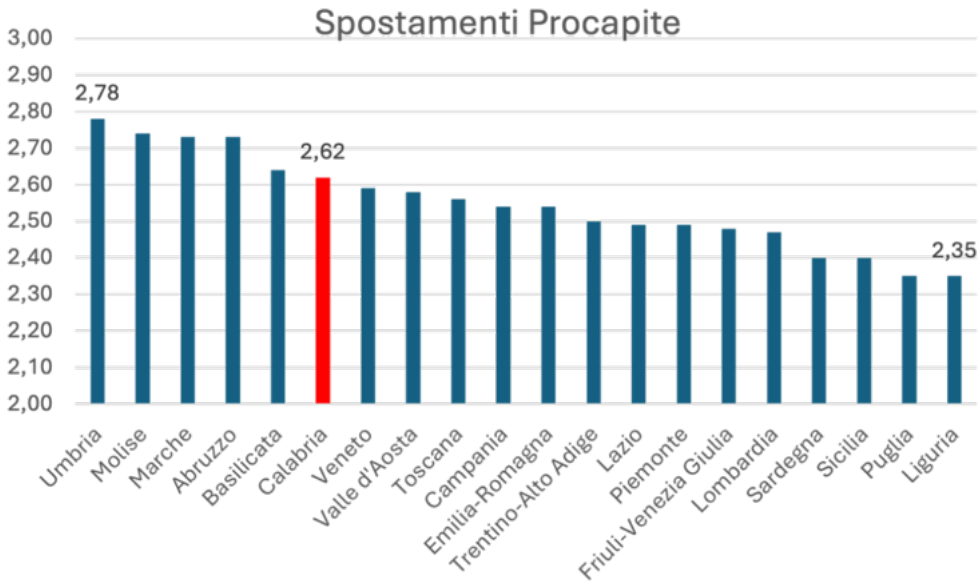


Figura 36



Questi indicatori mettono in risalto una dinamica particolare: pur muovendosi molto e su distanze elevate, i calabresi lo fanno quasi sempre **entro ambiti territoriali ristretti**, segno di un territorio caratterizzato da una rete infrastrutturale che non facilita agevolmente gli

spostamenti più lunghi e di una distribuzione dei servizi che obbliga a tragitti frequenti ma prevalentemente interni alla provincia di residenza.

La combinazione tra alta **mobilità individuale, distanze significative e scarsa interconnessione territoriale** restituisce l'immagine di un sistema dei trasporti che richiede una profonda riorganizzazione per ridurre la dipendenza dall'auto privata, migliorare l'accessibilità tra le diverse aree della regione e potenziare l'integrazione con le reti nazionali.

4.3.1 STAGIONALITÀ DELLA MOBILITÀ CALABRESE

Durante il periodo estivo, il sistema della mobilità calabrese manifesta una marcata stagionalità che modifica in modo significativo i flussi di traffico.

Le reti regionali registrano infatti, nei giorni festivi, un **incremento fino al 30% dei volumi di spostamento rispetto ai periodi invernali**. Questo aumento si concentra soprattutto lungo gli assi che servono le principali località turistiche, dove la domanda cresce sensibilmente e genera un sovraccarico delle infrastrutture stradali e ferroviarie.

Il confronto tra i flussi tipici di un giorno feriale invernale e quelli di un giorno feriale estivo evidenzia chiaramente come il sistema dei trasporti reagisca alla pressione stagionale.

Gli archi che mostrano incrementi più rilevanti sono evidenziati in rosso nelle elaborazioni tecniche, indicando **l'intensificazione** delle percorrenze **verso le aree costiere e i poli turistici.**

Questa variazione non è uniforme sull'intero territorio, ma si concentra in corrispondenza delle zone a maggiore attrattività, rivelando la necessità di un'offerta modulata sulla stagionalità.

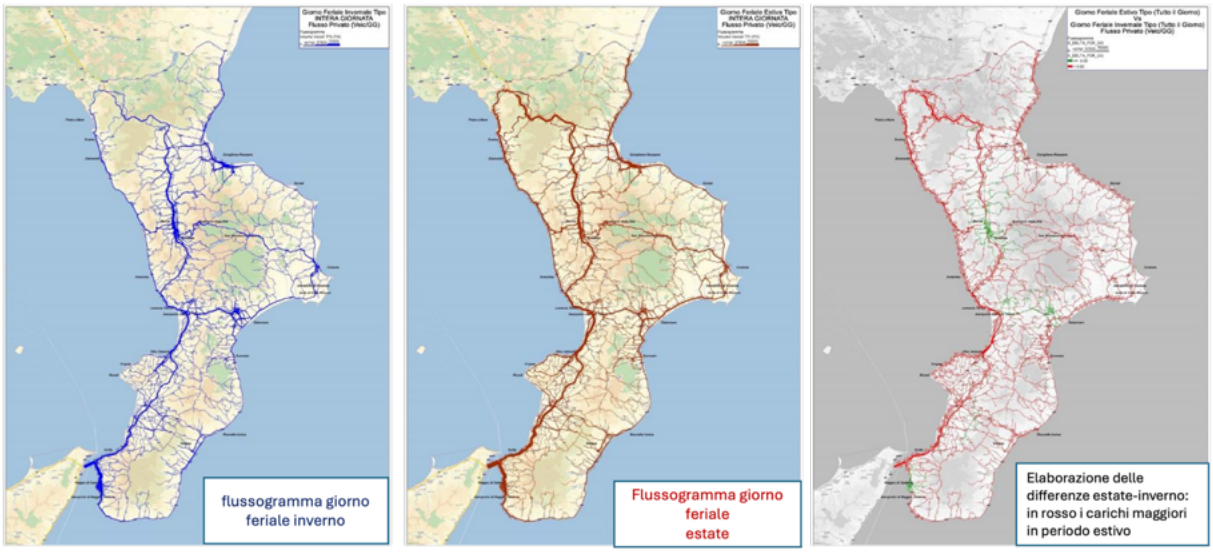


Figura 37 Mappe della struttura della mobilità calabrese

La mobilità regionale, quindi, non solo rispecchia le abitudini dei residenti, ma è fortemente influenzata dai flussi turistici che caratterizzano l'estate calabrese.

L'incremento dei carichi sulla rete richiede un adeguamento dell'offerta di trasporto rispetto ai periodi ordinari, con servizi capaci di rispondere alla domanda più elevata e di mitigare le criticità di congestione che emergono nei mesi di maggiore affluenza.

La rete stradale calabrese presenta criticità permanenti nelle principali aree urbane, Cosenza, Rossano, Crotone, Catanzaro, Lamezia Terme e Reggio Calabria, dove la domanda converge verso servizi e poli economici. In queste zone, nelle ore di punta feriali, i livelli di saturazione risultano spesso prossimi ai limiti di capacità.

Durante l'estate, oltre alle criticità urbane si aggiunge il sovraccarico stagionale lungo gli assi che conducono ai poli turistici e alle località balneari. Le tratte costiere sperimentano un incremento significativo dei movimenti, con fenomeni di congestione che rendono gli spostamenti più lenti e meno prevedibili soprattutto nelle ore di maggiore affluenza.

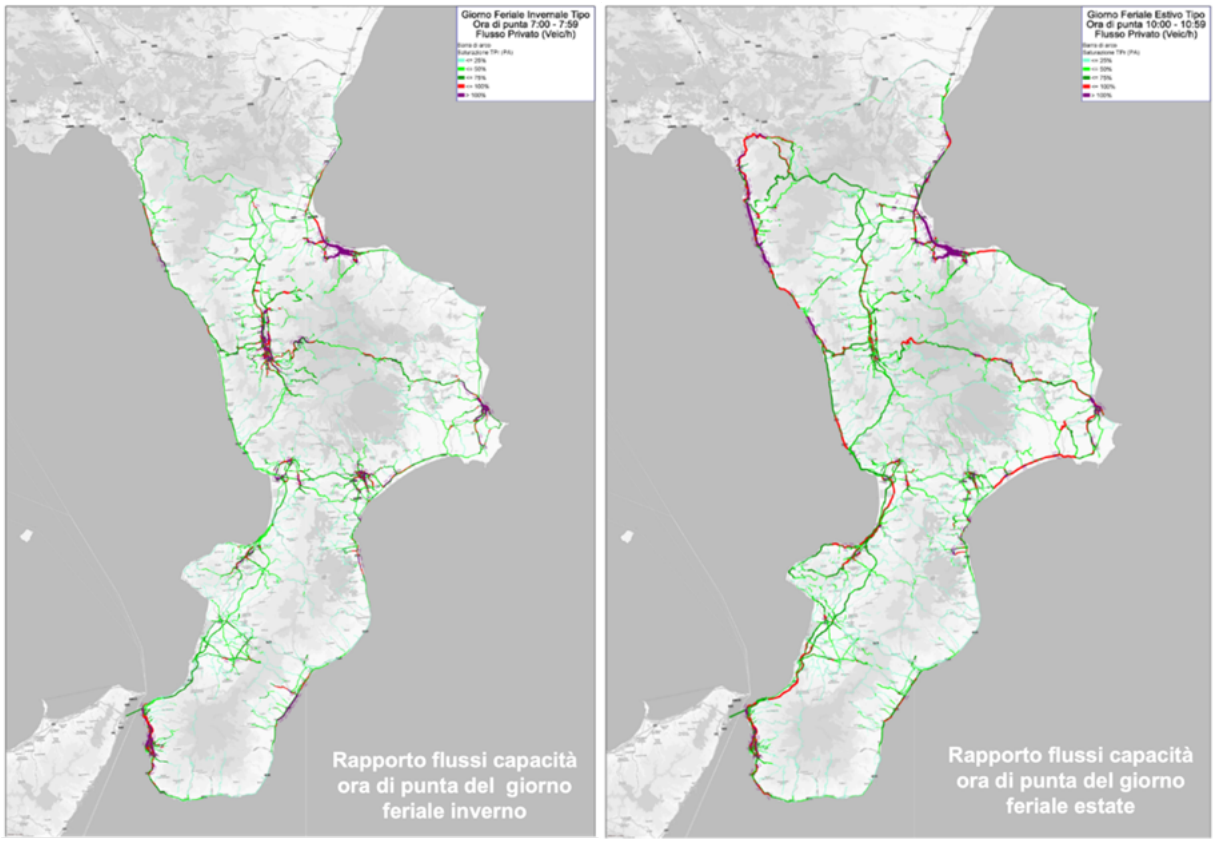


Figura 38 Mappe della congestione stradale

Nel complesso emerge un **sistema di mobilità su strada** (come vedremo nel seguito ad oggi rappresenta la modalità di trasporto quasi esclusiva) e che, pur adeguato ai fabbisogni

quotidiani, mostra una **limitata capacità di assorbire i picchi stagionali** e soffre per la c**oncentrazione dei flussi nelle aree urbane** e lungo i corridoi turistici.

Ciò accade, ad esempio, all'innesto della SS18 al confine tra Basilicata e Calabria o in vari tratti della SS106 tra Crotone e Catanzaro e all'altezza di Locri. Anche il tratto immediatamente a sud di Reggio Calabria registra congestioni estive, ma rispetto agli altri risulta ancora più penalizzato: oltre all'aumento dei flussi turistici, infatti, sconta **criticità strutturali e una marcata carenza di viabilità alternative**, che ne amplificano la vulnerabilità e rendono più difficoltosa la gestione del traffico.

Ciò evidenzia la necessità di interventi mirati per migliorare la fluidità della circolazione, ridurre la congestione e rendere l'accessibilità regionale più efficiente e resiliente durante tutto l'anno.

4.3.2 LA DOTAZIONE STRADALE

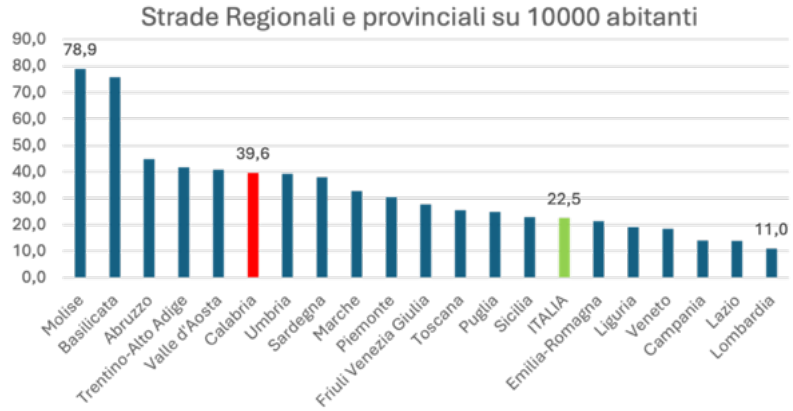
Le reta stradale calabrese è formata da 55.162 chilometri di strade: 1.981 chilometri rappresentati della rete dell'Anas; 7.780 chilometri di strade provinciali e circa 45.401 chilometri di strade comunali.



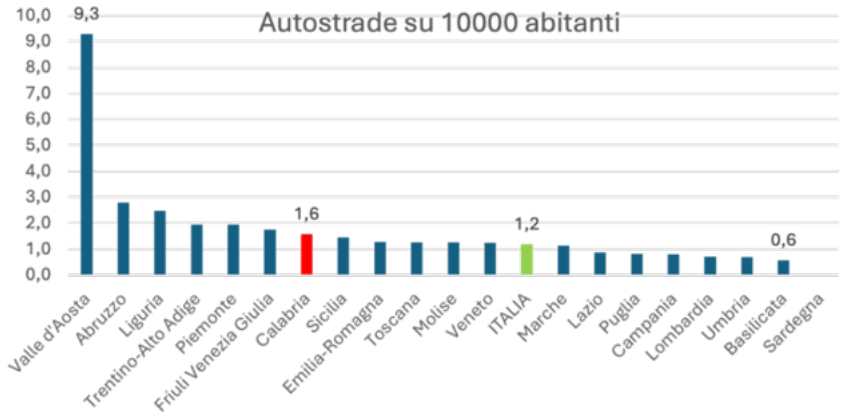
Figura 39 Mappa dotazione stradale della Calabria

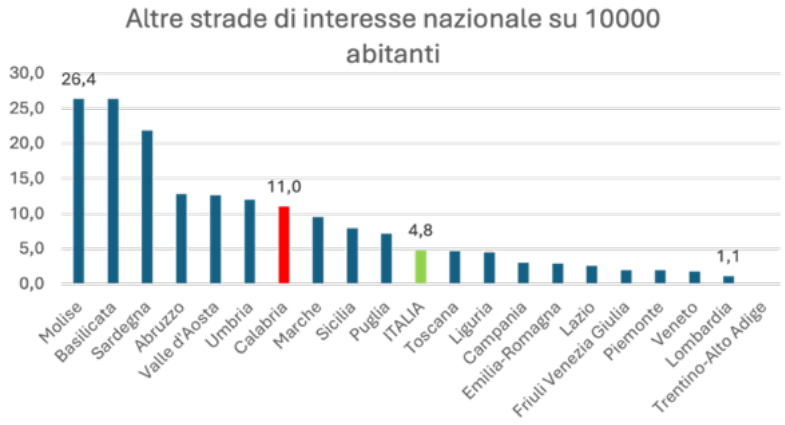
La dotazione stradale della Calabria si distingue per un livello particolarmente elevato se rapportato alla popolazione.

Con 39,6 km di strade regionali e provinciali ogni 10.000 abitanti, la regione si colloca al di sopra la media nazionale, superando territori più estesi e urbanizzati come Piemonte, Toscana, Liguria e Veneto. Solo alcune regioni a bassa densità abitativa, come Molise e Basilicata, presentano valori più alti.



La dotazione infrastrutturale risulta superiore alla media nazionale anche rispetto alla rete autostradale e quella di interesse nazionale.

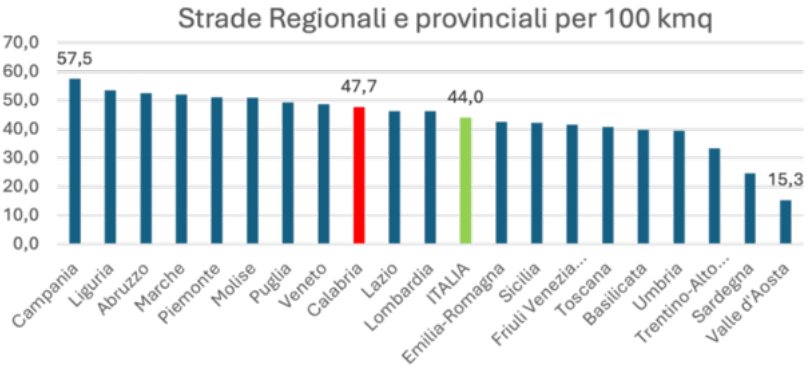




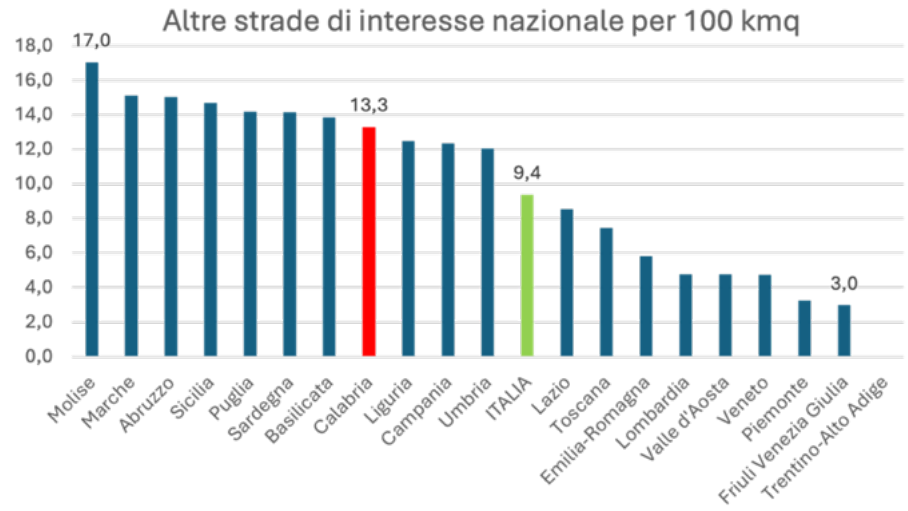
Questa abbondanza relativa di infrastrutture viarie deriva dalla necessità di collegare territori complessi, caratterizzati da una forte dispersione insediativa, da rilievi montani diffusi e da una rete di piccoli centri che richiedono collegamenti capillari.

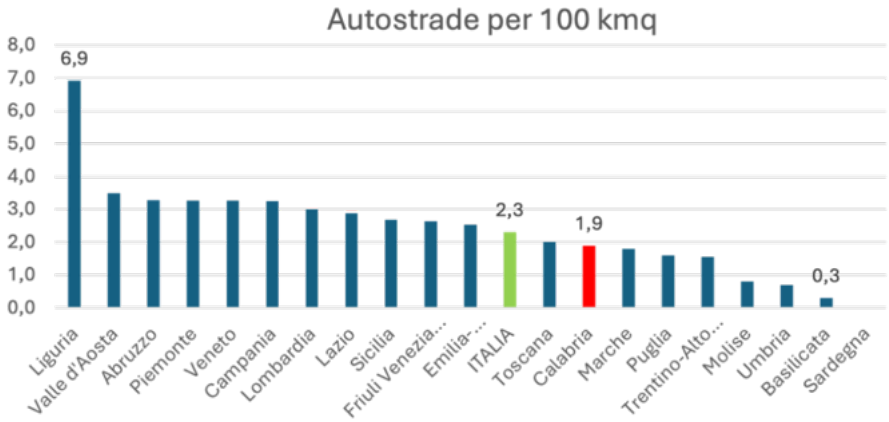
Se si osserva invece il rapporto tra dotazione stradale e superficie, la Calabria mostra valori paragonabili alla media nazionale.

Con 47,7 km ogni 100 km², la regione presenta una densità infrastrutturale coerente con quella delle principali regioni italiane, collocandosi in una fascia centrale della distribuzione nazionale.



Anche per quanto riguarda la dotazione di strade di livello nazionale e la rete autostradale, la Calabria presenta dei dati coerenti con la media nazionale.





Ciò indica che, pur avendo una quantità di strade spesso superiore alla media nazionale rispetto al numero di abitanti, tale rete non risulta sovradimensionata rispetto all'estensione del territorio, ma anzi necessaria per servire una geografia complessa e articolata.

Questa struttura determina anche implicazioni operative e gestionali. Infatti, una rete molto estesa rispetto alla popolazione genera **maggiori fabbisogni di manutenzione**, soprattutto in un territorio soggetto a frane, erosione costiera e condizioni climatiche che mettono sotto stress la viabilità.

Allo stesso tempo, la distribuzione non eccessiva della rete rispetto alla superficie evidenzia come la Calabria debba comunque affrontare criticità di accessibilità, dovute non tanto alla quantità di strade, quanto alla loro localizzazione, allo stato manutentivo e alla funzionalità dei collegamenti fra i diversi poli regionali.

Nel complesso, i dati descrivono una regione in cui la **dotazione viaria è numericamente adeguata o superiore agli standard nazionali**, ma che **necessita di interventi strutturali**

e di ammodernamento per trasformare tale dotazione in un reale vantaggio competitivo in termini di accessibilità, sicurezza e qualità della mobilità.

4.3.3 LA SICUREZZA STRADALE

Il tasso di incidentalità in Calabria è più basso rispetto alla media nazionale, nonostante nell'ultimo decennio il numero degli incidenti in Calabria è cresciuto del 2,4%, in controtendenza rispetto al territorio nazionale che ha registrato un decremento dell'8,1%.

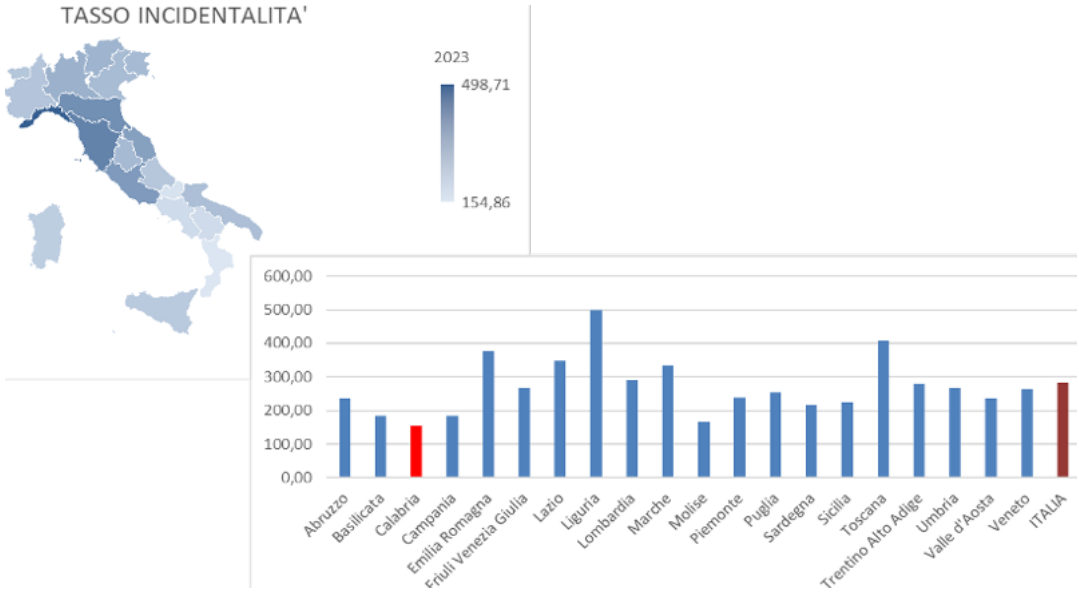


Figura 40 Incidentalità, incidenti ogni 100.000 abitanti (2023). (Fonte: ISTAT-ACI)

Questa dinamica si riflette anche sugli indici di mortalità: nel 2023 il numero di vittime per ogni 100 incidenti ha raggiunto il valore più elevato del decennio, pari a 3,84 decessi ogni 100 sinistri, a fronte di un indice nazionale pressoché stabile, fermo a 1,8.

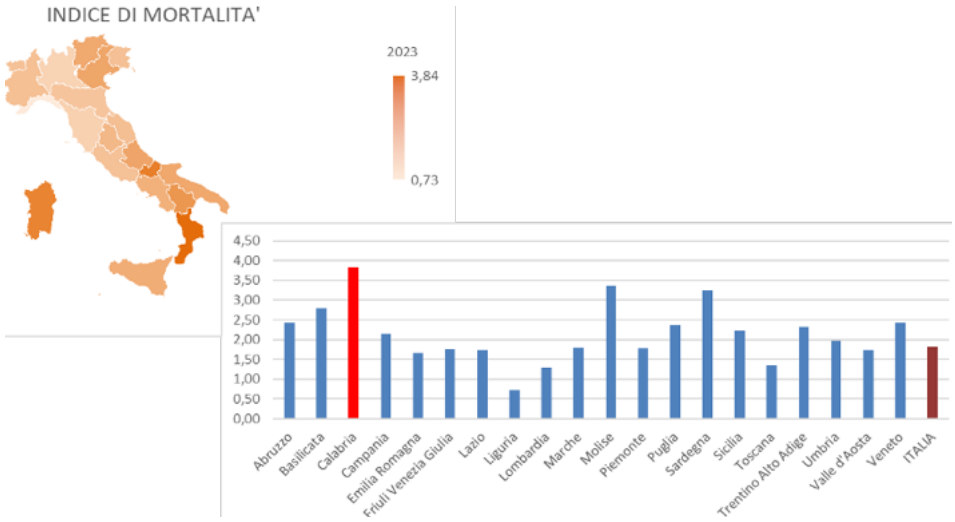


Figura 41 Incidentalità, morti ogni 100 incidenti (2023). (Fonte: ISTAT-ACI)

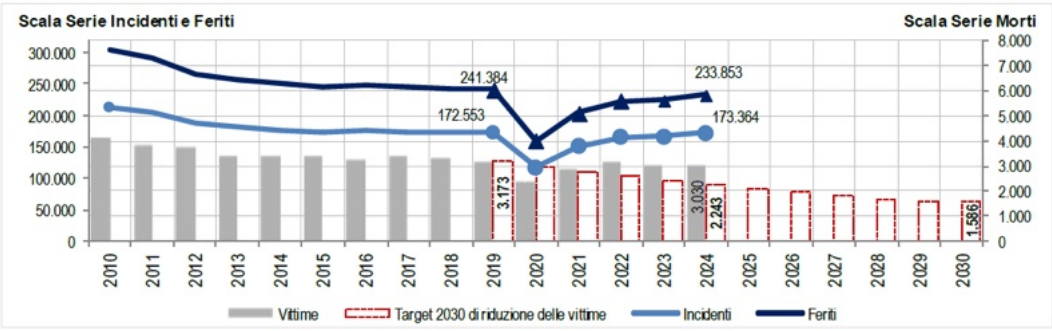


Figura 42 Incidenti stradali in Italia: andamento 2010-2024 e obiettivo UE 2030 di riduzione delle vittime

Pur presentando un **tasso di incidentalità complessivo più basso** rispetto alla **media italiana**, misurato come numero di incidenti per 100.000 abitanti, la regione continua dunque a distinguersi per un livello di **letalità decisamente superiore**.

Il fenomeno suggerisce che, sebbene gli incidenti siano relativamente meno frequenti, quando avvengono risultano mediamente più gravi, evidenziando criticità strutturali, comportamentali e infrastrutturali che incidono sulla sicurezza della circolazione.

Questi indicatori, presi nel loro insieme, delineano un quadro in cui la riduzione del numero di sinistri non basta a garantire un miglioramento reale, l'urgenza risiede nella necessità di intervenire sulla gravità degli incidenti, affinando gli strumenti di prevenzione, migliorando la qualità della rete viaria e aumentando l'efficacia delle politiche di sicurezza stradale, affinché

il territorio possa convergere verso gli standard nazionali non solo in termini di quantità, ma soprattutto di severità degli esiti.

È importante segnalare che alcuni assi viari mostrano comportamenti particolarmente preoccupanti, sia per frequenza sia per severità degli eventi.

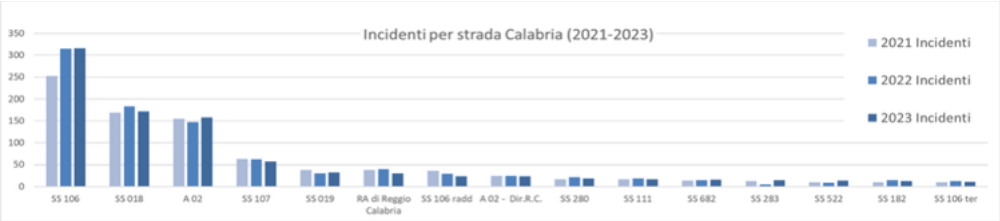


Figura 43 Incidentalità, estratto incidenti per strada in Calabria da portale https://lis.aci.it

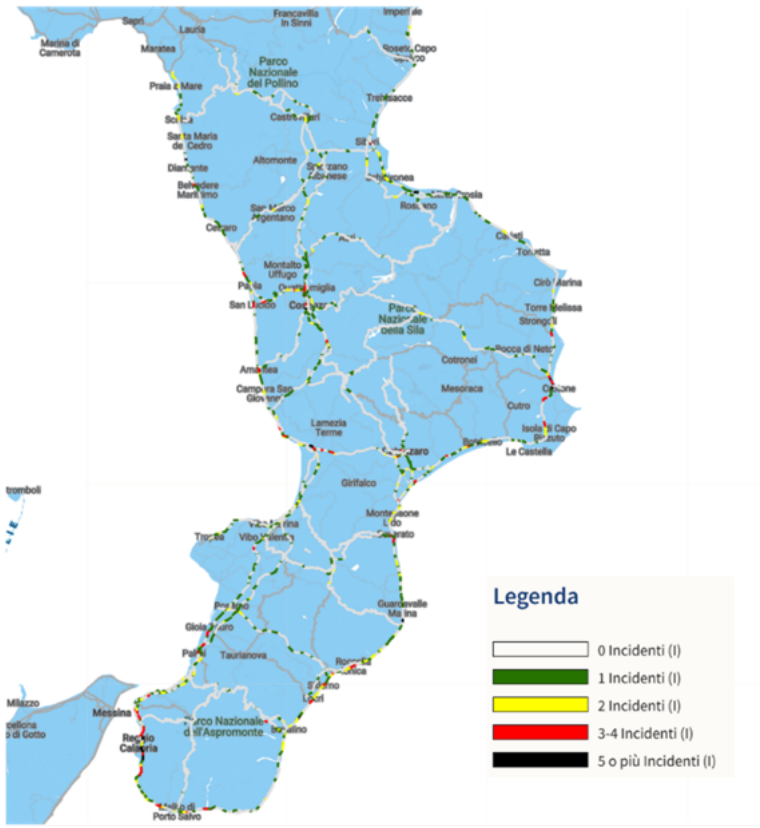


Figura 44 Mappa delle frequenze di incidenti sulle strade calabresi

In particolare:

- la **SS106 Jonica** risulta la **strada con il maggior numero di incidenti:** 316 in un anno, dei quali 14 mortali. La densità di incidentalità raggiunge valori pari a 0,77 incidenti per chilometro, con un indice di mortalità di 5,06, e un indice di gravità pari a 2,73,

segnalando l'elevata pericolosità dell'arteria, soprattutto nei tratti a maggiore scorrimento;

- la **SS18 Tirrena–Inferiore** registra 172 incidenti, 8 dei quali mortali, e una densità di 0,61 incidenti/km. L'indice di mortalità si attesta a 5,23, valore leggermente superiore a quello della SS106, mentre l'indice di gravità è pari a 2,97, sottolineando come anche questa direttrice costituisca un punto critico della mobilità regionale;
- l'**Autostrada A2 del Mediterraneo** presenta 158 incidenti con 8 eventi mortali e una densità di 0,60 incidenti/km, mostrando un indice di mortalità analogo a quello della SS106 (5,06) e un indice di gravità di 2,91. Nonostante la classificazione autostradale, l'asse mantiene quindi livelli di rischio in linea con le principali statali della regione;
- la **SS107 Silana–Crotonese** che, pur registrando un numero minore di incidenti (57 totali), presenta 6 incidenti mortali. Questo porta la densità a 0,42 incidenti/km, ma soprattutto a un indice di mortalità estremamente elevato (10,53), il più alto tra le strade considerate. L'indice di gravità (6,06) conferma un quadro critico, evidenziando come anche un numero limitato di eventi possa tradursi in elevati livelli di rischio per l'utenza;
- la **SS19 delle Calabrie**, con 32 incidenti e 3 mortali, raggiunge una densità di 1,08 incidenti/km, la più alta tra le tratte analizzate, associata a un indice di mortalità pari a 9,38 e un indice di gravità di 3,9. Ciò segnala vulnerabilità accentuate su una strada che, pur meno estesa delle altre, presenta condizioni strutturali e geometriche tali da incrementare il rischio.

Altri assi mostrano densità inferiori ma evidenziano criticità specifiche:

- il **raccordo Autostradale di Reggio Calabria**, con 30 incidenti e nessun evento mortale, mantiene una densità molto contenuta (0,14 incidenti/km) e indici di mortalità e gravità pari a zero;
- la **SS106 raddoppio**, con 23 incidenti, non registra vittime e presenta una densità di 4,1 incidenti/km, valore molto elevato che riflette l'intenso traffico della tratta, seppur accompagnato da indici di gravità nulli.

Anche altre strade mostrano valori particolarmente critici in termini di mortalità: la **A2 – Diramazione Reggio Calabria** con 23 incidenti, dei quali 2 mortali, raggiunge un indice di mortalità di 8,7, mentre la **SS111 di Gioia Tauro–Locri**, con 16 incidenti e 2 mortali, arriva a un indice di 25, il più elevato in assoluto, accompagnato da un indice di gravità pari a 10,81.

Episodi analoghi emergono sulla **SS106 ter**, che con 11 incidenti e 1 evento mortale esprime un indice di mortalità pari a 9,09.

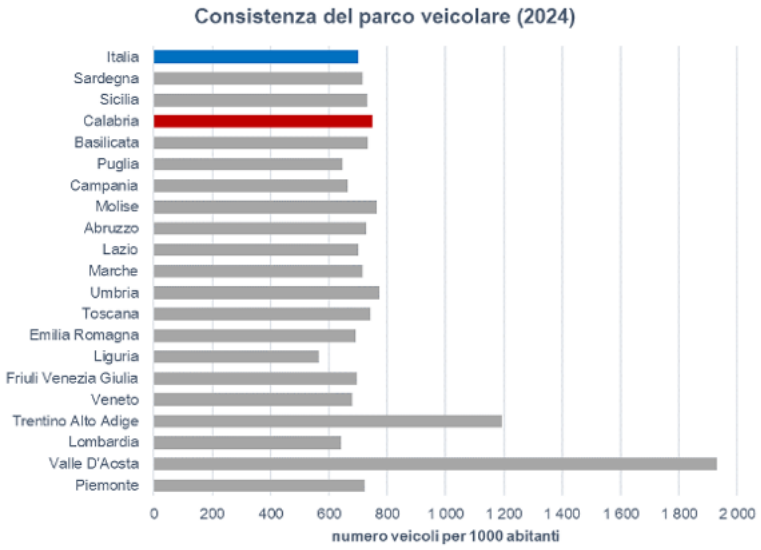
Nel complesso, il quadro restituisce una rete stradale caratterizzata da tratti con frequenza elevata di incidenti e altri con livelli di gravità particolarmente alti.

Ciò conferma l'urgenza di interventi mirati di messa in sicurezza, adeguamento infrastrutturale e gestione del traffico, affinché le arterie più critiche possano ridurre significativamente i livelli di rischio per residenti, pendolari e turisti.

4.3.4 IL PARCO AUTO CIRCOLANTE

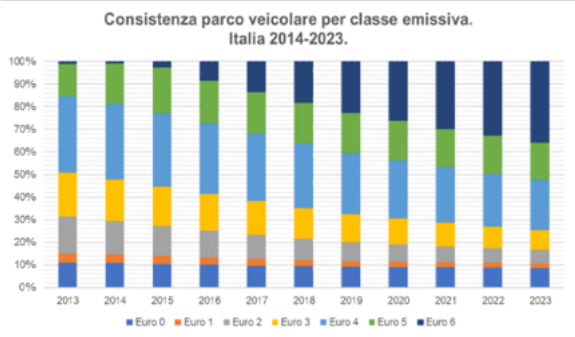
Il sistema della mobilità stradale calabrese è caratterizzato da un'elevata diffusione dell'automobile privata, favorita anche da un parco veicolare estremamente ampio: **circolano infatti circa 1,79 milioni di veicoli, di cui 1,37 milioni di autovetture**, un valore significativo in rapporto alla popolazione regionale che si attesta attorno a 1.84 milioni di abitanti.

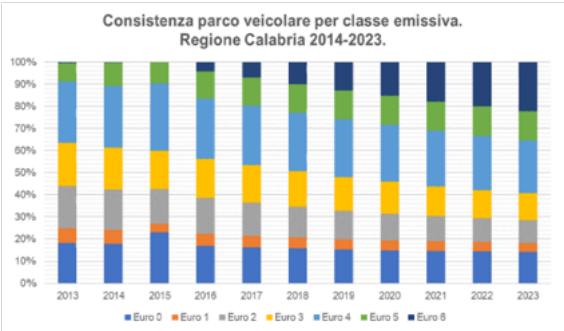
Il tasso di motorizzazione testimonia questa condizione: **749 autovetture ogni 1.000 abitanti**, sensibilmente superiore alla media nazionale che si attesta a 701.



Accanto all'elevato numero di mezzi, emerge però un problema strutturale rilevante, in quanto **il parco veicolare calabrese è il più vecchio d'Italia**. Più della metà dei veicoli in circolazione presenta standard emissivi obsoleti e un'età molto avanzata, con conseguenti impatti negativi sia in termini di sicurezza stradale sia dal punto di vista ambientale. Una quota particolarmente significativa, **circa il 62%**, ha **oltre 15 anni di età**, indice di un rinnovo molto lento.

La distribuzione delle classi ambientali evidenzia ulteriormente la criticità: la maggior parte dei mezzi appartiene a categorie **Euro 4 o inferiori**, e una percentuale non trascurabile — **circa il 15%** — rientra ancora nella categoria **Euro 0**, uno dei valori più alti in Italia, inferiore solo a quello registrato in Campania.

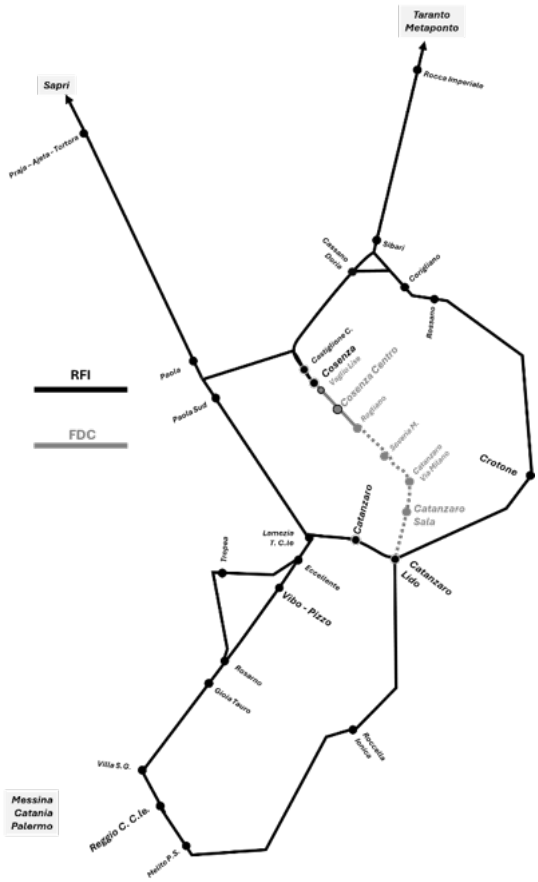




Nel complesso, questi dati delineano un quadro in cui la mobilità su strada dipende fortemente dall'auto privata, ma lo fa con una flotta vetusta e poco efficiente, con implicazioni dirette su sicurezza, qualità dell'aria, costi di manutenzione e sostenibilità complessiva degli spostamenti.

4.4 IL SISTEMA FERROVIARIO DELLA CALABRIA

4.4.1 DOTAZIONE RETE FERROVIARIA



La rete ferroviaria calabrese è formata da circa 962chilometri, di cui 852 di Rete Ferroviaria Italiana (279 km a doppio binario e 573 chilometri a singolo binario) e 110 chilometri di rete di Ferrovie della Calabria.

TIPOLOGIA	Lunghezza (Km)
A. Rete RFI	852
○ A doppio binario	279
○ A singolo binario	573
B. Rete FdC	110

Sono 46,1 i chilometri di rete ferroviaria totale per 100.000 abitanti in Calabria, valore al di sopra del valore nazionale di 28,4 km.

Anche per la rete ferroviaria si riscontra una **dotazione per abitante** apparentemente **superiore alla media nazionale**, mentre la **dotazione del kmq è pari alla media** a causa della bassa densità insediativa.

Figura 45 Schema rete ferroviaria Calabrese

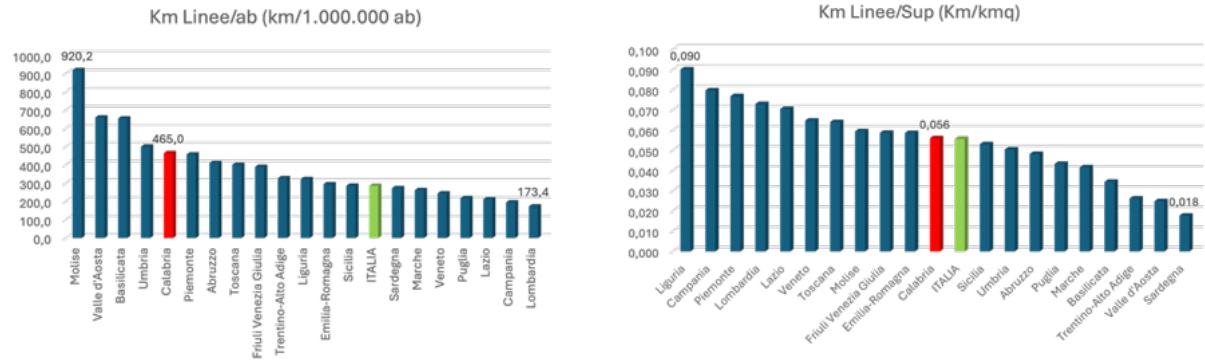


Figura 46 Comparazione regionale dotazione ferroviaria: chilometri di linea per abitante e per superficie

4.4.2 SERVIZI FERROVIARI A LUNGA PERCORRENZA

La rete dei servizi ferroviari a lunga percorrenza che oggi collegano la Calabria al resto del Paese mostra un quadro in significativa evoluzione, caratterizzato da un progressivo potenziamento dell'offerta, ma ancora segnato da limiti strutturali che incidono sulla qualità complessiva della mobilità regionale.

Negli ultimi anni l'incremento dei collegamenti ad alta prestazione ha rappresentato uno dei cambiamenti più rilevanti, si è passati dalle sole due coppie di convogli attive nel 2016 alle **sette Frecce giornaliere**, cui si aggiungono **due servizi Italo**.

Una svolta fondamentale è stata inoltre l'introduzione della **Frecce Sibari–Roma–Bolzano**, avviata nel 2019, che ha consentito per la prima volta alla vasta area della Sibaritide, inclusi i comuni di Corigliano e Rossano, di disporre di un collegamento utile a effettuare un viaggio di andata e ritorno verso la capitale **nell'arco della stessa giornata**, garantendo una permanenza in città di circa **otto ore**.

Accanto a queste novità, permane una forte criticità legata ai servizi Intercity che percorrono la linea ionica.

Circolano infatti su **binario unico** e con **tempi di percorrenza molto simili a quelli dei treni regionali**, finendo inevitabilmente per interferire con il cadenzamento del servizio metropolitano e costituendo l'unico collegamento ferroviario diretto verso la Puglia. La competizione fra tracce e velocità ridotte di questi convogli genera dunque un ostacolo strutturale all'efficienza della rete.

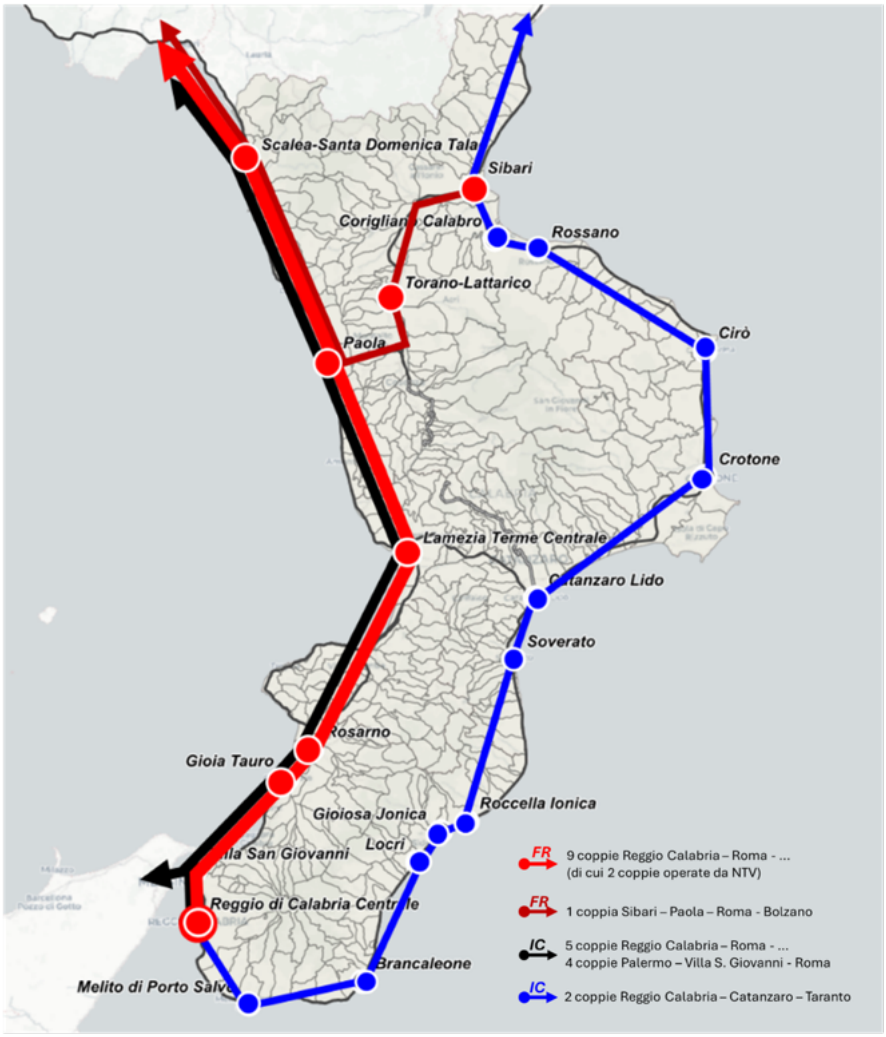


Figura 47 Servizi ferroviari a lunga percorrenza

Un quadro dettagliato delle relazioni nazionali evidenzia come i collegamenti diretti con Roma risultino molto più rapidi nei territori serviti dalla dorsale tirrenica, mentre continuano a mancare connessioni dirette dai capoluoghi situati sulla linea ionica o in posizione più periferica.

Nel dettaglio si osserva che:

- da **Reggio Calabria** è possibile raggiungere Roma in **5 ore e 9 minuti** con Frecciarossa, mentre l'Intercity impiega **7 ore e 17 minuti**;
- da Vibo-Pizzo i tempi variano tra 4 ore e 21 minuti e 5 ore e 16 minuti;
- da **Lamezia Terme** il viaggio dura tra **3 ore e 52 minuti** e **4 ore e 57 minuti**, segnando le prestazioni migliori su scala regionale;
- da **Cosenza,** per raggiungere la capitale, è necessario effettuare almeno un cambio a Paola, con tempi che oscillano tra **4 ore e 2 minuti** e **5 ore e 37 minuti**;

- da **Crotone** e **Catanzaro Lido** i collegamenti con la Capitale sono i più critici. Da Crotone, si può raggiungere Roma solo attraverso combinazioni bus + treno, con durate che partono da **8 ore e 10 minuti** e arrivano fino a **9 ore e 8 minuti**, mentre, da Catanzaro Lido, è necessario effettuare un cambio a Lamezia Terme e impiega **4 ore e 49 minuti**.

In sintesi, risultano oggi privi di collegamenti diretti i capoluoghi di **Catanzaro, Cosenza e Crotone**, fatto che penalizza sensibilmente la competitività del sistema ferroviario regionale rispetto al trasporto privato.

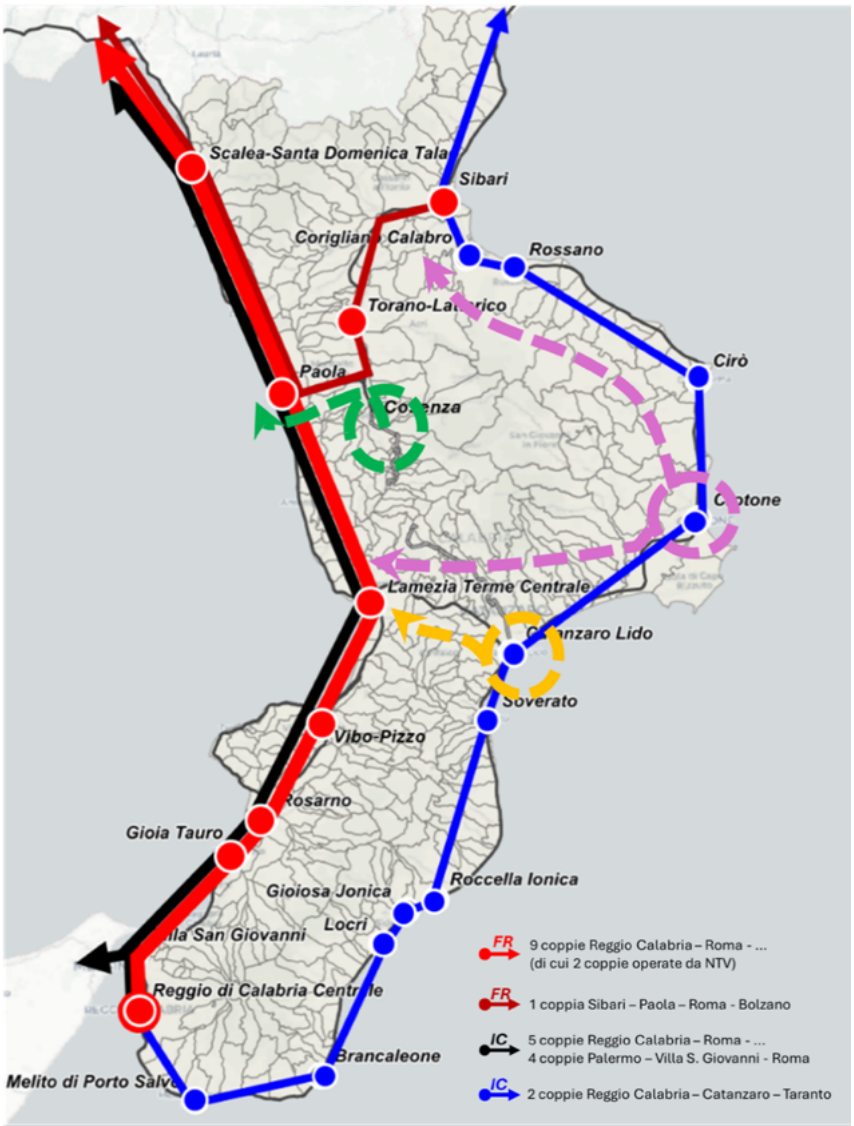


Figura 48 Evidenziazione dei capoluoghi di provincia non serviti da collegamenti ferroviari diretto

Un ulteriore livello di analisi riguarda le **velocità commerciali** dei servizi a lunga percorrenza che transitano in Calabria.

Le prestazioni delle Frecce lungo le tratte situate interamente su infrastruttura AV/AC mostrano valori molto elevati:

- tra **Milano e Roma** la velocità media è di **189 km/h**;
- tra Roma e Napoli di 164 km/h;
- mentre il collegamento **Roma – Salerno** registra una media di **157 km/h**, grazie a tratti nei quali i convogli possono raggiungere i **300 km/h**.

Tuttavia, quando si considerano le relazioni che coinvolgono la Calabria, la velocità commerciale si riduce drasticamente:

- tra **Lamezia Terme e Roma**, a fronte di una distanza di circa **459 km**, la media scende a **119 km/h**;
- tra **Reggio Calabria e Roma**, su oltre **589 km**, il valore si abbassa ulteriormente a **114 km/h**;
- la relazione **Sibari–Roma**, lunga circa **542 km**, si attesta invece a **127 km/h**, risultando la più performante tra quelle calabresi.

Queste differenze misurano in modo tangibile l'assenza, lungo la regione, di una vera infrastruttura ad alta velocità.

Le Frecce garantiscono un servizio di qualità ma non circolano quasi mai su linee dedicate, e questo limita la competitività del sistema, soprattutto nel confronto con le regioni già integrate nella rete nazionale AV/AC.

Nel complesso, il quadro che emerge è quello di un sistema ferroviario regionale in fase di progressiva evoluzione ma ancora distante dagli standard delle principali direttrici nazionali.

L'aumento dei servizi Frecciarossa e Italo rappresenta un passo avanti significativo, così come l'estensione dei collegamenti sulla Sibaritide.

Tuttavia, l'assenza di treni diretti da diversi capoluoghi, la debolezza delle infrastrutture ioniche, le basse velocità commerciali e la necessità di più cambi su molte relazioni continuano a costituire elementi che penalizzano la qualità complessiva della mobilità.

4.4.3 I SERVIZI FERROVIARI REGIONALI

Un ulteriore elemento che conferma l'insufficienza dell'attuale offerta ferroviaria è dato dagli indicatori di produzione dei servizi nelle regioni italiane.

Rapportati alla superficie, i treni-chilometro in Calabria risultano tra i più bassi del Paese.

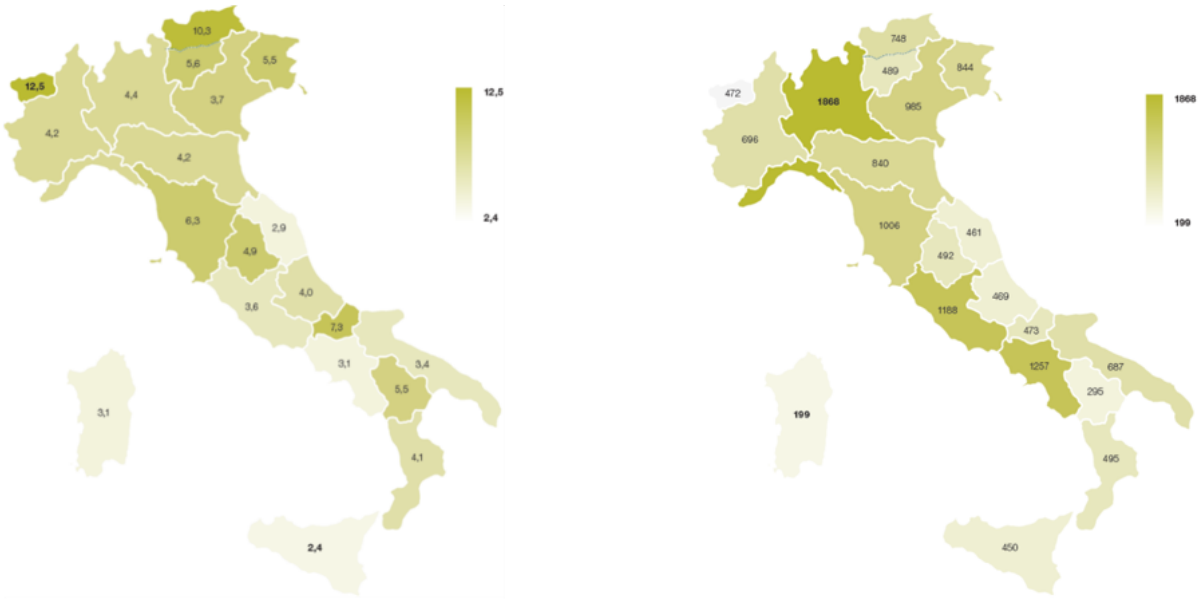
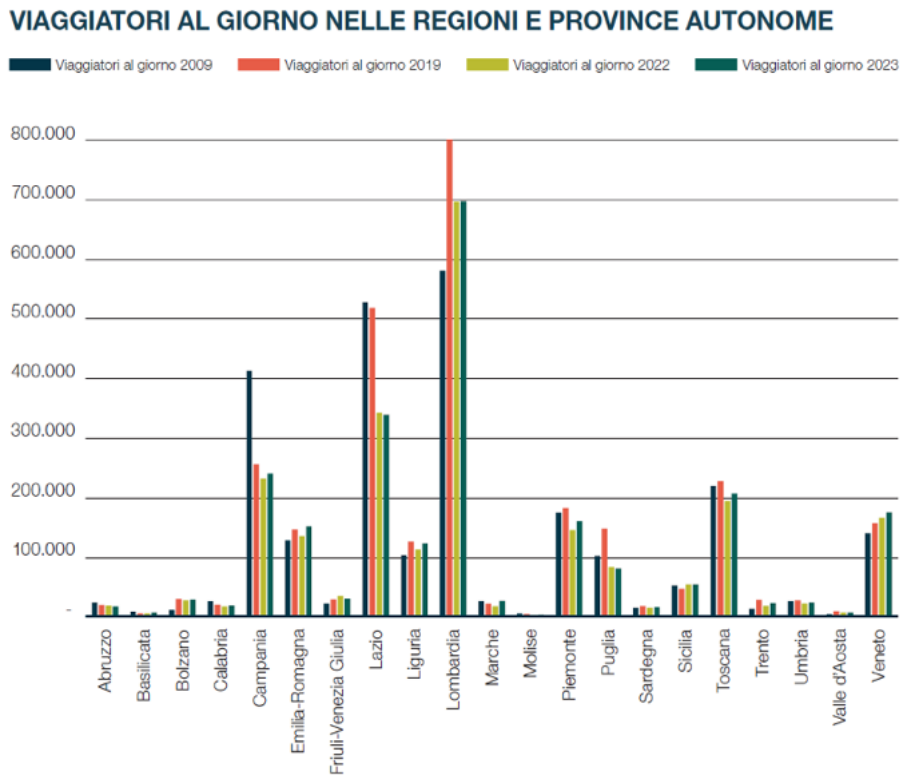


Figura 49 Treni-km nelle regioni italiane per residente Treni-km nelle regioni italiane per km^2 di superficie

Fonte: *Rapporto Pendolaria 2025*

Anche considerando la popolazione, la regione si colloca nella parte bassa della classifica nazionale: con **4,1 treni-km per abitante**, risulta ben distante dai valori delle regioni più servite, come Valle d'Aosta (**12,5**), Trentino-Alto Adige (**7,95**) e Molise (**7,3**).

Analogamente, i treni-km per km² confermano un'offerta inferiore alla media italiana, con circa **495 treni-km/km²**, rispetto agli oltre **1.800** della Lombardia o ai **1.257** della Campania.



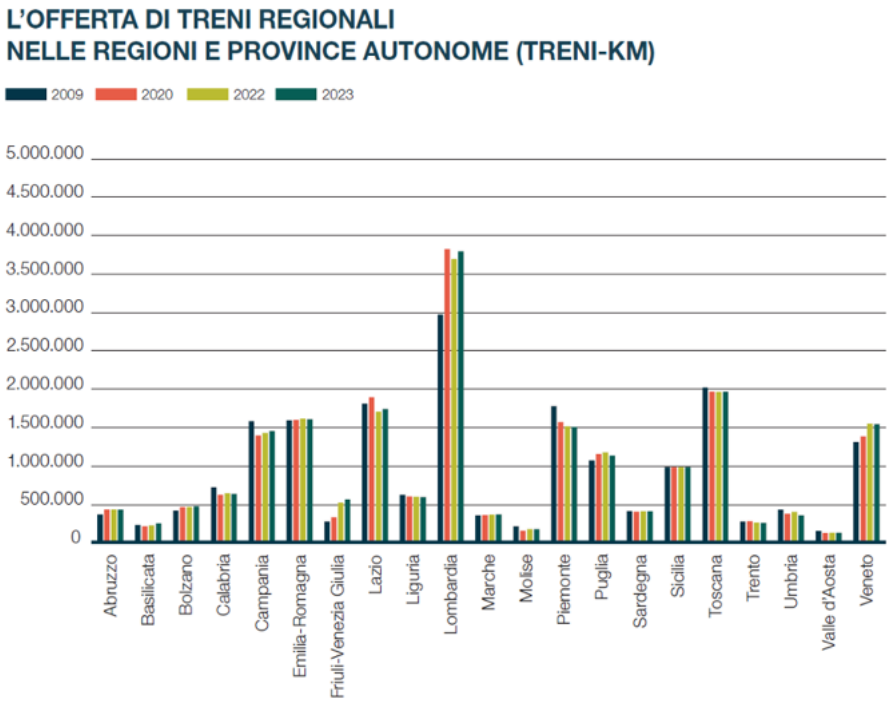


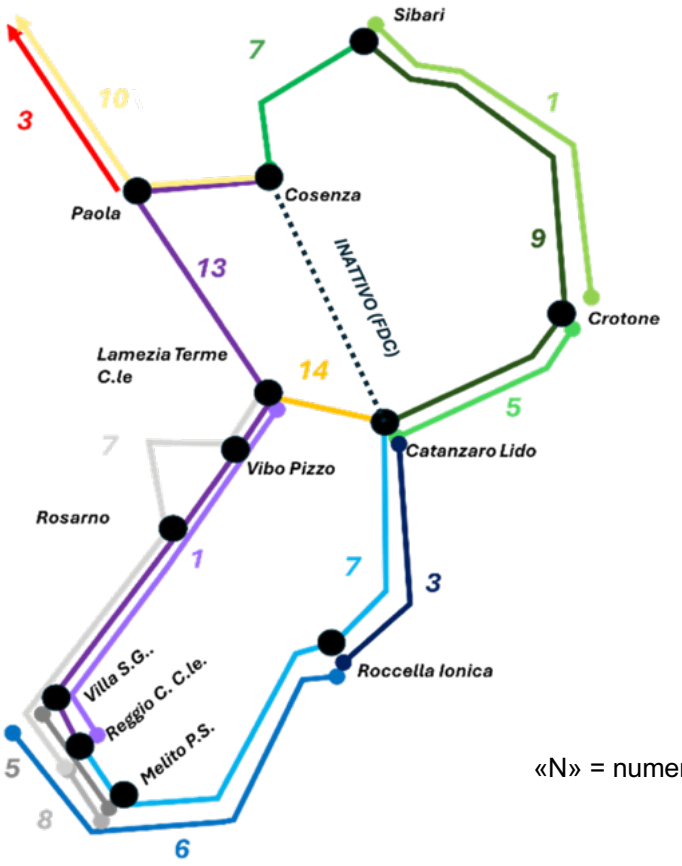
Figura 50 Fonte: Rapporto Pendolaria 2025

Infine, il quadro complessivo delle relazioni interne alla rete regionale mette in luce ulteriori criticità.

I **principali nodi ferroviari** calabresi **non risultano direttamente interconnessi tra loro,** e gli spostamenti richiedono spesso più cambi, anche per relazioni relativamente brevi.

I tempi di percorrenza tra i capoluoghi e i principali centri provinciali risultano lunghi e disomogenei ad esempio:

- per raggiungere Crotone da Cosenza occorrono **3 ore**;
- per arrivare da Catanzaro Lido a Cosenza servono **2 ore**;
- mentre il collegamento tra Reggio Calabria e Crotone supera le **3 ore e mezza**.



«N» = numero collegamenti in un giorno feriale tipo

Figura 51 Schema offerta dei servizi ferroviari regionali

La mancanza di interconnessioni dirette rende evidente un sistema ferroviario regionale frammentato, che necessita di un profondo processo di riorganizzazione e modernizzazione per rispondere ai bisogni di mobilità del territorio.

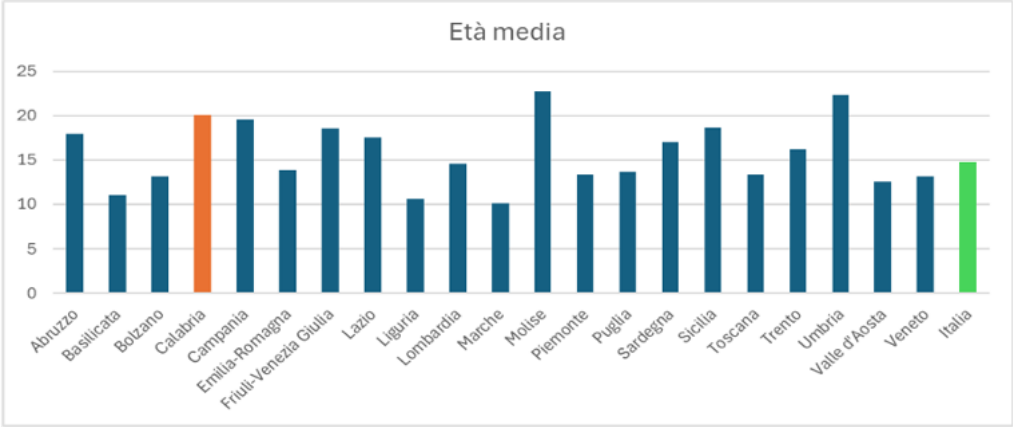
In sintesi, l'offerta ferroviaria calabrese mostra segnali di miglioramento ma continua a soffrire ritardi significativi rispetto agli standard nazionali, sia in termini di qualità che di quantità dei servizi.

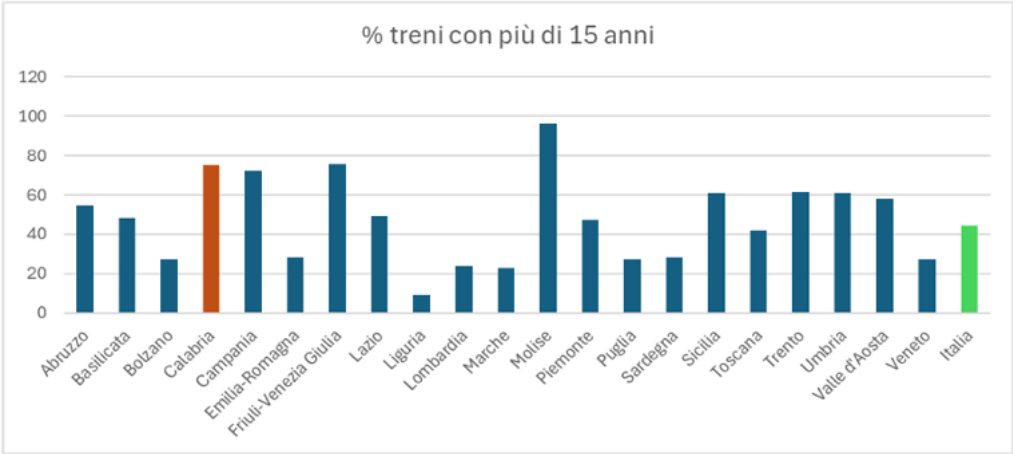
I progressi introdotti dai nuovi collegamenti a lunga percorrenza, pur importanti, non colmano le lacune di un sistema che richiede interventi strutturali, investimenti infrastrutturali e un profondo ripensamento dei servizi regionali per garantire alla Calabria un livello di accessibilità coerente con le sue esigenze di sviluppo.

4.4.4 MATERIALE ROTABILE E COSTI CHILOMETRICI

Il materiale rotabile utilizzato per i servizi ferroviari regionali in Calabria presenta caratteristiche significativamente datate rispetto alla media nazionale.

La flotta attualmente in esercizio mostra un'età media elevata, con treni che, in molti casi, non rispondono più agli standard attesi in termini di comfort, efficienza e prestazioni.





Per quanto riguarda i costi del trasporto ferroviario regionale si evidenzia una struttura economica articolata, caratterizzata dalla presenza di due gestori, **Trenitalia** e **Ferrovie della Calabria,** che operano con livelli di spesa significativamente differenti.

L’analisi comparativa mostra come la Regione sostenga costi unitari eterogenei a seconda della natura del servizio e delle specificità infrastrutturali dei diversi tratti di rete.

Nel caso di **Trenitalia**, il costo medio riconosciuto per ogni treno-km ammonta a **12,8 euro**, un valore che si colloca in linea con il parametro applicato da altre regioni italiane per servizi equivalenti. Questo dato rispecchia una struttura di offerta che opera prevalentemente su rete nazionale, con standard tecnologici e gestionali consolidati, e con prestazioni che, pur inserendosi nel contesto complesso della mobilità calabrese, presentano economie di scala più favorevoli.

Di natura diversa è la situazione di **Ferrovie della Calabria**, azienda che gestisce una rete a scartamento ridotto, con caratteristiche infrastrutturali più impegnative e minore interoperabilità.

In questo caso, il costo per treno-km raggiunge **27,7 euro**, oltre il doppio di quello attribuito ai servizi Trenitalia. Tale valore riflette non solo la particolare configurazione della rete FdC, spesso localizzata in territori complessi dal punto di vista orografico, ma anche la necessità di interventi di manutenzione più frequenti, una gestione operativa più articolata e un parco rotabile che richiede attenzioni specifiche. Va ricordato inoltre che questo costo incorpora anche le spese relative alla manutenzione straordinaria, un elemento che contribuisce in maniera significativa all’incremento del valore unitario.

Il confronto con altre realtà regionali italiane consente di contestualizzare ulteriormente i numeri calabresi:

- in **Sicilia**, ad esempio, il valore dei servizi Trenitalia si attesta su **12 euro al treno-km**, allineandosi sostanzialmente a quanto avviene sulla rete principale calabrese;
- in **Umbria**, per i servizi interregionali, i costi per treno-km risultano articolati in funzione delle tratte: la **Terni–L’Aquila** presenta un costo complessivo pari a **12 euro**, derivante da **10 euro** per il servizio base più **2 euro** per la traccia, mentre la **Terni–Sansepolcro** mantiene lo stesso valore complessivo di **12 euro** per treno-km;
- nella **Regione Campania**, invece, il quadro è più variegato: l’Ente Autonomo Volturno opera con un valore di **12 euro** al km (al netto del costo dell’infrastruttura), mentre i servizi di Trenitalia raggiungono **15 euro** al treno-km, evidenziando una forbice maggiore tra gestori rispetto al caso calabrese.

Nel complesso, l’analisi descrittiva dei costi pone in evidenza una forte differenziazione tra servizi, territori e reti di riferimento.

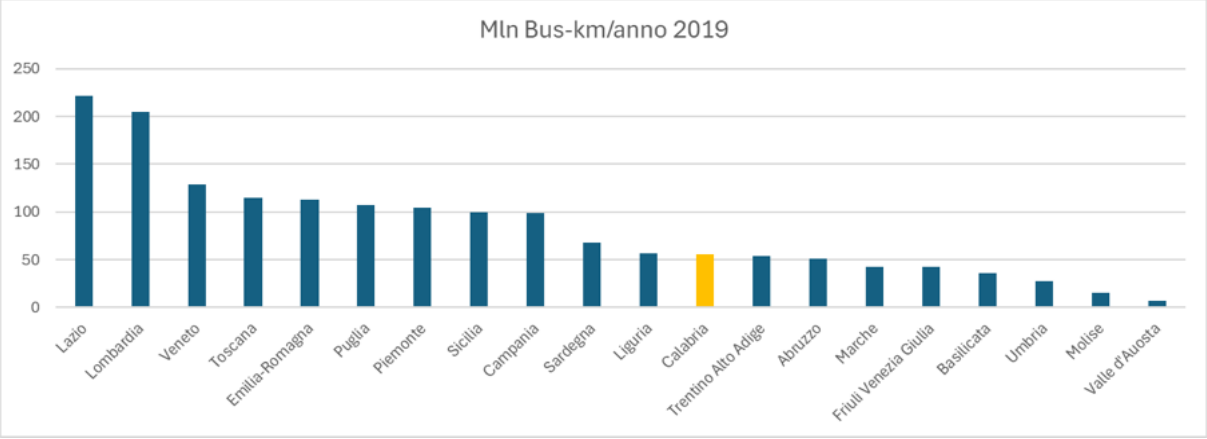
Se da un lato la Calabria presenta valori comparabili con altre regioni nel segmento coperto da Trenitalia, dall’altro la componente gestita da Ferrovie della Calabria risulta fortemente condizionata dalle caratteristiche peculiari della rete, dai maggiori costi manutentivi e dai requisiti tecnici specifici.

Questo quadro sottolinea l'importanza di una pianificazione integrata che tenga conto sia delle differenze strutturali fra i due gestori, sia degli obiettivi di riequilibrio, efficienza e sostenibilità economica che il nuovo Piano Regionale dei Trasporti intende perseguire.

4.5 IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL)

Sul piano quantitativo, degli oltre 1,5 miliardi di bus-km annui (dato riferito al 2019) a livello nazionale il 48% è in capo alle regioni Lazio, Lombardia, Veneto, Toscana ed Emilia-Romagna.

La Calabria si colloca poco oltre la metà della classifica nazionale per numero di bus-km complessivi e per chilometri rapportati agli abitanti, con valori comunque lievemente superiori alla media italiana.



Tuttavia, in relazione all'estensione territoriale, la regione risulta quintultima. Nel panorama nazionale, quasi il 48% dei bus-km è concentrato in cinque regioni (Lazio, Lombardia, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna), segno di forti differenze territoriali.

Per quanto riguarda i costi, in Calabria, i costi di produzione del servizio sono pari a **2 €/km per il servizio extraurbano** e **2,8 €/km per quello urbano**.

Il confronto con altre regioni evidenzia una forbice significativa:

- la **Basilicata** oscilla tra 1,50 e 2,50 €/km a seconda della densità dei territori serviti; la **Toscana** registra circa 3 €/km;
- **ATAC** a Roma arriva a 3,62 €/km per autobus nel 2025.

In questo quadro, i valori calabresi risultano intermedi, ma con ampi margini di efficientamento, anche in relazione alla revisione dei contratti di servizio prevista nella pianificazione del settore.

I dati relativi al 2023 mostrano un sistema con volumi importanti ma con significative riserve di capacità:

- il **servizio extraurbano** su gomma ha registrato 1.188.688 corse, trasportando 18.109.649 passeggeri con ricavi pari a 27.067.807 €, per una media di 15 passeggeri per corsa;
- l **servizio urbano** ha effettuato 1.184.404 corse, con 10.146.864 passeggeri e ricavi pari a 4.548.012 €, e una media di 9 passeggeri per corsa.

Sul fronte ferroviario:

- **Trenitalia** ha trasportato 4.568.353 passeggeri in 57.011 corse, con una media di 80 passeggeri per corsa, mentre **Ferrovie della Calabria** ha totalizzato 630.393 passeggeri in 24.129 corse, pari a 26 passeggeri in media per corsa.
- i costi unitari sono pari a 12,79 €/km per Trenitalia e 27,67 €/km per FdC, comprensivi dei costi di manutenzione straordinaria.

	Tipologia di Servizio TPL	Percorrenze (Bus*Km/anno Treno*km/anno)	Finanziamento regionale (mln€)
Gomma	ambito extraurbano	50.92	101.78
	ambito urbano	10.6	29.3
Ferro	TRENITALIA	6.4	82.7
	FdC	0.8	24.9
	TOTALE	**68.72**	**238.68**

Il coefficiente medio di riempimento (passeggeri/corsa) mostra un sistema con ampia capacità inutilizzata e quindi potenzialmente ottimizzabile attraverso riorganizzazione dei servizi e integrazione intermodale.

Anno 2023	Corse/anno	Passeggeri/anno	Ricavi (€)	Passeggeri/corsa
Gomma Extraurbano	1.188.688	18.109.649	27.067.807	15
Gomma Urbano	1.184.404	10.146.864	4.548.012	9
Ferro Trenitalia	57.011	4.568.353	13.014727	80
Ferro FdC	24.129	630.393	524.316	26

4.5.1 OPERATORI, TARIFFE, INFOMOBILITÀ

Il trasporto pubblico locale su gomma presenta una struttura frammentata, con **27 operatori riuniti in 6 consorzi**, ma percepiti dagli utenti come entità separate, ognuna con propri marchi e modalità di gestione.

I **titoli di viaggio** sono acquistabili **solo per singolo operatore**, e le informazioni sugli orari risultano spesso incomplete, mancando talvolta anche la sequenza delle fermate.

Solo pochi operatori hanno adottato formati aperti (GTFS/Netex), mentre la piattaforma regionale Core (https://mobilita.regione.calabria.it) dedicata all'infomobilità è ritenuta poco affidabile e scarsamente utilizzata.

Secondo il percorso di pianificazione finora seguito (Legge 35/2005, Servizi Minimi 2017/18, Programma Pluriennale 2019, individuazione dei Lotti di Gara 2020), le future gare dovrebbero puntare a ridurre il numero di operatori, migliorare l'efficienza e l'efficacia del sistema, garantire un'adeguata infomobilità e realizzare l'integrazione ferro/gomma sia dal punto di vista funzionale sia da quello tariffario.

4.5.2 IL MATERIALE ROTABILE

Il sistema di trasporto su gomma in Calabria sta attraversando una fase di profonda trasformazione tecnologica, sostenuta da diverse fonti di finanziamento (FSC, PON, ...). L'attuale ciclo di investimenti è orientato alla progressiva sostituzione dei mezzi più datati con autobus di classe Euro 6 e veicoli a trazione elettrica o ibrida, con l'obiettivo di abbassare l'età media della flotta regionale e contribuire a elevare gli standard ambientali e qualitativi del servizio. Il percorso di rinnovo è ancora in pieno svolgimento e stima un parco veicolare prossimo al 50% di veicoli di classe Euro6.

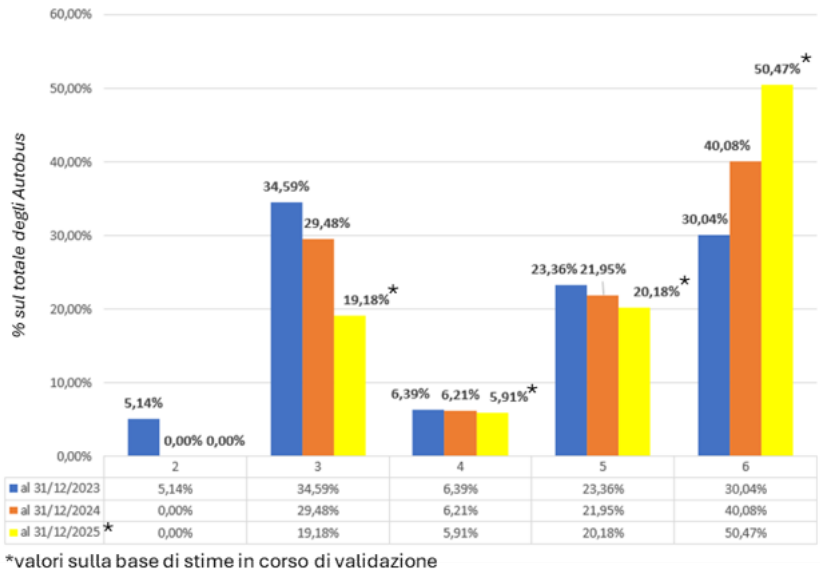


Figura 52 Classe ambientale della flotta del TPL

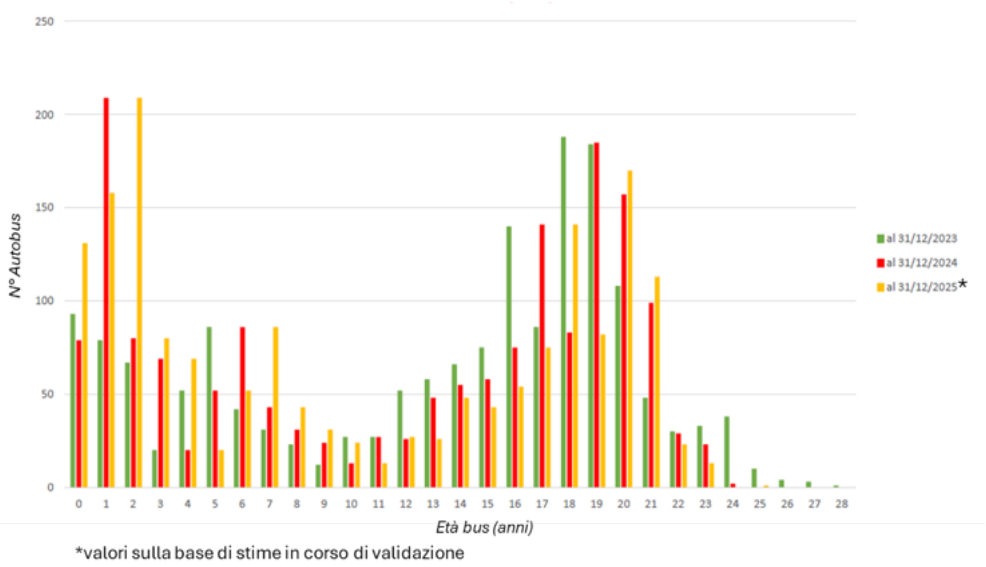


Figura 53 Vetustà del parco mezzi circolante

4.6 EFFICACIA DEL TPL E RIPARTIZIONE MODALE

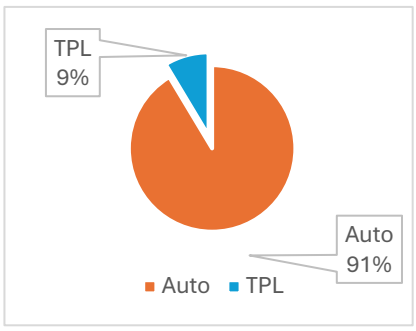
La mobilità in Calabria presenta oggi una **forte prevalenza dell'automobile privata**, che costituisce la modalità di spostamento nettamente dominante nella regione.

Il ricorso al Trasporto Pubblico Locale rimane invece molto contenuto rispetto alla media nazionale, riflettendo un quadro in cui l'auto risulta, per la maggior parte degli utenti, la scelta più semplice e immediata.

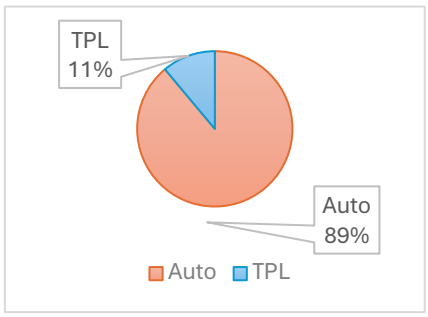
I dati mostrano chiaramente questa forte asimmetria.

La quota attribuita all'uso dell'auto supera il 91%, mentre il trasporto pubblico si attesta a circa il 9%.

Anche nel confronto con il dato nazionale, il divario rimane significativo. In Italia la ripartizione modale vede l'auto comunque prevalente, ma con un'incidenza inferiore, pari all'89%, e con un TPL che raggiunge circa l'11%.

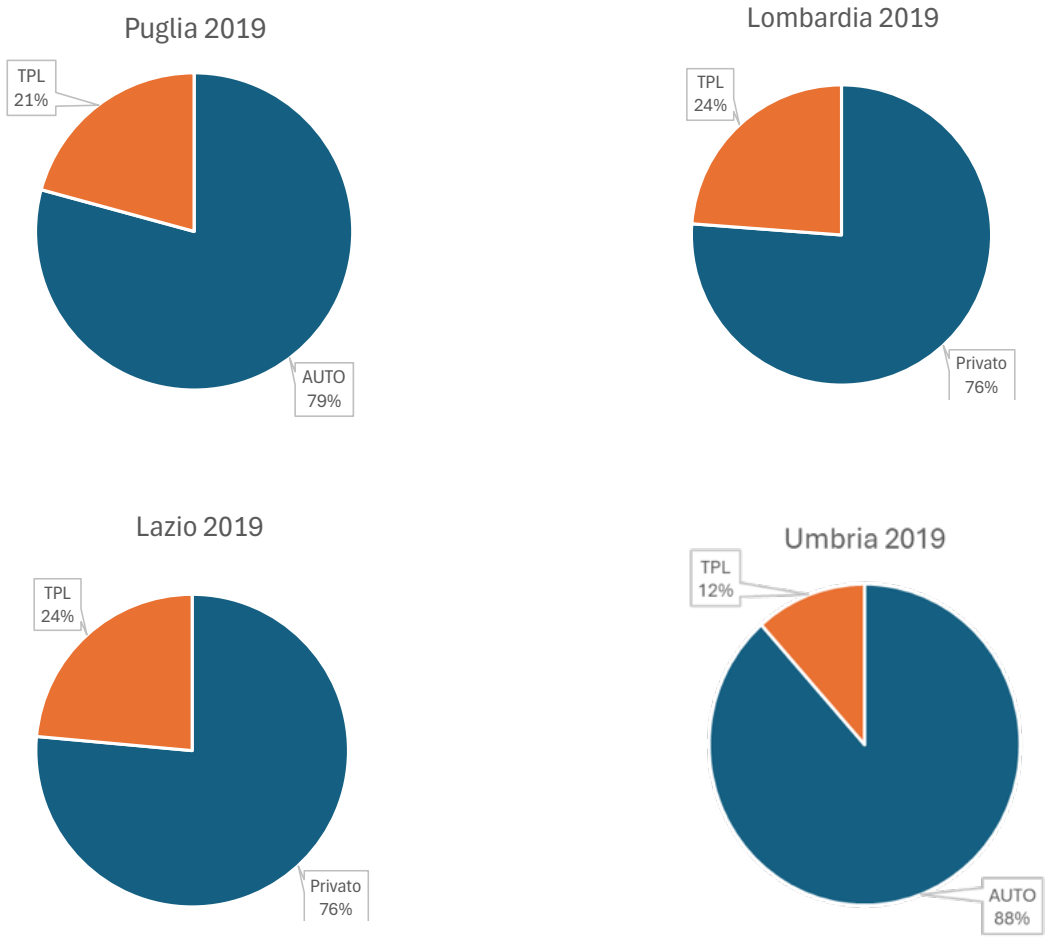


Calabria 2024
(dato di base Nuovo



Italia 2023
(dato da rapporto ISFORT 2024 su base dati Audimob)

Il confronto con altre regioni italiane mostra come la ripartizione modale calabrese sia, come precedentemente accennato, fortemente sbilanciata a favore dell'auto privata.



Questa differenza evidenzia come, in Calabria, la **scarsa competitività dei servizi collettivi** continui a indirizzare la popolazione verso soluzioni individuali di mobilità.

La ripartizione modale attuale rappresenta quindi un elemento centrale nella valutazione dell'efficacia del sistema di trasporto regionale.

L'uso così marcato dell'auto privata riflette sia la debolezza dei servizi pubblici, percepiti come poco frequenti, difficilmente accessibili o non adeguatamente connessi al territorio, sia la necessità dei cittadini di far fronte quotidianamente a tempi di percorrenza lunghi e a una rete infrastrutturale che non sempre consente alternative valide.

Questo quadro conferma come il riequilibrio tra mobilità privata e collettiva costituisca una delle sfide principali per il sistema dei trasporti calabrese, richiedendo interventi mirati e una programmazione capace di rendere il TPL un'opzione realmente competitiva nella vita quotidiana dei cittadini.

4.6.1 FONDI PUBBLICI PER IL TPL

Complessivamente, le regioni che partecipano al Fondo Nazionale Trasporti rappresentano una popolazione di **58.898.970 abitanti** distribuiti su **227.353 km²**, con una densità media di **259 abitanti per km²**.

L'intero fondo ammonta a **5.346 milioni di euro**, equivalenti a **23.515 €/km²** e **91 €/ab**.

Nel contesto di questo sistema di ripartizione, la **Regione Calabria** contribuisce inoltre con un **finanziamento integrativo pari a circa 21 milioni di euro**, che va ad aggiungersi alle risorse nazionali, sostenendo ulteriormente il funzionamento e lo sviluppo del proprio sistema di trasporto pubblico.

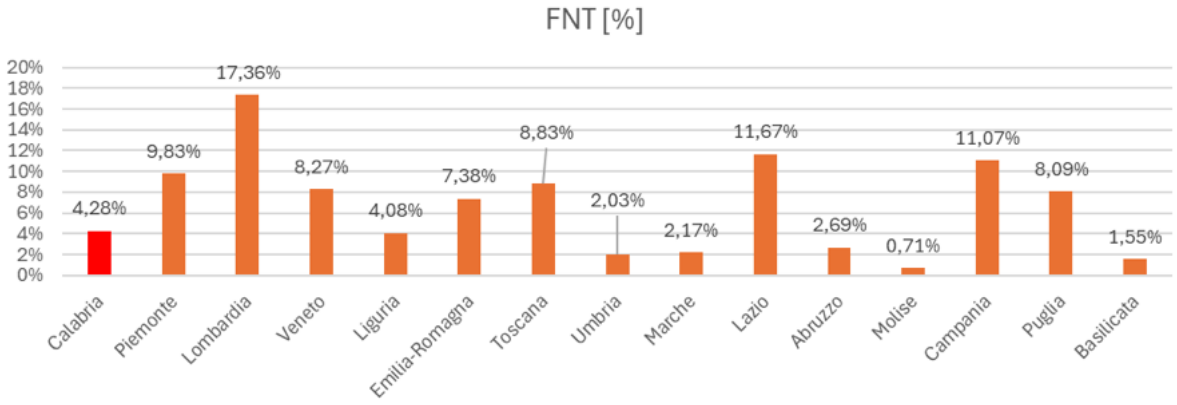


Figura 54 Distribuzione regionale del Fondo Nazionale Trasporti

La **Calabria**, con una superficie di **15.222 km²** e una popolazione di **1.833.953 abitanti**, presenta una densità pari a **120 abitanti per km²**. La dotazione dei **fondi nazionali destinati al Trasporto Pubblico Locale (TPL)** in Calabria risulta sostanzialmente coerente con la dimensione demografica regionale.

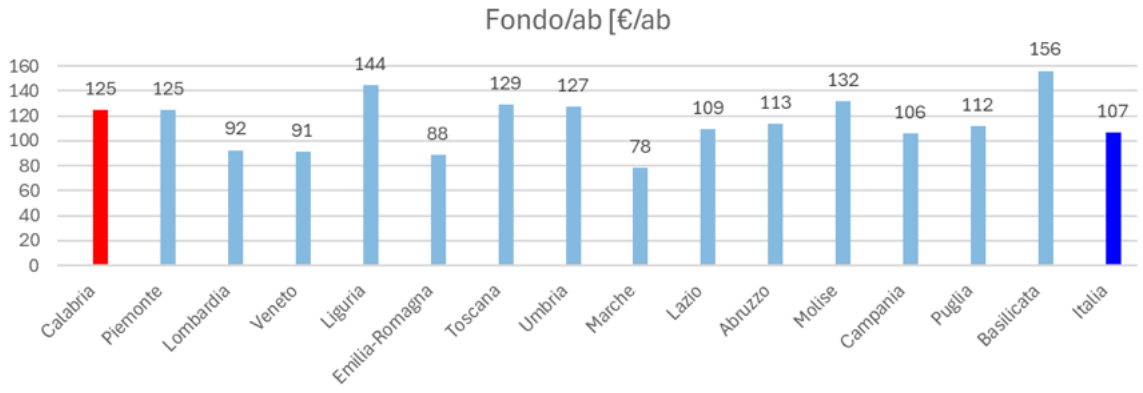


Figura 55 Distribuzione regionale del Fondo Nazionale Trasporti per abitante

Nell'ambito della ripartizione delle risorse del **Fondo Nazionale Trasporti per il 2025**, alla regione viene assegnato il **4,28%** del totale, equivalente a **229 milioni di euro**, pari a **15.031 euro per km²** e **125 euro per abitante**.

Regione	Superficie (km2)	Popolazione [Istat2021] (ab)	Densità popolazione (ab/km2)	Risorse da FNT (2025)			
				% ripartizione	Milioni€	€/kmq	€/ab.
Calabria	**15.222**	**1.833.953**	**120**	**4,28%**	**229**	**15.031**	**125**
Piemonte	25.387	4.205.702	168	9,83%	525	20.699	125
Lombardia	23.864	10.035.841	421	17,36%	928	38.889	92
Veneto	18.345	4.851.851	265	8,27%	442	24.098	91
Liguria	5.418	1.509.908	279	4,08%	218	40.254	144
Emilia-Romagna	22.510	4.467.082	198	7,38%	395	17.527	88
Toscana	22.987	3.662.625	159	8,83%	472	20.535	129
Umbria	8.456	852.478	101	2,03%	109	12.833	127
Marche	9.344	1.482.492	159	2,17%	116	12.414	78
Lazio	17.242	5.712.564	331	11,67%	624	36.182	109
Abruzzo	10.832	1.268.430	117	2,69%	144	13.276	113
Molise	4.461	288.347	65	0,71%	38	8.509	132
Campania	13.671	5.577.648	408	11,07%	592	43.287	106
Puglia	19.541	3.876.012	198	8,09%	432	22.132	112
Basilicata	10.073	530.423	53	1,55%	83	8.226	156
Italia *(solo Regioni FNT)*	**227.353**	**58.898.970**	**259**	**100%**	**5.346**	23.515,4	91

Il valore pro-capite è in linea con regioni più popolose come il Piemonte e superiore a quello di territori fortemente urbanizzati come Lombardia, Emilia-Romagna e Marche.

Tuttavia, diverse regioni con caratteristiche territoriali più compatte o meno densamente popolate, come Toscana, Umbria, Liguria e soprattutto Basilicata, presentano valori pro capite più elevati, segno che la distribuzione delle risorse tende a favorire contesti con maggiori fabbisogni specifici o con reti di servizio concentrate.

Se si osserva la dotazione per superficie, la Calabria mostra valori nettamente inferiori rispetto a regioni caratterizzate da forte densità e da un'elevata concentrazione urbana, come Liguria, Lazio, Veneto o Toscana. Questo elemento è particolarmente rilevante, poiché la Calabria ha un territorio complesso, disperso e fragile dal punto di vista infrastrutturale, sul quale una dotazione per km² relativamente bassa tende a diluire l'efficacia dei finanziamenti.

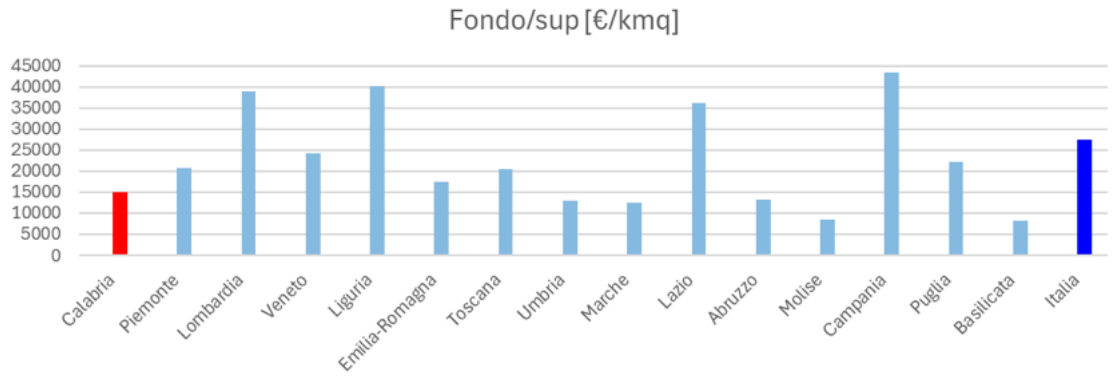


Figura 56 Distribuzione Fondo Nazionale trasporti in base alla superficie territoriale regionale

Nel confronto complessivo, il peso della Calabria nel fondo è coerente con la sua dimensione demografica, ma non riflette appieno la maggiore complessità del territorio rispetto alle regioni che ricevono quote più elevate.

Ne deriva un quadro nel quale la dotazione finanziaria per abitante è adeguata, ma la capacità di trasformare le risorse in servizi competitivi dipende in modo essenziale dall'efficienza del sistema: integrazione ferro–gomma, riduzione della frammentazione degli operatori, miglioramento dell'infomobilità e maggiore coordinamento dei servizi risultano quindi determinanti per colmare il divario con le regioni più performanti.

4.7 GLI AEROPORTI CALABRESI

Il sistema aeroportuale della Calabria riveste un ruolo strategico all'interno della rete nazionale dei trasporti, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 698 del Codice della Navigazione e dal D.P.R. 17 settembre 2015, n. 201, che individua gli aeroporti di interesse nazionale nei dieci bacini di traffico del Paese, riconoscendo particolare rilevanza a quelli con funzione strategica.

In tale quadro, il bacino di traffico della regione è servito dai tre scali di **Lamezia Terme**, **Reggio Calabria** e **Crotone**: tra essi, l'aeroporto di Lamezia Terme rappresenta lo scalo principale e viene classificato come aeroporto di rilevanza strategica[8].

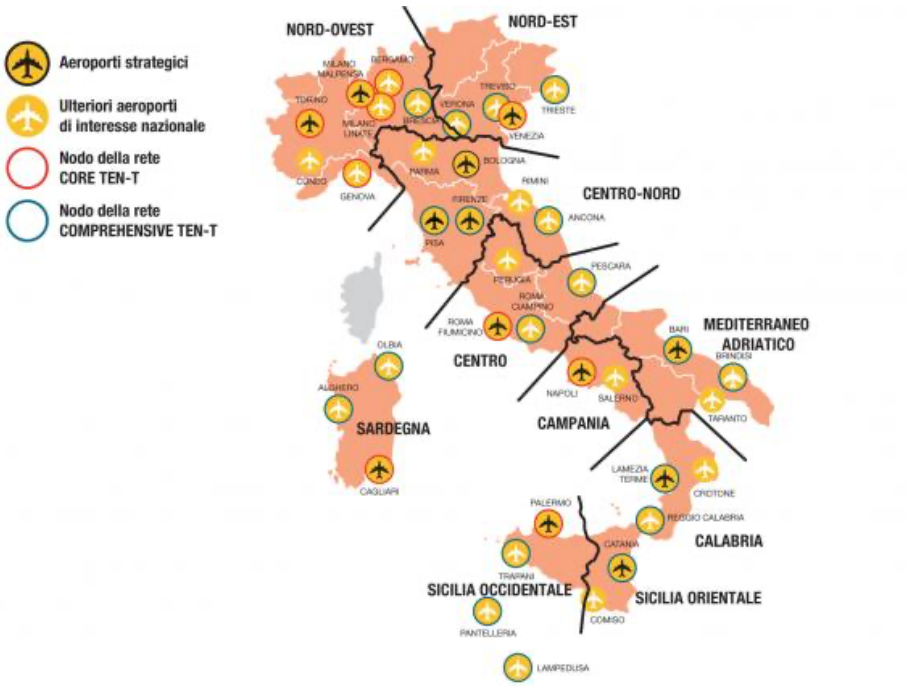


Figura 57 Bacini di traffico, aeroporti strategici e di interesse nazionale (d.P.R. n. 201/2015) [Fonte: ENAC]

L'**aeroporto di Lamezia Terme** occupa una posizione geografica centrale e altamente favorevole nella pianura lametina, in un'area ben servita da infrastrutture primarie quali l'autostrada A2, le statali SS18 e SS280, la direttrice ferroviaria tirrenica e la linea Lamezia Terme–Catanzaro.

[8] Gli aeroporti di Lamezia Terme e Reggio Calabria fanno parte dello SNIT – Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti, definito nel Piano Generale dei Trasporti e della Logistica del 2001. Essi rientrano inoltre nel livello Comprehensive (globale) della rete TEN-T, come ridefinito dal Regolamento (UE) 2024/1679, entrato in vigore il 18 luglio 2024, che ha sostituito il precedente Regolamento (UE) n. 1315/2013.

Il suo bacino di utenza è tra i più estesi dell'Italia meridionale, comprendendo l'intero territorio regionale e, grazie alla presenza di vettori low-cost e rotte internazionali, anche province limitrofe di Campania, Basilicata, Puglia e Sicilia.

L'**aeroporto S. Anna di Crotone**, situato sull'altopiano di Isola Capo Rizzuto, serve un bacino di circa 450.000 abitanti e si colloca in un contesto paesaggistico e ambientale di rilievo, prossimo all'area archeologica di Capo Colonna e all'Area Marina Protetta di Capo Rizzuto.

L'**aeroporto di Reggio Calabria**, ubicato nella zona meridionale della città e affacciato sullo Stretto di Messina, costituisce lo scalo di riferimento per un bacino potenziale superiore a 1,2 milioni di abitanti comprendente le aree metropolitane di Reggio e Messina.



Figura 58 Gli aeroporti calabresi

Il sistema aeroportuale calabrese ha registrato negli ultimi anni una **crescita significativa del traffico**.

Nel 2024 i tre scali hanno superato complessivamente 3,6 milioni di passeggeri, con un incremento del +7,5% rispetto all'anno precedente. La tendenza positiva si è ulteriormente rafforzata nel 2025, raggiungendo 4.379.824 passeggeri, pari a un aumento del +21,4% sul 2024.

Lamezia Terme si conferma il principale hub regionale, mentre Reggio Calabria ha mostrato una dinamica particolarmente favorevole, risultando tra gli scali con i tassi di crescita più alti a livello nazionale. Anche l'aeroporto di Crotone, seppur con volumi più ridotti, si inserisce in un percorso di consolidamento progressivo.

Nel complesso, il sistema aeroportuale della Calabria rappresenta un'infrastruttura fondamentale per l'accessibilità regionale, l'integrazione con le reti europee e lo sviluppo economico e turistico del territorio.

La gestione unitaria da parte di S.A.Cal., unita al riconoscimento degli scali all'interno delle reti SNIT e TEN-T, costituisce un presupposto essenziale per orientare gli investimenti futuri e valorizzare il ruolo della regione nel quadro della mobilità nazionale e internazionale.

Pur registrando una crescita significativa nei volumi di traffico, il **sistema aeroportuale calabrese presenta ancora alcune criticità strutturali** che ne limitano l'efficienza complessiva.

La più rilevante riguarda l'accessibilità ai tre scali, indicata dal *Libro Bianco regionale delle priorità infrastrutturali*[9] come una delle principali debolezze del settore. L'accesso agli aeroporti di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone risulta infatti complesso, sia per la carenza di collegamenti stradali e ferroviari adeguati, sia per la scarsa integrazione del trasporto pubblico con i flussi aeroportuali.

Nel caso dell'aeroporto di Lamezia Terme, la criticità più rilevante è l'assenza di un collegamento diretto con la stazione ferroviaria centrale, nonostante la loro prossimità, che ne limita fortemente l'intermodalità e penalizza gli spostamenti verso lo scalo.

L'aeroporto di Reggio Calabria soffre invece per collegamenti terrestri poco efficienti, con un trasporto pubblico non adeguatamente sincronizzato con l'operatività dello scalo e un'integrazione insufficiente con l'area metropolitana dello Stretto.

Infine, l'aeroporto di Crotone è penalizzato sia dalla posizione periferica rispetto alle principali direttrici regionali, sia dalla scarsa disponibilità di servizi di trasporto pubblico. La sua

[9] Unioncamere Calabria, "Libro Bianco regionale delle priorità infrastrutturali. Le opere indifferibili per il sistema economico calabrese", anno 2023. www.programmainfrastrutture.unioncamere.it/sites/default/files/reportistica/Libro%20bianco%20Calabria%202023_def.pdf

accessibilità risulta dunque ridotta, condizione aggravata da una dipendenza marcata da rotte stagionali e dalla volatilità dei vettori che operano sullo scalo.

Oltre ai principali aeroporti regionali, per una lettura completa dell'**accessibilità aerea** della Calabria è necessario considerare anche l'**aviosuperficie di Scalea**, infrastruttura complementare di interesse territoriale allo stato attuale in disuso.

4.8 LA RETE DEI PORTI DELLA CALABRIA

Il sistema portuale della Calabria rappresenta un elemento strategico per la coesione territoriale, la competitività economica e l'integrazione della regione nei flussi marittimi del Mediterraneo.

La posizione geografica della Calabria, al centro delle rotte mediterranee e in prossimità dei principali corridoi di trasporto nazionali ed europei, conferisce ai suoi porti un ruolo di cerniera tra Europa, Sud Italia e bacino mediterraneo.

Questo patrimonio infrastrutturale, composto sia dagli scali gestiti dall'Autorità di Sistema Portuale sia da una rete diffusa di altri porti con funzioni commerciali, turistiche e diportistiche, costituisce un nodo fondamentale per lo sviluppo logistico, economico e territoriale della regione.

4.8.1 I PORTI DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DELLO STRETTO

L'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto si configura come un nodo strategico del Mediterraneo specializzato nel traffico passeggeri e nel trasporto Ro-Ro tra l'isola e la terraferma.



Figura 59 I porti dell'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto

Nel 2024 ha movimentato complessivamente **31,2 milioni di tonnellate di merci**, registrando una tendenza **in crescita del 3%** nell'ultimo triennio.

Parallelamente, il sistema portuale ha visto un significativo incremento della mobilità passeggeri, pari a **23 milioni di movimenti**[10] presso tutti i **porti di Autorità di Sistema Portuale dello Stretto nel 2024** (Messina-Tremestieri, Milazzo, Villa S. Giovanni, Reggio Calabria), con una crescita costante a partire dal 2022 pari a **+3 milioni di movimenti**

[10] I dati pubblicati dalle Autorità di Sistema Portuale indicano con movimenti di passeggeri il numero totale di persone che transitano attraverso un porto includendo sia gli imbarchi che gli sbarchi. Ogni passeggero che sale o scende da una nave viene conteggiato come un movimento.

all'anno, dei quali **circa 20 milioni** riferiti all'attraversamento dello Stretto, che **corrispondono a circa 10 milioni di viaggi A+R tra la Sicilia e la Calabria**).

All'interno di questo sistema, i porti calabresi svolgono un ruolo specializzato soprattutto nel settore **Ro-Ro** e nel **trasporto passeggeri**.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE - MOVIMENTI PORTUALI Gennaio-Dicembre 2024	Passeggeri			
	Locali numero	Traghetti numero	Crociere numero	TOTALE numero
Stretto	**22.998.884**	**68.711**	**618.330**	**23.685.925**
Messina-Tremestieri	*10.956.123*	*68.711*	*617.477*	*11.642.311*
Milazzo	*1.104.198*	-	*215*	*1.104.413*
Villa San Giovanni	*10.018.005*	-	-	*10.018.005*
Reggio Calabria	*920.558*	-	*638*	*921.196*

Figura 60 Autorità di Sistema Portuale - Movimenti portuali Gennaio AdSP Stretto – Dicembre 2024 (fonte: https://www.assoporti.it/it/home/)

In particolare:

- i movimenti portuali passeggeri che riguardano i due porti calabresi di Villa S. Giovanni e Reggio Calabria si attestano a 10,94 milioni per il 2024;
- il porto di **Villa San Giovanni** rappresenta il principale punto di transito. Nel 2024 ha raggiunto i **10 milioni di movimenti**, segnando un incremento del **12% rispetto al 2022**. Anche sul fronte delle merci, il porto conferma una dinamica positiva, infatti, la movimentazione **Ro-Ro** è cresciuta da **5,4 milioni di tonnellate nel 2022** a **5,7 milioni nel 2024**, pur registrando un aumento meno marcato rispetto a quello della componente passeggeri;
- il porto di **Reggio Calabria** segue un percorso di crescita sul versante passeggeri, beneficiando anche dell'attivazione dello **scalo crocieristico**, che contribuisce ad ampliare l'offerta e l'attrattività del sistema portuale.

Nel complesso, il sistema dello Stretto mostra una dinamica vivace e in espansione, caratterizzata da una forte specializzazione funzionale, dall'aumento dei flussi passeggeri e dalla stabilità del traffico merci Ro-Ro.

Le interlocuzioni interne al processo di pianificazione confermano inoltre la coerenza dei dati sui flussi tra i diversi porti (Villa San Giovanni e Reggio Calabria), validando le stime di circa 20 milioni di passeggeri complessivi nell'attraversamento.

Oltre a Villa S. Giovanni e Reggio Calabria, sul versante calabro, è parte dell'AdSP dello Stretto anche il porto insabbiato di Saline.

4.8.1.1 Attraversamento dello stretto di Messina[11]

L'attraversamento dello Stretto di Messina rappresenta uno dei nodi più significativi della mobilità tra Calabria e Sicilia, come evidenziato dai dati di traffico annuali.

Ogni anno si registrano infatti **11 milioni di passeggeri** (imbarcati + sbarcati), un flusso che testimonia l'elevata intensità della domanda di mobilità nello Stretto.

A questi si aggiungono **2,6 milioni di veicoli**, suddivisi in **1,8 milioni di veicoli leggeri** e **0,8 milioni di veicoli pesanti**, confermando la rilevanza del corridoio anche per il trasporto merci.

Il sistema di attraversamento comprende inoltre la movimentazione di circa **60.000 carri ferroviari**, che integrano il ruolo strategico della tratta nella logistica nazionale.

NR/anno	Reggio Calabria - Messina			Villa San Giovanni - Messina							
	RC-ME	RC-Trem		VSG-ME				VSG-Trem		SUB TOTALE	TOTALE
	Blue Jet	Meridiano	SUB TOTALE	Blue Jet	RFI	Blueferries	Caronte	Blueferries	Caronte		
Passeggeri	650.061	130.897	780.958	362.935	545.016	393.843	8.056.530	184.424	332.707	9.875.455	10.656.413
Veicoli Leggeri	-	8.282	8.282	-	-	87.682	1.679.831	18.541	291	1.786.345	1.794.627
Veicoli Pesanti	-	98.960	98.960	-	-	49.714	265.565	114.816	239.999	670.094	769.054
Merci (tonn)	-	688.706	688.706	-	415.014	377.738	1.790.574	794.921	1.667.627	5.045.873	5.734.579
Carri ferroviari	-	-	-	-	60.183	-	-	-	-	60.183	60.183
Corse	8.971	7.018	15.989	6.430	8.233	8.440	29.860	10.035	17.728	80.726	96.715

Figura 61 Valutazione di soluzioni alternative per il sistema di attraversamento stabile dello Stretto di Messina – MIT 2021

[11] I dati riportati derivano dal documento "*La valutazione di soluzioni alternative per il sistema di attraversamento stabile dello Stretto di Messina – MIT 2021*".

La rete dei collegamenti nello Stretto si articola attraverso un sistema diversificato di rotte, mezzi e operatori.

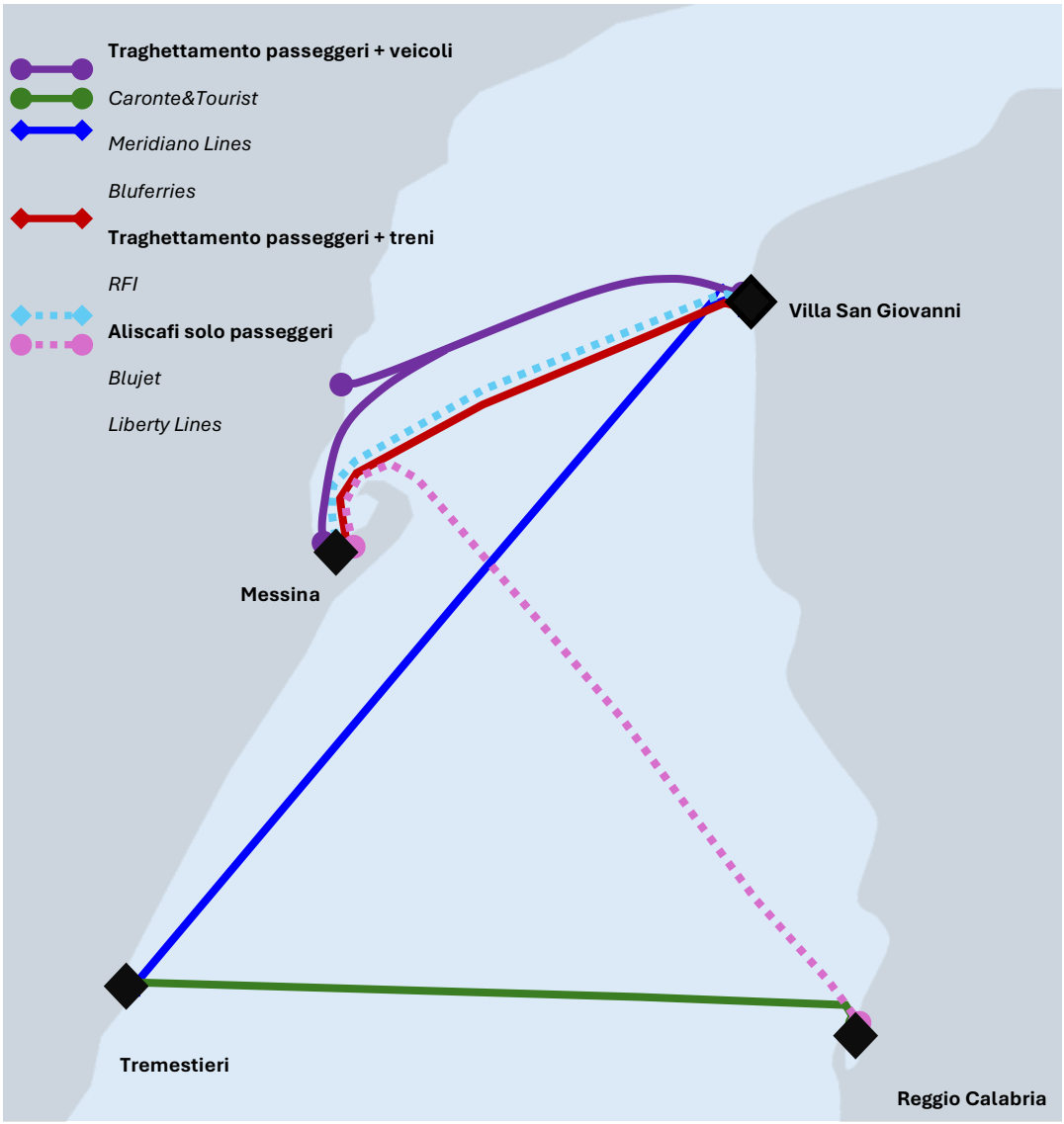


Figura 62 Schema attraversamento attuale dello Stretto di Messina

Le **connessioni tra Reggio Calabria e Messina** sono garantite da navi veloci passeggeri operate da Liberty Lines, mentre la tratta Reggio Calabria – Tremestieri è servita da traghetti e unità Ro-Ro gestiti da Meridiano Lines e Caronte&Tourist.

Il principale asse di traffico, la rotta **Villa San Giovanni – Messina**, è coperto sia da traghetti e mezzi Ro-Ro di RFI e Caronte&Tourist, sia da servizi ad alta velocità per soli passeggeri operati da Blujet.

È inoltre attiva la relazione **Villa San Giovanni – Tremestieri**, servita da Bluferries e, temporaneamente, anche da Caronte&Tourist, con alcune limitazioni operative, fino a metà dicembre per lavori allo "Scivolo Zero" del porto di Villa San Giovanni, le navi Bluferries partono eccezionalmente dal porto di Reggio Calabria con arrivo a Tremestieri, e risulta sospeso il servizio di traghettamento per autovetture, camper e moto.

L'evoluzione delle politiche portuali sul versante siciliano punta alla progressiva concentrazione del traffico a Tremestieri, con l'obiettivo di decongestionare i centri urbani.

Tuttavia, lo spostamento delle attività comporta un allungamento delle rotte tra Calabria e Sicilia, in particolare sostituendo la relazione diretta Villa San Giovanni – Messina con la più lunga Villa San Giovanni – Tremestieri.

Tale modifica genera incrementi di costi economici, sociali e ambientali, oltre a determinare tempi di attraversamento più elevati. Questa condizione rende necessario un ripensamento complessivo della struttura dei collegamenti da parte dell'Autorità di Sistema Portuale e delle compagnie di navigazione, anche alla luce delle mutate esigenze della mobilità nello Stretto.

4.8.2 I PORTI DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEI MARI TIRRENO MERIDIONALE E IONIO

Le attività dell'Autorità rappresentano il fulcro del traffico merci della regione, ed è formata dai porti di Goia Tauro, Corigliano, Crotone, Palmi e Vibo Valentia.

Nel 2024 ha movimentato **46 milioni di tonnellate di merci**, con una crescita del **+6,5% nell'ultimo triennio**.

All'interno di questo sistema spicca nettamente il **porto di Gioia Tauro**, che da solo movimenta 44,5 milioni di tonnellate, confermandosi come principale nodo logistico del Mediterraneo. Gli altri porti dell'Autorità di sistema svolgono funzioni più specifiche:

- **Crotone**: scalo con funzioni commerciali e industriali, interessato da un crescente traffico crocieristico;
- **Corigliano**: porto peschereccio-commerciale, con traffici limitati (minerali, cereali, cemento – rinfuse solide), una flotta peschereccia molto rilevante e progetti in sviluppo per cantiere navale e banchina crocieristica;
- **Vibo Valentia**: porto misto commerciale e turistico, collegato alla Costa degli Dei e alle Eolie;
- **Palmi**: scalo con vocazione prevalentemente turistica e peschereccia, privo di traffici commerciali significativi.

Il porto di Gioia Tauro

Gioia Tauro conferma il proprio ruolo strategico come **hub internazionale primario**, primo in Italia e sesto in Europa per traffico container.

Nel 2024 sono stati movimentati 3.940.451 TEU[12], con una proiezione di crescita fino a **circa 4,4 milioni di TEU nel 2025**.

Il porto presenta una spiccata specializzazione nel **transhipment**, con **3,7 milioni di TEU** movimentati in modalità *nave–nave* e un ricorso più limitato alle connessioni *nave–strada* e *nave–ferro*, sebbene per quest'ultima sia previsto un incremento nel 2026.

La struttura portuale è quasi interamente orientata al transhipment e mostra quindi **scarse attività di retroporto**, come magazzinaggio, logistica distributiva, servizi doganali e funzioni industriali.

Questa configurazione riduce l'impatto economico diretto sul territorio e rende prioritario il potenziamento delle connessioni con le principali infrastrutture di trasporto, in particolare la **rete ferroviaria** e l'**autostrada A2**, al fine di ampliare l'integrazione logistica e aumentare la competitività complessiva dello scalo.

4.8.2.1 Gli altri porti dell'Autorità

Tre porti calabresi, pur non raggiungendo le dimensioni e la specializzazione di Gioia Tauro, ricoprono un ruolo significativo nell'economia regionale e mostrano potenziali margini di crescita:

1. **Vibo Valentia Marina** è uno scalo complesso, caratterizzato da buona accessibilità ma condizionato dalla posizione periurbana. Svolge funzioni industriali, logistiche e petrolifere ed è anche porta d'accesso turistica verso la Costa degli Dei e le isole Eolie. Negli ultimi anni si registra una diminuzione dei volumi di merci, mentre il traffico passeggeri è in aumento.
2. **Crotone,** articolato nei due bacini del porto nuovo e del porto vecchio recentemente riqualificati, rappresenta uno scalo multifunzionale. Nel 2024 ha accolto 25.913 passeggeri crocieristici, con picchi nei periodi estivo e autunnale. Le merci movimentate ammontano a circa 250.000 tonnellate, prevalentemente rinfuse solide. L'accessibilità rimane la principale criticità dello scalo.
3. **Corigliano** presenta un elevato potenziale di sviluppo, anche se la crescita è frenata dall'assenza di una strategia integrata. Nel 2024 ha movimentato 361.000 tonnellate di merci, con un incremento del 48% rispetto al 2022, trainato soprattutto dal traffico di loppa d'altoforno, clinker e rottami. Anche qui l'accessibilità – in particolare quella stradale – richiede interventi significativi.
4. **Palmi,** situato a nord della rada di Tonnara e a breve distanza da Gioia Tauro, è classificato come porto rifugio e come rada commerciale. Pur rientrando nel sistema dell'AdSP, non registra traffici merci e si configura come scalo a prevalente uso

[12] I **TEU** (Twenty-foot Equivalent Unit) è l'unità di misura standard nel trasporto marittimo che rappresenta la capacità di carico di un container con standard dimensionali definiti a livello internazionale.

peschereccio e diportistico, risultando uno dei pochi porti italiani con zero movimenti commerciali.

Nel complesso, questi porti svolgono funzioni differenti ma condividono l'esigenza di un miglioramento delle connessioni con le principali infrastrutture di trasporto e di un rafforzamento del loro ruolo all'interno della rete logistica regionale.

5 COSA PENSANO I CALABRESI DELLA MOBILITÀ REGIONALE

Le analisi oggettive sul funzionamento del sistema di mobilità regionale, condotte attraverso studi approfonditi e dati tecnici, sono state accompagnate da una **rilevazione mirata del percepito dei cittadini calabresi**, tramite un'**indagine campionaria** appositamente realizzata per il Piano dei trasporti. Questo approccio, che ha combinato informazioni oggettive e soggettive, ha permesso di ottenere una visione completa delle attitudini e delle aspettative della popolazione riguardo al sistema di trasporto.

L'indagine, condotta tra il 28 maggio e il 15 luglio 2025, ha utilizzato metodologie CATI/CAWI per raccogliere risposte tramite interviste telefoniche e web. Più di mille residenti, con età superiore ai 14 anni, sono stati selezionati in modo da rappresentare in modo equilibrato tutte le cinque province della Calabria, coprendo le principali fasce di età e genere.

I risultati dell'indagine hanno fornito un quadro chiaro delle abitudini e delle percezioni dei cittadini riguardo ai vari mezzi di trasporto.

Uno dei principali risultati emersi è che l'automobile privata continua a dominare le modalità di spostamento dei calabresi, con una quota nettamente maggiore rispetto a qualsiasi altro mezzo di trasporto. La **dipendenza dall'auto è una caratteristica diffusa in tutta la regione**, e questo dato riflette sia la morfologia del territorio calabrese, caratterizzato da un insediamento disperso e dalla difficoltà di accesso ai servizi principali, che le difficoltà sistemiche di un trasporto pubblico che non riesce a rispondere adeguatamente alle esigenze quotidiane.

Il ricorso al **trasporto pubblico locale** resta comunque estremamente limitato, con meno del 10% del campione che si affida regolarmente a queste modalità. A questa limitata propensione si aggiunge una **forte percezione di inefficienza**, specialmente in termini di integrazione tra i vari mezzi di trasporto. Infatti, il 42% degli intervistati dichiara di non utilizzare mai soluzioni intermodali, come l'interscambio auto-treno o bus-treno, segnalando una mancanza di un sistema integrato che possa essere facilmente utilizzato dai cittadini.

Inoltre, l'indagine ha evidenziato come i calabresi si trovino a percorrere **distanze molto lunghe per i loro spostamenti quotidiani**, con una **media di circa 64 km** al giorno, secondo i dati ISTAT. Questo dato rispecchia non solo la struttura geograficamente frammentata della regione, ma anche le difficoltà strutturali nel raggiungere i principali centri di attrazione, come i poli urbani e i servizi pubblici. Le abitudini di pendolarismo sono, quindi, un altro elemento caratteristico del sistema di mobilità calabrese.

L'analisi dei dati ha messo in evidenza anche le criticità del **sistema stradale**, che è fortemente dipendente dall'auto privata, ma presenta numerose problematiche. Tra le principali difficoltà, si segnala la **mancanza di una manutenzione** adeguata delle infrastrutture, con il **15% degli intervistati** che ha dichiarato di aver avuto un i**ncidente dovuto alla scarsa qualità della viabilità.** La sicurezza stradale e il dissesto delle strade sono tra le principali preoccupazioni dei cittadini.

Per quanto riguarda il **trasporto pubblico su gomma**, la percezione è piuttosto variegata: chi lo utilizza lo ritiene per lo più sufficiente, ma chi non lo usa o lo fa sporadicamente solleva una serie di problematiche, tra cui la scarsità delle corse, orari poco compatibili con le esigenze quotidiane, informazioni insufficienti e una qualità del servizio inadeguata.

Anche il **trasporto ferroviario**, sia a livello nazionale che regionale, presenta numerosi punti critici. Per il servizio ferroviario nazionale, il 25% degli utenti si dichiara soddisfatto, ma oltre il 30% lo considera gravemente insufficiente, citando la carenza di collegamenti diretti, bassa frequenza dei treni, ritardi e una manutenzione inadeguata. La maggior parte degli intervistati indica come particolarmente problematico il collegamento lungo la direttrice jonica (Sibari-Crotone-Catanzaro Lido-Reggio Calabria), seguita dalla direttrice tirrenica (Praia a Mare-Paola-Lamezia Terme-Reggio Calabria).

Nel caso dei servizi ferroviari regionali, il giudizio è ancora più severo, con circa il 50% degli utenti che si dichiara insoddisfatto e solo il 10% che esprime soddisfazione.

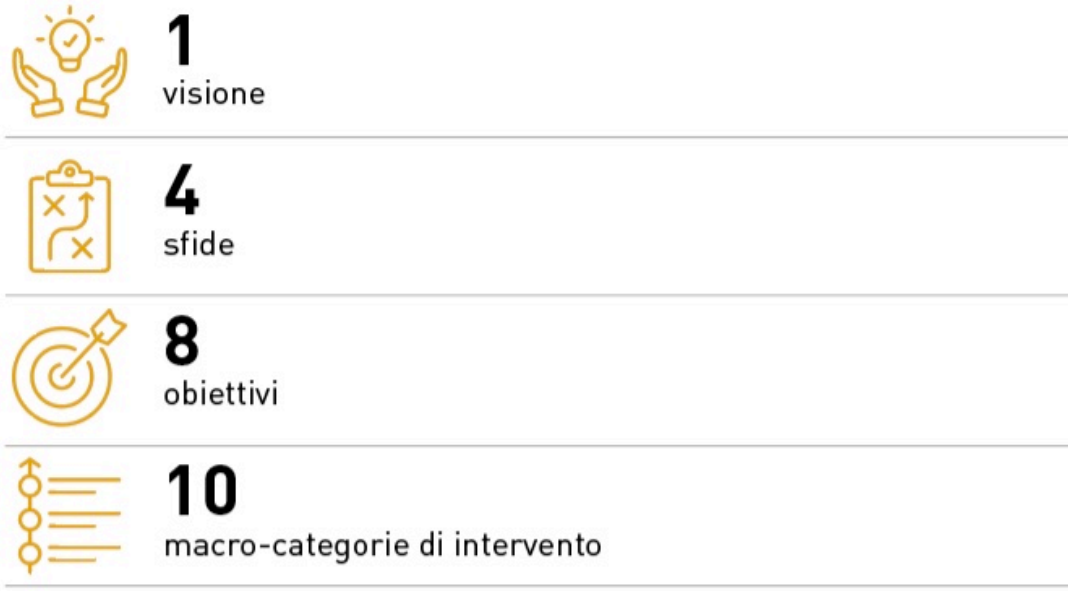
L’indagine ha anche messo in luce le priorità infrastrutturali per i cittadini calabresi.

Tra le **opere** ritenute **più urgenti** ci sono il miglioramento della rete stradale, in particolare della **SS106**, il potenziamento del sistema ferroviario, sia lungo la **linea jonica** che nella futura r**ete ad Alta Velocità**, e lo sviluppo di collegamenti rapidi tra le province calabresi e con il resto del Paese. La manutenzione delle strade e la sicurezza della viabilità emergono come questioni cruciali per la popolazione, che richiede una rete viaria moderna, sicura e adeguata a sostenere gli spostamenti quotidiani, specialmente tra le aree interne e i centri urbani.

Infine, un’altra richiesta comune riguarda il r**afforzamento del sistema ferroviario,** con la domanda di **treni più frequenti**, veloci e ben integrati tra le linee costiere ionica e tirrenica. La necessità di superare l’isolamento di alcune zone della regione con collegamenti ferroviari efficienti e competitivi rispetto all'auto privata è un tema ricorrente.

In sintesi, le principali istanze che emergono dalla rilevazione sono chiare: i calabresi chiedono un sistema di trasporto affidabile, con infrastrutture moderne e sicure, manutenzione continua e servizi di mobilità più efficienti. Le priorità espresse riflettono il desiderio di una Calabria più sicura, connessa e meno dipendente dall'auto privata, con infrastrutture in grado di facilitare gli spostamenti quotidiani e di favorire nuove opportunità economiche.

6 VISIONE, OBIETTIVI E MACROCATEGORIE DI INTERVENTO



6.1 LA VISIONE DEL PIANO

Il Piano Regionale dei Trasporti si articola attorno a una visione strategica chiara, ossia trasformare la Calabria in una regione **accessibile, connessa, resiliente e sostenibile**. Questa visione si fonda sull'obiettivo di garantire ai cittadini un sistema di mobilità moderno, equo e orientato al futuro, capace di rispondere alle esigenze del territorio e di favorire nuove opportunità di sviluppo.

Questa visione guida ogni scelta progettuale e orienta gli interventi verso un sistema di mobilità moderno, sicuro e inclusivo.

L'**accessibilità** punta a **ridurre le disuguaglianze territoriali**, garantendo collegamenti efficienti ai servizi essenziali e sulle connessioni tra aree interne e fasce costiere, ai principali poli urbani. Ciò significa intervenire prioritariamente migliorare l'accesso a ospedali, scuole, università, nodi ferroviari e aeroportuali, e ridurre i tempi di percorrenza che oggi penalizzano ampie porzioni del territorio regionale. L'obiettivo è costruire una Calabria più coesa, dove la posizione geografica non rappresenti un ostacolo alla qualità della vita.

La **connettività** è intesa sia come miglioramento delle infrastrutture fisiche che come **integrazione tra modalità di trasporto, regionali e nazionali**. Il Piano promuove lo sviluppo di un sistema multimodale efficiente, fondato sull'interscambio ferro gomma, sulla valorizzazione dei porti e degli aeroporti regionali e sulla connessione con i corridoi della rete TENT.

La digitalizzazione dei servizi e l'adozione di piattaforme informative integrate rappresentano strumenti fondamentali per rendere il sistema più fruibile e coordinato. La digitalizzazione dei

servizi e l'adozione di piattaforme informative integrate rappresentano strumenti fondamentali per rendere il sistema più fruibile e coordinato

La **resilienza** si traduce nella capacità delle reti di **resistere e adattarsi ai rischi naturali**, **come frane ed eventi climatici estremi**, sempre più frequenti. In un territorio caratterizzato da diffusa fragilità idrogeologica e sismica, la resilienza è un elemento imprescindibile della pianificazione. Il Piano prevede interventi di adeguamento, manutenzione straordinaria, protezione delle infrastrutture esposte e riduzione della vulnerabilità delle principali direttrici di mobilità, in coerenza con le politiche di adattamento climatico.

La **sostenibilità** implica una **mobilità a basso impatto** (ambientale, economico, tecnico, ecc.), con investimenti nel trasporto pubblico e nella digitalizzazione dei servizi. Il PRT intende ridurre l'uso dell'auto privata, incentivare la mobilità collettiva, favorire il rinnovo del parco veicolare, potenziare il trasporto ferroviario e sviluppare reti ciclabili e soluzioni di mobilità dolce. La **transizione ecologica** dei trasporti è allineata agli obiettivi europei Fit for 55[13] e alla Strategia per una Mobilità Intelligente e Sostenibile.

Il **Piano riconosce le criticità esistenti e propone soluzioni concrete per superarle**, promuovendo una mobilità che sia leva di **sviluppo economico, coesione sociale e valorizzazione del territorio,** producendo al contempo un minor numero di incidenti e vittime della strada.

La riduzione delle disparità interne, il miglioramento della sicurezza stradale, la valorizzazione del turismo e delle economie locali e l'ottimizzazione dei servizi rappresentano priorità trasversali che guidano la definizione degli interventi infrastrutturali e organizzativi.

Tutto ciò cogliendo al massimo le opportunità fornite dall'**innovazione tecnologica** in atto nel settore della mobilità. L'introduzione di sistemi ITS, l'uso avanzato dei dati, l'automazione dei servizi e l'integrazione digitale tra operatori pubblici e privati costituiscono elementi chiave per rendere il sistema dei trasporti calabrese più efficiente, competitivo e proiettato verso gli standard europei.

6.2 GLI OBIETTIVI STRATEGICI

Gli **obiettivi** strategici del Piano sono ambiziosi e mirano a **migliorare la qualità della vita dei cittadini calabresi, l'attrattività della Calabria**, la capacità di risposta ai diversi rischi e lo sviluppo sostenibile attraverso:

1. il miglioramento dell'accessibilità trasportistica, favorendo l'interazione tra le province calabresi, la connessione tra la Calabria e la Sicilia, le aree interne e poco accessibili, la

[13] Il pacchetto europeo *Fit for 55 ("Pronti per il 55%")*, presentato dalla Commissione Europea nel 2021 nell'ambito del Green Deal, comprende una serie di proposte legislative volte ad accelerare la transizione ecologica dell'Unione. L'obiettivo principale è ridurre le emissioni nette di gas serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, tracciando il percorso verso il traguardo della neutralità climatica entro il 2050.

raggiungibilità ai servizi primari (es. poli ospedalieri, istruzione, servizi alle famiglie, nodi di trasporto sovraregionali);

2. lo sviluppo economico e turistico, migliorando l'accessibilità della Calabria ai mercati, valorizzando settori ad alto potenziale come il turismo (nazionale, internazionale, marino, enogastronomico, culturale, naturalistico), l'agroalimentare di qualità e i prodotti manifatturieri;
3. la mobilità urbana sostenibile per rendere i centri urbani più vivibili e attrattivi, promuovendo la mobilità sostenibile per incentivare nuove attività economiche e turistiche;
4. la resilienza infrastrutturale del sistema dei trasporti, rafforzando la capacità delle infrastrutture di resistere a obsolescenza, eventi sismici, idrogeologici e idraulici, anche in relazione al cambiamento climatico;
5. la sicurezza stradale riducendo l'incidentalità e garantendo l'accessibilità territoriale anche in situazioni di emergenza;
6. la sostenibilità ambientale per ridurre le emissioni inquinanti contribuendo alla decarbonizzazione del settore dei trasporti;
7. la governance dei trasporti per semplificare le procedure di pianificazione e progettazione, svolgere attivamente le funzioni di regolazione e controllo dei servizi di trasporto e della loro qualità, promuovere la partecipazione degli stakeholder e valorizzare i progetti di fattibilità tecnico-economica;
8. interventi progressivi e tempistiche certe nell'attuazione del piano, per garantire miglioramenti continui dell'accessibilità e consolidare la fiducia nel processo di pianificazione.

6.3 LE MACROCATEGORIE DI INTERVENTO

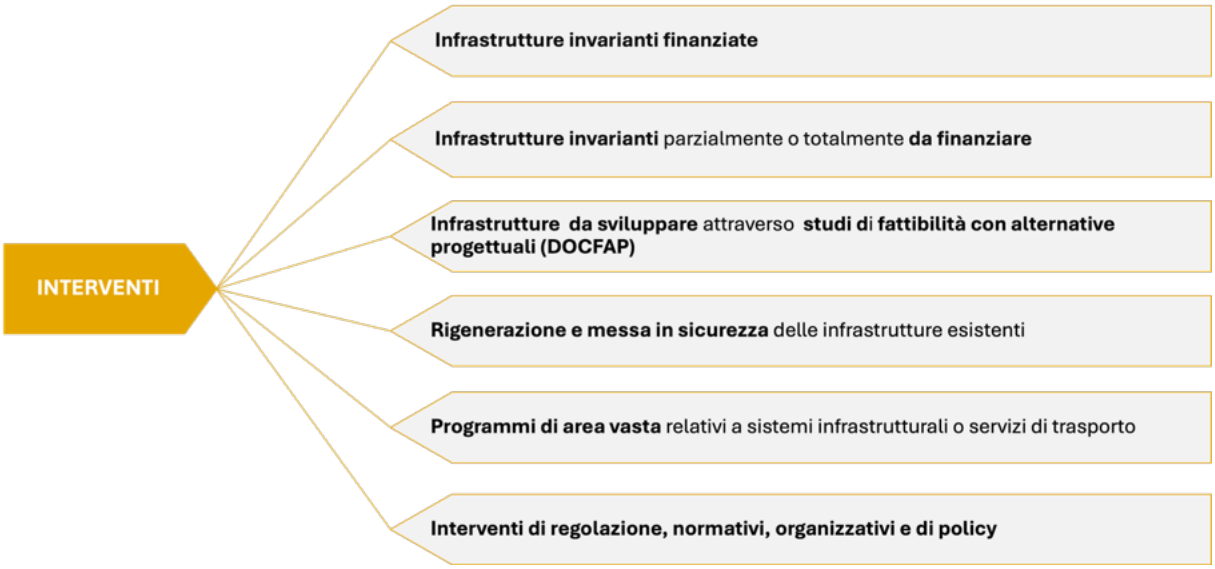
La visione del Piano ("*Calabria Regione accessibile, connessa, resiliente e sostenibile*") è stata declinata in **10 macrocategorie (MC) di interventi**, che sono sviluppate in un complesso di interventi infrastrutturali, organizzativi, di policy e normativi che si integrano fra loro rispetto ad uno o più obiettivi.

MC1	**Completare la rete stradale regionale di 1° e II° livello** (collegamento tra i diversi ambiti territoriali e con il resto del Paese)
MC2	**Programma di resilienza dalla rete infrastrutturale** in relazione alla fragilità strutturale, idrogeologica, sismica e climatica
MC3	**Connettere la Calabria alla rete nazionale ad alta velocità** ed ai servizi ferroviari Frecciarossa/Italo
MC4	**Metropolitana regionale della Calabria e indirizzi per la gestione della rete del Trasporto Pubblico Locale (TPL)**
MC5	**Sviluppo del sistema aeroportuale Calabro**
MC6	**Sviluppo della portualità Calabrese**
MC7	**Miglioramento dei collegamenti logistici della Regione** per favorire la produzione regionale
MC8	**Sostenibile dei trasporti in Calabria**
MC9	**Interventi per promuovere la smart mobility e lo sviluppo tecnologico**
MC10	**Snellimento delle procedure di approvazione, monitoraggio e integrazioni del Piano**

7 GLI INTERVENTI DEL PIANO

Il nuovo Piano Regionale dei Trasporti della Calabria prevede un insieme articolato di interventi, differenziati in funzione del loro livello di maturità progettuale, del quadro finanziario disponibile e delle esigenze strategiche del territorio.

Le tipologie individuate consentono di garantire, da un lato, la continuità delle opere già avviate o programmate, e dall'altro una pianificazione progressiva e flessibile delle infrastrutture e dei servizi futuri.



Le **infrastrutture invarianti finanziate** rappresentano la base certa e immediatamente attivabile del Piano. Si tratta di opere già dotate di copertura economica e in corso di realizzazione, che costituiscono elementi strutturali fondamentali per migliorare l'accessibilità regionale, la sicurezza e le connessioni con il resto del Paese.

Accanto a queste, sono previste **infrastrutture invarianti parzialmente o totalmente da finanziare**, per le quali esiste già un quadro progettuale consolidato o comunque maturo. Richiedono però ulteriori risorse per poter essere completate o avviate, e rappresentano interventi strategici che dovranno essere progressivamente inclusi nei futuri cicli di programmazione.

Una terza categoria riguarda le **infrastrutture da sviluppare attraverso studi di fattibilità** (DOCFAP) **progetti di fattibilità tecnica economica** (PFTE), che saranno oggetto di analisi comparativa tra diverse alternative progettuali. Questi interventi consentiranno di valutare con rigore tecnico ed economico la soluzione più efficace per le esigenze del territorio, prima di avviare le fasi successive di finanziamento e progettazione definitiva.

A queste categorie si affiancano gli interventi dedicati alla **rigenerazione e messa in sicurezza delle infrastrutture esistenti**, con particolare attenzione ai tratti stradali e ferroviari più vulnerabili dal punto di vista idrogeologico, sismico o strutturale. L'obiettivo è preservare la funzionalità della rete e aumentare la resilienza del sistema dei trasporti, soprattutto in un contesto caratterizzato da cambiamenti climatici e rischio elevato.

Il Piano include inoltre **programmi di area vasta**, che riguardano sistemi infrastrutturali e servizi di trasporto di scala sovra-comunale o interprovinciale. Questi programmi hanno la funzione di integrare le diverse modalità di trasporto, migliorare i collegamenti tra poli urbani e aree interne e rafforzare l'accessibilità ai servizi fondamentali.

Infine, il PRT comprende anche **interventi di regolazione, normativi, organizzativi e di policy**, volti a migliorare la governance del sistema dei trasporti. Rientrano in questa categoria gli adeguamenti normativi, le riforme dei servizi, il coordinamento tra enti, l'evoluzione dei modelli di gestione del TPL e le iniziative per favorire innovazione, infomobilità e monitoraggio della qualità dei servizi.

Complessivamente, queste tipologie di intervento delineano un quadro equilibrato tra opere immediatamente realizzabili, interventi da completare nel medio periodo e azioni strategiche di lungo respiro, garantendo coerenza con gli obiettivi di accessibilità, sostenibilità, resilienza e sviluppo del Piano Regionale dei Trasporti.

7.1 MC1: COMPLETARE LA RETE STRADALE REGIONALE DI I° E II° LIVELLO

Gli interventi previsti si distinguono tra interventi invarianti già finanziati, per un valore di oltre **5,7 miliardi**[14], e quelli parzialmente finanziati per un valore di **8,84 miliardi di euro**[15].

Rientrano tra gli **interventi invarianti già finanziati** quattro opere fondamentali:

1) SS106 Jonica – Tratta Roseto Capo Spulico – Sibari**;**
2) SS106 Jonica – Tratta Sibari – Rossano**;**
3) SS106 Jonica – Tratta Crotone – Catanzaro**;**
4) SS182 Trasversale delle Serre**.**

Tra gli interventi **invarianti solo parzialmente finanziati** rientrano:

1) Autostrada A2 – Tratta Cosenza – Altilia**;**
2) SS106 Jonica – Tratta Rossano – Crotone**;**
3) SS106 Jonica – Tratta Catanzaro – Reggio Calabria**;**
4) Opere stradali connesse all'attraversamento stabile dello Stretto di Messina**.**

14 Fonte: "Principali interventi ANAS in Calabria"

15 Ibidem

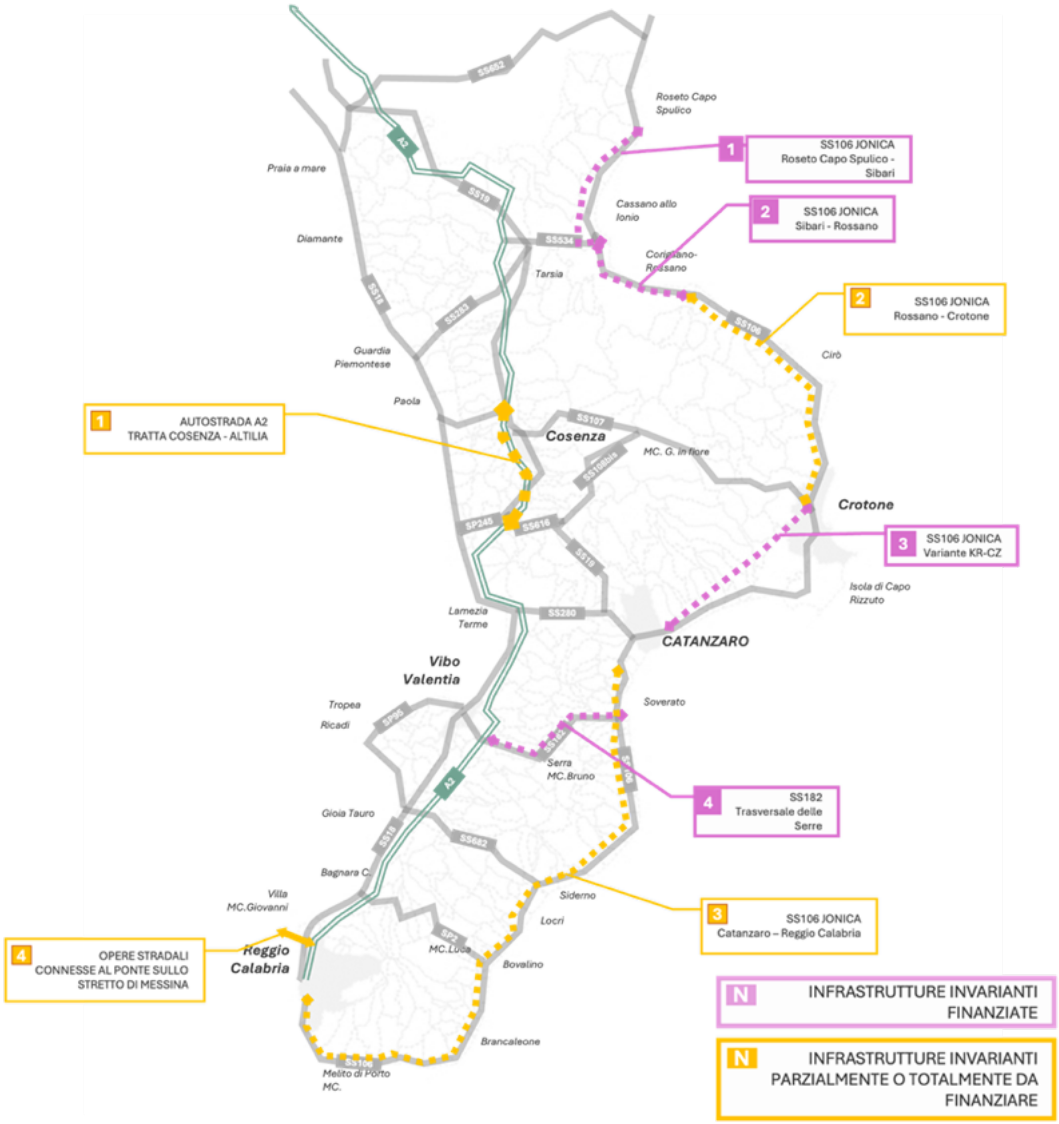


Figura 63 Localizzazione interventi invarianti finanziate e invarianti parzialmente o totalmente da finanziare

7.1.1 SS106 JONICA – DETTAGLIO DEGLI INTERVENTI

L'intervento, rientrante tra le **infrastrutture invarianti finanziate**, riguarda il raddoppio della SS106 Jonica, tra Roseto Capo Spulico e Catanzaro.

Tratta Simeri Crichi (CZ) – Passovecchio (Kr)

Tra le infrastrutture rientra la tratta Crotone – Catanzaro, per la quale è stata bandita ad agosto 2024 la prima gara relativa alla realizzazione dell'itinerario in variante su nuova sede, dallo svincolo di Simeri Crichi (CZ) al km 17+020 della SS106 Variante A**,** fino allo svincolo di Passovecchio (KR) al km 250+800 della SS106.

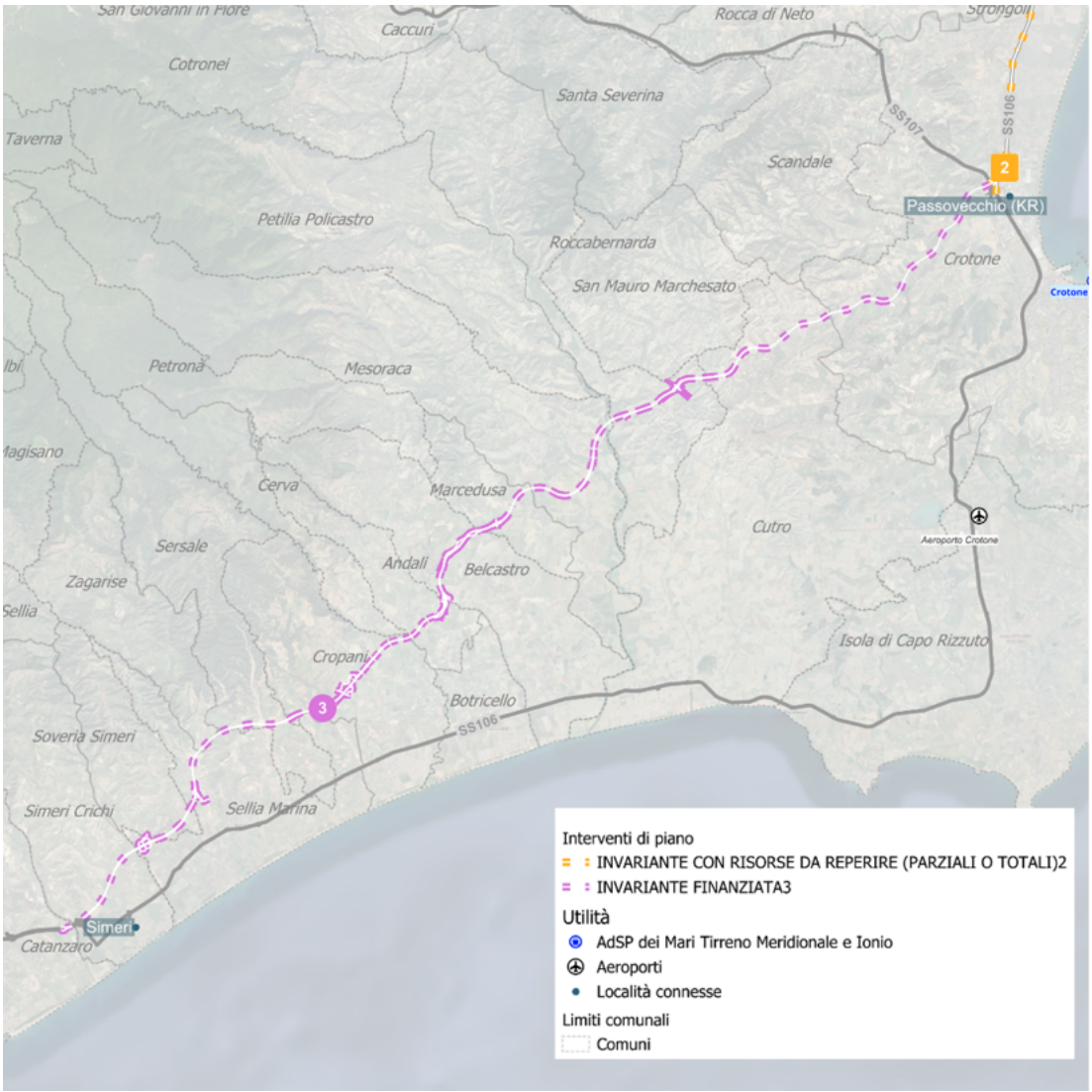


Figura 64 SS106 Jonica: raddoppio tra Roseto Capo Spulico e Catanzaro

Raddoppio della SS106 Jonica Roseto Capo Spulico e Catanzaro

- tratta Roseto Capo Spulico – Sibari: sono in corso i lavori per la tratta in variante, categoria B, tra Roseto Capo Spulico e Sibari (fino alla c.d. Strada Statale degli Stombi);
- tratta Sibari – Rossano. Nel marzo 2025 è stata bandita la gara per l'adeguamento e la messa in sicurezza dell'attuale SS106 dal km 0+000 (Rotatoria Innesto Aranceto – viadotto Coserie) al km 25+000 (Innesto SS534 – Sibari), con la realizzazione della variante in nuova sede di categoria B. Il progetto include anche l'adeguamento della SS534 tra Sibari e l'innesto della variante.

Questa tratta si articola in due lotti funzionali:

- Lotto 1: da Coserie (km 0+000) a svincolo Corigliano Ovest incluso (km 17+000 circa);
- Lotto 2: da svincolo Corigliano Ovest (km 17+000 circa) a fine intervento (km 32+000 circa).

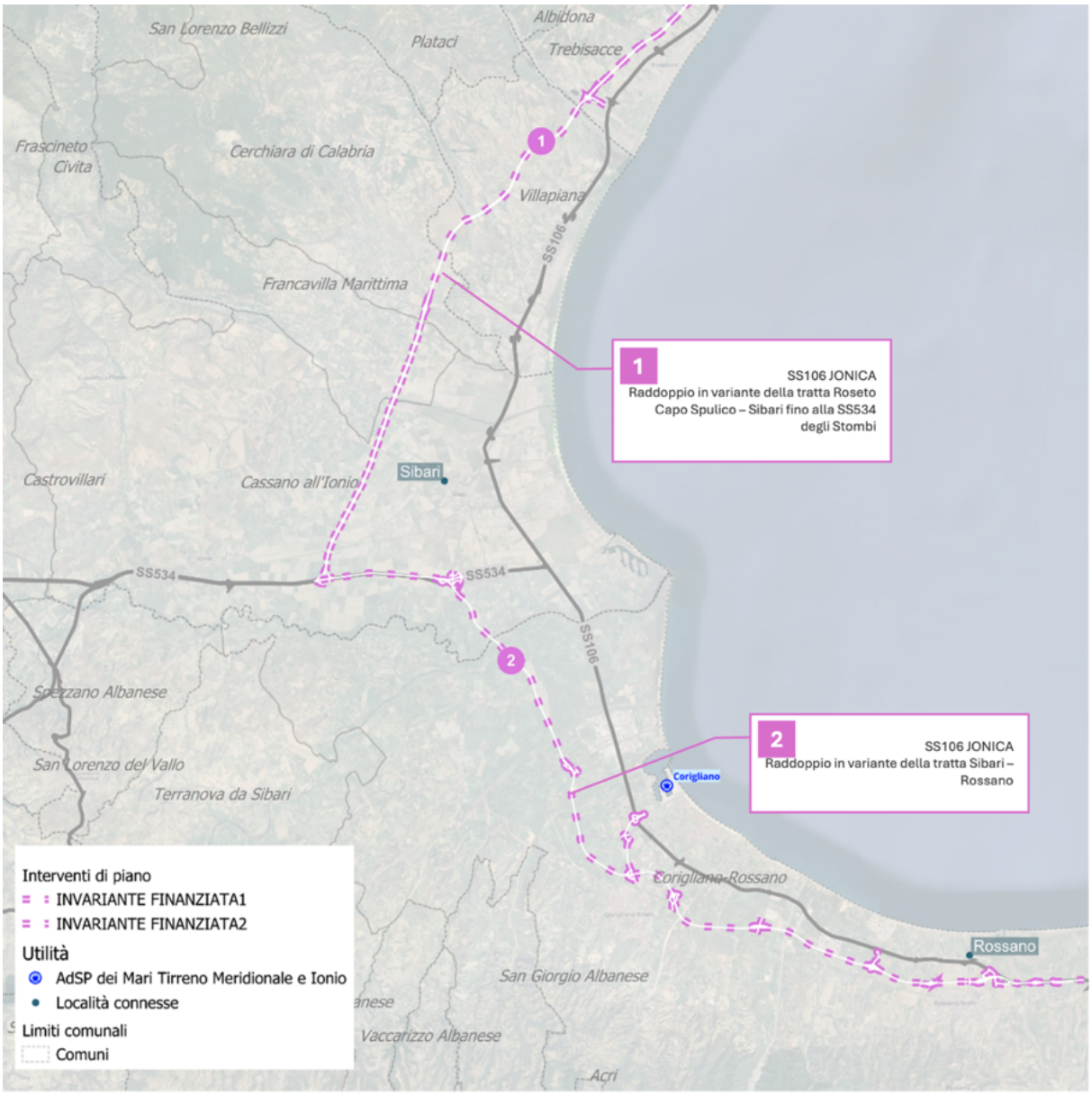


Figura 65 SS 106 Jonica tratto Roseto Capo Spulico e SS 106 Jonica: Sibari – Rossano

Raddoppio della SS106 Jonica Rossano Crotone e connessione Longobucco – Mirto – Crosia (progetto invariante parzialmente finanziate)

A fine 2024 ANAS ha presentato al Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente della Regione Calabria il progetto di fattibilità tecnico-economica per la tratta compresa tra il torrente Coserie (Rossano) e Crotone, finalizzato all'avvio della procedura VIA.

Nell'ambito dello stesso intervento è prevista una migliorata connessione dell'entroterra, in particolare l'asse Longobucco – Mirto – Crosia, qualificante per il collegamento delle aree interne ai nodi costieri.



Figura 66 Raddoppio della tratta Rossano Calabro - Crotone

Per quanto riguarda la **SS106 a sud di Catanzaro** sono in corso progettualità di carattere locale. Per quanto riguarda il corridoio Catanzaro – Reggio Calabria, si prevede uno studio di fattibilità per il miglioramento delle prestazioni e dei profili di accessibilità.

7.1.2 AUTOSTRADA A2 DEL MEDITERRANEO - NUOVO TRACCIATO E SVINCOLI A COSENZA

Gli interventi invarianti parzialmente finanziati, per migliorare l'Autostrada A2 del Mediterraneo nell'area di Cosenza, con l'obiettivo di aumentare l'accessibilità, la sicurezza e la funzionalità dell'infrastruttura.

Le opere previste si articolano in tre componenti principali:

- realizzazione del **nuovo svincolo di Cosenza Nord a Rende**, progettato per garantire un accesso diretto all'Università della Calabria, al futuro ospedale e alla nuova fermata dell'Alta Velocità/Alta Capacità. Si tratta di un nodo strategico che permetterà di migliorare l'interscambio tra mobilità locale, universitaria e servizi ferroviari a lunga percorrenza;
- **revisione e potenziamento dello svincolo di Cosenza Sud**, attraverso la riorganizzazione dell'assetto viario ad esso connesso. L'intervento consentirà di instradare in modo più efficiente i flussi di traffico verso le aree settentrionali e meridionali della città, riducendo le criticità attuali e migliorando la distribuzione interna dei veicoli;
- **realizzazione della nuova tratta in variante tra Cosenza e Altilia**, pensata per sostituire progressivamente i segmenti esistenti caratterizzati da opere d'arte ormai datate, come i viadotti Stupino e Ruiz, che oggi richiedono continui interventi di manutenzione. Il nuovo tracciato, lungo circa 25,6 km, avrà caratteristiche autostradali e sarà suddiviso in lotti funzionali, costruiti con priorità nei punti dove le condizioni strutturali degli elementi attuali risultano più critiche;

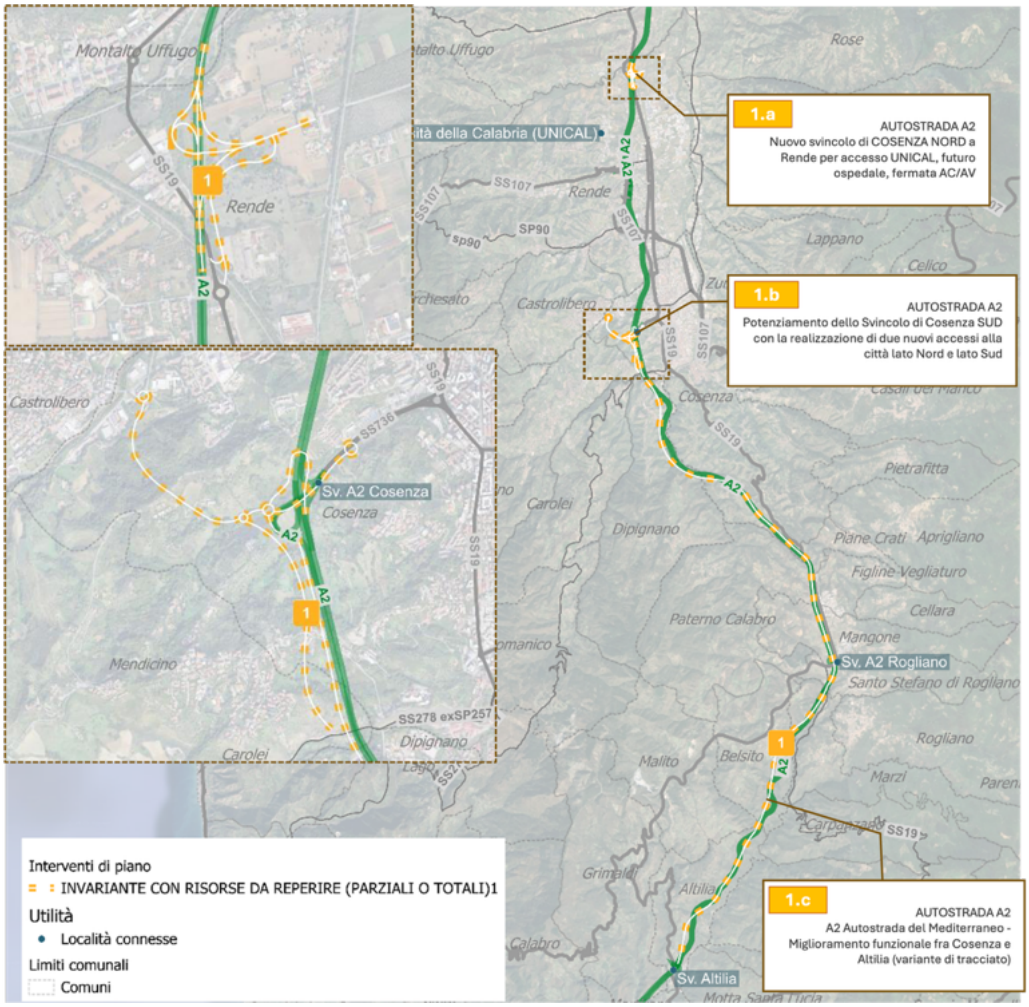


Figura 67 Autostrada A2 del Mediterraneo - Nuovo tracciato e svincoli a Cosenza

Nel loro complesso, questi interventi rappresentano un tassello fondamentale per l'ammodernamento del corridoio principale della mobilità calabrese, contribuendo al miglioramento generale dell'accessibilità regionale, alla maggiore resilienza infrastrutturale e al potenziamento delle connessioni con i servizi nazionali di lunga percorrenza.

7.2 MC2 PROGRAMMA DI RESILIENZA DELLA RETE INFRASTRUTTURALE

Il Piano punta a censire e analizzare le criticità della rete viaria regionale esistente, programmando interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento e messa in sicurezza. Le priorità vengono definite sulla base delle condizioni strutturali delle viabilità e delle esigenze di accessibilità dei territori, così da assicurare una rete efficiente e sostenibile nel tempo. Particolare attenzione è riservata alle aree caratterizzate da fragilità strutturale, idrogeologica e sismica, con l'obiettivo di rafforzare la resilienza e la sicurezza complessiva del sistema viario regionale.

7.2.1 MC2.1 ASSESMENT, RIGENERAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEGLI ASSI PRIMARI E SECONDARI

Gli interventi fanno riferimento alla necessità di intervenire sugli assi primari e secondari in relazione alla loro fragilità strutturale, idrogeologica e sismica.

L'individuazione delle arterie viarie da sottoporre a interventi di riqualificazione o a monitoraggio intensivo all'interno del presente Piano Regionale dei Trasporti costituisce l'attuazione operativa di una visione integrata della sicurezza territoriale, in piena coerenza con le direttrici del Piano Regionale di Protezione Civile della Calabria (aggiornamento 2025-2026). La selezione dei tratti stradali prioritari è il risultato di una sovrapposizione tra la mappa delle criticità trasportistiche e la cartografia dei rischi che caratterizzano il territorio calabrese.

L'approccio adottato trasforma la viabilità in uno strumento attivo di protezione civile, dove l'adeguamento strutturale dei percorsi di allontanamento e delle vie di fuga diventa il presupposto per l'efficacia dei piani di evacuazione locali. Agire sulla riduzione della vulnerabilità intrinseca della strada significa minimizzare i tempi di ripristino post-emergenza e assicurare che la mobilità regionale mantenga la propria funzione di supporto logistico primario nelle fasi di assistenza alla popolazione. Si concretizza dunque in una strategia di difesa del territorio che eleva il livello di resilienza della regione, assicurando che ogni investimento infrastrutturale contribuisca direttamente alla mitigazione del rischio e alla gestione efficace delle crisi, consolidando un modello di sviluppo territoriale dove la mobilità e la sicurezza rappresentano due aspetti della stessa missione istituzionale.

Gli interventi previsti dal Piano rientrano in tre distinte tipologie: **infrastrutture invarianti parzialmente finanziate; interventi infrastrutturali da sviluppare con fattibilità; interventi di rigenerazione e risanamento puntuali**

Interventi infrastrutturali invarianti parzialmente finanziate

Le infrastrutture interessate in questa tipologia di interventi sono:

5 SP2 Bagnara Bovalino; collegamento Sant'Eufemia d'Aspromonte – Autostrada A2;

6 collegamento San Luca con SS106;

7 SS18 tirrenica: collegamento Mileto – Paravati;

8 collegamento MC. Mango – Campora;

9 Completamento svincoli Borboruso e Soveria Mannelli (medio Savuto);

10 Collegamento Svincolo A2 Montalto Uffugo;

11 Collegamento Cassano allo Ionio – Castrovillari.

Gli interventi hanno una copertura finanziaria, a valere sul fondo per lo Sviluppo e la Coesione dell'Unione Europea 2021/2027, per un ammontare complessivo di **156,2 milioni di euro**,.

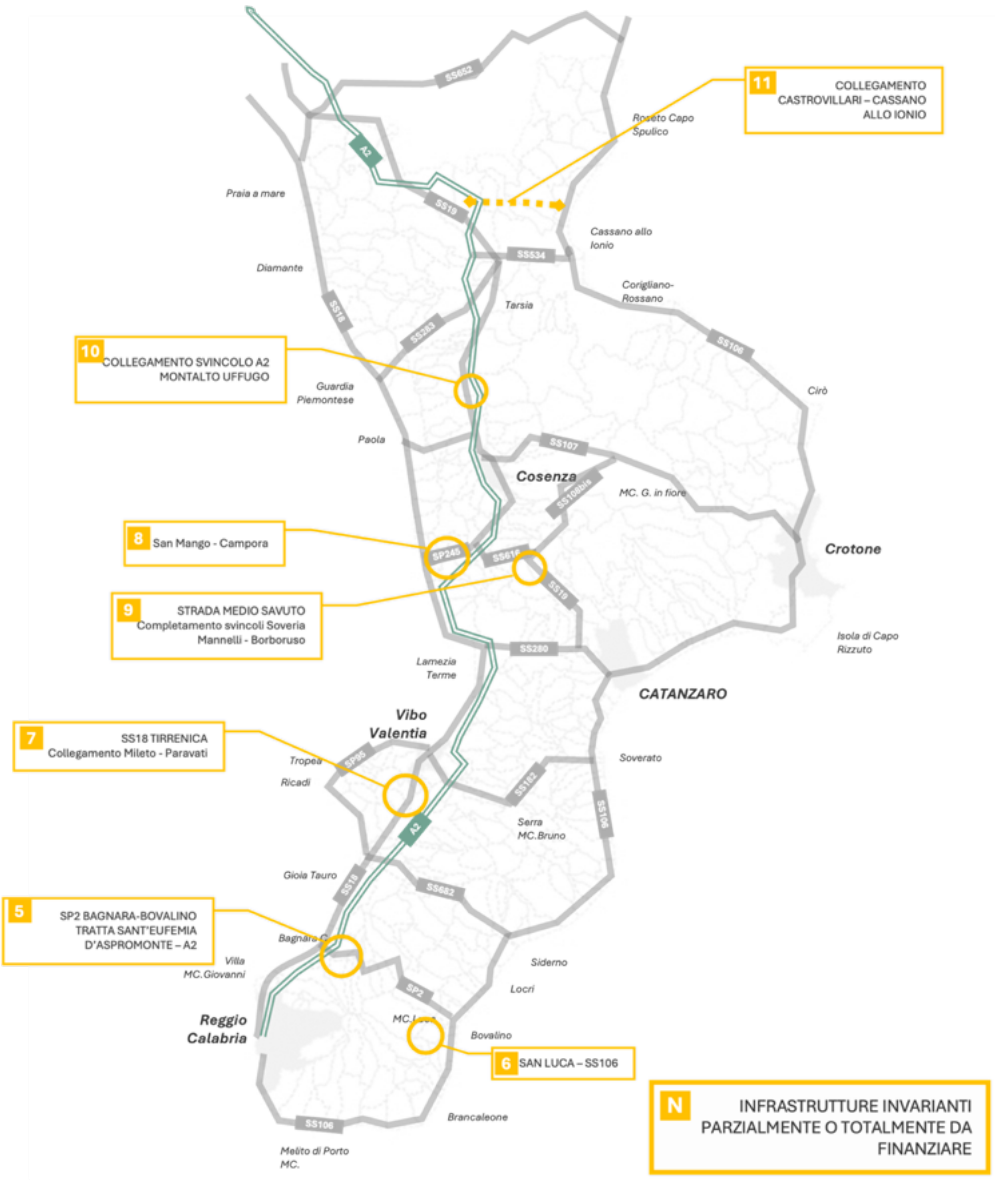


Figura 68 Mappa d'insieme degli interventi di assesment, rigenerazione e messa in sicurezza degli assi primari e secondari

Interventi infrastrutturali da sviluppare con fattibilità

La Regione dispone di **206 milioni di euro** (**114M€** a valere sul POR 21/27 e **92M€** a valere su FSC 21/27) destinati alla definizione degli interventi necessari per migliorare la sicurezza e la funzionalità della rete stradale, soprattutto nei tratti coinvolti da dissesti idrogeologici, frane, erosione costiera e criticità ricorrenti.

Gli interventi riguardanti la viabilità di esodo in caso di calamità naturali sono:

1. SP1 (Ex SS 111);

2. SP 141 – SP 137 – SP 136 – SP 13;
3. SP 128 – SP 129;
4. SP 22-23-35;
5. SP 95 (ex SS 522);
6. SP 56 (ExSS107bis) – SP 61 – SP 31;
7. SP108 – SP237 – SP238 – SP177 – SP180 - SP181 - SP186;
8. Studio connessioni per la direttrice da/a sud di Reggio Calabria.

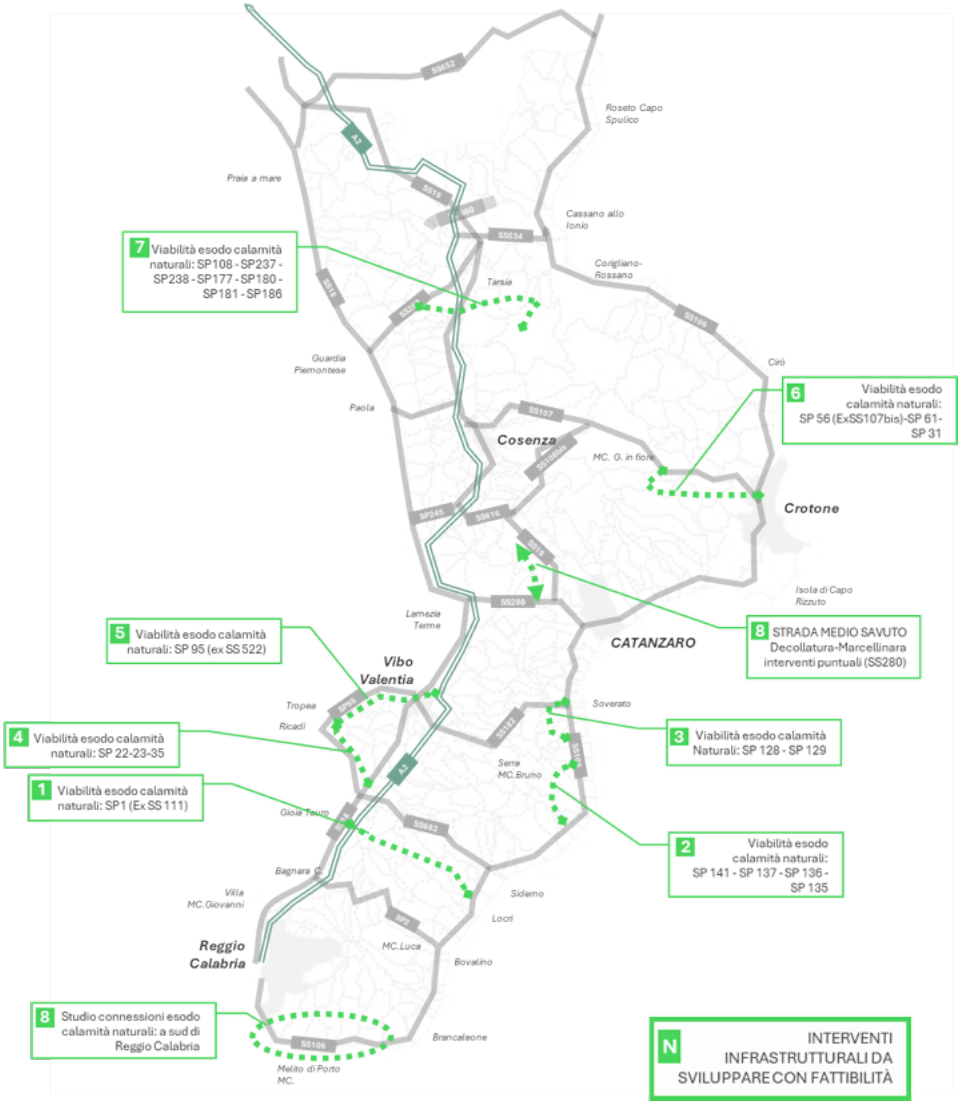


Figura 69 Mappa d'insieme degli interventi infrastrutturali da sviluppare con fattibilità

Interventi di rigenerazione e risanamento puntuali

È prevista la programmazione di interventi di **rigenerazione**, ossia interventi di manutenzione strutturale straordinaria finalizzata ad assicurare ulteriori decenni di vita tecnico-economica alle infrastrutture giunte al termine del proprio cicolo di vita o altre tipologie di intervento per preservare la funzionalità degli assi trasversali principali delle seguenti infrastrutture:

1. SS107 Silana Crotonese;
2. SS280 dei Due Mari;
3. Isola Capo Rizzuto - Le Castella – Crotone;
4. SS682 Jonio Tirreno (interventi puntuali gallerie).

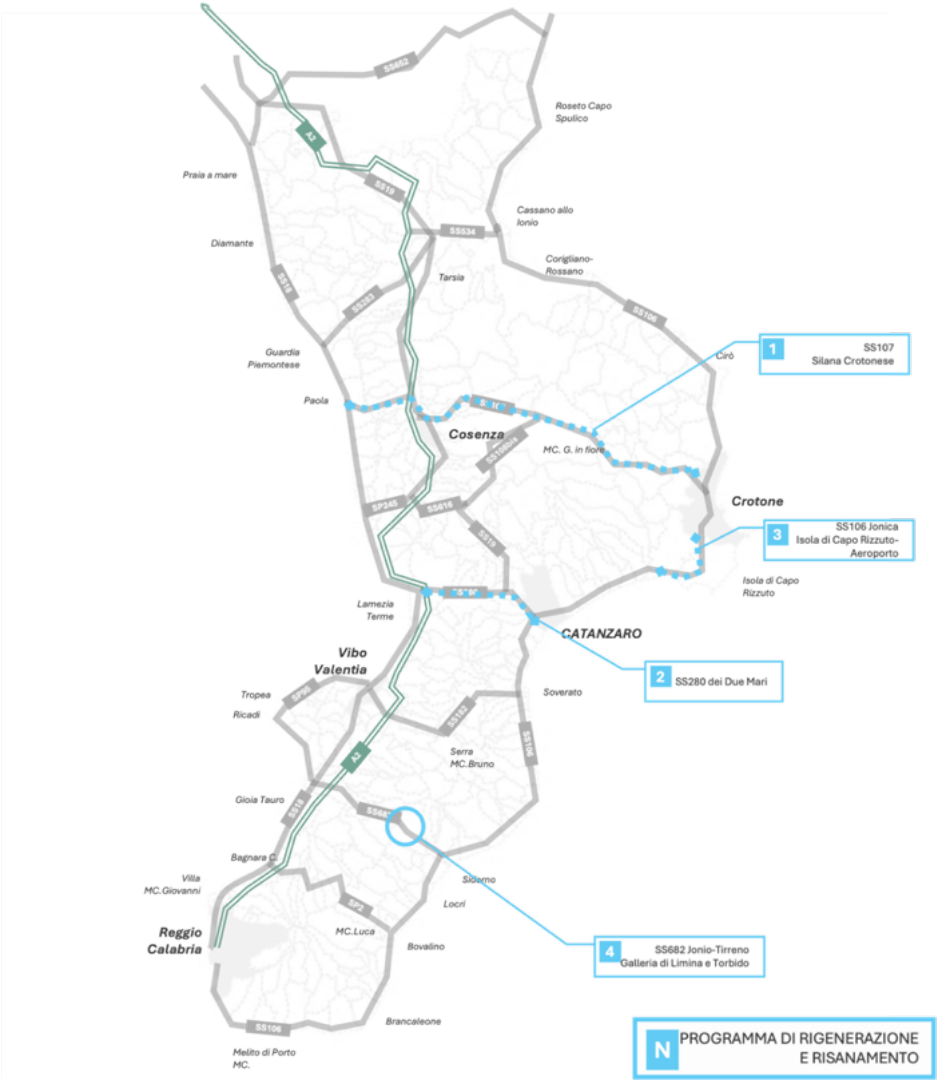


Figura 70 Mappa d'insieme degli interventi di rigenerazione e risanamento puntuali

7.2.2 MC2.2 PROGRAMMA DI ADATTAMENTO E RESILIENZA CLIMATICA

Gli Indirizzi nazionali per la verifica climatica 2021-2027 hanno definito metodologie unificate per garantire l'immunizzazione climatica degli investimenti pubblici. La Calabria ha recepito tali indirizzi attraverso strumenti operativi e linee guida regionali, integrandoli nei processi di progettazione e gestione infrastrutturale.

La Calabria sta strutturando progressivamente le proprie attività di adattamento climatico, orientandosi verso infrastrutture più resilienti, anche grazie al supporto di EIB-JASPERS per l'allineamento agli standard europei e l'assistenza tecnica per la definizione di strategie e progetti coerenti con i requisiti di resilienza e sostenibilità.

In questo quadro, il Programma di Adattamento e Resilienza Climatica consolida il percorso regionale, rafforzando la capacità del territorio di valutare, prevenire e mitigare gli impatti climatici sulle proprie reti strategiche.

Il tema centrale riguarda l'urgenza di dotare la Calabria di un **programma strutturato di adattamento e resilienza climatica delle infrastrutture**.

Il cambiamento climatico sta già producendo effetti significativi sulle infrastrutture e sulla continuità dei servizi di mobilità, generando costi elevati e rilevanti perdite economiche e sociali per il territorio regionale.

In Calabria, la presenza di territori morfologicamente fragili e altamente esposti rende ancora più urgente un intervento strutturato, anche alla luce dell'aumento della frequenza e dell'intensità degli eventi estremi.

Sul territorio regionale si registrano con crescente ricorrenza:

- frane, smottamenti, alluvioni ed esondazioni che compromettono la viabilità primaria e secondaria;
- mareggiate ed erosione costiera che danneggiano le infrastrutture litoranee, comprese quelle stradali e ferroviarie;
- ondate di calore e periodi di siccità che incidono sulla durabilità dei materiali, provocando deformazioni e fessurazioni;
- incendi, venti intensi e precipitazioni violente che possono determinare interruzioni del servizio e danni strutturali.

A tali fenomeni si affiancano dinamiche di lungo periodo, quali l'alterazione dei regimi pluviometrici, l'innalzamento del livello del mare e l'erosione del suolo, che aggravano progressivamente la vulnerabilità del sistema infrastrutturale.

Il **Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici** stima per l'Italia impatti per 150 milioni anno, e nel periodo 2040-2070 costi di 2,85 miliardi di euro. Questo scenario rafforza la necessità di intervenire in modo sistemico e preventivo.

L'**approccio strategico** previsto dal Piano si articola lungo due direttrici:

1) adattamento al cambiamento climatico (resilienza climatica), ossia la capacità delle infrastrutture di resistere e recuperare dagli impatti climatici, attraverso:
    - misure per la **Valutazione di Vulnerabilità e del Rischio Climatico** (*Climate Change Vulnerability and Risk Assessment - CCVRA*);
    - **misure strutturali**, come drenaggi, consolidamento, rinforzi;
    - **misure non strutturali** attraverso il monitoraggio e la predisposizione di piani emergenza;
    - integrazione delle misure di adattamento a cambiamenti climatici negli **strumenti di pianificazione** e nell'elaborazione dei nuovi **progetti.**
2) Mitigazione degli impatti degli inquinanti sul cambiamento climatico, attraverso:
    - la pianificazione integrata in grado di coordinare in modo armonico la pianificazione urbanistica e le politiche dei trasporti;
    - la promozione di sistemi di mobilità che riducano l'impatto ambientale attraverso il **potenziamento del trasporto pubblico**, la realizzazione e l'estensione di **piste ciclabili**, nonché interventi per migliorare la **pedonabilità** e la sicurezza degli utenti più vulnerabili;
    - la diffusione di soluzioni innovative a ridotto impatto ambientale, come i **veicoli a basse emissioni**, l'infrastrutturazione per la ricarica elettrica e sistemi intelligenti di gestione del traffico.

Il **percorso operativo individuato dal Piano** si sviluppa in quattro fasi progressive:

- in primo luogo, la preparazione e la raccolta dei dati, attraverso l'analisi della rete infrastrutturale, degli eventi climatici storici e la costruzione di scenari futuri per individuare i pericoli più rilevanti;
- segue l'analisi di vulnerabilità e rischio, finalizzata a valutare la sensibilità delle infrastrutture ai diversi pericoli, i potenziali danni alla funzionalità e i costi manutentivi attesi, con la mappatura delle aree critiche e la classificazione dei livelli di esposizione;
- la terza fase consiste nell'identificazione e nella valutazione delle misure di adattamento più efficaci, selezionate sulla base di analisi costi-benefici e criteri di priorità;
- infine, la redazione di un Piano d'Azione integrato con gli strumenti di pianificazione territoriale, accompagnato da un sistema di monitoraggio continuo volto a verificare l'efficacia delle misure adottate e ad aggiornarle periodicamente in funzione dell'evoluzione degli scenari climatici.

7.3 MC3. CONNETTERE LA CALABRIA ALLA RETE NAZIONALE AD ALTA VELOCITÀ NAZIONALE

Il tema dell'alta velocità in Calabria rappresenta una delle sfide infrastrutturali più ambiziose e discusse del Mezzogiorno contemporaneo, configurandosi non solo come un potenziamento tecnico dei binari, ma come un vero e proprio progetto di ricucitura territoriale e sociale.

Attualmente, il progetto della nuova linea AV/AC Salerno-Reggio Calabria mira a estendere gli standard europei di velocità oltre l'attuale limite di Salerno.

Il piano complessivo, sostenuto da ingenti investimenti, è suddiviso in lotti funzionali che mirano a ridurre i tempi di percorrenza tra Roma e Reggio Calabria a circa 4 ore (oggi circa 5 ore per i collegamenti veloci).

Oltre al trasporto passeggeri, l'opera riveste un ruolo strategico per l'Alta Capacità, facilitando il transito delle merci verso il porto di Gioia Tauro e potenziando il "corridoio scandinavo-mediterraneo".

Allo stato attuale è in corso la realizzazione del Lotto 1 (Battipaglia – Praia a Mare, al momento nella prima tratta Battipaglia-Romagnano), sono allo studio le soluzioni per la prosecuzione del tracciato a sud. Un intervento di rilievo, non solo per l'Alta Velocità ma anche per l'intera rete ferroviaria dei servizi regionali, è quello del raddoppio della galleria Santomarco tra Paola e Cosenza.

La programmazione ferroviaria in Calabria prevede, quindi, una serie di interventi strategici volti a migliorare l'accessibilità regionale e la connessione con la rete dell'Alta Velocità nazionale.

Gli interventi che interessano questa importante Macroazione (MC3), sono anch'essi ripartiti secondo le tipologie individuate dal Piano, ossia: infrastrutture invarianti finanziate; infrastrutture invarianti parzialmente finanziate ed interventi infrastrutturali da sviluppare con fattibilità.

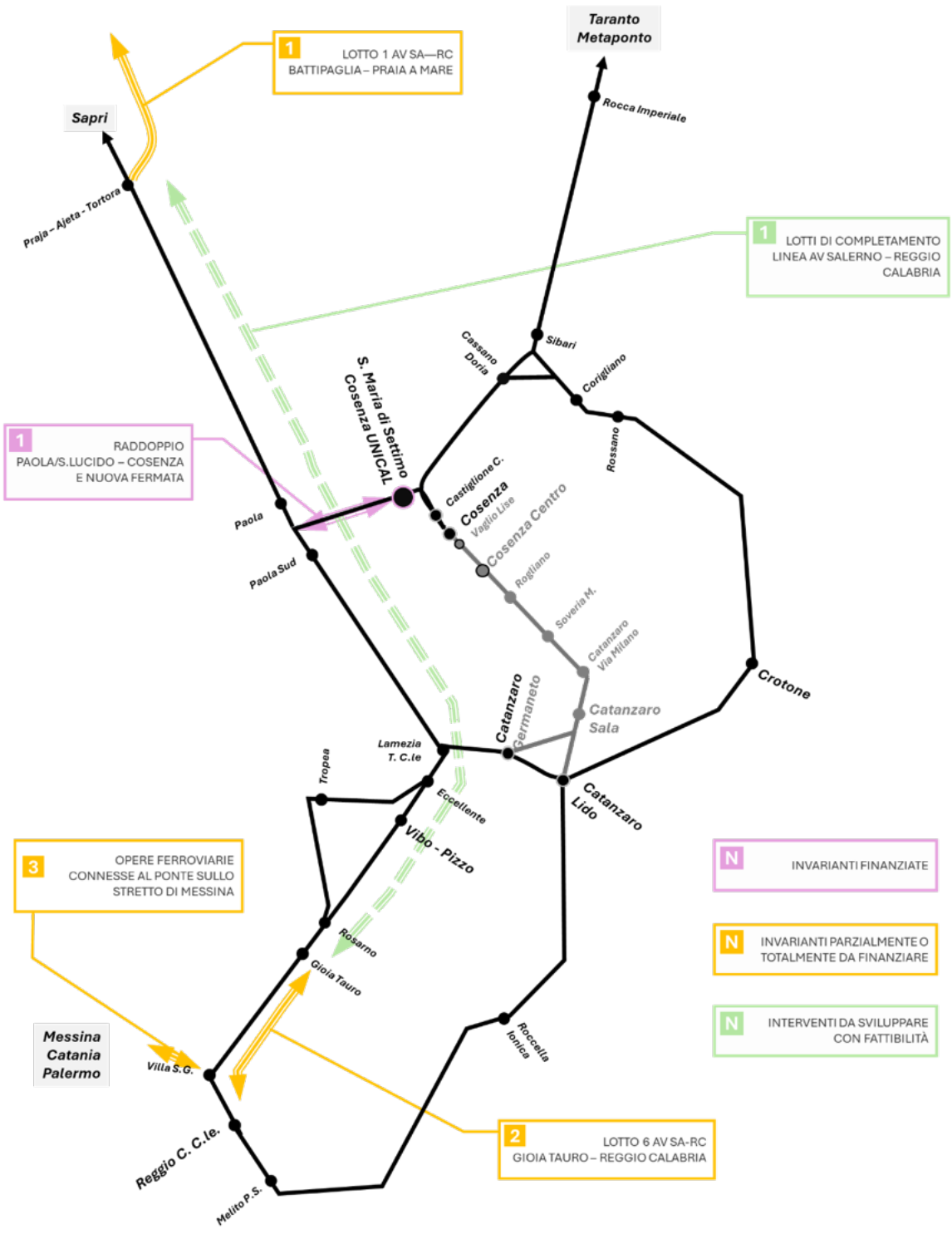


Figura 71 Quadro d'insieme degli interventi alla rete nazionale ad lata velocità

Infrastrutture invarianti finanziate

Tra gli interventi già finanziati rientrano il **raddoppio della galleria Santomarco**, nel tratto Paola–Montegiordano Lucido–Cosenza, insieme alla realizzazione della **nuova fermata AV a servizio dell'Università della Calabri**a e del polo ospedaliero di previsione (fermata di Santa Maria di Settimo).

Questo pacchetto di opere rappresenta un investimento complessivo di **2,13 miliardi di euro** ed è considerato un elemento strutturale destinato a migliorare sia i collegamenti ad alta capacità sia quelli di carattere regionale.

Infrastrutture invarianti parzialmente finanziate

Accanto a questi interventi, si collocano le opere parzialmente finanziate, tra cui il primo lotto della linea AV **Battipaglia–Praia a Mare**, dal valore di **10,98 miliardi di euro**, dei quali **9,94 miliardi già coperti** da fondi disponibili.

A ciò si aggiunge il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo alla tratta **Villa San Giovanni–Gioia Tauro**, rientrante negli accordi tra il governo e la Regione Siciliana, e le opere ferroviarie connesse al futuro ponte sullo Stretto, per un investimento di **1,766 miliardi di euro**, dei quali solo **10 milioni** risultano al momento finanziati per la fase di progettazione.

Interventi infrastrutturali da sviluppare con fattibilità

Ulteriori sviluppi riguardano gli interventi da assoggettare a studi di fattibilità, con particolare riferimento ai lotti di completamento della futura direttrice AV tra **Praia a Mare e Gioia Tauro**, che dovranno essere analizzati attraverso la valutazione comparata di due possibili corridoi: uno **"autostradale"** e uno **"tirrenico"**, ciascuno caratterizzato da specifici vantaggi e criticità.

Il **tracciato definito come *autostradale*** presenta rilevanti complessità tecniche dovute alla morfologia particolarmente articolata del territorio attraversato. Questa configurazione, già oggetto di osservazioni da parte di RFI presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, garantirebbe benefici apprezzabili solo nel caso in cui l'intero percorso fosse completato, con tempistiche non brevemente definibili. La sua realizzazione, tuttavia, permetterebbe un miglioramento dell'accessibilità verso Cosenza e verso diverse aree interne della regione.

Il **tracciato identificato come *tirrenico***, invece, consentirebbe già in fasi progressive una riduzione dei tempi di viaggio, grazie alla struttura per lotti che permette di ottenere vantaggi parziali anche senza il completamento dell'intera tratta. Inoltre, favorirebbe la messa in sicurezza di vari segmenti della linea costiera esposti al rischio di erosione. La presenza di più punti di interconnessione con la rete ferroviaria non AV/AC renderebbe possibile instaurare collegamenti funzionali di interesse regionale, migliorando capacità e velocità del sistema rispetto allo stato attuale.

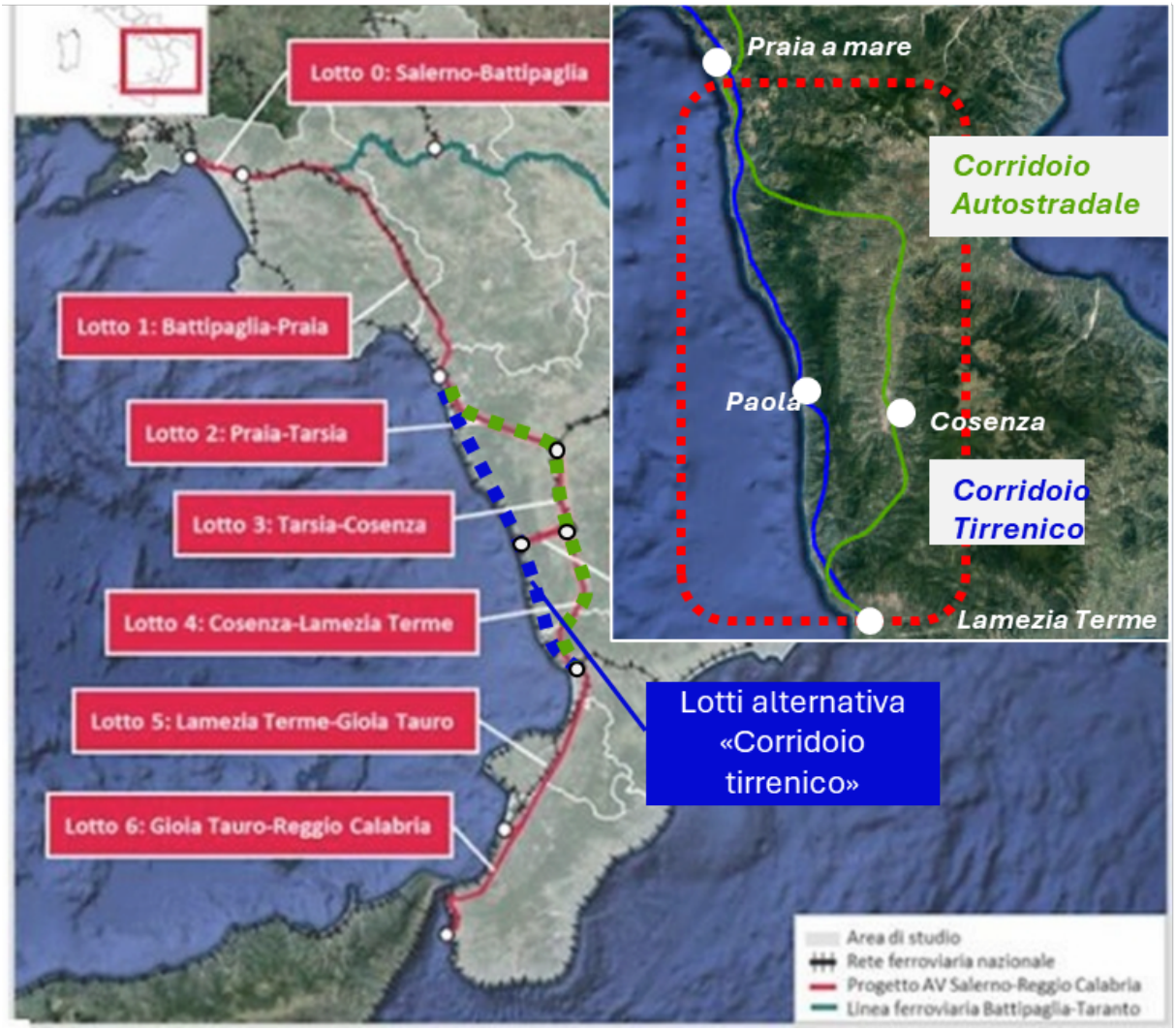


Figura 72 Alternative di tracciato relative ai lotti di completamento: Praia a Mare - Gioia Tauro
Progetto PFTE con Alternative di Tracciato

Nella configurazione vigente, la tratta Battipaglia–Praia a Mare segue un corridoio di riferimento coerente con l'impostazione del tracciato autostradale. Successivamente, in base all'accordo tra Regione Calabria, Regione Siciliana e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, lo sviluppo prioritario riguarda il lotto 6, tra Gioia Tauro e Reggio Calabria.

Va comunque osservato che grazie agli interventi già finanziati miglioreranno significativamente i tempi di viaggio dei servizi Frecciarossa e Italo di collegamento a Roma delle province calabresi come riportato in tabella.

7.4 MC4 METROPOLITANA REGIONALE DELLA CALABRIA E INDIRIZZI PER LA GESTIONE DELLA RETE DI TRASPORTO PUBBLICO

Per la complessità e il grado di rilevanza attribuito a questa macrocategoria (centrale per il PRT), il tema è stato affrontato scindendo le seguenti classi di interventi:

- MC4.1 Metropolitana regionale: programmi attuativi del progetto (struttura dei servizi)
- MC4.2 Programmi del trasporto pubblico su gomma in Calabria (struttura dei servizi)
- MC4.3 Interventi infrastrutturali lungo la rete ferroviaria
- MC4.4 Interventi relativi ai grandi centri della Metropolitana Regionale e opportunità per la riorganizzazione della mobilità urbana

7.4.1 MC4.1 METROPOLITANA REGIONALE: PROGRAMMI ATTUATIVI DEL PROGETTO

La proposta di sviluppo della metropolitana regionale prevede un deciso potenziamento dell'offerta ferroviaria, con l'obiettivo di migliorare la connettività interna e favorire spostamenti più rapidi e diretti tra le principali città della regione.

Il programma dei servizi di metropolitana regionale (2035/2045) introduce **nuove corse dirette** lungo gli assi più strategici, così da collegare in modo più efficiente territori oggi serviti in modo frammentato.

Tra gli interventi principali rientrano collegamenti diretti tra **Cosenza e Catanzaro**, realizzati sfruttando sia la rete esistente sia le tratte delle Ferrovie della Calabria, oltre a relazioni che uniscono **Crotone, Lamezia Terme e Cosenza**, facilitando gli spostamenti trasversali.

A queste si aggiungono relazioni dirette tra **Catanzaro, Crotone e Cosenza**, concepite per dare continuità a un sistema che finora ha sofferto per l'assenza di linee lineari e regolari su percorsi a forte domanda.

L'obiettivo complessivo è quello di costruire un sistema di servizi più intuitivo, riconoscibile e cadenzato, capace di funzionare come un'unica metropolitana regionale estesa su scala territoriale.

Il disegno del servizio punta, infatti, a una **maggiore frequenza e regolarità delle corse**, così da rendere competitivo il trasporto pubblico rispetto agli spostamenti effettuati in auto e rispondere ai fabbisogni quotidiani di studenti, lavoratori e utenti interurbani.

La progettazione dei nuovi collegamenti si inserisce in una visione più ampia che mira a razionalizzare l'intera rete, ridurre le sovrapposizioni, potenziare i nodi di interscambio e semplificare l'accessibilità ai principali poli urbani e territoriali.

Il risultato atteso è un'offerta più strutturata, leggibile e in grado di sostenere la crescita della domanda, **trasformando la rete ferroviaria in un'infrastruttura realmente centrale per la mobilità regionale**.



Figura 73 Schema di Programma dei servizi di metropolitana regionale 2035-45

Il progetto ambizioso di Metropolitana Regionale della Calabria vede da un lato la realizzazione di interventi lungo le infrastrutture esistenti e di nuova realizzazione, tra cui anche le opportunità di integrazione con le principali aree urbane, dall'altro una revisione dei servizi offerti da attuare per successive fasi (indicativamente 2030, 2035, 2045).

Questo evidenzia la natura del piano "dinamico" che ben si adatta all'evoluzione del sistema infrastrutturale definendo programmi dei servizi che evolvono nel tempo fino allo schema "ottimale" proposto. Una prima revisione potrà essere messa in atto a valle dell'approvazione del Piano senza la necessità di attendere il completamento di interventi infrastrutturali.

Il programma, nella sua configurazione di lungo periodo, prevede di raggiunge un volume di circa **12,7 milioni di treni-chilometro all'anno**. La gran parte di questa produzione, pari a **11,45 milioni di treni-chilometro**, interesserà la rete di RFI, mentre le infrastrutture di **Ferrovie della Calabria** saranno interessate da **1,3 milioni di treni chilometro all'anno.**

REGIONE CALABRIA

PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI CALABRIA

N°	Linea	COPPIE AL GIORNO				km	TOTALE KM-ANNO
		FER	SAB	FEST EST	FEST INV		
1*	LINEA 1* (interregionale) Paola – Sibari – Metaponto – Taranto	7	5	2	1	142	594.980
1bis	LINEA 1 Paola – Sibari	7	5	2	1	92	385.480
2*	LINEA 2**(interregionale) Cosenza – Paola – Sapri	9	9	4	2	124	714.984
3	LINEA 3 Cosenza – Corigliano – Crotone – Catanzaro Lido	14	14	7	4	244	2.214.544
4	LINEA 4 Crotone – Catanzaro Lido – Lamezia T. – Cosenza	7	5	2	1	133	557.270
4bis	LINEA 4bis Catanzaro Lido - Lamezia T.	14	14	7	4	47	426.572
5	LINEA 5 Cosenza Unical – Cosenza Centro/Rogliano [FDC]	14	14	7	4	25	226.900
6	LINEA 6 Cosenza – Paola – Lamezia Terme - Reggio Calabria	14	14	7	4	231	2.096.556
7	LINEA 7 Cosenza – Catanzaro [FDC]	7	5	2	1	108	452.520
8	LINEA 8 Soveria Mannelli – Germaneto [FDC]	7	5	2	1	45	188.550
9	LINEA 9 Lamezia Terme – Tropea – Reggio Calabria	14	14	7	4	144	1.306.944
10	LINEA 10 Catanzaro Lido – Reggio Calabria	14	14	7	4	178	1.615.528
11	LINEA 11 Catanzaro Lido – Roccella Ionica	7	5	2	1	66	276.540
12	LINEA 12 Roccella Ionica – Reggio Calabria	7	5	2	1	112	469.280
13	LINEA 13 Melito di Porto Salvo – Villa San Giovanni	21	15	7	4	45	571.230
A/B	Metro Catanzaro Linea CZ città - Cz Lido	28	28	14	7	12	216.720
C	Metro Catanzaro Linea CZ città - Cz Germaneto	28	28	14	7	12	216.720
A/B	Metro Catanzaro Linea CZ città - Cz Lido	14	14	7	4	12	108.912
C	Metro Catanzaro Linea CZ città - Cz Germaneto	14	14	7	4	12	108.912
	Totali	247	227	109	59		**12.749.142**

La **programmazione dei servizi della metropolitana regionale** prevede una chiara articolazione dell'offerta lungo l'intero arco della settimana, con livelli di servizio differenziati tra giorni feriali, sabato e giornate festive.

Nei giorni dal lunedì al venerdì, l'impianto del servizio garantisce un'offerta oraria stabile su tutte le linee per **14 ore al giorno**, con **una coppia di treni ogni ora** come base operativa.

A questa struttura si aggiunge un **rinforzo nelle 7 ore di punta**, che permette un incremento della frequenza nelle fasce orarie di maggiore domanda.

Per quanto riguarda la **metropolitana di Catanzaro**, ogni linea mantiene una cadenza di **30 minuti per 14 ore**, a cui si affianca una frequenza più elevata, **un treno ogni 15 minuti**, durante le 7 ore centrali della giornata.

Sulla linea "**Via Sapri**", la frequenza programmata viene raggiunta anche grazie al contributo dei servizi attualmente previsti dai contratti di servizio delle regioni limitrofe, che mettono a disposizione **5 coppie di corse aggiuntive**[16].

Il sabato mantiene la medesima configurazione base dei feriali, con **14 ore di servizio cadenzato** su tutte le linee, mentre il periodo di rinforzo è lievemente contenuto, passando da **7 a 5 ore di punta**. Le due linee della metro di Catanzaro conservano invece gli stessi standard del servizio feriale, mantenendo sia la frequenza base sia quella intensificata.

[16] Offerta che si raggiunge anche con il mantenimento degli attuali servizi afferenti ai Contratti di Servizio di Campania e Basilicata

Nelle domeniche e nei festivi estivi l'offerta viene modulata in funzione della minore domanda, con un'erogazione pari al **50% del servizio feriale**. Lo stesso principio si applica alle domeniche e ai festivi del periodo invernale, in cui l'offerta si riduce ulteriormente, stabilizzandosi al **50% del livello festivo estivo**.

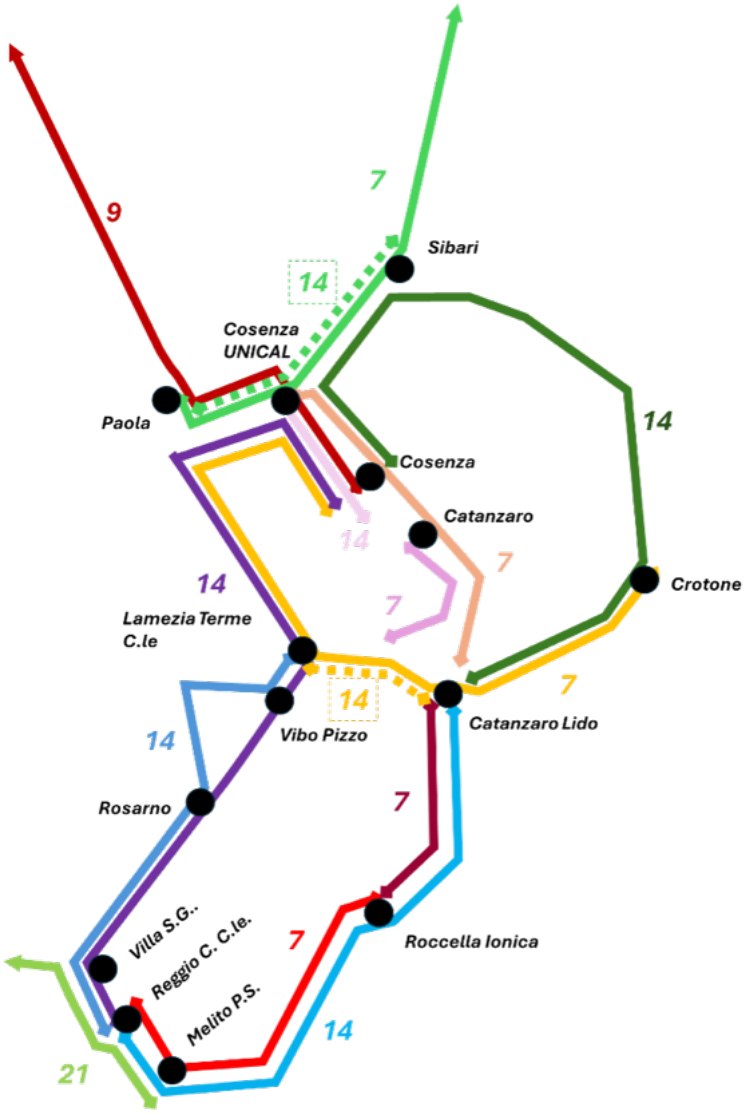


Figura 74 Schema di programma dei servizi di metropolitana regionale 2035-45

Il confronto tra le coppie di collegamenti al giorno attuali e quelle di progetto, per un giorno feriale tipo, mostra l'impatto del nuovo a favore della mobilità sostenibile e del trasporto pubblico locale.

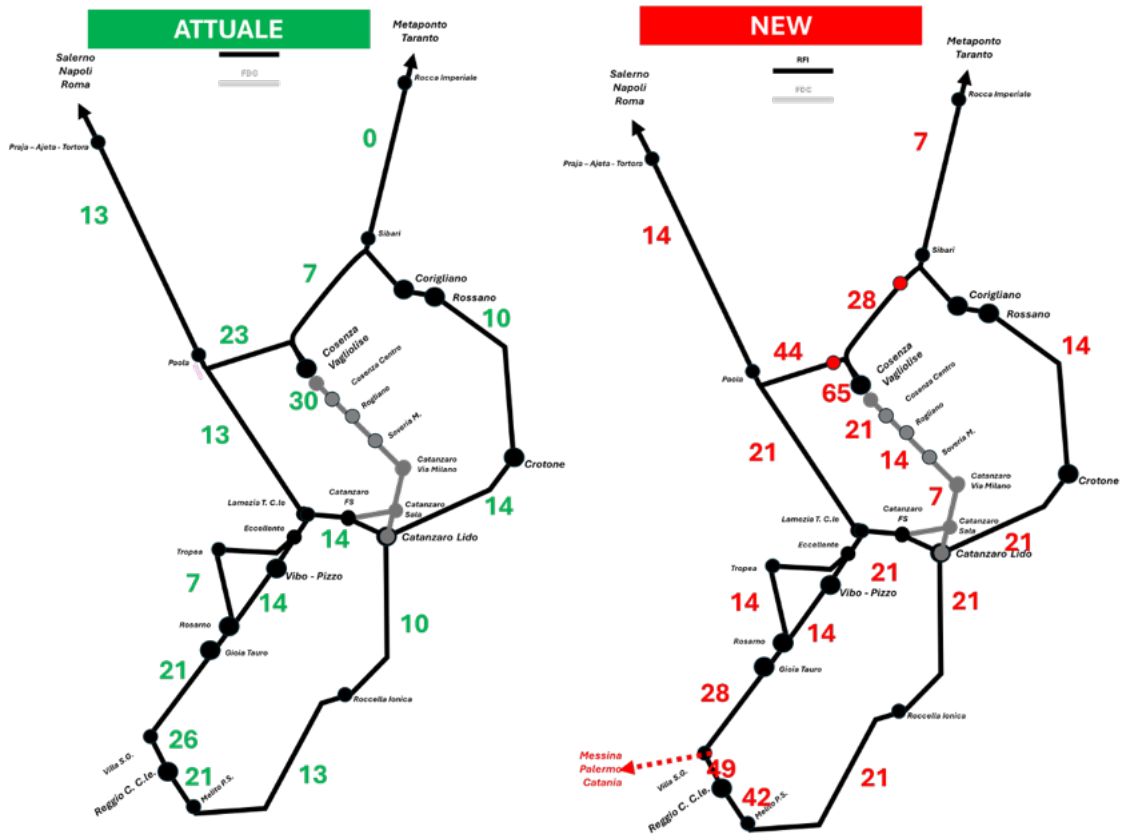


Figura 75 Confronto delle frequenze giornalieri attuali e di progetto

In coerenza con il PRT, sarà necessario **sviluppare un programma dettagliato dei servizi della Metropolitana Regionale** che consideri in modo integrato:

- l'evoluzione progressiva delle infrastrutture ferroviarie, includendo le nuove opere in fase di progettazione o realizzazione, gli interventi di adeguamento e velocizzazione, nonché le modifiche alla rete connesse al potenziamento dei collegamenti regionali e nazionali;
- la disponibilità e l'implementazione del parco rotabile, definendo fabbisogni, tempistiche di approvvigionamento, standard prestazionali, capacità dei mezzi e modalità di esercizio coerenti con i livelli di servizio programmati;
- la gradualità delle fasi di attuazione, assicurando l'allineamento tra l'entrata in esercizio delle infrastrutture e l'evoluzione dell'offerta dei servizi;
- le esigenze di integrazione modale, affinché la metropolitana regionale si coordini efficacemente con i servizi su gomma, i nodi di interscambio e le politiche di mobilità urbana;

- gli obiettivi di efficienza, qualità e affidabilità, con particolare attenzione alla frequenza, regolarità, accessibilità e sostenibilità dei servizi.

7.4.2 MC4.2 PROGRAMMI DEL TRASPORTO PUBBLICO SU GOMMA IN CALABRIA

La riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale in Calabria dovrà basarsi su un nuovo assetto complessivo che integri in modo coerente l'evoluzione della Metropolitana Regionale e le esigenze di mobilità dei territori.

Il programma dovrà avere carattere di gradualità ispirandosi a criteri di modularità progressiva.

Nel confronto tra la situazione attuale e quella prevista a progetto, l'offerta ferroviaria crescerà in modo significativo:

- i servizi Trenitalia passeranno da poco più di 6,46 milioni di treni-km annui a circa 11,45 milioni (+73%);
- mentre quelli di Ferrovie della Calabria aumenteranno da 900 mila a oltre 1,3 milioni di treni-km.

Nel complesso, ciò determina un incremento di oltre **5,38 milioni di treni-km annui**, pari a un aumento superiore al 70% rispetto all'offerta attuale.

	km anno attuali	*km anno progetto*	*Delta vett-km*
Trenitalia	6.464.334	**11.447.732**	+4.983.398
FdC	900.000	**1.301.410**	+401.410
Totali	**7.364.334**	**12.749.142**	**+5.384.808**

Questo salto di scala non rappresenta soltanto un potenziamento tecnico, ma costituisce una vera opportunità per il sistema regionale dei trasporti.

Entro il 2035, la progressiva disponibilità delle nuove infrastrutture consentirà di ridefinire l'intera architettura del servizio pubblico. Nel frattempo, saranno necessarie fasi intermedie, con adeguamenti dell'offerta e interventi puntuali su tratte strategiche quali il Baffo di Sibari, la linea Cosenza–Catanzaro di Ferrovie della Calabria e la galleria Santomarco.

L'incremento dei servizi ferroviari comporterà una riorganizzazione complessiva del trasporto su gomma, con l'obiettivo di eliminare sovrapposizioni tra bus e ferrovia e rendere il sistema più efficiente e coerente con i nuovi standard di mobilità.

In questo quadro il trasporto su gomma assumerà prevalentemente una funzione di adduzione alle linee ferroviarie principali, mentre nelle aree interne e a domanda debole saranno determinanti soluzioni flessibili e su richiesta.

Il raggiungimento di risultati efficaci dipenderà anche da un utilizzo più efficiente delle risorse economiche, attraverso la revisione delle tariffe ferroviarie e una redistribuzione più favorevole del Fondo Nazionale dei Trasporti, tenendo conto delle differenti risorse necessarie per l'offerta di servizi ferroviari e di TPL su gomma.

In sintesi, il Programma dovrà definire la riorganizzazione dei servizi di TPL attraverso:

- la **definizione di un modello integrato** basato sull'uso congiunto delle linee ferroviarie (Metropolitana Regionale), del trasporto su gomma di linea (rete portante) e dei servizi su gomma Demand Responsive (bus on demand). Le linee extraurbane su gomma saranno attivate lungo le direttrici non servite dalla rete ferroviaria o come servizi di adduzione alle stazioni, qualora i flussi di passeggeri ne giustifichino l'attivazione. Nelle aree a domanda debole, o nelle fasce orarie con bassi livelli di utenza, il sistema sarà integrato da servizi di trasporto on demand, più flessibili e aderenti alle esigenze locali. Il Piano definirà inoltre le linee di indirizzo per la redazione dei Piani di Trasporto Pubblico Urbano, al fine di garantire coerenza tra servizi urbani, extraurbani e ferroviari all'interno di un modello regionale integrato;
- la definizione della struttura e dei meccanismi di clearing del sistema tariffario integrato ferro/gomma;
- l'individuazione dei **costi e dei ricavi standard per i diversi servizi**, nonché dei criteri di ripartizione delle risorse del FNT e regionali ad essi collegate;
- la **progressione temporale del Programma** dei servizi in relazione alla disponibilità degli investimenti realizzati per la Metropolitana Regionale;
- l'analisi delle diverse modalità di aggiudicazione dei **contratti di servizio** (in-house o affidamento a gara per lotti), con i relativi vantaggi e svantaggi.

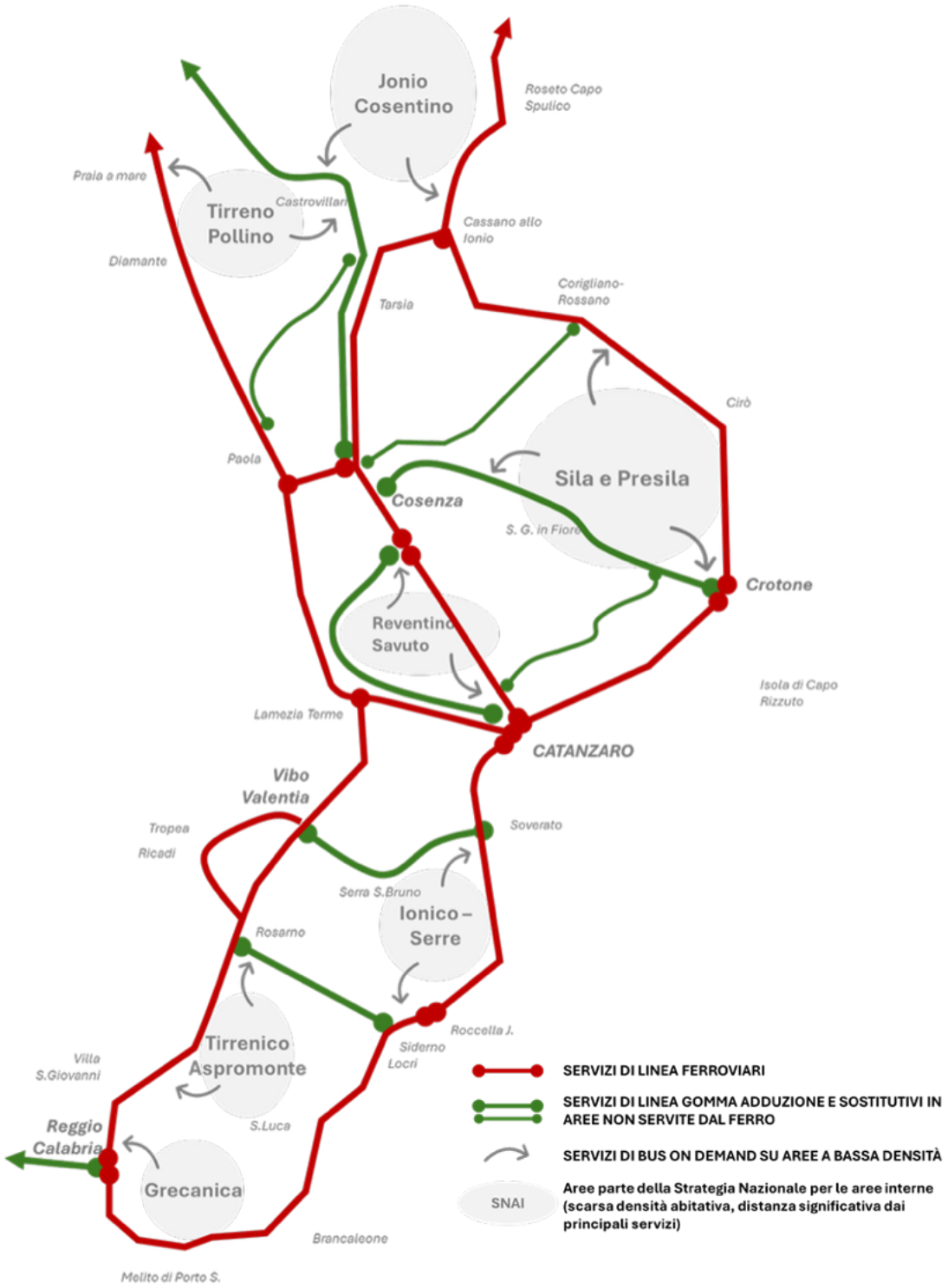


Figura 76 Schema concettuale di riorganizzazione della rete di TPL

Dovrà inoltre essere previsto **l'obbligo immediato di informatizzazione di orari e percorsi per i sistemi di infomobilità**, nonché l'individuazione di un soggetto tecnico regionale responsabile della programmazione, dell'assistenza tecnica agli affidamenti e del monitoraggio dei servizi di TPL.

7.4.3 MC4.3 INTERVENTI INFRASTRUTTURALI LUNGO LA RETE FERROVIARIA

Gli interventi previsti dal Piano si articolano, anche in questo caso, in interventi invarianti finanziati, interventi invarianti parzialmente finanziate ed interventi da sviluppare con progetti di fattibilità.

Interventi invarianti finanziati

Il quadro degli interventi ferroviari presenta un ampio insieme di opere già finanziate, finalizzate a migliorare la velocità, la capacità e l'accessibilità della rete.

Tra gli interventi invarianti già coperti da finanziamento spicca, come già accennato, il **raddoppio della tratta Paola–Montalto Uffugo–Cosenza**, che include la realizzazione della nuova fermata AV "Cosenza–UNICAL" e la **ristrutturazione della galleria Santomarco**[17].

Accanto a questi interventi, risultano completamente finanziati anche il **baffo di Sibari**, la **velocizzazione della linea jonica e della trasversale Catanzaro Lido–Lamezia Terme**, oltre alla **elettrificazione della linea Catanzaro Lido–Roccella Jonica**.

Rientra tra gli interventi finanziati anche l'**ammodernamento della linea a scartamento ridotto Cosenza–Catanzaro** delle Ferrovie della Calabria, che include la variante di Marzi, composta da circa 3 km di galleria e un ponte, per un valore di 280 milioni di euro.

È già finanziato anche il completamento della **Metropolitana di Catanzaro**, per un valore di 8,1 milioni di euro.

A questi interventi si sommano quelli previsti da RFI per l'adeguamento e ammodernamento delle stazioni ferroviarie di Scalea - S. Domenico di Talao (concluso), Vibo Valentia - Pizzo (concluso), Crotone, Lamezia Terme Centrale, Rosarno, Fermata di Reggio Calabria Museo Lido.

Complessivamente, questi interventi ferroviari invarianti comportano un ammontare di finanziamenti pari a **3,82 miliardi di** euro, rappresentando la base strutturale per la futura Metropolitana Regionale della Calabria.

[17] Quest'opera rappresenta un investimento complessivo di 2,13 miliardi di euro e costituisce un cardine sia per i futuri servizi Alta Velocità/Alta Capacità sia per l'intero sistema ferroviario regionale.

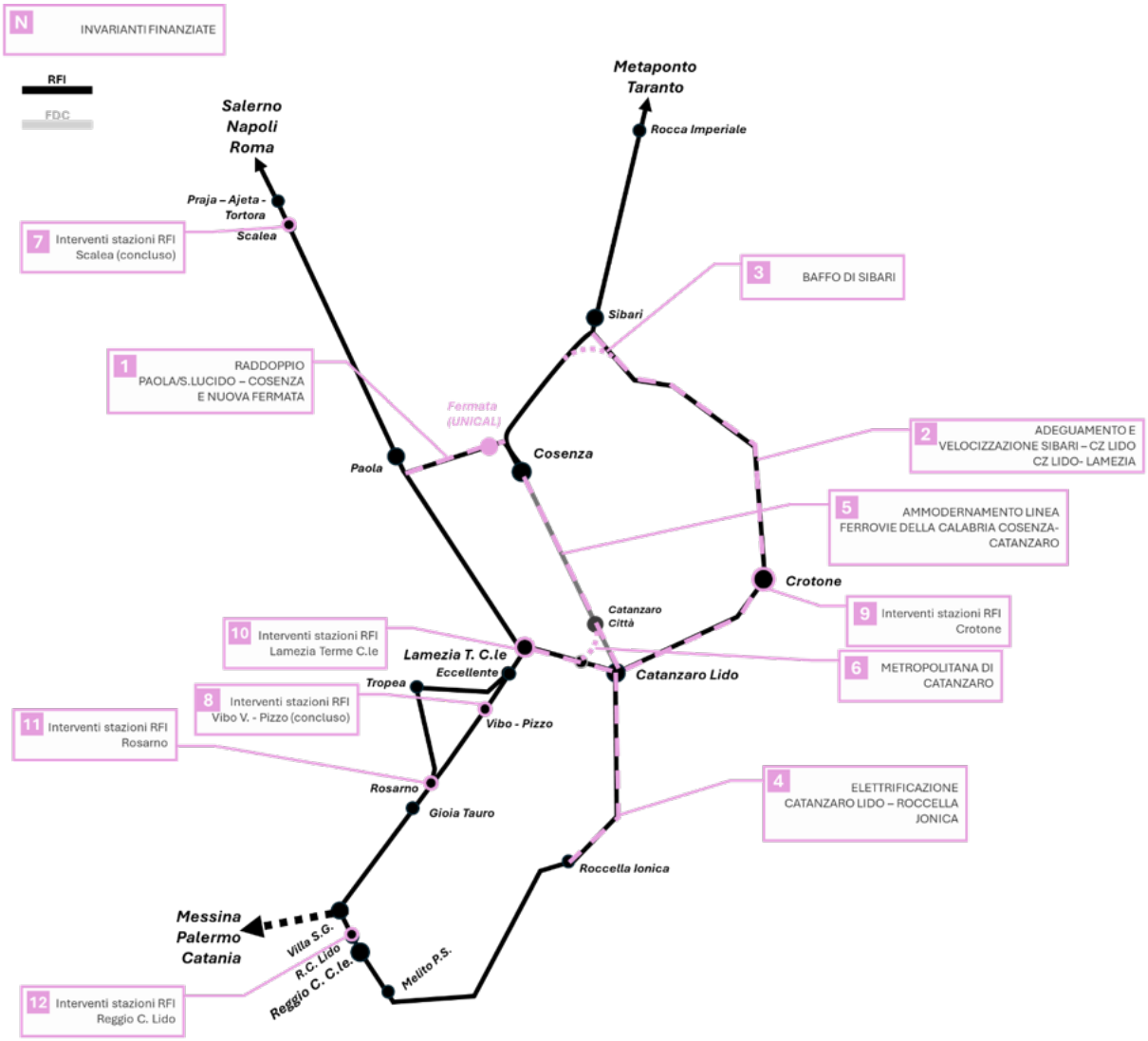


Figura 77 Quadro d’insieme degli interventi invarianti finanziati

ID	Denominazione intervento	Tipologia intervento	FINANZIAMENTO [M€]
1	Raddoppio Paola/MC. Lucido - Cosenza (galleria Santomarco) comprensivo della nuova stazione – Santa Maria – a servizio del territorio e del polo universitario di Rende	INVARIANTE FINANZIATA *(intervento riguardante sia le connessioni AV/AC che la rete di servizi locali)*	2127
2	Adeguamento e velocizzazione linea ferroviaria jonica e trasversale Lamezia Terme - Catanzaro Lido: Sibari - CZ Lido, CZ Lido - Lamezia terme	INVARIANTE FINANZIATA	940
3	Baffo di Sibari	INVARIANTE FINANZIATA	
4	Eletrificazione Catanzaro Lido - Roccella Jonica	INVARIANTE FINANZIATA	270
5	Ammodernamento della linea Cosenza-Catanzaro di Ferrovie della Calabria	INVARIANTE FINANZIATA	280
6	Metropolitana di Catanzaro	INVARIANTE FINANZIATA	8,1
7	Interventi presso stazioni ferroviarie Scalea - S. Domenico Talao	INVARIANTE FINANZIATA *(intervento completato)*	9,5
8	Interventi presso stazioni ferroviarie Vibo Valentia - Pizzo	INVARIANTE FINANZIATA *(intervento completato)*	6,8
9	Interventi presso stazioni ferroviarie Crotone	INVARIANTE FINANZIATA	9,2
10	Interventi presso stazioni ferroviarie Lamezia Terme Centrale	INVARIANTE FINANZIATA	23,5
11	Interventi presso stazioni ferroviarie Rosarno	INVARIANTE FINANZIATA	5,0
12	Interventi presso stazioni ferroviarie Fermata di Reggio Calabria Museo Lido	INVARIANTE FINANZIATA	3,0

Interventi invarianti parzialmente finanziati

Gli interventi ferroviari classificati come invarianti ma **parzialmente o totalmente da finanziare** presentano invece un fabbisogno aggiuntivo significativo.

Il totale degli investimenti necessari per questa categoria ammonta a **2,25 miliardi di euro**, a fronte dei quali risultano finanziati **26 milioni di euro**.

Tra questi interventi rientrano le **opere ferroviarie di connessione al Ponte sullo Stretto di Messina**, che interessano sia il lato calabrese sia quello siciliano.

Si tratta di opere strategiche per integrare l'attraversamento stabile nella rete nazionale e regionale, con un fabbisogno pari a **1,766 miliardi di euro**, dei quali **10 milioni** destinati alle attività di progettazione risultano al momento disponibili.

Figura, inoltre, tra gli interventi da completare la **elettrificazione della tratta Roccella Jonica – Melito di Porto Salvo**, che richiede **368 milioni di euro**, dei quali **2 milioni** risultano finanziati.

Sono parte di questo set di interventi pianificati da RFI presso le stazioni ferroviarie di Sibari, Cosenza, Catanzaro Lido, Hub di Villa S. Giovanni per migliorarne fruibilità e facilità di interscambio.

Rientra in questa categoria anche la **nuova fermata di Cassano allo Ionio** lungo la linea Sibari–Paola/Cosenza, intervento per cui non risulta ancora allocata una quota finanziaria specifica.

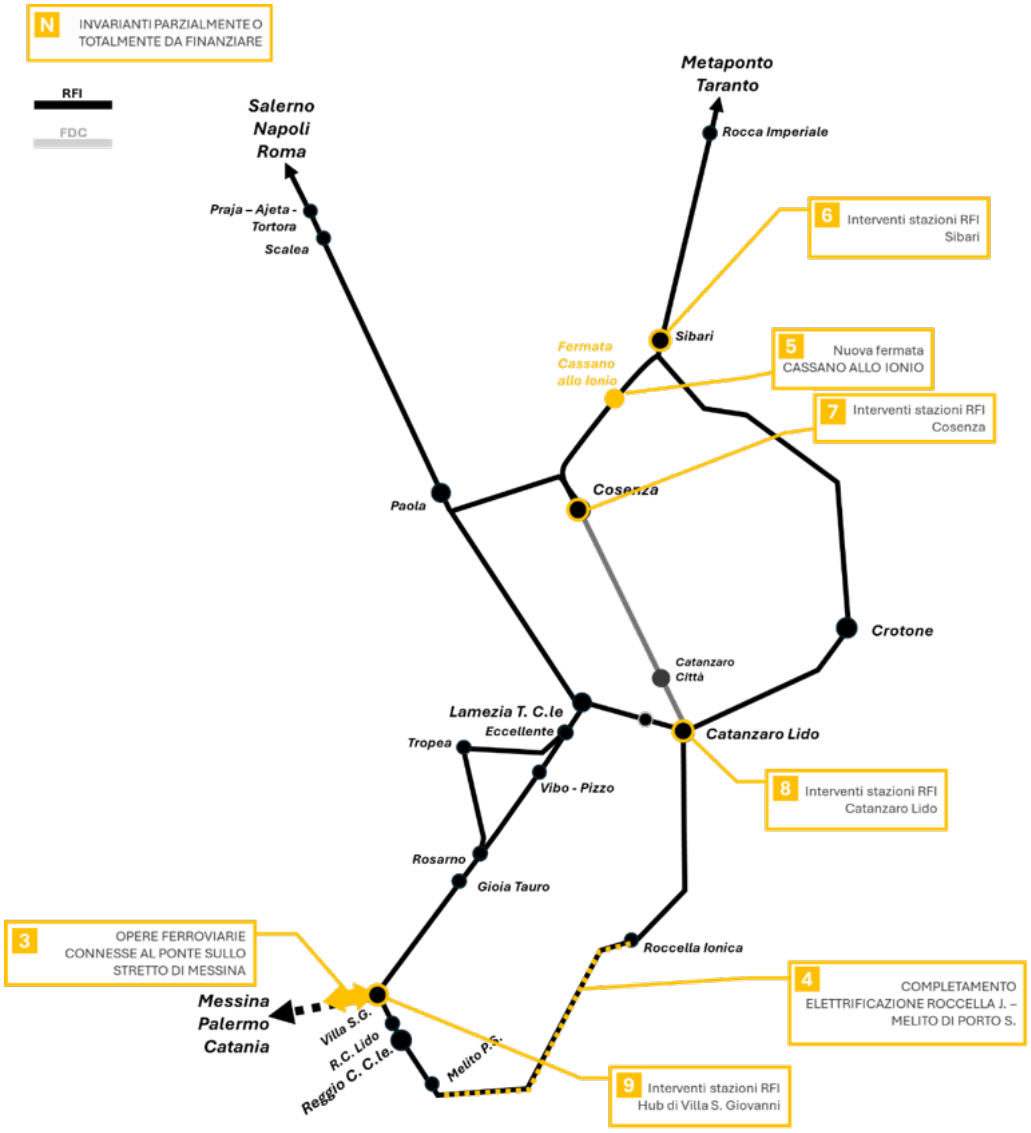


Figura 78 Quadro d'insieme degli interventi invarianti parzialmente finanziati

ID	Denominazione intervento	Tipologia intervento	COSTO [M€]	RISORSE DISPONIBILI [M€]
3	Opere ferroviarie di connessione al Ponte dello Stretto di Messina (Sicilia e Calabria)	INVARIANTI PARZIALMENTE O TOTALMENTE DA FINANZIARE (intervento riguardante sia le connessioni AV/AC che la rete di servizi locali)	1766	10
4	Completamento elettrificazione Roccella Jonica - Melito di Porto Salvo	INVARIANTI PARZIALMENTE O TOTALMENTE DA FINANZIARE	368	2
5	Nuova fermata lungo la Sibari - Paola/Cosenza a Cassano allo Ionio	INVARIANTI PARZIALMENTE O TOTALMENTE DA FINANZIARE	-	-
6	Interventi presso stazioni ferroviarie Sibari	INVARIANTI PARZIALMENTE O TOTALMENTE DA FINANZIARE	12,2	-
7	Interventi presso stazioni ferroviarie Cosenza	INVARIANTI PARZIALMENTE O TOTALMENTE DA FINANZIARE	12,5	-
8	Interventi presso stazioni ferroviarie Catanzaro Lido	INVARIANTI PARZIALMENTE O TOTALMENTE DA FINANZIARE	6,2	-
9	Interventi presso stazioni ferroviarie Hub di Villa S. Giovanni	INVARIANTI PARZIALMENTE O TOTALMENTE DA FINANZIARE	60,0	13,8

Interventi da sviluppare con progetti di fattibilità

Gli interventi da sviluppare mediante studi di fattibilità includono elementi essenziali per completare la visione della Metropolitana Regionale.

Tra questi spicca la proposta della **Metropolitana di Cosenza**, articolata in due componenti:

- l'estensione della rete RFI fino a Cosenza Centro, per circa 3 km;
- e l'estensione verso nord della rete delle Ferrovie della Calabria fino a Castiglione Cosentino, al servizio dell'Università della Calabria e della futura area ospedaliera.

Si tratta di interventi fondamentali per creare un nodo multimodale efficiente nell'area urbana più popolosa della regione.

Un secondo pacchetto progettuale riguarda la cosiddetta **Metropolitana della Città dello Stretto**, mirata a strutturare un sistema ferroviario metropolitano continuo tra Villa San Giovanni e la fermata Reggio Calabria Aeroporto.

L'intervento prevede anche lo sviluppo di collegamenti diretti tra il terminal aeroportuale e la rete ferroviaria, oltre al coordinamento con i progetti in corso finanziati dal programma PN Metro Plus.

Ulteriore intervento strategico è la riorganizzazione degli scambi della **stazione di Lamezia Terme Centrale**, attraverso la realizzazione del cosiddetto "baffo ferroviario", che consentirebbe instradamenti diretti e tempi di percorrenza ridotti lungo le principali direttrici della regione.

A ciò si affianca il **progetto del "baffo di Paola**", volto a migliorare le connessioni tra Cosenza e la dorsale tirrenica meridionale, potenziando la capacità e la resilienza dei collegamenti ferroviari.

A completamento del quadro vi è **il piano per la riduzione delle interferenze con la viabilità legate ai passaggi a livello (PL)**, che prevede una classificazione delle priorità e un approccio sistemico alla progressiva eliminazione o messa in sicurezza dei punti critici.

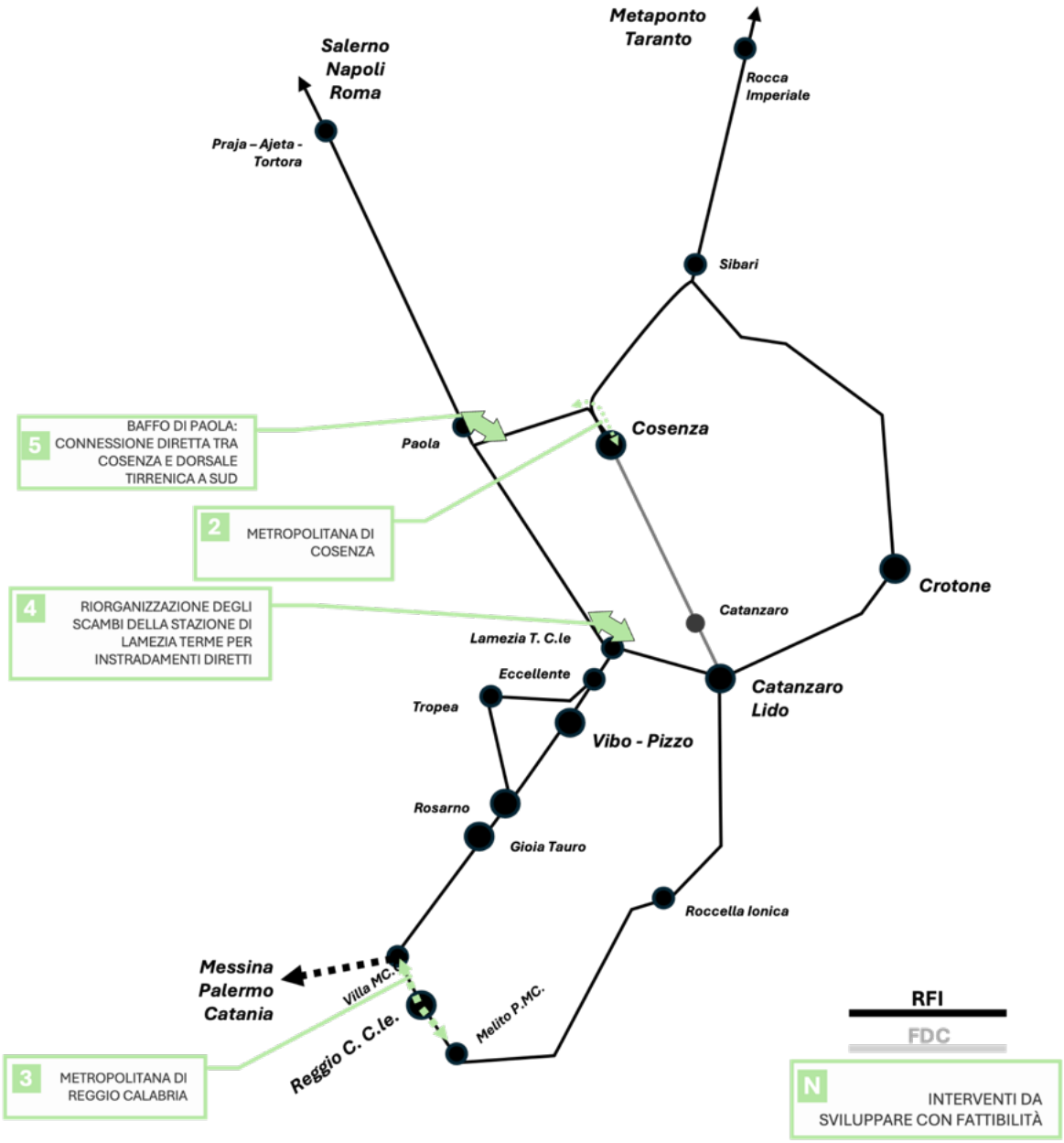


Figura 79 Quadro d'insieme interventi da sviluppare con progetti di fattibilità

ID	Denominazione intervento	Tipologia intervento
2	Metropolitana di Cosenza: - estensione della rete Rfi a Cosenza Centro (3 km circa) - estensione a nord della rete Ferrovie della Calabria a Castiglione Cosentino (UNICAL e futura area ospedale)	INTERVENTI DA SVILUPPARE CON FATTIBILITÀ
3	Metropolitana della città dello Stretto: - Strutturare un servizio ferroviario metropolitano tra le fermate ferroviarie che tra Villa San Giovanni e la fermata Reggio Calabria Aeroporto - Studio di collegamenti tra l'aerostazione e il sistema ferroviario - Coordinamento e coerenza con le progettualità in corso da finanziamento PN Metro PLUS	INTERVENTI DA SVILUPPARE CON FATTIBILITÀ
4	Riorganizzazione degli scambi della stazione di Lamezia Terme per instradamenti diretti ***(baffo ferroviario)***	INTERVENTI DA SVILUPPARE CON FATTIBILITÀ
5	Baffo di Paola: miglioramento connessioni tra Cosenza e la dorsale tirrenica a sud	INTERVENTI DA SVILUPPARE CON FATTIBILITÀ
-	Piano per la riduzione delle interferenze con la viabilità (PL) con definizione delle priorità	INTERVENTI DA SVILUPPARE CON FATTIBILITÀ

7.4.4 MC4.4 INTERVENTI RELATIVI AI GRANDI CENTRI DELLA METROPOLITANA REGIONALE E OPPORTUNITÀ PER LA RIORGANIZZAZIONE DELLA MOBILITÀ URBANA

Gli interventi previsti dal Piano riguardano i nodi urbani di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria. Anche in questo caso le previsioni del Piano si dividono in interventi invarianti finanziati ed interventi da sviluppare con progetti di fattibilità

7.4.4.1 Nodo di Catanzaro

La metropolitana di Catanzaro costituisce un intervento strategico finalizzato a migliorare i collegamenti interni alla città e quelli verso il Polo Direzionale regionale situato nell'area di Germaneto, che ospita la Cittadella Regionale e l'Università.

Il sistema prevede due linee principali, una **connessione diretta tra Germaneto e Catanzaro Città e una seconda relazione tra Catanzaro Lido e Catanzaro Città**. L'interscambio tra i due percorsi è garantito dalla fermata Dulcino, nodo che consente ai passeggeri di passare agevolmente da una linea all'altra e di distribuire i flussi lungo le diverse direttrici della rete.

I capolinea di Germaneto e Catanzaro Lido sono progettati per assicurare l'integrazione con la rete ferroviaria nazionale, favorendo combinazioni efficienti tra mobilità urbana, regionale e a più lunga percorrenza.

La configurazione dell'infrastruttura consente di raggiungere poli strategici come l'Università, la Cittadella Regionale, il centro cittadino e le principali aree residenziali.

Il tracciato include una tratta a cremagliera, elemento tecnico necessario per superare le notevoli pendenze del territorio, garantendo la continuità del servizio anche nelle aree collinari.

L’intera infrastruttura è concepita per assicurare un’elevata accessibilità e continuità dei collegamenti, riducendo i tempi di spostamento e offrendo un’alternativa competitiva all’uso dell’auto privata.

Sono previste possibili estensioni future della linea verso ulteriori zone urbane, tra cui aree di espansione residenziale e quartieri attualmente meno serviti. Nel disegno complessivo del sistema rientra anche il recupero di infrastrutture esistenti, come il percorso meccanizzato in stato di dismissione, che potrebbe essere riattivato per migliorare il collegamento pedonale tra la stazione Sala e la funicolare verso il centro storico. Tale recupero contribuirebbe a rafforzare l’intermodalità tra trasporto pubblico su ferro, mobilità urbana e percorsi pedonali assistiti.

Il progetto della metropolitana punta a realizzare una rete moderna, integrata e sostenibile, pensata per ridurre la congestione, aumentare la qualità dei servizi di mobilità e migliorare l’accessibilità ai principali poli istituzionali, formativi e residenziali della città. L’infrastruttura rappresenta un tassello centrale nella trasformazione del sistema dei trasporti urbano e regionale, con l’obiettivo di favorire una mobilità più efficiente, affidabile e orientata allo sviluppo sostenibile.

La realizzazione delle nuove infrastrutture rappresenta una importante opportunità da cogliere per lo sviluppo di ulteriori interventi che favoriscano l’intermodalità, come ad esempio:

- l’individuazione di spazi da dedicare allo scambio modale bus-metro e auto-metro (es. area Park alla base della funicolare a Sala, Catanzaro Lido e Germaneto/Cittadella);
- il coordinamento orario dei servizi di pubblico trasporto in capo ai diversi gestori della sede fissa e del gommato;
- il miglioramento dell’accessibilità tra la stazione Sala e la base della funicolare che porta al centro città (es. recupero del percorso meccanizzato in disuso) per intermodalità TPL-piedi.

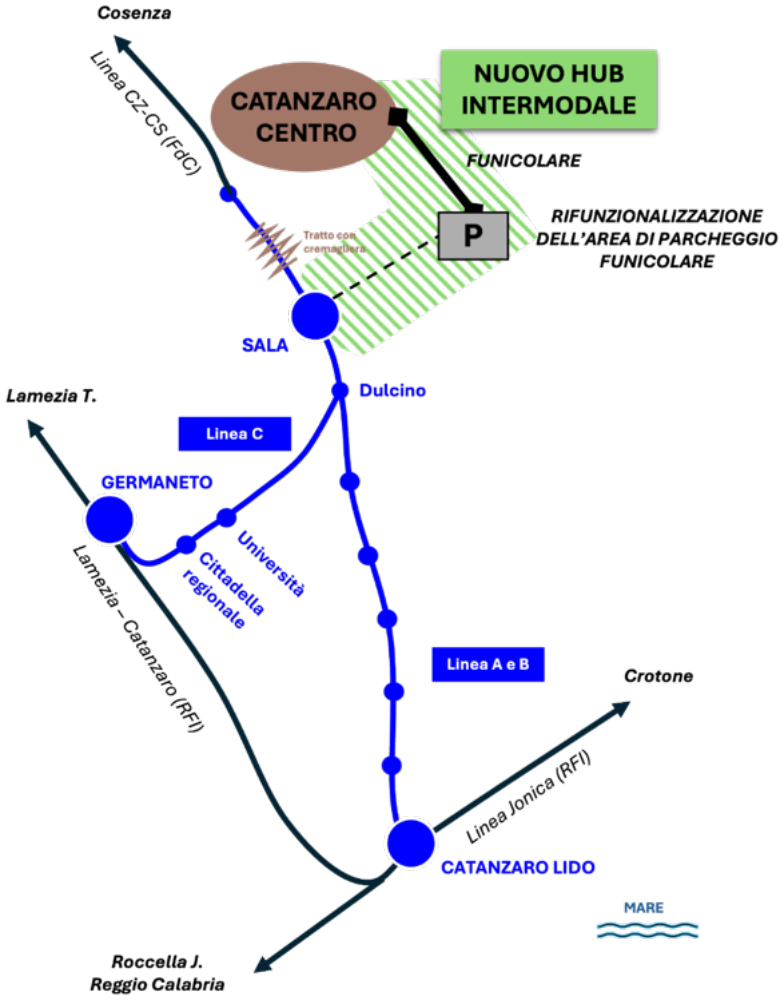


Figura 80 Schema Nodi di Catanzaro

7.4.4.2 Nodo di Cosenza

La rete infrastrutturale metropolitana **dell'area urbana di Cosenza** è oggetto di uno studio di fattibilità che prevede l'integrazione tra la rete ferroviaria RFI e quella delle Ferrovie della Calabria grazie all'utilizzo di un "terzo binario" tra la futura stazione di Santa Maria di Settimo e Cosenza Centro.

L'Università della Calabria è localizzata nel territorio di Rende, che insieme ai quartieri di Roges e Quattromiglia forma un unico continuum urbano verso nord rispetto alla città di Cosenza. In quest'area, caratterizzata dalla concentrazione delle principali infrastrutture di livello regionale e provinciale, è prevista anche la realizzazione del nuovo polo ospedaliero, collocato in prossimità dell'Università.

Lo studio definisce un insieme di interventi strategici per migliorare l'accessibilità ai poli universitari, ospedalieri e urbani, con particolare riferimento a due sviluppi infrastrutturali principali:

- **estensione della rete RFI verso Cosenza Centro**, con un nuovo tratto ferroviario di circa 3 km;
- **prolungamento della linea delle Ferrovie della Calabria fino a Castiglione Cosentino, in un primo periodo,** con un'estensione di circa 5 km per permettere l'accesso diretto all'area universitaria (UniCal) e al futuro ospedale.

Nel lungo periodo, si introduce lo **sviluppo di una nuova stazione di testa per la rete FDC nei pressi della futura fermata ferroviaria Santa Maria di Settimo**, collocata allo sbocco della galleria Santomarco. Quest'area, infatti, rappresenta un punto strategico in cui convergono il nuovo svincolo dell'autostrada A2, i collegamenti viari e ferroviari con Cosenza, Rende e l'Università della Calabria.

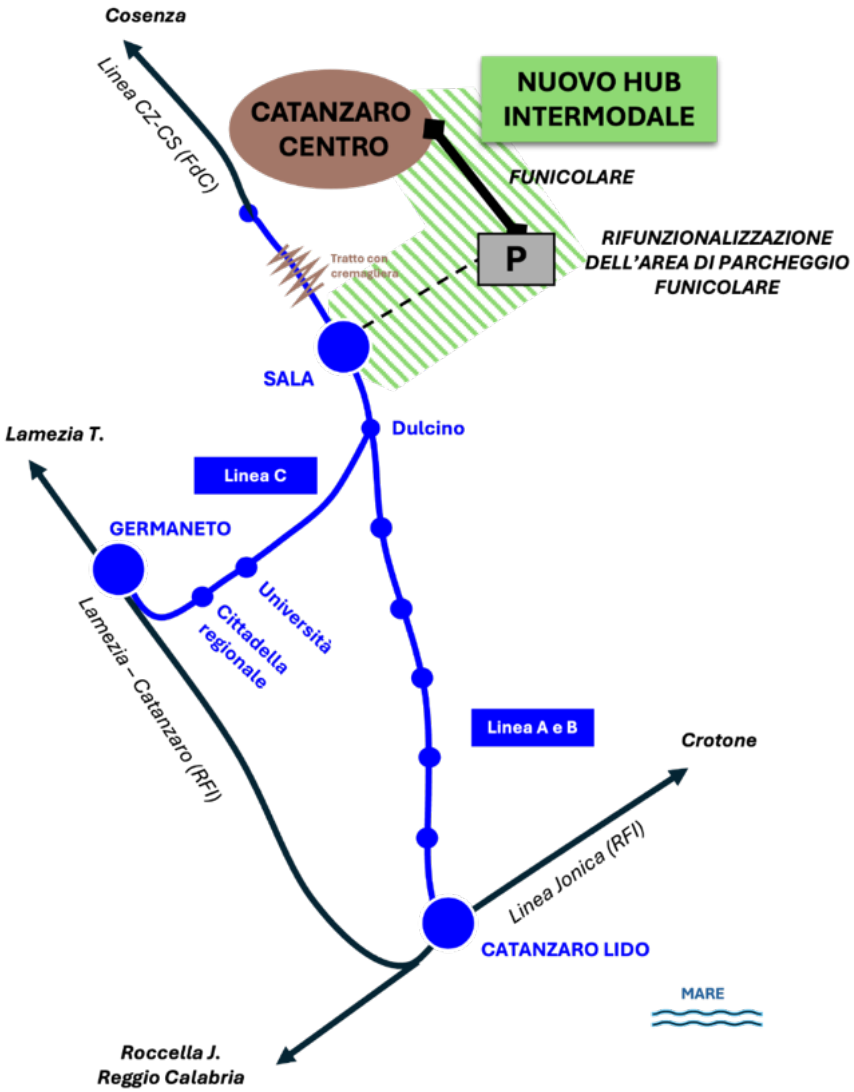


Figura 81 Schema Nodo di Cosenza

L'intero territorio coinvolto comprende zone densamente urbanizzate che includono Cosenza sud (in fase di rifunzionalizzazione), Rende, Cosenza nord, Castiglione Cosentino, Cosenza Vaglio Lise e diverse connessioni verso Catanzaro, Sibari e Paola. L'integrazione tra i diversi sistemi di trasporto, compresi quelli ferroviari e automobilistici, richiede la previsione di nuovi poli di interscambio modale.

Nell'ambito delle proposte di sviluppo dei sistemi di mobilità regionale, è incluso il collegamento diretto dei servizi delle Ferrovie della Calabria alla **fermata Santa Maria di Settimo** e dei **servizi Trenitalia a Cosenza Città**.

Le azioni previste dal Piano consentono di configurare uno scenario nel quale è possibile valutare la creazione di **hub intermodali sia a Rende sia a Cosenza**, con l'obiettivo di

garantire elevati livelli di accessibilità ai residenti, agli studenti e ai futuri utenti del nuovo polo ospedaliero.

Tra gli elementi di progetto rientrano anche:

- la definizione di punti di scambio efficienti tra treno, trasporto pubblico locale urbano e suburbano;
- la previsione di aree attrezzate per l'interscambio auto–TPL, in particolare presso Castiglione Cosentino FS e presso la futura stazione Santa Maria di Settimo;
- la revisione complessiva delle reti di TPL nell'area urbana integrata Cosenza–Rende, con l'introduzione di una nuova "linea di forza" in grado di migliorare sensibilmente l'accessibilità verso l'Università e, in prospettiva, verso il nuovo polo UniCal–Ospedale.

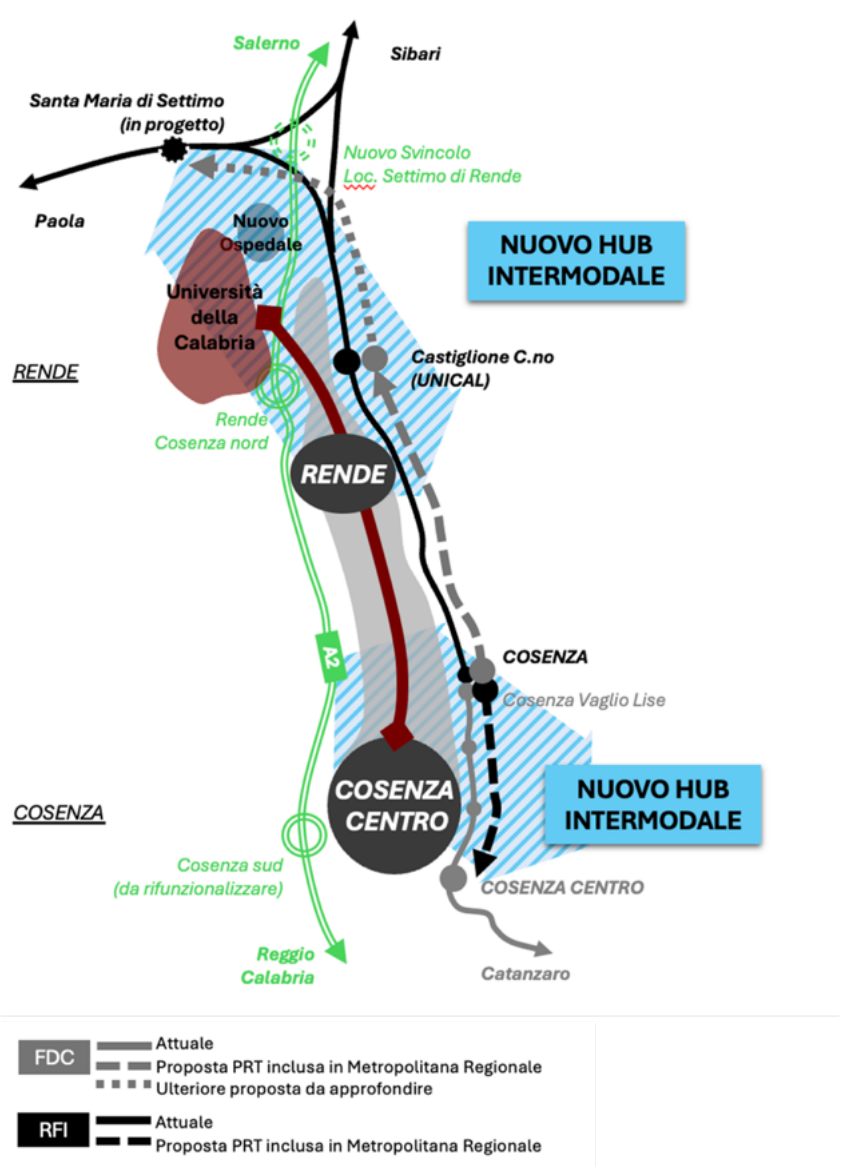


Figura 82 Schema Nodo di Cosenza hub intermodali

7.4.4.3 Nodo di Reggio Calabria

La metropolitana di Reggio Calabria è concepita come un servizio ferroviario metropolitano che collegherà le fermate comprese tra Villa San Giovanni e l'aeroporto di Reggio Calabria/Melito di Porto Salvo, con orizzonte di attuazione fissato al 2035.

In una fase successiva, prevista al 2045, il progetto evolverà nella "Metropolitana delle Città dello Stretto", introducendo servizi integrati tra Reggio Calabria e Messina e ampliando così la connessione dell'area metropolitana calabrese con la Sicilia.

L'iniziativa è sviluppata in coordinamento con gli interventi già finanziati dal PN Metro PLUS e con il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

L’obiettivo è integrare in modo strutturale le reti del trasporto pubblico locale e regionale, migliorando l’accessibilità e promuovendo una mobilità sostenibile nell’intero bacino dello Stretto.

Il progetto prevede inoltre l’estensione del servizio ferroviario metropolitano verso Messina e Milazzo, creando un asse di trasporto continuo e ad alta efficienza tra le due sponde dello Stretto.

Tale infrastruttura assume rilevanza strategica anche in vista delle future connessioni stabili tra Calabria e Sicilia.

Nel complesso, la metropolitana di Reggio Calabria punta a rafforzare la mobilità urbana e interregionale attraverso l’intermodalità tra ferrovia, porto e aeroporto, migliorando significativamente la qualità dei servizi per residenti, pendolari e visitatori.

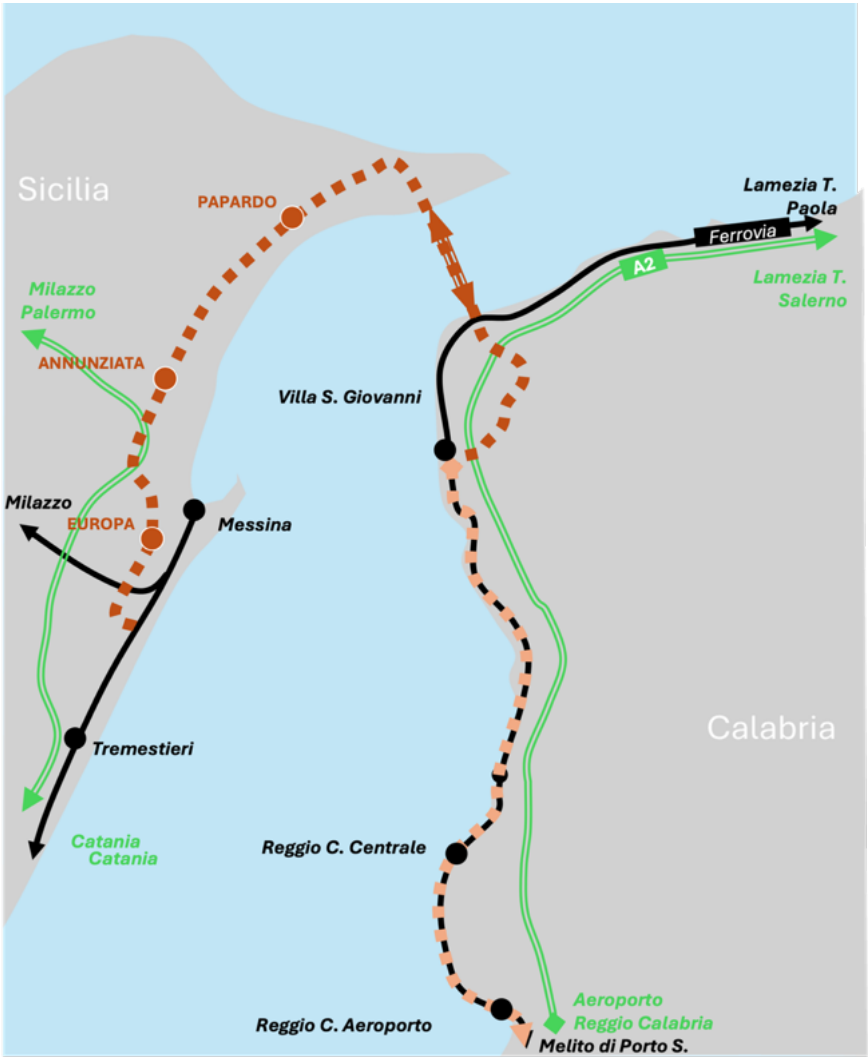


Figura 83 Schema Nodo di Reggio Calabria

Il Piano prevede inoltre l'elaborazione di un progetto di fattibilità finalizzato a migliorare in modo significativo l'accessibilità all'aeroporto di Reggio Calabria, oggi caratterizzato da connessioni deboli sia su ferro che su gomma.

Le criticità principali riguardano:

- l'elevata distanza funzionale tra la fermata ferroviaria "Reggio Calabria Aeroporto" e l'aerostazione;
- i collegamenti su gomma penalizzati dalla congestione del traffico urbano;
- la scarsa integrazione tra porto, stazione ferroviaria e aeroporto.

Per risolvere questi problemi sono allo studio **due diverse soluzioni infrastrutturali e di servizio**, entrambe concepite per migliorare l'intermodalità e ridurre i tempi di collegamento.

Soluzione intermodale ferro–aria

Questa opzione mira a creare un collegamento diretto tra la stazione ferroviaria "Reggio Calabria Aeroporto" e il terminal aeroportuale, attraverso:

- il **recupero di un percorso pedonale esistente**, lungo circa **1,4 km**, oggi inutilizzabile perché in forte stato di degrado;
- la **realizzazione di un sistema leggero ettometrico** (people mover), in grado di collegare direttamente la stazione con l'aeroporto **attraversando in sotterranea la pista**, così da eliminare completamente le interferenze con la viabilità stradale. Con l'obiettivo è quello di garantire un collegamento affidabile, rapido e protetto dalle condizioni del traffico cittadino.

Soluzione intermodale ferro–gomma–aria da Reggio Calabria Centrale

Questa alternativa prevede la costruzione di una linea dedicata di tipo **BRT – Bus Rapid Transit**, con partenza dalla stazione Reggio Calabria Centrale e arrivo diretto al terminal aeroportuale**.**

Il tracciato, che ricalca quello delle attuali linee su gomma, si sviluppa per circa 5 km ed è previsto che venga servito da un collegamento diretto con l'aeroporto (linee 27 e 28).

La nuova linea BRT garantirebbe un percorso preferenziale e dedicato, capace di superare le congestioni del traffico urbano e assicurare tempi di viaggio certi e competitivi rispetto all'uso dell'auto privata

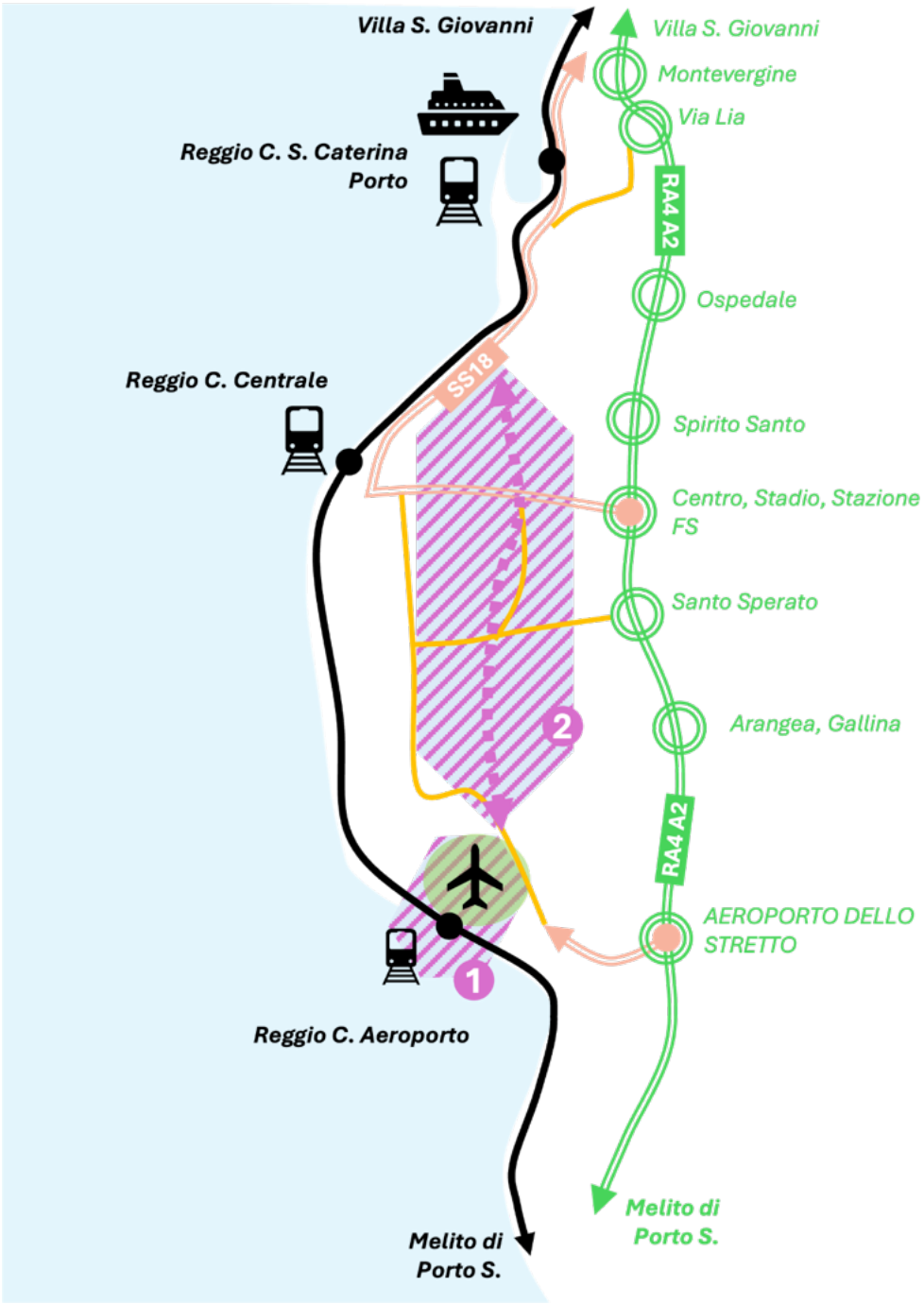


Figura 84 Schema Nodo di Reggio Calabria - Soluzione intermodale ferro–gomma–aria

7.5 MC5 SVILUPPO DEL SISTEMA AEROPORTUALE CALABRO

Il sistema aeroportuale della Calabria è al centro di un ampio programma di potenziamento infrastrutturale e di riorganizzazione funzionale, con interventi già finanziati e altri da sviluppare tramite studi di fattibilità.

L'obiettivo è aumentare la capacità degli scali, migliorarne la qualità dei servizi e rafforzarne il ruolo strategico nella connettività regionale, nazionale e internazionale.

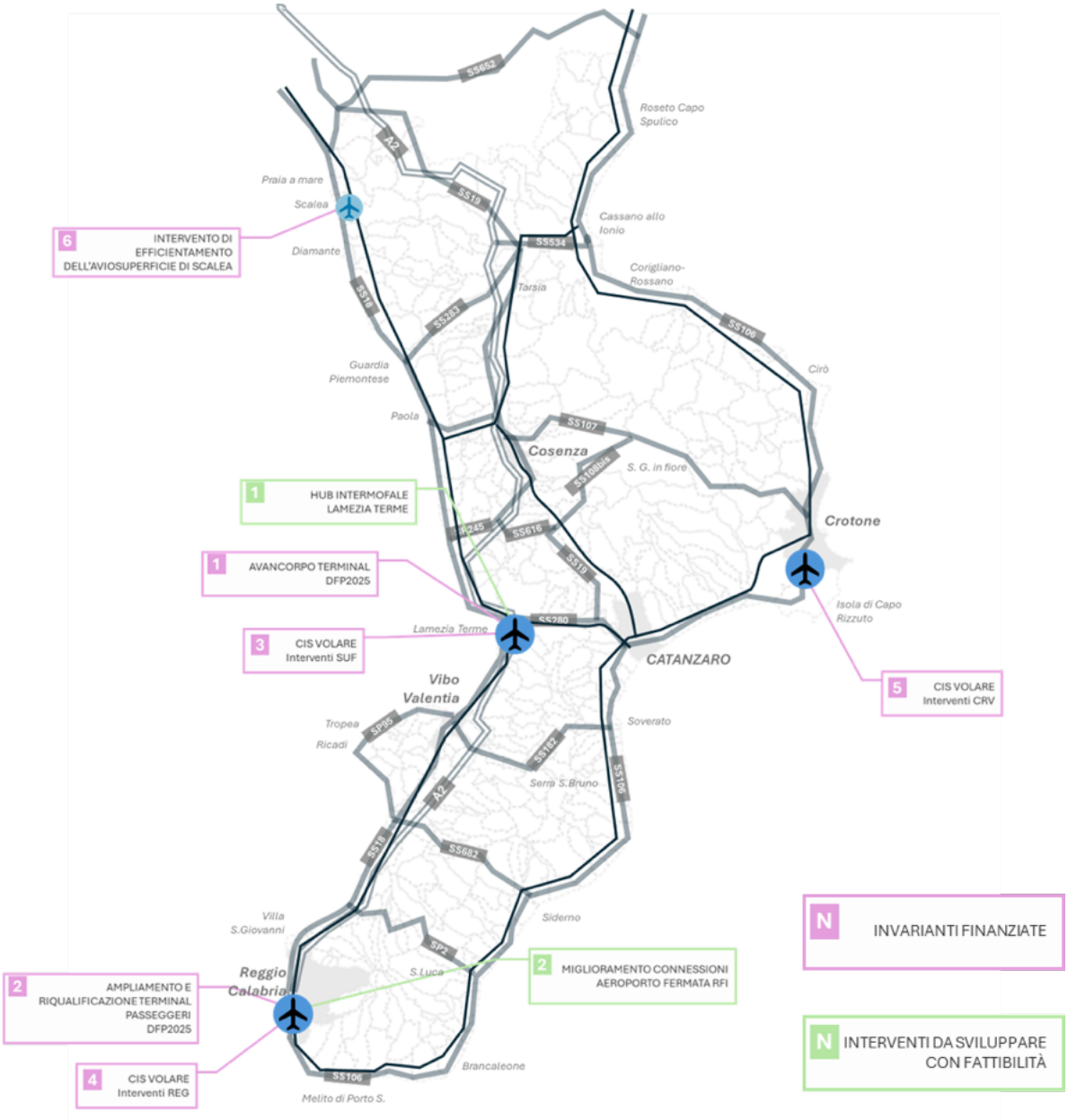


Figura 85 Quadro d'insieme interventi di sviluppo del sistema aeroportuale calabro

Interventi invarianti finanziati

Sono previsti diversi interventi infrastrutturali rilevanti, finanziati tramite tariffa aeroportuale e fondi regionali.

Gli interventi finanziati tramite tariffa aeroportuale sono:

- **Aeroporto di Reggio Calabria**, dove è programmata **l'**espansione e riqualificazione del terminal passeggeri**,** con un investimento pari a 18 milioni di euro**;**
- **Aeroporto di Lamezia Terme,** dove è prevista la realizzazione dell'avancorpo del terminal**,** con un investimento pari a 6 milioni di euro**.**

Gli interventi finanziati dalla Regione Calabria riguardano invece gli interventi CIS Volare destinati all'aeroporto di Lamezia Terme (144,1 milioni di euro), l'aeroporto di Reggio Calabria (78,3 milioni di euro); l'aeroporto di Crotone (36 milioni di euro).

Sono inoltre previsti **72 milioni di euro** complessivi destinati al potenziamento delle rotte:

- 38 milioni di euro per l'**attivazione di nuove rotte**;
- 34 milioni di euro per il **consolidamento delle rotte attive**.

Sempre in capo alla Regione Calabria si riporta l'intervento di **efficientamento dell'aviosuperficie di Scalea** (per circa 2 milioni di risorse disponibili[18]).

Interventi da sviluppare con progetti di fattibilità

Sono inoltre previsti nuovi interventi strategici da analizzare attraverso approfondimenti tecnico-progettuali.

Hub intermodale di Lamezia Terme

È in valutazione la progettazione di un **hub intermodale** configurato come nodo avanzato di connessione tra diverse modalità di trasporto, integrando:

- sistema ferroviario,
- **autobus** e servizi di Trasporto Pubblico Locale (TPL),
- auto privata,
- servizi di **autonoleggio**,
- soluzioni di mobilità condivisa.

Questo intervento mira a trasformare lo scalo di **Lamezia Terme** nel principale nodo di accessibilità regionale, capace di garantire un'intermodalità efficiente e una connessione diretta con i principali poli della mobilità calabrese.

[18]Cfr. **Deliberazione di Giunta Regionale n. 759 del 27 Dicembre 2024 con oggetto:** Delibera CIPE 26/2023. D.G.R. n. 172/2022 – individuazione intervento.

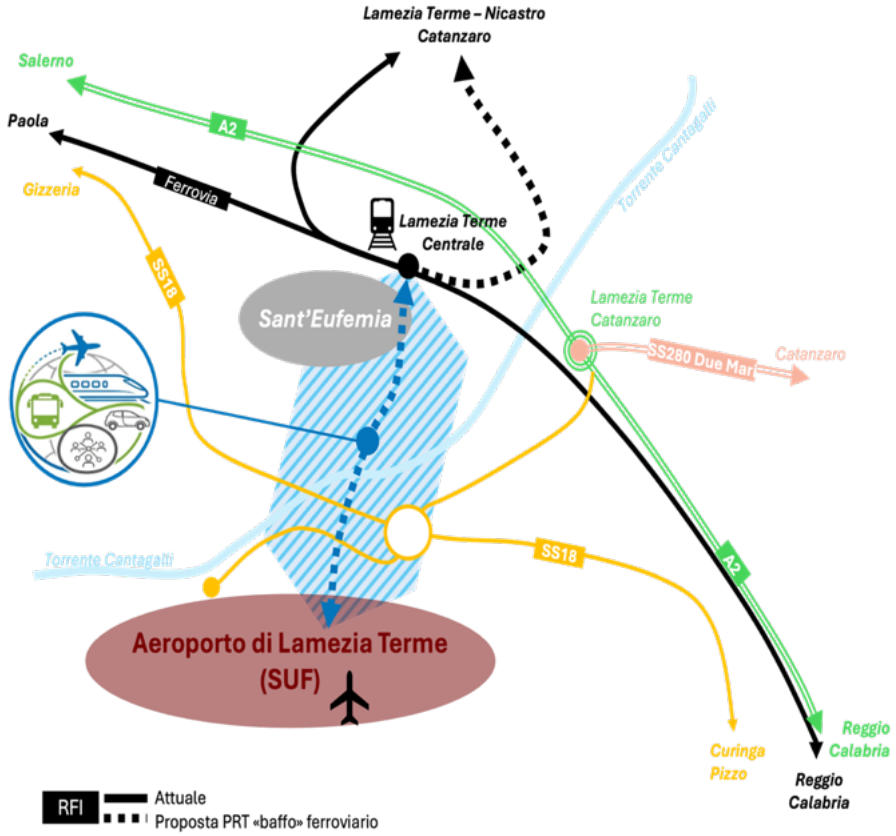


Figura 86 Schema hub intermodale Lamezia terme

Miglioramento dell'accessibilità ferroviaria dell'Aeroporto di Reggio Calabria

Si prevede l'introduzione di sistemi di collegamento più efficienti tra l'aerostazione e la fermata ferroviaria esistente, con l'obiettivo di integrare pienamente lo scalo nel sistema dei servizi ferroviari metropolitani e regionali.

È inoltre in valutazione una soluzione transitoria per garantire la continuità dei collegamenti con la Sicilia durante la fase di costruzione del Ponte sullo Stretto.

La proposta del Piano Regionale dei Trasporti si inserisce a corollario della proposta per lo sviluppo del sistema portuale AdSP "*Analisi di fattibilità tecnico economica dell'ampliamento della capacità del sistema portuale Villa San Giovanni/ Reggio Calabria in relazione al nuovo Ponte sullo Stretto*". (vedi MC6)

In particolare, nella Fase – Costruzione del Ponte, si inserire l'opportunità di poter valutare una **soluzione di traghettamento passeggeri per l'attraversamento dello Stretto nei pressi dell'Aeroporto di Reggio Calabria** (affaccio sul mare adiacente alla fermata ferroviaria) fino a Tremestieri (porto più vicino) mediante sistemazione di un accosto per le navi.

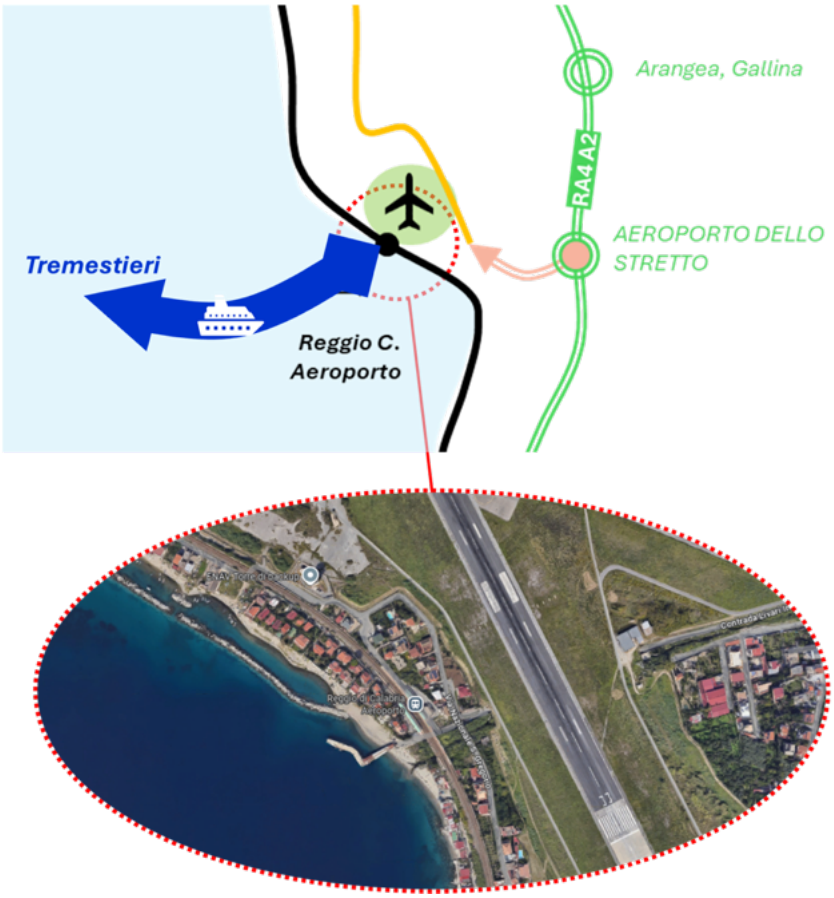


Figura 87 Schema miglioramento accessibilità ferroviaria aeroporto di Reggio Calabria

7.6 MC6 SVILUPPO DELLA PORTUALITÀ CALABRESE

La struttura portuale della Calabria rappresenta uno dei pilastri più significativi delle politiche di mobilità, logistica e sviluppo economico regionale.

La presenza di due Autorità di Sistema Portuale, **AdSP dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e AdSP dello Stretto**, riflette la **rilevanza nazionale di alcuni scali strategici**, attorno ai quali si articola un sistema portuale complesso e multilivello.

Al livello dei porti di interesse nazionale, si affianca il sistema dei porti regionali e locali, caratterizzati da funzioni complementari legate alla pesca, al turismo nautico, ai servizi portuali minori e ai collegamenti di breve raggio.

Questi scali, pur non rientrando nella governance delle AdSP, costituiscono un elemento essenziale per l'economia delle coste e per la diffusione delle attività della blue economy, rappresentando un'infrastruttura capillare che sostiene le comunità costiere.

Il sistema portuale calabrese è interessato da un ampio programma di investimenti che comprende interventi infrastrutturali mirati al miglioramento della funzionalità operativa, della resilienza, dell'efficienza energetica e dello sviluppo industriale dei principali scali di rilievo nazionale e regionale.

7.6.1 MC6.1 SVILUPPO DELLA PORTUALITÀ NAZIONALE

Complessivamente, il quadro degli interventi infrastrutturali che riguarda i porti organizzati nelle due Autorità di Sistema Portuale ammonta a **495 milioni di euro**, con 276 milioni già disponibili.

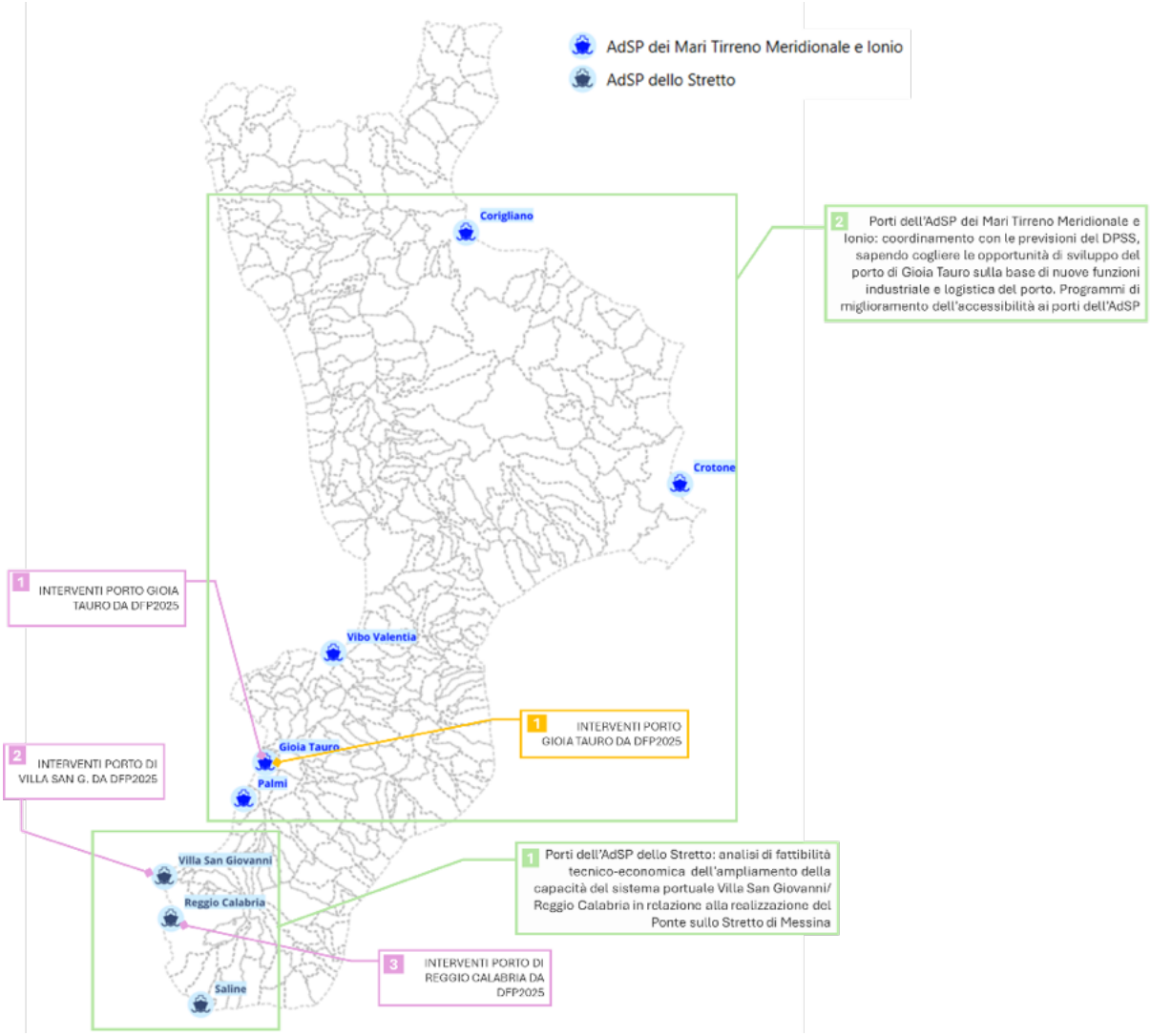


Figura 88 Sviluppo della portualità nazionale

Gli interventi puntano a rafforzare la competitività logistica dei porti calabresi, migliorare la resilienza alle condizioni climatiche estreme, aumentare l'efficienza energetica delle strutture e sostenere la crescita delle attività industriali collegate alla portualità.

Gli **interventi invarianti** sono classificati per ambiti funzionali e fanno capo alle due Autorità di Sistema Portuale competenti e sono contenuti nel documento di finanza pubblica del 2025.

I porti interessati sono Gioia Tauro, Villa San Giovanni e Reggio Calabria.

Gli **interventi di manutenzione del patrimonio pubblico** includono opere di adeguamento, riqualificazione e ammodernamento delle aree retroportuali di Gioia Tauro, con un investimento pari a **6 milioni di euro**, già integralmente finanziato.

Per quanto riguarda **l'accessibilità marittima**, sono previsti interventi di grande scala.

Il **porto di Gioia Tauro** sarà interessato dalla **resecazione delle banchine di ponente** (nei tratti G-H-I), con un investimento di **110 milioni di euro** in parte finanziato.

Ulteriori lavori riguardano **l'approfondimento e consolidamento del canale portuale** lungo le banchine A-B-C, per un costo complessivo di 125 milioni di euro, dei quali 50 milioni già finanziati e 60 milioni da reperire, mentre 15 milioni risultano coperti da altre fonti.

Nel **porto di Villa San Giovanni** sono previsti interventi sul banchinamento, tra cui il risanamento strutturale del banchino scivolo 0, la realizzazione di una nuova banchina per mezzi veloci e di un nuovo terminal passeggeri, per un totale di 6 milioni di euro, di cui 4 milioni provenienti dal PNRRe 2 milioni da altre fonti.

Nel **porto di Reggio Calabria** sono programmati interventi di adeguamento e risanamento della banchina Margottini, con un importo di 11 milioni di euro, ripartiti tra 7 milioni PNRR e 4 milioni da altre fonti. Inoltre, sono stanziati 37 milioni di euro dedicati agli interventi per la continuità territoriale nell'area dello Stretto di Messina.

Sul fronte dell'**efficientamento energetico e ambientale**, il porto di **Gioia Tauro** beneficerà di un progetto di elettrificazione delle banchine di levante (tratti A, B, C, D1 e alti fondali), pari a 110 milioni di euro, di cui 66 milioni finanziati e 44 milioni da reperire.

Parallelamente, il progetto "**Stretto Green – Cold Ironing**" coinvolge i porti di Messina, Milazzo, Reggio Calabria e Villa San Giovanni, per un investimento complessivo di 23 milioni di euro, finanziato con 20 milioni da PNC e 3 milioni da altre fonti.

Gli interventi per lo sviluppo delle **attività industriali portuali** prevedono invece la realizzazione di un capannone industriale nella zona franca di **Gioia Tauro**, con un costo di 17 milioni di euro, interamente finanziato. È inoltre programmata la costruzione di un bacino di carenaggio e di un impianto industriale per il valore complessivo di 50 milioni di euro, dei quali 40 milioni coperti da altre fonti e 10 milioni da reperire.

Tabella riassuntiva degli interventi

Denominazione programma	Descrizione	Costo (mln €)	Risorse Dm353 e Dm332 (mln di €)	Risorse PNRR (mln di €)	Risorse PNC altre fonti (mln di €)	Altre fonti	Fabbisogno residuo (mln di €)
Manutenzione del patrimonio pubblico	GIOIA TAURO riqualificazione e ammodernamento delle aree del retroporto	6				6	0
Accessibilità marittima	GIOIA TAURO resecazione delle banchine di ponente tratti G-H-I	110				20	90

Denominazione programma	Descrizione	Costo (mln €)	Risorse Dm353 e Dm332 (mln di €)	Risorse PNRR (mln di €)	Risorse PNC altre fonti (mln di €)	Altre fonti	Fabbisogno residuo (mln di €)
Accessibilità marittima	GIOIA TAURO approfondimento e consolidamento del canale portuale lungo la banchina tratti A-B-C	125	50				75
Resilienza delle infrastrutture ai cambiamenti climatici	VILLA SAN GIOVANNI risanamento strutturale banchino scivolo 0, realizzazione nuova banchina mezzi veloci e terminal passeggeri	6		4		2	0
Resilienza delle infrastrutture ai cambiamenti climatici	REGGIO CALABRIA adeguamento e risanamento banchina Margottini	11		7		4	0
Resilienza delle infrastrutture ai cambiamenti climatici	AdSP DELLO STRETTO interventi di continuità territoriale dello Stretto di Messina	37				37	0
Efficientamento energetico ed ambientale	GIOIA TAURO elettrificazione banchine di levante tratti A, B, C, D1 e alti fondali	110		66		0	44
Efficientamento energetico ed ambientale	ADPS DELLO STRETTO Progetto Stretto Green Cold Ironig	23			20	3	0
Attività industriali portuali	GIOIA TAURO realizzazione capannone industriale nella Zona Franca ex Isotta Fraschini	17				17	0
Attività industriali portuali	GIOIA TAURO Bacino di carenaggio, impianto industriale	50				40	10

Accanto agli interventi invarianti, il Piano propone lo sviluppo di specifici **programmi** per le due Autorità di Sistema che comprendono i porti nazionali della Calabria in relazione alle specifiche esigenze evidenziate nell'analisi conoscitiva.

Programma di adeguamento della portualità dell'AdSP dello Stretto in relazione agli sviluppi futuri per l'attraversamento stabile

La realizzazione del Ponte sullo Stretto rende necessaria un'analisi integrata dell'intero sistema portuale di Villa San Giovanni e Reggio Calabria, sia in termini di **adattamento alle esigenze operative del cantiere**, sia in una prospettiva di **trasformazione strutturale** successiva all'apertura dell'attraversamento stabile.

Il Piano prevede di realizzare un'analisi di fattibilità tecnico-economica che prevede due fasi:

- la fase di costruzione del Ponte, con particolare attenzione collegamenti marittimi Ro-Ro, Ro-pax e gestione dei materiali. Questa fase richiede uno studio dedicato alla gestione efficiente dei collegamenti marittimi e delle attività di movimentazione necessarie durante i lavori del ponte;

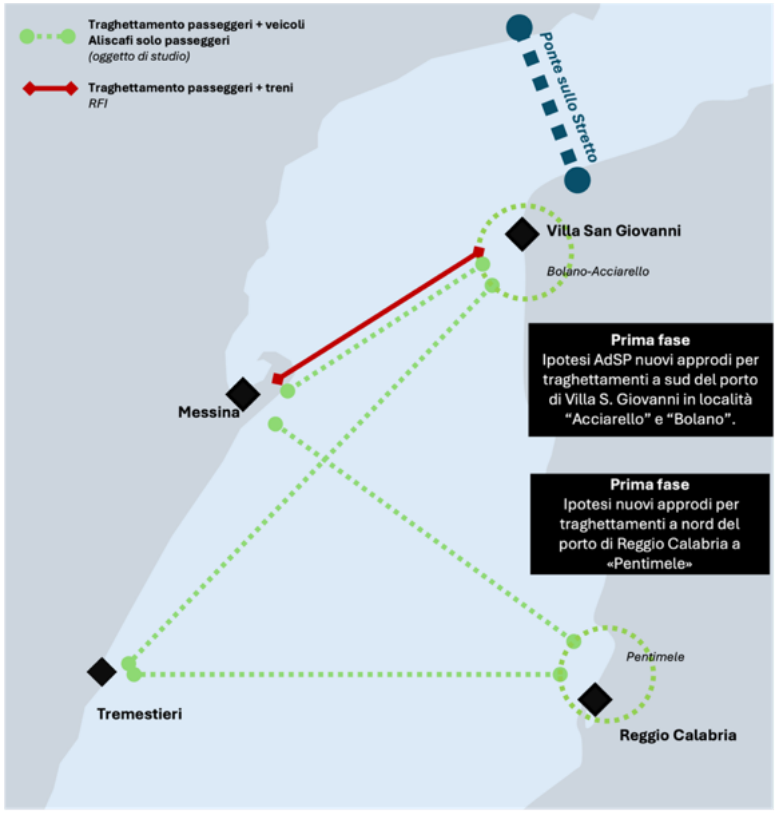


Figura 89 Programma di adeguamento della portualità dell'AdSP dello Stretto in relazione agli sviluppi futuri per l'attraversamento stabile

La seconda fase di apertura del Ponte, che dovrà definire i possibili utilizzi alternativi delle aree portuali a seguito della sostanziale riduzione del traffico di attraversamento marittimo (effetto

dell'attraversamento stabile dello Stretto di Messina), ad es. con finalità turistiche (in questa direzione il progetto del Museo del Mare e terminal crociere di Reggio Calabria)**.**

L'analisi dovrà quindi considerare l'organizzazione dei servizi **Ro-Ro**[19] e **Ro-pax**[20] per garantire continuità nei collegamenti marittimi **passeggeri e merci** tra Sicilia e Calabria;

- la pianificazione delle operazioni di **movimentazione e stoccaggio dei materiali** destinati alla costruzione dell'infrastruttura;
- l'individuazione di assetti portuali in grado di sostenere un incremento significativo dei flussi logistici.

Nel proprio Documento di Programmazione Strategica di Sistema (DPSS), l'AdSP dello Stretto ha già introdotto proposte di revisione degli approdi nei due principali porti di Pentimele (Reggio Calabria) e Bolano–Acciarello (Villa San Giovanni), con l'obiettivo di **decongestionare le aree urbane** di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, oggi fortemente impattate dal traffico di attraversamento, e **migliorare gli accessi ai porti**, adeguandoli alle nuove esigenze operative connesse alla costruzione del ponte.

Nell'ambito della stessa fase, lo studio dovrà includere anche una **valutazione di fattibilità per un nuovo molo** dedicato al collegamento dell**'aeroporto di Reggio Calabria** con **Messina (Tremestieri**), da attivare **in via transitoria durante la costruzione del ponte.**

Questa soluzione, come già accennato nei paragrafi precedenti, avrebbe lo scopo di garantire continuità nei collegamenti veloci tra le due sponde e di compensare eventuali riduzioni temporanee della capacità del sistema portuale tradizionale.

La Regione Calabria sta valutando il ripristino funzionale del porto di Saline attraverso il dragaggio dell'imbocco, attualmente insabbiato. La struttura è destinata a ricoprire un ruolo strategico per supportare la logistica legata alla costruzione del Ponte sullo Stretto (es. accoglimento dei mezzi utili), per l'ammodernamento della SS106 Jonica e per attività finalizzate a promuovere lo sviluppo economico e logistico dell'area a sud di Reggio Calabria.

Programmi di miglioramento dell'accessibilità ai porti gestiti dall'AdSP del MTMI di ultimo miglio per i porti di Gioia Tauro, Crotone, Corigliano Calabro e Vibo Valentia

In coerenza con il **Documento Strategico di Programmazione Portuale** attualmente in fase di redazione e con i piani di sviluppo dei porti regionali, il Piano Regionale dei Trasporti individua la necessità di avviare studi di fattibilità tecnico-economica relativi a una serie di

[19] Il trasporto **Ro-Ro (Roll-on/Roll-off)** è una modalità di spedizione marittima specializzata in cui veicoli gommati, camion, rimorchi e macchinari pesanti salgono e scendono dalla nave (traghetto) tramite rampe mobili, senza l'uso di gru.

[20] I traghetti **Ro-Pax** (Roll-on/Roll-off Passengers) sono navi specializzate nel trasporto combinato di mezzi gommati (auto, camion, merci) e passeggeri.

interventi infrastrutturali di ultimo miglio, finalizzati a migliorare l'accessibilità terrestre e ferroviaria dei principali scali calabresi.

Tali approfondimenti risultano indispensabili per consentire alla Regione di **accedere a futuri programmi di finanziamento** nazionali ed europei, nonché per garantire una pianificazione coordinata e coerente con gli indirizzi strategici delle Autorità di Sistema Portuale.

L'analisi conoscitiva condotta nell'ambito del PRT, unita al confronto tecnico con l'Autorità di Sistema Portuale competente, ha permesso di definire una serie di indirizzi operativi, di seguito dettagliati, che costituiscono la base per la progettazione delle future opere di potenziamento.

In particolare, si prevede:

- per il **Porto di Gioia Tauro**, le valutazioni svolte evidenziano una rilevante opportunità di potenziamento delle connessioni con l'Autostrada A2, al fine di garantire una maggiore efficienza nei collegamenti stradali con i terminal portuali e migliorare la competitività logistica dello scalo. Parallelamente, emerge la necessità di valutare nuove connessioni ferroviarie sul lato sud del porto, finalizzate a incrementare la capacità di integrazione con i traffici intermodali e a sostenere lo sviluppo di servizi nave–ferro in coerenza con le prospettive di crescita del traffico containerizzabile.

- per il **Porto di Crotone,** le analisi rilevano l'esigenza di migliorare l'accessibilità stradale al porto vecchio, caratterizzato oggi da collegamenti non sempre adeguati ai flussi operativi e turistici. In parallelo, si propone di valutare la fattibilità di una connessione ferroviaria diretta al porto commerciale**,** così da ampliare le potenzialità dello scalo e favorire nuovi scenari di utilizzo logistico e industriale;

- per il **Porto di Corigliano Calabro**, Lo sviluppo previsto della variante SS106 rende necessario approfondire la possibilità di realizzare connessioni viarie ancillari che colleghino in modo efficace il porto al futuro svincolo della nuova arteria. Contestualmente, si ritiene opportuno valutare l'opportunità di una connessione ferroviaria tra il porto e la linea jonica**,** con l'obiettivo di rafforzare l'intermodalità merci e migliorare l'accessibilità dello scalo alle principali direttrici di comunicazione regionali.

- per il **Porto di Vibo Valentia**, emerge la necessità di risistemazione delle banchine e quella di analizzare soluzioni tecniche per il miglioramento dell'accesso stradale dal tracciato SS522 litoranea, oggi caratterizzato da criticità geometriche e funzionali. Un miglioramento di tale collegamento consentirebbe di potenziare la fruibilità del porto, valorizzarne la vocazione turistica e commerciale e rafforzarne il ruolo di porta di accesso verso la "Costa degli Dei".

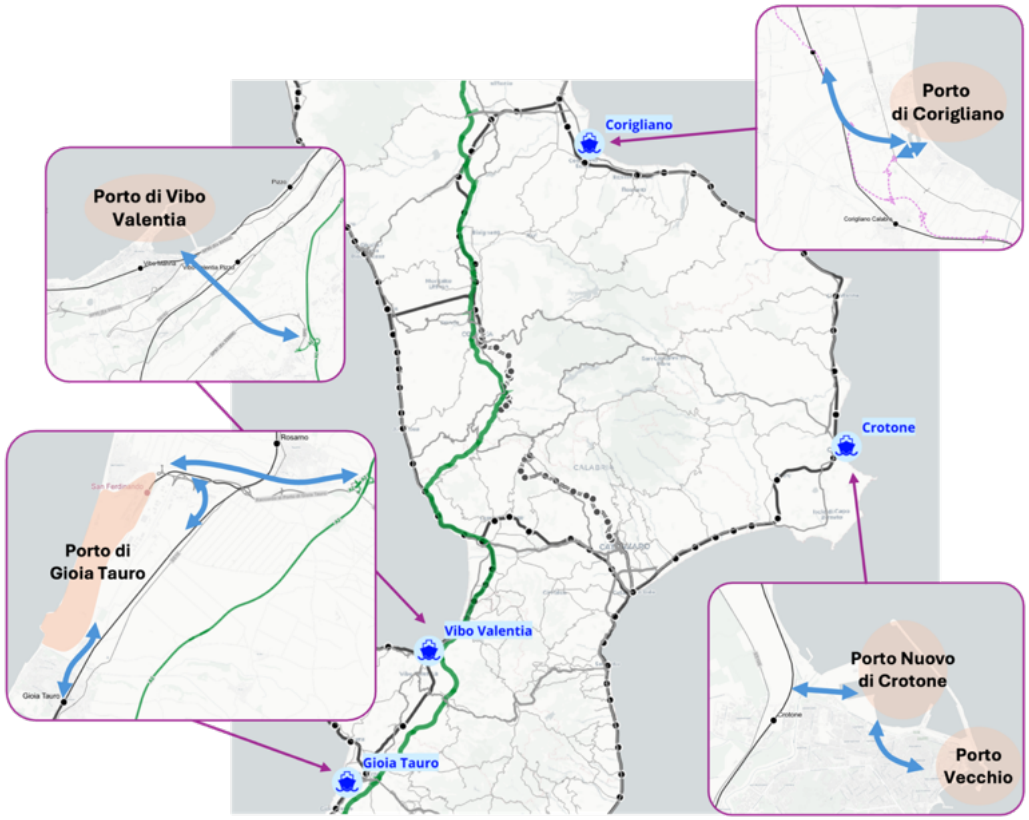


Figura 90 Programmi di miglioramento dell'accessibilità ai porti gestiti dall'AdSP del MTMI

7.6.1.1 Gli sviluppi futuri del porto e retroporto di Gioia Tauro

Recenti indirizzi e sviluppi di pianificazione mirano al rafforzamento del ruolo del porto e del retroporto di Gioia Tauro come **hub logistico intermodale** del Mezzogiorno, integrato con la rete stradale e ferroviaria nazionale e pienamente allineato ai corridoi TEN-T.

Le aree retroportuali del porto di Gioia Tauro sono localizzate in un contesto particolarmente favorevole alla diversificazione delle attività logistiche e produttive. È per questo che sono al vaglio più proposte di sviluppo per le aree disponibili (es. piastra logistica del freddo, impianto rigassificatore, interporto) con l'unico obiettivo di rendere l'area della piana di Gioia Tauro altamente connessa con i traffici commerciali europei non solo attraverso le attività portuali di cui è già leader.

Una delle più recenti proposte in corso di sviluppo è quella di realizzazione di un **interporto di interesse nazionale**, utilizzando un'area che si estende per circa **490.000 m²** (con possibilità di ampliamento) per accogliere funzioni logistiche e produttive.

Una componente della futura specializzazione del retroporto è rappresentata dallo sviluppo della **catena del freddo** e della **piastra logistica del freddo**, **già previste nelle progettualità dell'area**. Tali infrastrutture permetteranno di potenziare i servizi logistici nei settori

agroalimentare, ittico e farmaceutico, ampliando la diversificazione dei traffici e favorendo l'insediamento di operatori specializzati.

La catena del freddo, già prevista nelle progettualità del retroporto, è pienamente realizzabile e risulta compatibile sia con il progetto di interporto che con l'eventuale realizzazione dell'impianto rigassificatore. L'interporto garantirebbe l'infrastrutturazione necessaria, mentre il rigassificatore incrementerebbe l'attrattività industriale grazie a una maggiore disponibilità energetica.

In questo quadro integrato, Gioia Tauro rafforza il proprio posizionamento come piattaforma logistico-industriale completa, purché sia assicurata una gestione attenta delle compatibilità territoriali e funzionali tra le diverse infrastrutture:

- il **potenziamento dell'integrazione ferrovia-porto** (cfr. MC7 *Miglioramento dei collegamenti logistici della Regione*) **rappresenta un elemento strategico**: i collegamenti con la stazione di San Ferdinando e con i terminal ferroviari (sei binari da 750 metri) consentono la gestione di treni completi e l'inserimento dell'area nei principali flussi intermodali nazionali;
- il miglioramento dell'**accesso diretto alla principale rete viaria** (A2 e SS18 tramite la Tangenziale Nord) potranno abilitare l'insediamento di operatori della logistica integrata e di piattaforme distributive, anche riconducibili a grandi player internazionali mediante previsione di servizi doganali avanzati, infrastrutture per sicurezza, sosta e movimentazione dei veicoli industriali.

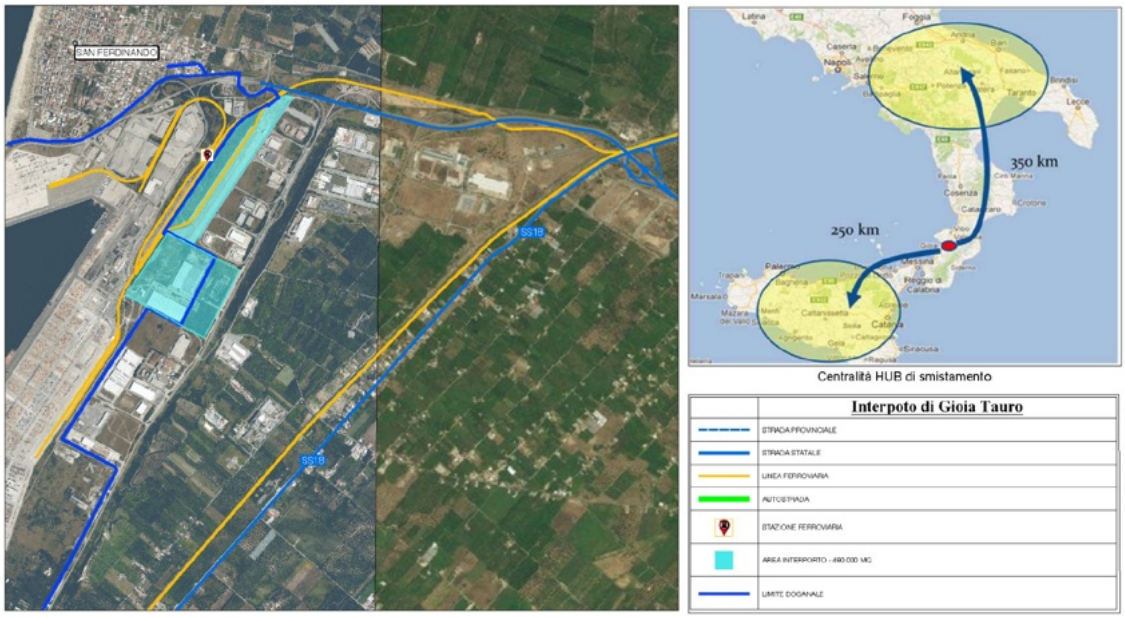


Figura 91 Corografia localizzazione area interporto (fonte: porto di Gioia Tauro)

7.6.2 MC6.2 SVILUPPO DELLA PORTUALITÀ REGIONALE

La portualità regionale della Calabria si sta sviluppando secondo una logica multilivello che integra, da un lato, i grandi scali di rilevanza nazionale in capo alle Autorità di Sistema Portuale (Gioia Tauro, Villa San Giovanni, Reggio Calabria), e, dall'altro, una rete diffusa di porti e approdi di competenza regionale oggetto di interventi mirati.

Accanto agli investimenti strategici sui porti nazionali, alcuni pienamente finanziati, altri con fabbisogni residui, la Regione sta sostenendo gli scali minori con risorse dedicate per sicurezza, adeguamento di moli e banchine, servizi alla pesca e al diporto, con interventi talvolta interamente coperti e, in altri casi, in attesa di ulteriori fonti (FSC, POR, risorse statali e locali).

La proposta del Piano introduce inoltre un **Programma regionale per la portualità turistica** che organizza gli approdi in una rete coerente di "porti di prossimità" orientata alla qualità dei servizi, alla digitalizzazione, all'integrazione con le reti terrestri e alla promozione coordinata della destinazione Calabria. Ne emerge un modello policentrico nel quale i grandi hub rafforzano la competitività logistica e la mobilità dell'area dello Stretto, mentre i porti regionali, potenziati da interventi infrastrutturali selettivi, abilitano sviluppo turistico sostenibile, filiere blu e coesione territoriale lungo entrambe le coste.

Interventi invarianti finanziati

Gli interventi finanziati con fondi FSC ammontano complessivamente a poco più di 90 milioni di euro e riguardano:

- Porto di Catanzaro Lido: Riqualificazione Waterfront (6,3 mln€);
- Potenziamento e riqualificazione di infrastrutture e attrezzature portuali calabresi: Amantea, Bagnara, Belvedere Marittimo, Canale degli Stombi, Catanzaro Lido, Cetraro, Cirò Marina, Isola Capo Rizzuto, Roccella Jonica, Scilla, Tropea (84,2 mln€).

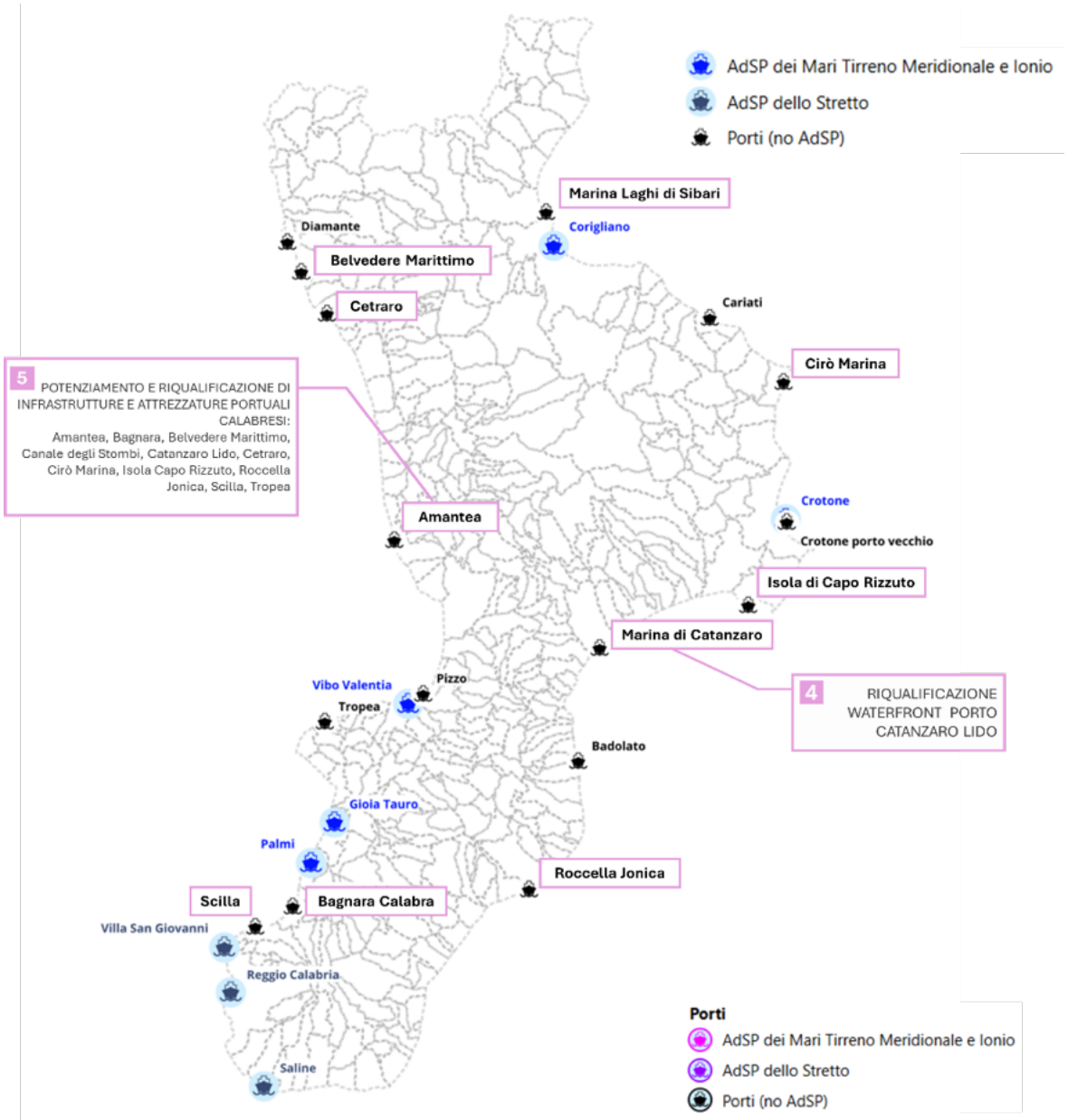


Figura 92 Sviluppo della portualità regionale

Programma per lo sviluppo della portualità turistica

Lo sviluppo della portualità turistica rappresenta uno dei principali assi strategici per valorizzare il patrimonio costiero della Calabria e rafforzarne l'attrattività nel sistema turistico mediterraneo.

Il Piano Regionale dei Trasporti individua una serie di indirizzi di carattere infrastrutturale, organizzativo e gestionale finalizzati a costruire un modello di portualità moderna, sostenibile e integrata con il territorio regionale.

Di seguito si riportano gli elementi guida, ampliati e descritti in forma estesa.

Migliorare l'accessibilità e la qualità della vita nelle aree costiere

Lo sviluppo della portualità turistica deve contribuire al miglioramento complessivo della qualità della vita nelle aree costiere. A tal fine è necessario:

- individuare **configurazioni infrastrutturali e organizzative ottimali** per porti, approdi e sistemi di trasporto di adduzione;
- integrare portualità, mobilità locale e aree di waterfront in un sistema coordinato che faciliti gli spostamenti di residenti, turisti e diportisti;
- potenziare la fruibilità dei servizi, favorendo una mobilità fluida e accessibile e sostenendo i flussi economici generati dalla **nautica da diporto**, dalle attività ricreative e dal turismo costiero.

Tali interventi permettono di rendere le aree portuali veri e propri poli di attrazione e di servizio, migliorando l'esperienza complessiva di chi arriva via mare e di chi vive quotidianamente le aree litoranee.

Valorizzazione funzionale dei porti esistenti e creazione di una rete regionale

È necessario superare l'attuale frammentazione degli scali turistici attraverso:

- la definizione di un **sistema portuale turistico integrato**, dotato di standard omogenei;
- la promozione di un **assetto coordinato** dei porti calabresi, che consenta lo sviluppo congiunto dell'offerta e la complementarità tra scali;
- la definizione di un modello di governance in grado di garantire la pianificazione unitaria, l'efficienza gestionale e la promozione coordinata della destinazione Calabria.

La Calabria, per posizione geografica e dotazione naturale, può costituire un nodo competitivo all'interno delle rotte del Mediterraneo, a condizione di riuscire a strutturare una rete portuale riconoscibile e funzionale.

Superare le carenze attuali dei porti turistici

Molti scali presentano dotazioni infrastrutturali non omogenee o servizi incompleti. È indispensabile garantire:

- ormeggi sicuri, protetti e dotati di adeguate profondità;
- servizi essenziali (acqua, energia elettrica, telefonia, carburante, vigilanza, servizi igienici, parcheggi);
- attrezzature moderne per la manutenzione delle imbarcazioni e per la gestione del traffico diportistico.

A rendere ancora più necessarie queste misure è la crescita costante del settore della nautica da diporto. Nel 2025 il numero di posti barca disponibili in Calabria è stimato in circa 25.000 unità[21], un valore significativo che evidenzia un mercato in espansione e una domanda in continuo aumento.

Investimenti per riqualificazione, potenziamento e nuove marine

Lo sviluppo della portualità turistica richiede interventi sistematici che comprendano:

- la riqualificazione dei porti turistici esistenti;
- il potenziamento delle strutture esistenti attraverso ampliamenti mirati;
- la realizzazione di nuovi marina e nuove darsene dedicate alla nautica da diporto, complete di servizi commerciali, tecnici e di accoglienza.

Queste infrastrutture devono essere progettate come poli avanzati della mobilità turistica, capaci di attrarre diportisti nazionali e internazionali e di integrarsi con l'offerta territoriale.

Sviluppo del connubio mare–terra

Il porto turistico deve diventare una **porta di accesso al territorio**, in grado di connettere il mondo della navigazione con: centri urbani costieri, aree interne e attrattori culturali, naturalistici ed enogastronomici.

La sinergia mare–terra rappresenta un elemento chiave per la modernizzazione del sistema turistico regionale e per la creazione di nuovi prodotti integrati (porti, itinerari esperienziali, percorsi naturalistici, borghi, patrimonio culturale).

Sostenibilità ambientale

La progettazione e la gestione dei porti turistici devono rispettare i delicati ecosistemi costieri e marini, particolarmente vulnerabili in Calabria. Gli interventi dovranno garantire:

- tutela delle praterie di posidonia e degli habitat marini;
- contrasto all'erosione costiera;
- trattamento delle acque di sentina e dei reflui;
- riduzione dell'inquinamento luminoso, acustico e atmosferico;
- promozione dell'elettrificazione delle banchine (*cold ironing*).

La sostenibilità rappresenta un elemento imprescindibile per rendere competitivo il sistema portuale e attrattivo per il turismo internazionale.

[21] Fonte Assormeggi

Rafforzamento della competitività territoriale

La Calabria, collocata al centro del Mediterraneo, può sfruttare la sua posizione per:

- attrarre traffici diportistici internazionali;
- diventare meta privilegiata per naviganti lungo le rotte tirreniche e joniche;
- generare nuove opportunità economiche e occupazionali nelle filiere nautiche, alberghiere e dei servizi turistici.

Lo sviluppo della portualità turistica contribuisce direttamente alla crescita del **prodotto turistico regionale** e all'incremento del valore aggiunto territoriale.

Integrazione tra aree costiere e aree interne

La portualità turistica deve essere integrata in una rete territoriale più ampia, capace di connettere:

- località costiere;
- aree interne;
- attrattori culturali e naturalistici;
- borghi storici;
- percorsi enogastronomici e identitari.

Brevi itinerari mare–terra possono ampliare l'offerta turistica e ridurre la stagionalità, portando benefici economici a territori oggi meno accessibili.

Sviluppo delle professionalità e gestione manageriale adeguata

Per valorizzare appieno il potenziale della portualità turistica è necessario:

- sviluppare **competenze specialistiche** in gestione portuale, marketing turistico, servizi alla nautica e gestione dei flussi;
- adottare modelli **manageriali avanzati**, in grado di garantire efficienza gestionale, qualità dei servizi e sostenibilità economica;
- costruire percorsi formativi dedicati al settore della nautica e alla portualità.

Una governance moderna e professionale è il presupposto essenziale per competere con i principali sistemi diportistici del Mediterraneo.

7.7 MC7 MIGLIORAMENTO DEI COLLEGAMENTI LOGISTICI DELLA REGIONE

7.7.1 INTERVENTI SULLA RETE FERROVIARIA

Il potenziamento dei collegamenti logistici della Calabria si basa su un insieme coordinato di interventi infrastrutturali mirati a sostenere la produzione regionale, favorire l'intermodalità e rafforzare il ruolo strategico dei nodi logistici della regione.

Le azioni prioritarie indicate dal Piano come **infrastrutture invarianti finanziate**, riguardano:

- l'adeguamento della **linea ferroviaria Taranto–Gioia Tauro**, inserita nella Zona Economica Speciale, con l'obiettivo di migliorare le prestazioni della tratta e rendere operativi, con modulo da 750 metri, diversi impianti ferroviari strategici. Gli impianti oggetto di adeguamento sono Nocera Tirinese, Montepaone Pietro a Maida, Rosarno e Sibari.
- l'adeguamento a 750 metri delle **stazioni di Rosarno e San Ferdinando**[22], a supporto dell'integrazione nave-ferro del porto di Gioia Tauro (che dispone già di impianti ferroviari intermodali connessi al nodo di Montepaone Ferdinando).

Le prime risorse dedicate a questi interventi provengono dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e ammontano a **57,7 milioni di euro**, come indicato da RFI.

Tale disponibilità è stata ritenuta insufficiente a coprire l'intero fabbisogno, rendendo necessaria la richiesta di ulteriori finanziamenti nell'ambito della ZES e del PNRR.

Il totale delle risorse previste per l'insieme degli interventi infrastrutturali collegati raggiunge **117,7 milioni di euro**.

È inoltre in previsione la sistemazione dello **scalo merci di Lamezia Terme**, da sviluppare come **con progetto di fattibilità tecnico-economica**.

[22] Interventi funzionali agli sviluppi futuri contenuti nella pianificazione integrata delle aree retroportuali di Gioia Tauro (cfr. MC6.1)

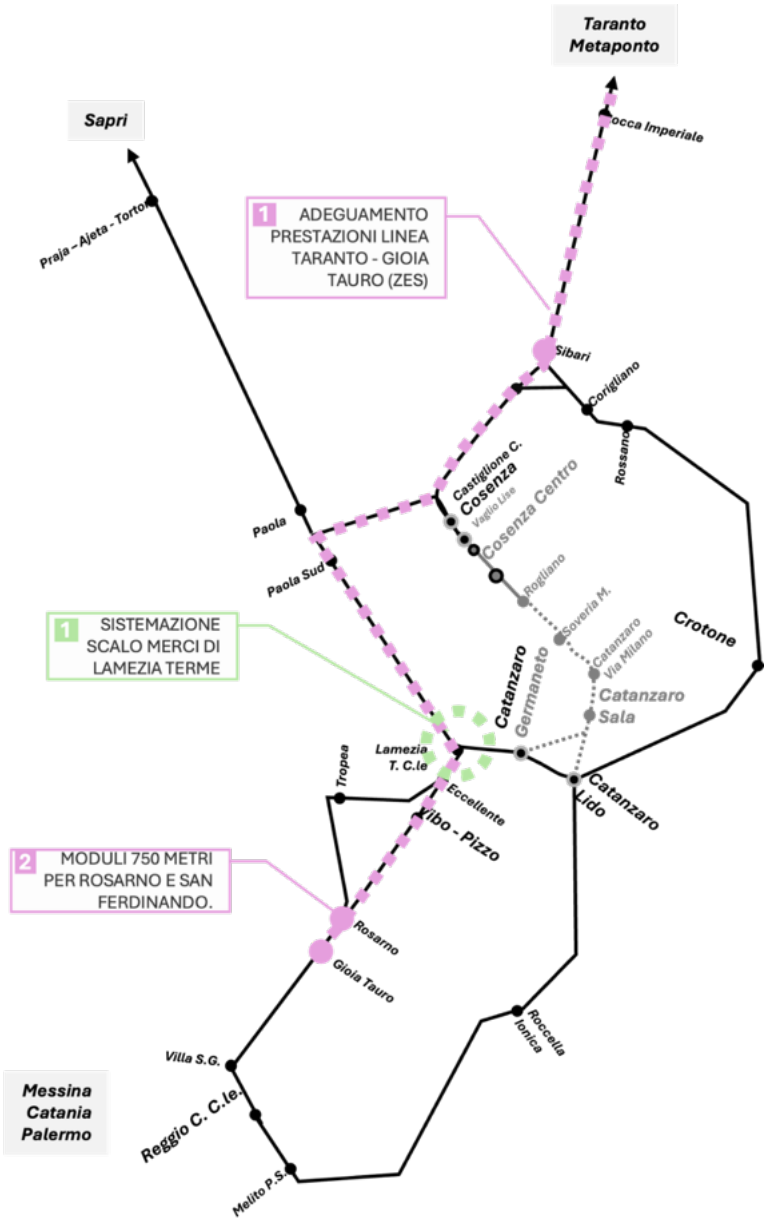


Figura 93 MC7 – Miglioramento dei collegamenti logistici della Regione – Interventi rete ferroviaria

7.7.2 INTERVENTI SULLA RETE STRADALE E PORTO TEN-T[23]

Parallelamente agli interventi ferroviari, è previsto un vasto insieme di opere stradali finalizzate a migliorare la connettività della rete logistica regionale e il collegamento con i principali poli economici e produttivi.

[23] Gli interventi presentati in questa sezione, focalizzati sul miglioramento dei collegamenti logistici per la produzione regionale, sono stati inseriti in questo contesto per garantire una trattazione esaustiva e completa del tema. È tuttavia fondamentale precisare che tali opere risultano già tecnicamente incluse nelle Macrocategorie MC1 ed MC6 a cui si rimanda anche per quanto riguarda la disponibilità di risorse.

Questi corridoi costituiscono la struttura portante della rete di collegamento tra poli urbani, zone industriali, piattaforme logistiche e nodi di distribuzione merci. Si tratta degli interventi relativi agli assi viari inseriti nella rete TEN-T Centrale (*Core*) e nella Centrale estesa (*Extended Core*) di cui al Regolamento EU 2024/1679 relativa ai corridoi TEN-T.

Sono ascrivibili a questa categoria anche di interventi riguardanti il Porto di Gioia Tauro, appartenente alla rete TEN-T Centrale (*Core*). Il porto è destinatario di investimenti rilevanti in quanto nodo chiave per la movimentazione merci e per l'intermodalità mare-ferro, con un ruolo determinante nella competitività logistica regionale e nazionale ed

Interventi invarianti finanziati

Il Piano prevede interventi, già finanziati, sulla Rete stradale TEN-T Extended Core e in particolare sulla:

- SS 106 Jonica: Roseto Capo Spulico – Sibari;
- SS 106 Jonica: Sibari – Rossano;
- SS 106 Jonica: variante Crotone – Catanzaro.

Sono finanziati anche parte degli interventi previsti per il Porto di Gioia Tauro di potenziamento dell'accessibilità marittima ed elettrificazione delle banchine di cui al Documento di finanza pubblica 2025

Infrastrutture invarianti parzialmente o totalmente da finanziare

All'interno della rete TEN-T Extended Core, sono già finanziati diversi interventi significativi sulla SS106 Jonica, mentre risultano ancora da finanziare opere

- sulla A2 (tratta Cosenza–Altilia);
- ulteriori tratti della SS106 Jonica verso Crotone e Reggio Calabria;
- e le connessioni stradali necessarie all'infrastruttura di attraversamento stabile dello Stretto di Messina.

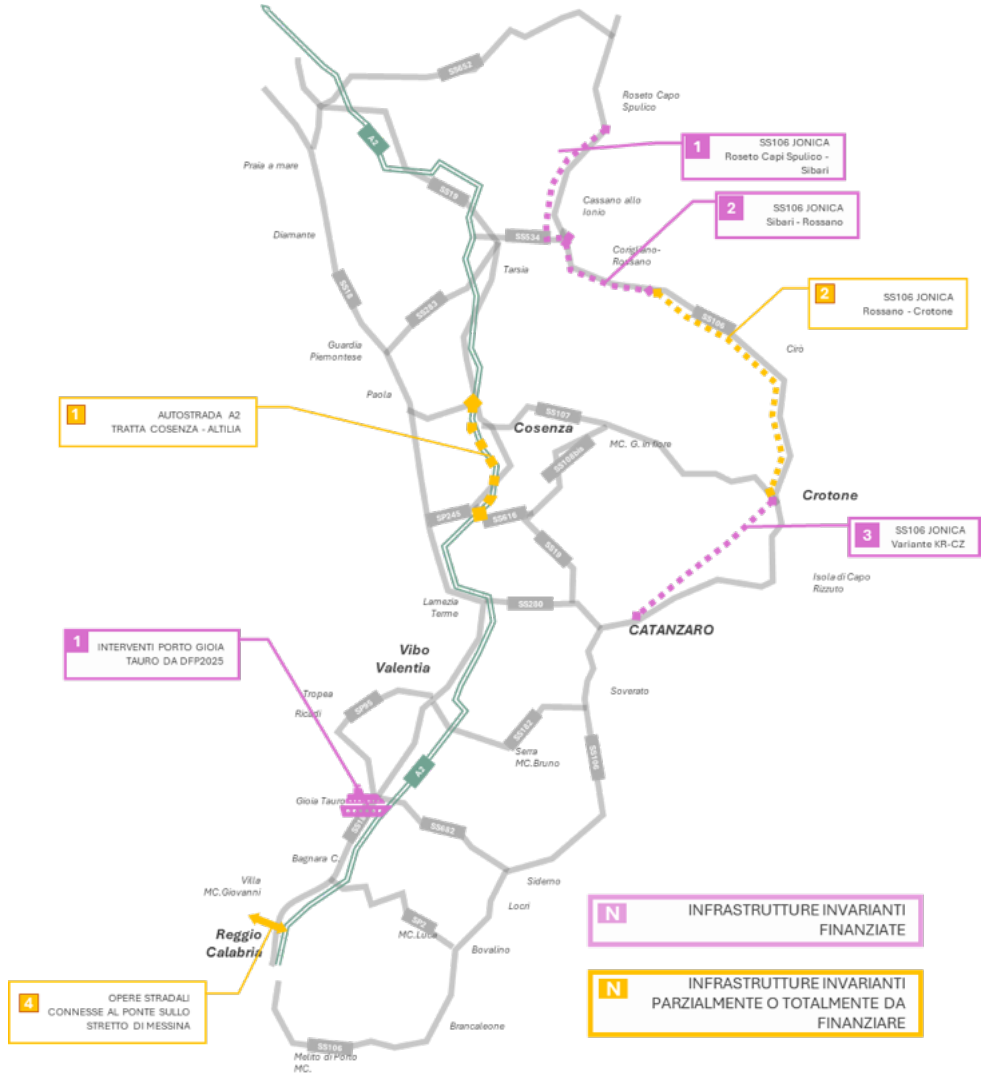


Figura 94 MC7 – Miglioramento dei collegamenti logistici della Regione – Altri interventi

7.8 MC8 SOSTENIBILITÀ DEI TRASPORTI IN CALABRIA

La **sostenibilità dei trasporti** rappresenta uno dei pilastri fondamentali del nuovo Piano Regionale dei Trasporti della Calabria, intesa nelle sue componenti complementari: ambientale e sociale.

Da un lato, la sostenibilità ambientale comprende le politiche orientate alla riduzione delle emissioni climalteranti, alla mitigazione degli impatti dell'automobile privata, alla modernizzazione dei sistemi di trasporto e alla valorizzazione delle forme di mobilità dolce e turistica. In questo ambito rientrano:

- le misure di decarbonizzazione;
- i programmi di innovazione energetica del parco veicolare pubblico e privato;

- lo sviluppo della rete ciclo-escursionistica a supporto del turismo sostenibile.

Dall'altro lato, la sostenibilità sociale riguarda la sicurezza degli utenti, la tutela della vita umana e la riduzione dell'incidentalità stradale, temi che assumono un ruolo strategico nella pianificazione regionale. I programmi per la sicurezza stradale contribuiscono infatti alla qualità della mobilità, all'equità territoriale e alla protezione degli utenti vulnerabili.

Coerentemente con gli indirizzi europei e in continuità con le politiche nazionali di sicurezza e decarbonizzazione, il Piano adotta il modello «A-S-I» (Avoid, Shift, Improve), integrando le diverse dimensioni della sostenibilità in un unico quadro strategico. Ne deriva una visione sistemica che coniuga riduzione delle emissioni, trasferimento modale, innovazione tecnologica, sicurezza stradale e valorizzazione del territorio.

7.8.1 DECARBONIZZAZIONE DEL MATERIALE ROTABILE E DELLE FLOTTE BUS

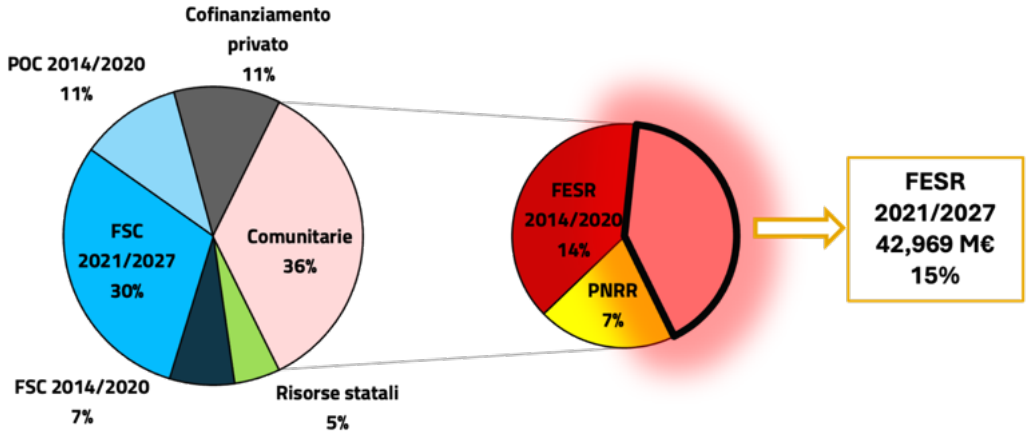
La decarbonizzazione dei trasporti rappresenta uno dei pilastri delle politiche contemporanee di mitigazione climatica. Il Nuovo Piano Regionale dei Trasporti della Calabria adotta il modello «A-S-I» per integrare le misure volte a ridurre la domanda di trasporto, promuovere il trasferimento modale verso forme sostenibili e migliorare le tecnologie del sistema.

Il Piano prevede interventi su tre assi principali:

- riduzione degli spostamenti non necessari e integrazione con la pianificazione territoriale (Avoid);
- riequilibrio modale a favore del trasporto collettivo, con la valorizzazione della Metropolitana Regionale della Calabria (Shift);
- innovazione tecnologica del parco veicolare, diffusione della mobilità elettrica e sviluppo delle infrastrutture di ricarica (Improve).

La strategia regionale per la modernizzazione e la decarbonizzazione del sistema di trasporto pubblico punta a un ampio rinnovamento del **materiale rotabile ferroviario** con l'obiettivo di rendere la mobilità calabrese più sostenibile, efficiente e coerente con le politiche europee per la riduzione delle emissioni.

Tra il 2020 e il 2028 è previsto il rinnovo del **75% dell'intera flotta ferroviaria regionale**, grazie a un investimento complessivo pari a **252,62 milioni di euro**.



Questo piano ha già consentito l'immissione in servizio di nuovi convogli di ultima generazione, tra cui **Alstom POP** e **Hitachi Blues**, caratterizzati da maggiore efficienza energetica e minori emissioni, contribuendo così a migliorare la qualità e l'affidabilità del servizio ferroviario regionale.



Alstom POP



Hitachi BLUES

L'investimento ha inoltre permesso di ampliare la dotazione iniziale: ai 14 treni bimodali Blues e ai 13 treni elettrici POP programmati nella prima fase, si sono aggiunti ulteriori **7 Blues**, **3 POP** e **2 locomotori di emergenza**.

Parallelamente alla componente ferroviaria, la Regione Calabria ha avviato un importante processo di rinnovamento anche del parco mezzi su gomma.

Dal 2020 sono stati investiti **129,7 milioni di euro** per l'acquisto di **568 nuovi autobus**, grazie all'impiego coordinato di risorse regionali, fondi nazionali e fondi europei.

Gli autobus introdotti sono caratterizzati da standard emissivi più bassi o nulli, contribuendo al miglioramento della qualità dell'aria e alla riduzione dei consumi energetici nel trasporto pubblico locale.

7.8.2 PROGRAMMI PER LA RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITÀ SULLA RETE STRADALE ATTUALE DELLA CALABRIA

La sicurezza stradale è la principale declinazione della sostenibilità sociale. I dati recenti mostrano un incremento dell'incidentalità, con valori simili a quelli di dieci anni fa. Poiché meno del 5% degli incidenti è attribuibile allo stato delle infrastrutture (ISTAT 2025), risulta essenziale una strategia che agisca su infrastrutture, comportamenti e tecnologie.

Il programma regionale si articola in tre linee principali:

Programma di interventi infrastrutturali

- manutenzione ordinaria e straordinaria degli assi stradali;
- messa in sicurezza dei punti critici;
- adeguamento di barriere, segnaletica e intersezioni;
- introduzione di sistemi ITS per il monitoraggio in tempo reale e il controllo automatico della rete.

Programma di controllo della circolazione

- diffusione di sistemi di controllo elettronico (autovelox, tutor, postazioni fisse e mobili);
- gestione dinamica del traffico nelle tratte critiche;
- digitalizzazione della regolazione e del monitoraggio dei flussi.

Programma di formazione e cultura della sicurezza

- campagne educative rivolte ai cittadini;
- programmi scolastici di educazione stradale;
- alfabetizzazione alle tecnologie di assistenza alla guida (ADAS);
- formazione per conducenti professionali e operatori del TPL.

7.8.3 SVILUPPO DEL TURISMO SOSTENIBILE

Il Piano, come accennato in precedenza, valorizza la mobilità ciclistica, riconoscendo in questo settore un potenziale significativo sia per la sostenibilità sia per lo sviluppo turistico.

A questo proposito, due infrastrutture si distinguono per estensione e rilevanza strategica.

La **Ciclovia della Magna Grecia**, inserita nel Sistema Nazionale delle Ciclovie Turistiche e parte dell'itinerario europeo **EuroVelo 7**.

Essa rappresenta uno dei progetti più ambiziosi. Il suo sviluppo complessivo raggiunge i **1.130 km**, di cui oltre **800 km** ricadono in Calabria:

- **465 km** lungo la costa ionica;
- **305 km** lungo quella tirrenica;
- **30 km** lungo l'asse trasversale **Catanzaro–Lamezia Terme**.

Si tratta di un'infrastruttura capace di connettere territori costieri e aree interne, offrendo un'occasione unica per valorizzare il patrimonio naturale, storico e culturale regionale attraverso il cicloturismo.

A essa si affianca la **Pista Ciclabile dei Parchi della Calabria**, un grande itinerario ciclopedonale finanziato nell'ambito della programmazione regionale 2014–2020.

Questo percorso attraversa i **Parchi Nazionali dell'Aspromonte, della Sila e del Pollino**, oltre al **Parco Naturale Regionale delle Serre**, sviluppandosi per **545 km totali: 323 km** in esterno alle aree protette e **222 km** all'interno.

La rete permette di vivere un'esperienza immersiva nei territori montani e collinari, creando nuovi spazi di fruizione sostenibile e collegando luoghi spesso distanti dai principali assi infrastrutturali.

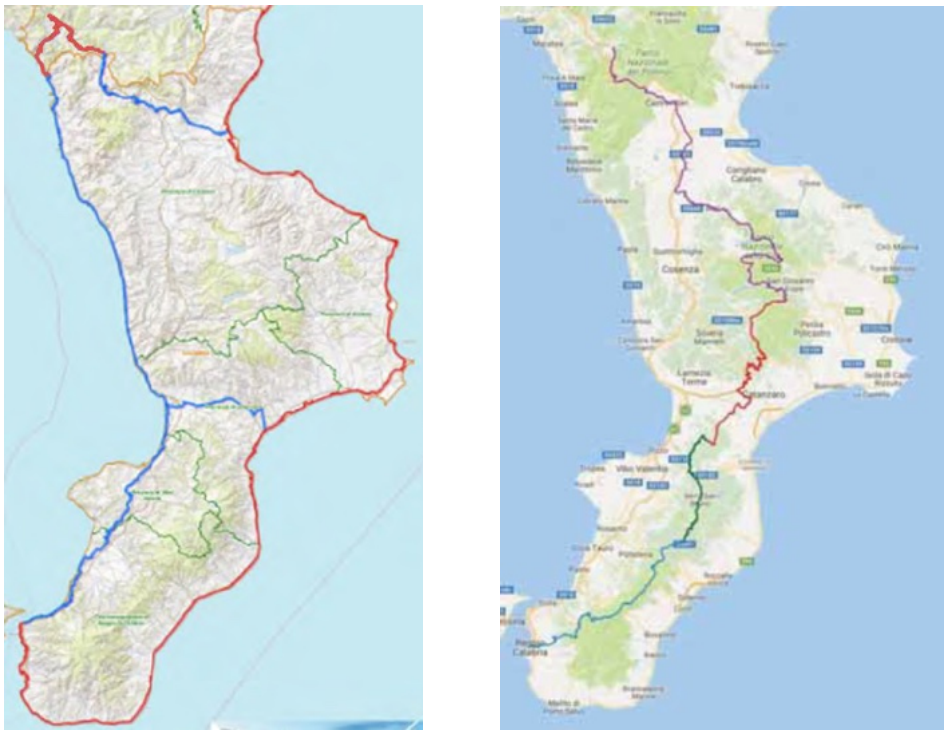


Figura 95 Ciclovia della Magna Grecia e ciclabile dei Parchi della Calabria

7.9 MC9 INTERVENTI PER PROMUOVERE LA SMART MOBILITY E LO SVILUPPO TECNOLOGICO

Negli ultimi anni la Calabria ha avviato un percorso organico di innovazione nel settore della mobilità, con l'obiettivo di costruire un sistema più sostenibile, integrato e tecnologicamente avanzato.

Riorganizzazione logistica urbana

La strategia regionale non si limita a introdurre nuovi servizi, ma mira a trasformare il modo in cui cittadini, studenti, lavoratori e turisti si spostano quotidianamente, riducendo l'impatto ambientale e migliorando la qualità della vita urbana.

Un primo ambito di intervento ha riguardato la **riorganizzazione della logistica urbana** attraverso i programmi City Logistics 1.0 e 2.0, finanziati nell'ambito del PAC 2014/2020 con oltre 6,4 milioni di euro.

Questi interventi hanno sostenuto iniziative comunali finalizzate a razionalizzare la distribuzione delle merci nelle aree urbane, con effetti positivi sulla riduzione della congestione e delle emissioni.

Sicurezza aree urbane

Parallelamente, circa 1,8 milioni di euro sono stati destinati alla **messa in sicurezza** delle aree intorno agli edifici scolastici, attraverso l'ampliamento di zone pedonali, l'estensione delle ZTL, l'introduzione di Zone 30 e la sperimentazione di aree a basse emissioni.

Si tratta di azioni che, oltre a tutelare bambini e ragazzi, incoraggiano modalità di spostamento alternative all'auto privata e contribuiscono a rendere le città più vivibili.

Bike sharing regionale

Altra importante iniziativa riguarda il programma regionale di bike sharing elettrico, già attivo a Catanzaro, Castrovillari e Palmi e in fase di estensione alla città di Cosenza.

Il servizio è stato sviluppato da Ferrovie della Calabria e Co.Me.Tra nell'ambito del Programma sperimentale di *sharing mobility* previsto dal D.M. 417/2022, con il supporto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dei Comuni coinvolti.

A Castrovillari, ad esempio, sono state messe in servizio cinquanta biciclette elettriche distribuite in dieci stalli collocati in punti strategici della città, in modo da facilitare gli spostamenti quotidiani. Con l'attivazione del servizio a Cosenza il sistema raggiungerà complessivamente 225 mezzi, servendo oltre 180.000 abitanti.I primi dati di utilizzo confermano l'efficacia della sperimentazione. Dal 28 aprile 2025, nelle tre città pilota sono stati percorsi oltre 21.000 chilometri e registrati più di 3.600 noleggi nel solo primo mese.

A Catanzaro la metà dei tragitti dura meno di trenta minuti, segno di un utilizzo legato agli spostamenti brevi e funzionali; a Castrovillari quasi il nove per cento della popolazione ha già sperimentato il servizio; a Palmi emerge un potenziale significativo soprattutto in chiave

turistica. Le stazioni più frequentate si trovano in prossimità di poli universitari, ospedali, nodi intermodali e luoghi di interesse sociale e turistico, confermando il ruolo della bicicletta elettrica come soluzione efficace per il primo e ultimo miglio.

La prospettiva di sviluppo delineata dal Piano guarda oltre la fase sperimentale. È infatti previsto uno studio di fattibilità tecnico-economica per un sistema integrato con le principali stazioni ferroviarie, con i poli del trasporto pubblico locale e con la rete ciclo-escursionistica regionale. In questo quadro assume particolare rilievo il collegamento con aree di grande valore ambientale, come il Parco Nazionale del Pollino, dove il cicloturismo può diventare un volano di sviluppo sostenibile. L'obiettivo è ridurre traffico e inquinamento, migliorare la vivibilità urbana e promuovere stili di vita attivi, integrando in modo sistemico ferro, gomma e bicicletta anche attraverso politiche tariffarie coordinate.

Tra il 2026 e il 2030 il programma prevede un'estensione capillare del servizio nelle principali città sopra i 10.000 abitanti, nei poli universitari, nelle aree industriali e nelle destinazioni turistiche più rilevanti.



Figura 96 Comuni calabresi con più di 10.000 abitanti

Si stima la distribuzione di circa 2.000 e-bike sull'intero territorio regionale, con stazioni collocate presso i nodi ferroviari e del trasporto pubblico e un'integrazione piena con il sistema tariffario. L'impatto atteso è rilevante: oltre un milione di cittadini potenzialmente serviti, più di 15.000 utenti attivi, circa 1,2 milioni di noleggi annui e un risparmio stimato di 1.000 tonnellate di CO_2 ogni anno. A questi effetti ambientali si affiancano benefici economici indiretti, come la crescita del turismo, il sostegno al commercio locale e una maggiore attrattività urbana.

Piano di infomobilità

Accanto allo sviluppo del bike sharing elettrico, la strategia regionale si fonda su un secondo asse: il Piano di infomobilità. La digitalizzazione dei servizi di trasporto pubblico, l'interoperabilità tra mezzi diversi e l'adozione di standard di dati aperti come GTFS e Netex mirano a rendere l'informazione più accessibile e affidabile, facilitando la pianificazione degli spostamenti e migliorando l'esperienza dell'utente.

Nel complesso, la *smart mobility* in Calabria rappresenta una visione di lungo periodo che coniuga infrastrutture, innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale. Non si tratta soltanto di introdurre nuovi strumenti, ma di accompagnare un cambiamento culturale che renda la mobilità più consapevole, efficiente e integrata, contribuendo alla competitività e alla qualità della vita dell'intero territorio regionale.

7.10 MC10 SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE DI APPROVAZIONE, MONITORAGGIO ED INTEGRAZIONE DEL PIANO

Il **Programma normativo per l'attuazione del Piano Regionale dei Trasporti (PRT)** definisce il quadro regolatorio e procedurale necessario per garantire uno snellimento delle procedure approvative del Piano e delle successive fasi di implementazione.

Il PRT, concepito come **piano–processo**, viene **adottato dalla Giunta.** Successivamente, **viene approvato dal Consiglio Regionale.** Le decisioni attuative, comprendenti la realizzazione delle infrastrutture, le attività di fattibilità, i programmi operativi e le regole di gestione, sono **approvate dalla Giunta Regionale**.

Rientrano tra le decisioni attuative anche le **Regole per la coerenza** tra il Piano Regionale della Mobilità Sostenibile (PRMS) e i **Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS)** adottati dai Comuni.

Il Programma prevede inoltre:

- Coordinamento tra pianificazione territoriale, urbanistica e dei trasporti

  Il programma introduce inoltre un insieme di **regole per il coordinamento** tra la pianificazione territoriale/urbanistica e la pianificazione dei trasporti, affinché gli interventi infrastrutturali, i servizi di mobilità e le trasformazioni urbane risultino coerenti, integrati e orientati agli obiettivi di accessibilità, sostenibilità e resilienza previsti dal PRT.

- Sistema Informativo Regionale Unificato della Mobilità (SIRM)

  È prevista la realizzazione del Sistema Informativo Regionale Unificato della Mobilità (SIRM), una piattaforma digitale basata su: dati in tempo reale; interoperabilità con le piattaforme dei gestori del trasporto pubblico e delle infrastrutture; sistemi di geolocalizzazione e mappatura delle reti. Il SIRM costituirà lo strumento centrale per il monitoraggio del sistema dei trasporti, la programmazione dei servizi e il supporto ai processi decisionali della Regione.

- Rafforzamento della funzione di vigilanza e regolazione

  Il programma normativo prevede inoltre il rafforzamento del ruolo di vigilanza dell'Autorità regionale nella fase di predisposizione e gestione delle gare d'appalto per l'affidamento dei servizi di Trasporto Pubblico Locale (TPL). Tale funzione sarà supportata da: bandi-tipo e capitolati standardizzati; sistemi di rating delle aziende partecipanti; criteri uniformi per la valutazione delle offerte e per il controllo delle prestazioni dei gestori.

- Audit permanente e controllo dei servizi

  Infine, viene istituita una funzione permanente di audit e controllo interno sui servizi affidati, basata su indicatori oggettivi di qualità (KPI), verifiche periodiche delle performance dei gestori, monitoraggio continuo della coerenza dei servizi rispetto agli standard regionali. Questo sistema consentirà di garantire qualità, efficienza, trasparenza e capacità di intervento rapido in caso di criticità operative.

- **Regolazione e attuazione del Piano**

  Le azioni di regolazione del Piano avvengono attraverso il potenziamento del ruolo dell'Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria (ARTCal). Le funzioni attribuite ad ARTCal, in conformità alla LR 35/2015, riguardano l'intero ciclo di programmazione, gestione e controllo dei servizi di trasporto regionale. L'Agenzia è infatti responsabile della definizione periodica dei programmi di esercizio, ovvero dell'aggiornamento sistematico dell'offerta di trasporto in relazione ai fabbisogni dei territori e all'evoluzione della domanda. A essa è inoltre affidato il processo di affidamento e di esecuzione dei contratti di servizio, garantendo che gli operatori selezionati rispettino gli standard previsti e assicurino continuità e qualità nelle prestazioni. ARTCal cura anche la stipula degli accordi con i proprietari e i concessionari delle infrastrutture e dei beni strumentali necessari allo svolgimento dei servizi, assicurando così il coordinamento tra gestori, enti proprietari e operatori. Rientra nelle sue competenze l'autorizzazione dei servizi a libero mercato, attività che richiede valutazioni puntuali sugli impatti dell'offerta aggiuntiva rispetto agli equilibri del sistema di trasporto pubblico regionale. L'Agenzia provvede inoltre alla pubblicazione annuale della relazione sugli obblighi di servizio pubblico, documento attraverso il quale monitora l'attuazione degli impegni assunti e rende trasparenti i risultati conseguiti. A questa funzione si affianca la redazione di una

relazione annuale di sintesi, che raccoglie e analizza i dati principali derivanti dalle proprie attività, evidenziando eventuali criticità e formulando indicazioni utili per le decisioni di competenza della Regione. Per rafforzare il ruolo di ARTCal nel supportare l'Amministrazione regionale nelle fasi attuative del Piano Regionale dei Trasporti, si rende necessario introdurre un insieme di regole aggiornate. Tali disposizioni dovranno disciplinare, tra le altre cose, la definizione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) in materia di trasporti, così da assicurare standard minimi omogenei su tutto il territorio regionale. Occorrerà inoltre prevedere un quadro fattibilità e per la predisposizione dei programmi di organizzazione del servizio di TPL, in modo da garantire coerenza tra infrastrutture, servizi e risorse disponibili coerentemente agli indirizzi del PRT. Un ulteriore ambito regolatorio riguarderà la definizione dei bandi e dei meccanismi di aggiudicazione, affinché gli affidamenti dei servizi avvengano secondo criteri trasparenti, competitivi e orientati alla qualità. o

- **Il monitoraggio del Piano**

  La natura stessa del PRT inteso come processo decisionale continuo in un contesto di grande incertezza postula un monitoraggio continuo delle variabili strutturali del territorio e della mobilità, il livello di realizzazione degli interventi invarianti e dei loro effetti oltre che dei progetti e programmi di fattibilità previsti dal PRT. Le attività di monitoraggio per essere efficaci devono avvalersi di competenze tecniche adeguate e di strumenti di analisi sofisticati come quelli previsti nel Sistema Informativo Regionale della Mobilità (SIRM) di cui sopra.

  Il nuovo Piano Regionale dei Trasporti propone un sistema di monitoraggio integrato PRT–VAS (si rimanda al Rapporto Ambientale per maggiori dettagli), concepito come componente strutturale del Piano e non come requisito esterno. Tale integrazione consente una valutazione continua e coordinata degli effetti delle politiche sulla mobilità, sull'ambiente e sul contesto socio-economico. Il monitoraggio si basa su un set armonizzato di indicatori di contesto e di processo, in grado di misurare sia l'evoluzione dei fenomeni territoriali sia l'effettiva attuazione delle strategie del PRT. Attraverso cicli quinquennali di valutazione, il Piano garantisce un aggiornamento costante e una lettura dinamica dei risultati ottenuti, permettendo di individuare tempestivamente scostamenti e definire eventuali azioni correttive. La Regione assume il ruolo di coordinamento dei flussi informativi, integrando i contributi di enti tecnici, Comuni, operatori del trasporto e stakeholder. Il monitoraggio fornisce un quadro sintetico sullo stato delle infrastrutture, sulla qualità della mobilità e sul raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale.

8 VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI PRODOTTI DAL PIANO

L'ultima parte del Piano è dedicata alla valutazione degli impatti generati dall'insieme degli interventi programmati, con l'obiettivo di misurare in modo strutturato gli effetti della nuova configurazione del sistema di mobilità regionale rispetto agli obiettivi definiti.

Tale valutazione si fonda su un articolato processo di simulazione, reso possibile attraverso l'utilizzo di un modello di macro-simulazione sviluppato in ambiente **PTV Visum**. Il modello è stato calibrato sulla base dei rilievi condotti da ANAS e sulla matrice origine/destinazione costruita a partire dai **dati TELCO 2024**, garantendo così una rappresentazione realistica della domanda di mobilità e del comportamento effettivo degli utenti.

A partire dalla rete di offerta attuale, il modello ha consentito di costruire gli **scenari previsionali** che rappresentano l'evoluzione del sistema nel 2035 e nel 2045. Le reti di offerta di scenario includono tutte le infrastrutture previste dal Piano, le relative nuove polarità territoriali e gli interventi sui servizi, permettendo di analizzare in modo comparato gli effetti delle diverse configurazioni e di valutarne la coerenza con gli obiettivi di accessibilità, sostenibilità e resilienza.

Per interpretare tali trasformazioni è stata definita una batteria di **Key Performance Indicator (KPI)** che sintetizzano gli impatti prodotti dal Piano.

Gli indicatori coprono l'intero spettro degli effetti attesi secondo un **approccio multicriteriale.**

Essi riguardano la performance trasportistica, gli effetti sulla accessibilità delle diverse aree del territorio ai servizi di mobilità e a quelli sociali come sanità e istruzione, gli impatti ambientali ed energetici, le ricadute socioeconomiche sulla accessibilità alle principali località turistiche e alle aree interne, gli aspetti legati alla sicurezza stradale e infrastrutturale fra cui, non secondario, la resilienza della rete come capacità di adattarsi a blocchi temporanei di parti di essa per eventi idrogeologici o meteorologici .

Molti di questi indicatori hanno notevoli impatti sulla **equità intra- nazionale e intra-regionale.** Per ciascuna categoria sono stati stimati i valori nello stato attuale, nello scenario 2035 e nello scenario 2045, così da poter misurare in modo puntuale le differenze e quantificare in che misura le azioni del PRT contribuiscano non solo al miglioramento dell'efficienza del sistema di mobilità, ma anche al raggiungimento degli obiettivi strategici sotto il profilo socioeconomico.

Si è invece ritenuto che tecniche più convenzionali di valutazione di programmi di investimento, come la Analisi Benefici Costi non fossero in grado di cogliere in modo appropriato alcuni effetti ritenuti molto rilevanti rispetto alla visione e agli obiettivi del PRT.

Le ipotesi di base per la valutazione degli impatti del nuovo PRT

L'impianto modellistico alla base del Nuovo Piano Regionale dei Trasporti della Calabria si fonda su una rappresentazione del sistema di offerta che integra sia le nuove infrastrutture previste dal Piano, sia gli interventi di rigenerazione e risanamento di quelle esistenti, includendo inoltre le nuove polarità territoriali quali ospedali, stazioni della metropolitana

regionale e fermate AV/AC. Questa struttura consente di restituire in modo realistico l'evoluzione dell'accessibilità e delle connessioni interne ed esterne al territorio regionale.

Nella costruzione degli scenari previsionali (lo scenario attuale, quello al 2035 e quello al 2045) la **domanda complessiva di mobilità**, intesa come somma di tutti i modi di trasporto, **è stata mantenuta costante nel tempo**.

Tale assunzione, sebbene semplificativa, rappresenta una scelta prudenziale per la valutazione degli impatti del Piano. Essa nasce dall'elevata incertezza che caratterizza gli scenari futuri, influenzati da variabili geopolitiche, sociodemografiche e tecnologiche che potrebbero modificare in modo significativo i comportamenti di mobilità, i flussi di spostamento e le relazioni insediative.

In questo quadro, la stima dei KPI tiene conto degli effetti legati allo **shift modale dall'auto privata al trasporto pubblico**, valutando quindi i benefici associati alla riorganizzazione dell'offerta e all'introduzione delle nuove infrastrutture. Pur assumendo una domanda invariata, il modello è infatti in grado di evidenziare come i miglioramenti infrastrutturali, gli interventi di riqualificazione e la creazione di nuove polarità influenzino la distribuzione degli spostamenti, la competitività modale e le condizioni di accessibilità nelle diverse aree della regione.

È importante sottolineare che gli effetti complessivi del Piano, quali la riduzione dei tempi di viaggio, il miglioramento della qualità dei servizi, la maggiore integrazione intermodale e lo sviluppo indotto del turismo, sono destinati, verosimilmente, a generare un aumento della domanda di mobilità complessiva. Tale crescita, non considerata nello scenario prudenziale, rappresenta un elemento da monitorare con attenzione nel tempo, poiché potrà incidere ulteriormente sulla scelta modale, sui livelli di carico delle reti e sulle priorità di intervento da perseguire nelle successive fasi di aggiornamento del PRT.

8.1 IMPATTI SULLA DOMANDA DI MOBILITÀ REGIONALE

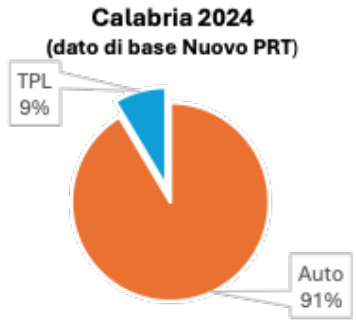
Il Piano produce un riequilibrio modale molto significativo.

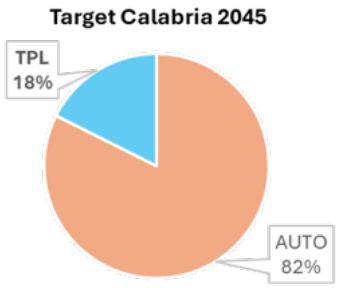
L'analisi della ripartizione attuale degli spostamenti (dato base 2024), è caratterizzata da una netta prevalenza dell'uso dell'auto privata (91,4%) rispetto al trasporto pubblico locale (8,6%), su un totale di 3.267.000 spostamenti giornalieri.

Gli scenari futuri delineati dal Piano prevedono una progressiva inversione di tendenza.

Nello **scenario al 2035**, si stima una riduzione degli spostamenti in auto del 5% e un incremento del trasporto pubblico del 47%, portando la quota modale di quest'ultimo tra il 12% e il 14%.

Nello **scenario al 2045**, la tendenza si rafforza ulteriormente con l'uso dell'auto che cala del 10% (scendendo a una quota dell'82-83%), mentre la domanda di trasporto pubblico cresce del 104%, raggiungendo una quota di mercato del 17-18%. L'obiettivo finale è arrivare a oltre il doppio degli spostamenti con mezzo collettivo rispetto ad oggi.





Grazie al supporto modellistico è stato possibile stimare un set di specifici KPI che riassumono le performance della rete.

N°	KPI	Unità di misura	ATTUALE 2025	PIANO 2035	PIANO 2045	VARIAZIONE 2035 Vs 2025	VARIAZIONE 2045 Vs 2025
1	Numero di spostamenti complessivi su mezzo privato	Spostamenti/giorno	2.985.711	2.855.031	2.691.682	**-130.680**	**-294.029**
2	Numero di spostamenti complessivi su mezzo collettivo	Spostamenti/giorno	281.289	411.969	575.318	**+130.680**	**+294.029**
3	Riparto modale: trasporto privato	%	91,4%	87,4%	82,4%	**-4,4%**	**-9,8%**
4	Riparto modale: trasporto collettivo	%	8,6%	12,6%	17,6%	**46,5%**	**104,5%**
5	Performance della rete stradale (Km)	veq*km/ANNO	13.704.067.526	12.903.049.965	12.015.987.463	**-5,8%**	**-12,3%**
6	Performance della rete stradale (Ore)	veq*ora/ANNO	289.915.297	255.236.440	199.578.604	**-12,0%**	**-31,2%**
7	Performance della rete stradale in ambito extraurbano (velocità media)	km/h	49,01	52,67	65,15	**3,66** km/h	**16,14** km/h
8	Performance della rete stradale in ambito urbano (velocità media)	km/h	40,16	41,78	42,55	**1,63** km/h	**2,39** km/h
9	Performance della rete stradale (velocità media)	km/h	47,27	50,55	60,21	**3,28** km/h	**12,94** km/h
10	Tasso di crescita della domanda all' anno	%	-	0%	0%	**-**	**-**

Il minor ricorso all'auto, libera la rete stradale da circa **90 milioni di ore di percorrenza l'anno**, pari a una riduzione del 31% rispetto alla situazione attuale. Per **ciascun cittadino** questo beneficio equivale a oltre **46 ore risparmiate**, corrispondenti a circa due giorni interi all'anno.

Nel complesso, l'insieme di questi effetti determina un risparmio sociale stimato in **940 euro pro capite all'anno**, ottenuto grazie alla diminuzione dei tempi di viaggio, dei costi di spostamento e delle inefficienze legate alla congestione.

8.2 IMPATTI SULL'OFFERTA DI INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Il Piano prevede un'estesa trasformazione delle infrastrutture di mobilità della regione.

Nel comparto **stradale** sono programmati **178 km di nuove infrastrutture**, cui si affianca un importante intervento di **riqualificazione** della rete esistente con **655 km di assi viari** che saranno oggetto di opere di rigenerazione e messa in sicurezza, contribuendo a migliorare la resilienza e l'accessibilità del territorio.

Sul versante **ferroviario** gli interventi sono altrettanto consistenti.

L'**elettrificazione** di **371 km di rete RFI** porterà la dotazione complessiva elettrificata a circa **860 km**, migliorando prestazioni, sostenibilità e qualità del servizio. A questo si aggiunge la realizzazione di **93 km di nuove linee ferroviarie** e la costruzione di **10 nuove stazioni (oltre alle altrettante 10 in riqualificazione)**, fondamentali per sostenere l'evoluzione della Metropolitana Regionale e l'integrazione dei servizi di mobilità.

N°	KPI	Unità di misura	ATTUALE 2025	PIANO 2035	PIANO 2045	VARIAZIONE 2035 Vs 2025	VARIAZIONE 2045 Vs 2025
11	Km rete stradale totale	**km**	**9570**	**9740**	**9748**	**+170 km**	**+178 km**
		km/10.000 ab.	51,6	52,5	52,5		
		km/kmq	0,63	0,64	0,64		
12	Km rete autostradale	**km**	**288**	**288**	**296**	**-**	**+ 8 km**
		km/10.000 ab.	1,55	1,55	1,60		
		km/kmq	0,0189	0,0189	0,0195		
13	Km rete ferroviaria in esercizio	**km**	**882**	**967**	**975**	**+85 km**	**+93 km**
		km/1.000.000 ab.	475	521	526		
		km/kmq	0,0579	0,0635	0,0641		
14	Km rete ferroviaria elettrificata	**km**	**489**	**694**	**860**	**+205 km**	**+371 km**
		km/1.000.000 ab.	264	374	464		

N°	KPI	Unità di misura	ATTUALE 2025	PIANO 2035	PIANO 2045	VARIAZIONE 2035 Vs 2025	VARIAZIONE 2045 Vs 2025
		km/kmq	0,0321	0,0456	0,0565		
15	Km rete ferroviaria a doppio binario	**km**	**279**	**299**	**307**	**+20 km**	**+28 km**
		km/1.000.000 ab.	150	161	166		
		km/kmq	0,0183	0,0196	0,0202		
16	Numero stazioni ferroviarie	n°	**136**	**146**	**146**	**+10**	**+10**
		n°/100.000 ab.	7,3	7,9	7,9		

8.3 IMPATTI SULL'ACCESSIBILITÀ TERRITORIALE

Il Piano determina un miglioramento diffuso e significativo dell'accessibilità da tutti i Comuni della Calabria verso i principali nodi infrastrutturali e i servizi essenziali.

Accessibilità ferroviaria (rete TEN-T Extended Core)

L'accesso alle stazioni ferroviarie della rete **TENT Extended Core**, che ospitano i servizi Frecciarossa e Italo, registra una riduzione dei tempi medi di viaggio pari al **20,5%**, con l'effetto di portare **circa 187 mila abitanti in più entro 30 minuti** dalle stazioni CORE e di includere **l'intera popolazione regionale** entro 90 minuti.

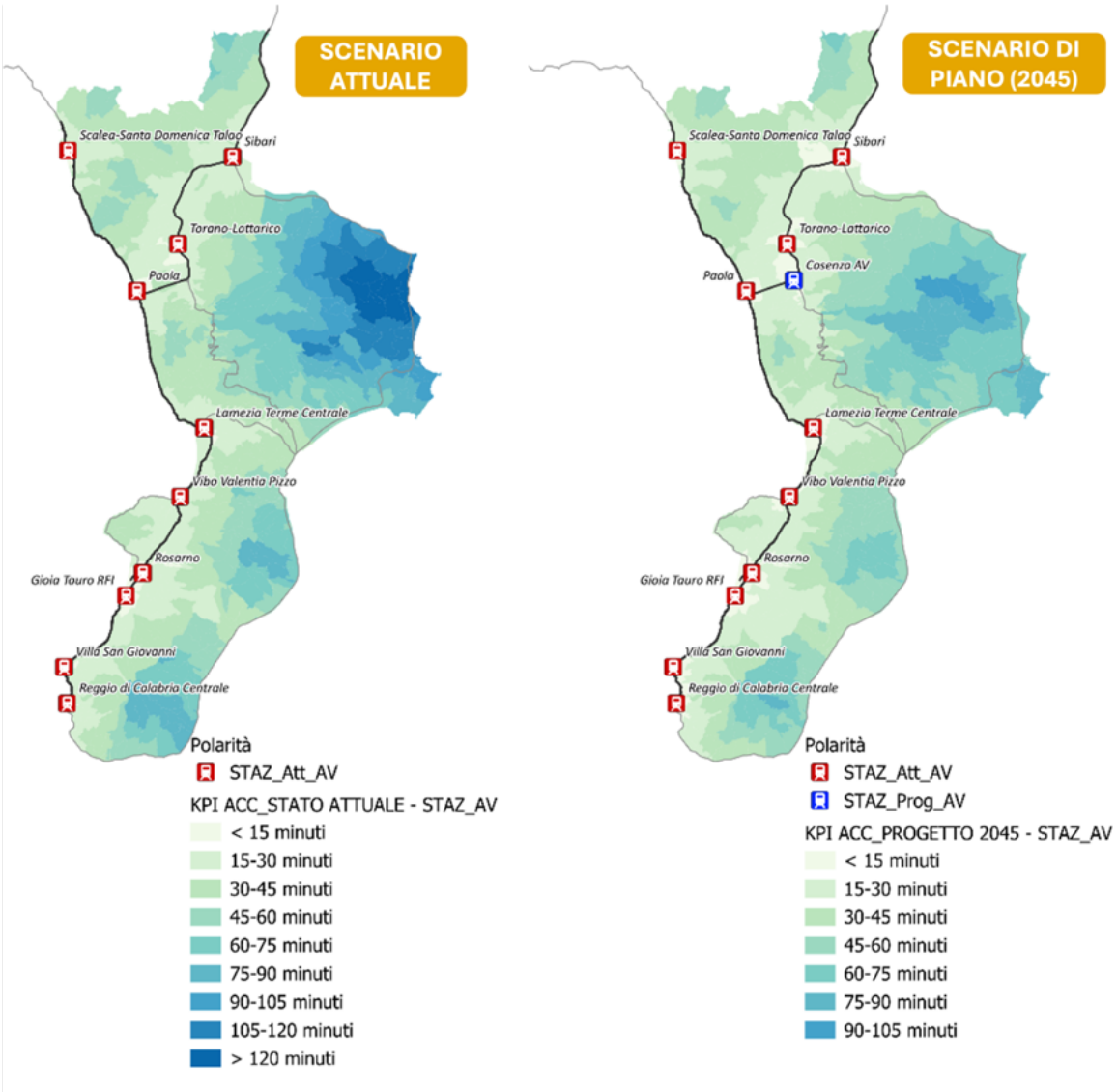


Figura 97 Accessibilità ferroviaria (Rete TEN-T Extended Core), scenario attuale e quello di progetto al 2045

Accessibilità Metropolitana Regionale della Calabria

Un beneficio ancora più marcato si osserva per le stazioni della **metropolitana regionale**, verso cui i tempi medi di spostamento diminuiscono del **21%**.

Ciò consente a **quasi 296 mila residenti in più** di trovarsi **entro 15 minuti da un nodo ferroviario regionale.** Anche l'accessibilità al porto di **Gioia Tauro**, nodo TENT Core, migliora sensibilmente, con una riduzione del **14%** dei tempi di viaggio e **48 mila addetti aggiuntivi** collocati entro 90 minuti dallo scalo.

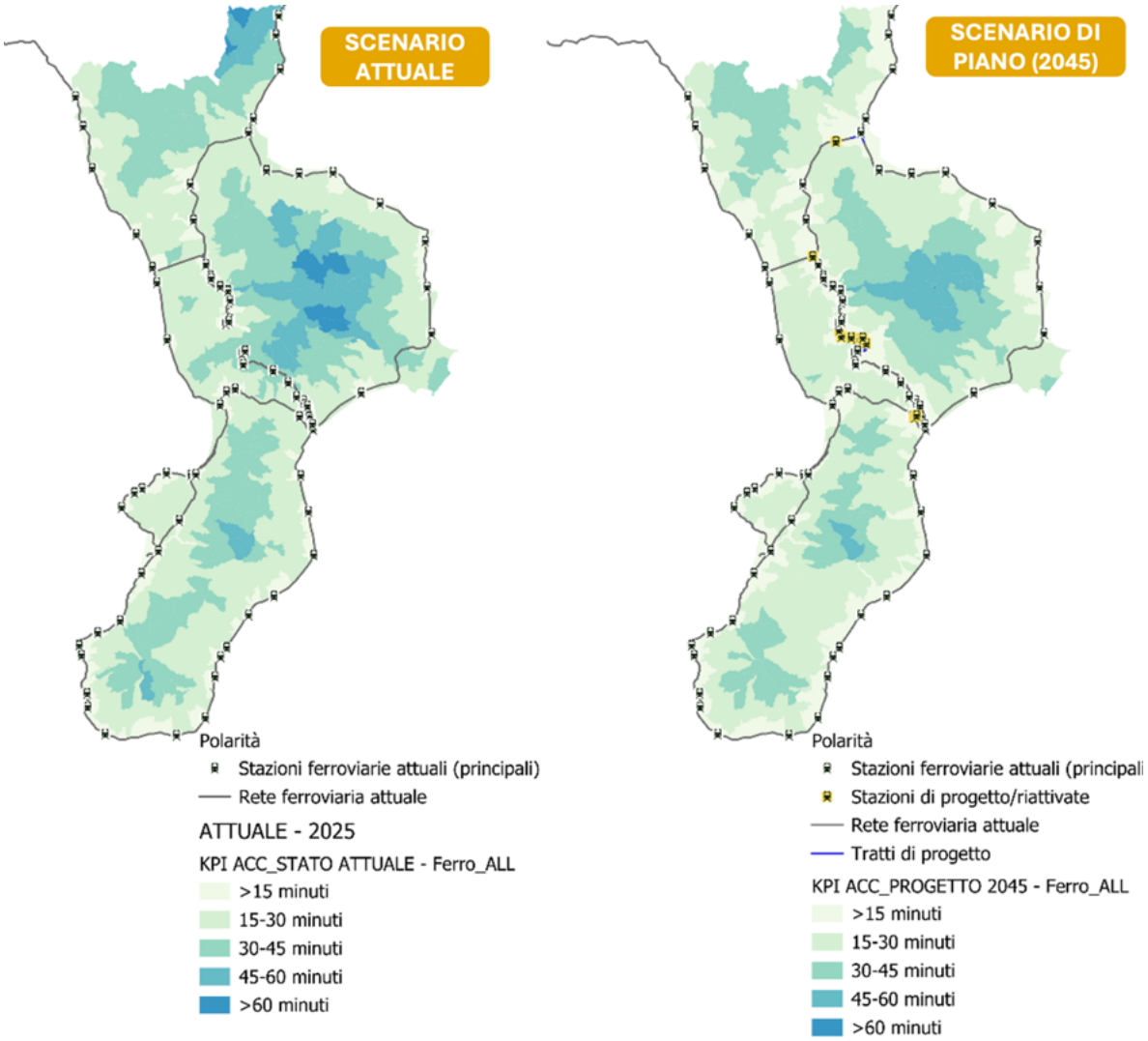


Figura 98 Accessibilità stazioni ferroviarie nello scenario attuale e in quello di progetto al 2045

Accessibilità autostradale

Sul fronte della mobilità stradale, l'accesso all'Autostrada **A2 – rete TENT Core** diventa più agevole grazie a una riduzione del **20%** dei tempi medi di percorrenza, ciò comporta **75 mila abitanti in più entro 30 minuti dagli svincoli autostradali** e consente a **tutti i residenti calabresi** di raggiungere l'A2 **entro un'ora**.

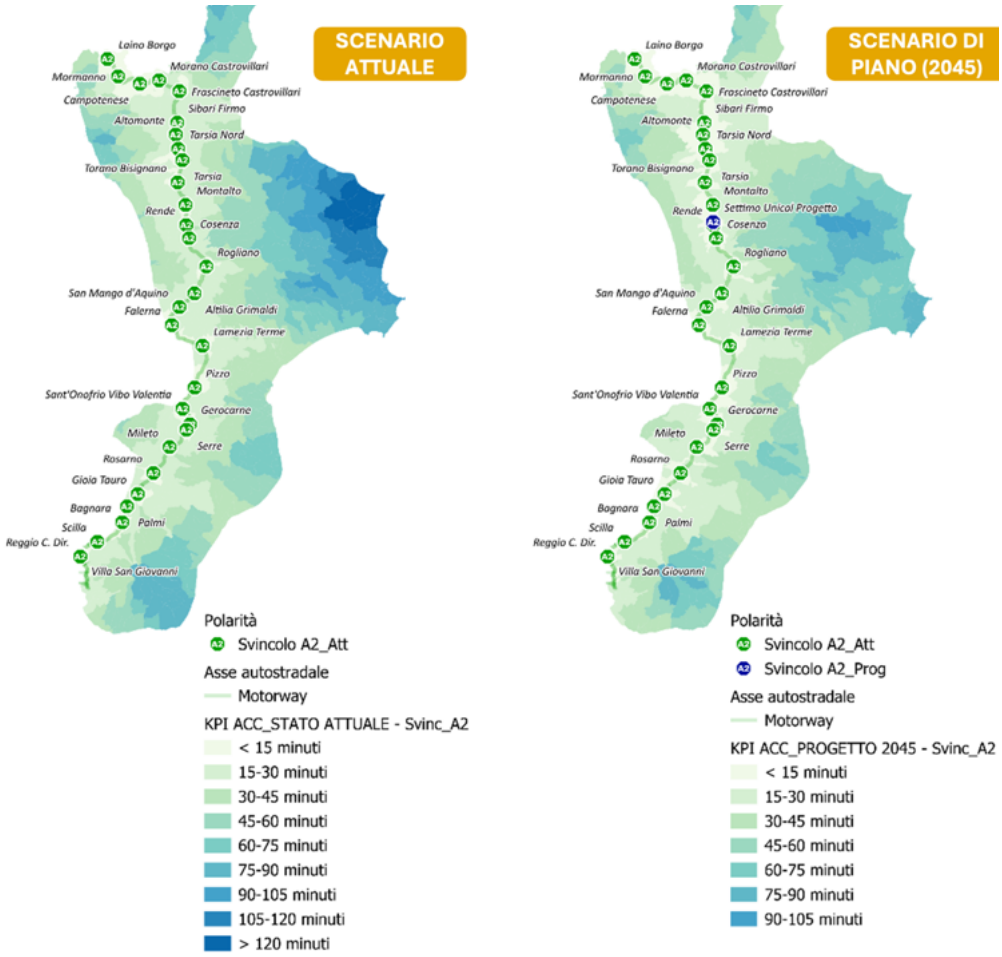


Figura 99 Accessibilità alla rete autostradale nello scenario attuale e in quello di progetto al 2045

Accessibilità aeroportuale

Gli impatti del Piano interessano, in modo significativo, l'accessibilità alle aree aeroportuali.

In particolare, i benefici riguardano anche gli scali aeroportuali sono:

- verso l'aeroporto di Lamezia Terme i tempi medi si riducono del 17%, traducendosi in 317 mila abitanti aggiuntivi entro 90 minuti;

- verso l'aeroporto di Reggio Calabria la riduzione del 13% porta 132 mila residenti in più entro la stessa soglia;
- mentre per l'aeroporto di Crotone, il miglioramento del 15% consente a circa 208 mila persone di trovarsi entro 90 minuti dallo scalo.

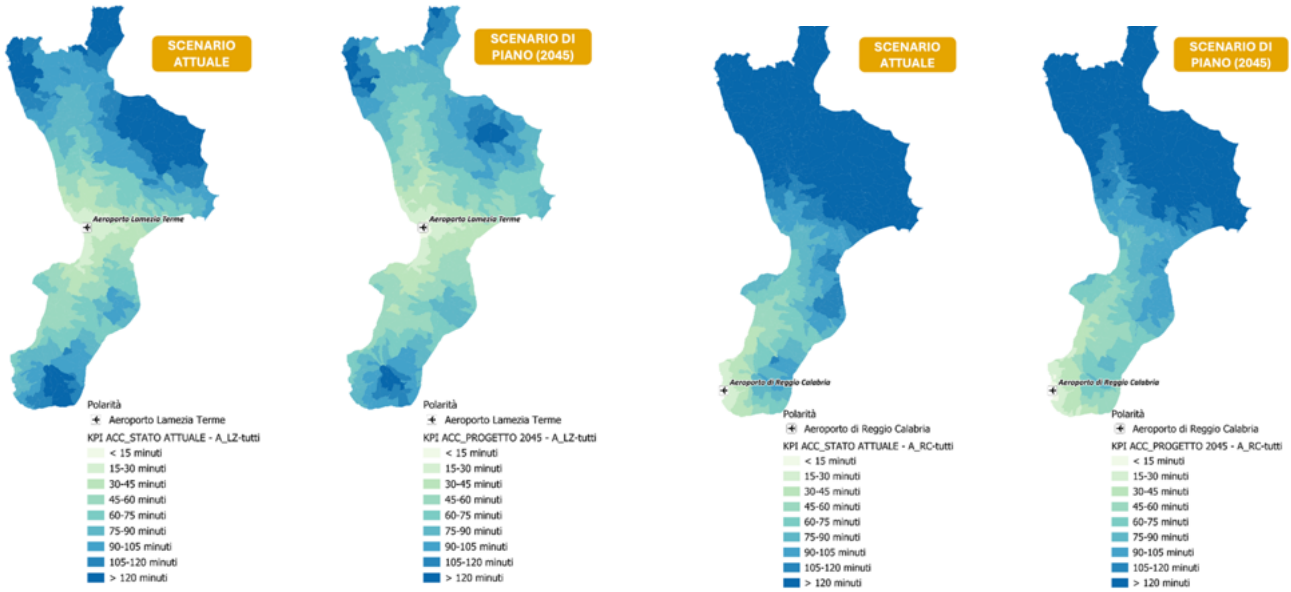


Figura 100 Accessibilità aeroporti di Lamezia Terme e Reggio Calabria nello scenario attuale e al 2045

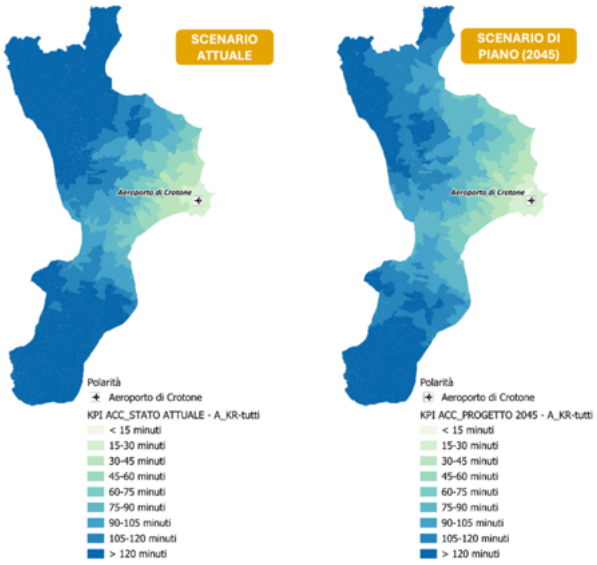


Figura 101 Accessibilità Aeroporto di Crotone nello scenario attuale e al 2045

Accessibilità portuale

L'analisi comparativa tra lo stato attuale e lo scenario di Piano al 2045 evidenzia un miglioramento significativo dell'accessibilità verso il porto "più vicino" per ciascuna Zona di Traffico.

L'effetto combinato degli interventi infrastrutturali e della riorganizzazione dei servizi determina infatti una **riduzione media dei tempi di accesso pari al 17,7%**, con un beneficio diretto per **circa 141.000 residenti**, che potranno raggiungere lo scalo marittimo di riferimento in tempi sensibilmente inferiori rispetto ad oggi.

Questo risultato contribuisce a rafforzare il ruolo dei porti calabresi come nodi strategici della mobilità regionale e come infrastrutture essenziali per lo sviluppo logistico ed economico del territorio.

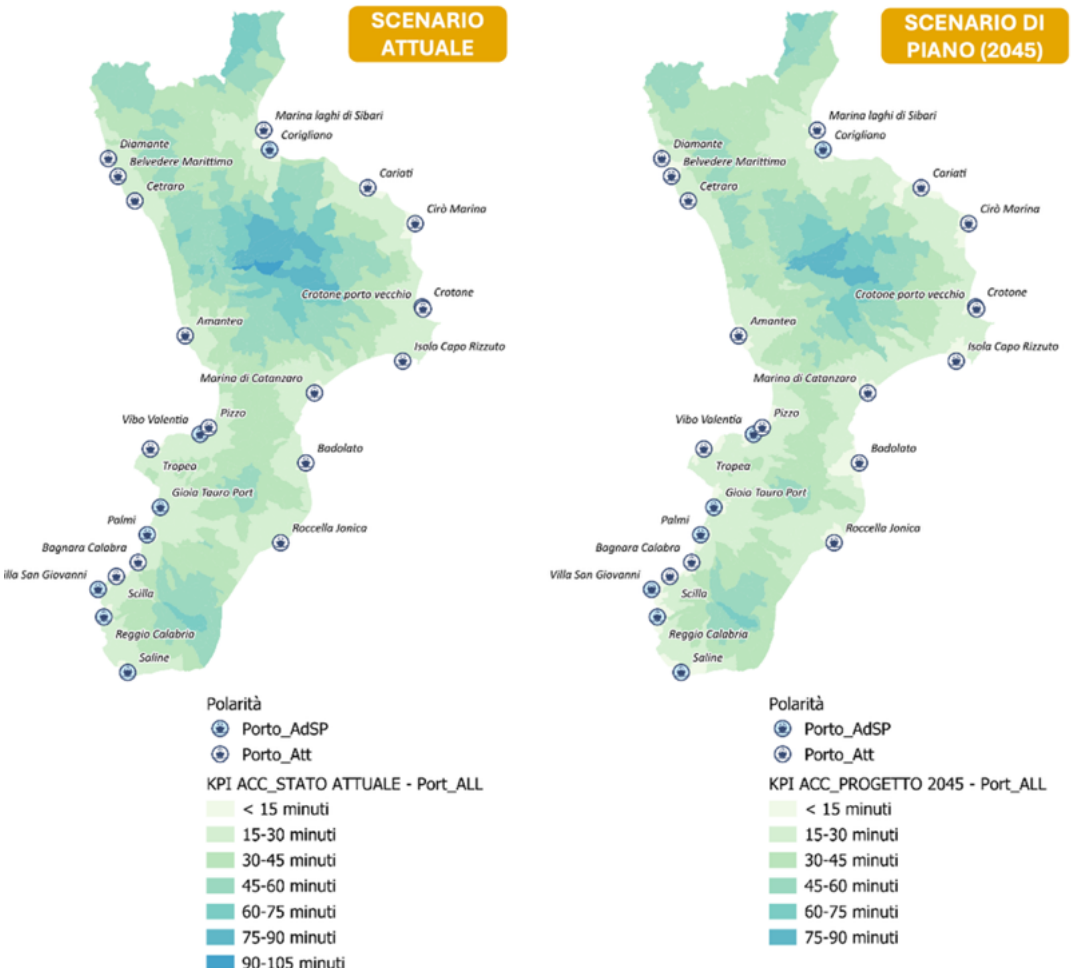


Figura 102 Accessibilità porti della Calabria nello scenario attuale e al 2045

Accessibilità ai servizi pubblici

L'**accessibilità ai servizi sanitari, ospedali hub, ospedali spoke**[24] **e presidi di emergenza**, mostra un miglioramento altrettanto rilevante, con un calo del **18%** dei tempi di viaggio e **331 mila residenti in più** collocati **entro 15 minuti dalle strutture sanitarie** principali.

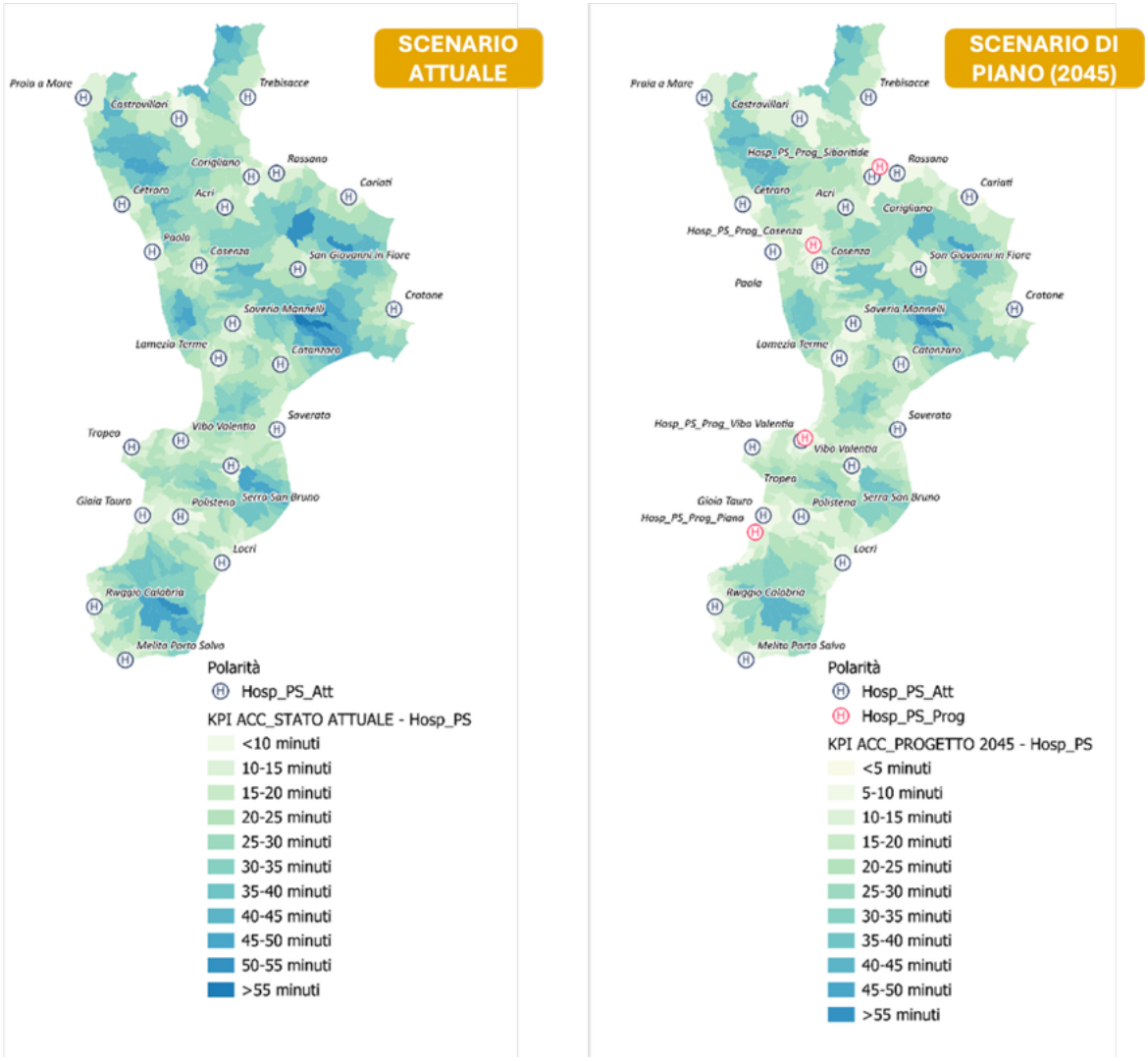


Figura 103 Accessibilità ai servizi ospedalieri nello scenario attuale e al 2045

[24] Gli ospedali spoke rappresentano presìdi sanitari territoriali integrati all'interno della rete regionale e sono dedicati alla gestione delle patologie a minore complessità e delle urgenze di primo livello. Operano in stretta connessione con gli ospedali hub, che concentrano le competenze specialistiche e le funzioni di alta intensità di cura. In questo modello, gli spoke garantiscono la stabilizzazione e il primo trattamento dei pazienti, per poi trasferirli ai centri hub qualora sia necessario un livello di assistenza più avanzato.

Il Piano porta a una **diminuzione media del 17%** dei tempi necessari per raggiungere la **sede universitaria** più vicina.

In particolare, si registrano **325.000 abitanti in più** che riusciranno a raggiungere una sede universitaria in **meno di 90 minuti** rispetto alla situazione attuale.

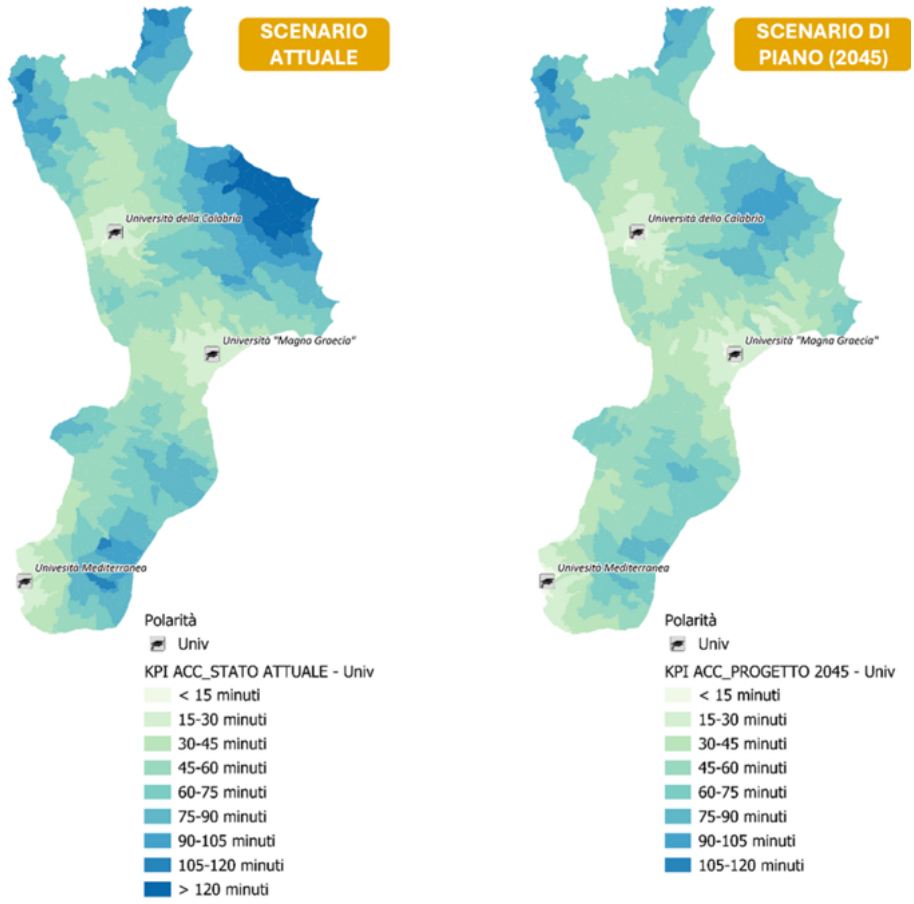


Figura 104 Accessibilità poli universitari nello scenario attuale e al 2045

Accessibilità verso i capoluoghi di provincia

L'attuazione del nuovo Piano Regionale dei Trasporti determinerà un miglioramento significativo dell'accessibilità interna alla Calabria.

Le analisi mostrano che molte aree della regione, soprattutto quelle interne e con infrastrutture meno sviluppate, presentano oggi tempi di percorrenza elevati. Gli interventi previsti, nuove opere, adeguamenti della rete esistente e una riorganizzazione complessiva dei servizi di mobilità, sono orientati a ridurre queste distanze funzionali e a facilitare gli spostamenti quotidiani verso i capoluoghi e i principali poli di servizio.

Le simulazioni indicano una progressiva riduzione dei tempi medi di accesso ai capoluoghi di provincia: dai **43 minuti stimati per il 2025**, si scende a **39 minuti nel 2035** e **37 minuti nel 2045**, con una riduzione complessiva pari al **14,3%**.

Questo miglioramento coinvolge circa **140.000 abitanti** e produce **benefici particolarmente significativi per le aree interne e i centri minori**, contribuendo a una maggiore coesione territoriale e a una crescita della competitività e dell'attrattività della regione.

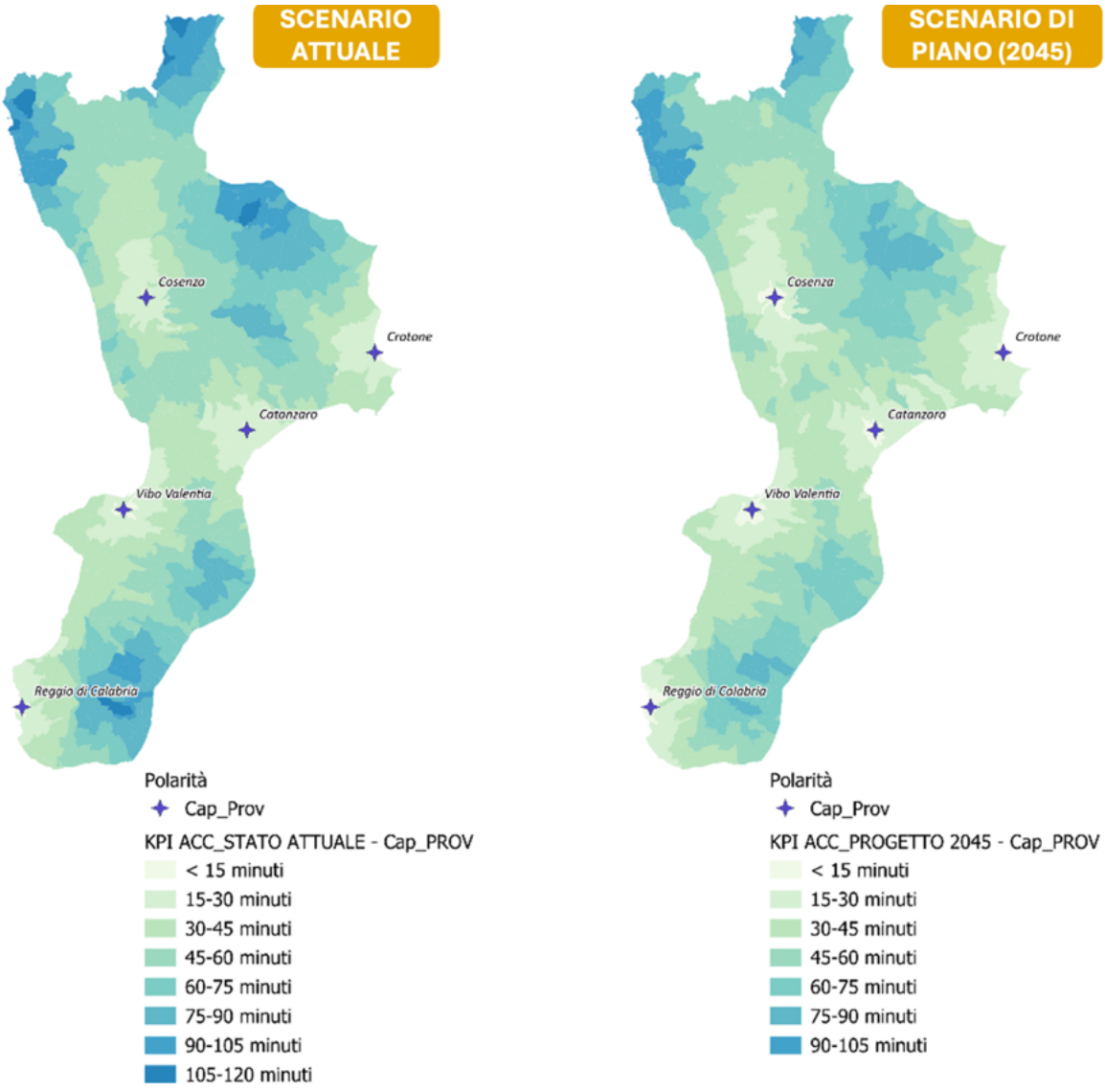


Figura 105 Accessibilità capoluoghi di provincia nello scenario attuale e al 2045

Accessibilità delle principali località turistiche

Per le principali località turistiche della Calabria, il Piano determina un miglioramento rilevante dell'accessibilità verso i nodi aeroportuali e ferroviari di interesse nazionale.

I tempi medi di viaggio verso gli aeroporti di **Lamezia Terme** e **Crotone** si riducono di circa il **13%**, mentre verso l'aeroporto di **Reggio Calabria** il miglioramento è pari al **9,5%**, rendendo gli scali più facilmente raggiungibili sia dai cittadini che dai flussi turistici nazionali sia internazionali.

Parallelamente, si registra un significativo potenziamento dell'accessibilità ferroviaria. I tempi di accesso alle stazioni servite dai treni **Frecciarossa** e **Italo** diminuiscono del **17%** per chi proviene dalle principali aree turistiche regionali utilizzando l'auto privata.

Questo risultato contribuisce a rafforzare l'integrazione tra mobilità turistica e rete ferroviaria ad alta prestazione, migliorando la competitività complessiva dell'offerta di trasporto.

Accessibilità delle aree interne

Per le **aree interne della Calabria**, il Piano determina un miglioramento molto rilevante delle condizioni di accessibilità verso i principali servizi e nodi di mobilità.

L'accesso alle stazioni ferroviarie servite dai treni **Frecciarossa** e **Italo** registra una riduzione dei tempi medi di viaggio pari al **17%**, con il risultato che **circa 209 mila residenti**, pari al **98,3%** della popolazione delle aree interne, si trovano entro 90 minuti da una stazione della rete ad alta prestazione.

Ancora più marcato è il beneficio verso le stazioni dei servizi ferroviari regionali della **metropolitana regionale**, per le quali i tempi medi di accesso si riducono del **27%**, consentendo a **tutti** i residenti delle aree interne di raggiungerle **entro 60 minuti**.

L'accessibilità ai servizi sanitari, ospedali hub, spoke e presidi di emergenza, migliora anch'essa in modo significativo, con una riduzione del **15%** dei tempi medi di spostamento e una copertura totale della popolazione delle aree interne entro 60 minuti: di questi residenti, **40 mila** si trovano entro 15 minuti e **150 mila** entro 30 minuti dalle principali strutture.

I benefici coinvolgono anche l'accesso agli aeroporti regionali:

- verso l'Aeroporto di Lamezia Terme, i tempi medi di viaggio si riducono del 16%, con 60 mila abitanti in più che si trovano entro 90 minuti dallo scalo (per un totale di 154 mila);
- verso l'Aeroporto di Reggio Calabria si registra una diminuzione del 13% dei tempi di accesso, con 26 mila residenti in più entro 90 minuti (per un totale di 87 mila);
- ancora più significativo è il miglioramento verso l'aeroporto di Crotone, dove la riduzione del 20,5% consente a circa 20 mila abitanti aggiuntivi di ricadere entro la soglia dei 90 minuti, portando il totale a 33 mila residenti serviti entro questo tempo di percorrenza.

8.4 IMPATTI DELLA METROPOLITANA REGIONALE

La proposta di **Metropolitana Regionale della Calabria** introduce una trasformazione profonda dell'offerta di trasporto ferroviario, attraverso un servizio progettato per coprire l'intero arco della giornata e non più soltanto le fasce di punta.

L'impianto del nuovo sistema comporta un incremento significativo delle corse da e verso i capoluoghi e le principali aree urbane e turistiche. Nei giorni feriali l'aumento delle coppie di collegamenti raggiunge il **66%**, grazie a un cadenzamento di **30 minuti** nelle ore di maggiore domanda e **60 minuti** nelle fasce di morbida, mentre nei prefestivi la crescita arriva al **73%**, e al **67%** nei festivi.

Parallelamente cresce anche la quantità complessiva di servizio offerto. I treni-km aumentano dell'**80%** in un giorno feriale, con un +18 mila treni-km, mentre nei prefestivi l'incremento arriva al **96%** (sempre +18 mila treni-km) e nei festivi al **64%** (+7 mila treni-km).

Nell'assetto ottimale si prevede un incremento complessivo del +73% dei treni-km annui.

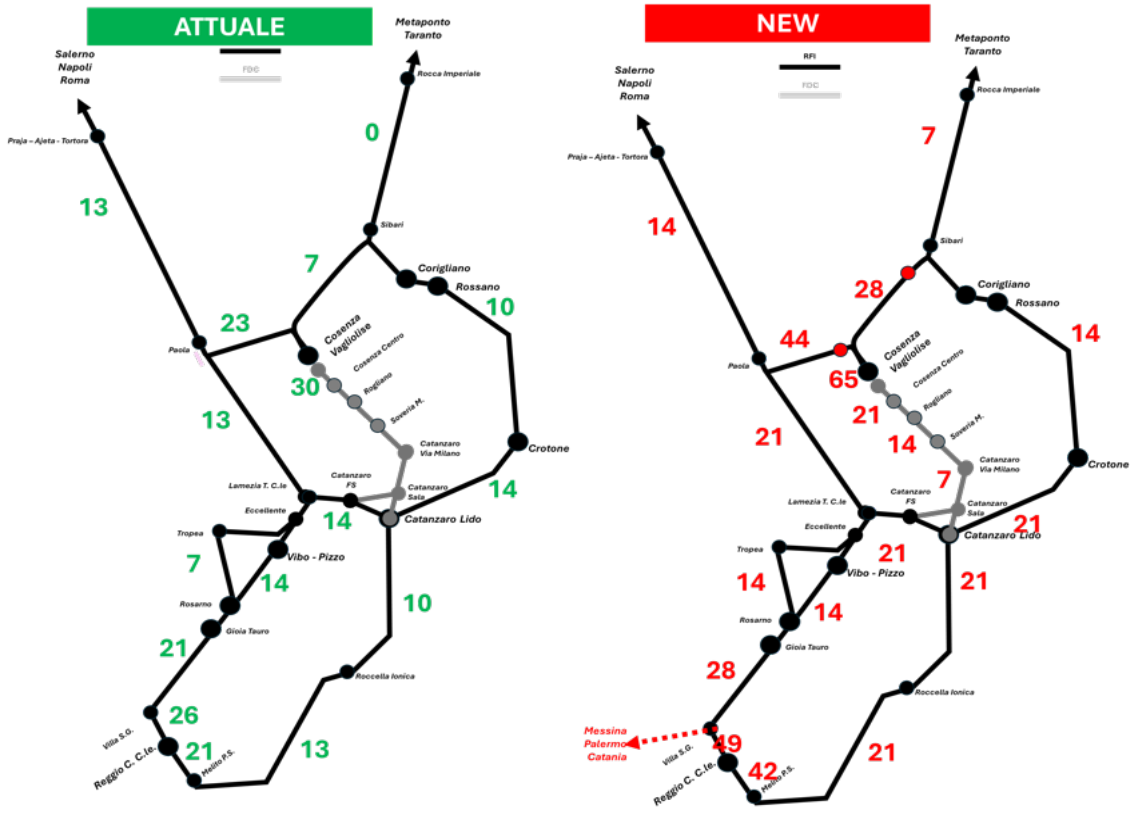


Figura 106 Coppie di servizi offerti nel giorno feriale tipo nello stato attuale e nello scenario di piano 2045

Il nuovo assetto comprende inoltre l'estensione dei collegamenti ferroviari verso **Basilicata e Puglia**, includendo all'interno del sistema regionale i territori compresi tra Sibari e Rocca Imperiale, con una previsione di **sette nuove coppie di treni al giorno**.

L'aumento dell'offerta si accompagna a una sensibile riduzione dei trasbordi necessari per raggiungere i capoluoghi e le principali destinazioni urbane e turistiche.

Vengono introdotti per la prima volta:

- collegamenti diretti tra Catanzaro e Cosenza sia lungo l'asse RFI via Lamezia Terme sia sulla linea delle Ferrovie della Calabria;
- collegamenti diretti tra Crotone e Cosenza (via Lamezia Terme e via Sibari) e tra Crotone e Lamezia Terme**,** oggi quasi del tutto assenti.

L'eliminazione di numerosi trasbordi e la maggiore linearità delle relazioni ferroviarie determinano un incremento del tempo effettivamente trascorso a bordo, a fronte di una sensibile diminuzione dei tempi di attesa nelle stazioni. L'effetto combinato di questa razionalizzazione produce un **risparmio medio dei soli tempi di viaggio di circa 15 minuti per spostamento**, rendendo i collegamenti più competitivi, regolari e prevedibili rispetto alla situazione attuale.

Anche sulle tratte più complesse si registra una semplificazione importante.

Il collegamento **Reggio Calabria – Crotone**, che oggi richiede due trasbordi, viene ridotto a un solo cambio, così come la relazione **Crotone – Vibo Valentia**, anch'essa semplificata rispetto all'assetto attuale.

L'effetto congiunto dell'aumento dei servizi e della razionalizzazione delle coincidenze produce una riduzione considerevole dei tempi di viaggio sulla rete ferroviaria regionale.

Complessivamente, il Piano determina un miglioramento pari al **21% dei tempi medi di percorrenza**, grazie soprattutto alla diminuzione dei tempi di attesa nelle stazioni, alla maggiore frequenza dei collegamenti e alla creazione di nuove relazioni dirette prima inesistenti.

Se consideriamo il **Total Travel Time,** definito come tempo percepito dall'utenza che tiene conto della disponibilità del servizio, il miglioramento è nettamente superiore. Le maggiori disponibilità di treni tra lo scenario attuale lo scenario ottimale di organizzazione dei servizi al 2045, considerando l'introduzione di un servizio cadenzato al minimo di 60 minuti attuali e quelli di progetto, produce un **risparmio** dei tempi rispetto all'attuale di **circa il -47%**.

Nella tabella seguente si mostra la variazione del Total Travel Time tra i capoluoghi di provincia e il nodo di Lamezia Terme Centrale.

Var. Total travel Time (%)	Cosenza	Catanzaro Lido	Catanzaro Germaneto	Lamezia T C.le	Crotone	Vibo Valentia Pizzo	Reggio Calabria C.le
Cosenza							
Cosenza AV Unical	-						
Catanzaro Lido	-50%						
Catanzaro Germaneto	-50%	-50%					
Lamezia T C.le	-83%	-50%	-50%				
Crotone	-67%	-75%	-83%	-83%			
Vibo Valentia Pizzo	-67%	0%	0%	-33%	0%		
Reggio Calabria C.le	0%	0%	0%	-33%	0%	0%	

8.5 IMPATTI SULLA RESILIENZA DELLA RETE DEI TRASPORTI STRADALE

La resilienza della rete stradale regionale registra un miglioramento significativo.

L'analisi degli scenari di Piano mostra infatti un incremento di circa **+30% della capacità del sistema viario di adattarsi** in presenza di **eventi critici** che colpiscono gli assi strategici.

Questo risultato deriva dal potenziamento degli itinerari alternativi e dalla riqualificazione delle connessioni secondarie, che diventano in grado di assorbire in modo più efficace flussi di traffico deviati rispetto allo scenario attuale.

L'effetto complessivo è una rete più robusta, capace di garantire continuità funzionale anche in condizioni di perturbazione o emergenza.

Per la stima di questo impatto sono state svolte specifiche analisi trasportistiche che hanno indagato sulle conseguenze che la chiusura al traffico di alcuni assi stradali fondamentali per la mobilita regionale potrebbero avere sul sistema dei trasporti.

Ai fini di tale analisi sono stati individuati 10 punti strategici della rete stradale nei quali l'eventuale chiusura determinerebbe una forte criticità del sistema viario con impatti molto significativi sui tempi di viaggio per mancanza di percorsi alternativi adeguati.



Figura 107 Punti strategici della rete stradale dove una eventuale chiusura determinerebbe una forte criticità del sistema viario

Le analisi svolte hanno portato alla determinazione dell'**indicatore di resilienza del sistema infrastrutturale** che sintetizza la capacità che il sistema stradale regionale ha nell'adattarsi a condizioni di criticità che possono presentarsi per eventi calamitosi (atmosferici, idrogeologici, strutturali, sismici).

Interruzione Tratta	Tempo standard Scenario Attuale (minuti)	Tempo Critico Scenario Attuale (minuti)	Tempo Critico Scenario Piano (minuti)	Resilienza Delta Piano Vs Attuale (%)
Tra Svincoli A2 Rogliano e Altilia/Grimaldi	13,80	80,57	80,47	0%
Tra Mammola e Cinquefrondi	15,98	123,13	100,10	23%
Tra Svincoli A2 Laino Borgo e Mormanno	5,45	48,26	48,26	0%
Tra Torre Melissa e Marina di Strongoli	8,95	73,72	70,88	4%
Tra Svincolo Amato e Svinvolo A2/Aeroporto	6,91	30,22	25,16	20%
Tra Svincolo SS18 e Marinella (Prangi)	2,62	25,16	19,84	27%
Tra San Sostene e Soverato	2,98	39,80	29,88	33%
Tra Santa Caterina e Guardavalle Sud	6,19	56,82	46,68	22%
Tra Gioiosa e Mammola	5,76	18,24	15,62	17%
Tra Svincolo RC Porto e Svincoolo Gallico (nord)	3,49	53,28	26,92	98%
				30%

Il valore è sempre compreso tra 100% (nessuna criticità) e 0% (gravissima criticità).

Il valore medio di +30% (+0,3) di resilienza della rete stradale indica la capacità mostrata dal sistema infrastrutturale nello Scenario di Piano di adattarsi tramite percorsi alternativi riqualificati/potenziati a condizioni critiche che dovessero verificarsi su assi stradali strategici rispetto a quanto accadrebbe nello scenario attuale

8.6 IMPATTI SULLE EMISSIONI CLIMALTERANTI E GLI INQUINANTI

Sul fronte ambientale, il Piano determina una riduzione significativa delle emissioni climalteranti.

La diminuzione media stimata è pari a **140 kg di CO_2 pro capite all'anno**, un valore che corrisponde alle emissioni generate da un'automobile che percorre poco meno di mille chilometri oppure, in termini energetici, a circa **80 litri di carburante risparmiati per abitante ogni anno**.

Considerando l'intera popolazione regionale, questo beneficio si traduce in un impatto economico rilevante.

Il valore monetizzato complessivo della CO_2 evitata ammonta a **32 milioni di euro all'anno**, a testimonianza dell'efficacia delle misure di riequilibrio modale e dell'effetto delle infrastrutture previste dal Piano.

N°	KPI	Unità di misura	Attuale 2025	Scenario di piano 2035	Scenario di piano 2045	Variazione 2035 vs 2025	Variazione 2045 vs 2025
31	Consumo anno di carburante	Litri/anno	1.232.658.592	1.169.793.005	1.089.371.747	**-62.865.587**	**-143.286.845**
		Litri/anno/abitante	664	630	587	**-34**	**-77**
32	Emissioni annue di Nox da traffico veicolare	tonn Nox//anno	10.277	9.753	9.083	**-524**	**-1.195**
33	Emissioni annue di PM10 da traffico veicolare	tonn PM10//anno	665	631	588	**-34**	**-77**
34	Emissioni annue di PM2.5 da traffico veicolare	tonn PM2.5//anno	501	475	443	**-26**	**-58**
35	Emissioni annue di CO2 da traffico veicolare	tonn CO2//anno	2.267.848	2.152.188	2.004.229	**-115.660**	**-263.619**
		kg CO2/abitante/anno	1.220	1.160	1.080	**-60**	**-140**
36	Emissioni annue di CO da traffico veicolare	tonn CO /anno	31.128	29.540	27.510	**-1.588**	**-3.618**
37	Emissioni annue di PTS (polveri totali sospese) da traffico veicolare	tonn PTS/anno	321	305	284	**-16**	**-37**
38	Emissioni annue di N2O (protossido di azoto) da traffico veicolare	tonn N2O/anno	69	65	61	**-4**	**-8**
39	Emissioni annue di CH4 da traffico veicolare	tonn CH4/anno	456	433	403	**-23**	**-53**

I consumi di carburante e le emissioni dei principali inquinanti sono stimati sulla base di elaborazioni matematiche con input le prestazioni della rete modellistica assegnata per i tre scenari analizzati. Gli indicatori sono calcolati come prodotto tra le emissioni inquinanti unitarie (distinte per macro classi di veicoli) e le percorrenze complessive (veic*km/anno per ciascuna classe).

Nelle stime di questi KPI sono stati considerati esclusivamente i fenomeni trasportistici legati ai flussi e agli interventi di realizzazione di nuove infrastrutture stradali: non si tiene conto degli effetti dell'evoluzione tecnologica dei veicoli e delle infrastrutture.

8.7 IMPATTI SULLA SICUREZZA STRADALE

La valutazione degli effetti del Piano sulla sicurezza stradale evidenzia una riduzione statisticamente rilevante dei principali indicatori di incidentalità.

Nello scenario di Piano è attesa una contrazione di circa **670 incidenti stradali medi annui** (-24% rispetto allo scenario di riferimento).

Tale risultato deriva principalmente dalla diminuzione dei flussi veicolari lungo gli assi maggiormente congestionati, dall'incremento della quota modale del TPL e dagli interventi infrastrutturali di riqualificazione e mitigazione del rischio. Questo genera una riduzione dell'esposizione al rischio perché si riducono gli utenti su strada e una riduzione del rischio intrinseco dell'infrastruttura dovuto agli interventi sulla geometria degli assi viari.

L'effetto complessivo genera un beneficio economico sociale pari a **8,3 milioni di euro/anno**, calcolato applicando i valori unitari di costo sociale dell'incidentalità elaborati a livello nazionale per le diverse tipologie di sinistro.

La riduzione dell'incidentalità produce effetti proporzionalmente più marcati anche sui livelli di lesività. I **feriti** conseguenti a incidenti stradali si riducono di circa **1.040 unità annue** (-22%), con un valore economico del beneficio stimato pari a **47 milioni di euro/anno**[25].

Particolarmente significativo è il risultato sulla **mortalità stradale**, con una riduzione stimata di **28 decessi all'anno** (-22% rispetto allo stato attuale). Il beneficio economico e sociale associato, calcolato tramite i parametri ufficiali di valutazione del "valore statistico della vita" adottati nella metodologia nazionale, ammonta a circa **51 milioni di euro/anno**.

La proiezione del numero di incidenti e del numero di feriti è proporzionale all'indicatore dei veicoli*km/anno (somma di tutte le percorrenze chilometriche veicolari stimate da modello in un anno solare).

KPI Unità di misura	Attuale	Scenario di Piano 2035	Scenario di Piano 2045	Variazione 2035 vs 2025	Variazione 2045 vs 2025	var% 2035 vs 2025	var% 2045 vs 2025
Sinistri ogni 100mila veic km/anno	0,021	0,020	0,018	**0,00**	**0,00**	**-4,0%**	**-12,9%**
Feriti ogni 100mila veic km/anno	0,032	0,031	0,028	**0,00**	**0,00**	**-4,0%**	**-13,0%**
Morti ogni 100mila veic km/anno	0,001	0,001	0,001	**0,00**	**0,00**	**-4,1%**	**-15,3%**
Lesi ogni 100mila veic km/anno	0,033	0,031	0,029	**0,00**	**0,00**	**-4,0%**	**-13,1%**

[25] La quantificazione si basa sull'applicazione dei costi standardizzati relativi alle componenti sanitarie, produttive e assicurative, nonché sui costi non monetari riferiti alla perdita di qualità della vita.

KPI Unità di misura		Attuale	Scenario di Piano 2035	Scenario di Piano 2045	Variazione 2035 vs 2025	Variazione 2045 vs 2025	var% 2035 vs 2025	var% 2045 vs 2025
N° incidenti	Sinistri	2840	2566	2170	**-274**	**-670**	**-9,6%**	**-23,6%**
N° feriti	Feriti	4385	3962	3345	**-423**	**-1040**	**-9,6%**	**-23,7%**
N° morti	Morti	109	98	81	**-11**	**-28**	**-9,7%**	**-25,8%**

Sono stati considerano i soli effetti legati alla riduzione della componente di traffico sulla rete stradale. Accanto a questi occorre tenere conto dell'evoluzione tecnologica dei veicoli (guida semiautomatica) e delle infrastrutture (tutor, altri dispositivi) che contribuiranno notevolmente a ridurre i fenomeni gravi su strada e concorrono all'**obiettivo del PNSS 2030 (del 2022) del «Vision Zero» entro il 2050 con dimezzamento nel 2030 delle vittime e feriti gravi rispetto al 2019.**

8.8 IMPATTI SULLA ECONOMIA REGIONALE

La stima degli impatti macroeconomici associati agli investimenti classificati come *invarianti* mostra un effetto espansivo significativo sul sistema produttivo regionale.

	Macrocategorie di interventi	Investimento necessario (Mld Euro)	Risorse disponibili (Mln Euro)
MC1	Completamento della rete regionale di I° e II° livello (collegamento dei diversi ambiti fra loro e con il resto del Paese)	**14,18**	**5,70**
MC2	Programma di resilienza dalla rete infrastrutturale in relazione alla fragilità strutturale, idrogeologica, sismica e climatica	**0,36**	**0,36**
MC3	Connettere la Calabria alla rete dei servizi ad Alta Velocità (AV) nazionali	**14,88**	**12,08**

MC4	Metropolitana regionale della Calabria e indirizzi per la gestione della rete di Trasporto Pubblico	**2,15**	**1,69**
MC5	Sviluppo del sistema aeroportuale calabro	**0,35**	**0,35**
MC6	Sviluppo della portualità	**0,59**	**0,37**
MC7	Miglioramenti dei collegamenti logistici della Regione per favorire la produzione regionale	**0,12**	**0,12**
MC8	Sostenibilità dei trasporti in Calabria	**0,38**	**0,38**
MC9	Interventi per promuovere la Smart Mobility e sviluppo tecnologico	**0,01**	**0,01**
	Totale (Mld di euro)	**33,02**	**21,06**

Figura 108 Tabella riassuntiva delle risorse del Piano

Anno 2025		
Pil Pro capite Regione Calabria	21.050	€/anno pro capite (ISTAT 2023)
N° abitanti	1.855.450	ab.
PIL CALABRA	39.057.222.500	€/anno
COSTO PRT x 20 anni	-33.020.000.000	€ dal totale degli investimenti per macrocategorie (invarianti)
Impatto PRT annuo		
Impatto/Anno PRT	3.219.450.000	€/anno
PIL attivato dal nuovo PRT	40.625.672.500	€/anno
Confronto tra il PIL attivato dal nuovo PRT e il PIL della Calabria	**4,02%**	

Figura 109 Tabella valori di impatto del nuovo PRT

Il valore stimato deriva dall'attivazione combinata degli effetti diretti (cantierizzazione, domanda di beni e servizi, occupazione addetta), indiretti (filiera delle costruzioni, servizi collegati, indotto logistico) e indotti (consumi attivati dal reddito addizionale), durante la fase di cantiere e non includono invece i contributi stabili sul lungo periodo dovuti al miglioramento pluridecennale di accessibilità, riduzione dei tempi di trasporto, integrazione dei mercati territoriali e incremento della produttività totale dei fattori.

Applicando i coefficienti di moltiplicazione settoriale utilizzati nella letteratura di riferimento per gli investimenti infrastrutturali si ottiene che l'incidenza annua della sola fase di cantiere del Nuovo PRT sul PIL nazionale è equivalente al **+4,02% all'anno del PIL della Calabria per un orizzonte temporale di 20 anni**.

La valutazione è riferita **esclusivamente** al portafoglio di investimenti invarianti considerati nel Piano, e **non include** gli effetti macroeconomici riconducibili al progetto **AV Praia a Mare – Reggio Calabria** né quelli connessi alla realizzazione del **Ponte sullo Stretto di Messina**, i quali produrrebbero impatti ulteriori.

APPENDICE: I MODELLI MATEMATICI A SUPPORTO DEL PRT

La redazione del Piano è stata supportata da un Decision Support System (DSS) sviluppato ad hoc per la Regione Calabria, che ha permesso di riprodurre analiticamente le criticità attuali e valutare, tramite un approccio “what-if” gli impatti positivi prodotti degli interventi di Piano proposti.

Nello specifico il DSS sviluppato, coerentemente con teoria della simulazione dei sistemi di trasporto e delle scelte discrete, si compone di un modello di offerta multimodale di trasporto caratterizzato da oltre 350 mila archi e 145 mila nodi, sulla base di una zonizzazione del territorio di circa mille zone di traffico omogenee. La domanda di mobilità attuale è stata stimata tramite l’utilizzo di dati multi-fonte partendo da matrici origine-destinazione stimate tramite Big Data telefonici poi corrette tramite conteggi di traffico.

Le attività modellistiche a supporto del piano hanno riguardato i seguenti aspetti:

- considerazioni di carattere macroeconomico che hanno portato a mantenere costante il livello di domanda complessivo nell’orizzonte temporale esaminato;
- impiego di modelli di assegnazione (interazione domanda-offerta), per valutare gli impatti prodotti, ad esempio, su congestione, tempo e costo di viaggio, incidentalità e modelli di impatto ambientale e di inquinamento, per quantificare alcune delle principali esternalità positive prodotte dal piano in termini di riduzione dei gas climalteranti e dell’inquinamento;
- stima della diversione modale, in coerenza con i target, verificando la congruenza del risultato finale con la capacità del TPL.

A partire dall’implementazione del modello di simulazione relativo allo stato di fatto, si è passati alla definizione del quadro degli interventi nei due scenari di progetto 2035 e 2045 per la stima degli effetti del nuovo PRT sul sistema di mobilità dell’area di studio (impatti del piano).

DOMANDA E OFFERTA DI MOBILITÀ

ZONIZZAZIONE

La zonizzazione consiste nella suddivisione del territorio di studio in più aree, delle quali sono state poi studiate le interrelazioni.

La zonizzazione computa **966 Zone di Traffico** (le matrici Origine/Destinazione – OO/DD sono di dimensione 966x966) di cui:

- **955 interne** al territorio regionale calabrese;
- **11** sul territorio esterno (**portali**).

Le 955 zone di traffico interne sono riferite ai 404 comuni. Di questi **138 con più di una zona** e i restanti **266 con una sola zona**. La zonizzazione interna al territorio regionale è allineata

a quella del Piano Regionale dei Trasporti del 2016 rispetto al quale sono state aggiunte quattro zone (i tre aeroporti calabresi e la Cittadella regionale di Catanzaro).

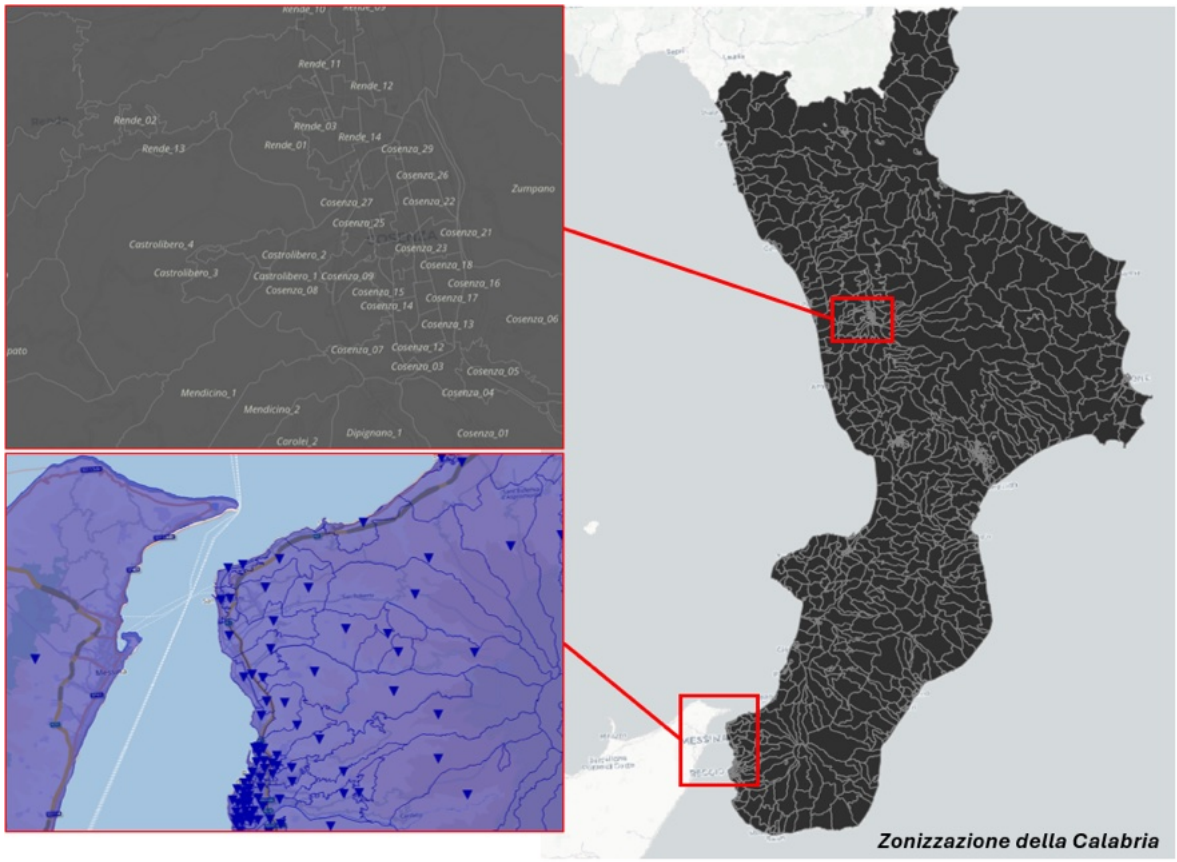


Figura 110 Zonizzazione interna ed esterna della Calabria alla base della modellazione matematica

COSTRUZIONE DELLE MATRICI O/D DEGLI SPOSTAMENTI

Il prodotto finale dell'analisi della domanda di mobilità è sintetizzato in matrici O/D[26] 966x966. Il numero 966 rappresenta il numero di zone di traffico in cui è stato frazionato il territorio per le analisi modellistiche ad esso correlate.

Le matrici di base utilizzate per le analisi modellistiche **sono rappresentate da quelle acquisite da dati telefonici** (dati TELCO) che hanno il vantaggio di fornire un dato recente **(estate 2024 ed inverno 2023)** e disponibile in modo diretto per intervalli di tempo orari riguardanti i giorni feriali, prefestivi e festivi (sia per l'estate che per l'inverno). Queste matrici subiscono un affinamento del dato mediante il processo matematico di "calibrazione" mediante

[26] Matrici Origine-Destinazione, matrici "quadrate" (*n*x*n*) in cui il numero di righe è pari al numero di colonne e il valore di "*n*" corrisponde al numero di zone di traffico

confronti tra valori da dato telefonico e valori rilevati sul campo, e verifiche dai dati analizzati da fonti documentali.

L'analisi della domanda di mobilità in Calabria, basata sui tracciati telefonici relativi a un mese rappresentativo del periodo invernale (ottobre 2023) e uno del periodo estivo (agosto 2024), ha permesso di ricostruire gli spostamenti tra le **966 Zone di Traffico** in cui il territorio regionale è stato suddiviso, includendo anche le relazioni da e verso l'esterno della regione.

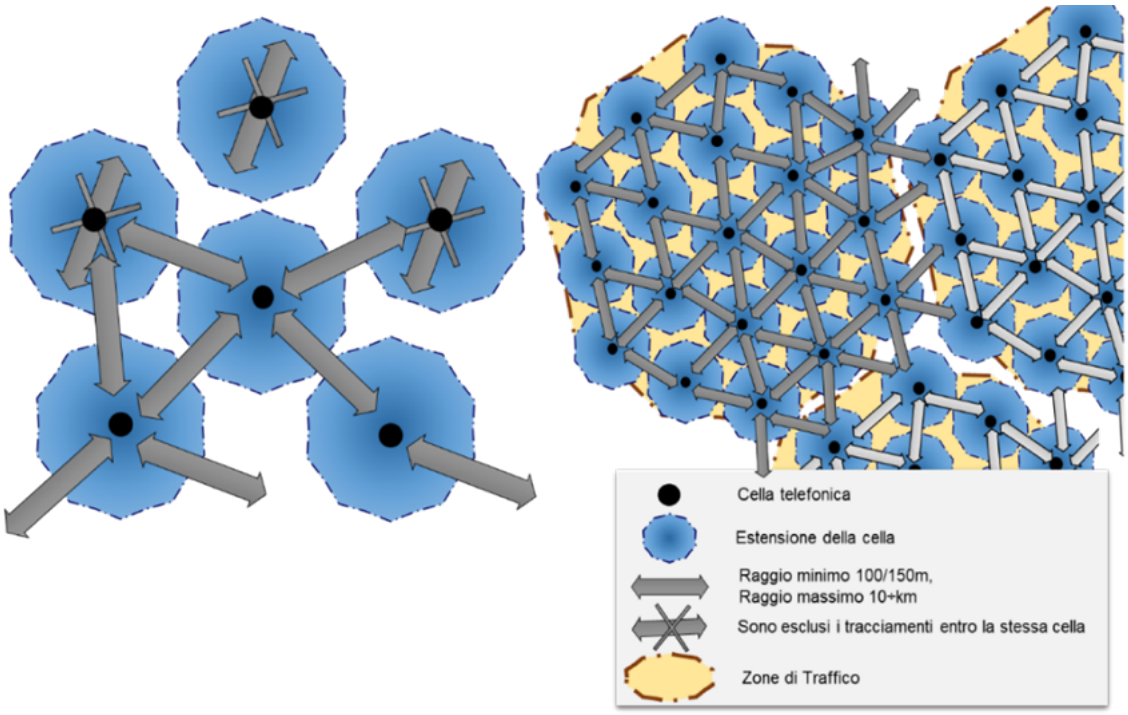


Figura 111 Schema esemplificato delle relazioni intercettare da telefonia mobile

La matrice giornaliera feriale invernale evidenzia che gli spostamenti interni alle province costituiscono la quota largamente predominante dei flussi di mobilità.

I movimenti totali giornalieri risultano pari a **3.262.312**, con valori particolarmente elevati nelle province più popolose: **Cosenza** genera e attrae complessivamente **1.306.567** spostamenti, seguita da **Reggio Calabria** con **831.039** e da **Catanzaro** con **554.777**.

Le relazioni da e verso le altre regioni sono complessivamente molto limitate (circa **64.302** movimenti).

DESTINAZIONE / ORIGINE	Catanzaro	Cosenza	Crotone	Reggio Calabria	Vibo Valentia	Altre Regioni	Totale complessivo
Catanzaro	**522.574**	8.282	6.755	4.086	11.030	2.050	554.777
Cosenza	8.322	**1.272.127**	8.231	927	1.145	15.815	**1.306.567**
Crotone	6.787	8.242	240.392	199	88	884	256.592
Reggio Calabria	4.042	847	169	**784.377**	11.370	**30.234**	**831.039**
Vibo Valentia	11.082	1.094	89	11.459	222.915	2.137	248.776
Altre Regioni	1.993	16.247	936	30.089	2.114	13.182	64.561
Totale complessivo	554.800	1.306.839	256.572	831.137	248.662	64.302	**3.262.312**

Figura 112 Matrice giornaliera feriale invernale – numero spostamenti (tutti i modi)

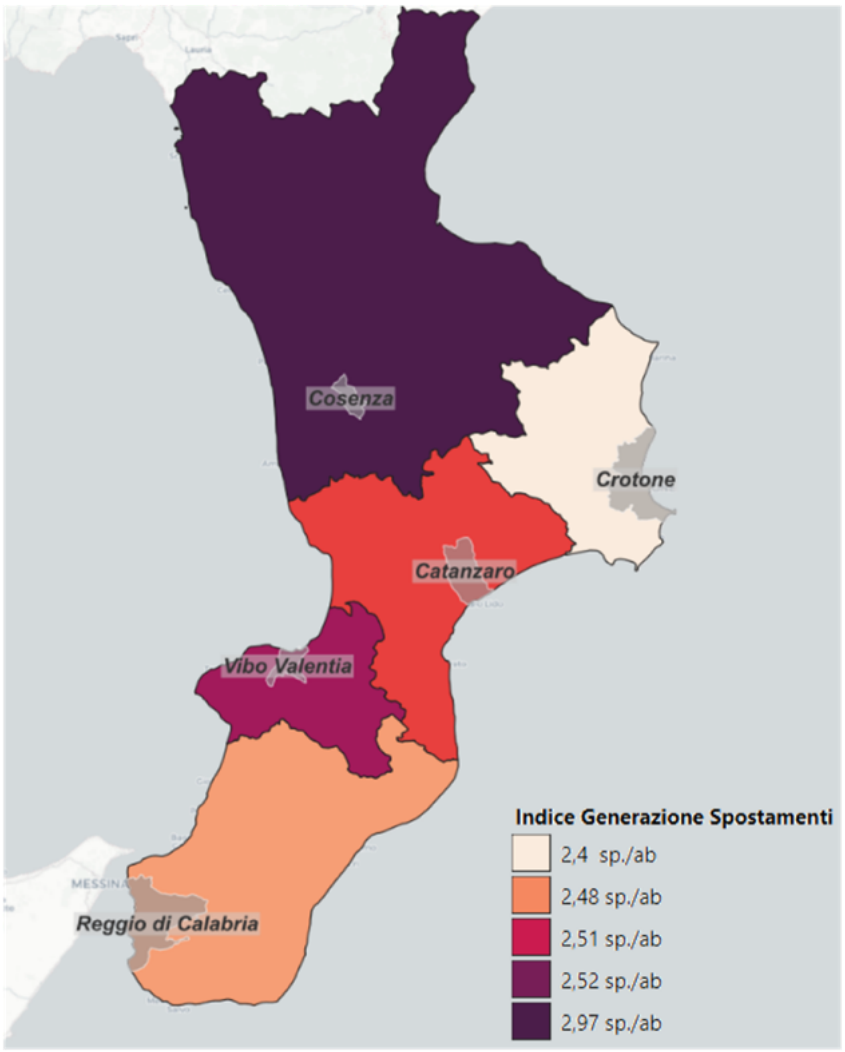


Figura 113 Indice di generazione degli spostamenti su base provinciale

Il dettaglio delle origini–destinazioni conferma **una mobilità fortemente "autoreferenziale"**: ad esempio, gli spostamenti interni alla provincia di Cosenza raggiungono il **97,4%** del totale originato, mentre quelli interprovinciali rappresentano percentuali residuali. Analogamente, Catanzaro registra **94,2%** di spostamenti interni, Crotone **93,7%**, Reggio Calabria **94,4%**, Vibo Valentia **89,6%**. Inoltre, la percentuale di spostamenti che restano all'interno dell'intera regione supera ovunque il **96%**, con punte del **99,7%** per Crotone.

IL GRAFO MULTIMODALE IMPLEMENTATO

Il grafo a supporto del modello si sviluppa oltre l'estensione del territorio regionale così da consentire di rappresentare nel modo migliore sia l'offerta privata (strade) che quella collettiva (linee, percorsi, fermate ...).

La caratterizzazione degli archi del grafo è stata approntata in modo da restituire una "fotografia" il più aderente possibile alle attuali condizioni della rete regionale. Il modello di offerta si compone di:

- **143.373 nodi** (intersezioni)
- **357.578 archi monodirezionali** (tratti di infrastrutture compresi tra due nodi).

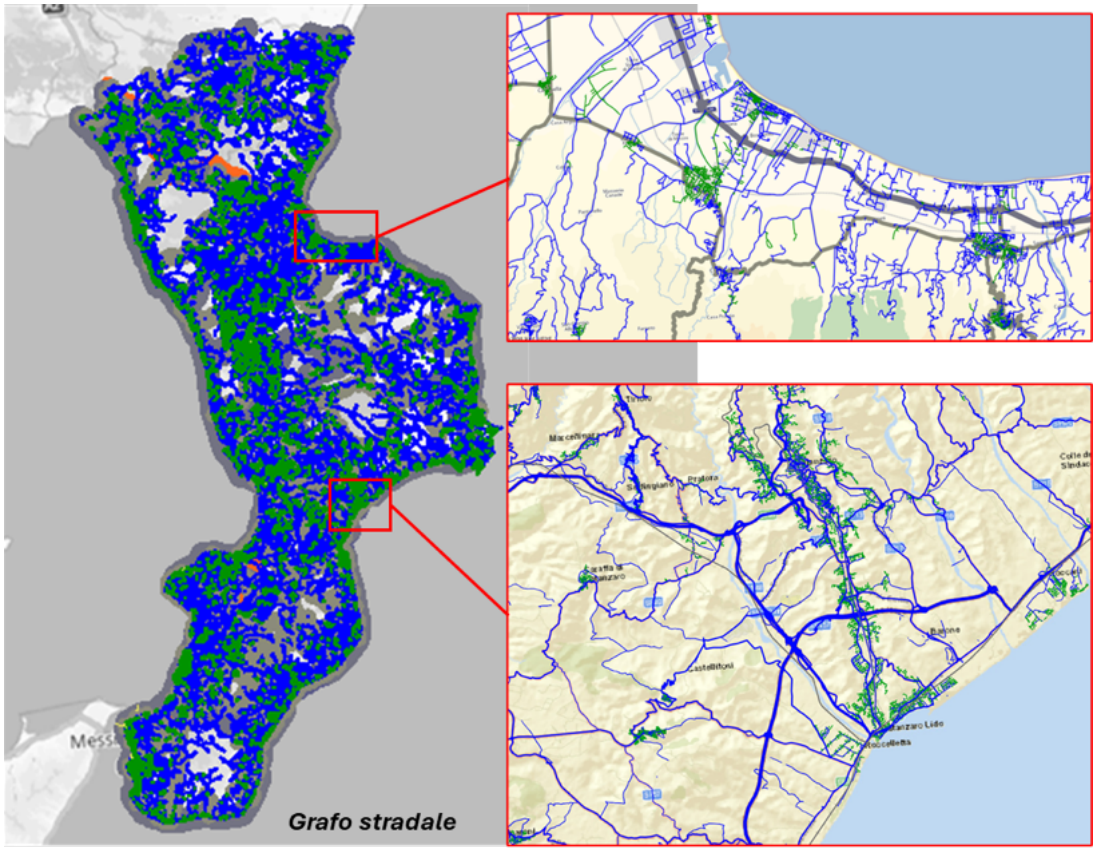


Figura 114 Grafo delle infrastrutture di mobilità della Regione Calabria

Impedenze e funzioni di costo modellizzate

Le funzioni di costo che determinano l'impedenza associata a ciascun arco sono state determinate nel rispetto delle "Linee guida operative per la valutazione delle opere pubbliche – settore stradale" emanate nel settembre 2022 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. I valori introdotti nel modello, distinti tra veicoli leggeri e pesanti, sono riportati di seguito:

- Valore del Tempo (VOT):
  - Veicoli Leggeri: 12,04 €/h;
  - Veicoli Pesanti: 40,32 €/h (ipotizzando un carico medio di 7,5 ton. per veicolo)
- Costo chilometrico:
  - Veicolo Pesanti: 0,3 €/km;
  - Veicolo Leggeri 1,5 €/km;

Per il trasporto collettivo, invece, è stata effettuata una assegnazione ad orario che tiene conto del tempo di viaggio, del tempo di accesso/egresso e della penalizzazione del trasbordo.

INTERAZIONE TRA DOMANDA E OFFERTA

LA CALIBRAZIONE DEL MODELLO

Il **modello matematico utilizzato a supporto delle decisioni è stato sviluppato in ambiente PTV Visum** calibrato su **152 sezioni monodirezionali di rilievo di traffico ANAS** sul territorio calabrese con base matrice Origine/Destinazione da dati TELCO (dati da telefonia mobile con restituzione del dato geografico per pianificare reti).

La matrice di domanda sopra definita è una matrice amodale, nella quale non è definito il mezzo di trasporto impiegato per effettuare lo spostamento. La procedura di stima del modo privato è stata fatta sulla base dei dati ANAS con riferimento al Traffico Giornaliero Medio.

La matrice per il modo auto si compone di 2.985.711 spostamenti totali.

O/D	Catanzaro	Cosenza	Crotone	Reggio Calabria	Vibo Valentia	Altra Regione	Totale
Catanzaro	476.081	10.468	7.804	4.670	9.964	2.013	510.999
Cosenza	10.075	1.165.935	8.992	1.972	2.156	19.117	1.208.247
Crotone	7.926	8.923	219.311	404	161	1.589	238.314
Reggio Calabria	4.346	1.553	261	693.044	11.037	26.636	736.877
Vibo Valentia	10.809	1.762	140	11.727	197.507	3.763	225.708
Altra Regione	2.130	20.377	1.559	26.744	2.856	11.900	65.566
Totale	511.367	1.209.019	238.067	738.561	223.680	65.017	2.985.711

Figura 115 SCENARIO ATTUALE: Matrice giornaliera feriale invernale – numero spostamenti (solo mezzo privato Veq/giorno)

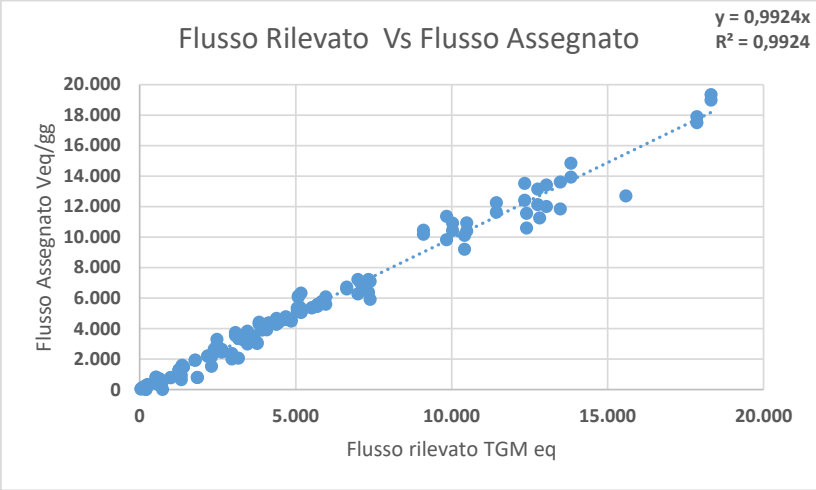


Figura 116 Matrice giornaliera feriale invernale – calibrazione su base TGM Anas (solo mezzo privato Veq/giorno)

ASSEGNAZIONE DEL MODELLO PRIVATO

Le assegnazioni del modello privato sono state effettuate con il metodo incrementale considerando una matrice che, per «passi» del 10% per volta, viene assegnata all'equilibrio. L'assegnazione incrementale modellizza il caricamento graduale della rete. All'inizio i conducenti possono utilizzare una rete libera nella quale esiste un unico itinerario più breve, per ciascuna relazione Origine/Destinazione (O/D). La rete di traffico viene caricata successivamente. Ad ogni passo aumenta il numero di veicoli nella rete, incrementando così l'impedenza negli archi, nelle connessioni e nelle manovre di svolta congestionati. A causa del cambiamento di impedenza, in ogni fase è possibile trovare itinerari più brevi.

La tecnica di assegnazione utilizzata nel modello è all'Equilibrio Stocastico dell'Utente (SUE), in modo da tenere conto dei vincoli di capacità degli archi appartenenti alla rete funzione delle caratteristiche funzionali e geometriche degli stessi.

I coefficienti di equivalenza utilizzati nell'assegnazione multimodale per tutte le simulazioni modellistiche approntate a supporto del presente studio sono i seguenti:

- veicoli equivalenti per i veicoli leggeri (passeggeri);
- 2,5 veicoli equivalenti per i veicoli pesanti (merci).

A seguire si riportano le assegnazioni della matrice Origine-Destinazione calibrata, relativa all'ora di punta del giorno feriale invernale, al grafo relativo al trasporto privato.

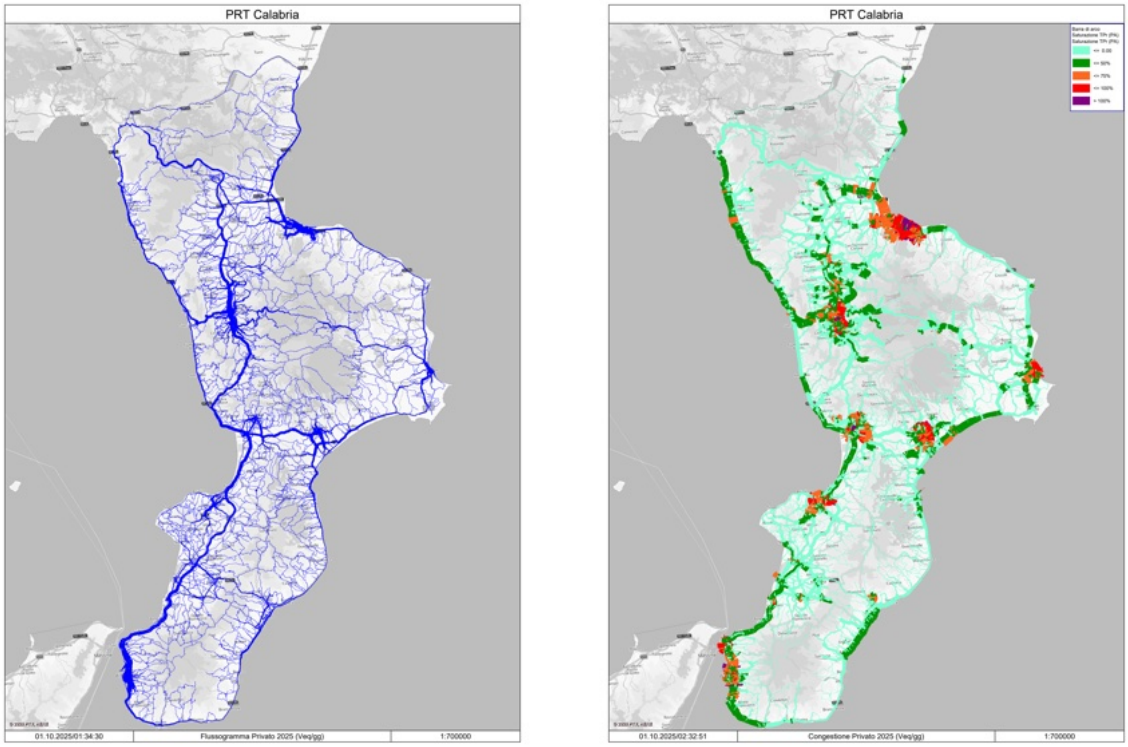


Figura 117 Assegnazione modello privato Scenario 2025).Flussi nel giorno feriale invernale tipo (Veq/gg) a sinistra; congestione stradale a destra

Come si evidenzia nell'immagine a sinistra, seppure ad una scala territoriale, l'entità dei flussi di traffico è maggiore in prossimità dei capoluoghi di provincia e della direttrice tirrenica.

I risultati dell'assegnazione della domanda alla rete stradale del modello permettono di valutare le criticità sulla rete attraverso il rapporto tra flussi in transito e capacità della strada. Questo rappresenta, per ciascun arco, il grado di saturazione raggiunto (livello di congestione). Il flusso in transito rappresenta la domanda di mobilità ed equivale al flusso assegnato a ciascuna sezione nell'ora di riferimento, mentre, la capacità rappresenta il massimo flusso orario atteso nella sezione, entrambi espressi in veicoli equivalenti. La figura a destra mostra il grado di saturazione della rete stradale (congestione) per l'assegnazione della matrice dell'ora di punta del mattino del giorno invernale feriale tipo.

	F/C ≤ 25	Flusso libero, assenza di condizionamento
	F/C > 25 e F/C ≤ 50	Flusso libero, condizionamento nella marcia non rilevante
	F/C > 50 e F/C ≤ 75	Flusso condizionato, forte domanda ma deflusso stabile (rallentamenti)
	F/C > 75 e F/C ≤ 100	Flusso fortemente condizionato, stato di congestione
	F/C > 100	Marcia forzata, la domanda supera la capacità, frequenti arresti del moto

ASSEGNAZIONE DEGLI SCENARI DI PROGETTO

Il Piano riconosce che non tutti gli interventi proposti sono immediatamente attuabili, poiché alcuni necessitano di ulteriori approfondimenti progettuali e di valutazioni sui costi e sulla convenienza. Per questo motivo, la strategia adottata distingue chiaramente tra interventi già maturi e altri da sviluppare nel tempo, con orizzonti temporali al 2035 e al 2045.

Mediante modelli di assegnazione della domanda, ripetuti per lo scenario attuale e di non intervento, lo scenario di piano al 2035 e lo scenario di piano al 2045 sono stati determinati gli impatti degli interventi contenuti nel piano ai relativi orizzonti temporali.

L'evoluzione dei vari scenari è scandita dalla realizzazione di nuove infrastrutture per la mobilità, dall'attivazione dei programmi proposti dal nuovo PRT.

Tutti questi elementi determinano, in relazione al grado di intensità con cui sono introdotti, una diversa reazione del sistema della mobilità che si concretizza con la diversione modale dal mezzo privato a quelli collettivi (trasporto pubblico). Pertanto, l'apparato modellistico utilizzato a sostegno delle valutazioni del Piano è stato tarato per poter cogliere gli effetti degli interventi di piano **sia in termini di impiego della rete (flussi) ma anche, in termini di diversione modale di ciascuna delle relazioni O/D presenti sul territorio.**

Le attività modellistiche per la valutazione degli impatti del piano nei due scenari di progetto simulati, si basano sulle seguenti ipotesi:

- Livello di domanda complessivo costante in ciascuno degli orizzonti temporali esaminati;
- Diversione modale stimata, in coerenza con i target, verificando la congruenza del risultato finale con la capacità dell'offerta del TPL. In presenza di una nuova offerta di servizi collettivi, gli utenti del trasporto privato verificano la convenienza di spostarsi sul modo collettivo fin dall'inizio del proprio viaggio. La propensione a cambiare modo è proporzionale alle modifiche introdotte nell'offerta; quindi, a modifiche minime sul costo generalizzato di viaggio corrispondono piccole quote di spostamenti in diversione modale dall'auto verso il TPL, mentre a modifiche significative dell'offerta di TPL possono corrispondere altrettanto significative quote di diversione modale.

Gli interventi relativi al trasporto privato sono stati modellizzati riproducendo le caratteristiche funzionali delle infrastrutture distinguendo tra adeguamento di strade già esistenti e nuove strade di Progetto. L'immagine successiva mostra gli interventi localizzabili introdotti nel modello mediante revisione del grafo stradale e delle sue caratteristiche rispetto allo scenario 2025.

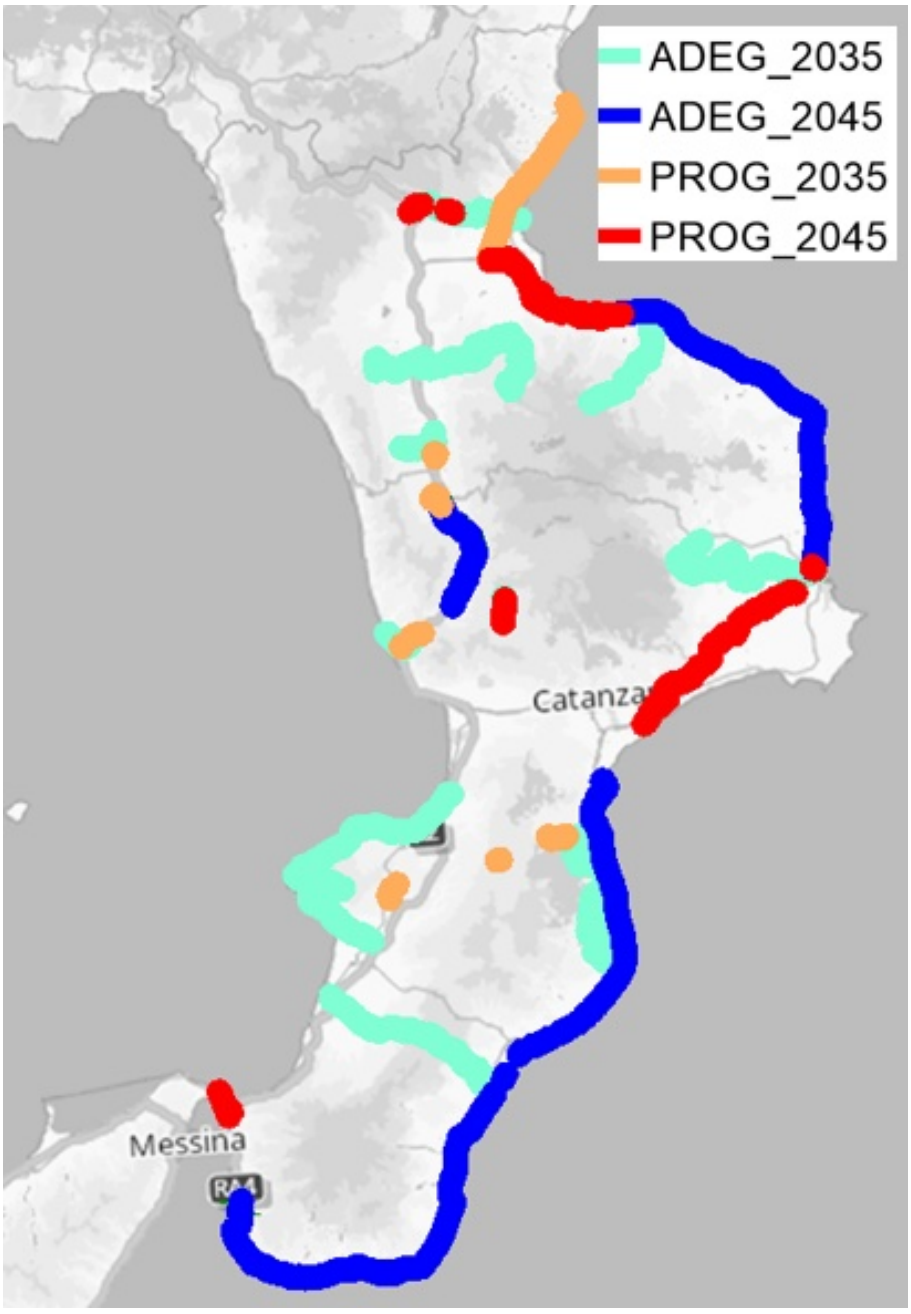


Figura 118 Interventi di adeguamento e di progetto relativi alla viabilità privata con il relativo orizzonte temporale (2035 e 2045) di entrata in esercizio

La progressiva attuazione degli interventi determina da un lato la diversa distribuzione dei flussi veicolari privati e dall'altro, a seguito dell'entrata in esercizio della metropolitana regionale, la riduzione degli stessi flussi privati a seguito della diversione modale dal privato al ferro. Infatti, **gli spostamenti privati si riducono nel 2035 del 4,38% rispetto al 2025**. L'immagine successiva mostra la matrice O/D al 2035 per relazioni aggregate alla scala provinciale.

O/D	Catanzaro	Cosenza	Crotone	Reggio Cala	Vibo Valent	Altra Regio	Totale
Catanzaro	459.130	10.025	7.549	4.471	9.557	1.840	492.572
Cosenza	9.647	1.110.368	8.685	1.897	2.049	17.745	1.150.392
Crotone	7.656	8.619	214.671	398	158	1.447	232.948
Reggio Calabria	4.165	1.498	257	662.360	10.594	23.131	702.004
Vibo Valentia	10.429	1.678	137	11.224	190.853	3.411	217.732
Altra Regione	1.959	18.877	1.411	23.234	2.596	11.305	59.382
Totale	492.987	1.151.065	232.710	703.584	215.807	58.878	2.855.031

Figura 119 SCENARIO di PIANO 2035: Matrice giornaliera feriale invernale – numero spostamenti (solo mezzo privato Veq/giorno)

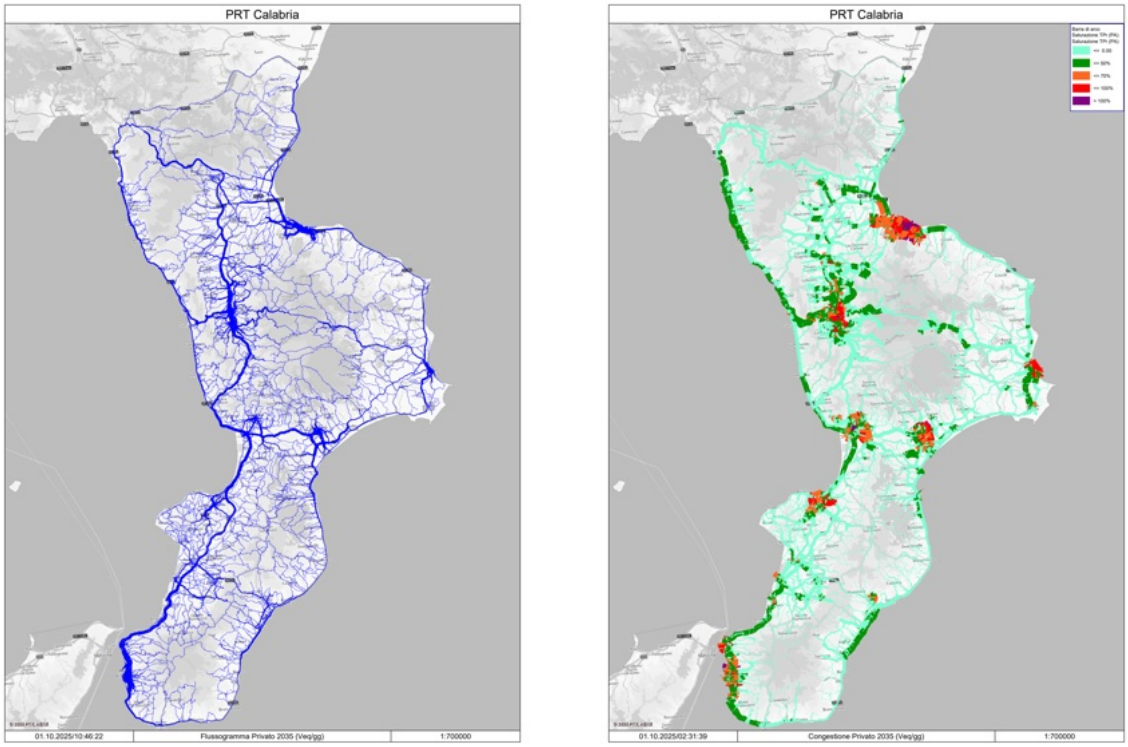


Figura 120 Assegnazione modello privato Scenario 2035). Flussi nel giorno feriale invernale tipo (Veq/gg) a sinistra; congestione stradale a destra

Al 2045, invece, gli **spostamenti privati si riducono nel 2045 del 9,85% rispetto al 2025**. L'immagine successiva mostra la matrice O/D al 2045 per relazioni aggregate alla scala provinciale.

O/D	Catanzaro	Cosenza	Crotone	Reggio Cala	Vibo Valent	Altra Regio	Totale
Catanzaro	435.468	9.457	7.176	4.217	9.027	1.672	467.018
Cosenza	9.101	1.042.971	8.247	1.796	1.922	16.330	1.080.367
Crotone	7.270	8.185	205.899	383	152	1.310	223.199
Reggio Calabria	3.931	1.421	248	623.875	10.011	20.088	659.574
Vibo Valentia	9.896	1.576	132	10.583	181.291	3.077	206.555
Altra Regione	1.789	17.344	1.272	20.186	2.347	12.032	54.970
Totale	467.454	1.080.954	222.974	661.040	204.750	54.510	2.691.682

Figura 121 SCENARIO di PIANO 2045: Matrice giornaliera feriale invernale – numero spostamenti (solo mezzo privato Veq/giorno)

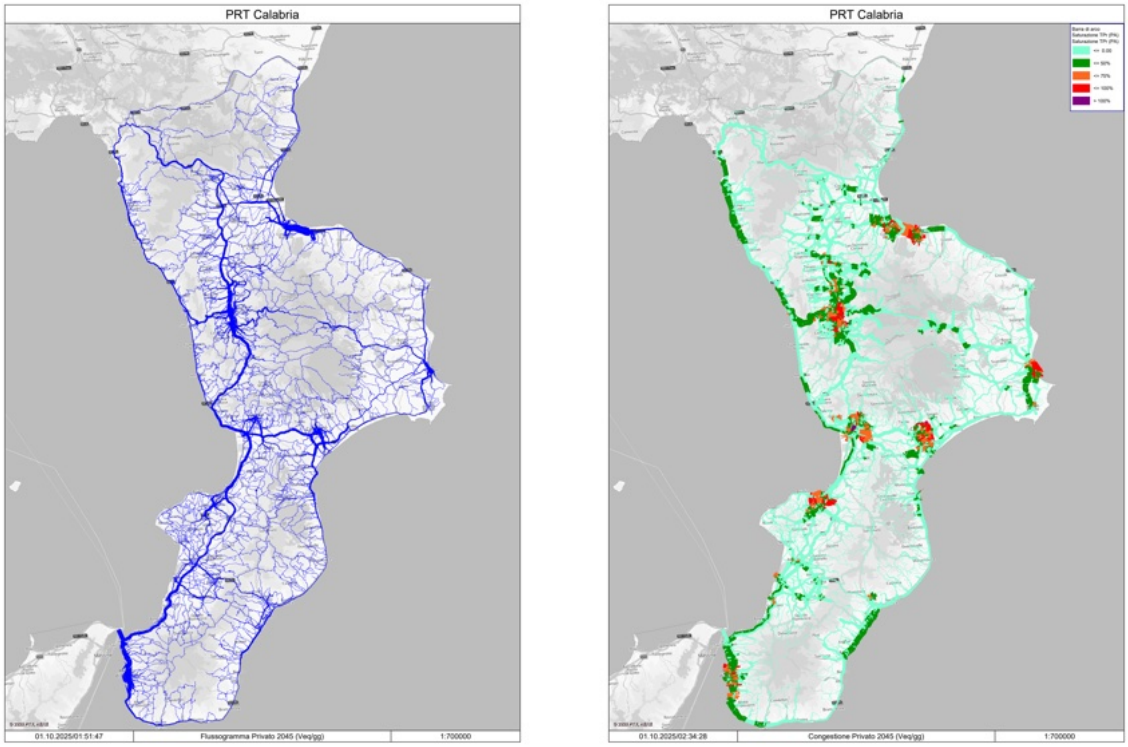


Figura 122 Assegnazione modello privato Scenario 2045. Flussi nel giorno feriale invernale tipo (Veq/gg) a sinistra; congestione stradale a destra

Le immagini successive, infine, mostrano le differenze di flusso tra i gli scenari di progetto al 2035 e 2045 rispetto allo scenario di non intervento, pari a quello relativo allo stato attuale e tra i due scenari di progetto.

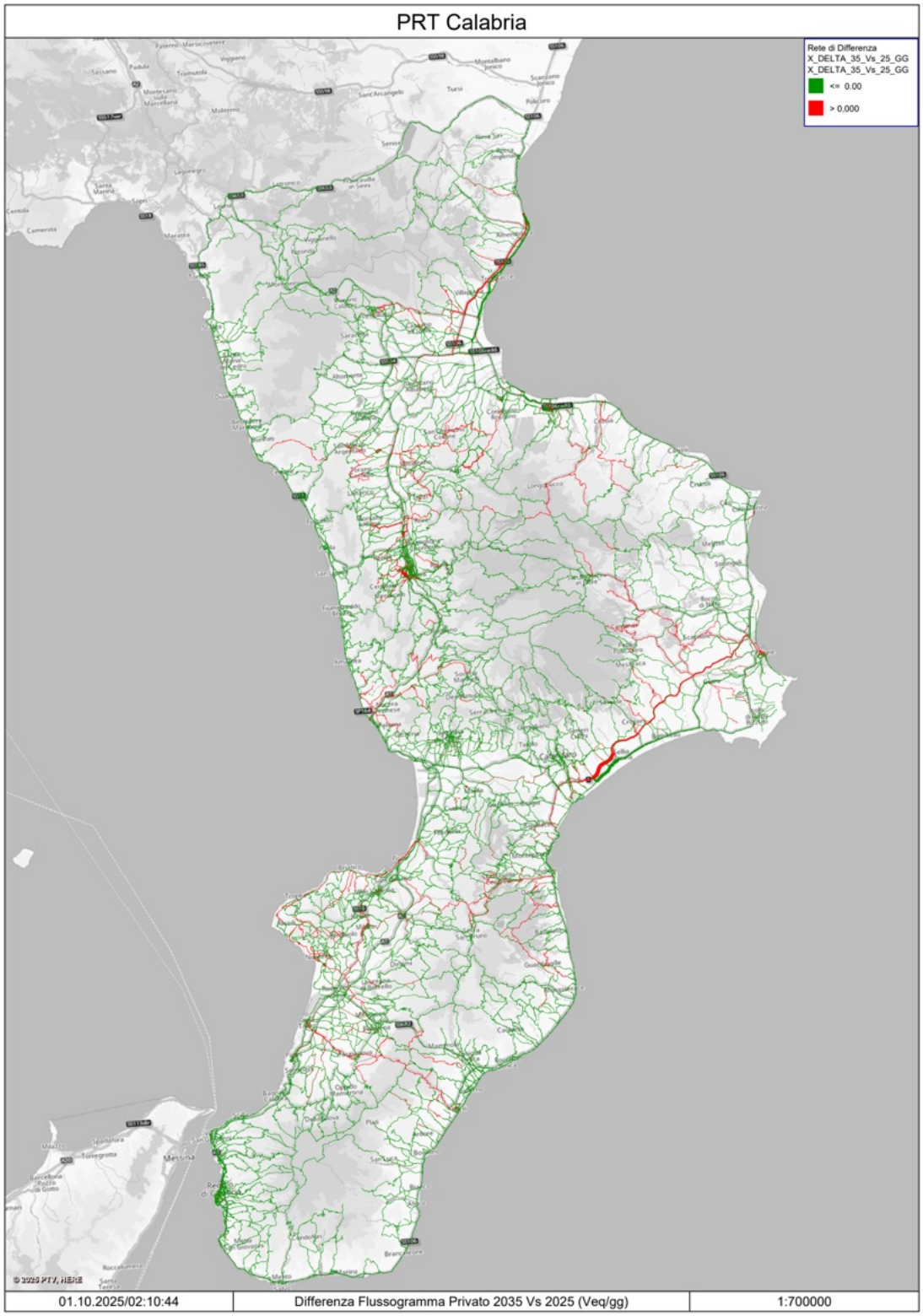


Figura 123 Assegnazione modello privato: Scenario 2035 Vs 2056. Flussi nel giorno feriale invernale tipo (Veq/gg) – in rosso flusso in aumento in verde flusso in diminuzione

REGIONE CALABRIA

PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI CALABRIA

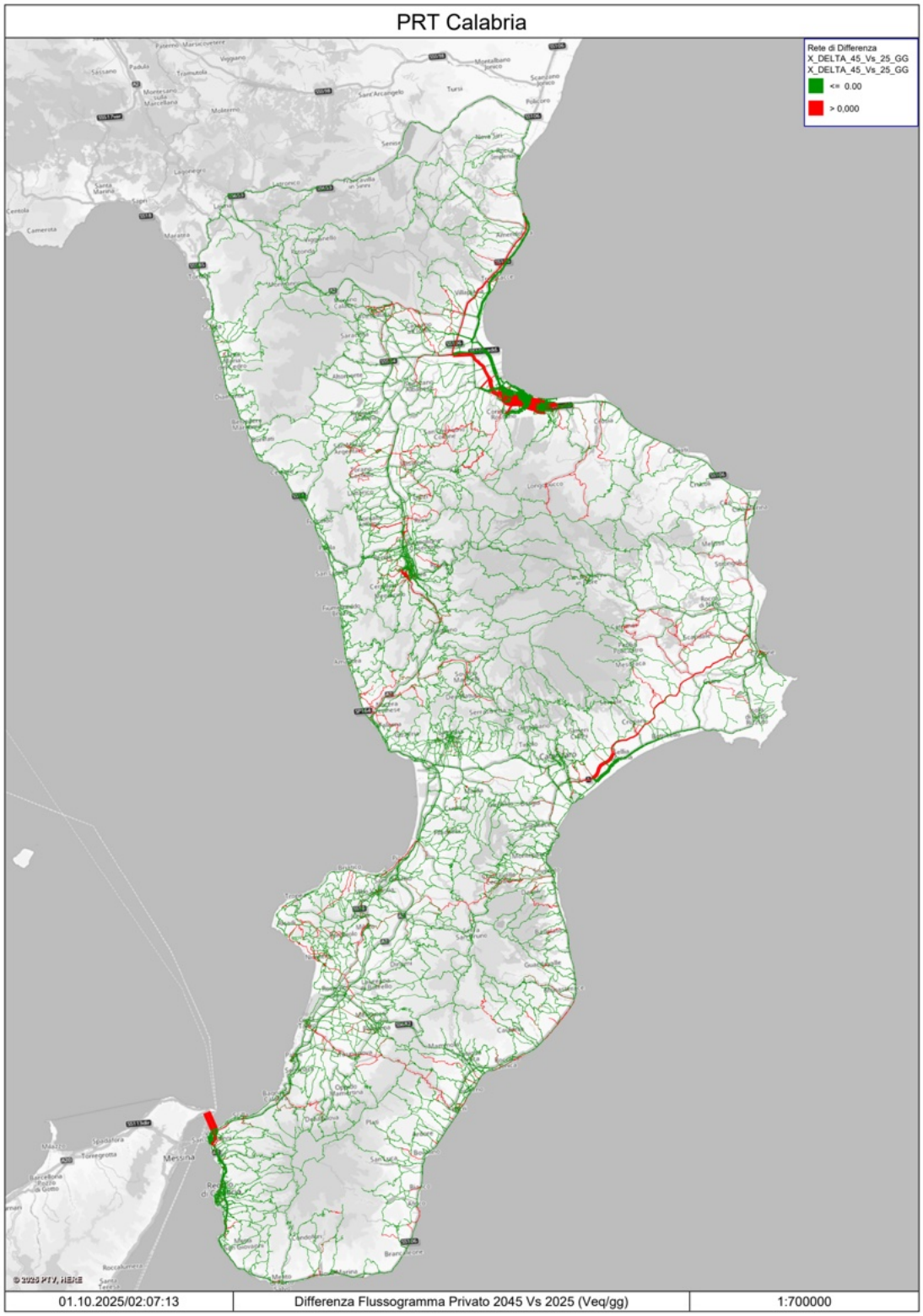


Figura 124 Assegnazione modello privato: Scenario 2045 Vs 2025. Flussi nel giorno feriale invernale tipo (Veq/gg) – in rosso flusso in aumento in verde flusso in diminuzione

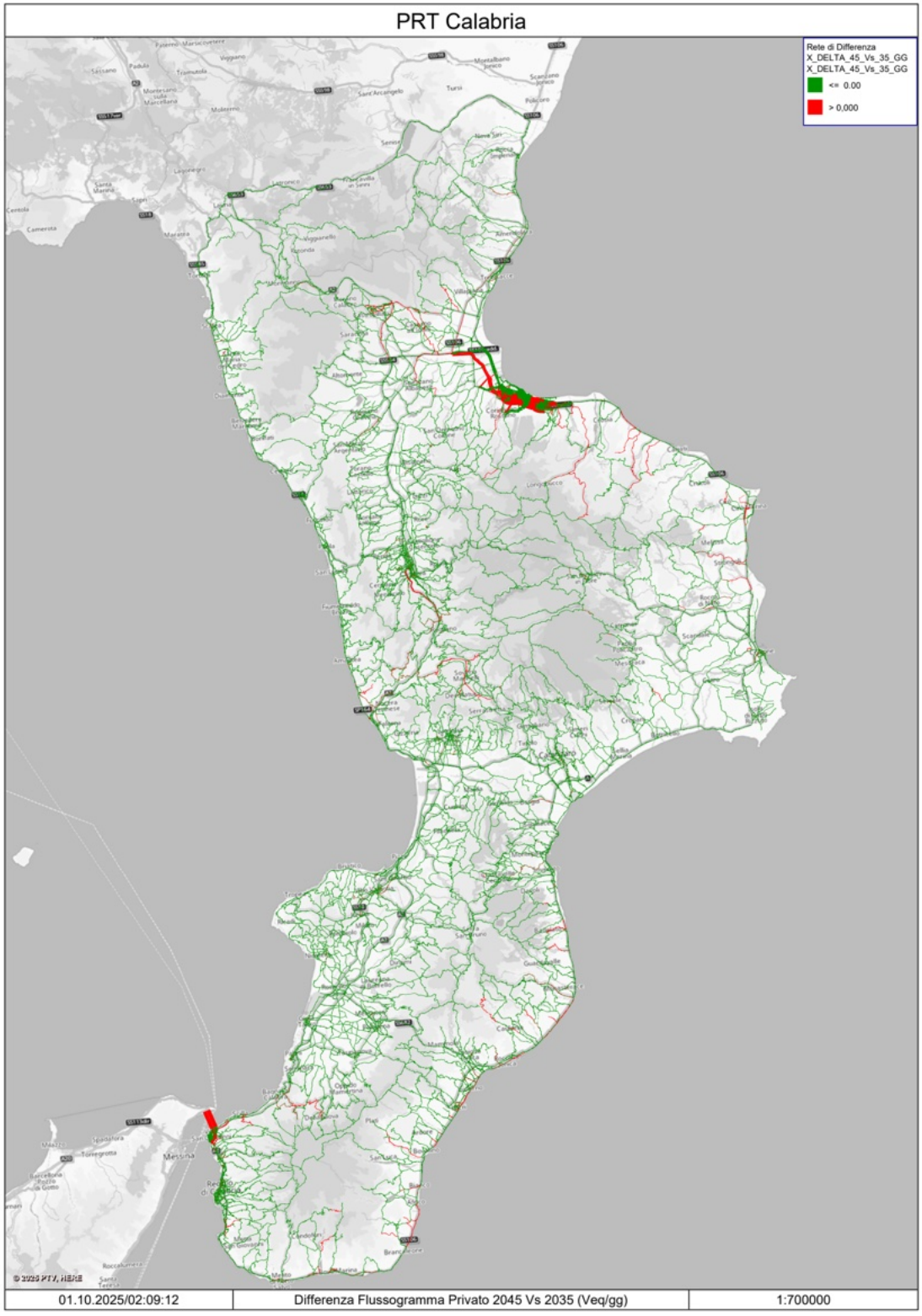


Figura 125 Assegnazione modello privato: Scenario 2045 Vs 2035. Flussi nel giorno feriale invernale tipo (Veq/gg) – in rosso flusso in aumento in verde flusso in diminuzione

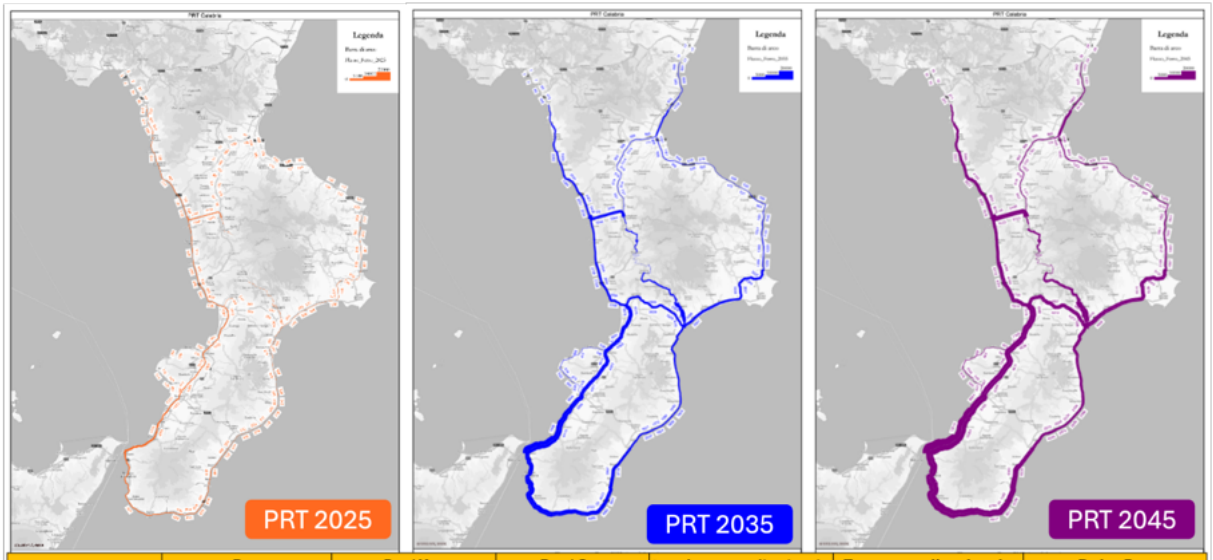
Il **trasporto pubblico, come detto, a seguito degli interventi infrastrutturali, vede incrementare la sua quota di spostamenti secondo la seguente progressione**:

- Spostamenti giornalieri su TPL (ferro + gomma) nello Scenario Attuale 2025: 281.289 pax/gg;
- Spostamenti giornalieri su TPL (ferro + gomma) nello Scenario di Piano 2035: 411.969 pax/gg pari a + 46,46% rispetto al 2025);
- Spostamenti giornalieri su TPL (ferro + gomma) nello Scenario di Piano 2045: 575.318 pax/gg pari a + 104,53% rispetto al 2025);

Il contributo di crescita della domanda di tpl negli scenari di Piano viene dato dalla attuazione della Metropolitana Regionale. Le attività modellistiche hanno previsto:

- Costruzione e caratterizzazione del grafo ferroviario della Calabria;
- Assegnazione della matrice O/D dei saliti/discesi alle fermate lungo la rete del ferro attuale;
- Modellazione e caratterizzazione della rete di offerta di progetto 2035-2045;
- Assegnazione delle matrici di progetto con crescita della domanda di mobilità sul trasporto ferroviario per via della nuova ripartizione modale di progetto;

Le tre immagini successive illustrano i flussi passeggeri attesi nei tre scenari simulati e i relativi indicatori numerici.



Scenario	Pax	Pax*Km	Pax*Ora	Lunghezza media viaggio	Tempo medio a bordo	Delta Pax
	n	*km*	*Ore*	*km*	*minuti*	*n*
2025	26.197	957.595	14.088	36,554	32,3	-
2035	104.040	4.782.104	68.852	45,964	39,7	77.843
2045	165.947	7.621.669	109.731	45,928	39,7	61.906

INDICATORI TRASPORTISTICI FUNZIONALI ALLA STIMA DEGLI IMPATTI

Nella redazione del PRT della Regione Calabria, sono stati definiti, come detto. due scenari di Piano, collocati, rispettivamente, al 2035 e 2045. Lo scenario al 2035 si configura come scenario di completa attuazione degli interventi previsti, mentre quello al 2035 è da intendersi come intermedio in quanto alcune infrastrutture per quell'anno non saranno ancora completate. Le simulazioni modellistiche implementate hanno permesso di valutare gli effetti degli scenari proposti su alcuni indicatori caratteristici.

Lo scenario di Piano si caratterizza per lo sviluppo della Metropolitana regionale ovvero per il ridisegno del sistema ferroviario al quale viene affidata il ruolo di sistema portante con deciso incremento dell'offerta rispetto a quella attuale sia sulla rete nazionale (di RFI) che su quella regionale (di FdC). L'effetto atteso di questa nuova offerta sarà un significativo incremento della domanda collettiva (e in particolare ferroviaria) a discapito di quella privata. A questa azione si aggiunge l'adeguamento della rete privata finalizzata al superamento delle criticità e delle fragilità che ad oggi vi insistono.

Gli indicatori trasportistici proposti per gli scenari simulati sono direttamente legati alle prestazioni della rete consentono di valutare le performance del sistema della mobilità rispetto a variabili strettamente trasportistiche (veicoli*km, veicoli *ora per il privato, nr. di passeggeri per il tpl, riparto modale…).

In particolare, il confronto è declinato, con riferimento al giorno feriale tipo, rispetto ai seguenti indicatori:

- trasporto privato: impegno della rete (Veic*km e Veic*ora);
- trasporto collettivo: passeggeri attesi;
- riparto modale (Privato, Tpl, dolce).

Nella tabella successiva sono gli indicatori relativi alla performance della rete nei tre scenari simulati:

- veicoli*km/anno: somma di tutte le percorrenze chilometriche veicolari stimate ma modelle in un anno solare;
- veicoli*ora/anno: somma di tutte i tempi di viaggio veicolari stimati da modelle in un anno solare;
- velocità media: rappresenta la velocità medi degli spostamenti registrati sulla rete nelle simulazioni dei tre scenari considerati. È espressa in km/h e calcolata come rapporto tra i due indicatori di cui ai precedenti due punti.

indicatore	ATTUALE_2025	PIANO_2035	PIANO_2045	Delta PIANO_2035 Vs ATTUALE_2025	Delta PIANO_2045 Vs ATTUALE_2025
Veic*km/ANNO	12.617.975.787	11.880.441.463	11.063.681.537	-5,85%	-12,32%
Veic*ora/ANNO	266.938.571	235.008.126	183.761.353	-11,96%	-31,16%
velocità media (km/h)	47,27	50,55	60,21	+6,95%	+27,37%

Figura 126 indicatori trasportistici di Scenario: performance della rete privata (stima da modello)

La riduzione fino al 12% circa delle percorrenze chilometriche e del 31% circa dei tempi di viaggio indica un miglioramento delle performance della rete per effetto dei nuovi interventi infrastrutturali e della diversione modale dal modo privato al TPL. L'effetto positivo è certificato dall'incremento atteso della velocità media di spostamento come si evince dal terzo indicatore proposto.

L'indicatore che meglio rappresenta gli effetti del Piano, tuttavia, è il riparto modale. Esso rappresenta come sono percentualmente distribuite le quote di spostamenti privati (mezzi leggeri e pesanti) e collettivi (trasporto pubblico su ferro e su gomma). Per calcolare questo indicatore, tuttavia, è dapprima necessario mostrare il valore stimato dal modello di

simulazione relativamente al numero di spostamenti giornalieri per le due modalità (privata e collettiva) e successivamente la relativa ripartizione modale, cos' come mostrato nelle due tabelle seguenti.

indicatore	ATTUALE 2025	PIANO 2035	PIANO 2045	Delta PIANO_2035 Vs ATTUALE_2025	Delta PIANO_2045 Vs ATTUALE_2025
Spostamenti su mezzo privato (spost/giorno)	2.985.711	2.855.031	2.691.682	-4,38%	-9,85%
Numero di spostamenti su mezzo collettivo (spost/giorno)	281.289	411.969	575.318	46,46%	104,53%
Numero di spostamenti totali (spost/giorno)	3.267.000	3.267.000	3.267.000	0,00%	0,00%

Figura 127 Indicatori trasportistici di scenario: riparto modale (stima da modello) Valori assoluti (Spost/giorno)

indicatore	ATTUALE 2025	PIANO 2035	PIANO 2045	Delta PIANO_2035 Vs ATTUALE_2025	Delta PIANO_2045 Vs ATTUALE_2025
Spostamenti su mezzo privato (spost/giorno)	91,4%	87,4%	82,4%	-4,0%	-9,0%
Numero di spostamenti su mezzo collettivo (spost/giorno)	8,6%	12,6%	17,6%	4,0%	9,0%
Numero di spostamenti totali (spost/giorno)	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%

Figura 128 Indicatori trasportistici di Scenario: riparto modale (stima da modello) Valori percentuali (Spost/giorno)

In conclusione, l’insieme delle attività modellistiche e degli strumenti analitici sviluppati a supporto del Piano Regionale dei Trasporti costituisce una base solida e scientificamente robusta per orientare le scelte strategiche della Regione Calabria nei prossimi decenni. L’integrazione tra big data, modelli di domanda e offerta, simulazioni multimodali e scenari evolutivi consente di quantificare gli impatti delle politiche proposte e di verificarne la coerenza con gli obiettivi di sostenibilità, efficienza e riequilibrio modale.

I risultati evidenziano come gli interventi programmati, in particolare quelli legati allo sviluppo della Metropolitana Regionale e al potenziamento della rete stradale, siano in grado di generare benefici misurabili sul sistema della mobilità, riducendo congestione, tempi di viaggio e impatti ambientali, al contempo incrementando in modo significativo l’attrattività e la capacità del trasporto pubblico. Il quadro prospettico delineato dagli scenari 2035 e 2045 conferma, dunque, la validità delle strategie adottate e offre alla Regione uno strumento tecnico affidabile per guidare un’evoluzione del sistema dei trasporti moderna, integrata e orientata alla qualità della vita dei cittadini.


PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI
CALABRIA


REGIONE
CALABRIA

Vai al contenuto principale

- I feed RSS
- Facebook
- Twitter
- Youtube

- Home
- Normativa - Leggi Regionali
- Trasporti
- Legge Regionale 28 marzo 2002, n. 3.

Legge Regionale 28 marzo 2002, n. 3.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 26 marzo 2004, n. 5, 11 agosto 2005, n. 15, 19 gennaio 2009, n. 1, 21 gennaio 2010, n. 2, 6 maggio 2013, n. 5, 7 agosto 2014, n. 16, 18 gennaio 2016, n. 1, 5 aprile 2016, n. 6, 23 dicembre 2016, n. 38, 20 gennaio 2017, n. 3, 31 marzo 2017, n. 10 e 2 agosto 2018, n. 26, 29 giugno 2021, n. 5, 9 marzo 2022, n. 3, 30 dicembre 2024, n. 25 e 22 luglio 2025, n. 13.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.

Testo vigente della Legge Regionale 28 marzo 2002 n. 3.

"Riforma del Trasporto Pubblico Locale e Sistemi di Mobilità della Regione Campania"

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA

promulga

la seguente legge:

TITOLO I

NORME GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. La presente legge disciplina, ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422, dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400, del capo VII**,** tit. 3°, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il sistema di trasporto pubblico locale ed i sistemi di mobilità nella Regione Campania**.**

Articolo 2

Contenuti e finalità

1. La presente legge si propone le seguenti finalità:

a) assicurare la migliore accessibilità e fruibilità del territorio regionale, anche in funzione delle relazioni con le regioni contermini e dei collegamenti con il territorio nazionale e dell'Unione Europea e con i paesi del Mediterraneo;

b) realizzare, sostenere e sviluppare un sistema integrato ed equilibrato di mobilità in cui le diverse modalità di trasporto vengono utilizzate nell'ambito dei propri campi di convenienza tecnico-economica, integrando le singole modalità di trasporto sia nello spazio mediante nodi di interscambio, sia nel tempo mediante integrazione degli orari *e sia nelle tariffe mediante l'integrazione tariffaria regionale*; **(1)**

c) favorire lo sviluppo del sistema dei trasporti della regione, il riequilibrio della ripartizione modale attraverso il miglioramento della qualità del servizio di trasporto pubblico, contribuendo così alla riduzione della congestione, dell'inquinamento e dell'incidentalità;

d) incentivare, nella gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, il superamento degli assetti monopolistici, introducendo regole di concorrenzialità mediante l'espletamento di procedure concorsuali per la scelta del gestore, in modo da acquisire una maggiore efficacia, efficienza e qualità, intese sia come più adeguata risposta alla domanda di mobilità, sia come più favorevole rapporto tra i costi e i benefici nella produzione dei servizi;

e) ottimizzare gli investimenti nelle infrastrutture e nei mezzi di trasporto;

f) raggiungere una maggiore qualità ambientale, riducendo i consumi energetici, le emissioni inquinanti ed il rumore derivanti dalle attività di trasporto sul territorio, tutelando la salute dei cittadini e migliorando la sicurezza della circolazione, in armonia con i principi sanciti dalle norme nazionali e comunitarie in materia;

g) favorire lo sviluppo di modelli organizzativi e finanziari congruenti con i programmi di intervento e di politica dei trasporti di interesse regionale e loca le;

h) favorire l'organizzazione del trasporto merci, seguendo criteri di economicità e funzionalità riferiti alle esigenze di sviluppo delle attività produttive e commerciali;

i) promuovere e operare la diffusione della cultura della mobilità sostenibile, incentivando lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione tecnologica e gestionale applicata ai trasporti sia collettivi sia individuali;

l) promuovere la concertazione con l'Unione Europea, lo Stato e gli Enti locali, nelle sedi appositamente istituite, al fine di favorire la loro partecipazione ai processi decisionali.

m) individuare i livelli di governo del trasporto pubblico mediante il conferimento agli Enti locali di tutte le funzioni che non richiedono l'esercizio unitario su base regionale, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, responsabilità ed unicità dell'Amministrazione;

n) promuovere la separazione tra le funzioni di amministrazione e gestione dei servizi di trasporto pubblico.

Articolo 3

Sistema dei servizi di trasporto pubblico

1. Il sistema dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale attiene all'insieme delle reti e dei servizi di trasporto pubblico non riservati alla competenza statale e si articola in:

a) rete ferroviaria nazionale;

b) rete ferroviaria regionale;

c) reti ferroviarie urbane e metropolitane in sede propria;

d) rete e impianti autofilotranviari;

e) nodi e infrastrutture di scambio urbani ed extraurbani per la gestione della mobilità;

f) impianti di trasporto a fune;

g) impianti fluviali, lacuali, portuali, aeroportuali ed eliportuali;

h) impianti e reti non convenzionali non ricompresi nelle categorie precedenti;

i) servizi ferroviari regionali e locali e sistemi innovativi ad essi strettamente connessi;

l) servizi autofilotranviari;

m) servizi ferroviari urbani effettuati mediante linee di metropolitane in sede propria;

n) servizi di trasporto a fune;

o) servizi aerei ed elicotteristici, lacuali e fluviali;

p) servizi marittimi;

q) servizi effettuati con sistemi non convenzionali non ricompresi nelle categorie precedenti.

2. I servizi di trasporto pubblico si distinguono in relazione all'ambito territoriale di competenza in:

a) urbani, che sono svolti nell'ambito del territorio di un comune, anche se attraversano una parte marginale e circoscritta del territorio di comuni limitrofi, e che collegano tra l'altro il centro urbano con lo scalo ferroviario, con l'aeroporto o con il porto, situati anche nel territorio di comuni limitrofi;

b) extraurbani, che collegano comuni diversi nella stessa provincia anche se attraversano una parte marginale e circoscritta del territorio di una provincia limitrofa;

c) interprovinciali, che collegano il territorio di due o più province nell'ambito del territorio regionale;

d) interregionali, che collegano il territorio della Regione con il territorio di una o più Regioni limitrofe.

3. In relazione alla finalità, i servizi di trasporto si distinguono in:

a) servizi pubblici di linea, effettuati con una delle modalità elencate al comma 1 ed adibiti normalmente al trasporto collettivo di persone, bagagli e pacchi, aventi lo scopo di collegare due o più località ed effettuati con itinerario, orari e tariffe prestabiliti e con offerta indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da una particolare categoria di persone.

Ogni singolo itinerario determina una distinta linea; i servizi pubblici di linea si distinguono in:

1) regolari, quando sono rivolti a tutte le categorie di utenti, l'orario e l'itinerario sono individuati, eventualmente anche in una articolazione variabile; la frequenza e la tariffa sono predeterminate;

2) speciali, quando sono riservati a categorie specifiche di utenti;

3) a chiamata, quando sono effettuati in zone a bassa densità abitativa con l'utilizzazione di idonee tecnologie e sono espletati con l'effettuazione di percorrenze di base su percorsi fissi e percorrenze a chiamata su percorsi variabili;

4) servizi in territori a domanda debole, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del decreto legislativo 422/97;

5) sperimentali, quando sono effettuati con sistemi innovativi di trasporto e con sistemi che introducono l'utilizzazione di tecnologie avanzate;

6) di gran turismo, quando hanno finalità esclusivamente turistiche con tariffa remunerativa del costo.

b) servizi pubblici non di linea che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea, ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e comprendono servizi di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante, e veicolo a trazione animale, servizi di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, natante e veicolo a trazione animale ed ogni altro tipo.

Articolo 4

Servizi di trasporto pubblico non di linea

1. Ai sensi del decreto legislativo 22 settembre 1998, n. 345, e della legge 15 gennaio 1992, n. 21, i Comuni esercitano tutte le funzioni amministrative relative ai servizi di trasporto pubblico non di linea di persone.

2. Per l'esercizio delle funzioni amministrative ad essi delegate in materia di servizi pubblici non di linea i Comuni adottano regolamenti, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21. 3. La Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della Legge 15 gennaio 1992, n.21, sentita la Commissione Consiliare competente, determina i criteri cui i Comuni devono attenersi nel redigere i regolamenti di cui al comma precedente.

4. La Giunta Regionale, sentita la Commissione Consiliare competente, determina con apposito regolamento i criteri di svolgimento dei servizi marittimi non di linea.

5. È istituito presso le Camere di Commercio, ai sensi dell'art. 6, comma 1, legge 15 gennaio 1992, n. 21, il ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti al servizio di trasporto pubblico non di linea. La Giunta Regionale individua i requisiti di iscrizione e il Servizio trasporti regionale provvede all'accertamento della relativa veridicità.

6. È istituita presso la Giunta regionale la Commissione consultiva regionale con compiti di verifica e proposta sullo svolgimento dei servizi di trasporto non di linea di persone e sull'applicazione dei relativi regolamenti comunali. La Giunta Regionale ne determina la composizione, ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21.

Articolo 5

Servizi di linea minimi, aggiuntivi e autorizzati

1. I servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità ed i cui costi sono a carico del bilancio della Regione e*ntro i limiti degli stanziamenti annuali del bilancio regionale*, sono servizi di linea definiti tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 16, del decreto legislativo 422/97. Detti servizi minimi devono garantire anche le linee di trasporto a domanda debole. **(2)**

2. Gli enti locali possono istituire, d'intesa con la Regione, ai fini della compatibilità di rete, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 422/97, servizi di trasporto di linea aggiuntivi a quelli definiti minimi con oneri a carico dei rispettivi bilanci.

3. I servizi autorizzati sono i servizi di linea residuali per i quali non sussistono obblighi di servizio, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 422/97, e che possono essere esercitati da imprese di trasporto in possesso dei requisiti previsti e autorizzate dall'ente competente, ai sensi dell'art. 39.

TITOLO II

COMPETENZE E DELEGHE

Articolo 6

Funzioni della Regione

1. Alla Regione competono le funzioni ed i compiti di programmazione e vigilanza in conformità della legge n. 59/97, del D. Lgs n° 422/97, del D. Lgs n° 112/98 e del D. Lgs n° 400/99, *dell'articolo 3-bis del decreto legge*

13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 2 della presente legge. Svolge, inoltre, le funzioni amministrative in materia di: **(3)**

a) reti, infrastrutture e servizi ferroviari regionali e locali;

b) reti, impianti e servizi autofilotranviari e non convenzionali; **(4)**

c) reti, impianti e servizi marittimi, ivi compresi i porti di rilievo regionale e interregionale, reti, impianti e servizi fluviali, aerei ed elicotteristici, individuati con delibera di Giunta Regionale da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

c-bis) organizzazione dello svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale in attuazione dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. **(5)**

2. **(6)**

***Art. 6 bis* (7)**

(Comitato Tecnico per la Mobilità)

1. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto istituisce presso la struttura amministrativa regionale competente in materia di mobilità, il Comitato Tecnico per la Mobilità (CTM) con il compito di monitorare le misure per l'innovazione dei sistemi di trasporto in ambito regionale e di esprimere, se richiesto dal responsabile del procedimento, pareri obbligatori ma non vincolanti, in merito alla valutazione tecnica ed economica dei progetti regionali di particolare complessità, relativi alle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali e al materiale rotabile da acquisire.

2. Il Comitato è presieduto dal dirigente apicale della struttura amministrativa regionale competente in materia di mobilità.

3. Il Comitato, che potrà operare con un numero di presenti pari alla metà più uno, è composto da professionalità in possesso di specifiche ed elevate competenze tecniche ed esperti nel campo delle infrastrutture, così individuati:

a) un dirigente apicale, o suo delegato, di ciascuna delle strutture amministrative regionali competenti in materia di lavori pubblici, governo del territorio e ambiente;

b) un rappresentante ciascuno designato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dalla Motorizzazione civile, dai VV.FF;

c) un rappresentante ciascuno designato dall'Agenzia campana per la Mobilità, le infrastrutture e le reti (AcAMIR) e dall'EAV srl;

d) un dirigente e tre funzionari in servizio presso la struttura amministrativa regionale competente in materia di mobilità in possesso di specifiche esperienze tecniche e competenza professionale nel settore.

3bis. Ai lavori del Comitato possono essere invitati, su espressa richiesta del responsabile del procedimento, rappresentanti di altri Enti coinvolti nei progetti regionali di particolare complessità per i quali viene chiesta la valutazione tecnica ed economica. **(8)**

4. La struttura amministrativa regionale competente in materia di mobilità assicura, nell'ambito delle proprie risorse umane e senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza regionale, il supporto tecnico-amministativo al Comitato per le funzioni di segreteria.

5. La partecipazione al Comitato non dà luogo alla corresponsione di alcuna indennità o compenso, salvo, per i componenti esterni all'amministrazione regionale, il rimborso delle spese di trasporto effettivamente sostenute e documentate.

6. Gli oneri derivanti dal comma 4, stimati in un massimo di 5.000,00 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019, saranno liquidati a valere sulle risorse di cui alla Missione 10, Programma 2, Titolo 1 del bilancio regionale 2017-2019.

Articolo 7

Tariffe e titoli di viaggio

1. La Regione, al fine di garantire l'integrazione e l'uniformità fra i diversi sistemi e modi di trasporto, con il supporto dell'agenzia regionale della mobilità determina i criteri che regolano il sistema tariffario del trasporto pubblico regionale e locale, definisce la politica tariffaria e le sue modalità di applicazione, stabilisce le diverse tipologie di titoli di viaggio e i corrispondenti livelli tariffari, definisce le azioni di promozione del trasporto pubblico, fondate su incentivi anche tariffari e sulla diffusione dell'informazione. *Per i servizi aggiuntivi di cui all'articolo 5, comma 2, il livello tariffario da adottare per ogni titolo di viaggio è demandato, previa intesa con la Regione, agli enti locali competenti per la stipulazione dei relativi contratti di servizio.* **(9)**

1 bis. Sulla base dei criteri e della politica tariffaria di cui al comma 1, la struttura amministrativa competente in materia di mobilità della Giunta regionale, con il supporto tecnico dell'ACAM, sentito il Comitato di indirizzo e monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 90, della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2013) adotta gli adeguamenti tariffari necessari per tener conto degli equilibri contrattuali, di specifiche esigenze territoriali e degli adeguamenti inflattivi. **(10)**

2. Gli enti locali possono individuare eventuali beneficiari di agevolazioni tariffarie definendone le relative condizioni e modalità, con oneri a carico dei propri bilanci.

3. La Giunta regionale, sentite la Consulta regionale e la Commissione Consiliare competente, definisce con apposito provvedimento i beneficiari, le condizioni, e le modalità con le quali assegnare risorse finanziarie per concorrere al finanziamento delle agevolazioni tariffarie di cui al comma precedente, per favorire la mobilità studentesca e a sostegno delle categorie sociali deboli. **(11)**

4. È vietato il rilascio di titoli di viaggio gratuiti.

4bis. La Regione individua il Consorzio UnicoCampania - consorzio con attività esterna ai sensi dell'articolo 2602 e seguenti del codice civile quale ente gestore dell'Integrazione tariffaria regionale e delle agevolazioni tariffarie di cui al presente articolo. Il Consorzio assicura la partecipazione a tutte le Aziende operanti nel Trasporto Pubblico Locale della Regione. **(12)**

Articolo 8

Funzioni delle Province

1. Alla Provincia competono le funzioni e i compiti di programmazione non espressamente riservate alla Regione, ai sensi dell'art. 6, e non espressamente delegate ai Comuni capoluogo di provincia, ai sensi dell'art. 9, in materia di: **(13)**

a) reti, impianti e servizi autofilotranviari e non convenzionali urbani ed extraurbani;

b) nodi e infrastrutture di scambio per la gestione della mobilità;

c) reti, impianti e servizi autofilotranviari e non convenzionali interprovinciali che collegano due Province della Regione Campania;

d) servizi e impianti di trasporto a fune;

e) servizi lacuali.

2. **(14)**

3. **(14)**

4. **(14)**

5. La Regione Campania riacquisisce le funzioni, in materia di trasporti, ed i poteri delegati alle Province che al 31 dicembre 2009 risultano inadempienti in materia di programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale, così come previsto dall'articolo 14, capo II, del decreto legislativo n. 422/1997, ed in coerenza al comma 1 dell'articolo 16 e dell'articolo 32 della presente legge. **(15)**

6. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del comma 5 si provvede mediante apposito prelevamento sulla UPB 1.57.101 aumentata di euro 5.000.000,00. **(15)**

Articolo 9

Funzioni dei Comuni Capoluogo di Provincia e delle Città metropolitane

1. Ai Comuni capoluogo di Provincia competono le funzioni e i compiti di programmazione in materia di **(16)**:

a) reti, impianti e servizi urbani autofilotranviari e non convenzionali;

b) reti e servizi ferroviari urbani effettuati mediante linee di metropolitane in sede propria;

c) nodi e infrastrutture di scambio urbani per la gestione della mobilità;

d) impianti e servizi di trasporto a fune che si svolgono interamente nell'ambito comunale.

2. I Comuni Capoluogo di Provincia svolgono le attività di programmazione relative ai bacini metropolitani di cui al successivo art. 16, comma 5, ove istituiti, in accordo con la Provincia competente. **(17)**

3. Le città metropolitane, laddove costituite, svolgono le attività di programmazione relative alle reti e ai servizi ricompresi nel loro territorio. **(17)**

Articolo 10

Funzioni dei Comuni e delle comunità montane e isolane

1. I Comuni, le Comunità montane e isolane, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 422/97, possono istituire servizi di trasporto aggiuntivi compatibili con la rete regionale dei servizi minimi, con oneri a

carico dei rispettivi bilanci e con l'eventuale contributo finanziario della Provincia, previo parere favorevole della Giunta Regionale e della Provincia competente, che ne verificano la compatibilità e la coerenza rispetto alle reti, impianti e servizi di loro competenza. Se la Giunta Regionale e la Provincia non si pronunciano entro 60 giorni dalla richiesta, il parere si intende favorevolmente espresso.

Articolo 11 (18)

TITOLO III

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEI TRASPORTI

Articolo 12

Indirizzi e soggetti della pianificazione

1. La pianificazione dei trasporti in Campania è il risultato di un processo decisionale cui contribuiscono, nel rispetto delle reciproche competenze e del principio di sussidiarietà, l'Unione Europea, lo Stato, la Regione, le Province, i Comuni, le Città metropolitane (laddove istituite), le Comunità montane e isolane ed altri soggetti pubblici e privati.

2. La Regione partecipa:

a) alla pianificazione e programmazione comunitaria dei trasporti, in via prioritaria, nell'ambito del Comitato delle Regioni dell'Unione Europea;

b) alla pianificazione e programmazione nazionale dei trasporti, in via prioritaria, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e mediante altre forme di concertazione con lo Stato e le altre Regioni;

c) alla pianificazione e programmazione regionale nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali.

3. La Regione si raccorda con le altre Regioni al fine di promuovere una pianificazione coordinata dei trasporti finalizzata allo sviluppo sociale ed economico.

Articolo 13

Pianificazione degli investimenti e pianificazione dei servizi per la mobilità

1. La pianificazione regionale dei trasporti si distingue in pianificazione degli investimenti e pianificazione dei servizi per la mobilità.

2. La pianificazione degli investimenti, di cui ai successivi articoli 14 e 15, riguarda le scelte che incidono sulla struttura del sistema regionale e locale dei trasporti e, in particolare, gli investimenti finalizzati alla realizzazione di infrastrutture, impianti e veicoli per il trasporto di persone e di merci.

3. La pianificazione dei servizi per la mobilità di cui ai successivi articoli 16, 17 e 18, riguarda la gestione del sistema dei trasporti, l'utilizzo ottimale delle risorse infrastrutturali, umane ed organizzative disponibili al fine di soddisfare la domanda di mobilità.

4. La pianificazione degli investimenti e la pianificazione dei servizi per la mobilità sono coordinate sulla base di obiettivi comuni a carattere generale.

5. La pianificazione dei servizi per la mobilità, ancorché orientata agli stessi obiettivi generali della pianificazione degli investimenti, viene definita ed attuata indipendentemente dallo stato di avanzamento del processo di pianificazione degli investimenti di cui al successivo articolo 14.

Articolo 14

Articolazione del processo di pianificazione degli investimenti

1. Il processo di pianificazione degli investimenti si articola in una successione di documenti diversi per grado di dettaglio, di operatività e di cogenza, adottati nell'ambito delle proprie competenze territoriali dalla Regione e dagli enti locali, come segue:

a) Piani generali dei trasporti: contengono le linee strategiche per la configurazione del sistema dei trasporti e le scelte generali per il riassetto organizzativo ed economico del settore. Il piano è coordinato con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione territoriale e dei trasporti di lungo periodo, alla stessa scala territoriale ed a scala territoriale maggiore. Il Piano generale dei trasporti della Regione Campania è denominato "Piano regionale dei trasporti". I Piani generali dei trasporti delle singole Province sono denominati "Piani provinciali dei trasporti". I Piani generali dei trasporti dei Comuni, o di Comuni associati, sono denominati "Piani urbani della mobilità"-PUM-;

b) Piani di settore: contengono, in conformità alle linee strategiche contenute nei piani generali, gli interventi relativi al trasporto pubblico e privato, di persone e di merci, su strada, su ferro, via mare, aereo e elicotteristico sull'intero territorio di competenza dell'ente che ne cura la redazione. I programmi sono coordinati con gli analoghi piani di settore a scala nazionale. I Piani di settore possono avere contenuti integrativi rispetto ai Piani generali e possono essere approvati anche in assenza degli stessi;

c) Studi di fattibilità: riguardano un singolo intervento o un insieme organico e coordinato di interventi e contengono le verifiche funzionali, tecniche, amministrative, economiche, commerciali, finanziarie ed ambientali necessarie alla sua realizzazione. Gli Studi di fattibilità possono avere contenuti integrativi rispetto ai Piani generali e ai Piani di settore e possono essere approvati anche in loro assenza.

Articolo 15

Processo di pianificazione degli investimenti

1. Il Piano regionale dei trasporti è adottato, sentito il Consiglio delle autonomie locali e tenuto conto dei piani generali approvati e trasmessi dagli enti locali, ogni cinque anni su proposta della Giunta regionale e approvazione del Consiglio regionale. La Giunta Regionale è tenuta a presentare la propria proposta almeno sei mesi prima della scadenza del piano vigente. Se il Consiglio Regionale non si esprime entro sei mesi dalla data di scadenza del piano vigente, il piano regionale proposto dalla Giunta vige quale piano regionale transitorio fino all'approvazione del nuovo Piano dei Trasporti da parte del Consiglio stesso.

2. La Giunta Regionale è tenuta a presentare al Consiglio Regionale la proposta del nuovo Piano Regionale dei Trasporti entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Se il Consiglio Regionale non approva il Piano Regionale dei Trasporti entro sei mesi dalla data di presentazione della proposta, il Piano Regionale dei Trasporti proposto dalla Giunta vige quale Piano Regionale transitorio fino all'approvazione del nuovo Piano dei Trasporti da parte del Consiglio stesso.

3. I Piani di settore di competenza della Regione sono approvati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare competente.

4. I Piani provinciali dei trasporti sono adottati ogni cinque anni dalle singole Province, sulla base di linee guida elaborate dalla Giunta Regionale ed in coerenza al Piano Regionale dei Trasporti, e trasmessi alla Giunta Regionale per il visto di conformità. Se la Giunta Regionale non si pronuncia entro 90 giorni dalla trasmissione di un piano provinciale, il visto si intende rilasciato.

5. I Piani di settore di competenza delle Province sono approvati dalle Province; se tali Piani di settore sono innovativi ed integrativi rispetto al piano provinciale dei trasporti, o sono redatti in assenza dello stesso, le Province devono acquisire il parere favorevole della Giunta Regionale che ne verifica la coerenza rispetto alle reti, impianti e servizi di propria competenza. Se la Giunta Regionale non si pronuncia entro 60 giorni dalla richiesta, il parere si intende favorevolmente espresso.

6. I Piani urbani della mobilità sono adottati ogni cinque anni da singoli Comuni o dai Comuni associati, in coerenza al Piano Regionale ed al Piano Provinciale dei Trasporti e trasmessi alla Provincia e alla Giunta Regionale per il visto di conformità. Se la Giunta Regionale e la Provincia non si pronunciano entro 90 giorni dalla trasmissione di un piano urbano della mobilità, il visto si intende rilasciato.

7. I Piani di settore di competenza di singoli Comuni o di Comuni associati sono da loro approvati; se tali Piani di settore sono innovativi ed integrativi rispetto al piano urbano della mobilità, o sono redatti in assenza dello stesso, i singoli Comuni o i Comuni associati devono acquisire il parere favorevole della Giunta Regionale e della Provincia competente che ne verificano la compatibilità e la coerenza rispetto alle reti, impianti e servizi di loro competenza. Se la Giunta Regionale e la Provincia non si pronunciano entro 60 giorni dalla richiesta, il parere si intende favorevolmente espresso.

8. Gli studi di fattibilità sono approvati dall'ente pubblico competente, Regione o enti locali, secondo le rispettive funzioni; possono essere redatti da altri soggetti pubblici o privati e presentati per l'approvazione alla Regione o agli enti locali che ne verificano la compatibilità e la coerenza rispetto alle reti, impianti e servizi di loro competenza.

9. In caso di accertata inadempienza degli enti competenti nell'adozione degli atti di pianificazione e programmazione, nonché nell'adozione di tutti i documenti del processo di pianificazione degli investimenti, sono attivati i poteri sostitutivi regionali.

10. L'intero processo di pianificazione degli investimenti può essere definito in una conferenza dei servizi allo scopo istituita, il cui procedimento, ai fini della validazione, sarà definito con apposito regolamento.

Articolo 16

Articolazione del processo di pianificazione dei servizi di mobilità per il trasporto pubblico

1. La Giunta Regionale approva le linee direttive del trasporto pubblico, redatte con il supporto dell'Agenzia per la mobilità e sentiti la Commissione Consiliare competente e il Consiglio delle Autonomie locali.

2. Le linee direttive orientano in particolare la programmazione triennale dei servizi minimi e contengono:

a) la definizione dei principi e dei criteri per la loro determinazione;

b) la definizione dei criteri per la ripartizione delle risorse da trasferire agli Enti locali;

c) la definizione della dimensione minima delle unità di gestione da affidare mediante procedura di affidamento concorsuale ai sensi del successivo art. 32 comma 7.

3. Le linee direttive orientano la programmazione dei servizi di mobilità in modo che essi siano qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, con riferimento sia ai criteri definiti dagli artt. 14 e 16 del decreto legislativo 422/97, sia:

a) ai documenti di pianificazione degli investimenti della Regione e degli enti locali;

b) alla definizione di obiettivi di ripartizione modale per ogni bacino di traffico definito, ai sensi del successivo comma 4, tenuto conto delle caratteristiche del territorio da servire e delle caratteristiche infrastrutturali esistenti;

c) al miglioramento del livello medio regionale dei servizi minimi definiti nel precedente triennio;

d) alla definizione di standard di qualità e quantità coerenti con l'obiettivo della mobilità sostenibile;

e) alla garanzia di standard di servizio con modalità o combinazione di modalità più efficienti in relazione alle caratteristiche della domanda;

f) all'ammontare complessivo delle risorse regionali attribuibili agli obblighi di servizio pubblico;

g) alle integrazioni funzionali, tariffarie e organizzative della mobilità;

h) alla promozione di soluzioni a minore impatto ambientale, in particolare per le aree urbane e le zone più sensibili, coerenti con gli obblighi assunti a livello nazionale e internazionale per la riduzione dei consumi energetici e dell'inquinamento ambientale;

i) ai parametri territoriali e di popolazione;

j) agli esiti della consultazione con gli enti locali, con le organizzazioni sindacali e con le associazioni imprenditoriali di categoria e dei consumatori;

k) alla promozione di soluzioni che migliorino la sicurezza dell'intero sistema di trasporto individuale e collettivo e favoriscano l'integrazione fra le diverse modalità di trasporto;

l) allo sviluppo di servizi in territori a domanda debole;

m) alla eliminazione delle barriere e allo sviluppo della mobilità dei soggetti disabili.

4. **(19)**

5. **(19)**

6. **(19)**

Articolo 17

La programmazione triennale dei servizi minimi

1. Nell'ambito del processo di pianificazione dei servizi per la mobilità di cui al precedente articolo 16, ai fini di definire il livello e individuare la rete dei servizi minimi, con il supporto dell'Agenzia regionale per la mobilità sostenibile, di cui al successivo articolo 21, la Regione, per i servizi di propria competenza, le Province, i Comuni Capoluogo di Provincia e, ove esistenti, le città metropolitane per i servizi di loro competenza, o gli altri Enti locali, ai sensi dell'art. 8, comma 4, tutti nel rispetto delle indicazioni contenute nelle linee direttive di cui al precedente art. 16, in coerenza all'art. 16 comma 1 e 2 del decreto legislativo 42297, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative, le associazioni di categoria e le associazioni dei consumatori, approvano programmi triennali di trasporto pubblico locale contenenti: **(20)**

a) l'organizzazione dei servizi minimi di propria competenza;

b) le proposte di integrazione modale e tariffaria per i servizi di propria competenza;

c) le risorse da destinare all'esercizio;

d) le risorse da destinare agli investimenti in infrastrutture, impianti e veicoli;

e) le modalità di determinazione delle tariffe per i servizi di propria competenza;

f) la modalità di attuazione e revisione dei contratti di servizio di propria competenza;

g) il sistema di monitoraggio della qualità e quantità dei servizi.

2. In base ai contenuti delle linee direttive di cui all'art. 16, comma 1, e dei programmi triennali di cui al precedente comma 1, la Giunta regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie Locali, individua con proprio atto la rete dei servizi minimi del territorio regionale, in modo da soddisfare le esigenze essenziali di mobilità dei cittadini, in conformità all'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 42297.

3. La programmazione triennale e l'individuazione della rete dei servizi minimi di cui al comma 2 possono essere realizzate indipendentemente dall'approvazione dei piani generali dei trasporti e dei piani di settore di cui all'art. 14.

4. In caso di accertata inadempienza degli enti competenti nell'adozione degli atti di programmazione triennale nonché nell'adozione di tutti i documenti del processo di pianificazione dei servizi per la mobilità, entro 6 mesi dalla scadenza del triennio o, in prima applicazione della presente legge, entro 6 mesi dall'approvazione delle linee direttive regionali, sono attivati i poteri sostitutivi regionali.

Articolo 18

Articolazione del processo di pianificazione dei servizi per la mobilità per il trasporto stradale individuale

1. I documenti del processo di pianificazione dei servizi per la mobilità per il trasporto individuale sono:

a) Piano generale del traffico per la viabilità extraurbana, ai sensi dell'art. 36, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 - "Codice della strada", di competenza delle Province.

b) Piano urbano del traffico, ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 285/92 "Codice della strada".

Articolo 19

Partecipazione dei cittadini al processo di pianificazione

1. Al fine di favorire la massima partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni imprenditoriali e di tutti gli altri soggetti privati e pubblici interessati al sistema di trasporto regionale e locale, gli Enti Locali sono tenuti a redigere, per ciascun piano, un "programma di partecipazione".

Articolo 20

Accordi di programma con lo Stato e con le altre Regioni

1. Al fine di coordinare le politiche regionali e statali in materia di trasporto pubblico e mobilità, il Presidente della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 422/97, stipula accordi di programma con lo Stato e con le altre Regioni.

TITOLO IV

AGENZIE E CONSULTA PER LA MOBILITÀ

Articolo 21

***Agenzia campana per la Mobilità, le infrastrutture e le reti* (21)**

1. È istituita l'*Agenzia campana per la Mobilità, le infrastrutture e le reti, denominata AcAMIR*, ente dotato di personalità giuridica pubblica, nonché di autonomia gestionale, amministrativa, contabile, tecnica. **(22)**

Articolo 22

Funzioni dell'*AcAMIR* (23)

1. All'*AcAMIR* sono demandate le funzioni di supporto alla Regione e, ove richiesto, agli Enti Locali nelle seguenti materie: **(24)**

a) gestione del processo di pianificazione degli investimenti e monitoraggio del sistema dei trasporti mediante il Centro studi;

b) gestione del processo di pianificazione dei servizi per la mobilità e di progettazione e programmazione dei servizi minimi e aggiuntivi, integrati fra loro e con la mobilità privata;

c) gestione delle procedure concorsuali di affidamento dei servizi di competenza della Regione e, ove richiesto, degli Enti Locali;

d) stipula degli accordi di programma e redazione dei contratti di servizio;

e) controllo, vigilanza e monitoraggio dello svolgimento dei servizi e verifica del rispetto della parità e dell'uguaglianza di trattamento degli utenti;

f) definizione e gestione della politica tariffaria.

f bis) programmazione, coordinamento e monitoraggio della rete viaria regionale, redazione di piani e progetti di potenziamento, adeguamento e manutenzione programmata, nonché disciplina delle modalità e dei criteri di progettazione, costruzione, manutenzione e miglioramento, classificazione e declassificazione delle strade regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. **(25)**

1 bis. L'AcAMIR svolge altresì funzioni di supporto alla Regione e ove richiesto, agli enti locali nella pianificazione, programmazione, progettazione e realizzazione di opere in materia di infrastrutture e servizi di rete nonché nell'acquisto di materiale rotabile, secondo le modalità definite con delibera di Giunta regionale. **(27)**

1 ter. "L'AcAMIR può svolgere funzioni di gestione delle procedure di affidamento dei servizi di competenza della Regione e di esecuzione dei contratti di servizio di uno o più lotti del bacino unico regionale di cui all'articolo 1, comma 89 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 sulla base di indirizzi e criteri stabiliti con atto della Giunta regionale. **(26)**

1-quater. L'ACaMIR svolge altresì funzioni di supporto alla Regione Campania nella pianificazione trasportistica di allontanamento dalle aree a rischio vulcanico, ai sensi del decreto del dipartimento della protezione civile del 2 febbraio 2015 e suoi aggiornamenti; assicura, inoltre, il supporto alla protezione civile regionale per l'attuazione della pianificazione di allontanamento, con particolare riferimento al monitoraggio dei flussi ed al servizio di allontanamento in modalità assistita, in caso di emergenza. **(59)**

1-quinques. L'ACaMIR svolge altresì funzioni di supporto alla Regione nella pianificazione, programmazione, progettazione nel settore del trasporto merci e della logistica. **(59)**

2. L'*AcAMIR* realizza e gestisce una banca dati del sistema della mobilità, del sistema della qualità dei servizi, del sistema di informazione alla clientela, e predispone una relazione annuale sull'andamento dei servizi di trasporto da trasmettere all'Assessorato ai Trasporti ed alla Commissione consiliare competente.

3. Per lo svolgimento dei compiti di informazione e analisi della domanda e degli altri propri compiti istituzionali, gli Enti locali trasmettono all'Agenzia i dati necessari forniti dalle imprese esercenti relativi ai servizi di trasporto pubblico, secondo le modalità specificate nei contratti di servizio. Per tale attività l'Agenzia può avvalersi di una struttura di monitoraggio, anche esterna, cui può essere conferito il diritto all'accesso ai dati delle imprese e aziende che gestiscono i servizi di trasporto. I dati raccolti dall'Agenzia sono trasmessi alle Organizzazioni Sindacali, imprenditoriali e dei consumatori e sono oggetto di confronto tra le Organizzazioni e la Regione per la definizione del successivo programma triennale dei trasporti.

Articolo 23

Organi

1. Sono organi dell'*AcAMIR* il Direttore generale, il Collegio dei revisori. **(28)**

Articolo 24

Il Direttore generale

1. Il Direttore generale dell'*AcAMIR* è nominato dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione di Giunta regionale, su proposta dell'Assessore ai trasporti e sentita la Commissione consiliare competente. **(29)**

2. *Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da contratto di diritto privato, con una durata compresa tra tre e cinque anni, rinnovabile una sola volta.* Il suo emolumento è definito dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore. **(60)** L'incarico è incompatibile con altre attività professionali. Nel contratto sono individuate le condizioni e le modalità attraverso le quali il Presidente della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore ai Trasporti, previa deliberazione di Giunta Regionale, può revocare l'incarico del Direttore generale.

2 bis. Le disposizioni di cui al primo periodo del comma 2 si applicano anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, conferiti sulla base di avviso bandito ai sensi della disciplina previgente. **(62)**

3. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'agenzia ed esercita tutti i poteri di direzione e gestione in coerenza con gli indirizzi della Giunta Regionale.

4. Il direttore provvede in particolare ai seguenti compiti:

a) adozione del regolamento, approvato dalla Giunta Regionale, che disciplina il funzionamento dell'agenzia e ne specifica le funzioni;

b) direzione della struttura;

c) predisposizione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;

d) gestione delle dotazioni finanziarie e strumentali, verifica del loro utilizzo, gestione del patrimonio e del personale;

e) verifica e assicurazione del livello di qualità dei servizi, ispezione e controllo interno;

f) redazione di una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, da inviare alla Giunta regionale;

g) stipula dei contratti e delle convenzioni nonché di tutti gli altri atti necessari e obbligatori;

h) cura delle relazioni sindacali.

5. Al Direttore generale si applicano, in materia di revoca, incompatibilità e ineleggibilità, nonché prorogatio, le norme di cui alla legge regionale 7 agosto 1996, n. 17.

Articolo 25

Collegio dei revisori

1. Presso l'*AcAMIR* è istituito il Collegio dei revisori dei conti. **(30)**

2. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da cinque membri, dei quali tre effettivi e due supplenti, iscritti al registro dei revisori ufficiali, di cui uno svolge le funzioni di presidente. Il collegio è costituito, con proprio

atto, dal Presidente del Consiglio Regionale. Il collegio dura in carica tre anni e, in ogni caso, non oltre la durata della legislatura. I revisori restano, comunque, in carica fino alla nomina del nuovo Collegio.

3. Il Collegio dei revisori dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'*AcAMIR* ed attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, con apposito atto. I revisori dei conti hanno anche, disgiuntamente, diritto di accesso agli atti e ai documenti della agenzia. **(30)**

4. La Giunta regionale determina l'indennità spettante al presidente e ai componenti il collegio, effettivi e supplenti, all'atto della nomina del collegio stesso.

5. Ai componenti del collegio si applicano, in materia di revoca incompatibilità e ineleggibilità, nonché prorogatio, le norme di cui agli artt. 4, 9 e 12 della legge regionale n. 17/96.

6. La nomina del Collegio dei revisori dei conti, in sostituzione di quelli decaduti o revocati, dimissionati o deceduti, deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data della decadenza, della revoca, delle dimissioni o del decesso.

Articolo 26

Controllo

1. Le funzioni di controllo sull'*AcAMIR* sono esercitate dalla Giunta regionale; sono sottoposti a controllo preventivo della Giunta regionale i seguenti atti:

a) il bilancio di previsione annuale e poliennale;

b) gli impegni di spesa poliennale;

c) il conto consuntivo;

d) il programma annuale di attività;

e) il regolamento;

f) la dotazione organica;

g) la relazione annuale sull'attività svolta. **(31)**

2. Gli atti di cui al precedente comma 1, devono essere inviati alla Giunta regionale ed alle Commissioni consiliari permanenti corredati del parere del collegio dei revisori.

3. Gli atti non soggetti al controllo preventivo della Giunta regionale sono *esecutivi* trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione nell'albo della sede dell'*AcAMIR*. **(61)**

4. Nei casi di inadempienza sono attivati i poteri sostitutivi regionali.

Articolo 27

Funzionamento e organico

1. Il Direttore generale entro 60 giorni dalla sua nomina redige e propone il regolamento dell'*AcAMIR*. **(32)**

2. Il regolamento è approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, e disciplina il funzionamento dell'*AcAMIR* ed in particolare ne specifica le funzioni, ne definisce l'organizzazione, la dotazione organica, le modalità di reclutamento del personale, le modalità di funzionamento dell'Osservatorio di cui al successivo comma 4, nonché le modalità per la definizione di rapporti con soggetti esterni di cui al successivo comma 5, oltre che con soggetti aventi specifiche professionalità, presenti tra il personale di enti locali o aziende di trasporto pubblico. La struttura dell'*AcAMIR* deve essere, comunque, improntata a principi di alta professionalità, snellezza, funzionalità. **(32)**

3. Per svolgere, ove richiesto, le funzioni di supporto alle Province, in alternativa alla Agenzia territoriale per la mobilità sostenibile di cui al successivo articolo 28, l'*AcAMIR* può essere articolata su base provinciale. **(32)**

4. All'interno dell'*AcAMIR* viene costituito un Osservatorio regionale responsabile del monitoraggio e dell'analisi di tutti gli aspetti connessi alla mobilità di passeggeri e merci nel territorio della Regione Campania. Una sezione specifica dell'Osservatorio è dedicata al lavoro, con la funzione di monitorare l'evoluzione occupazionale del settore e analizzare tutte le tematiche relative alla attività lavorativa, dalla applicazione dei contratti agli aggiornamenti e alla formazione del personale, nonché alla mobilità sia all'interno del settore che verso altri settori pubblici e privati, e di promuovere un'indagine triennale sul diritto alla mobilità a livello regionale. Altra sezione speciale dell'Osservatorio, denominata Centro Studi, viene dedicata allo studio, alla ricerca e alla formazione in tema di trasporto e di logistica. **(32)**

5. Per l'esercizio dei suoi compiti di progettazione, studio e ricerca l'*AcAMIR* può stipulare con esperti contratti di diritto privato e di collaborazione coordinata e continuativa. Può, altresì, stipulare convenzioni con società, enti qualificati e Università per l'espletamento di particolari servizi e partecipare a consorzi e società con finalità di ricerca e formazione. **(32)**

6. Per il funzionamento e la gestione dell'*AcAMIR*, la Regione destina annualmente il 2% del fondo regionale dei trasporti. **(33)**

Articolo 28 (34)

Articolo 29

La Consulta regionale per la mobilità

1. La Consulta è istituita con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore ai trasporti, sentito il parere della Commissione consiliare competente; è presieduta dall'Assessore ai trasporti. Con apposito regolamento, da emanarsi entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina la composizione della Consulta, di cui, comunque, fanno parte le associazioni degli enti locali di cui all'art. 270 del decreto legislativo n. 267/2000 e ne definisce i compiti e il funzionamento.

2. La Consulta assicura la partecipazione degli utenti, delle parti sociali, delle Associazioni di categoria del settore del trasporto di persone e merci e delle comunità locali al processo di pianificazione e programmazione del sistema di trasporto e di mobilità.

TITOLO V

L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Articolo 30

I contratti di servizio

1. I contratti di servizio, previsti dall'art. 19 del decreto legislativo 422/97, regolano l'esercizio di tutti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale. **(35)**

2. Nel dare attuazione all'art. 19 del decreto legislativo 422/97, i contratti di servizio assicurano, tra l'altro, la completa corrispondenza fra oneri per servizi e risorse disponibili, al netto dei proventi tariffari e sono stipulati prima dell'inizio della loro validità. Per i servizi ferroviari i contratti di servizio sono stipulati sette mesi prima dell'inizio del loro periodo di validità in misura superiore a quelli previsti per i servizi minimi definiti secondo le modalità dettate dalla presente legge.

3. Ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 422/97, i contratti di servizio, per i quali non è assicurata al momento della loro stipula la corrispondenza fra gli importi di cui alla lettera 1) del successivo comma 8 e le risorse effettivamente disponibili, sono nulli.

4. **(36)**

5. I contratti di servizio pubblico devono rispettare gli articoli 2 e 3 del regolamento CEE n. 1191/69 e successive modifiche e il regolamento CEE n. 1839/91 e successive modifiche ed avere caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di bilancio.

6. **(36)**

7. Al termine del primo periodo contrattuale, per i servizi di cui alle lettere a), b), e), l'ente affidante può esercitare l'opzione di rinnovo del contratto secondo le modalità definite all'interno del contratto stesso.

8. Allo scopo di rendere omogenee le relazioni contrattuali, i contratti di servizio specificano i seguenti contenuti minimi, in coerenza al contratto tipo elaborato e presentato dalla Regione:

a) l'oggetto del contratto;

b) il periodo di durata del contratto, comunque non superiore a quanto stabilito dal comma 6;

c) le modalità di esercizio dell'opzione di rinnovo del contratto che possono essere esercitate dall'ente affidante;

d) le caratteristiche dei servizi offerti ed il relativo programma analitico di esercizio;

e) le modalità di erogazione dei servizi che prevedono l'utilizzazione di veicoli della categoria M1 di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 285/92;

f) le modalità di modifica della specifica dei servizi, con particolare riferimento alla possibilità di modificazione delle linee e degli orari anche durante il periodo di vigenza contrattuale;

g) le tariffe del servizio e, ove ritenuto necessario, le modalità per le eventuali modifiche e relativi limiti, nonché l'obbligo di aderire alle strutture per l'integrazione tariffaria *regionale*; **(37)**

h) i fattori di qualità e comfort e gli standard qualitativi minimi del servizio, in termini di regolarità e puntualità, velocità commerciale, affidabilità del servizio, informazione agli utenti, rispetto dell'ambiente, età dei veicoli, manutenzione, comfort e pulizia dei veicoli e delle fermate, sicurezza, comportamento del personale e rispetto della carta dei servizi predisposta in coerenza agli standard minimi previsti dalla Regione Campania;

i) gli obiettivi di efficienza ed efficacia nella produzione del servizio conformemente alle indicazioni dei programmi triennali;

j) la definizione di eventuali piani di investimento per lo sviluppo ed il potenziamento delle reti e degli impianti;

k) i vincoli a carico dell'ente pubblico affidante, relativi al rilascio di autorizzazioni relativi ad altri servizi in concorrenza nello stesso territorio;

l) l'importo eventualmente dovuto dall'ente affidante all'impresa di trasporto per le prestazioni oggetto del contratto, le compensazioni economiche dovute a fronte degli obblighi di servizio e di eventuali agevolazioni tariffarie, nonché i tempi e le relative modalità di pagamento;

m) i casi di revisione degli importi di cui alla lettera l) e i limiti percentuali entro cui può essere prevista la revisione;

n) le modalità di modificazione e di risoluzione del contratto in essere;

o) le garanzie che l'impresa affidataria deve prestare;

p) l'obbligo dell'affidatario di utilizzare personale qualificato e mezzi idonei a garantire la sicurezza del servizio e di prevedere un piano di progressivo adeguamento dei mezzi di trasporto alla normativa di accessibilità di cui al DPR n. 503/96 e successive modifiche ed integrazioni;

q) i sistemi utilizzati per il rilevamento dell'utenza;

r) l'obbligo di fornire, su supporto cartaceo ed informatico, i dati necessari per il monitoraggio qualitativo e quantitativo del servizio;

s) l'obbligo dell'affidatario di dotarsi di un responsabile di esercizio ai sensi del successivo art. 31, comma 2, e di un responsabile della qualità, ai sensi della normativa vigente sulla certificazione della qualità;

t) la ridefinizione dei rapporti, con riferimento ai lavoratori dipendenti e al capitale investito, dal soggetto esercente il servizio di trasporto pubblico, in caso di forti discontinuità nella quantità dei servizi richiesti nel periodo di validità del contratto di servizio.

u) l'obbligo dell'applicazione, per le singole tipologie del comparto dei trasporti, dei rispettivi contratti collettivi di lavoro, così come sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni imprenditoriali di categoria;

v) l'obbligo di conseguire la sicurezza negli ambienti di lavoro;

w) l'indicazione dei beni funzionali e strumentali allo svolgimento del servizio, ai sensi dell'art. 36 e le modalità con cui l'ente affidante può identificarne di nuovi;

x) le modalità di trasferimento del personale in caso di subentro di impresa, le modalità di trasferimento dei beni e dell'esercizio del diritto di prelazione in caso di subentro di impresa e i relativi criteri di valutazione economica previsti dal successivo art. 36;

y) l'obbligo di tenere la contabilità separata, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del regolamento CEE n. 1191/69, come modificato dall'articolo 1 del regolamento CEE n. 1893/91, e la contabilità analitica di costi e ricavi per ciascun contratto di servizio;

z) le modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza e di controllo anche della qualità da parte dell'ente affidante;

aa) le sanzioni e le penali in caso di mancato rispetto degli impegni assunti e gli incentivi potenziali da erogare per il perseguimento degli obiettivi concordati;

bb) le procedure da osservare in caso di controversia.

Articolo 31

Regolarità d'esercizio

1. La vigilanza sulla regolarità dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale è svolta dalla Regione, con il supporto dell'*AcAMIR*, dalle Province e dai Comuni Capoluogo di Provincia *nell'ambito dei Comitati di indirizzo e monitoraggio dei servizi di TPL di cui all'articolo 1, comma 90 della legge regionale 5/2013*. **(38)** Per regolarità si intende il rispetto degli obblighi di esercizio, di trasporto e tariffario e delle altre condizioni o vincoli determinati in sede di affidamento. Entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale approverà il regolamento dei servizi ispettivi previsti dal presente comma.

2. L'impresa affidataria di servizi di trasporto pubblico regionale e locale deve dotarsi di un responsabile di esercizio che risponda della regolarità e sicurezza nello svolgimento dei servizi nei confronti dell'ente preposto alla vigilanza dei medesimi.

3. Gli orari dei servizi, predisposti secondo il programma di esercizio definito dall'ente affidante, così come specificato nel disciplinare di gara, debbono essere preventivamente sottoposti all'approvazione dell'ente affidante, il quale ne verifica la conformità rispetto agli obblighi derivanti dal contratto di servizio. Eventuali osservazioni e rilievi sono comunicati all'impresa affidataria entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione degli orari stessi. Trascorso tale termine gli orari si intendono approvati. Salvo casi di forza maggiore, ogni variazione di orario deve essere preventivamente resa nota agli utenti attraverso opportune forme di comunicazione.

4. La localizzazione delle fermate è stabilita in sede di affidamento del servizio e inserita nel contratto di servizio, avuto riguardo agli interessi generali degli utenti e nel rispetto delle norme di circolazione. Le tabelle di fermata debbono riportare gli orari di transito dei servizi per le varie destinazioni.

5. I veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico di linea non possono essere usati per altro scopo se non previa autorizzazione dell'ente affidante.

6. In caso di interruzione del servizio di trasporto pubblico per cause ascrivibili all'impresa affidataria, l'ente affidante adotta i provvedimenti indispensabili per assicurare il tempestivo ripristino del servizio pubblico, anche in danno, e avvalendosi degli impianti e materiali del gestore.

***Art*. 31 *bis* (39)**

(Verifica regolarità e qualità servizi di TPL)

1. La Regione e gli enti locali interessati nell'ambito dei Comitati di indirizzo e di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 90 della legge regionale 5/2013, con il supporto di AcAMIR, esercitano la vigilanza ed effettuano controlli per l'accertamento della regolarità e qualità dei servizi di trasporto pubblico.

2. Allo scopo di effettuare la vigilanza di cui al comma 1 sono acquisiti presso le aziende affidatarie dati e informazioni tecnico-economici, anche mediante ispezioni e verifiche. L'individuazione dei dati e delle informazioni, nonché delle modalità e dei termini relativi alle ispezioni ed alle verifiche sono disciplinati con atto di Giunta regionale.

3. Le imprese trasmettono, ai sensi dell'articolo 1, comma 301, numero 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), per via telematica, all'Osservatorio nazionale sulle politiche del TPL, di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) alla Regione e all'AcAMIR, i dati economici e trasportistici richiesti rispettando le scadenze previste.

4. Alle aziende che non rispondono nei termini alle richieste di informazioni e di dati o che forniscono informazioni o dati non veritieri o inesatti o incompleti, previa diffida e fissazione di un congruo termine, la Regione, sentiti i Comitati di indirizzo e di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 5, della legge regionale 5/2013, sospende, in tutto o in parte, in relazione alla gravità dell'inadempimento, l'erogazione dei corrispettivi per tutta la durata dell'inadempimento, secondo le modalità e i termini disciplinati con atto di Giunta regionale, oggetto di recepimento nei contratti di servizio.

5. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di trasporti, disciplina la costituzione del nucleo ispettivo regionale per la verifica degli standard di efficienza, qualità e regolarità di esercizio contenuti nei contratti di servizio sottoscritti dalle aziende esercenti il trasporto pubblico regionale e locale. I componenti del nucleo ispettivo sono individuati tra il personale regionale e di altri enti pubblici in possesso di adeguata esperienza e professionalità.

6. Gli oneri economici per lo svolgimento delle attività di cui al comma 5 nonché per la vigilanza ed il controllo dei servizi di TPL trovano copertura nei singoli programmi della Missione 10 del bilancio regionale. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica regionale.

Articolo 32

Procedure per l'affidamento dei servizi

1. Le procedure per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono improntate ai seguenti principi:

a) separazione tra la funzione di pianificazione, amministrazione e controllo e la gestione dei servizi e delle reti di trasporto pubblico regionale e locale;

b) separazione fra la gestione delle reti e la gestione dei servizi, secondo i principi della direttiva CEE n. 440/91;

c) predisposizione dei bandi di gara dei servizi di trasporto pubblico in modo da minimizzare i rischi che le imprese aggiudicatarie godano di sussidi incrociati fra le attività oggetto di contribuzione pubbliche e le attività da loro svolte in altri mercati contigui al trasporto pubblico e aperti alla concorrenza.

2. Ai fini dell'affidamento dei servizi di trasporto ferroviario, la Giunta regionale, con apposito regolamento da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, disciplina la gestione delle infrastrutture ferroviarie ad essa conferite.

3. Allo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e di favorire la concorrenza nella gestione, la Regione e gli Enti locali, in base alla rispettiva competenza, stipulano i contratti di servizio con le imprese aggiudicatarie, a seguito dell'espletamento di procedure concorsuali in conformità alla normativa comunitaria e nazionale degli appalti pubblici di servizi.

4. Alle gare possono partecipare i soggetti in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale richiesti, ai sensi della normativa vigente.

5. Sono esclusi dalla partecipazione alle gare i soggetti indicati dall'art. 18 comma 2 lettera a) del decreto legislativo 422/97.

6. L'aggiudicazione dei servizi avviene sulla base dei criteri previsti dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e dall'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 422/97. La scelta dei soggetti è effettuata attraverso procedure concorsuali ispirate ai criteri di pubblicità, trasparenza e concorrenzialità, a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione e tenendo conto del principio di adeguatezza tra le modalità prescelte e il valore economico dell'oggetto di affidamento.

7. Le procedure di affidamento concorsuale riguardano unità di gestione che sono contraddistinte da una dimensione della percorrenza superiore ad un minimo adeguato al conseguimento di economie di scala e al miglioramento dell'efficienza, e che sono corrispondenti ad un sistema di reti e di servizi autonomo e integrato. Se l'affidamento riguarda modalità diverse di trasporto, i servizi possono essere messi a gara separatamente, salvaguardando la maggiore possibilità di integrazione modale.

8. **(40)**

9. Le imprese affidatarie dei servizi minimi e aggiuntivi di trasporto pubblico devono adottare un regime di contabilità separata tra tali attività e quelle svolte in altri mercati contigui al servizio pubblico e aperti alla concorrenza, o operare attraverso società distinte in relazione alla diverse attività.

Articolo 33

Sub affidamento dei servizi

1. È consentito, nei limiti previsti dalla normativa vigente, il subaffidamento dei servizi di trasporto, previa autorizzazione dell'ente pubblico affidante. Con apposito regolamento la Regione, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità e i criteri di rilascio e revoca delle autorizzazioni, in coerenza ai seguenti principi:

a) l'affidatario è comunque responsabile dell'attuazione del contratto di servizio nei confronti dell'ente pubblico affidante;

b) l'impresa subaffidataria deve possedere i requisiti di idoneità morale e professionale e quelli necessari per l'esercizio delle attività di trasporto di persone; è tenuta a rispettare tutte le norme vigenti in materia di trasporto di persone e ad applicare il contratto nazionale collettivo di categoria;

c) in caso di decadenza o revoca dell'affidamento decade contestualmente il subaffidamento, senza il riconoscimento di alcun importo a titolo di indennizzo da parte dell'ente pubblico affidante;

d) il subaffidamento deve riguardare servizi di trasporto marginali, non superiori ad una quota percentuale massima dei servizi previsti in contratto che verrà definita nel regolamento di cui sopra;

e) se l'aggiudicazione dei servizi in sub affidamento avviene mediante procedure concorsuali, l'affidamento avviene in coerenza alle indicazioni del comma 6 del precedente articolo 32;

f) in caso di trasferimento dei lavoratori dall'impresa affidataria a quella subaffidataria si applicano le disposizioni dell'articolo 37, comma 1.

2. È consentito il subaffidamento di servizi complementari, previa autorizzazione dell'ente pubblico affidante. Con apposito regolamento la Regione, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità e i criteri di rilascio e revoca delle autorizzazioni.

3. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai commi precedenti, è vietato il subaffidamento dei servizi.

Articolo 34

Sanzioni e decadenza

1. L'affidatario del servizio è tenuto all'osservanza di tutti gli obblighi derivanti dall'aggiudicazione della gara e dalla sottoscrizione del contratto di servizio.

2 L'ente affidante applica le sanzioni e le penali in presenza delle infrazioni relative agli obblighi specificamente previsti nel contratto di servizio.

3. L'impresa affidataria decade dall'affidamento, con conseguente risoluzione del contratto di servizio:

a) se vengono meno i requisiti di idoneità morale, finanziaria, e professionale previsti dalla legislazione nazionale e comunitaria;

b) per gravi irregolarità o mancanze in materia di sicurezza del servizio;

c) in presenza di irregolarità specificamente previste nel contratto di servizio;

d) per grave violazione delle prescrizioni dettate dall'ente responsabile dell'attività di vigilanza e controllo sul servizio;

e) per gravi irregolarità per quanto attiene alla tutela giuridica, normativa e contrattuale dei lavoratori dipendenti;

f) in tutti gli altri casi previsti dal contratto e dalla normativa vigente.

4. In caso di decadenza dall'affidamento è escluso qualsiasi indennizzo a favore dell'impresa affidataria del servizio, la quale dovrà risarcire l'ente affidante in relazione agli eventuali maggiori oneri che lo stesso dovesse sostenere per il riaffidamento del servizio al nuovo gestore ed in relazione agli ulteriori danni subiti.

5. Qualsiasi trasformazione societaria o altra variazione di natura giuridica dell'impresa affidataria, ovvero sostituzione da parte della stessa di altri a sé nella gestione anche parziale del servizio, in costanza dell'affidamento, deve essere tempestivamente comunicata all'ente affidante.

6. Le imprese affidatarie dei servizi hanno l'obbligo di consentire al personale, incaricato dai soggetti cui compete l'esercizio dell'attività di vigilanza, il libero accesso ai veicoli, agli impianti ed alla documentazione amministrativa contabile, secondo quanto previsto dai rispettivi contratti di servizio.

7. Il personale di cui al comma 6 accerta e contesta le violazioni a carico delle aziende secondo quanto previsto nei rispettivi contratti di servizio.

Articolo 35

Revoca

1. L'ente affidante ha facoltà di revocare l'affidamento con atto motivato, con conseguente risoluzione del contratto di servizio:

a) in caso di modifiche o revisione sostanziale dell'organizzazione dei servizi o di parte di essi;

b) nei casi in cui siano sorte nuove e preponderanti esigenze di interesse pubblico;

c) qualora il servizio di trasporto risulti inadeguato, per estensione o intensità, alle sopravvenute esigenze dell'utenza;

d) in tutti gli altri casi previsti dal contratto e dalla normativa vigente.

2. Il contratto di servizio può prevedere, in caso di revoca dell'affidamento, procedure di arbitrato, anche conciliativo; nell'ipotesi di revoca parziale può essere previsto, alternativamente, il prolungamento dell'affidamento anche oltre i termini di cui all'art. 30 al fine di preservare l'equilibrio economico del contratto.

Articolo 36

Subentro di impresa

1. In caso di subentro di un'impresa, al gestore che cessa dal servizio non spetta alcun indennizzo, così come in caso di mancato rinnovo del contratto di servizio alla scadenza, di decadenza del gestore dell'affidamento, di risoluzione contrattuale per qualsiasi causa imputabile all'affidatario.

2. In caso di subentro di nuova impresa il soggetto non più affidatario deve trasferire al soggetto subentrante i beni acquistati con fondi pubblici identificati dall'ente affidante come funzionali all'effettuazione del servizio, secondo le modalità e i criteri di valutazione economica dei beni indicati nel contratto di servizio stesso. Per l'acquisto dal precedente gestore di altri beni strumentali senza vincolo di destinazione l'aggiudicatario gode del diritto di prelazione, da esercitarsi secondo le modalità stabilite nel contratto di servizio.

***Art. 36 bis* (41)**

(Crisi aziendali)

1. In caso di gravi crisi aziendali che abbiano determinato interruzione o pericolo imminente di interruzione del servizio di trasporto pubblico locale su gomma, la Giunta regionale è autorizzata ad affidare il predetto servizio in via emergenziale alle società regionali di trasporto interamente partecipate, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, nei limiti della durata ivi stabilita.

2. Al fine di assicurare la continuità e regolarità dei servizi di trasporto pubblico affidati in via emergenziale, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare tutte le misure idonee a consentire il ripristino dei servizi minimi di TPL in condizioni di efficienza, con riferimento sia al personale dei gestori uscenti, sia al parco automezzi.

3. Allo scopo di non pregiudicare il percorso di riorganizzazione delle società regionali di trasporto interamente partecipate, avviato ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 29 giugno 2021, n. 5 (Misure

per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2021 - 2023 - Collegato alla stabilità regionale per il 2021), la Giunta regionale è autorizzata a prevedere azioni di salvaguardia a tutela dell'equilibrio del contratto di affidamento.

Articolo 37

Trasferimento del personale dipendente

1. In caso di subentro di nuova impresa, si effettua il trasferimento del personale dipendente dall'impresa cessante all'impresa subentrante, in coerenza alle indicazioni dell'art. 18 comma 2 lettera e) del decreto legislativo n. 422/97 e conservando al personale l'inquadramento contrattuale ed il trattamento economico acquisito, comprensivo degli eventuali contratti integrativi aziendali in essere.

2. I criteri e le procedure di cui al comma 1) sono applicati anche nel caso in cui, a seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali, il servizio sia affidato al soggetto precedentemente affidatari.

Articolo 38

Tutela degli utenti e Carta dei servizi

1. Ai fini della valorizzazione e promozione della qualità dei servizi pubblici di trasporto e per la tutela degli interessi dei cittadini, la Regione istituisce lo strumento operativo della Carta dei servizi, da adottarsi dalle aziende ed imprese entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Con apposito *provvedimento* la Giunta Regionale definisce il contenuto minimo standard della carta dei servizi al fine di permettere la comparazione tra i vari gestori, di perseguire obiettivi di miglioramento, di attivare forme di incentivazione. **(42)**

Articolo 39

Servizi di trasporto pubblico autorizzati

1. I servizi di trasporto pubblico autorizzati, di cui all'art. 5, devono essere assentiti dalla Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 o dagli enti locali competenti, ai sensi degli artt. 8, 9, 10, previo parere favorevole della Regione.

2. L'autorizzazione è rilasciata, nel rispetto del regolamento di cui al comma 3, a seguito di presentazione di apposita istanza, su richiesta delle imprese di trasporto in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale e di quelli previsti dalla normativa nazionale vigente per l'esercizio di servizi di trasporto di linea e non di linea. **(43)**

3. Con apposito regolamento regionale, *entro i1 31 dicembre 2021,* sono stabilite *la durata,* le modalità e i requisiti di rilascio e revoca delle autorizzazioni, sulla base del principio di coerenza, compatibilità e non sovrapposizione con la rete dei servizi minimi e aggiuntivi. *In attesa dell'entrata in vigore del regolamento possono essere rilasciate autorizzazioni nel rispetto dei suddetti principi e per una durata di ventiquattro mesi.***(44)**

3 bis. Per i procedimenti di competenza della Regione, previsti dal comma 2, è dovuto un contributo per le spese di istruttoria nella misura minima di euro 40,00 e massima di euro 400,00. **(45)**

Art. 40 **(46)**

(Controllo e sanzioni a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico)

1. Gli utenti dei servizi del trasporto pubblico regionale e locale in qualsiasi modalità esercitati sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, a convalidarlo all'inizio del viaggio in conformità alle apposite prescrizione previste dal gestore, a conservarlo per la durata del percorso nonché ad esibirlo, su richiesta, agli agenti accertatori.

2. Per i titoli di viaggio connessi a tariffazione elettronica nonché per i titoli di viaggio specificatamente individuati dalla Regione, la convalida deve essere effettuata, in conformità alle apposite prescrizioni previste dalla Regione, anche in occasione di ogni singolo accesso ai mezzi di trasporto utilizzati.

3. L'inosservanza dell'obbligo previsto al comma 1 comporta per i trasporti urbani:

a) il pagamento della tariffa ordinaria di corsa semplice;

b) la sanzione amministrativa pari a cento volte l'importo del titolo di viaggio di corsa semplice oltre le spese di notificazione.

4. L'inosservanza dell'obbligo previsto dal comma 1 per i trasporti extraurbani comporta:

a) il pagamento della tariffa ordinaria calcolata dal capolinea di partenza per il percorso già effettuato e che, dichiaratamente, il viaggiatore intende ancora effettuare;

b) la sanzione amministrativa pari a centoventi volte la tariffa ordinaria extraurbana di corsa semplice di valore più basso, prevista dal sistema tariffario regionale, oltre la spesa di notificazione. **(47)**

5. Le sanzioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche quando l'utente, titolare di abbonamento personale cartaceo o elettronico non sia in grado di esibirlo all'agente accertatore, a meno di quanto previsto al comma 6.

6. Se l'utente presenta il documento di viaggio entro i successivi cinque giorni, purché il documento non risulti regolarizzato successivamente all'accertamento della violazione, si applica una sanzione fissa pecuniaria di importo pari a euro 6,00.

7. Alla violazione degli obblighi di cui al comma 2 si applica una sanzione pecuniaria nella misura fissa di importo pari a euro 6,00.

8. Per le violazioni previste ai commi 3 e 4 è ammesso il pagamento in misura ridotta di una somma pari al cinquanta per cento della sanzione, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione è ammesso il pagamento in misura ridotta di una somma pari al trenta per cento della sanzione, oltre alle spese del procedimento. **(48)**

9. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati dalle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico e sono iscritti nei bilanci di esercizio come proventi del traffico, con obbligo di rendicontazione separata rispetto a quella dei proventi ordinari. L'azienda esercente è tenuta a conservare per almeno tre anni la documentazione probatoria.

10. Al fine di assicurare il più efficace contrasto al fenomeno dell'evasione tariffaria, le attività di controllo, prevenzione, accertamento e contestazione delle disposizioni di viaggio, per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa, sono esercitate dal personale dei gestori del servizio di trasporto o da altri soggetti a ciò espressamente incaricati dai medesimi gestori, che mantengono la responsabilità del corretto svolgimento dell'attività di verifica. Gli agenti accertatori, aventi la qualifica di agente di polizia amministrativa attribuita dalla Regione secondo quanto previsto al comma 11, sono muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dal gestore e sono abilitati ad effettuare i controlli previsti dall'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) compresi quelli necessari per l'identificazione del trasgressore, nonché tutte le altre attività istruttorie previste dal capo I, sezione II della legge 689/1981. **(49)**

11. La Regione attribuisce la qualifica di agente di polizia amministrativa al personale di cui al comma 10 in possesso dei seguenti requisiti:

a) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione, come da dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

b) godere dei diritti civili e politici;

c) aver frequentato con esito favorevole un corso di idoneità di cui al comma 12.

12. I corsi di idoneità, con esame finale, sono organizzati annualmente dalle aziende di trasporto con le modalità stabilite con apposito provvedimento della Giunta regionale. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

13. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per l'organizzazione del corso di cui al comma 12.

14. L'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) è emessa dal responsabile dell'azienda di trasporto.

15. Nell'ambito del trasporto pubblico regionale e locale, a bordo dei mezzi e nei locali di esercizio, al fine di garantire maggiore sicurezza all'utenza i gestori dei servizi di trasporto pubblico possono affidare le attività di controllo, prevenzione, contestazione e accertamento sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa, anche a guardie particolari giurate o a personale con la stessa qualifica appartenente a istituti di vigilanza privati, nominati ed autorizzati secondo le modalità previste dalle vigenti leggi in materia di pubblica sicurezza.

16. Le Aziende esercenti il servizio di trasporto pubblico trasmettono alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno le risultanze degli accertamenti compiuti nell'anno precedente, nonché il rapporto, espresso in valore percentuale, tra i controlli effettuati sui mezzi di trasporto ed i chilometri effettivamente percorsi, ed inoltre una relazione su tutti gli eventi che hanno comportato l'intervento delle forze di polizia.

17. È fatto obbligo alle Aziende esercenti il servizio di trasporto pubblico di informare i propri utenti sulle sanzioni amministrative previste e sulle modalità di pagamento.

TITOLO VI

INTERVENTI FINANZIARI

Articolo 41

Fondo regionale trasporti

1. Le risorse finanziarie relative agli oneri derivanti dalla presente legge, trasferite dallo Stato alla Regione, confluiscono annualmente in un apposito capitolo del bilancio regionale, denominato Fondo regionale trasporti. Il Fondo regionale trasporti, oltre che dalla risorse precedenti, è alimentato da risorse proprie regionali ed il suo ammontare è determinato nella legge di bilancio. Il Fondo regionale trasporti è adeguato annualmente al tasso d'inflazione programmata ed evidenzia separatamente le risorse destinate al finanziamento dei servizi e quelle destinate al finanziamento degli investimenti. Rientrano nel Fondo regionale trasporti gli oneri inerenti i servizi minimi, gli investimenti relativi allo sviluppo e miglioramento del trasporto pubblico regionale e locale, la costituzione e gestione dell'*AcAMIR*, e la copertura delle spese dirette della Regione relative ad interventi quali la realizzazione di infrastrutture, impianti e sistemi tecnologici, l'acquisto diretto di beni e servizi, l'esecuzione di studi, ricerche, progetti. **(50)**

2. Le Province e i Comuni Capoluogo di Provincia o gli altri enti locali istituiscono appositi fondi dei trasporti. **(51)**

Art. 42 **(52)**

(Intelligent Transport System della Campania - ITSC)

1. Per assicurare la realizzazione di un sistema integrato d'infrastrutture tecnologiche applicato a tutti i comparti della mobilità della Regione, trasporto collettivo, trasporto individuale e trasporto merci, e a tutte le modalità di trasporto su gomma, ferro e mare, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché del decreto 1 febbraio 2013, n. 67411 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) in Italia), la Regione Campania, con il supporto tecnico dell'Agenzia campana per la Mobilità, le infrastrutture e le reti (AcAMIR), realizza il progetto Intelligent Transport System della Campania, denominato in seguito ITSC, che prevede la realizzazione delle seguenti attività:

a) sistema di monitoraggio delle flotte delle aziende che erogano servizi di TPL;

b) sistema di monitoraggio delle flotte delle aziende che trasportano merci pericolose (progetto Ulisse);

c) sistema di monitoraggio del trasporto veicolare su strada;

d) sistema di bigliettazione elettronico, basato su tecnologie con tessere smart card a contatto e di prossimità capace di tracciare in tutte le sue componenti lo spostamento del singolo viaggiatore;

e) sistema di informazione al pubblico distribuito oltre che presso le aree ed i mezzi di trasporto, anche attraverso canali di comunicazione standard ed innovativi;

f) sistema di security rivolto all'utenza ed agli operatori;

g) integrazione dei sistemi centrali allocati presso gli altri enti competenti in ambito regionale;

h) intermodalità e interoperabilità, anche mediante il ricorso ad apposite procedure di certificazione, per assicurare che i sistemi e i processi commerciali che li sottendono dispongano della capacità di condivisione di informazioni e dati.

2. Per conseguire l'efficienza, la razionalizzazione e l'economicità di impiego dell'ITSC la Regione cura lo svolgimento delle seguenti attività prioritarie:

a) sviluppo e implementazione della piattaforma telematica regionale "Muoversi in Campania", per una più ampia fruizione da parte dell'utenza ed un significativo incremento delle sue funzionalità;

b) elaborazione e utilizzo di modelli di riferimento e di standard tecnici per la progettazione dell'ITSC, per conseguire l'interoperabilità e la coerenza dell'ITSC con gli analoghi sistemi in ambito nazionale;

c) introduzione di un modello di classificazione delle strade anche in base alle tecnologie e ai servizi ITS presenti o previsti;

d) realizzazione di un sistema di monitoraggio per valutare i benefici ottenuti dalle diverse utenze in ragione dell'utilizzo delle applicazioni ITSC;

e) integrazione applicativa delle piattaforme afferenti al trasporto delle merci, con particolare riferimento alla piattaforma ULISSE (Unified Logistic Infrastructure for Safety and Security), in modo da evitare sovrapposizioni e conflitti tra sistemi e promuovere l'interoperabilità e la cooperazione tra le stesse;

f) utilizzo dei sistemi satellitari EGNOS e GALILEO per i servizi di navigazione satellitare di supporto al trasporto delle persone e delle merci, in linea con il Piano d'azione relativo alle applicazioni del sistema globale di radionavigazione via satellite (GNSS) redatto dalla Commissione Europea;

g) sviluppo, nell'ambito del Centro regionale integrato per la sicurezza stradale (CRISS), di un sistema di trasmissione delle chiamate di emergenza da veicoli (ecall).

3. Gli enti proprietari ed i gestori di infrastrutture, di aree di sosta e di servizio e di nodi logistici sul territorio regionale, si dotano di una banca dati relativa all'infrastruttura e al servizio di propria competenza da tenere costantemente aggiornata.

4. Per le informazioni di traffico, al fine di assicurare la disponibilità di informazioni gratuite di base, la Regione Campania, attraverso la piattaforma telematica Muoversi in Campania, rende disponibili sul web i dati di traffico disponibili in tempo reale sulla rete infrastrutturale stradale di interesse regionale. Chiunque, previa convenzione d'uso, può avvalersi di dette informazioni per garantire la massima diffusione delle comunicazioni a titolo gratuito nei confronti dei cittadini.

5. Gli enti proprietari delle strade e i concessionari, i gestori di nodi logistici, i gestori di aree di parcheggio, i gestori di aree di sosta e di servizio e le aziende di trasporto pubblico locale sono tenuti a trasferire alla Regione le informazioni di cui all'articolo 5 comma 9 del decreto 67411/2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con le modalità previste.

Articolo 43

Contributi per gli investimenti

1. La Regione partecipa al finanziamento degli investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto, per lo sviluppo e il miglioramento dei sistemi di trasporto pubblico regionale e locale, attraverso contributi in conto capitale, contributi in conto ammortamento, mutui, contributi per la copertura degli oneri derivanti da contratti di leasing.

2. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al comma 1 sono: gli Enti locali, le aziende e imprese esercenti il trasporto pubblico regionale e locale, eventuali altri soggetti pubblici e privati.

2 bis. Nell'ambito del programma di ammodernamento e potenziamento del parco rotabile regionale, per incrementare gli standard qualitativi del servizio di trasporto pubblico locale, verificato il fabbisogno e la compatibilità tecnica ed economico-amministrativa, la Regione si riserva di subentrare nei contratti di

servizio o fornitura, stipulati da altro ente aggiudicatore, purché il fornitore sia stato scelto a seguito di procedura concorrenziale ad evidenza pubblica. **(53)**

3. La Regione provvede, attraverso la stipula di specifici accordi di programma con gli enti locali interessati, al finanziamento degli investimenti per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e delle infrastrutture. Gli accordi di programma determinano il concorso finanziario delle parti per gli investimenti e stabiliscono quantità, tempi, modalità e condizioni dei trasferimenti regionali agli enti delegati (Province e Comuni Capoluogo di Provincia).

4. Gli investimenti effettuati con contributi regionali devono essere destinati esclusivamente al servizio pubblico di linea. I mezzi acquistati, le infrastrutture e le tecnologie realizzate anche solo parzialmente con il finanziamento regionale non possono essere trasferiti o alienati senza l'assenso della Regione.

5. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce i criteri per la valutazione degli investimenti, le modalità di controllo, i casi e le modalità di revoca dei contributi, i tempi e i modi dell'erogazione.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 44

Esercizio temporaneo delle funzioni e dei compiti delle Province e dei Comuni da parte della Regione

1. Nei primi tre anni di vigenza della presente legge, la Regione, su proposta delle Province e dei Comuni Capoluogo di Provincia, può continuare ad esercitare in via temporanea le funzioni ed i compiti delega.

Articolo 45

Trasferimenti alle Province e ai Comuni capoluogo

1. Con l'attivazione del Fondo Regionale Trasporti la Giunta Regionale stabilisce, con apposito regolamento, le modalità ed i criteri di trasferimento degli stanziamenti a favore delle Province e dei Comuni Capoluogo di Provincia.

Articolo 46

Proroga dei servizi esercitati dalle aziende titolari di concessione

1. I servizi di trasporto esercitati dalle aziende e imprese titolari di concessione alla data di entrata in vigore della presente legge restano validi fino alla effettiva scadenza della concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2003, previa formalizzazione di uno specifico contratto di servizio *ponte* da sottoscrivere entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In caso di mancata stipula del contratto di servizio *ponte* per impossibilità oggettiva, la concessione decade e si provvede, in via sostitutiva, con l'attivazione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei relativi servizi. **(58)**

3. I contratti di servizio ponte rimangono in vigore fino alla consegna del servizio al soggetto prescelto attraverso le procedure concorsuali previste all'articolo 32 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2005. È facoltà dell'ente affidante, al fine di conseguire obiettivi di sviluppo tecnico ed economico dei servizi, di rinnovare, d'intesa con i soggetti affidatari dei servizi, i contratti di servizio ponte in scadenza al 31 dicembre 2003 fino alla data del 31 dicembre 2005 rinegoziandone i contenuti. In caso di esito negativo della rinegoziazione, entro il termine perentorio di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si applica quanto disposto al comma 2. **(54)**

4. I contratti di servizio ponte devono attenersi ai contenuti minimi previsti dall'articolo 30, comma 8, e devono prevedere un progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi al netto dei costi di infrastruttura. **(55)**

5. Le politiche tariffarie e le relative variazioni che si introducono entro il 31 dicembre 2005 devono essere sottoposte per l'espressione del parere alla commissione consiliare permanente in materia di trasporti. **(55)**

6. I contratti di servizio *ponte* di cui ai commi precedenti possono essere sottoscritti da aggregazioni fra aziende e imprese che sono titolari di concessione alla data di entrata in vigore della presente legge, anche da realizzarsi attraverso la formula dell'associazione temporanea di imprese. Gli enti locali incentivano, con le modalità da loro ritenute più opportune, il processo di aggregazione fra imprese. **(56)**

7. I contratti di servizio devono assegnare priorità all'impiego di mezzi a trazione elettrica ed a mezzi di dimensioni limitate nelle zone costiere e nei centri storici. **(57)**

Articolo 47

Incentivi per il riassetto organizzativo

1. La Regione, al fine di incentivare il riassetto organizzativo e la trasformazione societaria delle aziende attuali concessionarie di servizi di trasporto e il riassetto organizzativo delle aziende che risulteranno affidatarie del servizio di trasporto a seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali, adotta, con la partecipazione delle stesse aziende e degli enti locali proprietari, le opportune azioni di riqualificazione professionale ed azioni finalizzate ad esodi volontari incentivanti dirette ai lavoratori che non possono trovare utile collocazione nei processi di trasformazione del settore del trasporto regionale e locale.

Articolo 48

Clausola di salvaguardia

1. Per l'affidamento dei servizi, al personale dipendente, impiegato presso le aziende e imprese titolari di concessione al momento dell'entrata in vigore della presente legge, trasferito per l'espletamento del contratto di servizio nei termini previsti dall'articolo 37, viene garantito dal soggetto affidatario, per la durata del

contratto di servizio stipulato, oltre a quanto previsto dal già citato articolo 37, anche il trattamento economico del contratto integrativo aziendale in essere presso l'azienda titolare di concessione al momento di entrata in vigore della presente legge, ove eccedente l'eventuale trattamento integrativo riconosciuto dal soggetto affidatario.

2. I criteri e le procedure di cui ai commi precedenti sono applicati anche nel caso in cui, a seguito dell'espletamento della procedura concorsuale, il servizio sia affidato all'azienda titolare di concessione al momento di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 49

Linee guida per la regolamentazione degli orari e delle tariffe dei servizi di trasporto di competenza regionale

1. Nelle more della redazione del programma triennale dei servizi minimi di cui agli artt. 16 e 17, la Giunta regionale redige le linee guida per la regolamentazione degli orari e delle tariffe dei servizi di trasporto pubblico di sua competenza.

Articolo 50

Parere delle Commissioni Consiliari Permanenti

1. Ogni qual volta negli articoli della presente legge si richiede di sentire il parere delle Commissioni consiliari competenti, il parere si intende favorevolmente espresso se la Commissione competente non si pronuncia entro sessanta giorni dalla richiesta.

Articolo 51

Norme abrogate

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge e, in particolare:

- legge regionale 28 marzo 2000 n. 7;
- legge regionale 08 settembre 1993 n. 34;
- legge regionale 08 marzo 1985 n. 17;
- legge regionale 25 gennaio 1983 n. 16;
- legge regionale 23 febbraio 1982 n. 11;
- legge regionale 24 aprile 1980 n. 27;
- legge regionale 28 giugno 1978 n. 19;

- legge regionale 26 maggio 1975 n. 40.

Articolo 52

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge, a norma degli articoli 43 e 45 dello Statuto, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge Regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

28 marzo 2002

Bassolino

Note

(1) Lettera modificata dall'articolo 9, comma 1, lettera a) della legge regionale 2 agosto 2018, n. 26.

(2) Comma così sostituito dall'articolo 15, comma 2, della legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1.

(3) Alinea sostituita dall'articolo 1, comma 94, lettera a), punto 1, legge regionale 6 maggio 2013, n. 5.

(4) Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 94, lettera a), punto 2, legge regionale 6 maggio 2013, n. 5.

(5) Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 94, lettera a), punto 3, legge regionale 6 maggio 2013, n. 5.

(6) Comma abrogato dall'articolo 1, comma 174 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.

(7) Articolo aggiunto dall'articolo 1, comma 43, lettera a) della legge regionale 31 marzo 2017, n. 10.

(8) Comma aggiunto dall'articolo 9, comma 1, lettera b) della legge regionale 2 agosto 2018, n. 26.

(9) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 115, lettera a), punti 1) e 2), della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.

(10) Comma aggiunto dall'articolo 6, comma 3 della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3 poi modificato dall'articolo 1, comma 43, lettera b) della legge regionale 31 marzo 2017, n. 10.

(11) Comma dapprima sostituito dall'articolo 1, comma 115, lettera a), punto 3), della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 in seguito dall'articolo 9, comma 1, lettera c), punto 1), legge regionale 2 agosto 2018, n. 26.

(12) Comma aggiunto dall'articolo 9, comma 1, lettera c), punto 2), legge regionale 2 agosto 2018, n. 26.

(13) Alinea così sostituita dall'articolo 1, comma 94, lettera b), della legge regionale 6 maggio 2013 n. 5.

(14) Comma abrogato dall'articolo 1, comma 115, lettera b), della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.

(15) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 80, della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2.

(16) Alinea così sostituita dall'articolo 1, comma 94, lettera b), della legge regionale 6 maggio 2013 n. 5.

(17) Comma così sostituito dall'articolo 1, comma 94, lettera b), della legge regionale 6 maggio 2013 n. 5.

(18) Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 115, lettera c), della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.

(19) Comma abrogato dall'articolo 1, comma 94, lettera c), della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5.

(20) Alinea così sostituita dall'articolo 1, comma 94, lettera d) della legge regionale 6 maggio 2013 n. 5.

(21) Rubrica sostituita dall'articolo 4, comma 2, lettera a), punto 1 della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 38.

(22) Comma sostituito dall'articolo 4, comma 2, lettera a), punto 2 della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 38.

(23) Rubrica modificata dall'articolo 4, comma 2, lettera c) della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 38.

(24) Alinea modificata dall'articolo 4, comma 2, lettera c) della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 38.

(25) Lettera aggiunta dall'articolo 4, comma 2, lettera b), punto 1 della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 38.

(26) Comma aggiunto dall'articolo 4, comma 2, lettera b), punto 2 della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 38.

(27) Comma aggiunto dall'articolo 4, comma 2, lettera b), punto 2 della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 38 in seguito modificato dall'articolo 1, comma 43, lettera c) della legge regionale 31 marzo 2017, n. 10 e dall'articolo 38, comma 1, lettera a) della legge regionale 29 giugno 2021, n. 5.

(28) Comma modificato dall'articolo 4, comma 2, lettera c) della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 38.

(29) Comma modificato dall'articolo 4, comma 2, lettera c) della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 38.

(30) Comma modificato dall'articolo 4, comma 2, lettera c) della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 38.

(31) Comma modificato dall'articolo 4, comma 2, lettera c) della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 38.

(32) Comma modificato dall'articolo 4, comma 2, lettera c) della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 38.

(33) Comma così sostituito dall'articolo 1, comma 115, lettera d), legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.

(34) Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 115, lettera e), della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.

(35) Comma modificato dapprima dall'articolo 1, comma 115, lettera f), punto 1), legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 successivamente dall'articolo 5, comma 3 della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1.

(36) Comma abrogato dall'articolo 1, comma 115, lettera f), punto 2), legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.

(37) Lettera modificata dall'articolo 9, comma 1, lettera d) della legge regionale 2 agosto 2018, n. 26.

(38) Periodo dapprima modificato dall'articolo 1, comma 115, lettera g) della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 in seguito dall'articolo 4, comma 2, lettera c) della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 38.

(39) Articolo aggiunto dall'articolo 1, comma 115, lettera h), della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 in seguito i commi 1 e 3 sono stati modificati dall'articolo 4, comma 2, lettera c) della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 38.

(40) Comma abrogato dall'articolo 1, comma 115, lettera i), della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.

(41) Articolo aggiunto dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3.

(42) Periodo sostituito dall'articolo 1, comma 115, lettera l), della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.

(43) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 115, lettera m), punto 1) della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.

(44) Comma dapprima modificato dall'articolo 1, comma 115, lettera m), punti 2) e 3) della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 successivamente dall'articolo 5, comma 6 della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1 e dall'articolo 38, comma 1, lettera b) della legge regionale 29 giugno 2021, n. 5.

(45) Comma aggiunto dall'articolo 19, comma 1, lettera a) della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6.

(46) Articolo sostituito dall'articolo 1, comma 115, lettera n) della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.

(47) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 43, lettera d), punto 1), legge regionale 31 marzo 2017, n. 10.

(48) Comma modificato dall'articolo 1, comma 43, lettera d), punto 2), legge regionale 31 marzo 2017, n. 10.

(49) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 43, lettera d), punto 3), legge regionale 31 marzo 2017, n. 10.

(50) Comma modificato dall'articolo 4, comma 2, lettera c) della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 38.

(51) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 115, lettera o), della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.

(52) Articolo dapprima sostituito dall'articolo 1, comma 115, lettera p), della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 inseguito il comma 1 è stato modificato dall'articolo 4, comma 2, lettera c) della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 38; in precedenza il comma 2 del presente articolo (nella precedente versione) era stato oggetto di abrogazione da parte dell'articolo 1, comma 94, lettera e), della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5.

(53) Comma aggiunto dall'articolo 19, comma 1, lettera b) della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6.

(54) Comma così sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2004, n. 5.

(55) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2004, n. 5.

(56) Comma così rinumerato a seguito della sostituzione dell'originario comma 3 con gli attuali commi 3, 4 e 5 per effetto dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2004, n. 5.

(57) Comma aggiunto dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2005 n. 15.

(58) Per l'interpretazione autentica del presente comma si veda l'articolo 1 della legge regionale 18 dicembre 2012, n. 34.

(59) Comma aggiunto dall'articolo 42, comma 1, lettera a) della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 25.

(60) Periodo sostituito dall'articolo 42, comma 1, lettera b) della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 25; le disposizioni come sostituite del presente periodo non si applicano alle procedure in corso, cui continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti come disposto dall'articolo 42, comma 2 della medesima legge regionale 25 del 2024.

(61) Comma modificato dapprima dall'articolo 4, comma 2, lettera c) della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 38 in seguito dall'articolo 42, comma 1, lettera c) della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 25.

(62) Comma aggiunto dall'articolo 3, comma 2 della legge regionale 22 luglio 2025, n. 13.

- Testo vigente PDF (Dimensione file: 336,33 Kb)
- Testo come pubblicato sul Bollettino n. 19 dell'8 aprile 2002 PDF (Dimensione file: 103,56 Kb)

- Scuola e cultura
- Bilancio
- Trasporti
- Telecomunicazioni
- Governo del territorio
- Tributi e tasse
- Tutela della salute
- Finanza regionale
- Organizzazione e ordinamento amministrativo regionale

- Attività produttive
- Turismo
- Università e ricerca
- Demanio
- Protezione civile
- Professioni
- Tutela dell'ambiente
- Servizi pubblici locali
- Energia
- Imprese, sviluppo e innovazione
- Stranieri
- Cooperazione sociale
- Attività sociali
- Agricoltura
- Lavoro, occupazione e apprendistato
- Sanità
- Sicurezza e legalità

Regione Campania (Codice Fiscale 800.119.906.39) Sede legale: via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli E-mail: info@regione.campania.it

Centralino: Sede Via Santa Lucia +39 081 796 11 11 Sede Centro Direzionale Isola A6 +39 081 796 61 11 Sede Centro Direzionale Isola C3-C5 +39 081 796 91 11